



Consiglio regionale della Calabria

DOSSIER

PL n. 46/12

di iniziativa del Consigliere K. GENTILE, S. CIRILLO, G. GELARDI, G.

GRAZIANO, G. CRINO', G. NERI, D. TAVERNISE recante:

"Norme per l'incremento, lo sviluppo, la tutela e la valorizzazione dell'apicoltura calabrese"

relatore: K. GENTILE;

DATI DELL'ITER

NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI	
DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	11/3/2022
DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE	11/3/2022
COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO	
SEDE	MERITO
PARERE PREVISTO	Il Comm.
NUMERO ARTICOLI	

Normativa comunitaria

Reg. (CE) 17 dicembre 2013, n. 1308/2013 pag. 4
*recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che
abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n.
1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio*

Normativa nazionale

Codice civile art. 896-bis pag. 212
Distanze minime per gli apiari

Codice civile art. 2135 pag. 213
Imprenditore agricolo

Legge 24 dicembre 2004, n. 313 pag. 214
Disciplina dell'apicoltura

Legge 7 agosto 1990, n. 241, artt. 19 e 19-bis pag. 219
*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi.*

Decreto ministeriale 19 novembre 2014 pag. 223
*Misure straordinarie di eradicazione ed indennizzo conseguente
all'infestazione da Aethina tumida*

Decreto ministeriale 11 agosto 2014 pag. 226
*Approvazione del manuale operativo per la gestione dell'anagrafe apistica
nazionale, in attuazione dell'articolo 5 del decreto 4 dicembre 2009,
recante: «Disposizioni per l'anagrafe apistica nazionale».*

Decreto ministeriale 4 dicembre 2009 pag. 239
Disposizioni per l'anagrafe apistica nazionale

Normativa comparata

L.R. Veneto 18 aprile 1994, n. 23 pag. 245
Norme per la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione dell'apicoltura

L.R. Friuli Venezia Giulia 18 marzo 2010, n. 6 pag. 260
Norme regionali per la disciplina e la promozione dell'apicoltura.

L.R. Campania 29 marzo 2006, n. 7 pag. 281
Interventi per la protezione e l'incremento dell'apicoltura

L.R. Toscana 29 aprile 2009, n. 21 pag. 293
Norme per l'esercizio, la tutela e la valorizzazione dell'apicoltura.

L.R. Marche 19 novembre 2012, n. 33 pag. 309
Disposizioni regionali in materia di Apicoltura.

- L.R. Abruzzo 9 agosto 2013, n. 23 pag. 315
Norme per l'esercizio, la tutela e la valorizzazione dell'apicoltura nella Regione Abruzzo ed altre disposizioni normative.
- L.R. Puglia 14 novembre 2014, n. 45 pag. 330
Norme per la tutela, la valorizzazione e lo sviluppo sostenibile dell'apicoltura
- L.R. Umbria 9-4-2015 n. 12 (Capo II) pag. 341
Testo unico in materia di agricoltura.
- L.R. Piemonte 22-1-2019 n. 1 (Artt. 24, 96 e 97) pag. 349
Riordino delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo rurale.
- L.R. Emilia Romagna 4 marzo 2019, n. 2 pag. 354
Norme per lo sviluppo, l'esercizio e la tutela dell'apicoltura in Emilia-Romagna. Abrogazione della legge regionale 25 agosto 1988, n. 35 e dei regolamenti regionali 15 novembre 1991, n. 29 e 5 aprile 1995, n. 18.

Reg. (CE) 17 dicembre 2013, n. 1308/2013 ⁽¹⁾ ⁽²⁾.

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽³⁾ ⁽⁴⁾

(1) Pubblicato nella G.U.U.E. 20 dicembre 2013, n. L 347.

(2) Il presente regolamento è entrato in vigore il 20 dicembre 2013.

(3) Ad integrazione del presente provvedimento, per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati vedi il [Regolamento 13 marzo 2017, n. 2017/891/UE](#); per quanto riguarda le tabelle unionali di classificazione delle carcasse di bovini, suini e ovini e la comunicazione dei prezzi di mercato di talune categorie di carcasse e di animali vivi, vedi il [Regolamento 20 aprile 2017, n. 2017/1182/UE](#); e per quanto riguarda le notifiche alla Commissione di informazioni e documenti, vedi il [Regolamento 20 aprile 2017, n. 2017/1183/UE](#); per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, lo schedario viticolo, i documenti di accompagnamento e la certificazione, il registro delle entrate e delle uscite, le dichiarazioni obbligatorie, le notifiche e la pubblicazione delle informazioni notificate, vedi il [Regolamento 11 dicembre 2017, n. 2018/273/UE](#); per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l'etichettatura e la presentazione, il [Regolamento 17 ottobre 2018, n. 2019/33/UE](#); per quanto riguarda le norme di gestione dei contingenti tariffari di importazione e di esportazione soggetti a titoli, vedi il [Regolamento 17 dicembre 2020, n. 2020/760/UE](#).

(4) Per le modalità di applicazione del presente regolamento, per quanto riguarda i programmi a sostegno del settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola, vedi il [Regolamento 11 marzo 2014, n. 611/2014](#); per le modalità di applicazione, per quanto concerne i programmi di attività a sostegno dei settori dell'olio di oliva e delle olive da tavola, vedi il [Regolamento 6 giugno 2014, n. 615/2014](#); per integrazione, per quanto riguarda la strategia nazionale o regionale che gli Stati membri devono elaborare ai fini del programma di distribuzione di latte nelle scuole, vedi il [Regolamento 29 luglio 2014, n. 1047/2014](#); per integrazione al presente regolamento, per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, vedi il [Regolamento 15 dicembre 2014, n. 2015/560](#); per le modalità di applicazione del presente regolamento, per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, vedi il [Regolamento 7 aprile 2015, n. 2015/561](#); per integrazione al presente regolamento, per quanto riguarda gli aiuti nel settore dell'apicoltura, vedi il [Regolamento 11 maggio 2015, n. 2015/1366](#); per le modalità di applicazione del presente regolamento, per quanto riguarda gli aiuti nel settore dell'apicoltura, vedi il [Regolamento 6 agosto 2015, n. 2015/1368](#); per integrazione al presente regolamento, per quanto riguarda le domande di titoli di importazione, l'immissione in libera pratica e la prova della raffinazione dei prodotti del settore dello zucchero di cui al codice NC 1701 nell'ambito di accordi preferenziali, per le campagne di commercializzazione 2015/2016 e 2016/2017, vedi il [Regolamento 23 giugno 2015, n. 2015/1538](#); per le modalità di applicazione del presente regolamento, per quanto riguarda l'importazione e la raffinazione di prodotti del settore dello zucchero di cui al codice NC 1701 nell'ambito di accordi preferenziali, per le campagne di commercializzazione 2015/2016 e 2016/2017, vedi il [Regolamento 17 settembre 2015, n. 2015/1550](#); per integrazione al presente regolamento, per quanto riguarda determinati aspetti della cooperazione tra produttori, vedi il [Regolamento 15 dicembre 2015, n. 2016/232](#); per integrazione al presente regolamento, per quanto riguarda l'aiuto dell'Unione per la fornitura e la distribuzione di frutta, verdura, ortofrutticoli trasformati, banane e prodotti da esse derivati nell'ambito del programma «Frutta nelle scuole», vedi il [Regolamento 17 dicembre 2015, n. 2016/247](#); per le modalità di applicazione del presente regolamento, per quanto riguarda l'aiuto dell'Unione per la fornitura e la distribuzione di frutta, verdura, ortofrutticoli trasformati, banane

e prodotti da esse derivati nell'ambito del programma «Frutta nelle scuole» e che fissa la ripartizione indicativa di tale aiuto, vedi il [Regolamento 17 dicembre 2015, n. 2016/248](#); per l'approvazione dei programmi nazionali volti a migliorare la produzione e la commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura, presentati dagli Stati membri a norma del presente regolamento, vedi il Regolamento (UE) n. 2016/1102; per integrazione al presente regolamento, per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo, vedi il [Regolamento 15 aprile 2016, n. 2016/1149](#); per le modalità di applicazione del presente regolamento per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo, vedi il [Regolamento 15 aprile 2016, n. 2016/1150](#); per integrazione al presente regolamento, per quanto riguarda le modalità di applicazione del regime di titoli di importazione e di esportazione, vedi il [Regolamento 18 maggio 2016, n. 2016/1237](#); per integrazione al presente regolamento, per quanto riguarda l'intervento pubblico e l'aiuto all'ammasso privato, vedi il [Regolamento 18 maggio 2016, n. 2016/1238](#); per le modalità di applicazione del presente regolamento, per quanto riguarda il regime di titoli di importazione e di esportazione, vedi il [Regolamento 18 maggio 2016, n. 2016/1239](#); per le modalità di applicazione del presente regolamento, per quanto riguarda l'intervento pubblico e l'aiuto all'ammasso privato, vedi il [Regolamento 18 maggio 2016, n. 2016/1240](#) e il [Regolamento 3 novembre 2016, n. 2017/39](#); il [Regolamento 3 novembre 2016, n. 2017/40](#) per le modalità di applicazione ed integrazione del presente Regolamento per quanto riguarda l'aiuto dell'Unione per la fornitura di frutta, verdura, banane e latte negli istituti scolastici; quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati, il [Regolamento 13 marzo 2017, n. 2017/892/UE](#); per quanto riguarda le tabelle unionali di classificazione delle carcasse di bovini, suini e ovini e la comunicazione dei prezzi di mercato di talune categorie di carcasse e di animali vivi, vedi il [Regolamento 20 aprile 2017, n. 2017/1184/UE](#); per quanto riguarda le notifiche alla Commissione di informazioni e documenti, vedi il [Regolamento 20 aprile 2017, n. 2017/1185/UE](#); per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, la certificazione, il registro delle entrate e delle uscite, le dichiarazioni e le notifiche obbligatorie, vedi il [Regolamento 11 dicembre 2017, n. 2018/274/UE](#); per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche del disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la cancellazione della protezione nonché l'uso dei simboli, vedi il [Regolamento 17 ottobre 2018, n. 2019/34/UE](#); per quanto riguarda i metodi di analisi per determinare le caratteristiche fisiche, chimiche e organolettiche dei prodotti vitivinicoli e la notifica delle decisioni degli Stati membri relative all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale, vedi il [Regolamento 16 aprile 2019, n. 2019/935/UE](#); per quanto riguarda l'approvazione dei programmi nazionali volti a migliorare la produzione e la commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura, presentati dagli Stati membri, vedi la [Decisione 12 giugno 2019, n. 2019/974/UE](#); per quanto riguarda il sistema di gestione dei contingenti tariffari con titoli, vedi il [Regolamento 17 dicembre 2019, n. 2020/761/UE](#); per quanto riguarda la costituzione e lo svincolo di cauzioni nella gestione dei contingenti tariffari secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, vedi il [Regolamento 14 luglio 2020, n. 2020/1987/UE](#); per quanto riguarda la gestione dei contingenti tariffari di importazione secondo il principio «primo arrivato, primo servito», vedi il [Regolamento 11 novembre 2020, n. 2020/1988/UE](#); per l'approvazione dei programmi nazionali modificati volti a migliorare la produzione e la commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura, presentati dagli Stati membri, vedi la [Decisione 9 giugno 2021, n. 2021/974/UE](#).

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 42, primo comma, e l'articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere della Corte dei conti ⁽⁵⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽⁶⁾,

visto il parere del Comitato delle regioni ⁽⁷⁾,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ⁽⁸⁾,

considerando quanto segue:

(1) La comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni, intitolata "La PAC verso il 2020: rispondere alle future sfide dell'alimentazione, delle risorse naturali e del territorio" stabilisce le potenziali sfide, gli obiettivi e gli orientamenti della politica agricola comune ("PAC") dopo il 2013. Alla luce del dibattito su tale comunicazione, la PAC dovrebbe essere riformata a partire dal 1° gennaio 2014. La riforma dovrebbe riguardare tutti i principali strumenti della PAC, compreso il regolamento (CE) n. 1234/2007 ⁽⁹⁾ del Consiglio. Vista la portata della riforma, è opportuno abrogare detto regolamento e sostituirlo con un nuovo regolamento sull'organizzazione comune dei mercati per i prodotti agricoli. Per quanto possibile la riforma dovrebbe armonizzare, razionalizzare e semplificare le disposizioni, in particolare quelle che coprono più di un settore agricolo, anche garantendo che determinati elementi non essenziali delle misure possano essere adottati dalla Commissione mediante atti delegati.

(2) Il presente regolamento dovrebbe contenere tutti gli elementi essenziali dell'organizzazione comune dei mercati per i prodotti agricoli.

(3) È opportuno che il presente regolamento si applichi a tutti i prodotti agricoli elencati nell'allegato I del trattato sull'Unione europea ("TUE") e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ("TFUE") (congiuntamente "trattati") in modo da garantire l'esistenza di un'organizzazione comune dei mercati di tutti questi prodotti, come previsto dall'articolo 40, paragrafo 1, TFUE.

(4) È opportuno chiarire che il [regolamento \(UE\) n. 1306/2013](#) del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁰⁾ e le disposizioni adottate a norma del medesimo dovrebbero in linea di massima applicarsi alle misure previste dal presente regolamento. In particolare il [regolamento \(UE\) n. 1306/2013](#) stabilisce disposizioni che garantiscono il rispetto degli obblighi previsti dalle norme relative alla PAC, come la realizzazione di controlli e l'applicazione di misure e sanzioni amministrative in caso di inadempimenti, nonché disposizioni relative al deposito e allo svincolo delle cauzioni e al recupero dei pagamenti indebiti.

(5) A norma dell'articolo 43, paragrafo 3, TFUE, il Consiglio deve adottare le misure relative alla fissazione dei prezzi, dei prelievi, degli aiuti e delle limitazioni quantitative. Per motivi di chiarezza, ogniqualvolta si applica l'articolo 43, paragrafo 3, TFUE, nel presente regolamento è opportuno menzionare espressamente il fatto che le misure saranno adottate dal Consiglio sulla base giuridica di tale disposizione.

(6) Al fine di integrare o modificare taluni elementi non essenziali del presente regolamento, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione, svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

(7) Talune definizioni in taluni settori dovrebbero essere fissate nel presente regolamento. Per tener conto delle peculiarità del settore del riso, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti intesi a modificare le definizioni nel settore del riso nella misura necessaria per aggiornarle alla luce degli sviluppi del mercato.

(8) Il presente regolamento fa riferimento alla designazione dei prodotti e contiene i riferimenti alle voci e sottovoci della nomenclatura combinata. Le modifiche della nomenclatura della tariffa doganale comune possono quindi richiedere adeguamenti tecnici conseguenti del presente regolamento. Al fine di prendere in considerazione tali modifiche, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per apportare i necessari adeguamenti tecnici. A fini di chiarezza e semplicità è opportuno abrogare il [regolamento \(CEE\) n. 234/79](#) del Consiglio ⁽¹¹⁾, che conferisce attualmente tale competenza e integrare la medesima nel presente regolamento.

(9) Nei settori dei cereali, del riso, dello zucchero, dei foraggi essiccati, delle sementi, del vino, dell'olio di oliva e delle olive da tavola, del lino e della canapa, dei prodotti ortofrutticoli, dei prodotti ortofrutticoli trasformati, delle banane, del latte e dei prodotti lattiero-caseari, nonché dei bachi da seta, è opportuno fissare campagne di commercializzazione che siano per quanto possibile rispondenti ai cicli biologici di produzione dei rispettivi prodotti.

(10) Per stabilizzare i mercati e assicurare un equo tenore di vita alla popolazione agricola, è stato elaborato un sistema differenziato di sostegno del mercato per i vari settori e sono stati introdotti dei regimi di sostegno diretto, tenendo conto sia delle esigenze specifiche di ogni settore, da un lato, sia dell'interdipendenza tra i diversi settori dall'altro. Queste misure assumono la forma di un intervento pubblico oppure del pagamento di un aiuto per l'ammasso privato. Si ravvisa la necessità di continuare a mantenere in vita le misure di sostegno del mercato, che devono tuttavia essere razionalizzate e semplificate.

(11) È opportuno stabilire le tabelle unionali di classificazione, identificazione e presentazione delle carcasse nei settori delle carni bovine, delle carni suine e delle carni ovine e caprine ai fini della registrazione dei prezzi e dell'applicazione dei meccanismi d'intervento in tali settori; tali tabelle unionali rispondono inoltre all'obiettivo di una migliore trasparenza del mercato.

(12) A fini di chiarezza e trasparenza, è opportuno conferire una struttura comune alle disposizioni in materia di intervento pubblico mantenendo peraltro invariata la politica perseguita in ciascun settore. A tal fine, è opportuno operare una distinzione tra le soglie di riferimento e i prezzi d'intervento e definire quest'ultimo. Nel far ciò, è di particolare importanza chiarire che solo i prezzi di intervento per l'intervento pubblico corrispondono ai prezzi amministrati applicati di cui all'allegato 3, paragrafo 8, prima frase, dell'Accordo sull'agricoltura dell'OMC (ossia il sostegno dei prezzi di mercato). In questo contesto, si dovrebbe intendere che l'intervento sul mercato può assumere la forma di un intervento pubblico, ma anche altre forme di intervento che non fanno uso di indicazioni di prezzo stabilite ex ante.

(13) A seconda dei diversi settori e alla luce della prassi e dell'esperienza maturata nell'ambito delle previgenti organizzazioni comuni dei mercati (OMC), è opportuno che il regime di intervento pubblico sia disponibile in determinati periodi dell'anno e che, in tali periodi, sia aperto su base permanente oppure in funzione dei prezzi di mercato.

(14) Il prezzo di intervento pubblico dovrebbe consistere in un prezzo fisso per determinati quantitativi di taluni prodotti, mentre in altri casi dovrebbe essere fissato mediante gara, in linea con la prassi e l'esperienza maturata nell'ambito delle previgenti organizzazioni comuni di mercato.

(15) Il presente regolamento dovrebbe prevedere la possibilità di smaltire i prodotti acquistati all'intervento. Tali misure dovrebbero essere adottate in modo da evitare turbative di mercato e da assicurare un accesso non discriminatorio alla merce e la parità di trattamento degli acquirenti.

(16) È opportuno che il vigente programma di distribuzione gratuita di derrate alimentari agli indigenti nell'Unione adottato nel quadro della PAC sia disciplinato da un regolamento separato che tenga conto degli obiettivi di coesione sociale di tale programma. È opportuno tuttavia prevedere nel presente regolamento disposizioni che consentano di mettere i prodotti detenuti nelle scorte dell'intervento pubblico a disposizione di tale programma.

(17) Per equilibrare il mercato e stabilizzare i prezzi di mercato, può risultare necessario concedere aiuti all'ammasso privato di determinati prodotti agricoli. Per garantire la trasparenza del mercato, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda la fissazione delle condizioni alle quali può essere decisa la concessione di aiuti all'ammasso privato, tenendo conto della situazione del mercato stesso.

(18) Per garantire che i prodotti acquistati all'intervento pubblico o che beneficiano dell'aiuto all'ammasso privato siano adatti all'ammasso di lunga durata e siano di qualità sana, leale e mercantile e per tener conto delle peculiarità dei diversi settori al fine di assicurare il funzionamento efficace in termini di costi dell'intervento pubblico e dell'ammasso privato, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda la fissazione dei requisiti e delle condizioni che devono rispettare tali prodotti riguardo alla loro qualità e ammissibilità, che si aggiungono alle condizioni previste dal presente regolamento. ⁽²⁴⁾

(19) Per tener conto delle peculiarità dei settori dei cereali e del risone, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per la fissazione dei criteri di qualità per quanto riguarda gli acquisti all'intervento e le vendite di tali prodotti.

(20) Per assicurare un'adeguata capacità di ammasso e l'efficienza del sistema di intervento pubblico in termini di costi, distribuzione e accesso da parte degli operatori e al fine di mantenere la qualità dei prodotti acquistati all'intervento pubblico per smaltirli alla fine del periodo di ammasso, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda i requisiti che devono possedere i centri di ammasso per tutti i prodotti che sono oggetto di intervento pubblico, norme sull'ammasso di prodotti all'interno e all'esterno dello Stato membro che ne è responsabile e sul loro trattamento sotto il profilo dei dazi doganali e di qualsiasi altro importo da concedere o da riscuotere secondo le disposizioni della PAC.

(21) Per garantire che l'ammasso privato possa produrre gli effetti auspicati sul mercato, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda le norme e condizioni applicabili nel caso in cui il quantitativo immagazzinato sia inferiore al quantitativo contrattuale e le condizioni di concessione di un anticipo nonché le condizioni applicabili alla reimmissione sul mercato o lo smaltimento di un prodotto oggetto di contratti di ammasso privato.

(22) Al fine di garantire il corretto funzionamento dei sistemi d'intervento pubblico e di ammasso privato, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda le disposizioni che disciplinano il ricorso a procedure di gara, le condizioni aggiuntive che gli operatori devono soddisfare e l'obbligo imposto all'operatore di costituire una cauzione.

(23) Al fine di tener conto degli sviluppi tecnici e delle esigenze dei settori delle carni bovine, suine, ovine e caprine, nonché della necessità di normalizzare la presentazione dei diversi prodotti con l'obiettivo di migliorare la trasparenza del mercato, la rilevazione dei prezzi e l'applicazione delle misure d'intervento sul mercato, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda l'adeguamento e l'aggiornamento delle tabelle utilizzate nell'Unione per la classificazione delle carcasse in detti settori, nonché la fissazione di determinate disposizioni e deroghe complementari correlate.

(24) È opportuno incoraggiare il consumo di frutta e verdura nonché di latte e di prodotti lattiero-caseari da parte degli alunni nelle scuole al fine di aumentare in maniera permanente la porzione di tali prodotti nelle diete dei bambini nella fase della vita in cui si formano le abitudini alimentari, contribuendo in tal modo al raggiungimento degli obiettivi della PAC, in particolare stabilizzando

i mercati e assicurando la disponibilità di forniture attuali e future. È pertanto opportuno promuovere un aiuto dell'Unione destinato a finanziare o a cofinanziare la fornitura di tali prodotti agli allievi degli istituti scolastici.

(25) Per una sana gestione finanziaria del programma dell'Unione frutta e verdura nelle scuole, nonché latte nelle scuole, è opportuno prevedere disposizioni adeguate per ciascuno di essi. L'aiuto concesso dall'Unione non dovrebbe essere utilizzato per sostituire il finanziamento di eventuali programmi nazionali esistenti di distribuzione di frutta e verdura, e di distribuzione di latte nelle scuole. Considerati i vincoli di bilancio, gli Stati membri dovrebbero tuttavia essere in grado di sostituire il loro contributo finanziario a tali programmi con contributi provenienti dal settore privato. Per l'efficacia dei loro programmi di distribuzione di frutta e verdura nelle scuole, può essere necessario disporre che gli Stati membri prevedano misure di accompagnamento e dovrebbero autorizzarli a concedere un aiuto nazionale. Gli Stati membri che partecipano ai programmi dovrebbero segnalare che si tratta di programmi sovvenzionati mediante l'aiuto dell'Unione.

(26) Per incoraggiare i bambini ad adottare abitudini alimentari sane e per garantire che l'aiuto sia mirato ai bambini che frequentano regolarmente istituti scolastici amministrati o riconosciuti dagli Stati membri, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti nell'ambito del programma di distribuzione di frutta e verdura nelle scuole per quanto riguarda i criteri aggiuntivi legati all'orientamento dell'aiuto da parte degli Stati membri, l'approvazione e la selezione dei richiedenti e l'elaborazione di strategie nazionali o regionali e sulle misure di accompagnamento.

(27) Per garantire un uso efficiente e mirato dei fondi dell'Unione, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda i programmi sulla frutta e verdura nelle scuole relativamente al metodo di riassegnazione dell'aiuto tra gli Stati membri sulla base delle richieste di aiuto ricevute, i costi ammissibili all'aiuto dell'Unione, compresa la possibilità di fissazione di un massimale globale per tali costi e l'obbligo degli Stati membri di monitorare e valutare l'efficienza dei loro programmi sulla frutta e verdura nelle scuole.

(28) Per sensibilizzare il pubblico ai programmi sulla frutta e verdura nelle scuole è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti intesi a richiedere agli Stati membri l'attuazione di un programma sulla frutta e la verdura nelle scuole per pubblicizzare il ruolo sovvenzionatorio degli aiuti dell'Unione.

(29) Per tener conto dell'andamento delle abitudini di consumo dei prodotti lattiero-caseari, delle innovazioni e degli sviluppi sul mercato di tali prodotti, della disponibilità dei prodotti sui diversi mercati dell'Unione e di aspetti nutrizionali, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti nell'ambito del programma di aiuto alla distribuzione di latte nelle scuole per quanto riguarda i prodotti ammissibili a beneficiare del programma, le strategie nazionali o regionali degli Stati membri, comprese se del caso le misure di accompagnamento, nonché il monitoraggio e la valutazione del programma

(30) Per garantire che i beneficiari e i richiedenti appropriati rispondano alle condizioni di concessione dell'aiuto dell'Unione nonché l'uso efficace ed efficiente di tale aiuto, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda le norme sui beneficiari e richiedenti ammissibili all'aiuto, il requisito per i richiedenti di essere approvati dagli Stati membri e l'utilizzo di prodotti lattiero-caseari nella preparazione dei pasti negli istituti scolastici.

(31) Per garantire che i richiedenti dell'aiuto rispettino gli obblighi loro incombenti, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda misure sul deposito di una cauzione in caso di versamento di un anticipo.

(32) Per sensibilizzare il pubblico al programma latte nelle scuole, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda le condizioni secondo cui

gli Stati membri devono segnalare la loro partecipazione a tale programma e il fatto che quest'ultimo è sovvenzionato dall'Unione.

(33) Per assicurare che l'aiuto si ripercuota sul prezzo dei prodotti, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda l'attuazione di un sistema di monitoraggio dei prezzi nel quadro del programma di distribuzione di latte nelle scuole.

(34) Per incoraggiare le organizzazioni di produttori, le associazioni di organizzazioni di produttori o le organizzazioni interprofessionali riconosciute ad elaborare programmi di attività per il miglioramento della produzione e della commercializzazione dell'olio di oliva e delle olive da tavola è necessaria la concessione di un finanziamento dell'Unione. In tale contesto, è opportuno che il presente regolamento preveda un aiuto dell'Unione da assegnare in funzione della priorità attribuita alle attività svolte nell'ambito dei rispettivi programmi di attività. Tuttavia è opportuno ridurre il cofinanziamento per migliorare l'efficienza dei programmi.

(35) Per garantire un uso efficace ed efficiente dell'aiuto dell'Unione concesso alle organizzazioni di produttori, associazioni di organizzazioni di produttori o organizzazioni interprofessionali nel settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola e al fine di migliorare la qualità della produzione di olio di oliva e di olive da tavola, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda le specifiche misure che possono essere finanziate mediante l'aiuto dell'Unione e le attività e i costi che non possono essere finanziate, l'assegnazione minima del finanziamento unionale a superfici specifiche, l'obbligo di costituire una cauzione e i criteri di cui gli Stati membri devono tener conto nella selezione e nell'approvazione dei programmi di attività.

(36) Il presente regolamento dovrebbe effettuare una distinzione tra, da un lato, prodotti ortofrutticoli, che comprendono prodotti ortofrutticoli destinati al consumo fresco e prodotti ortofrutticoli destinati alla trasformazione e, dall'altro, prodotti ortofrutticoli trasformati. Le regole sui fondi di esercizio, sui programmi operativi e sul contributo finanziario dell'Unione si dovrebbero applicare soltanto alla prima categoria, ed entrambi i tipi di prodotti ortofrutticoli dovrebbero essere trattati in maniera simile. ⁽²⁴⁾

(37) Gli ortofrutticoli sono prodotti deperibili e la produzione è imprevedibile. Eccedenze anche limitate possono provocare turbative rilevanti del mercato. Per questo è opportuno adottare misure di gestione delle crisi e disporre che tali misure continuino ad essere integrate nei programmi operativi.

(38) La produzione e la commercializzazione degli ortofrutticoli dovrebbero tener pienamente conto di considerazioni ambientali, sia sul piano delle pratiche colturali che della gestione dei materiali di scarto e dello smaltimento dei prodotti ritirati dal mercato, soprattutto per quanto riguarda la protezione della qualità delle acque, la salvaguardia della biodiversità e la conservazione del paesaggio.

(39) È opportuno che il sostegno a favore della costituzione di associazioni di produttori sia concesso in tutti i settori e in tutti gli Stati membri nell'ambito della politica di sviluppo rurale. È pertanto opportuno che la concessione del sostegno specifico nel settore degli ortofrutticoli sia sospesa.

(40) Per responsabilizzare maggiormente le organizzazioni di produttori del settore ortofrutticolo e le loro associazioni nell'adozione delle decisioni finanziarie e per orientare verso prospettive durevoli le risorse pubbliche ad esse assegnate, è opportuno stabilire le condizioni per l'utilizzo di tali risorse. Il cofinanziamento dei fondi di esercizio costituiti dalle organizzazioni di produttori e dalle loro associazioni sembra una soluzione adeguata. In determinati casi dovrebbero essere autorizzati finanziamenti a raggio più ampio. I fondi di esercizio dovrebbero essere destinati esclusivamente a finanziare i programmi operativi nel settore degli ortofrutticoli. Ai fini del controllo delle spese dell'Unione, è necessario limitare l'aiuto concesso alle organizzazioni di produttori e alle loro associazioni che costituiscono un fondo di esercizio.

(41) Nelle regioni in cui il grado di organizzazione dei produttori nel settore ortofrutticolo è basso è opportuno autorizzare l'erogazione di contributi finanziari supplementari a carattere nazionale. Per quanto concerne gli Stati membri particolarmente svantaggiati sul piano strutturale, è opportuno che tali contributi siano rimborsati dall'Unione.

(42) Per garantire che il sostegno alle organizzazioni di produttori del settore degli ortofrutticoli e alle loro associazioni sia efficiente, mirato e sostenibile, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda i fondi di esercizio e i programmi operativi, la disciplina nazionale e la strategia nazionale per i programmi operativi concernenti l'obbligo di monitorare e valutare l'efficienza della disciplina nazionale e delle strategie nazionali, l'aiuto finanziario dell'Unione, le misure di prevenzione e gestione delle crisi e l'aiuto finanziario nazionale.

(43) Nel settore vitivinicolo è importante istituire misure di sostegno che rafforzino le strutture competitive. Mentre la definizione di tali misure e il loro finanziamento dovrebbero spettare all'Unione, si dovrebbe lasciare agli Stati membri la facoltà di scegliere misure idonee per sovvenire alle necessità dei rispettivi organismi regionali, tenendo conto, se necessario, delle loro peculiarità, e integrandole nei rispettivi programmi di sostegno nazionali. È opportuno che l'attuazione di tali programmi spetti agli Stati membri.

(44) Una misura essenziale ammissibile ai programmi di sostegno nazionali dovrebbe essere costituita dalla promozione e dalla commercializzazione dei vini dell'Unione. Il sostegno all'innovazione può aumentare le prospettive di commercializzazione e la competitività dei prodotti vitivinicoli dell'Unione. Le attività di ristrutturazione e di riconversione dovrebbero essere proseguite dati i loro effetti strutturali positivi sul settore vitivinicolo. Dovrebbe inoltre essere previsto un sostegno a favore degli investimenti nel settore vitivinicolo intesi a migliorare i risultati economici delle imprese in quanto tali. Il sostegno a favore della distillazione dei sottoprodotti dovrebbe costituire una misura a disposizione degli Stati membri che desiderino avvalersi di tale strumento per garantire la qualità del vino, preservando nel contempo l'ambiente.

(45) È opportuno ammettere agli aiuti nell'ambito dei programmi di sostegno nel settore vitivinicolo strumenti preventivi come l'assicurazione del raccolto, i fondi di mutualizzazione e la vendemmia verde, allo scopo di incoraggiare un approccio responsabile per affrontare le situazioni di crisi.

(46) Le disposizioni sul sostegno dei viticoltori attraverso l'assegnazione di diritti all'aiuto decise dagli Stati membri sono state rese definitive a decorrere dall'esercizio finanziario 2015 in virtù dell'articolo 103 quaterdecies del regolamento (CE) n. 1234/2007 e alle condizioni previste da tale disposizione.

(47) Per garantire che i programmi di sostegno degli Stati membri nel settore vitivinicolo raggiungano i loro obiettivi e per assicurare un uso efficace ed efficiente dei fondi dell'Unione, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda: le norme sulla responsabilità delle spese sostenute tra la data di ricevimento dei programmi di sostegno provenienti dalla Commissione e le modifiche apportate ai medesimi alla data della loro applicabilità; norme sul contenuto dei programmi di sostegno e sulle spese, i costi amministrativi e di personale e gli interventi che possono essere inseriti nei programmi di sostegno degli Stati membri nonché la possibilità di effettuare pagamenti attraverso intermediari, e le relative condizioni, nel caso del sostegno per l'assicurazione del raccolto; norme sull'obbligo di costituire una cauzione qualora venga versato un anticipo; norme sull'utilizzo di alcuni termini; la fissazione di un massimale per le spese relative al reimpianto dei vigneti per ragioni sanitarie o fitosanitarie; norme sull'esigenza di evitare doppi finanziamenti dei progetti; norme sull'obbligo imposto ai produttori di ritirare i sottoprodotti della vinificazione e sulle eccezioni a tale obbligo intese a evitare eccessivi oneri amministrativi, nonché norme sulla certificazione volontaria dei distillatori e norme che consentano agli Stati membri di stabilire condizioni per il corretto funzionamento delle misure di sostegno.

(48) L'apicoltura è caratterizzata dalla diversità delle condizioni di produzione e delle rese e dall'eterogeneità degli operatori economici, sia in termini di produzione che di commercializzazione. Inoltre, a causa della crescente incidenza sulla salute delle api di alcuni tipi di aggressioni contro gli alveari, e in particolare della propagazione della varroasi in molti Stati membri in questi ultimi anni e dei problemi che questa malattia comporta per la produzione di miele, un intervento dell'Unione continua a essere necessario considerato che si tratta di una malattia che non può essere eradicata completamente e va trattata con prodotti autorizzati. In queste circostanze e al fine di promuovere la produzione e la commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura nell'Unione, è opportuno elaborare programmi nazionali triennali per il settore finalizzati al miglioramento delle condizioni generali di produzione e di commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura. Questi programmi nazionali dovrebbero essere cofinanziati dall'Unione.

(49) È opportuno precisare le misure che possono essere incluse nei programmi per l'apicoltura. Per assicurare che il regime di aiuto dell'Unione sia adeguato agli sviluppi più recenti e che le misure contemplate siano efficaci nel miglioramento delle condizioni generali della produzione e della commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda l'aggiornamento dell'elenco delle misure adeguando le misure esistenti o aggiungendone altre.

(50) Per garantire che si faccia un uso efficace ed efficiente dei fondi dell'Unione destinati all'apicoltura, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda l'esigenza di evitare doppi finanziamenti in base ai programmi degli Stati membri a favore dell'apicoltura e ai programmi di sviluppo rurale e la base per l'assegnazione del contributo finanziario dell'Unione a ciascuno Stato membro partecipante.

(51) In virtù del [regolamento \(CE\) n. 73/2009](#) del Consiglio ⁽¹²⁾, i pagamenti per superficie per il luppolo sono disaccoppiati dal 1° gennaio 2010. Per far sì che le organizzazioni di produttori di luppolo possano proseguire le attività come prima, è opportuno introdurre una disposizione specifica in virtù della quale nello Stato membro interessato saranno utilizzati importi equivalenti per le medesime attività. Per assicurare che gli aiuti finanzino gli scopi delle organizzazioni dei produttori, enunciati nel presente regolamento, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda le domande di aiuto, le norme sulle superfici ammissibili coltivate a luppolo e il calcolo degli aiuti.

(52) È opportuno che l'aiuto concesso dall'Unione per l'allevamento di bachi da seta sia disaccoppiato all'interno del regime dei pagamenti diretti, in linea con l'approccio seguito per gli aiuti concessi in altri settori.

(53) L'aiuto per il latte scremato e il latte scremato in polvere prodotti nell'Unione e destinati all'alimentazione degli animali e alla trasformazione in caseina e in caseinati si è dimostrato inefficace a sostenere il mercato: per questo è opportuno sopprimerlo, unitamente alle norme relative all'impiego di caseina e caseinati nella fabbricazione di formaggi.

(54) La decisione di porre fine al divieto transitorio di impianto di vigneti a livello di Unione è giustificata dal conseguimento degli obiettivi principali della riforma del 2008 dell'organizzazione del mercato del vino dell'Unione, in particolare la fine dell'eccedenza strutturale di antica data nella produzione vinicola e il progressivo miglioramento della competitività e dell'orientamento del settore vinicolo dell'Unione al mercato. Tali sviluppi positivi sono risultati da una marcata riduzione delle superfici vitate in tutta l'Unione, dall'abbandono da parte di produttori meno competitivi, come pure dalla progressiva soppressione di talune misure di sostegno del mercato che ha eliminato l'incentivo agli investimenti privi di vitalità economica. La riduzione della capacità di offerta ed il sostegno a misure strutturali e alla promozione delle esportazioni vinicole hanno consentito un migliore adeguamento ad una domanda in calo a livello di Unione, che risulta da una progressiva diminuzione del consumo negli Stati membri produttori di vino tradizionali.

(55) Tuttavia, le prospettive di un progressivo aumento della domanda a livello di mercato mondiale incentivano ad accrescere la capacità di offerta, e quindi all'impianto di nuovi vigneti, durante il prossimo decennio. Pur dovendo perseguire l'obiettivo di aumentare la competitività del settore viticolo dell'Unione in modo da non perdere quote di mercato nel mercato globale, un incremento eccessivamente rapido dei nuovi impianti viticoli in risposta al previsto sviluppo della domanda internazionale può condurre nuovamente nel medio periodo ad una situazione di capacità di offerta eccessiva con possibili ripercussioni sociali e ambientali in specifiche zone viticole. Per assicurare un aumento ordinato degli impianti viticoli durante il periodo compreso tra il 2016 e il 2030, si dovrebbe istituire a livello di Unione un nuovo sistema di gestione degli impianti viticoli, sotto forma di sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli.

(56) In base a questo nuovo sistema, le autorizzazioni per gli impianti viticoli possono essere concesse senza costi a carico dei produttori e dovrebbero scadere dopo tre anni se non utilizzate. Ciò contribuirebbe ad un uso celere e diretto delle autorizzazioni da parte dei produttori viticoli a cui esse vengono concesse, evitando speculazioni.

(57) L'aumento dei nuovi impianti viticoli dovrebbe essere strutturato attraverso un meccanismo di salvaguardia a livello di Unione, basato sull'obbligo degli Stati membri di mettere a disposizione annualmente un numero di autorizzazioni per nuovi impianti equivalente all'1% delle superfici vitate, prevedendo al contempo una certa flessibilità in risposta a circostanze specifiche di ciascuno Stato membro. Gli Stati membri dovrebbero poter decidere se mettere a disposizione superfici meno estese a livello nazionale o regionale, anche a livello di zone ammissibili a specifiche denominazioni di origine protette e indicazioni geografiche protette, sulla base di motivazioni obiettive e non discriminatorie, garantendo al contempo che le limitazioni imposte non siano superiori allo 0% ed eccessivamente restrittive rispetto agli obiettivi perseguiti.

(58) Per far sì che le autorizzazioni siano concesse in maniera non discriminatoria, dovrebbero essere stabiliti determinati criteri e in particolare quando gli ettari richiesti nelle domande presentate dai produttori supera il numero degli ettari complessivi messi a disposizione dalle autorizzazioni offerte dagli Stati membri.

(59) La concessione di autorizzazioni a produttori che procedono all'estirpazione di una superficie vitata esistente dovrebbe essere attuata automaticamente su presentazione di una domanda ed a prescindere dal meccanismo di salvaguardia per nuovi impianti, dato che non contribuisce all'aumento generale delle superfici vitate. Per specifiche zone ammissibili alla produzione di vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta, gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di limitare la concessione di tali autorizzazioni per reimpianti sulla base di raccomandazioni di organizzazioni professionali rappresentative riconosciute.

(60) Tale nuovo sistema di autorizzazioni per impianti viticoli non dovrebbe applicarsi agli Stati membri che non applicano il regime transitorio dell'Unione relativo ai diritti di impianto e dovrebbe essere facoltativo per gli Stati membri in cui, sebbene si applichino i diritti di impianto, la superficie vitata sia al di sotto di una determinata soglia.

(61) Dovrebbero essere stabilite disposizioni transitorie per assicurare un agevole passaggio dal precedente regime relativo ai diritti di impianto al nuovo sistema, specialmente per evitare un eccesso di impianti prima dell'inizio di quest'ultimo. Gli Stati membri dovrebbero beneficiare di una certa flessibilità nel decidere la scadenza per la presentazione di richieste di conversione dei diritti di impianto in autorizzazioni dal 31 dicembre 2015 al 31 dicembre 2020.

(62) Per assicurare un'attuazione armonizzata ed efficace del nuovo sistema di autorizzazioni per impianti viticoli, dovrebbe essere delegata alla Commissione la facoltà di adottare determinati atti relativamente alle condizioni di esonero di taluni impianti viticoli dal sistema, alle norme riguardanti i criteri di ammissibilità e priorità, all'aggiunta di criteri di ammissibilità e priorità, alla coesistenza di vigneti da estirpare con nuovi impianti viticoli nonché ai motivi in base ai quali gli Stati membri possono limitare la concessione di autorizzazioni per reimpianti.

(63) Il controllo degli impianti non autorizzati dovrebbero essere effettuati efficacemente in modo da garantire il rispetto delle norme del nuovo sistema.

(64) L'applicazione di norme di commercializzazione dei prodotti agricoli può contribuire a migliorare le condizioni economiche della produzione e della commercializzazione, nonché la qualità dei prodotti stessi. L'applicazione di tali norme risponde quindi agli interessi di produttori, commercianti e consumatori.

(65) Alla luce della comunicazione della Commissione sulla politica di qualità dei prodotti agricoli e dei dibattiti che vi hanno fatto seguito, per rispondere alle aspettative dei consumatori e contribuire al miglioramento delle condizioni economiche della produzione e della commercializzazione dei prodotti agricoli e alla loro qualità è opportuno mantenere l'applicazione di norme di commercializzazione per prodotto o per settore.

(66) È opportuno prevedere disposizioni di carattere trasversale per le norme di commercializzazione.

(67) È opportuno suddividere le norme di commercializzazione tra norme obbligatorie per settori o prodotti specifici e menzioni riservate facoltative da stabilire sulla base del settore o del prodotto.

(68) Le norme di commercializzazione dovrebbero, in linea di massima, applicarsi a tutti i prodotti agricoli interessati commercializzati nell'Unione.

(69) I settori e i prodotti cui possono essere applicate le norme di commercializzazione dovrebbero essere elencati nel presente regolamento. Tuttavia, per tenere conto delle aspettative dei consumatori e della necessità di migliorare la qualità dei prodotti agricoli e le condizioni economiche della loro produzione e commercializzazione, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda la modifica di detto elenco, a condizioni rigorose.

(70) Per tener conto delle aspettative dei consumatori e migliorare le condizioni economiche della produzione e della commercializzazione, nonché la qualità di determinati prodotti agricoli e adeguarsi alla costante evoluzione delle condizioni del mercato e della domanda dei consumatori, agli sviluppi a livello delle pertinenti norme internazionali, nonché al fine di evitare di ostacolare l'innovazione nella produzione, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda l'adozione di norme di commercializzazione per settore o per prodotto, in tutte le fasi della commercializzazione, nonché di deroghe ed esenzioni a tali norme. Le norme di commercializzazione dovrebbero tener conto, tra l'altro, delle caratteristiche naturali ed essenziali dei prodotti interessati, evitando così di provocare modifiche sostanziali della composizione comune del prodotto interessato. Le norme di commercializzazione dovrebbero inoltre tenere conto del possibile rischio che i consumatori siano indotti in errore a causa delle loro aspettative e abitudini. Eventuali deroghe o esenzioni alle norme non dovrebbero comportare costi supplementari sostenuti esclusivamente dai produttori agricoli.

(71) Lo scopo dell'applicazione di norme di commercializzazione è garantire l'agevole approvvigionamento del mercato con prodotti di qualità normalizzata e soddisfacente ed è importante che le norme riguardino, in particolare, la definizione tecnica, le classificazioni, la presentazione, la marchiatura e l'etichettatura, il condizionamento, il metodo di produzione, la conservazione, il magazzinaggio il trasporto, i rispettivi documenti amministrativi, la certificazione e le scadenze, le restrizioni d'uso e lo smaltimento.

(72) Dato l'interesse dei produttori a comunicare le caratteristiche dei prodotti e della produzione e l'interesse dei consumatori a ricevere informazioni adeguate e trasparenti sui prodotti, è opportuno che sia possibile stabilire il luogo di produzione e/o il luogo di origine, caso per caso al livello geografico adeguato, tenendo conto nel contempo delle peculiarità di determinati settori, soprattutto nel caso dei prodotti agricoli trasformati.

(73) È opportuno prevedere disposizioni particolari per i prodotti importati dai paesi terzi purché le disposizioni nazionali in vigore nei paesi terzi giustifichino la concessione di deroghe alle norme di commercializzazione e sia garantita l'equivalenza con la legislazione dell'Unione. È altresì opportuno stabilire le modalità di applicazione delle norme di commercializzazione applicabili ai prodotti esportati dall'Unione.

(74) I prodotti ortofrutticoli destinati alla vendita al consumatore come prodotti freschi dovrebbero essere commercializzati soltanto se sono di qualità sana, leale e mercantile e se è indicato il paese di origine. Per assicurare la corretta applicazione di tale requisito e tenere conto di talune situazioni specifiche, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti relativi a deroghe specifiche a detto requisito. ⁽²⁴⁾

(75) È opportuno perseguire a livello dell'Unione una politica della qualità applicando una procedura di certificazione per i prodotti del settore del luppolo e vietando la commercializzazione dei prodotti per i quali non sia stato rilasciato il certificato. Per assicurare la corretta applicazione di tale requisito e tenere conto di talune situazioni specifiche, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti concernenti misure di deroga a tale requisito al fine di soddisfare i requisiti di commercializzazione di alcuni paesi terzi ovvero per i prodotti destinati a utilizzazioni particolari.

(76) Per taluni settori e prodotti, le definizioni, le designazioni e le denominazioni di vendita costituiscono un elemento importante per la determinazione delle condizioni di concorrenza. Ne consegue che è opportuno stabilire definizioni, designazioni e denominazioni di vendita per tali settori e/o prodotti, da usare all'interno dell'Unione soltanto per la commercializzazione di prodotti conformi ai relativi requisiti.

(77) Per adattare le definizioni e le denominazioni di vendita per taluni prodotti alle esigenze derivanti dall'evoluzione della domanda dei consumatori, dal progresso tecnico o dalle esigenze dell'innovazione nella produzione, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda la modifica, deroga o esenzione con riferimento alle definizioni e alle denominazioni di vendita.

(78) Ai fini di una chiara e corretta comprensione da parte degli operatori e degli Stati membri delle definizioni e delle denominazioni di vendita stabilite per taluni settori, è opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda le relative modalità di interpretazione e applicazione.

(79) Per tenere conto delle peculiarità di ciascun prodotto o settore, delle diverse fasi di commercializzazione, delle condizioni tecniche, di possibili difficoltà pratiche significative, nonché dell'accuratezza e della ripetibilità dei metodi di analisi, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda la tolleranza nell'ambito di una o più norme specifiche oltre la quale l'intera partita di prodotti si considera non conforme alla norma.

(80) È opportuno stabilire determinate pratiche enologiche e restrizioni per la produzione di vino, in particolare relative al taglio e all'uso di determinati tipi di mosto di uve, succo di uve e uve fresche originari di paesi terzi. Per conformarsi alle norme internazionali, con riferimento alle pratiche enologiche è necessario che la Commissione tenga conto delle pratiche enologiche raccomandate dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV).

(81) Per la classificazione delle varietà di uve da vino è opportuno stabilire regole secondo cui gli Stati membri che producono più di 50 000 ettolitri all'anno dovrebbero continuare ad avere la competenza della classificazione delle varietà di uve da vino a partire dalle quali può essere prodotto vino sul loro territorio. Alcune varietà dovrebbero essere escluse.

(82) Gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di lasciare in vigore o adottare determinate disposizioni nazionali sui livelli di qualità per i grassi da spalmare.

(83) Nel settore vitivinicolo, è opportuno autorizzare gli Stati membri a limitare o escludere il ricorso a determinate pratiche enologiche e a mantenere in vigore norme più restrittive per i vini prodotti sul loro territorio, nonché a consentire l'uso sperimentale di pratiche enologiche non autorizzate.

(84) Per garantire l'applicazione corretta e trasparente delle norme nazionali in vigore per certi prodotti e settori per quanto riguarda le norme di commercializzazione, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda le condizioni relative all'applicazione delle norme di commercializzazione, nonché le condizioni relative alla detenzione, alla circolazione e all'uso dei prodotti ottenuti mediante pratiche sperimentali.

(85) Oltre alle norme di commercializzazione, è opportuno stabilire menzioni di qualità facoltative al fine di garantire che le menzioni utilizzate per descrivere peculiarità o modalità di produzione o di trasformazione non siano utilizzate in modo abusivo sul mercato e offrano al consumatore garanzie di attendibilità per individuare varie qualità dei prodotti. Alla luce degli obiettivi del presente regolamento, per motivi di chiarezza le menzioni facoltative di qualità esistenti dovrebbero essere elencate nel presente regolamento.

(86) È opportuno autorizzare gli Stati membri a stabilire norme sullo smaltimento dei prodotti vitivinicoli non conformi ai requisiti del presente regolamento. Per garantire l'applicazione corretta e trasparente delle norme nazionali sui prodotti vitivinicoli, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda le condizioni relative all'uso dei prodotti vitivinicoli non conformi ai requisiti del presente regolamento.

(87) Per tenere conto della situazione del mercato nonché dell'evoluzione delle norme di commercializzazione e delle norme internazionali, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda la riserva di una menzione facoltativa supplementare e la fissazione delle relative condizioni di impiego, la modifica delle condizioni di impiego di una menzione riservata facoltativa e la cancellazione della menzione riservata facoltativa.

(88) Per tenere conto delle caratteristiche di determinati settori e delle aspettative dei consumatori, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda gli ulteriori dettagli relativi ai requisiti per l'introduzione di una menzione riservata supplementare.

(89) Per assicurare che i prodotti descritti mediante menzioni riservate facoltative rispettino le condizioni di impiego applicabili, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti delegati per stabilire ulteriori disposizioni relative all'impiego delle menzioni riservate facoltative.

(90) Per tener conto delle peculiarità degli scambi commerciali tra l'Unione e alcuni paesi terzi e delle particolari caratteristiche di determinati prodotti agricoli, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda le condizioni alle quali i prodotti importati si considerano di livello equivalente a quelli previsti dalle norme di commercializzazione dell'Unione e le condizioni alle quali è possibile derogare alle disposizioni in virtù delle quali i prodotti possono essere commercializzati nell'Unione solo se rispondono a tali norme e infine le disposizioni relative all'applicazione delle norme di commercializzazione ai prodotti esportati dall'Unione.

(91) Le disposizioni relative ai vini dovrebbero essere applicate conformemente agli accordi internazionali conclusi in virtù del TFUE.

(92) Nell'Unione il concetto di vino di qualità si fonda, tra l'altro, sulle specifiche caratteristiche attribuibili all'origine geografica del vino. I consumatori possono individuare tali vini grazie alle denominazioni di origine protette e alle indicazioni geografiche protette. Per permettere l'istituzione di un quadro trasparente e più completo che corrobora l'indicazione di qualità di tali

prodotti, si dovrebbe prevedere un sistema che permetta di esaminare le domande di denominazione di origine o di indicazione geografica in linea con l'impostazione seguita nell'ambito della normativa trasversale della qualità applicata dall'Unione ai prodotti alimentari diversi dal vino e dalle bevande spiritose, stabilita dal [regolamento \(UE\) n. 1151/2012](#) del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹³⁾.

(93) Per preservare le particolari caratteristiche di qualità dei vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati ad applicare norme più rigorose.

(94) Per beneficiare della protezione nell'Unione, le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dovrebbero essere riconosciute e registrate a livello unionale secondo norme procedurali stabilite dalla Commissione.

(95) Alla protezione dovrebbero essere ammesse le denominazioni di origine e alle indicazioni geografiche dei paesi terzi che siano già protette nel loro paese di origine.

(96) La procedura di registrazione dovrebbe permettere a qualsiasi persona fisica o giuridica che abbia un interesse legittimo, in uno Stato membro o in un paese terzo, di esercitare i propri diritti notificando la propria opposizione.

(97) Le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche registrate dovrebbero essere protette dagli usi che sfruttano la notorietà dei prodotti conformi. Per incoraggiare la concorrenza leale e non trarre in errore i consumatori, la protezione dovrebbe essere estesa anche ai prodotti e ai servizi non disciplinati dal presente regolamento, inclusi quelli non compresi nell'allegato I dei trattati.

(98) Per tener conto delle pratiche esistenti in materia di etichettatura, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti allo scopo di autorizzare l'uso del nome di una varietà di uva da vino che contiene o è costituito da una denominazione di origine protetta o da un'indicazione geografica protetta.

(99) Per tener conto delle peculiarità della produzione nella zona geografica delimitata, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per stabilire i criteri supplementari per la delimitazione della zona geografica e le restrizioni e le deroghe relative alla produzione nella zona geografica delimitata.

(100) Per garantire la qualità e la tracciabilità dei prodotti è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda le condizioni alle quali il disciplinare di produzione può comprendere requisiti supplementari. ⁽²⁴⁾

(101) Per garantire la tutela dei diritti o interessi legittimi dei produttori e degli operatori, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda il tipo di richiedente ammesso a chiedere la protezione di una denominazione di origine o di una indicazione geografica, le condizioni da rispettare per quanto riguarda le domande di protezione di una denominazione di origine o di un'indicazione geografica, l'esame da parte della Commissione, la procedura di opposizione e le procedure per la modifica, la cancellazione o la conversione di denominazioni di origine protette o di indicazioni geografiche protette. Tale delega di potere riguarda anche le condizioni applicabili alle domande transfrontaliere, le condizioni per le domande di protezione relative a una zona geografica situata in un paese terzo, il termine a decorrere dal quale si applica la protezione o una relativa modifica e le condizioni connesse alle modifiche del disciplinare.

(102) Per garantire un livello adeguato di protezione, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda l'adozione di restrizioni concernenti la denominazione protetta.

(103) Per garantire che le disposizioni del presente regolamento non danneggino indebitamente gli operatori economici e le autorità competenti riguardo alle denominazioni di vini che sono state protette anteriormente al 1° agosto 2009, oppure la cui domanda di protezione sia stata presentata anteriormente a tale data, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda la fissazione di norme transitorie relative alle suddette denominazioni, ai vini immessi sul mercato o etichettati anteriormente a una data specifica e alle modifiche del disciplinare di produzione.

(104) Talune menzioni sono tradizionalmente utilizzate nell'Unione e forniscono ai consumatori informazioni sulle caratteristiche e sulla qualità dei vini complementari alle informazioni fornite dalle denominazioni di origine e dalle indicazioni geografiche protette. Per assicurare il funzionamento del mercato interno e pari condizioni di concorrenza e per evitare che i consumatori siano indotti in errore, è opportuno che tali menzioni tradizionali beneficino di protezione nell'Unione.

(105) Per garantire un adeguato livello di protezione, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda la lingua e la corretta compilazione della menzione tradizionale da proteggere.

(106) Al fine di assicurare la protezione dei diritti legittimi dei produttori e degli operatori, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda: il tipo di richiedenti ammessi a chiedere la protezione di una menzione tradizionale; le condizioni di validità di una domanda di riconoscimento di una menzione tradizionale; i motivi di opposizione alla tutela proposta di una menzione tradizionale; la portata della protezione, compresa la relazione con marchi commerciali, menzioni tradizionali protette, denominazioni di origine protette o indicazioni geografiche protette, omonimi o determinate varietà di uve da vino; i motivi di cancellazione di una menzione tradizionale; il termine di presentazione di una domanda o richiesta; e le procedure da seguire per quanto riguarda la domanda di protezione di una menzione tradizionale, compreso l'esame da parte della Commissione, le procedure di opposizione e le procedure per la cancellazione e la modifica.

(107) Per tenere conto delle peculiarità degli scambi commerciali tra l'Unione e alcuni paesi terzi, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda le condizioni alle quali sui prodotti di paesi terzi possono essere impiegati termini tradizionali e prevedendo le relative deroghe.

(108) La designazione, la denominazione e la presentazione dei prodotti del settore vitivinicolo disciplinati dal presente regolamento possono avere effetti significativi sulle loro prospettive di commercializzazione. Eventuali divergenze tra le disposizioni legislative degli Stati membri in materia di etichettatura dei prodotti del settore vitivinicolo possono ostacolare l'ordinato funzionamento del mercato interno. È necessario pertanto stabilire norme che tengano conto dei legittimi interessi dei consumatori e dei produttori. Per questo è appropriato prevedere una normativa dell'Unione in materia di etichettatura e presentazione.

(109) Per garantire la conformità con le pratiche esistenti in materia di etichettatura, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per stabilire le circostanze eccezionali che giustificano l'omissione del riferimento all'espressione "denominazione di origine protetta" oppure "indicazione geografica protetta".

(110) Per tenere conto delle peculiarità del settore vitivinicolo, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda la presentazione e l'impiego di indicazioni in etichetta diverse da quelle previste dal presente regolamento, determinate indicazioni obbligatorie e facoltative e la presentazione.

(111) Per garantire la protezione dei legittimi interessi degli operatori, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda l'etichettatura

temporanea e la presentazione dei vini a denominazione di origine o a indicazione geografica, se tale denominazione di origine o indicazione geografica soddisfa i necessari requisiti.

(112) Per non pregiudicare gli operatori economici, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti concernenti disposizioni transitorie per i vini immessi sul mercato e etichettati conformemente alle norme pertinenti in vigore anteriormente al 1° agosto 2009.

(113) Per tener conto delle peculiarità degli scambi commerciali di prodotti del settore vitivinicolo tra l'Unione e alcuni paesi terzi, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda le deroghe alle norme in materia di etichettatura e presentazione per quanto concerne i prodotti da esportare qualora richiesto dal diritto del paese terzo in questione.

(114) Per garantire un giusto equilibrio tra i diritti e gli obblighi degli zuccherifici e dei produttori di barbabietole da zucchero, continueranno ad essere necessari strumenti specifici anche dopo lo scadere del regime delle quote dello zucchero. È opportuno pertanto stabilire le disposizioni generali che disciplinano gli accordi scritti interprofessionali conclusi tra zuccherifici e bieticoltori.

(115) La riforma del 2006 del regime dello zucchero ha introdotto cambiamenti profondi nel settore dello zucchero dell'Unione. Per consentire ai produttori di barbabietola da zucchero di portare a termine l'adeguamento alla nuova situazione del mercato e all'accresciuto orientamento al mercato, è opportuno prorogare l'attuale sistema di quote di zucchero fino alla sua abolizione alla fine della campagna di commercializzazione 2016/2017.

(116) Al fine di tenere conto delle peculiarità del settore dello zucchero è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per aggiornare le definizioni tecniche concernenti il settore dello zucchero aggiornare le condizioni di acquisto delle barbabietole da zucchero stabilite dal presente regolamento e ulteriori norme in materia di determinazione del peso lordo, della tara, e del tenore di zucchero dello zucchero consegnato a un'impresa, e in materia di polpa di zucchero.

(117) L'esperienza recente ha dimostrato che sono necessarie misure specifiche per assicurare un approvvigionamento sufficiente di zucchero al mercato dell'Unione per il periodo rimanente delle quote.

(118) Per tener conto delle peculiarità del settore dello zucchero e garantire che gli interessi di tutte le parti siano debitamente presi in considerazione, nonché alla luce dell'esigenza di prevenire alterazioni del mercato, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda le condizioni di acquisto e i contratti di fornitura, per aggiornare le condizioni di acquisto delle barbabietole da zucchero stabilite dal presente regolamento e i criteri che le imprese produttrici di zucchero sono tenute ad applicare quando ripartiscono fra i venditori i quantitativi di barbabietole che devono essere coperti dai contratti di fornitura prima della semina;

(119) Per tener conto dell'evoluzione tecnica è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti riguardo a un elenco dei prodotti per la fabbricazione dei quali possono essere utilizzati zucchero industriale, isoglucosio industriale o sciroppo di inulina industriale.

(120) Per garantire che le imprese riconosciute che producono o trasformano zucchero, isoglucosio o sciroppo di inulina adempiano i propri obblighi, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti riguardanti la concessione e la revoca del riconoscimento di tali imprese, nonché i criteri per l'applicazione di sanzioni amministrative.

(121) Per tener conto delle peculiarità del settore dello zucchero e garantire che gli interessi di tutte le parti siano debitamente presi in considerazione, è opportuno delegare alla Commissione

il potere di adottare determinati atti riguardanti il significato dei termini per il funzionamento del regime delle quote e le condizioni applicabili alle vendite alle regioni ultraperiferiche.

(122) Affinché i produttori siano direttamente coinvolti nelle decisioni di riporto di determinati quantitativi di produzione, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda il riporto di zucchero.

(123) Per migliorare la gestione del potenziale viticolo, è necessario che gli Stati membri comunichino alla Commissione un inventario del loro rispettivo potenziale produttivo basato sullo schedario viticolo. Per incoraggiare gli Stati membri a effettuare tale comunicazione, è opportuno limitare il sostegno per le misure di ristrutturazione e riconversione agli Stati che hanno comunicato l'inventario.

(124) Per agevolare la sorveglianza e la verifica del potenziale produttivo da parte degli Stati membri, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda il contenuto dello schedario viticolo e le esenzioni.

(125) Per garantire un livello soddisfacente di tracciabilità dei prodotti, in particolare ai fini della protezione dei consumatori, è opportuno esigere che tutti i prodotti del settore vitivinicolo disciplinati dal presente regolamento che circolano nell'Unione siano scortati da un documento di accompagnamento.

(126) Per agevolare i trasporti di prodotti vitivinicoli e la loro verifica da parte degli Stati membri, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda: l'adozione di disposizioni sul documento di accompagnamento e sul suo utilizzo; sulle condizioni alle quali il documento di accompagnamento è da considerarsi attestante una denominazione di origine protetta o un'indicazione geografica protetta; l'obbligo di tenuta di un registro e relativo uso; l'indicazione precisa dei soggetti che hanno l'obbligo di tenuta di un registro e le esenzioni da detto obbligo, nonché le operazioni da inserire nel registro.

(127) In assenza di una legislazione dell'Unione sui contratti scritti formalizzati, gli Stati membri possono, secondo il diritto nazionale in materia di contratti, rendere obbligatorio l'uso di contratti di questo tipo, purché sia rispettato il diritto dell'Unione e in particolare sia rispettato il corretto funzionamento del mercato interno e dell'organizzazione comune dei mercati. Vista la diversità delle situazioni esistenti nell'Unione e ai fini della sussidiarietà è opportuno che una decisione del genere spetti agli Stati membri. Tuttavia, nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, per garantire che vi siano norme minime adeguate per questo tipo di contratti e per assicurare altresì il corretto funzionamento del mercato interno e dell'organizzazione comune dei mercati, è opportuno stabilire a livello unionale alcune condizioni di base per l'utilizzazione di tali contratti. Tutte queste condizioni di base dovrebbero essere liberamente negoziate. Poiché alcune cooperative lattiero-casearie potrebbero avere nei loro statuti disposizioni con effetto analogo, per semplicità è opportuno esentarle dall'obbligo di stipulare contratti. Per rafforzare l'efficacia di un sistema contrattuale così concepito, è opportuno che gli Stati membri decidano se esso debba applicarsi allo stesso modo quando la raccolta del latte presso gli agricoltori e la consegna ai trasformatori sono effettuate da intermediari.

(128) Per garantire lo sviluppo sostenibile della produzione e assicurare così un tenore di vita equo ai produttori di latte, è opportuno rafforzarne il potere contrattuale nei confronti dei trasformatori, ai fini di una più equa distribuzione del valore aggiunto lungo la filiera. Per conseguire tali obiettivi della PAC, è opportuno adottare una disposizione ai sensi dell'articolo 42 e dell'articolo 43, paragrafo 2, TFUE, che consenta alle organizzazioni di produttori costituite da produttori di latte, o alle loro associazioni, di negoziare collettivamente con le latterie le condizioni contrattuali, in particolare il prezzo, per la totalità o per una parte della produzione di latte crudo dei loro membri. Per mantenere una concorrenza effettiva sul mercato lattiero-caseario, è opportuno che questa possibilità sia soggetta ad adeguati limiti quantitativi. Al fine di non pregiudicare l'efficace funzionamento delle cooperative, e per motivi di chiarezza, è opportuno precisare che, quando l'appartenenza di un agricoltore ad una cooperativa comporta

un obbligo, con riguardo a tutta o parte della produzione di latte dell'agricoltore, di consegnare latte crudo, le cui condizioni sono definite negli statuti della cooperativa o nelle regole e nelle decisioni basate su di essi, tali condizioni non dovrebbero essere oggetto di trattativa attraverso un'organizzazione di produttori.

(129) Vista l'importanza delle denominazioni di origine protetta e delle indicazioni geografiche protette, in particolare per le regioni rurali vulnerabili, al fine di garantire il valore aggiunto e mantenere la qualità, in particolare dei formaggi che beneficiano di denominazione di origine protetta e indicazioni geografiche protette, e in vista della futura scadenza del sistema delle quote latte, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati ad applicare norme per regolare l'intera offerta di tale formaggio prodotto nella zona geografica delimitata su richiesta di un'organizzazione interprofessionale, di un'organizzazione di produttori o di un gruppo quale definito nel [regolamento \(UE\) n. 1151/2012](#). Tale richiesta dovrebbe essere sostenuta da un'ampia maggioranza di produttori di latte che rappresentino un'ampia maggioranza del volume del latte utilizzato per produrre tale formaggio e, nel caso delle organizzazioni interprofessionali e dei gruppi, da un'ampia maggioranza di produttori di formaggio che rappresentino un'ampia maggioranza della produzione di detto formaggio.

(130) Per seguire l'andamento del mercato la Commissione ha bisogno di informazioni tempestive sui volumi di latte crudo consegnati. Pertanto, è opportuno introdurre le disposizioni necessarie per garantire che il primo acquirente comunichi periodicamente dette informazioni agli Stati membri e che lo Stato membro le notifichi di conseguenza alla Commissione.

(131) Le organizzazioni di produttori e le loro associazioni possono svolgere un ruolo utile ai fini della concentrazione dell'offerta e del miglioramento della commercializzazione, della pianificazione e dell'adeguamento della produzione alla domanda, dell'ottimizzazione dei costi di produzione e della stabilizzazione dei prezzi alla produzione, dello svolgimento di ricerche, della promozione delle migliori pratiche e della fornitura di assistenza tecnica, della gestione dei sottoprodotti e degli strumenti di gestione del rischio a disposizione dei loro aderenti, contribuendo così al rafforzamento della posizione dei produttori nella filiera alimentare.

(132) Le organizzazioni interprofessionali possono svolgere un ruolo importante facilitando il dialogo fra i diversi soggetti della filiera e promuovendo le migliori prassi e la trasparenza del mercato.

(133) Le disposizioni vigenti in materia di definizione e riconoscimento delle organizzazioni di produttori, delle loro associazioni e delle organizzazioni interprofessionali dovrebbero pertanto essere armonizzate, ottimizzate ed estese in modo che l'eventuale riconoscimento possa

essere concesso, su richiesta, secondo statuti definiti conformemente al presente regolamento in taluni settori. In particolare, i criteri di riconoscimento e gli statuti delle organizzazioni di produttori dovrebbero garantire che tali organismi siano costituiti su iniziativa dei produttori e siano controllati in base a regole atte a consentire ai produttori aderenti il controllo democratico della loro organizzazione e delle decisioni da essa prese.

(134) Le disposizioni in vigore in vari settori, che rafforzano l'impatto delle organizzazioni di produttori, delle loro associazioni e delle organizzazioni interprofessionali autorizzando gli Stati membri, a determinate condizioni, ad estendere determinate regole delle suddette organizzazioni agli operatori non aderenti, si sono rivelate efficaci e dovrebbero pertanto essere armonizzate, semplificate ed estese a tutti i settori.

(135) È opportuno prevedere la possibilità di adottare misure atte a facilitare l'adeguamento dell'offerta alle esigenze del mercato, che possono contribuire a stabilizzare i mercati e ad assicurare un equo tenore di vita alla popolazione agricola interessata.

(136) Per incoraggiare le organizzazioni di produttori, le associazioni di organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali a prendere iniziative atte a facilitare

l'adeguamento dell'offerta alle esigenze del mercato, ad eccezione delle iniziative concernenti i ritiri dal mercato, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda: misure per il miglioramento della qualità; misure dirette a promuovere una migliore organizzazione della produzione, della trasformazione e della commercializzazione; misure intese ad agevolare la rilevazione dell'andamento dei prezzi di mercato; misure intese a consentire l'elaborazione di previsioni a breve e a lungo termine in base ai mezzi di produzione impiegati.

(137) Per migliorare il funzionamento del mercato dei vini, è opportuno che gli Stati membri possano applicare le decisioni adottate dalle organizzazioni interprofessionali. Tuttavia, dalla portata di queste decisioni dovrebbero essere escluse le pratiche in grado di creare distorsioni della concorrenza.

(138) L'uso di contratti scritti formalizzati, oggetto di disposizioni distinte nel settore del latte, può anche contribuire a rafforzare la responsabilità degli operatori in altri settori e accrescere la loro consapevolezza della necessità di tenere meglio conto dei segnali del mercato, di migliorare la trasmissione dei prezzi e di adeguare l'offerta alla domanda nonché di contribuire a evitare determinate pratiche commerciali sleali. In mancanza di una normativa dell'Unione relativa a tali contratti, gli Stati membri possono, secondo il diritto contrattuale nazionale, decidere di rendere obbligatorio l'uso di contratti di questo tipo, purché sia rispettato il diritto dell'Unione e, in particolare, sia rispettato il corretto funzionamento del mercato interno e dell'organizzazione comune dei mercati.

(139) Per garantire lo sviluppo sostenibile della produzione e quindi un equo tenore di vita ai produttori dei settori delle carni bovine e dell'olio d'oliva nonché ai produttori di taluni seminativi, è opportuno rafforzarne il potere contrattuale nei confronti degli operatori a valle, ai fini di una più equa distribuzione del valore aggiunto lungo la filiera. Per conseguire questi obiettivi della PAC, le organizzazioni di produttori riconosciute dovrebbero poter negoziare, nel rispetto di limiti quantitativi, le condizioni dei contratti di fornitura, compresi i prezzi, per la produzione di alcuni o tutti i loro aderenti, purché tali organizzazioni perseguano uno o più dei seguenti obiettivi: concentrare l'offerta, immettere sul mercato la produzione dei propri aderenti e ottimizzare i costi di produzione, purché il perseguimento di tali obiettivi conduca all'integrazione delle attività e sia probabile che tale integrazione generi significativi guadagni in termini di efficienza cosicché l'insieme delle attività dell'organizzazione di produttori contribuisca al conseguimento degli obiettivi dell'articolo 39 TFUE. Ciò potrebbe essere realizzato a condizione che l'organizzazione di produttori svolga talune attività specifiche e che tali attività siano significative in termini di volume della produzione in questione nonché in termini di costo di produzione e di immissione del prodotto sul mercato.

(140) Al fine di garantire il valore aggiunto e mantenere la qualità, in particolare, del prosciutto salato che beneficia di una denominazione di origine protetta o di un'indicazione geografica protetta, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati, nel rispetto di condizioni rigorose, ad applicare norme per regolare l'offerta di tale prosciutto salato, purché tali norme siano sostenute da un'ampia maggioranza dei suoi produttori e, se del caso, dai suinicoltori della zona geografica relativa a tale prosciutto.

(141) L'obbligo di registrazione di tutti i contratti di fornitura del luppolo prodotto nell'Unione è oneroso e dovrebbe essere soppresso.

(142) Per garantire la precisa definizione degli obiettivi e delle responsabilità delle organizzazioni di produttori, delle associazioni di organizzazioni di produttori e delle organizzazioni interprofessionali, in modo da contribuire all'efficacia delle loro attività senza imporre indebiti oneri amministrativi e senza ledere il principio della libertà di associazione, in particolare nei confronti dei non aderenti a tali organizzazioni, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti recanti disposizioni per quanto riguarda:

regole concernenti le finalità specifiche che possono, devono o non devono essere perseguite da tali organizzazioni e associazioni e, ove applicabile, dovrebbero essere aggiunte a quelle previste nel presente regolamento; lo statuto di tali organizzazioni e associazioni, lo statuto delle organizzazioni diverse dalle organizzazioni di produttori, le condizioni specifiche applicabili agli statuti delle organizzazioni di produttori in alcuni settori, compresi le deroghe, la struttura, il periodo di adesione, le dimensioni, le modalità di rendicontazione democratica e le attività di tali organizzazioni e associazioni nonché gli effetti delle fusioni; le condizioni per il riconoscimento, la revoca e la sospensione del riconoscimento, gli effetti che ne derivano, nonché i requisiti per l'adozione di misure correttive in caso di mancato rispetto dei criteri di riconoscimento;

le organizzazioni e le associazioni transnazionali e le norme relative all'assistenza amministrativa prestata nei casi di cooperazione transnazionale; i settori soggetti ad autorizzazione degli Stati membri per l'esternalizzazione, le condizioni per l'esternalizzazione e la natura delle attività che possono essere esternalizzate nonché la messa a disposizione di mezzi tecnici da parte delle organizzazioni o delle associazioni; la base di calcolo del volume minimo o del valore minimo di produzione commercializzabile da parte delle organizzazioni e delle associazioni; le norme relative al calcolo del volume di latte crudo oggetto delle trattative condotte da un'organizzazione di produttori, l'ammissione di membri che non sono produttori nel caso delle organizzazioni di produttori o che non sono organizzazioni di produttori nel caso di associazioni di organizzazioni di produttori;

l'estensione di determinate regole delle organizzazioni ai non aderenti e il pagamento obbligatorio della quota associativa da parte dei non aderenti, compresi l'uso e l'assegnazione di tale pagamento da parte di dette organizzazioni e un elenco di norme di produzione più rigorose che possono essere estese, altri requisiti in materia di rappresentatività, di circoscrizione economica, compreso l'esame della loro definizione da parte della Commissione, i periodi minimi durante i quali le regole dovrebbero essere in vigore prima di essere estese, le persone o le organizzazioni alle quali possono essere applicate le regole o i contributi obbligatori, e i casi in cui la Commissione può richiedere che l'estensione delle regole o il pagamento di contributi obbligatori sia rifiutato o revocato.

(143) Controllare i flussi commerciali è, principalmente, una questione di gestione che andrebbe trattata in modo flessibile. Nel decidere i requisiti connessi ai titoli è opportuno stabilire se i titoli siano necessari ai fini della gestione del relativo mercato e, in particolare, ai fini del monitoraggio delle importazioni o delle esportazioni dei prodotti considerati.

(144) Per tener conto degli obblighi internazionali dell'Unione e delle norme dell'Unione applicabili in campo sociale, ambientale e di benessere degli animali, della necessità di monitorare l'andamento degli scambi e del mercato e delle importazioni o delle esportazioni, della necessità di assicurare un'adeguata gestione del mercato e di ridurre gli oneri amministrativi, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda la fissazione dell'elenco dei prodotti soggetti alla presentazione di un titolo di importazione o di esportazione e dei casi e delle situazioni in cui non è necessaria la presentazione di un titolo di importazione o di esportazione.

(145) Per fornire ulteriori elementi del regime dei titoli di importazione o di esportazione, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti recanti disposizioni per quanto riguarda: i diritti e gli obblighi connessi al titolo, i suoi effetti giuridici e i casi in cui si applica una tolleranza riguardo all'obbligo di importare o di esportare il quantitativo indicato nel titolo o, se l'origine deve essere indicata, la subordinazione del rilascio di un titolo di importazione o dell'immissione in libera pratica alla presentazione di un documento, emesso da un paese terzo o da un organismo, che attesti, tra l'altro, l'origine, l'autenticità e le caratteristiche qualitative dei prodotti; il trasferimento dei titoli oppure le restrizioni alla trasferibilità dei titoli; le condizioni aggiuntive per i titoli di importazione per la canapa e il principio dell'assistenza amministrativa tra gli Stati membri per prevenire o gestire i casi di frode e le irregolarità; i casi e le situazioni in cui non è necessaria la costituzione di una cauzione a garanzia dell'importazione o dell'esportazione dei prodotti durante il periodo di validità del titolo.

(146) Gli elementi essenziali dei dazi doganali applicabili ai prodotti agricoli in virtù di accordi nell'ambito dell'Organizzazione mondiale per il commercio (OMC) e di accordi bilaterali sono fissati nella tariffa doganale comune. È opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare misure per il calcolo dettagliato dei dazi all'importazione in conformità ai suddetti elementi essenziali.

(147) Per taluni prodotti dovrebbe essere mantenuto il regime del prezzo di entrata. Per garantire l'efficienza di tale regime è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda la verifica della veridicità del prezzo dichiarato di una partita mediante un valore all'importazione forfettario e per disporre le condizioni in cui è obbligatoria la costituzione di una cauzione.

(148) Per evitare o neutralizzare eventuali effetti pregiudizievoli sul mercato dell'Unione che potrebbero conseguire alle importazioni di taluni prodotti agricoli, è opportuno subordinare l'importazione di tali prodotti al pagamento di un dazio addizionale, se ricorrono determinate condizioni.

(149) Se ricorrono determinate condizioni, è opportuno aprire e gestire i contingenti tariffari di importazione risultanti da accordi internazionali conclusi in conformità con il TFUE o da altri atti giuridici dell'Unione. Nel caso dei contingenti tariffari di importazione, il metodo di gestione adottato dovrebbe tenere adeguatamente conto del fabbisogno di approvvigionamento del mercato di produzione, trasformazione e consumo, attuale ed emergente, dell'Unione in termini di competitività, certezza e continuità dell'approvvigionamento e della necessità di salvaguardare l'equilibrio del mercato.

(150) Al fine di assolvere gli impegni contenuti negli accordi conclusi nell'ambito dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round in merito ai contingenti tariffari di importazione in Spagna di 2 000 000 di tonnellate di granturco e di 300 000 tonnellate di sorgo e dei contingenti tariffari di importazione in Portogallo di 500 000 tonnellate di granturco, dovrebbe essere conferito alla Commissione il potere di adottare taluni atti che stabiliscano le disposizioni necessarie per l'esecuzione delle importazioni nell'ambito dei contingenti tariffari nonché, eventualmente, al magazzinaggio da parte degli organismi pubblici dei quantitativi importati dagli organismi pagatori degli Stati membri in questione.

(151) Per garantire pari condizioni di accesso ai quantitativi disponibili e la parità di trattamento degli operatori nell'ambito del contingente tariffario, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per: determinare le condizioni e i requisiti di ammissibilità che un operatore è tenuto a soddisfare per presentare una domanda di accesso al contingente tariffario; definire norme applicabili al trasferimento di diritti tra operatori e, se necessario, le limitazioni applicabili ai trasferimenti nell'ambito della gestione dei contingenti tariffari; subordinare la partecipazione al contingente tariffario alla costituzione di una cauzione; prevedere, se necessario, caratteristiche specifiche, condizioni o restrizioni applicabili al contingente tariffario previste da un accordo internazionale o in un altro atto.

(152) In alcuni casi i prodotti agricoli possono beneficiare di un trattamento speciale all'importazione in un paese terzo, a condizione che soddisfino determinate specifiche e/o condizioni di prezzo. Ai fini della corretta applicazione di tale regime, è necessaria una collaborazione amministrativa tra le autorità del paese terzo importatore e l'Unione. A questo scopo, i prodotti dovrebbero essere scortati da un certificato rilasciato nell'Unione.

(153) Per garantire che i prodotti esportati possano beneficiare di un trattamento speciale all'importazione in un paese terzo se sono rispettate talune condizioni, a norma degli accordi internazionali conclusi dall'Unione in forza del TFUE, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per fare obbligo alle autorità competenti degli Stati membri di rilasciare, su richiesta e dopo aver effettuato gli opportuni controlli, un documento attestante che tali condizioni sono soddisfatte.

(154) Per evitare che coltivazioni illecite perturbino il mercato della canapa destinata alla produzione di fibre, è necessario che il presente regolamento preveda un controllo delle importazioni di canapa e di semi di canapa, in modo da assicurare che tali prodotti offrano determinate garanzie quanto al loro tenore di tetraidrocannabinolo. Inoltre, l'importazione di semi di canapa destinati a usi diversi dalla semina dovrebbe continuare ad essere soggetta a un regime di controllo che preveda l'autorizzazione degli importatori interessati.

(155) Nell'insieme dell'Unione viene perseguita una politica di qualità nel settore del luppolo. Riguardo ai prodotti importati, dovrebbero essere inserite nel presente regolamento le disposizioni che assicurano che siano importati soltanto prodotti rispondenti a caratteristiche qualitative minime equivalenti. Per ridurre al minimo gli oneri amministrativi, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti riguardo ai casi in cui non dovrebbero applicarsi gli obblighi connessi all'attestato di equivalenza e all'etichettatura dell'imballaggio.

(156) L'Unione ha concluso con i paesi terzi vari accordi in materia di accesso preferenziale al mercato, che permettono a questi paesi di esportare zucchero di canna nell'Unione a condizioni di favore. Le relative disposizioni sulla valutazione del fabbisogno di zucchero destinato alla raffinazione e la riserva a talune condizioni dei titoli di importazione alle raffinerie specializzate che trattano ingenti quantità di zucchero di canna greggio importato, e che sono considerate raffinerie a tempo pieno nell'Unione, dovrebbero essere mantenute per un certo periodo. Per garantire che lo zucchero importato venga raffinato conformemente a tali requisiti, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda l'impiego di definizioni per il funzionamento del regime di importazione; alle condizioni e ai requisiti di ammissibilità che un operatore è tenuto a soddisfare per presentare una domanda di titolo di importazione, compresa la costituzione di una cauzione, e norme sulle sanzioni amministrative da applicare.

(157) Il regime dei dazi doganali consente di rinunciare ad ogni altra misura di protezione alle frontiere esterne dell'Unione. In circostanze eccezionali il meccanismo del mercato interno e dei dazi doganali potrebbe rivelarsi inadeguato. In una simile evenienza, per non lasciare il mercato dell'Unione indifeso contro le turbative che rischiano di derivarne, è opportuno che l'Unione possa prendere rapidamente tutte le misure necessarie, che dovrebbero essere conformi agli impegni internazionali da essa assunti.

(158) È opportuno consentire la sospensione del ricorso ai regimi di perfezionamento attivo o passivo se il mercato dell'Unione subisce o rischia di subire perturbazioni a causa di tali regimi.

(159) È opportuno che le restituzioni all'esportazione verso i paesi terzi sulla base della differenza tra i prezzi praticati nell'Unione e quelli praticati sul mercato mondiale, ed entro i limiti degli impegni assunti in sede di OMC, siano mantenute come misura applicabile ad alcuni prodotti ai quali si applica il presente regolamento qualora le condizioni del mercato interno rientrino tra quelle descritte per giustificare le misure eccezionali. Le esportazioni sovvenzionate dovrebbero essere sottoposte a limiti espressi

in valore e in quantità e, fatta salva l'applicazione di misure eccezionali, la restituzione a disposizione dovrebbe essere pari a zero.

(160) È opportuno garantire il rispetto dei limiti espressi in valore, in sede di fissazione delle restituzioni all'esportazione, mediante il controllo dei pagamenti nel quadro della normativa del Fondo europeo agricolo di garanzia. Il controllo dovrebbe essere agevolato dall'obbligo di fissare in anticipo le restituzioni all'esportazione, prevedendo la possibilità, in caso di restituzioni differenziate, di modificare la destinazione specifica all'interno di una zona geografica cui si applica un'aliquota unica di restituzione all'esportazione. In caso di cambiamento di destinazione, è necessario che sia versata la restituzione all'esportazione applicabile per la destinazione effettiva, entro i limiti dell'importo applicabile per la destinazione prefissata.

(161) È opportuno garantire il rispetto dei limiti espressi in quantità mediante un sistema di monitoraggio affidabile ed efficace. A tale scopo, è opportuno subordinare la concessione delle restituzioni all'esportazione alla presentazione di un titolo di esportazione. Le restituzioni all'esportazione dovrebbero essere concesse entro i limiti delle disponibilità, in funzione della particolare situazione di ciascuno dei prodotti considerati. Eventuali deroghe a tale regola potrebbero essere ammesse solo per i prodotti trasformati non compresi nell'allegato I dei trattati, ai quali non si applicano limiti espressi in volume. È inoltre opportuno prevedere una deroga all'obbligo di osservanza rigorosa delle regole di gestione nei casi in cui le esportazioni che beneficiano di restituzione non rischiano di superare i limiti quantitativi fissati.

(162) In caso di esportazione di bovini vivi, la concessione e il pagamento delle restituzioni all'esportazione dovrebbero essere subordinati al rispetto della normativa dell'Unione relativa al benessere degli animali, con particolare riguardo alla protezione degli animali durante il trasporto.

(163) Per garantire il corretto funzionamento del sistema delle restituzioni all'esportazione, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda l'obbligo di costituire una cauzione a garanzia dell'esecuzione degli obblighi degli operatori.

(164) Per ridurre al minimo gli adempimenti amministrativi a carico degli operatori e delle autorità è opportuno delegare alla Commissione il potere di fissare soglie al di sotto delle quali può non essere obbligatorio il rilascio o la presentazione di un titolo di esportazione, per la fissazione delle destinazioni o delle operazioni per le quali può essere giustificata l'esenzione dall'obbligo di presentazione di un titolo di esportazione e per autorizzare il rilascio a posteriori dei titoli di esportazione in casi giustificati.

(165) Allo scopo di affrontare situazioni pratiche che giustificano l'ammissibilità totale o parziale al beneficio di restituzioni all'esportazione e per aiutare gli operatori a superare il periodo intercorrente tra la domanda di restituzione all'esportazione e l'effettivo pagamento della medesima, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda le disposizioni per quanto riguarda: la fissazione di un'altra data per la restituzione; il pagamento anticipato delle restituzioni all'esportazione, comprese le condizioni per la costituzione e lo svincolo della cauzione; le prove aggiuntive in caso di dubbi sulla reale destinazione dei prodotti, e la possibilità di reimportazione nel territorio doganale dell'Unione; le destinazioni considerate esportazioni fuori dall'Unione e l'ammissione di destinazioni situate all'interno del territorio doganale dell'Unione al beneficio di una restituzione.

(166) Per garantire la parità di accesso alle restituzioni all'esportazione per gli esportatori dei prodotti compresi nell'allegato I dei trattati e dei prodotti trasformati a partire dai medesimi è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda determinate norme applicabili ai prodotti agricoli esportati sotto forma di prodotti trasformati.

(167) Per garantire che i prodotti che beneficiano di restituzioni all'esportazione siano esportati fuori del territorio doganale dell'Unione, evitare il loro rientro in tale territorio e ridurre al minimo gli adempimenti amministrativi degli operatori che, in caso di concessione di restituzioni differenziate, devono produrre ed esibire la prova che i prodotti hanno raggiunto il paese di destinazione, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti recanti disposizioni per quanto riguarda: il termine entro il quale deve essere portata a termine l'uscita dal territorio doganale dell'Unione, compreso il periodo di reintroduzione temporanea; la trasformazione che possono subire i prodotti che beneficiano di restituzioni all'esportazione in tale periodo; la prova di arrivo a destinazione al fine di avere diritto alle restituzioni differenziate; le soglie di restituzione e le condizioni alle quali gli esportatori possono essere esonerati dalla presentazione della prova suddetta; e le condizioni di riconoscimento della prova dell'arrivo a destinazione, fornita da soggetti terzi indipendenti, ove si applichino le restituzioni differenziate.

(168) Per incoraggiare gli esportatori a rispettare le condizioni di benessere degli animali e permettere alle autorità competenti di verificare la correttezza della spesa per le restituzioni

all'esportazione soggette al rispetto delle norme in materia di benessere degli animali, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda le condizioni di benessere degli animali al di fuori del territorio doganale dell'Unione, che comprendono anche il ricorso a parti terze indipendenti.

(169) Per tener conto delle peculiarità dei diversi settori, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda i requisiti e le condizioni specifiche per gli operatori e per i prodotti ammissibili al beneficio di restituzioni all'esportazione nonché la fissazione di coefficienti ai fini del calcolo delle restituzioni all'esportazione tenendo conto del processo di invecchiamento di talune bevande alcoliche ottenute dai cereali.

(170) I prezzi minimi all'esportazione di bulbi da fiore non sono più utili e dovrebbero essere aboliti.

(171) Ai sensi dell'articolo 42 TFUE, le disposizioni del capo del TFUE relativo alle regole di concorrenza si applicano alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli soltanto nella misura determinata dalla legislazione dell'Unione, nel quadro delle disposizioni e conformemente alla procedura di cui all'articolo 43, paragrafo 2, TFUE.

(172) Date le peculiarità del settore agricolo e la sua dipendenza dal corretto funzionamento dell'intera catena di approvvigionamento alimentare, compresa l'efficace applicazione delle norme sulla concorrenza in tutti i settori correlati nell'insieme della filiera alimentare, che può essere altamente concentrata, è opportuno dedicare particolare attenzione all'applicazione delle norme sull'applicazione delle regole in materia di concorrenza di cui all'articolo 42 TFUE. A tal fine, è necessaria una stretta cooperazione tra la Commissione e le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri. Inoltre, gli orientamenti adottati, se del caso, dalla Commissione costituiscono uno strumento adeguato per fornire una guida alle imprese e alle altre parti interessate.

(173) È opportuno prevedere che le regole di concorrenza relative agli accordi, alle decisioni e alle pratiche di cui all'articolo 101 TFUE, nonché all'abuso di posizione dominante, si applichino alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli purché la loro applicazione non comprometta il conseguimento degli obiettivi della PAC.

(174) È opportuno autorizzare un approccio particolare nel caso delle organizzazioni di produttori o delle loro associazioni il cui fine specifico è la produzione o la commercializzazione in comune di prodotti agricoli o l'utilizzazione di impianti comuni, salvo che tale azione comune escluda la concorrenza o pregiudichi la realizzazione degli obiettivi dell'articolo 39 TFUE.

(175) Fatta salva la regolazione dell'offerta di taluni prodotti, quali il formaggio e il prosciutto che beneficiano di una denominazione di origine protetta o di un'indicazione geografica protetta, ovvero il vino, che è disciplinato da una serie di norme specifiche, è opportuno adottare un approccio particolare riguardo a talune attività delle organizzazioni interprofessionali, a condizione che non causino una compartimentazione dei mercati, che non noccano al buon funzionamento dell'OCM, che non abbiano effetti distorsivi e non eliminino la concorrenza, che non comportino la fissazione di prezzi o quote e che non creino discriminazioni.

(176) La concessione di aiuti nazionali ostacolerebbe il corretto funzionamento del mercato interno. È pertanto opportuno che ai prodotti agricoli si applichino, in via generale, le disposizioni del TFUE in materia di aiuti di Stato. Ciò nonostante, in alcune circostanze dovrebbero essere ammesse deroghe. In caso di esistenza di tali deroghe, è opportuno che la Commissione sia in grado di compilare un elenco degli aiuti di Stato esistenti, nuovi o proposti, in modo da rivolgere osservazioni pertinenti e proporre misure appropriate agli Stati membri.

(177) Le disposizioni relative al premio per l'estirpazione e alcune misure previste dai programmi di sostegno nel settore vitivinicolo non dovrebbero, di per sé, precludere la concessione di pagamenti nazionali per gli stessi fini.

(178) Considerata la particolare situazione economica del settore della produzione e della commercializzazione di renne e di prodotti derivati, è opportuno che la Svezia e la Finlandia continuino a concedere pagamenti nazionali in questo settore.

(179) In Finlandia la bieticoltura è soggetta a particolari condizioni geografiche e climatiche che incidono negativamente sul settore in aggiunta agli effetti generali della riforma dello zucchero. È pertanto opportuno autorizzare in via permanente tale Stato membro ad accordare pagamenti nazionali ai propri produttori di barbabietole da zucchero.

(180) Gli Stati membri dovrebbero poter concedere pagamenti nazionali ai fini del cofinanziamento delle misure per l'apicoltura previste dal presente regolamento e della protezione delle aziende apicole sfavorite da condizioni strutturali o naturali o secondo le condizioni dei programmi di sviluppo economico, ad eccezione dei pagamenti nazionali a favore della produzione o del commercio.

(181) Gli Stati membri che partecipano ai programmi destinati a migliorare l'accesso ai prodotti alimentari per i bambini dovrebbero poter concedere, a integrazione dell'aiuto unionale, aiuti nazionali per la fornitura dei prodotti e per taluni costi correlati.

(182) Per far fronte a casi giustificati di crisi anche dopo la fine del periodo transitorio, è opportuno dare agli Stati membri la possibilità di concedere pagamenti nazionali per la distillazione di crisi entro un massimale di bilancio complessivo pari al 15% del valore della relativa dotazione annuale per i rispettivi programmi di sostegno nazionali. Questi pagamenti nazionali dovrebbero essere comunicati alla Commissione e approvati prima della loro concessione.

(183) È opportuno autorizzare gli Stati membri a mantenere i pagamenti nazionali per la frutta a guscio, quali previsti attualmente dall'[articolo 120 del regolamento \(CE\) n. 73/2009](#) per temperare gli effetti del disaccoppiamento del vecchio regime di aiuto dell'Unione per la frutta a guscio. Poiché il succitato regolamento sarà abrogato, per fini di chiarezza è opportuno che tali pagamenti nazionali siano previsti dal presente regolamento.

(184) Dovrebbero essere previste misure speciali di intervento per contrastare efficacemente ed effettivamente le minacce di turbativa dei mercati. È necessario definire la portata di tali misure.

(185) Per contrastare efficacemente ed effettivamente le minacce di turbativa sui mercati causate da aumenti o cali significativi dei prezzi sui mercati interno o esterno o da altri eventi e circostanze che provocano o minacciano in maniera significativa di provocare turbative del mercato, laddove la situazione o i suoi effetti sul mercato sembrano destinati a perdurare o a peggiorare, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda l'adozione delle misure necessarie per far fronte a tale situazione del mercato pur nel rispetto degli obblighi che scaturiscono dagli accordi internazionali e a condizione che le altre misure previste dal presente regolamento appaiano insufficienti, comprese misure per ampliare o modificare la portata, la durata o altri aspetti di altre misure previste dal presente regolamento, o per prevedere restituzioni all'esportazione, oppure per sospendere i dazi all'importazione, in tutto o in parte, anche per determinati quantitativi o periodi, a seconda delle necessità.

(186) Le restrizioni alla libera circolazione risultanti dall'applicazione di misure destinate a impedire la propagazione delle malattie degli animali possono provocare difficoltà sul mercato di uno o più Stati membri. L'esperienza dimostra che gravi turbative del mercato, come un calo considerevole del consumo o dei prezzi, possono essere direttamente imputabili ad una perdita di fiducia dei consumatori a causa dell'esistenza di rischi per la salute pubblica o per la salute degli animali o delle piante. Alla luce dell'esperienza è opportuno estendere ai prodotti vegetali le misure destinate a far fronte alla perdita di fiducia dei consumatori.

(187) Le misure eccezionali di sostegno del mercato delle carni bovine, dei prodotti lattiero-caseari, delle carni suine, ovine e caprine, delle uova e delle carni di pollame dovrebbero essere direttamente correlate a provvedimenti sanitari e veterinari destinati ad impedire la propagazione di malattie. Per evitare gravi turbative sui mercati, esse dovrebbero essere adottate su richiesta degli Stati membri.

(188) Per reagire efficacemente a circostanze eccezionali, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per estendere l'elenco di prodotti di cui al presente regolamento con riguardo ai quali possono essere adottate misure eccezionali di sostegno.

(189) È opportuno autorizzare la Commissione ad adottare le misure necessarie per risolvere problemi specifici in caso di emergenza.

(190) Contrastare efficacemente ed effettivamente le minacce di turbativa sui mercati può essere particolarmente importante nel settore del latte. Analogamente, possono emergere problemi specifici in caso di emergenza. È pertanto necessario sottolineare che l'adozione da parte della Commissione delle misure summenzionate in caso di turbativa sui mercati, compresi gli squilibri sui mercati, ovvero quelle necessarie a risolvere problemi specifici in caso di emergenza, possono riguardare in particolare il settore del latte.

(191) Per rispondere a periodi di grave squilibrio sui mercati, quali misure eccezionali possono risultare appropriate, per stabilizzare i settori interessati, categorie specifiche di azioni collettive a cura di operatori privati, soggette a garanzie, limiti e condizioni precisi. Nel caso in cui tali azioni possano rientrare nell'ambito dell'articolo 101, paragrafo 1, TFUE, la Commissione dovrebbe essere in grado di prevedere una deroga limitata nel tempo. Tuttavia, tali azioni dovrebbero essere complementari all'azione dell'Unione nel quadro dell'intervento pubblico e dell'ammasso privato o di misure eccezionali previste dal presente regolamento e non dovrebbero compromettere il funzionamento del mercato unico.

(192) Dovrebbe essere possibile esigere dalle imprese, dagli Stati membri o dai paesi terzi di presentare comunicazioni ai fini dell'applicazione del presente regolamento, del monitoraggio, dell'analisi e della gestione del mercato dei prodotti agricoli, per garantire la trasparenza del mercato e il corretto funzionamento delle misure della PAC, eseguire verifiche, controlli, monitoraggi, valutazioni e audit delle misure della PAC e ai fini della conformità ai requisiti stabiliti negli accordi internazionali, compresi gli obblighi di notifica previsti da tali accordi. Per garantire un approccio armonizzato, razionalizzato e semplificato, è opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare tutte le misure necessarie in materia di comunicazioni. Nel farlo la Commissione dovrebbe tener conto dei dati necessari e delle sinergie tra potenziali fonti di dati.

(193) Per garantire l'integrità dei sistemi di informazione e l'autenticità e leggibilità dei documenti e dei dati associati trasmessi, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda la natura e il tipo delle informazioni da trasmettere, le categorie di dati da trattare e i periodi massimi di conservazione; la finalità del trattamento, in particolare in caso di pubblicazione di tali dati e di trasferimento a paesi terzi; i diritti di accesso alle informazioni o ai sistemi di informazione resi disponibili e le condizioni di pubblicazione delle informazioni.

(194) È opportuno applicare il diritto dell'Unione relativo alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, in particolare la [direttiva 95/46/CE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁴⁾ e il [regolamento \(CE\) n. 45/2001](#) del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁵⁾.

(195) Il garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha espresso un parere in data 14 dicembre 2011 ⁽¹⁶⁾.

(196) Il trasferimento di fondi dalla riserva per le crisi nel settore agricolo dovrebbe avvenire alle condizioni e secondo la procedura di cui all'[articolo 24 del regolamento \(UE\) n. 1306/2013](#) e al 17 dicembre 2013 punto 22 dell'Accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, la cooperazione in materia di bilancio e la sana gestione finanziaria ⁽¹⁷⁾ ed è opportuno chiarire che il presente regolamento è l'atto di base applicabile.

(197) Per garantire un passaggio ordinato dai regimi previsti dal regolamento (CE) n. 1234/2007 a quelli previsti dal presente regolamento, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda l'adozione delle misure necessarie, in particolare quelle necessarie per proteggere i diritti acquisiti e le aspettative legittime delle imprese.

(198) Il ricorso alla procedura d'urgenza nell'adozione di atti delegati a norma del presente regolamento dovrebbe essere limitato a casi eccezionali in cui ragioni imperative di urgenza lo esigano per contrastare effettivamente ed efficacemente le minacce di turbativa del mercato o le turbative in atto. È opportuno che la scelta della procedura d'urgenza sia giustificata e siano specificati i casi in cui è opportuno seguire tale procedura.

(199) Alla Commissione dovrebbero essere attribuite competenze di esecuzione. al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al [regolamento \(UE\) n. 182/2011](#) del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁸⁾.

(200) Per l'adozione degli atti di esecuzione del presente regolamento è opportuno applicare la procedura di esame perché si tratta di atti che riguardano la PAC, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), punto ii), del [regolamento \(UE\) n. 182/2011](#). Tuttavia, si dovrebbe ricorrere alla procedura consultiva per l'adozione degli atti di esecuzione del presente regolamento in materia di concorrenza, poiché per l'adozione di atti di esecuzione nel settore del diritto della concorrenza si ricorre in generale alla procedura consultiva.

(201) La Commissione dovrebbe adottare atti di esecuzione immediatamente applicabili relativi all'adozione, alla modifica o alla revoca di misure di salvaguardia dell'Unione che sospendano il ricorso al regime di perfezionamento attivo o passivo al fine, se necessario, di reagire immediatamente alla situazione del mercato e di risolvere problemi specifici in casi di emergenza che necessitano di una immediata trattazione qualora, in casi debitamente giustificati, sussistano imperativi motivi di urgenza.

(202) In merito a determinate misure previste dal presente regolamento che richiedono un'azione rapida o che consistono nella semplice applicazione di disposizioni generali a situazioni particolari senza l'esercizio di un potere discrezionale, la Commissione dovrebbe essere abilitata ad adottare atti di esecuzione senza applicare il [regolamento \(UE\) n. 182/2011](#).

(203) La Commissione dovrebbe essere altresì abilitata a svolgere alcune funzioni amministrative o di gestione che non implicano l'adozione di atti delegati o di atti di esecuzione.

(204) Il presente regolamento dovrebbe prevedere talune norme specifiche per la Croazia conformemente al relativo atto di adesione ⁽¹⁹⁾.

(205) A norma del regolamento (CE) n. 1234/2007 una serie di misure settoriali verranno a scadenza entro un periodo ragionevole successivo all'entrata in vigore del presente regolamento. Dopo l'abrogazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 è necessario continuare ad applicare le corrispondenti disposizioni fino allo scadere dei regimi in parola.

(206) Il [regolamento \(CEE\) n. 922/72](#) del Consiglio ⁽²⁰⁾, relativo all'aiuto per i bachi da seta per la campagna di allevamento 1972/1973, è ormai obsoleto; il [regolamento \(CEE\) n. 234/79](#), relativo alla procedura di adeguamento della nomenclatura della tariffa doganale comune, è superata dal presente regolamento; il regolamento (CE) n. 1601/96 del Consiglio ⁽²¹⁾, relativo

all'aiuto ai produttori nel settore del luppolo per il raccolto 1995 è una misura temporanea che per sua natura è ormai obsoleta. Il regolamento (CE) n. 1037/2001 del Consiglio ⁽²²⁾, che autorizza l'offerta e la consegna per di taluni vini importati, è stato superato dalle disposizioni dell'accordo tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America sul commercio del vino, adottato con la [decisione 2006/232/CE](#) del Consiglio ⁽²³⁾, ed è pertanto obsoleto. A fini di chiarezza e di certezza del diritto è necessario abrogare tali regolamenti.

(207) Talune disposizioni applicabili al settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, in particolare quelle riguardanti rapporti contrattuali e negoziati, la regolazione dell'offerta di formaggio a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta, dichiarazioni dei primi acquirenti, organizzazioni di produttori, associazioni di organizzazioni di produttori e organizzazioni interprofessionali, sono entrate in vigore di recente e continuano ad essere giustificate dall'attuale situazione economica del mercato lattiero-caseario e dalla struttura della filiera di approvvigionamento. È pertanto opportuno che siano applicate a tale settore per un periodo sufficientemente lungo (sia prima che dopo l'abolizione delle quote latte) perché possano produrre pienamente i loro effetti. Tuttavia, è opportuno che dette disposizioni siano di natura temporanea e soggette a riesame. È opportuno che la Commissione adotti e presenti, il primo entro il 30 giugno 2014 ed il secondo entro il 31 dicembre 2018, relazioni sull'andamento del mercato del latte che contemplino, in particolare, i possibili incentivi destinati a incoraggiare gli agricoltori a concludere accordi di produzione in comune,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(5) [Parere dell'8 marzo 2012](#) (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(6) GU C 191 del 29.6.2012, pag. 116, e GU C 44 del 15.2.2013, pag. 158.

(7) GU C 225 del 27.7.2012, pag. 174.

(8) Posizione del Parlamento europeo del 20 novembre 2013 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(9) Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1).

(10) Regolamento (UE) n. 1306 del 17 dicembre 2013 Parlamento europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (Cfr. pag. 549 della presente Gazzetta ufficiale).

(11) [Regolamento \(CEE\) N. 234/79](#) del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo alla procedura di adeguamento della nomenclatura della tariffa doganale comune utilizzata per i prodotti agricoli (GU L 34 del 9.2.1979, pag. 2).

(12) [Regolamento \(CE\) n. 73/2009](#) del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il [regolamento \(CE\) n. 1782/2003](#) (GU L 30 del 31.1.2009, pag. 16).

(13) [Regolamento \(UE\) n. 1151/2012](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1).

(14) [Direttiva 95/46/CE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31),

(15) [Regolamento \(CE\) n. 45/2001](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).

(16) GU C 35 del 9.2.2012, pag. 1.

(17) GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.

(18) [Regolamento \(UE\) n. 182/2011](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(19) GU L 112 del 24.4.2012, pag. 21.

(20) [Regolamento \(CEE\) n. 922/72](#) del Consiglio che fissa per la campagna di allevamento 1972/1973 le norme generali di concessione dell'aiuto per i bachi da seta (GU L 106 del 5.5.1972, pag. 1).

(21) Regolamento (CE) n. 1601/96 del Consiglio, del 30 luglio 1996, che stabilisce l'importo dell'aiuto ai produttori nel settore del luppolo per il raccolto 1995 (GU L 206 del 16.8.1996, pag. 46).

(22) Regolamento (CE) n. 1037/2001 del Consiglio, del 22 maggio 2001, che autorizza l'offerta e la consegna per il consumo umano diretto di taluni vini importati che possono essere stati sottoposti a pratiche enologiche non previste dal regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 12).

(23) [Decisione 2006/232/CE](#), del Consiglio del 20 dicembre 2005, relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America sul commercio del vino (GU L 87 del 24.3.2006, pag. 1).

(24) Considerando così corretto da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 19 maggio 2016, n. 130, Serie L.

PARTE I

DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE

Articolo 1 *Ambito di applicazione*

1. Il presente regolamento istituisce un'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, ossia di tutti i prodotti elencati nell'allegato I dei trattati, esclusi i prodotti della pesca e dell'acquacoltura come definiti negli atti normativi dell'Unione relativi all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

2. I prodotti agricoli definiti al paragrafo 1 si suddividono nei seguenti settori, elencati nelle rispettive parti dell'allegato I:

- a) cereali, parte I;
 - b) riso, parte II;
 - c) zucchero, parte III;
 - d) foraggi essiccati, parte IV;
 - e) sementi, parte V;
 - f) luppolo, parte VI;
 - g) olio di oliva e olive da tavola, parte VII;
 - h) lino e canapa, parte VIII;
 - i) prodotti ortofrutticoli, parte IX;
 - j) prodotti ortofrutticoli trasformati, parte X;
 - k) banane, parte XI;
 - l) settore vitivinicolo, parte XII;
 - m) piante vive e prodotti della floricoltura, bulbi, radici e affini, fiori recisi e fogliame ornamentale, parte XIII;
 - n) tabacco, parte XIV;
 - o) carni bovine, parte XV;
 - p) latte e prodotti lattiero-caseari, parte XVI;
 - q) carni suine, parte XVII;
 - r) carni ovine e caprine, parte XVIII;
 - s) uova, parte XIX;
 - t) carni di pollame, parte XX;
 - u) alcole etilico di origine agricola, parte XXI;
 - v) prodotti dell'apicoltura, parte XXII;
 - w) bachi da seta, parte XXIII;
 - x) altri prodotti, parte XXIV.
-

Articolo 2 *Disposizioni generali della politica agricola comune (PAC)* ⁽⁸⁾

Il [regolamento \(UE\) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio](#) ⁽⁷⁾ e le disposizioni adottate a norma dello stesso si applicano alle misure previste dal presente regolamento.

⁽⁷⁾ [Regolamento \(UE\) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021](#), relativo al finanziamento, alla gestione e al monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il [regolamento \(UE\) n. 1306/2013](#) (GU L 435 del 6.12.2021, pag. 187).

⁽⁸⁾ Articolo così sostituito dall'[art. 1, par. 1, punto 1, del Regolamento 2 dicembre 2021, n. 2021/2117/UE](#), a decorrere dal 7 dicembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'[art. 6, comma 1 \(e applicabilità indicata nell'art. 6, comma 4\) del medesimo Regolamento n. 2021/2117/UE](#).

Articolo 3 *Definizioni*

1. Ai fini del presente regolamento, si applicano le definizioni di cui all'allegato II relative a determinati settori.

[2. Le definizioni di cui all'allegato II, parte II, sezione B, si applicano esclusivamente fino alla fine della campagna di commercializzazione per lo zucchero 2016/2017. ⁽¹²⁾]

3. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui al [regolamento \(UE\) 2021/2116](#) e al [regolamento \(UE\) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio](#) ⁽⁹⁾, salvo disposizione contraria del presente regolamento. ⁽¹³⁾

4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 intesi a modificare le definizioni relative ai settori che figurano nell'allegato II nella misura necessaria per aggiornarle alla luce degli sviluppi del mercato senza aggiungere nuove definizioni. ⁽¹¹⁾ ⁽¹³⁾

5. Ai fini del presente regolamento:

a) per "regioni meno sviluppate" si intendono le regioni definite all'articolo 90, paragrafo 2, primo comma lettera a), del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁰⁾.

b) per "condizioni climatiche avverse assimilabili a una calamità naturale" si intendono condizioni atmosferiche quali gelo, grandine, ghiaccio, pioggia o siccità, che distruggano più del 30% della produzione media annua di un dato agricoltore nel triennio precedente o della sua produzione media triennale calcolata sui cinque anni precedenti, escludendo l'anno con la produzione più bassa e quello con la produzione più elevata.

⁽⁹⁾ [Regolamento \(UE\) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021](#), recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il [regolamento \(UE\) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio](#) e il [regolamento \(UE\) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio](#) (GU L 435 del 6.12.2021, pag. 1).

⁽¹⁰⁾ Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il [regolamento \(CE\) n. 1083/2006](#) del Consiglio (Cfr. pag. 85 della presente Gazzetta ufficiale).

⁽¹¹⁾ Paragrafo così corretto da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 19 maggio 2016, n. 130, Serie L.

⁽¹²⁾ Paragrafo soppresso dall'[art. 1, par. 1, punto 2, lettera a\), del Regolamento 2 dicembre 2021, n. 2021/2117/UE](#), a decorrere dal 7 dicembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'[art. 6, par. 1 del medesimo Regolamento n. 2021/2117/UE](#).

⁽¹³⁾ Paragrafo così sostituito dall'[art. 1, par. 1, punto 2, lettera b\), del Regolamento 2 dicembre 2021, n. 2021/2117/UE](#), a decorrere dal 7 dicembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'[art. 6, comma 1 \(e applicabilità indicata nell'art. 6, comma 4\) del medesimo Regolamento n. 2021/2117/UE](#).

Articolo 4 *Adattamenti della nomenclatura della tariffa doganale comune utilizzata per i prodotti agricoli*

Ove necessario per tenere conto di modifiche della nomenclatura combinata, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 intesi ad adattare la designazione dei prodotti e i riferimenti nel presente regolamento alle voci e sottovoci della nomenclatura combinata.

Articolo 5 *Tassi di conversione del riso* ⁽¹²⁾

La Commissione può adottare atti di esecuzione che fissino i tassi di conversione del riso nelle varie fasi di lavorazione.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.

(12) Articolo così sostituito dall'[art. 1, par. 1, punto 3, del Regolamento 2 dicembre 2021, n. 2021/2117/UE](#), a decorrere dal 7 dicembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'[art. 6, par. 1 del medesimo Regolamento n. 2021/2117/UE](#).

Articolo 6 *Campagne di commercializzazione* ⁽¹³⁾

Sono stabilite le campagne di commercializzazione seguenti:

- a) dal 1° gennaio al 31 dicembre nel settore degli ortofrutticoli, degli ortofrutticoli trasformati e delle banane;
 - b) dal 1° aprile al 31 marzo dell'anno successivo, nel settore dei foraggi essiccati e della bachicoltura;
 - c) dal 1° luglio al 30 giugno dell'anno successivo:
 - i) nel settore dei cereali;
 - ii) nel settore delle sementi;
 - iii) nel settore del lino e della canapa;
 - iv) nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;
 - d) dal 1° agosto al 31 luglio dell'anno successivo nel settore vitivinicolo;
 - e) dal 1° settembre al 31 agosto dell'anno successivo nel settore del riso e delle olive da tavola;
 - f) dal 1° ottobre al 30 settembre dell'anno successivo nel settore dello zucchero e dell'olio di oliva.
-

(13) Articolo così sostituito dall'*art. 1, par. 1, punto 4, del Regolamento 2 dicembre 2021, n. 2021/2117/UE*, a decorrere dal 7 dicembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 6, par. 1 del medesimo Regolamento n. 2021/2117/UE*.

Articolo 7 *Soglie di riferimento*

1. Sono fissate le seguenti soglie di riferimento:

- a) nel settore dei cereali, 101,31 EUR/t riferiti alla fase del commercio all'ingrosso per merci rese al magazzino, non scaricate;
- b) per il risone, 150 EUR/t per la qualità tipo definita nell'allegato III, parte A, riferiti alla fase del commercio all'ingrosso per merci rese al magazzino, non scaricate;
- c) per lo zucchero sfuso della qualità tipo definita nell'allegato III, parte B, franco fabbrica:
 - i) per lo zucchero bianco: 404,4 EUR/t;
 - ii) per lo zucchero greggio, 335,2 EUR/t;
- d) nel settore delle carni bovine, 2 224 EUR/t per le carcasse di bovini maschi della classe di conformazione R3 quale stabilita dalla tabella unionale di classificazione delle carcasse di bovini di età non inferiore a otto mesi di cui all'allegato IV, parte A;
- e) nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari:
 - i) 246,39 EUR/100 kg per il burro;
 - ii) 169,80 EUR/100 kg per il latte scremato in polvere;
- f) nel settore delle carni suine, 1 509,39 EUR/t per le carcasse di suino della qualità tipo definita in termini di peso e tenore di carne magra in conformità alla tabella unionale di classificazione delle carcasse di suini di cui all'allegato IV, parte B, come segue:
 - i) carcasse di peso pari o superiore a 60 kg e inferiore a 120 kg: classe E;
 - ii) carcasse di peso pari o superiore a 120 kg e inferiore a 180 kg: classe R.
- g) nel settore dell'olio di oliva:
 - i) 1 779 EUR/t per l'olio di oliva extra vergine;
 - ii) 1 710 EUR/t per l'olio di oliva vergine;
 - iii) 1 524 EUR/t per l'olio di oliva lampante avente due gradi di acidità libera; questo importo è ridotto di 36,70 EUR/t per ciascun grado di acidità in più.

2. Le soglie di riferimento fissate al paragrafo 1 sono soggette a revisione da parte della Commissione, tenendo conto di criteri oggettivi, in particolare le evoluzioni della produzione, dei costi di produzione (in particolare i costi dei mezzi di produzione) e del mercato. Ove necessario, le soglie di riferimento sono aggiornate secondo la procedura legislativa ordinaria in base all'andamento della produzione e dei mercati.

PARTE II

MERCATO INTERNO

TITOLO I

INTERVENTO SUL MERCATO

CAPO I**Intervento pubblico e aiuto all'ammasso privato****Sezione 1****Disposizioni generali in materia di intervento pubblico e di aiuto all'ammasso privato****Articolo 8** *Ambito di applicazione*

Il presente capo stabilisce le norme concernenti l'intervento sul mercato sotto forma:

- a) di intervento pubblico, nei casi in cui i prodotti sono acquistati all'intervento dalle autorità competenti degli Stati membri e immagazzinati a cura delle medesime fino al loro smaltimento e
 - b) di concessione di un aiuto all'ammasso dei prodotti a cura di operatori privati.
-

Articolo 9 *Origine dei prodotti ammissibili*

I prodotti ammissibili all'acquisto di intervento pubblico o al beneficio di un aiuto all'ammasso privato sono prodotti originari dell'Unione. Inoltre, se si tratta di prodotti che provengono da colture, esse devono essere state raccolte nell'Unione e se si tratta di prodotti ottenuti dal latte, il latte deve essere stato prodotto nell'Unione.

Articolo 10 *Tabelle unionali di classificazione delle carcasse*

Le tabelle unionali di classificazione delle carcasse si applicano conformemente, rispettivamente, ai punti A e B dell'allegato IV nei settori delle carni bovine per quanto riguarda le carcasse di bovini di età non inferiore a otto mesi e nel settore delle carni suine per quanto riguarda suini diversi da quelli utilizzati per la riproduzione.

Nel settore delle carni ovine e caprine gli Stati membri possono applicare una tabella unionale di classificazione delle carcasse di ovini in conformità alle norme stabilite nell'allegato IV, parte C.

Sezione 2

Intervento pubblico

Articolo 11 *Prodotti ammissibili all'intervento pubblico*

L'intervento pubblico si applica ai seguenti prodotti, in base alle condizioni di cui alla presente sezione e agli eventuali requisiti e condizioni supplementari che possono essere stabiliti dalla Commissione mediante atti delegati a norma dell'articolo 19 e atti di esecuzione a norma dell'articolo 20:

- a) frumento (grano) tenero, frumento (grano) duro, orzo e granturco;
 - b) risone;
 - c) carni bovine fresche o refrigerate di cui ai codici NC 0201 10 00 e da 0201 20 20 a 0201 20 50;
 - d) burro prodotto direttamente ed esclusivamente con crema pastorizzata ottenuta direttamente ed esclusivamente da latte vaccino in un'impresa riconosciuta dell'Unione ed avente un tenore minimo, in peso, di materia grassa butirrica dell'82% e un tenore massimo, in peso, di acqua del 16%;
 - e) latte scremato in polvere di prima qualità, ottenuto da latte vaccino con il metodo spray in un'impresa riconosciuta dell'Unione, avente un tenore minimo di materia proteica del 34,0% in peso della materia secca sgrassata.
-

Articolo 12 *Periodi d'intervento pubblico* ⁽¹⁵⁾

I periodi d'intervento pubblico sono i seguenti:

- a) per il frumento (grano) tenero, dal 1° ottobre al 31 maggio;
 - b) per il frumento (grano) duro, l'orzo e il granturco, durante tutto l'anno;
 - c) per il risone, durante tutto l'anno;
 - d) per le carni bovine, durante tutto l'anno; ⁽¹⁴⁾
 - e) per il burro e il latte scremato in polvere, dal 1° febbraio al 30 settembre.
-

(14) Per una deroga alla presente lettera, vedi, l'[art. 1, paragrafo 1, Regolamento 16 dicembre 2014, n. 1336/2014](#); l'[art. 1, paragrafi 1 e 2, Regolamento 17 settembre 2015, n. 2015/1549](#); e l'[art. 1, Regolamento 8 settembre 2016, n. 2016/1614](#), a decorrere dal 10 settembre 2016, ai sensi di quanto disposto dall'[art. 3](#) del medesimo [Regolamento n. 2016/1614](#).

(15) Articolo così sostituito dall'[art. 1, par. 1, punto 5, del Regolamento 2 dicembre 2021, n. 2021/2117/UE](#), a decorrere dal 7 dicembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'[art. 6, par. 1 del medesimo Regolamento n. 2021/2117/UE](#).

Articolo 13 *Apertura e chiusura dell'intervento pubblico*

1. Durante i periodi di cui all'articolo 12, l'intervento pubblico: ⁽¹⁶⁾

- a) è aperto per il frumento (grano) tenero, il burro e il latte scremato in polvere;
- b) può essere aperto dalla Commissione, mediante atti di esecuzione, per il frumento (grano) duro, l'orzo, il granturco e il risone (comprese le varietà o i tipi specifici di risone), qualora lo richieda la situazione del mercato. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2;
- c) per le carni bovine può essere aperto dalla Commissione, mediante atti di esecuzione adottati senza applicare la procedura di cui all'articolo 229, paragrafo 2, o paragrafo 3, se, durante un periodo determinato a norma dell'articolo 20, primo comma, lettera c), il prezzo medio di mercato in uno Stato membro o in una regione di uno Stato membro, registrato in base alla tabella unionale di classificazione delle carcasse di bovini di cui all'allegato IV, parte A, è inferiore all'85% della soglia di riferimento di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera d).

2. La Commissione può adottare atti di esecuzione che chiudano l'intervento pubblico per le carni bovine, qualora durante un periodo rappresentativo determinato a norma dell'articolo 20, primo comma, lettera c), non sussistano più le condizioni specificate al paragrafo 1, lettera c), del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati senza applicare la procedura di cui all'articolo 229, paragrafi 2 o 3.

(16) Frase introduttiva così corretta da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 19 maggio 2016, n. 130, Serie L.

Articolo 14 *Acquisto all'intervento a prezzo fisso o fissato mediante gara*

In caso di apertura dell'intervento pubblico a norma dell'articolo 13, paragrafo 1, il Consiglio adotta, a norma dell'articolo 43, paragrafo 3 TFUE, le misure relative alla fissazione dei prezzi per gli acquisti all'intervento dei prodotti di cui all'articolo 11 nonché, eventualmente, le misure relative alle limitazioni quantitative in caso di acquisti all'intervento effettuati a prezzo fisso.

Articolo 15 *Prezzi di intervento pubblico*

1. Per prezzo di intervento pubblico si intende:

- a) il prezzo al quale i prodotti sono acquistati all'intervento pubblico a prezzo fisso, oppure
- b) il prezzo massimo al quale i prodotti ammissibili all'intervento pubblico possono essere acquistati nell'ambito di una procedura di gara.

2. Il Consiglio adotta le misure relative alla fissazione del prezzo di intervento pubblico, compresi gli importi delle maggiorazioni e riduzioni, a norma dell'articolo 43, paragrafo 3, TFUE. ⁽¹⁷⁾

(17) Paragrafo così corretto da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 19 maggio 2016, n. 130, Serie L.

Articolo 16 *Principi generali sullo smaltimento dei prodotti acquistati all'intervento pubblico*

1. Lo smaltimento dei prodotti acquistati all'intervento pubblico si svolge in modo da:

- a) evitare qualsiasi turbativa del mercato,
- b) assicurare un accesso non discriminatorio alle merci e la parità di trattamento degli acquirenti e
- c) nel rispetto degli obblighi derivanti dagli accordi internazionali conclusi a norma del TFUE.

2. I prodotti acquistati all'intervento pubblico possono essere smaltiti mettendoli a disposizione del programma di distribuzione di derrate alimentari agli indigenti nell'Unione istituito dagli atti giuridici dell'Unione pertinenti. In tali casi, il valore contabile di tali prodotti corrisponde al livello del prezzo fisso di intervento di cui all'articolo 15, paragrafo 2, del presente regolamento. ⁽¹⁸⁾

2 bis. Gli Stati membri comunicano alla Commissione tutte le informazioni necessarie per consentire il controllo del rispetto dei principi di cui al paragrafo 1. ⁽¹⁹⁾

3. Ogni anno la Commissione rende pubbliche le condizioni alle quali i prodotti acquistati all'intervento pubblico sono stati comprati, o smaltiti nel corso dell'anno precedente. Dette informazioni includono i pertinenti volumi e i prezzi di acquisto e di vendita. ⁽²⁰⁾

(18) Frase così corretta da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 19 maggio 2016, n. 130, Serie L.

(19) Paragrafo aggiunto dall'*art. 1, par. 1, punto 6, lettera a), del Regolamento 2 dicembre 2021, n. 2021/2117/UE*, a decorrere dal 7 dicembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 6, par. 1 del medesimo Regolamento n. 2021/2117/UE*.

(20) Paragrafo così sostituito dall'*art. 1, par. 1, punto 6, lettera b), del Regolamento 2 dicembre 2021, n. 2021/2117/UE*, a decorrere dal 7 dicembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 6, par. 1 del medesimo Regolamento n. 2021/2117/UE*.

Sezione 3**Aiuto all'ammasso privato****Articolo 17** *Prodotti ammissibili*

Sono concessi aiuti all'ammasso privato dei seguenti prodotti, in base alle condizioni di cui alla presente sezione e agli eventuali requisiti e condizioni supplementari stabiliti dalla Commissione mediante atti delegati a norma dell'articolo 18, paragrafo 1, o dell'articolo 19 e atti di esecuzione a norma dell'articolo 18, paragrafo 2, o dell'articolo 20:

- a) zucchero bianco;
- b) olio di oliva e olive da tavola; ⁽²²⁾
- c) fibre di lino;
- d) carni fresche o refrigerate di animali della specie bovina di età non inferiore a otto mesi;

- e) burro prodotto a partire da crema ottenuta direttamente ed esclusivamente da latte vaccino;
- f) formaggio;
- g) latte scremato in polvere ottenuto da latte vaccino;
- h) carni suine;
- i) carni ovine e caprine. ⁽²¹⁾

Il primo comma, lettera f), riguarda esclusivamente il formaggio che beneficia di una denominazione di origine protetta o di un'indicazione geografica protetta in virtù del [regolamento \(UE\) n. 1151/2012](#) e che viene immagazzinato oltre il periodo di maturazione specificato nel disciplinare di produzione del prodotto di cui all'articolo 7 di detto regolamento e/o un periodo di maturazione che contribuisce ad accrescere il valore del formaggio.

(21) Comma così corretto da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 19 maggio 2016, n. 130, Serie L.

(22) Lettera così sostituita dall'[art. 1, par. 1, punto 7, del Regolamento 2 dicembre 2021, n. 2021/2117/UE](#), a decorrere dal 7 dicembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'[art. 6, par. 1 del medesimo Regolamento n. 2021/2117/UE](#).

Articolo 18 *Condizioni di concessione dell'aiuto*

1. Per garantire la trasparenza del mercato, ove necessario, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 riguardo alla fissazione delle condizioni alle quali la medesima può decidere la concessione di aiuti all'ammasso privato dei prodotti di cui all'articolo 17, tenendo conto

- a) dei prezzi medi di mercato rilevati nell'Unione, delle soglie di riferimento e dei costi di produzione dei rispettivi prodotti, e/o
- b) della necessità di rispondere tempestivamente a una situazione di particolare difficoltà del mercato o agli sviluppi economici aventi un notevole impatto negativo sui margini nel settore.

2. La Commissione può adottare atti di esecuzione che:

- a) concedano aiuti all'ammasso privato dei prodotti di cui all'articolo 17, tenendo conto delle condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo;
- b) limitino gli aiuti all'ammasso privato.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.

3. Il Consiglio adotta, a norma dell'articolo 43, paragrafo 3 TFUE, le misure relative alla fissazione dell'importo dell'aiuto all'ammasso privato di cui all'articolo 17.

Sezione 4

Disposizioni comuni in materia di intervento pubblico e aiuto all'ammasso privato

Articolo 19 *Delega di potere*

1. Per garantire che i prodotti acquistati all'intervento pubblico o che beneficiano dell'aiuto all'ammasso privato siano adatti all'ammasso di lunga durata e siano di qualità sana, leale e mercantile e per tener conto delle specificità dei diversi settori al fine di assicurare il funzionamento efficace in termini di costi dell'intervento pubblico e dell'ammasso privato, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 riguardo alla definizione dei requisiti e le condizioni che devono rispettare tali prodotti, oltre ai requisiti stabiliti nel presente regolamento. Tali requisiti e tali condizioni sono intesi a garantire, per i prodotti acquistati e immagazzinati:

a) la qualità in termini di parametri di qualità, gruppi di qualità, classi di qualità, categorie, caratteristiche ed età del prodotto;

b) l'ammissibilità, in termini di quantitativi, condizionamento compresa l'etichettatura, conservazione, precedenti contratti di magazzinaggio, riconoscimento delle imprese e fase alla quale si applica il prezzo di intervento pubblico o l'aiuto all'ammasso privato. ⁽²³⁾

2. Per tener conto delle peculiarità dei settori dei cereali e del risone, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227, riguardo ai criteri di qualità sia per gli acquisti all'intervento che per le vendite di frumento (grano) tenero, frumento (grano) duro, orzo, granturco e risone.

3. Per assicurare un'appropriata capacità di ammasso e l'efficienza del sistema di intervento pubblico in termini di costi, distribuzione e accesso da parte degli operatori e per mantenere la qualità dei prodotti acquistati all'intervento pubblico per smaltirli alla fine del periodo di ammasso, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 intesi a definire:

a) i requisiti che devono soddisfare i luoghi di ammasso per tutti i prodotti che sono oggetto di intervento pubblico;

b) le norme sull'ammasso dei prodotti all'interno e all'esterno dello Stato membro che è responsabile di tali prodotti e del loro trattamento, sotto il profilo dei dazi doganali e di qualsiasi altro importo da concedere o da riscuotere secondo le disposizioni della PAC.

4. Per garantire che l'aiuto all'ammasso privato produca gli effetti auspicati sul mercato, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 227 intesi a definire:

a) le norme e condizioni applicabili nei casi in cui il quantitativo ammassato è inferiore al quantitativo contrattuale;

b) le condizioni per la concessione di un anticipo di tale aiuto;

c) le condizioni per un'eventuale reimmissione sul mercato o lo smaltimento dei prodotti oggetto di contratti di ammasso privato.

5. Per garantire il corretto funzionamento dei sistemi di intervento pubblico e di ammasso privato, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 intesi a

a) prevedere il ricorso a procedure di gara che garantiscano un accesso non discriminatorio alle merci e la parità di trattamento degli operatori;

b) definire le condizioni aggiuntive che gli operatori devono soddisfare per facilitare la gestione e il controllo efficienti del sistema agli Stati membri e agli operatori;

c) stabilire l'obbligo per gli operatori di costituire una cauzione a garanzia dell'esecuzione dei loro obblighi.

6. Per tener conto dell'evoluzione tecnica e delle esigenze dei settori di cui all'articolo 10, nonché della necessità di normalizzare la presentazione dei diversi prodotti con l'obiettivo di migliorare la trasparenza del mercato, la rilevazione dei prezzi e l'applicazione delle misure d'intervento sul mercato, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 intesi a:

a) adeguare e aggiornare le disposizioni dell'allegato IV sulle tabelle unionali di classificazione, identificazione e presentazione delle carcasse;

b) stabilire disposizioni supplementari relative alla classificazione per categorie, compresa la classificazione da parte di addetti qualificati, alla classificazione per classi, compresa la classificazione automatizzata, all'identificazione, al peso e alla marchiatura delle carcasse e al calcolo dei prezzi medi nell'Unione e dei coefficienti di ponderazione utilizzati per il calcolo di tali prezzi;

c) stabilire nel settore delle carni bovine deroghe alle disposizioni e deroghe specifiche che gli Stati membri possono concedere ai macelli che procedono alla macellazione di un numero esiguo di bovini, nonché disposizioni complementari per i relativi prodotti, tra l'altro riguardo alle classi di conformazione e stato d'ingrassamento, nonché, nel settore delle carni ovine, ulteriori disposizioni in materia di peso, colore e stato d'ingrassamento e i criteri di classificazione di agnelli leggeri;

d) autorizzare gli Stati membri a non applicare la tabella di classificazione delle carcasse di suini e ad avvalersi di criteri di valutazione complementari, oltre a quelli del peso e del tenore stimato di carne magra o stabilire deroghe a detta tabella.

(23) Paragrafo così corretto da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 19 maggio 2016, n. 130, Serie L.

Articolo 20 *Competenze di esecuzione secondo la procedura di esame*

La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le misure necessarie per l'applicazione uniforme del presente capo. Tali misure possono riguardare, in particolare:

a) i costi a carico dell'operatore qualora i prodotti forniti all'intervento pubblico non soddisfino i requisiti minimi di qualità;

b) la fissazione di una capienza minima dei luoghi di ammasso all'intervento;

c) i periodi rappresentativi, i mercati e i prezzi di mercato necessari per l'applicazione del presente capo;

d) la consegna dei prodotti da acquistare all'intervento pubblico, le spese di trasporto a carico dell'offerente, la presa in consegna dei prodotti da parte degli organismi pagatori e il pagamento;

e) le diverse operazioni connesse al disossamento delle carni bovine;

f) le modalità pratiche per il condizionamento, la commercializzazione e l'etichettatura dei prodotti;

g) le procedure per il riconoscimento delle imprese che producono burro e latte scremato in polvere ai fini del presente capo;

h) l'autorizzazione a immagazzinare i prodotti fuori dal territorio dello Stato membro in cui sono stati acquistati all'intervento e immagazzinati;

i) la vendita o lo smaltimento dei prodotti acquistati all'intervento pubblico, con particolare riguardo al prezzo di vendita, alle condizioni di svincolo dall'ammasso e alla successiva

utilizzazione o destinazione dei prodotti svincolati, comprese le procedure relative ai prodotti messi a disposizione del programma di cui all'articolo 16, paragrafo 2, inclusi i trasferimenti tra Stati membri;

j) per i prodotti acquistati all'intervento pubblico, le disposizioni relative alla vendita di piccoli quantitativi giacenti all'ammasso o di quantitativi che non possono più essere reimballati o che sono danneggiati negli Stati membri, da effettuarsi sotto la responsabilità di questi ultimi;

k) in merito all'ammasso privato, la stipulazione e il contenuto dei contratti tra l'autorità competente dello Stato membro e i richiedenti;

l) il conferimento e la detenzione di prodotti all'ammasso privato e il loro svincolo dall'ammasso;

m) la durata dell'ammasso privato e le disposizioni secondo le quali tale durata, specificata nel contratto, può essere abbreviata o prolungata;

n) le procedure da seguire per l'acquisto all'intervento a prezzo fisso, compresi l'ammontare della cauzione e le procedure per costituirla, o per la concessione di un aiuto prefissato per l'ammasso privato;

o) il ricorso a procedure di gara, sia per l'intervento pubblico che per l'ammasso privato, con particolare riguardo:

i) alla presentazione delle offerte e al quantitativo minimo per ciascuna offerta o domanda;

ii) alle procedure per la costituzione della cauzione e all'ammontare di quest'ultima e

iii) alla selezione delle offerte, eseguita in modo da garantire che siano selezionate le offerte più vantaggiose per l'Unione e da permettere nel contempo che non si proceda necessariamente all'aggiudicazione;

p) l'attuazione delle tabelle unionali di classificazione delle carcasse di bovini, suini e ovini;

q) una presentazione delle carcasse e delle mezzene diversa da quella descritta nell'allegato IV, parte A, punto IV, ai fini dell'accertamento del prezzo di mercato;

r) i fattori correttivi che gli Stati membri devono applicare per consentire una diversa presentazione delle carcasse di bovini e ovini nei casi in cui non è usata la presentazione di riferimento;

s) le modalità pratiche per la marchiatura delle carcasse classificate e per il calcolo da parte della Commissione del prezzo medio ponderato dell'Unione per le carcasse di bovini, suini e ovini;

t) l'autorizzazione degli Stati membri a prevedere una presentazione delle carcasse di suini diversa da quella stabilita nell'allegato IV, parte B, punto III, per quanto riguarda i suini macellati nel loro territorio se una delle condizioni seguenti è soddisfatta:

i) la prassi commerciale normalmente seguita nel loro territorio si scosta dalla presentazione tipo definita nell'allegato IV, parte B, punto III;

ii) le esigenze tecniche lo giustificano;

iii) le carcasse sono sprovviste della pelle in maniera uniforme.

u) le disposizioni per la revisione in loco dell'applicazione della classificazione delle carcasse negli Stati membri a cura di un comitato istituito dall'Unione, composto da esperti della Commissione e da esperti designati dagli Stati membri per garantire la precisione e l'affidabilità della classificazione delle carcasse. Tali disposizioni prevedono che i costi connessi all'attività di revisione siano a carico dell'Unione.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.

Articolo 21 *Altre competenze di esecuzione*

La Commissione adotta gli atti di esecuzione per autorizzare gli Stati membri a utilizzare, per gli agnelli aventi una carcassa di peso inferiore a 13 kg, in deroga all'allegato IV, punto C.III, i seguenti criteri di classificazione:

- a) il peso della carcassa,
- b) il colore della carne,
- c) lo stato d'ingrassamento.

Tali atti di esecuzione sono adottati senza applicare la procedura di cui all'articolo 229, paragrafo 2, o paragrafo 3.

CAPO II

Aiuti per la distribuzione di ortofrutticoli, latte e prodotti lattiero-caseari agli istituti scolastici ⁽²⁴⁾

[Sezione 1]

[Aiuti per la distribuzione di ortofrutticoli, latte e prodotti lattiero-caseari agli istituti scolastici] ⁽²⁵⁾

Articolo 22 *Gruppo bersaglio* ⁽²⁶⁾

Il regime di aiuti inteso a migliorare la distribuzione di prodotti agricoli e a migliorare le abitudini alimentari dei bambini è rivolto ai bambini che frequentano regolarmente scuole materne, istituti prescolari o istituti di istruzione primaria o secondaria, amministrati o riconosciuti dalle autorità competenti degli Stati membri.

⁽²⁴⁾ Rubrica così sostituita dall'*art. 1, par. 1, punto 8, lettera a), del Regolamento 2 dicembre 2021, n. 2021/2117/UE*, a decorrere dal 7 dicembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 6, comma 1 (e applicabilità indicata nell'art. 6, comma 4) del medesimo Regolamento n. 2021/2117/UE*. Il testo precedente era così formulato: "Regimi di aiuto".

⁽²⁵⁾ Sezione sostituita dall'*art. 1, paragrafo 1, punto 1), Regolamento 11 maggio 2016, n. 2016/791*, a decorrere dal 1° agosto 2017, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 3, paragrafo 2* del medesimo *Regolamento 2016/791* e poi soppressa dall'*art. 1, par. 1, punto 8, lettera b), del Regolamento 2 dicembre 2021, n. 2021/2117/UE*, a decorrere dal 7 dicembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 6, comma 1 (e applicabilità indicata nell'art. 6, comma 4) del medesimo Regolamento n. 2021/2117/UE*. In precedenza il titolo era: "Programmi destinati a migliorare l'accesso ai prodotti alimentari".

Si riporta la precedente divisione in Sottosezioni della presente Sezione:

- Sottosezione 1 - Programmi di distribuzione di frutta e verdura nelle scuole : da art. 23 ad art. 25
- Sottosezione 2 - Programma "latte nelle scuole ": da art. 26 ad art. 28

⁽²⁶⁾ Articolo così sostituito dall'*art. 1, paragrafo 1, punto 1), Regolamento 11 maggio 2016, n. 2016/791*, a decorrere dal 1° agosto 2017, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 3, paragrafo 2* del medesimo *Regolamento 2016/791*, che ha sostituito l'intera Sezione 1.

Articolo 23 *Aiuti per la distribuzione di ortofruttili e di latte destinati alle scuole, misure educative di accompagnamento e costi correlati* ⁽²⁸⁾

1. Sono concessi aiuti dell'Unione destinati ai bambini che frequentano gli istituti scolastici di cui all'articolo 22:

- a) per la fornitura e la distribuzione di prodotti ammissibili di cui ai paragrafi 3, 4 e 5 del presente articolo;
- b) per le misure educative di accompagnamento; e
- c) per coprire taluni costi correlati inerenti all'attrezzatura, alla pubblicità, al monitoraggio e alla valutazione nonché, nella misura in cui tali costi non siano contemplati alla lettera a) del presente comma, alla logistica e alla distribuzione.

Il Consiglio, a norma dell'articolo 43, paragrafo 3, TFUE, fissa i limiti per la proporzione degli aiuti dell'Unione che copre le misure e i costi di cui alle lettere b) e c) del primo comma del presente paragrafo.

2. Ai fini della presente sezione si intende per:

- a) «ortofruttili destinati alle scuole»: i prodotti di cui al paragrafo 3, lettera a), e al paragrafo 4, lettera a);
- b) «latte destinato alle scuole»: i prodotti di cui al paragrafo 3, lettera b), e al paragrafo 4, lettera b), nonché i prodotti di cui all'allegato V.

3. Gli Stati membri che intendono partecipare al regime di aiuti di cui al paragrafo 1 (il «programma destinato alle scuole») e che chiedono il corrispondente aiuto dell'Unione danno priorità, tenendo conto delle circostanze nazionali, alla distribuzione di prodotti appartenenti a uno dei seguenti gruppi o a entrambi:

- a) ortofruttili e prodotti freschi del settore delle banane;
- b) latte alimentare e le relative versioni senza lattosio.

4. In deroga al paragrafo 3, al fine di promuovere il consumo di prodotti specifici e/o di rispondere a particolari esigenze nutrizionali dei bambini sul proprio territorio, gli Stati membri possono effettuare la distribuzione di prodotti appartenenti a uno o a entrambi dei seguenti gruppi:

- a) prodotti ortofruttili trasformati, oltre ai prodotti di cui al paragrafo 3, lettera a);
- b) formaggi, latticini, yogurt e altri prodotti lattiero-caseari fermentati o acidificati senza aggiunta di aromatizzanti, frutta, frutta in guscio o cacao, oltre ai prodotti di cui al paragrafo 3, lettera b).

5. Nei casi in cui gli Stati membri lo considerino necessario per conseguire gli obiettivi del programma destinato alle scuole e quelli indicati nelle strategie di cui al paragrafo 8, possono integrare la distribuzione dei prodotti di cui ai paragrafi 3 e 4 con i prodotti di cui all'allegato V. In questi casi gli aiuti dell'Unione sono versati solo per il componente lattiero-caseario del prodotto distribuito. Tale componente lattiero-caseario non deve essere inferiore al 90 % del peso per i prodotti della categoria I dell'allegato V e al 75 % del peso per i prodotti della categoria II dell'allegato V. Il livello di aiuti dell'Unione per il componente lattiero-caseario è fissato dal Consiglio conformemente all'articolo 43, paragrafo 3, TFUE.

6. I prodotti distribuiti nell'ambito del programma destinato alle scuole non contengono nessuna delle sostanze seguenti:

- a) zuccheri aggiunti;
- b) sale aggiunto;
- c) grassi aggiunti;
- d) dolcificanti aggiunti;
- e) esaltatori di sapidità artificiali aggiunti da E 620 a E 650 quali definiti nel regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁷⁾ .

In deroga al primo comma del presente paragrafo, qualsiasi Stato membro può decidere, dopo aver ottenuto l'apposita autorizzazione da parte delle proprie autorità nazionali responsabili in materia nutrizionale e sanitaria conformemente alle proprie procedure nazionali, che i prodotti ammissibili di cui ai paragrafi 4 e 5 possono contenere quantità limitate di zuccheri, sale e/o grassi aggiunti.

7. Oltre ai prodotti di cui ai paragrafi 3, 4 e 5 del presente articolo, gli Stati membri possono prevedere l'inclusione di altri prodotti agricoli nel quadro delle misure educative di accompagnamento, in particolare quelli elencati all'articolo 1, paragrafo 2, lettere g) e v).

8. La partecipazione di uno Stato membro al programma destinato alle scuole è subordinata all'elaborazione di una strategia, a livello nazionale o regionale, per l'attuazione del programma prima dell'inizio dello stesso e successivamente ogni sei anni. La strategia può essere modificata dall'autorità responsabile della sua elaborazione a livello nazionale o regionale, in particolare alla luce del monitoraggio e della valutazione e dei risultati conseguiti. La strategia contiene almeno la definizione delle esigenze da coprire, elencate in ordine di priorità, il gruppo bersaglio a cui è rivolta, i risultati attesi da conseguire e, se disponibili, gli obiettivi quantificati da raggiungere rispetto alla situazione iniziale, e stabilisce gli strumenti e le azioni più appropriati per conseguirli. La strategia può contenere elementi specifici relativi all'attuazione del programma destinato alle scuole, compresi quelli volti a semplificarne la gestione.

9. Gli Stati membri stabiliscono nelle proprie strategie l'elenco di tutti i prodotti che devono essere forniti nell'ambito del programma destinato alle scuole tramite distribuzione regolare o nell'ambito di misure educative di accompagnamento. Fatto salvo il paragrafo 6, essi garantiscono inoltre che le proprie autorità nazionali responsabili in materia nutrizionale e sanitaria siano opportunamente coinvolte nell'elaborazione di tale elenco, o che autorizzino tale elenco, conformemente alle procedure nazionali.

10. Al fine di garantire l'efficacia del programma destinato alle scuole, gli Stati membri prevedono inoltre misure educative di accompagnamento, che possono includere, tra l'altro, misure e attività volte a riavvicinare i bambini all'agricoltura per mezzo di attività, quali visite a fattorie, e la distribuzione di una più ampia gamma di prodotti agricoli, come indicato al paragrafo 7. Tali misure possono anche essere orientate ad informare i bambini su aspetti correlati, quali sane abitudini alimentari, le filiere alimentari locali, l'agricoltura biologica, la produzione sostenibile o la lotta agli sprechi alimentari.

11. Gli Stati membri scelgono i prodotti da distribuire o da includere nelle misure educative di accompagnamento in base a criteri oggettivi che includono uno o più dei seguenti elementi: considerazioni di ordine ambientale e sanitario, stagionalità, varietà e disponibilità di prodotti locali o regionali, privilegiando per quanto possibile i prodotti originari dell'Unione. Gli Stati membri possono incoraggiare in particolare l'acquisto locale o regionale, i prodotti biologici, le filiere corte o i benefici ambientali, compresi gli imballaggi sostenibili, e, se del caso, i prodotti riconosciuti dai regimi di qualità istituiti dal [regolamento \(UE\) n. 1151/2012](#). Nelle proprie strategie gli Stati membri possono tenere conto di considerazioni inerenti alla sostenibilità e al commercio equo e solidale. ⁽²⁹⁾

(27) Regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16).

(28) Articolo corretto da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 19 maggio 2016, n. 130, Serie L; e successivamente così sostituito dall'[art. 1, paragrafo 1, punto 1](#)), [Regolamento 11 maggio 2016, n. 2016/791](#), a decorrere dal 1° agosto 2017, ai sensi di quanto disposto [dall'art. 3, paragrafo 2](#) del medesimo [Regolamento 2016/791](#), che ha sostituito l'intera Sezione 1.

Precedentemente il presente articolo era ricompreso nella Sottosezione 1 - Programmi di distribuzione di frutta e verdura nelle scuole, della presente Sezione 1.

(29) Paragrafo così sostituito dall'[art. 1, par. 1, punto 8, lettera c](#)), [del Regolamento 2 dicembre 2021, n. 2021/2117/UE](#), a decorrere dal 7 dicembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'[art. 6, par. 1 del medesimo Regolamento n. 2021/2117/UE](#).

Articolo 23 bis *Disposizioni finanziarie* ⁽³⁰⁾

1. Fatto salvo il paragrafo 4 del presente articolo, gli aiuti assegnati, nel quadro del programma destinato alle scuole, a favore della distribuzione dei prodotti, delle misure educative di accompagnamento e dei costi correlati, di cui all'articolo 23, paragrafo 1, non superano 220 804 135 EUR per anno scolastico. Entro tale limite complessivo, gli aiuti non devono superare:

- a) per gli ortofruttili destinati alle scuole: 130 608 466 EUR per anno scolastico;
- b) per il latte destinato alle scuole: 90 195 669 EUR per anno scolastico. ⁽³¹⁾

2. Gli aiuti di cui al paragrafo 1 sono assegnati a ciascuno Stato membro tenendo conto di quanto segue:

- a) il numero di bambini di età compresa tra sei e dieci anni nello Stato membro interessato;
- b) il grado di sviluppo delle regioni all'interno dello Stato membro interessato, in modo da garantire che gli aiuti maggiori siano assegnati alle regioni meno sviluppate e alle isole minori dell'Egeo ai sensi dell'[articolo 1, paragrafo 2, del regolamento \(UE\) n. 229/2013](#); e
- c) per il latte destinato alle scuole, oltre ai criteri di cui alle lettere a) e b), l'uso storico degli aiuti dell'Unione per la distribuzione di latte e prodotti lattiero-caseari ai bambini.

Le ripartizioni per gli Stati membri interessati garantiscono che tali maggiori aiuti siano assegnati alle regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 349 TFUE al fine di tener conto della situazione specifica di tali regioni relativamente al rifornimento di prodotti e di promuoverne il rifornimento tra regioni ultraperiferiche geograficamente vicine tra loro. Le ripartizioni per il latte destinato alle scuole risultanti dall'applicazione dei criteri di cui al presente paragrafo garantiscono che tutti gli Stati membri abbiano il diritto a ricevere almeno un importo minimo di aiuti dell'Unione per ciascun bambino appartenente alla fascia di età di cui al primo comma, lettera a). ⁽³²⁾ Le misure relative alla fissazione delle ripartizioni indicative e definitive e alla riassegnazione degli aiuti dell'Unione per gli ortofruttili e per il latte destinati alle scuole sono adottate dal Consiglio a norma dell'articolo 43, paragrafo 3, TFUE.

3. Gli Stati membri che desiderano partecipare al programma destinato alle scuole presentano ogni anno una domanda di aiuti dell'Unione in cui specificano l'importo richiesto per gli ortofruttili e per il latte destinati alle scuole che desiderano distribuire.

4. Senza eccedere il limite complessivo di 220 804 135 EUR stabilito al paragrafo 1, una volta per anno scolastico ciascuno Stato membro può trasferire fino al 20 % di una delle proprie ripartizioni indicative verso l'altra. ⁽³³⁾ Tale percentuale può essere aumentata fino al 25 % per gli Stati membri che comprendono regioni ultraperiferiche elencate all'articolo 349 TFUE e in altri casi debitamente giustificati, quali il caso di uno Stato membro che debba far fronte a una specifica situazione di mercato nel settore interessato dal programma destinato alle scuole, a particolari preoccupazioni relative al basso consumo di uno o dell'altro gruppo di prodotti o ad altri cambiamenti sociali. I trasferimenti possono essere effettuati:

a) tra le ripartizioni indicative dello Stato membro, prima che siano stabilite le ripartizioni definitive per l'anno scolastico successivo, oppure

b) dopo l'inizio dell'anno scolastico, tra le ripartizioni definitive dello Stato membro, laddove tali ripartizioni siano state stabilite per lo Stato membro interessato.

I trasferimenti di cui al terzo comma, lettera a), non possono essere effettuati dalla ripartizione indicativa per il gruppo di prodotti per il quale lo Stato membro interessato richiede un importo superiore alla propria ripartizione indicativa. Gli Stati membri comunicano alla Commissione l'importo di eventuali trasferimenti tra ripartizioni indicative.

5. Il programma destinato alle scuole non pregiudica l'attuazione di eventuali distinti programmi nazionali per le scuole che siano compatibili con il diritto dell'Unione. Gli aiuti dell'Unione previsti all'articolo 23 possono essere utilizzati per ampliare la portata o l'efficacia di programmi nazionali esistenti destinati alle scuole o di programmi destinati alle scuole che prevedono la distribuzione di ortofrutticoli e di latte destinati alle scuole, ma non sostituiscono il finanziamento di tali programmi nazionali esistenti, a eccezione della distribuzione di pasti gratuiti agli allievi degli istituti scolastici. Nel caso in cui uno Stato membro decida di ampliare l'ambito di applicazione di un programma nazionale esistente destinato alle scuole oppure di incrementarne l'efficacia richiedendo aiuti dell'Unione, esso indica come tale obiettivo sarà conseguito nella strategia di cui all'articolo 23, paragrafo 8.

6. Gli Stati membri possono concedere, a integrazione dell'aiuto dell'Unione, aiuti nazionali per finanziare il programma destinato alle scuole. Gli Stati membri possono finanziare tali aiuti tramite un prelievo imposto al settore interessato dalla misura o tramite qualsiasi altro contributo del settore privato.

7. A norma dell'*articolo 6 del regolamento (UE) n. 1306/2013*, l'Unione può finanziare anche azioni di informazione, pubblicità, monitoraggio e valutazione relative al programma destinato alle scuole, comprese azioni di sensibilizzazione del pubblico relativamente agli obiettivi del programma e attività in rete correlate volte allo scambio di esperienze e di migliori prassi al fine di agevolare l'attuazione e la gestione del programma. Conformemente all'articolo 24, paragrafo 4, del presente regolamento la Commissione può elaborare un identificatore comune o elementi grafici che accrescano la visibilità del programma destinato alle scuole.

8. Gli Stati membri partecipanti al programma destinato alle scuole rendono pubblica, negli edifici scolastici o in altri luoghi pertinenti, la loro adesione al programma di aiuto e segnalano che esso è sovvenzionato dall'Unione. Gli Stati membri possono utilizzare qualsiasi strumento di pubblicità adatto, che può includere manifesti, siti web dedicati, materiale grafico informativo, campagne informative e di sensibilizzazione. Gli Stati membri garantiscono il valore aggiunto e la visibilità del programma dell'Unione destinato alle scuole nell'ambito della fornitura di altri pasti negli istituti scolastici.

(30) Articolo inserito dall'*art. 1, paragrafo 1, punto 1), Regolamento 11 maggio 2016, n. 2016/791*, a decorrere dal 1° agosto 2017, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 3, paragrafo 2* del medesimo *Regolamento 2016/791*, che ha sostituito l'intera Sezione 1.

(31) Paragrafo così sostituito dall'*art. 1, par. 1, punto 8, lettera d), numero i), del Regolamento 2 dicembre 2021, n. 2021/2117/UE*, a decorrere dal 7 dicembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 6, comma 1 (e applicabilità indicata nell'art. 6, comma 2) del medesimo Regolamento n. 2021/2117/UE*.

(32) Comma così modificato dall'*art. 1, par. 1, punto 8, lettera d), numero ii), del Regolamento 2 dicembre 2021, n. 2021/2117/UE*, a decorrere dal 7 dicembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 6, par. 1 del medesimo Regolamento n. 2021/2117/UE*.

(33) Comma così sostituito dall'*art. 1, par. 1, punto 8, lettera d), numero iii), del Regolamento 2 dicembre 2021, n. 2021/2117/UE*, a decorrere dal 7 dicembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 6, comma 1 (e applicabilità indicata nell'art. 6, comma 2) del medesimo Regolamento n. 2021/2117/UE*.

Articolo 24 *Delega di potere* ⁽³⁴⁾

1. Per incoraggiare i bambini ad adottare abitudini alimentari sane e garantire che gli aiuti concessi nell'ambito del programma destinato alle scuole sia rivolto ai bambini del gruppo bersaglio di cui all'articolo 22, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 concernenti norme riguardanti:

- a) i criteri aggiuntivi legati all'ammissibilità del gruppo bersaglio di cui all'articolo 22;
- b) l'approvazione e la selezione dei richiedenti aiuto da parte degli Stati membri;
- c) l'elaborazione delle strategie nazionali o regionali e norme riguardanti le misure educative di accompagnamento.

2. Per garantire un uso efficiente e mirato dei fondi dell'Unione e agevolare l'attuazione del programma destinato alle scuole, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 riguardanti:

- a) l'individuazione dei costi e delle misure che sono ammissibili agli aiuti dell'Unione;
- b) l'obbligo degli Stati membri di monitorare e valutare l'efficienza dei loro programmi destinati alle scuole.

3. Al fine di tener conto degli sviluppi scientifici, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 per integrare l'elenco di esaltatori di sapidità artificiali di cui all'articolo 23, paragrafo 6, primo comma, lettera e). Al fine di garantire che i prodotti distribuiti a norma dell'articolo 23, paragrafi 3, 4 e 5, soddisfino gli obiettivi del programma destinato alle scuole, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 per definire i livelli massimi di zuccheri, sale, o grassi aggiunti consentiti dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 6, secondo comma, e che sono necessari dal punto di vista tecnico per preparare o produrre prodotti trasformati.

4. Per sensibilizzare il pubblico al programma destinato alle scuole e accrescere la visibilità degli aiuti dell'Unione, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 che impongano agli Stati membri che partecipano al programma destinato alle scuole di segnalare chiaramente che stanno ricevendo sostegno dell'Unione ad attuare il programma, anche per quanto riguarda:

- a) se del caso, la definizione di criteri specifici per quanto concerne la presentazione, la composizione, le dimensioni e l'aspetto dell'identificatore comune o degli elementi grafici;
- b) i criteri specifici concernenti l'utilizzo di strumenti pubblicitari.

5. Per garantire il valore aggiunto e la visibilità del programma dell'Unione destinato alle scuole, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 per stabilire norme relative alla distribuzione dei prodotti nel quadro della fornitura di altri pasti negli istituti scolastici.

6. Tenendo conto della necessità di assicurare che gli aiuti dell'Unione si riflettano sul prezzo al quale i prodotti sono messi a disposizione nell'ambito del programma destinato alle scuole, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 che impongano agli Stati membri di spiegare nelle loro strategie come tale obiettivo sarà conseguito.

(34) Articolo così sostituito dall'[art. 1, paragrafo 1, punto 1](#)), [Regolamento 11 maggio 2016, n. 2016/791](#), a decorrere dal 1° agosto 2017, ai sensi di quanto disposto [dall'art. 3, paragrafo 2](#) del medesimo [Regolamento 2016/791](#), che ha sostituito l'intera Sezione 1.

Precedentemente il presente articolo era ricompreso nella Sottosezione 1 - Programmi di distribuzione di frutta e verdura nelle scuole, della presente Sezione 1.

Articolo 25 *Competenze di esecuzione secondo la procedura di esame* ⁽³⁵⁾

La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, le misure necessarie per l'applicazione della presente sezione, comprendenti quelle riguardanti:

- a) le informazioni che devono figurare nelle strategie degli Stati membri;
- b) le domande di aiuto e i pagamenti, compresa la semplificazione delle procedure risultanti dal quadro comune per il programma destinato alle scuole;
- c) le modalità di pubblicizzazione del programma destinato alle scuole e le correlate attività di messa in rete;
- d) la presentazione, il formato e il contenuto delle richieste annuali di aiuto e delle relazioni di monitoraggio e di valutazione degli Stati membri che partecipano al programma destinato alle scuole;
- e) l'applicazione dell'articolo 23 bis, paragrafo 4, anche in merito alle scadenze per i trasferimenti e alla presentazione, al formato e al contenuto delle notifiche di trasferimento.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.

(35) Articolo così sostituito dall'[art. 1, paragrafo 1, punto 1](#)), [Regolamento 11 maggio 2016, n. 2016/791](#), a decorrere dal 1° agosto 2017, ai sensi di quanto disposto [dall'art. 3, paragrafo 2](#) del medesimo [Regolamento 2016/791](#), che ha sostituito l'intera Sezione 1.

Precedentemente il presente articolo era ricompreso nella Sottosezione 1 - Programmi di distribuzione di frutta e verdura nelle scuole, della presente Sezione 1.

Articolo 26 *Aiuti per la distribuzione di latte e di prodotti lattiero-caseari ai bambini* ⁽³⁶⁾

[1. È concesso un aiuto dell'Unione per la fornitura di latte e determinati prodotti lattiero-caseari trasformati dei codici NC 0401, 0403, 0404 90 e 0406 o del codice NC 2202 90 agli allievi degli istituti scolastici di cui all'articolo 22.

2. A partire dal 1° agosto 2015, gli Stati membri che intendono partecipare al programma posseggono in via preliminare una strategia a livello nazionale o regionale per la sua attuazione. Essi possono inoltre prevedere le misure di accompagnamento, che possono contemplare informazioni su misure relative alle abitudini alimentari sane, alle filiere alimentari locali e alla lotta contro gli sprechi alimentari, necessarie per dare attuazione al programma.

3. Nell'elaborare le loro strategie gli Stati membri compilano un elenco di tipi di latte e prodotti lattiero-caseari ammissibili in virtù dei rispettivi programmi in conformità alle norme adottate dalla Commissione ai sensi dell'articolo 27.

4. Eccetto la distribuzione gratuita di pasti ai bambini negli istituti scolastici, l'aiuto dell'Unione di cui al paragrafo 1 non è utilizzato per sostituire il finanziamento di eventuali programmi nazionali esistenti sul latte e i prodotti lattiero-caseari o di altri programmi di distribuzione nelle scuole che includono il latte o i prodotti lattiero-caseari. Tuttavia, se uno Stato membro applica già un programma che potrebbe beneficiare di un aiuto dell'Unione in virtù del presente articolo e intende ampliarlo o renderlo più efficace, anche relativamente al gruppo bersaglio del programma, alla sua durata o ai prodotti ammissibili, l'aiuto dell'Unione può essere concesso. In tal caso lo Stato membro precisa nella sua strategia di attuazione in che modo intende ampliare il suo programma o renderlo più efficace.

5. Gli Stati membri possono concedere, a integrazione dell'aiuto unionale, aiuti nazionali in conformità all'articolo 217.

6. Il programma dell'Unione a favore del consumo di latte e di prodotti lattiero-caseari nelle scuole non pregiudica eventuali programmi nazionali distinti volti a promuovere il consumo di latte e di prodotti lattiero-caseari nelle scuole che siano compatibili con il diritto dell'Unione.

7. Il Consiglio adotta, a norma dell'articolo 43, paragrafo 3, TFUE le misure relative alla fissazione dell'aiuto dell'Unione per tutti i tipi di latte e prodotti lattiero-caseari e del quantitativo massimo ammissibile all'aiuto dell'Unione di cui al paragrafo 1.

8. Gli Stati membri partecipanti rendono pubblica, nei luoghi di distribuzione, la loro adesione al programma di aiuto e segnalano che esso è sovvenzionato dall'Unione.]

(36) Articolo soppresso dall'[art. 1, paragrafo 1, punto 1\), Regolamento 11 maggio 2016, n. 2016/791](#), a decorrere dal 1° agosto 2017, ai sensi di quanto disposto [dall'art. 3, paragrafo 2](#) del medesimo [Regolamento 2016/791](#), che ha sostituito l'intera Sezione 1.

Precedentemente il presente articolo era ricompreso nella Sottosezione 2- Programma "latte nelle scuole ", della presente Sezione 1.

Articolo 27 *Delega di potere* ⁽³⁷⁾

[1. Per tenere conto dell'evoluzione delle abitudini di consumo per i prodotti lattiero-caseari, delle innovazioni e degli sviluppi osservati sul mercato di tali prodotti, della disponibilità dei prodotti sui diversi mercati dell'Unione e di aspetti nutrizionali, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 intesi a determinare:

- a) i prodotti ammissibili al programma, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 26, paragrafo 1, e tenendo conto di aspetti nutrizionali;
- b) l'elaborazione delle strategie nazionali o regionali da parte degli Stati membri, comprese se del caso le misure di accompagnamento; e
- c) le misure necessarie per il monitoraggio e la valutazione.

2. Per garantire un uso efficace ed efficiente dell'aiuto dell'Unione, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 riguardanti:

- a) norme sull'ammissibilità all'aiuto dei beneficiari e dei richiedenti;
- b) il requisito per i richiedenti di essere approvati dagli Stati membri;
- c) l'utilizzo di prodotti lattiero-caseari che beneficiano dell'aiuto nella preparazione dei pasti negli istituti scolastici.

3. Per garantire che i richiedenti dell'aiuto rispettino gli obblighi loro incombenti, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 riguardanti misure sulla costituzione di una cauzione nel caso in cui sia versato un anticipo dell'aiuto.

4. Per sensibilizzare il pubblico al programma di aiuto, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 stabilendo le condizioni alle quali gli Stati membri sono tenuti a rendere nota la loro partecipazione al programma di aiuto e segnalare che si tratta di un programma sovvenzionato dall'Unione.

5. Al fine di assicurare che l'aiuto si ripercuota sul prezzo al quale i prodotti sono messi a disposizione nell'ambito del regime, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 227 che stabiliscano norme sull'attuazione di un sistema di monitoraggio dei prezzi nel quadro del regime.]

(37) Articolo soppresso dall'[art. 1, paragrafo 1, punto 1\), Regolamento 11 maggio 2016, n. 2016/791](#), a decorrere dal 1° agosto 2017, ai sensi di quanto disposto [dall'art. 3, paragrafo 2](#) del medesimo [Regolamento 2016/791](#), che ha sostituito l'intera Sezione 1.

Precedentemente il presente articolo era ricompreso nella Sottosezione 2- Programma "latte nelle scuole ", della presente Sezione 1.

Articolo 28 *Competenze di esecuzione secondo la procedura di esame* ⁽³⁸⁾

[La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le misure necessarie per l'applicazione della presente sottosezione, compresi:

- a) le procedure che garantiscono il rispetto del quantitativo massimo ammissibile all'aiuto;
- b) le procedure per la costituzione della cauzione e l'ammontare di quest'ultima qualora venga versato un anticipo;

- c) norme relative alle informazioni da fornire agli Stati membri per l'approvazione dei richiedenti, delle domande d'aiuto e dei pagamenti;
- d) le modalità di pubblicizzazione del programma;
- e) la gestione del sistema di monitoraggio dei prezzi di cui all'articolo 27, paragrafo 5.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.]

(38) Articolo soppresso dall'*art. 1, paragrafo 1, punto 1), Regolamento 11 maggio 2016, n. 2016/791*, a decorrere dal 1° agosto 2017, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 3, paragrafo 2* del medesimo *Regolamento 2016/791*, che ha sostituito l'intera Sezione 1.

Precedentemente il presente articolo era ricompreso nella Sottosezione 2- Programma "latte nelle scuole ", della presente Sezione 1.

[Sezione 2]

[Aiuti nel settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola] ⁽³⁹⁾

Articolo 29 *Programmi di sostegno al settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola* ⁽⁴²⁾

[1. L'Unione finanzia programmi di attività triennali elaborati da organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi dell'articolo 152, associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi dell'articolo 156 o organizzazioni interprofessionali riconosciute a norma dell'articolo 157 in uno o più dei seguenti ambiti:

- a) il monitoraggio e la gestione del mercato nel settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola;
- b) il miglioramento dell'impatto ambientale dell'olivicoltura;
- c) il miglioramento della competitività dell'olivicoltura attraverso la modernizzazione;
- d) il miglioramento della qualità della produzione di olio di oliva e di olive da tavola;
- e) il sistema di tracciabilità, la certificazione e la tutela della qualità dell'olio di oliva e delle olive da tavola, in particolare il controllo della qualità degli oli di oliva venduti ai consumatori finali, sotto l'autorità delle amministrazioni nazionali;
- f) la diffusione di informazioni sulle misure adottate dalle organizzazioni di produttori, dalle associazioni di organizzazioni di produttori o dalle organizzazioni interprofessionali al fine di migliorare la qualità dell'olio d'oliva e delle olive da tavola.

I programmi di attività elaborati per il periodo decorrente dal 1° aprile 2021 terminano il 31 dicembre 2022. ⁽⁴⁰⁾

2. Per il 2020 il finanziamento concesso dall'Unione ai programmi di attività di cui al paragrafo 1 ammonta a:

- a) 11 098 000 EUR per la Grecia;
- b) 576 000 EUR per la Francia;
- c) 35 991 000 EUR per l'Italia.

Sia per il 2021 sia per il 2022, il finanziamento concesso dall'Unione ai programmi di attività di cui al paragrafo 1 ammonta a:

- a) 10 666 000 EUR per la Grecia;
- b) 554 000 EUR per la Francia;
- c) 34 590 000 EUR per l'Italia. ⁽⁴¹⁾

3. Il finanziamento concesso dall'Unione per i programmi di attività di cui al paragrafo 1 è pari al massimo alla quota degli aiuti trattenuta dagli Stati membri. Tale finanziamento delle spese ammissibili ammonta al:

- a) 75% per le attività nei campi di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c);
- b) 75% per investimenti in attività fisse e 50% per altre attività nel campo di cui al paragrafo 1, lettera d);
- c) 75% per i programmi di attività realizzati in almeno tre paesi terzi o Stati membri non produttori da organizzazioni riconosciute di cui al paragrafo 1 di almeno due Stati membri produttori nei campi di cui al paragrafo 1, lettere e) e f), e 50% per le altre attività negli stessi campi.

Lo Stato membro assicura un finanziamento complementare non superiore al 50% dei costi esclusi dal finanziamento concesso dall'Unione.]

(39) Sezione 2, comprendente gli articoli da 29 a 31, soppressa dall'*art. 1, par. 1, punto 8, lettera e), del Regolamento 2 dicembre 2021, n. 2021/2117/UE*, a decorrere dal 7 dicembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 6, comma 1 (e applicabilità indicata nell'art. 6, comma 4) del medesimo Regolamento n. 2021/2117/UE*.

(40) Comma aggiunto dall'*art. 10, par. 1, punto 1, lettera a), del Regolamento 23 dicembre 2020, n. 2020/2220/UE*, a decorrere dal 29 dicembre 2020, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 11, par. 1 del medesimo Regolamento n. 2020/2220/UE*.

(41) Paragrafo così sostituito dall'*art. 10, par. 1, punto 1, lettera b), del Regolamento 23 dicembre 2020, n. 2020/2220/UE*, a decorrere dal 29 dicembre 2020, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 11, par. 1 del medesimo Regolamento n. 2020/2220/UE*.

(42) Articolo soppresso dall'*art. 1, par. 1, punto 8, lettera e), del Regolamento 2 dicembre 2021, n. 2021/2117/UE*, a decorrere dal 7 dicembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 6, comma 1 (e applicabilità indicata nell'art. 6, comma 4) del medesimo Regolamento n. 2021/2117/UE*.

Articolo 30 *Poteri delegati* ⁽⁴³⁾

[Al fine di garantire un uso efficace ed efficiente dell'aiuto dell'Unione di cui all'articolo 29 e al fine di migliorare la qualità dell'olio di oliva e delle olive da tavola prodotti, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 riguardanti:

- a) per gli ambiti di attività di cui all'articolo 29, paragrafo 1, le misure specifiche che possono essere finanziate mediante l'aiuto dell'Unione e le attività e i costi che non possono essere finanziati;
- b) l'assegnazione minima del finanziamento unionale a specifici ambiti di attività da parte degli Stati membri;
- c) l'obbligo di costituire una cauzione quando viene presentata una domanda di approvazione di un programma di attività e quando viene versato un anticipo dell'aiuto;

d) i criteri di cui gli Stati membri devono tener conto nella selezione e approvazione dei programmi di attività.
]

(43) Articolo soppresso dall'*art. 1, par. 1, punto 8, lettera e), del Regolamento 2 dicembre 2021, n. 2021/2117/UE*, a decorrere dal 7 dicembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 6, comma 1 (e applicabilità indicata nell'art. 6, comma 4) del medesimo Regolamento n. 2021/2117/UE*.

Articolo 31 *Competenze di esecuzione secondo la procedura di esame* ⁽⁴⁴⁾

[La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le misure necessarie per l'applicazione della presente sezione riguardanti:

- a) l'attuazione dei programmi di attività e la loro modifica;
- b) il pagamento dell'aiuto, compreso il pagamento di anticipi dell'aiuto;
- c) le procedure per la costituzione della cauzione, e l'ammontare di quest'ultima, quando viene presentata una domanda di approvazione di un programma di attività e qualora venga versato un anticipo dell'aiuto.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.]

(44) Articolo soppresso dall'*art. 1, par. 1, punto 8, lettera e), del Regolamento 2 dicembre 2021, n. 2021/2117/UE*, a decorrere dal 7 dicembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 6, comma 1 (e applicabilità indicata nell'art. 6, comma 4) del medesimo Regolamento n. 2021/2117/UE*.

[Sezione 3]

[Aiuti nel settore degli ortofrutticoli] ⁽⁴⁵⁾

Articolo 32 *Fondi di esercizio* ⁽⁴⁶⁾

[1. Le organizzazioni di produttori del settore degli ortofrutticoli e/o le loro associazioni possono costituire un fondo di esercizio. Il fondo è finanziato:

- a) con contributi finanziari
 - i) degli aderenti all'organizzazione di produttori e/o dell'organizzazione stessa oppure
 - ii) delle associazioni di organizzazioni di produttori attraverso gli aderenti a tali associazioni;
- b) con un aiuto finanziario dell'Unione, che può essere concesso alle organizzazioni di produttori o alle loro associazioni, nel caso in cui queste presentino, gestiscano e attuino un programma operativo o un programma operativo parziale, alle condizioni adottate dalla

Commissione mediante atti delegati ai sensi dell'articolo 37 e atti di esecuzione adottati ai sensi dell'articolo 38.

2. I fondi di esercizio sono destinati esclusivamente a finanziare i programmi operativi che sono stati presentati agli Stati membri e da essi approvati.]

(45) Sezione 3, comprendente gli articoli da 32 a 38, soppressa dall'*art. 1, par. 1, punto 8, lettera e), del Regolamento 2 dicembre 2021, n. 2021/2117/UE*, a decorrere dal 7 dicembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 6, comma 1 (e applicabilità indicata nell'art. 6, comma 4) del medesimo Regolamento n. 2021/2117/UE*.

(46) Articolo soppresso dall'*art. 1, par. 1, punto 8, lettera e), del Regolamento 2 dicembre 2021, n. 2021/2117/UE*, a decorrere dal 7 dicembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 6, comma 1 (e applicabilità indicata nell'art. 6, comma 4) del medesimo Regolamento n. 2021/2117/UE*.

Articolo 33 Programmi operativi ⁽⁵³⁾

[1. I programmi operativi nel settore degli ortofrutticoli hanno una durata minima di tre anni e massima di cinque anni. Essi perseguono almeno due degli obiettivi di cui all'articolo 152, paragrafo 1, lettera c), o due dei seguenti obiettivi:

- a) pianificazione della produzione, compresi la stima e il monitoraggio della produzione e del consumo;
- b) miglioramento della qualità dei prodotti, freschi o trasformati;
- c) incremento del valore commerciale dei prodotti;
- d) promozione dei prodotti, freschi o trasformati;
- e) misure ambientali, in particolare quelle relative all'acqua, e metodi di produzione rispettosi dell'ambiente, inclusa l'agricoltura biologica;
- f) prevenzione e gestione delle crisi, anche mediante la fornitura di servizi di orientamento ad altre organizzazioni di produttori, associazioni di organizzazioni di produttori, associazioni di produttori o singoli produttori. ⁽⁴⁸⁾

I programmi operativi sono presentati per approvazione agli Stati membri. I programmi operativi per i quali dopo il 29 dicembre 2020 deve essere approvata una proroga in linea con la durata massima di cinque anni di cui al primo comma, possono essere prorogati solo fino al 31 dicembre 2022. ⁽⁵²⁾
In deroga al primo comma, i nuovi programmi operativi approvati dopo il 29 dicembre 2020, hanno una durata massima di tre anni. ⁽⁵²⁾

2. Le associazioni di organizzazioni di produttori possono altresì presentare un programma operativo totale o parziale, composto da azioni identificate, ma non realizzate, dalle organizzazioni aderenti nel quadro dei loro programmi operativi. I programmi operativi delle associazioni di organizzazioni di produttori sono sottoposti alle stesse regole a cui sono sottoposti i programmi operativi delle organizzazioni di produttori e sono esaminati con i programmi operativi delle organizzazioni aderenti. A tal fine, gli Stati membri assicurano che:

- a) le misure dei programmi operativi di un'associazione di organizzazioni di produttori siano interamente finanziate dai contributi delle organizzazioni aderenti all'associazione e che tali risorse siano prelevate dai fondi di esercizio delle stesse organizzazioni aderenti;
- b) le azioni e la partecipazione finanziaria corrispondente siano identificate nel programma operativo di ciascuna organizzazione aderente;
- c) non vi sia doppio finanziamento.

3. La prevenzione e la gestione delle crisi di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera f), consistono nel prevenire e nell'affrontare le crisi sui mercati degli ortofrutticoli e, in tale contesto, comprendono le seguenti misure:

- a) investimenti che rendano più efficace la gestione dei volumi immessi sul mercato;
- b) iniziative di formazione e scambio di buone prassi;
- c) promozione e comunicazione, comprese azioni e attività volte a diversificare e consolidare i mercati degli ortofrutticoli, a titolo di prevenzione o durante un periodo di crisi; ⁽⁴⁸⁾
- d) sostegno per le spese amministrative di costituzione di fondi di mutualizzazione e contributi finanziari per ricostituire i fondi di mutualizzazione in seguito alle compensazioni versate ai produttori aderenti che subiscono un drastico calo di reddito causato da condizioni di mercato avverse; ^{(48) (51)}
- e) reimpianto di frutteti quando si rende necessario a seguito di un obbligo di estirpazione per ragioni sanitarie o fitosanitarie stabilito dell'autorità competente dello Stato membro;
- f) ritiri dal mercato;
- g) raccolta prima della maturazione ("raccolta verde") o mancata raccolta degli ortofrutticoli;
- h) assicurazione del raccolto;
- i) fornitura di servizi di orientamento ad altre organizzazioni di produttori, associazioni di organizzazioni di produttori, associazioni di produttori o singoli produttori. ⁽⁴⁹⁾

Il sostegno per l'assicurazione del raccolto contribuisce a tutelare i redditi dei produttori quando si generano perdite causate da calamità naturali, condizioni climatiche avverse, fitopatie o infestazioni parassitarie.

I contratti di assicurazione debbono esigere che i beneficiari adottino le necessarie misure di prevenzione dei rischi.

Le misure di prevenzione e gestione delle crisi, compreso il rimborso del capitale e degli interessi di cui al quinto comma, totalizzano al massimo un terzo della spesa prevista a titolo del programma operativo. ⁽⁵⁴⁾

Le organizzazioni di produttori possono contrarre mutui a condizioni commerciali per finanziare le misure di prevenzione e gestione delle crisi. In tal caso, il rimborso del capitale e degli interessi sui mutui contratti può far parte del programma operativo ed essere così ammissibile all'aiuto finanziario dell'Unione di cui all'articolo 34. Le attività specifiche nell'ambito della prevenzione e della gestione delle crisi possono essere finanziate con questo tipo di mutui, direttamente, o in entrambi i modi.

4. Ai fini della presente sezione si intende per:

- a) "raccolta verde", la raccolta completa su una data superficie di prodotti acerbi non commercializzabili che non sono stati danneggiati prima della raccolta verde a causa di ragioni climatiche, fitopatie o in altro modo;
- b) "mancata raccolta", l'interruzione del ciclo di produzione in corso sulla superficie in questione quando il prodotto è ben sviluppato ed è di qualità sana, leale e mercantile. La distruzione dei prodotti a causa di avversità atmosferiche o fitopatie non è considerata mancata raccolta. ⁽⁴⁷⁾

5. Gli Stati membri garantiscono che:

- a) i programmi operativi comprendano due o più azioni ambientali, o
- b) almeno il 10% della spesa prevista dai programmi operativi riguardi azioni ambientali.

Le azioni ambientali rispettano i requisiti relativi agli impegni agro-climatico-ambientali o in materia di agricoltura biologica di cui all'articolo 28, paragrafo 3, e all'[articolo 29, paragrafi 2 e 3, del regolamento \(UE\) n. 1305/2013](#). ⁽⁵⁰⁾

Qualora almeno l'80 % dei produttori aderenti di un'organizzazione di produttori siano soggetti a uno o più impegni agro-climatico-ambientali o in materia di agricoltura biologica identici in virtù dell'articolo 28, paragrafo 3, e dell'[articolo 29, paragrafi 2 e 3, del regolamento \(UE\) n. 1305/2013](#), ciascuno di tali impegni rileva come un'azione ambientale ai sensi del primo comma, lettera a), del presente paragrafo. ⁽⁵⁰⁾

Il sostegno alle azioni ambientali di cui al primo comma del presente paragrafo, copre le perdite di reddito e i costi addizionali risultanti dall'azione.

6. Gli Stati membri garantiscono che gli investimenti che accrescono la pressione ambientale siano autorizzati soltanto a condizione che siano state predisposte idonee misure di protezione dell'ambiente contro tali pressioni.]

(47) Lettera così corretta da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 19 maggio 2016, n. 130, Serie L.

(48) Lettera così sostituita dall'[art. 4, par. 1, punto 1 del Regolamento 13 dicembre 2017, n. 2017/2393/UE](#), a decorrere dal 30 dicembre 2017, a sensi di quanto disposto dall'[art. 6, par. 1](#) (e applicabilità indicata al par. 2) del medesimo [Regolamento n. 2017/2393/UE](#).

(49) Lettera aggiunta dall'[art. 4, par. 1, punto 1 del Regolamento 13 dicembre 2017, n. 2017/2393/UE](#), a decorrere dal 30 dicembre 2017, a sensi di quanto disposto dall'[art. 6, par. 1](#) (e applicabilità indicata al par. 2) del medesimo [Regolamento n. 2017/2393/UE](#).

(50) Comma così sostituito dall'[art. 4, par. 1, punto 1 del Regolamento 13 dicembre 2017, n. 2017/2393/UE](#), a decorrere dal 30 dicembre 2017, a sensi di quanto disposto dall'[art. 6, par. 1](#) (e applicabilità indicata al par. 2) del medesimo [Regolamento n. 2017/2393/UE](#).

(51) Per quanto riguarda le misure di prevenzione e gestione delle crisi di cui alla presente lettera, vedi la [Raccomandazione 30 settembre 2019 n. 2019/1665/UE](#).

(52) Comma aggiunto dall'[art. 10, par. 1, punto 2, del Regolamento 23 dicembre 2020, n. 2020/2220/UE](#), a decorrere dal 29 dicembre 2020, ai sensi di quanto disposto dall'[art. 11, par. 1 del medesimo Regolamento n. 2020/2220/UE](#).

(53) Articolo soppresso dall'[art. 1, par. 1, punto 8, lettera e\), del Regolamento 2 dicembre 2021, n. 2021/2117/UE](#), a decorrere dal 7 dicembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'[art. 6, comma 1 \(e applicabilità indicata nell'art. 6, comma 4\) del medesimo Regolamento n. 2021/2117/UE](#).

(54) In deroga a quanto disposto dal presente comma, vedi l'[art. 1 del Regolamento 30 aprile 2020, n. 2020/592/UE](#).

Articolo 34 *Aiuto finanziario dell'Unione* ⁽⁵⁷⁾

[1. L'aiuto finanziario dell'Unione è pari all'importo dei contributi finanziari di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettera a), effettivamente versati ed è limitato al 50% della spesa effettivamente sostenuta.

2. L'aiuto finanziario dell'Unione è limitato al 4,1% del valore della produzione commercializzata da ciascuna organizzazione di produttori o associazione di organizzazioni di produttori. Tuttavia, nel caso delle organizzazioni di produttori tale percentuale può essere portata al 4,6% del valore della produzione commercializzata a condizione che la porzione eccedente il 4,1% del valore della produzione commercializzata sia utilizzata unicamente per misure di prevenzione e gestione delle crisi. Nel caso di associazioni di organizzazioni di produttori, tale percentuale può essere aumentata fino al 4,7% del valore della produzione commercializzata, a condizione che la porzione eccedente il 4,1% del valore della produzione commercializzata sia utilizzata unicamente per misure di prevenzione e gestione delle crisi attuate dall'associazione di organizzazioni di produttori per conto dei suoi aderenti.

3. Su richiesta di un'organizzazione di produttori, il limite del 50% di cui al paragrafo 1 è portato al 60% per un programma operativo o parte di esso, se il programma soddisfa almeno una delle seguenti condizioni:

- a) è presentato da più organizzazioni di produttori dell'Unione che partecipano, in Stati membri diversi, ad azioni transnazionali;
- b) è presentato da una o più organizzazioni di produttori che partecipano ad azioni svolte a livello interprofessionale;
- c) riguarda esclusivamente il sostegno specifico alla produzione biologica ai sensi del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio ⁽⁵⁵⁾;
- d) è il primo programma operativo presentato da un'organizzazione di produttori riconosciuta risultante dalla fusione tra due organizzazioni di produttori riconosciute;
- e) è il primo programma operativo presentato da un'associazione di organizzazioni di produttori riconosciute;
- f) è presentato da un'organizzazione di produttori di uno Stato membro in cui le organizzazioni di produttori commercializzano meno del 20% della produzione ortofrutticola;
- g) è presentato da un'organizzazione di produttori di una delle regioni ultraperiferiche dell'Unione di cui all'articolo 349 TFUE.

4. Il limite del 50 % di cui al paragrafo 1 è portato al 100 % nei seguenti casi:

a) ritiro dal mercato di ortofrutticoli in volume non superiore al 5 % della produzione commercializzata da ciascuna organizzazione di produttori, sempreché i prodotti ritirati siano smaltiti nei seguenti modi:

i) distribuzione gratuita a organizzazioni di beneficenza o enti caritativi, a tal fine autorizzati dagli Stati membri, per attività a favore di persone riconosciute dal diritto nazionale come aventi diritto alla pubblica assistenza, in particolare a causa della mancanza dei necessari mezzi di sussistenza;

ii) distribuzione gratuita a istituti di pena, scuole, istituti di istruzione pubblica, agli istituti di cui all'articolo 22 e a colonie di vacanze, nonché a ospedali e case di riposo per anziani designati dagli Stati membri, i quali prendono tutti i provvedimenti necessari affinché i quantitativi così distribuiti si aggiungano a quelli normalmente acquistati da tali collettività;

b) azioni connesse all'orientamento di altre organizzazioni di produttori o di gruppi o associazioni di produttori riconosciuti in conformità dell'articolo 125 sexies del regolamento (CE) n. 1234/2007 o dell'articolo 27 del regolamento (UE) n. 1305/2013, purché tali organizzazioni o gruppi siano provenienti da regioni degli Stati membri di cui all'articolo 35, paragrafo 1, del presente regolamento, o di singoli produttori. ⁽⁵⁶⁾

]

(55) Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 (GU L 189 del 20.7.2007, pag. 1).

(56) Paragrafo così sostituito dall'[art. 4, par. 1, punto 2 del Regolamento 13 dicembre 2017, n. 2017/2393/UE](#), a decorrere dal 30 dicembre 2017, a sensi di quanto disposto dall'[art. 6, par. 1](#) (e applicabilità indicata al par. 2) del medesimo [Regolamento n. 2017/2393/UE](#).

(57) Articolo soppresso dall'[art. 1, par. 1, punto 8, lettera e\), del Regolamento 2 dicembre 2021, n. 2021/2117/UE](#), a decorrere dal 7 dicembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'[art. 6, comma 1 \(e applicabilità indicata nell'art. 6, comma 4\) del medesimo Regolamento n. 2021/2117/UE](#).

Articolo 35 *Aiuto finanziario nazionale* ⁽⁵⁷⁾ ⁽⁵⁸⁾

[1. Nelle regioni degli Stati membri in cui il livello di organizzazione dei produttori nel settore ortofrutticolo è notevolmente inferiore alla media dell'Unione, gli Stati membri possono concedere alle organizzazioni di produttori un aiuto finanziario nazionale non superiore all'80 % dei contributi finanziari cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettera a), e fino a un massimo del 10 % del valore della produzione commercializzata di qualunque organizzazione di produttori in questione. Tale aiuto si aggiunge al fondo di esercizio.

2. Il livello di organizzazione dei produttori in una regione di uno Stato membro è considerato notevolmente inferiore alla media dell'Unione se il livello medio di organizzazione è stato inferiore al 20 % per tre anni consecutivi prima dell'attuazione del programma operativo. Il livello di organizzazione è calcolato come il valore della produzione ortofrutticola ottenuta nella regione interessata e commercializzata dalle organizzazioni di produttori, dalle associazioni di organizzazioni di produttori e dai gruppi o dalle associazioni di produttori riconosciuti in conformità dell'articolo 125 sexies del regolamento (CE) n. 1234/2007 o dell'[articolo 27 del regolamento \(UE\) n. 1305/2013](#), diviso per il valore totale della produzione ortofrutticola ottenuta in detta regione.

3. Gli Stati membri che concedono aiuto finanziario nazionale a norma del paragrafo 1 informano la Commissione in merito alle regioni che soddisfano i criteri di cui al paragrafo 2 e dell'aiuto finanziario nazionale concesso alle organizzazioni di produttori in tali regioni.]

(57) Articolo così sostituito dall'[art. 4, par. 1, punto 3 del Regolamento 13 dicembre 2017, n. 2017/2393/UE](#), a decorrere dal 30 dicembre 2017, a sensi di quanto disposto dall'[art. 6, par. 1](#) (e applicabilità indicata al par. 2) del medesimo [Regolamento n. 2017/2393/UE](#).

(58) Articolo soppresso dall'[art. 1, par. 1, punto 8, lettera e\), del Regolamento 2 dicembre 2021, n. 2021/2117/UE](#), a decorrere dal 7 dicembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'[art. 6, comma 1 \(e applicabilità indicata nell'art. 6, comma 4\) del medesimo Regolamento n. 2021/2117/UE](#).

Articolo 36 *Disciplina nazionale e strategia nazionale applicabili ai programmi operativi* ⁽⁵⁹⁾

[1. Gli Stati membri definiscono una disciplina nazionale contenente condizioni generali relative alle azioni ambientali di cui all'articolo 33, paragrafo 5. Tale disciplina prescrive, in particolare, che tali azioni soddisfino i requisiti pertinenti del [regolamento \(UE\) n. 1305/2013](#), in particolare quelli di cui all'articolo 3 di detto regolamento. Gli Stati membri trasmettono il progetto di disciplina alla Commissione, che può richiederne la modifica entro tre mesi dalla trasmissione, mediante atti di esecuzione adottati senza applicare la procedura di cui all'articolo 229, paragrafo 2 o paragrafo 3, qualora constati che il progetto non contribuisce al raggiungimento degli obiettivi enunciati nell'articolo 191 TFUE e nel settimo programma di azione dell'Unione in materia di ambiente. Anche gli investimenti in singole aziende sostenuti dai programmi operativi sono compatibili con i suddetti obiettivi.

2. Ogni Stato membro elabora una strategia nazionale in materia di programmi operativi sostenibili sul mercato ortofrutticolo. La strategia include i seguenti elementi:

- a) analisi della situazione in termini di punti di forza e di debolezza e potenziale di sviluppo;
- b) giustificazione delle priorità adottate;
- c) obiettivi e strumenti dei programmi operativi e indicatori di rendimento;
- d) valutazione dei programmi operativi;
- e) obblighi di comunicazione a carico delle organizzazioni di produttori.

Nella strategia nazionale è incorporata anche la disciplina nazionale di cui al paragrafo 1.

3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano agli Stati membri che non annoverano organizzazioni di produttori riconosciute.]

(59) Articolo soppresso dall'[art. 1, par. 1, punto 8, lettera e\), del Regolamento 2 dicembre 2021, n. 2021/2117/UE](#), a decorrere dal 7 dicembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'[art. 6, comma 1 \(e applicabilità indicata nell'art. 6, comma 4\) del medesimo Regolamento n. 2021/2117/UE](#).

Articolo 37 *Poteri delegati* ⁽⁶¹⁾

[Per garantire un uso efficiente, mirato e duraturo del sostegno alle organizzazioni di produttori e alle loro associazioni nel settore degli ortofrutticoli, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 intesi a fissare norme concernenti:

- a) i fondi di esercizio e i programmi operativi, compresi i seguenti aspetti:
 - i) gli importi stimati, le decisioni delle organizzazioni di produttori e delle loro associazioni sui contributi finanziari e l'uso dei fondi di esercizio;
 - ii) le misure, azioni, spese e i costi amministrativi e di personale da includere o escludere nell'ambito dei programmi operativi, le modifiche degli stessi e gli obblighi aggiuntivi che saranno determinati dagli Stati membri;
 - iii) l'esigenza di evitare doppi finanziamenti in base ai programmi operativi e ai programmi di sviluppo rurale;
 - iv) i programmi operativi delle associazioni di organizzazioni di produttori;
 - v) le norme specifiche applicabili ai casi in cui associazioni di organizzazioni di produttori gestiscano, elaborino, attuino e presentino, in tutto o in parte, programmi operativi;

- vi) l'obbligo di usare indicatori comuni ai fini del monitoraggio e della valutazione dei programmi operativi;
- b) la disciplina nazionale e la strategia nazionale per i programmi operativi per quanto riguarda l'obbligo di monitorare e valutare l'efficienza delle discipline nazionali e delle strategie nazionali;
- c) l'aiuto finanziario dell'Unione, compresi i seguenti aspetti:
- i) la base per il calcolo dell'aiuto finanziario dell'Unione e il valore della produzione commercializzata di cui all'articolo 34, paragrafo 2;
 - ii) i periodi di riferimento applicabili ai fini del calcolo dell'aiuto;
 - iii) il versamento di anticipi e l'obbligo di costituire una cauzione qualora venga versato un anticipo dell'aiuto;
 - iv) le norme specifiche applicabili al finanziamento dei programmi operativi delle associazioni di organizzazioni di produttori e, in particolare, quelle relative all'applicazione dei limiti di cui all'articolo 34, paragrafo 2;
- d) le misure di prevenzione e gestione delle crisi, compresi i seguenti aspetti:
- i) la possibilità per gli Stati membri di non applicare una o più misure di prevenzione e gestione delle crisi;
 - ii) le condizioni relative all'articolo 33, paragrafo 3, primo comma, lettere a), b), c) e i); ⁽⁶⁰⁾
 - iii) le destinazioni ammesse dei prodotti ritirati che dovranno essere decise dagli Stati membri;
 - iv) il livello massimo del sostegno per i ritiri dal mercato;
 - v) l'obbligo di notifica preventiva in caso di ritiro dal mercato;
 - vi) la base di calcolo del volume della produzione commercializzata per la libera distribuzione di cui all'articolo 34, paragrafo 4, e la determinazione di un volume massimo della produzione commercializzata in caso di ritiro;
 - vii) l'obbligo di apporre l'emblema dell'Unione sulle confezioni di prodotti destinati alla distribuzione gratuita;
 - viii) le condizioni per i destinatari dei prodotti ritirati dal mercato;
 - ix) l'uso dei termini ai fini della presente sezione;
 - x) le condizioni, che dovranno essere adottate dagli Stati membri, per quanto riguarda la raccolta verde e la mancata raccolta;
 - xi) assicurazione del raccolto;
 - xii) i fondi di mutualizzazione e
 - xiii) le condizioni riguardanti il reimpianto dei frutteti per ragioni sanitarie o fitosanitarie, e la fissazione di un massimale per le spese relative, ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 3, primo comma, lettera e);
- e) l'aiuto finanziario nazionale, compresi i seguenti aspetti:
- i) il grado di organizzazione dei produttori;
 - ii) l'obbligo di costituire una cauzione qualora venga versato un anticipo;
 - iii) la quota massima di rimborso dell'aiuto finanziario nazionale da parte dell'Unione.

]

(60) Punto così sostituito dall'[art. 4, par. 1, punto 4 del Regolamento 13 dicembre 2017, n. 2017/2393/UE](#), a decorrere dal 30 dicembre 2017, a sensi di quanto disposto dall'[art. 6, par. 1](#) (e applicabilità indicata al par. 2) del medesimo [Regolamento n. 2017/2393/UE](#).

(61) Articolo soppresso dall'[art. 1, par. 1, punto 8, lettera e\), del Regolamento 2 dicembre 2021, n. 2021/2117/UE](#), a decorrere dal 7 dicembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'[art. 6, comma 1](#) (e applicabilità indicata nell'[art. 6, comma 4](#)) del medesimo [Regolamento n. 2021/2117/UE](#).

Articolo 38 *Competenze di esecuzione secondo la procedura di esame* ⁽⁶³⁾

[La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano le misure riguardanti:

- a) la gestione dei programmi operativi;
- b) le informazioni che devono figurare nei programmi operativi, nelle discipline nazionali e nelle strategie nazionali di cui all'articolo 36, la presentazione dei programmi operativi agli Stati membri, i termini, i documenti di accompagnamento e l'approvazione da parte degli Stati membri;
- c) l'attuazione dei programmi operativi da parte delle organizzazioni di produttori e delle associazioni di organizzazioni di produttori;
- d) la presentazione, il formato e il contenuto delle relazioni di monitoraggio e valutazione delle strategie nazionali e dei programmi operativi;
- e) le domande di aiuto e il pagamento degli aiuti, compresi i pagamenti anticipati e parziali;
- f) le modalità pratiche per l'apposizione dell'emblema dell'Unione sulle confezioni di prodotti destinati alla distribuzione gratuita;
- g) il rispetto delle norme di commercializzazione in caso di ritiro dal mercato;
- h) le spese di trasporto, cernita e imballaggio in caso di distribuzione gratuita;
- i) le misure di promozione, comunicazione, formazione e orientamento in caso di prevenzione e gestione delle crisi; ⁽⁶²⁾
- j) l'attuazione delle operazioni di ritiro nonché delle misure relative alla raccolta verde, alla mancata raccolta e all'assicurazione del raccolto;
- k) l'applicazione, l'autorizzazione, il versamento e il rimborso dell'aiuto finanziario nazionale;
- l) le procedure per la costituzione della cauzione e l'ammontare di quest'ultima qualora venga versato un anticipo.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.]

(62) Lettera così sostituita dall'*art. 4, par. 1, punto 5 del Regolamento 13 dicembre 2017, n. 2017/2393/UE*, a decorrere dal 30 dicembre 2017, a sensi di quanto disposto dall'*art. 6, par. 1* (e applicabilità indicata al par. 2) del medesimo *Regolamento n. 2017/2393/UE*.

(63) Articolo soppresso dall'*art. 1, par. 1, punto 8, lettera e), del Regolamento 2 dicembre 2021, n. 2021/2117/UE*, a decorrere dal 7 dicembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 6, comma 1* (e applicabilità indicata nell'*art. 6, comma 4*) del medesimo *Regolamento n. 2021/2117/UE*.

[Sezione 4]**[Programmi di sostegno nel settore vitivinicolo]** ⁽⁶⁴⁾**[Sottosezione 1]****[Disposizioni generali e misure ammissibili]** ⁽⁶⁵⁾**Articolo 39** *Ambito di applicazione* ⁽⁶⁶⁾

[La presente sezione stabilisce le norme che disciplinano l'assegnazione di risorse finanziarie dell'Unione agli Stati membri e l'uso di tali risorse da parte degli Stati membri attraverso programmi nazionali quinquennali di sostegno (di seguito "programmi di sostegno") per finanziare misure specifiche di sostegno al settore vitivinicolo.]

(64) Sezione 4, comprendente gli articoli da 39 a 54, soppressa dall'[art. 1, par. 1, punto 8, lettera e\), del Regolamento 2 dicembre 2021, n. 2021/2117/UE](#), a decorrere dal 7 dicembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'[art. 6, comma 1 \(e applicabilità indicata nell'art. 6, comma 4\) del medesimo Regolamento n. 2021/2117/UE](#).

(65) Sottosezione soppressa dall'[art. 1, par. 1, punto 8, lettera e\), del Regolamento 2 dicembre 2021, n. 2021/2117/UE](#), a decorrere dal 7 dicembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'[art. 6, comma 1 \(e applicabilità indicata nell'art. 6, comma 4\) del medesimo Regolamento n. 2021/2117/UE](#).

(66) Articolo soppresso dall'[art. 1, par. 1, punto 8, lettera e\), del Regolamento 2 dicembre 2021, n. 2021/2117/UE](#), a decorrere dal 7 dicembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'[art. 6, comma 1 \(e applicabilità indicata nell'art. 6, comma 4\) del medesimo Regolamento n. 2021/2117/UE](#).

Articolo 40 *Compatibilità e coerenza* ⁽⁶⁷⁾

[1. I programmi di sostegno sono compatibili con il diritto dell'Unione e sono coerenti con le attività, le politiche e le priorità dell'Unione.

2. Gli Stati membri sono responsabili dei programmi di sostegno e assicurano che siano coerenti al loro interno, elaborati e applicati secondo criteri oggettivi, tenendo conto della situazione economica dei produttori interessati e della necessità di evitare disparità ingiustificate di trattamento dei produttori.

3. Non è concesso alcun sostegno:

a) ai progetti di ricerca e alle misure di sostegno di progetti di ricerca diversi da quelli di cui all'articolo 45, paragrafo 2, lettere d) e e);

b) alle misure che sono contenute nei programmi di sviluppo rurale degli Stati membri ai sensi del [regolamento \(UE\) n. 1305/2013](#).

]

(67) Articolo soppresso dall'[art. 1, par. 1, punto 8, lettera e\), del Regolamento 2 dicembre 2021, n. 2021/2117/UE](#), a decorrere dal 7 dicembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'[art. 6, comma 1 \(e applicabilità indicata nell'art. 6, comma 4\) del medesimo Regolamento n. 2021/2117/UE](#).

Articolo 41 *Presentazione dei programmi di sostegno* ⁽⁶⁹⁾

- [1. Ogni Stato membro produttore elencato nell'allegato VI presenta alla Commissione un progetto di programma quinquennale di sostegno contenente almeno una delle misure ammissibili di cui all'articolo 43. ⁽⁶⁸⁾
2. Le misure di sostegno contenute nei progetti di programmi di sostegno sono elaborate al livello territoriale che lo Stato membro ritiene più adeguato. I progetti di programmi di sostegno sono presentati alla Commissione previa consultazione da parte degli Stati membri delle autorità e delle organizzazioni competenti al livello territoriale adeguato. ⁽⁶⁸⁾
3. Ogni Stato membro presenta un solo progetto di programma di sostegno che può tenere conto delle peculiarità regionali.
4. I programmi di sostegno diviene applicabili tre mesi dopo la loro presentazione alla Commissione.
Tuttavia, la Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano che il progetto di programma di sostegno presentato non risponde alle disposizioni previste nella presente sezione e ne informa lo Stato membro. In tal caso lo Stato membro presenta alla Commissione un progetto di programma di sostegno riveduto. Il programma di sostegno riveduto diviene applicabile due mesi dopo la presentazione del progetto di programma di sostegno, a meno che persista un'incompatibilità, nel qual caso si applica il presente comma. Tali atti di esecuzione sono adottati senza applicare la procedura di cui all'articolo 229, paragrafo 2 o paragrafo 3.
5. Il paragrafo 4 si applica mutatis mutandis alle modifiche relative ai programmi di sostegno applicabili presentati dagli Stati membri.]

⁽⁶⁸⁾ Paragrafo così corretto da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 19 maggio 2016, n. 130, Serie L.

⁽⁶⁹⁾ Articolo soppresso dall'*art. 1, par. 1, punto 8, lettera e), del Regolamento 2 dicembre 2021, n. 2021/2117/UE*, a decorrere dal 7 dicembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 6, comma 1 (e applicabilità indicata nell'art. 6, comma 4) del medesimo Regolamento n. 2021/2117/UE*.

Articolo 42 *Contenuto dei programmi di sostegno* ⁽⁷⁰⁾

[I programmi di sostegno includono almeno i seguenti elementi:

- a) una descrizione dettagliata delle misure proposte con la quantificazione dei loro obiettivi;
- b) i risultati delle consultazioni tenute;
- c) una valutazione degli impatti tecnici, economici, ambientali e sociali attesi;
- d) uno scadenziario di attuazione delle misure;
- e) una tabella finanziaria generale che indica le risorse da stanziare e la loro ripartizione indicativa tra le misure, nel rispetto dei limiti di bilancio indicati nell'allegato VI;
- f) i criteri e gli indicatori quantitativi da utilizzare a fini di monitoraggio e valutazione e le misure adottate per garantire l'adeguata ed effettiva attuazione dei programmi di sostegno e
- g) la designazione delle autorità e degli organismi competenti cui è affidata l'attuazione del programma di sostegno.

]

(70) Articolo soppresso dall'[art. 1, par. 1, punto 8, lettera e\), del Regolamento 2 dicembre 2021, n. 2021/2117/UE](#), a decorrere dal 7 dicembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'[art. 6, comma 1 \(e applicabilità indicata nell'art. 6, comma 4\) del medesimo Regolamento n. 2021/2117/UE](#).

Articolo 43 *Misure ammissibili* ⁽⁷²⁾ ⁽⁷¹⁾

[I programmi di sostegno possono contenere esclusivamente una o più delle seguenti misure:

- a) promozione a norma dell'articolo 45;
- b) ristrutturazione e riconversione dei vigneti a norma dell'articolo 46;
- c) vendemmia verde a norma dell'articolo 47;
- d) fondi di mutualizzazione a norma dell'articolo 48;
- e) assicurazione del raccolto a norma dell'articolo 49;
- f) investimenti a norma dell'articolo 50;
- g) innovazione nel settore vitivinicolo a norma dell'articolo 51;
- h) distillazione dei sottoprodotti a norma dell'articolo 52.

]

(71) Articolo soppresso dall'[art. 1, par. 1, punto 8, lettera e\), del Regolamento 2 dicembre 2021, n. 2021/2117/UE](#), a decorrere dal 7 dicembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'[art. 6, comma 1 \(e applicabilità indicata nell'art. 6, comma 4\) del medesimo Regolamento n. 2021/2117/UE](#).

(72) In deroga a quanto disposto dal presente articolo, vedi l'[art. 2 del Regolamento 30 aprile 2020, n. 2020/592/UE](#).

Articolo 44 *Regole generali relative ai programmi di sostegno* ⁽⁷³⁾

[1. Le risorse finanziarie dell'Unione disponibili sono assegnate entro i massimali di bilancio fissati nell'allegato VI.

2. Il sostegno dell'Unione è concesso esclusivamente per spese ammissibili sostenute dopo la presentazione del relativo progetto di programma di sostegno. ⁽⁷⁵⁾

3. Gli Stati membri non contribuiscono ai costi di misure finanziate dall'Unione nell'ambito dei programmi di sostegno. ⁽⁷⁴⁾]

(73) Articolo soppresso dall'[art. 1, par. 1, punto 8, lettera e\), del Regolamento 2 dicembre 2021, n. 2021/2117/UE](#), a decorrere dal 7 dicembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'[art. 6, comma 1 \(e applicabilità indicata nell'art. 6, comma 4\) del medesimo Regolamento n. 2021/2117/UE](#).

(74) In deroga a quanto disposto dal presente paragrafo, vedi l' *art. 3, par. 8* e *art. 4, par. 7* del *Regolamento 30 aprile 2020, n. 2020/592/UE*.

(75) In deroga a quanto disposto dal presente paragrafo, vedi l' *art. 5, par. 1* del *Regolamento 30 aprile 2020, n. 2020/592/UE*.

[Sottosezione 2]

[Misure di sostegno specifiche] ⁽⁷⁶⁾

Articolo 45 *Promozione* ⁽⁷⁷⁾

[1. Il sostegno ai sensi del presente articolo riguarda le misure di informazione e promozione dei vini dell'Unione:

- a) negli Stati membri, al fine di informare i consumatori a sul consumo responsabile di vino nonché sui sistemi delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche vigenti nell'Unione; o
- b) nei paesi terzi, al fine di migliorarne la competitività.

2. Le misure di cui al paragrafo 1, lettera b), si applicano ai vini a denominazione di origine protetta, ai vini a indicazione geografica protetta e ai vini con indicazione della varietà di uva da vino e possono consistere soltanto in una o più delle seguenti:

- a) azioni in materia di relazioni pubbliche, promozione e pubblicità, che mettano in rilievo gli elevati standard dei prodotti dell'Unione, in particolare in termini di qualità, di sicurezza alimentare o di ambiente;
- b) la partecipazione a manifestazioni, fiere ed esposizioni di importanza internazionale;
- c) campagne di informazione, in particolare sui sistemi delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e della produzione biologica vigenti nell'Unione;
- d) studi di nuovi mercati, necessari all'ampliamento degli sbocchi di mercato;
- e) studi per valutare i risultati delle azioni di informazione e promozione.

3. Il contributo dell'Unione alle misure di informazione o promozione di cui al paragrafo 1 non supera il 50% della spesa ammissibile. ⁽⁷⁸⁾]

(76) Sottosezione soppressa dall'*art. 1, par. 1, punto 8, lettera e)*, del *Regolamento 2 dicembre 2021, n. 2021/2117/UE*, a decorrere dal 7 dicembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 6, comma 1 (e applicabilità indicata nell'art. 6, comma 4) del medesimo Regolamento n. 2021/2117/UE*.

(77) Articolo soppresso dall'*art. 1, par. 1, punto 8, lettera e)*, del *Regolamento 2 dicembre 2021, n. 2021/2117/UE*, a decorrere dal 7 dicembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 6, comma 1 (e applicabilità indicata nell'art. 6, comma 4) del medesimo Regolamento n. 2021/2117/UE*.

(78) In deroga a quanto disposto al presente paragrafo vedi il *Regolamento 30 gennaio 2020, n. 2020/132/UE*.

Articolo 46 *Ristrutturazione e riconversione dei vigneti* ⁽⁷⁹⁾

[1. Le misure relative alla ristrutturazione e alla riconversione dei vigneti hanno lo scopo di aumentare la competitività dei produttori di vino.

2. La concessione del sostegno alla ristrutturazione e alla riconversione dei vigneti è subordinata alla presentazione, da parte degli Stati membri, dell'inventario del rispettivo potenziale produttivo a norma dell'articolo 145, paragrafo 3.

3. Il sostegno alla ristrutturazione e alla riconversione dei vigneti, che potrebbe inoltre contribuire al miglioramento dei sistemi avanzati di produzione sostenibile e dell'impronta ambientale del settore vitivinicolo, può riguardare soltanto una o più delle seguenti attività:

- a) la riconversione varietale, anche mediante sovrainnesto;
- b) la diversa collocazione/reimpianto di vigneti;
- c) il reimpianto di vigneti quando è necessario a seguito di un'estirpazione obbligatoria per ragioni sanitarie o fitosanitarie su decisione dell'autorità competente dello Stato membro;
- d) miglioramenti delle tecniche di gestione dei vigneti, in particolare l'introduzione di sistemi avanzati di produzione sostenibile.

Il sostegno non si applica al rinnovo normale dei vigneti, ossia il reimpianto della stessa particella con la stessa varietà di uva da vino secondo lo stesso sistema di coltivazione della vite, quando le viti sono giunte al termine del loro ciclo di vita naturale.

Gli Stati membri possono stabilire ulteriori specifiche, in particolare riguardo all'età dei vigneti sostituiti.

4. Il sostegno alla ristrutturazione e alla riconversione dei vigneti, compreso il miglioramento delle tecniche di gestione dei vigneti, può assumere soltanto le forme seguenti:

- a) compensazione dei produttori per le perdite di reddito conseguenti all'esecuzione della misura;
- b) contributo ai costi di ristrutturazione e di riconversione.

5. La compensazione concessa ai produttori per le perdite di reddito di cui al paragrafo 4, lettera a), può ammontare fino al 100% della perdita e assumere una delle seguenti forme:

- a) nonostante la parte II, titolo I, capo III, sezione IV bis, sottosezione II, del regolamento (CE) n. 1234/2007 che istituisce il regime transitorio relativo ai diritti di impianto, l'autorizzazione alla coesistenza di viti vecchie e viti nuove fino al termine del regime transitorio per un periodo massimo non superiore a tre anni;
- b) una compensazione finanziaria.

6. Il contributo dell'Unione ai costi effettivi della ristrutturazione e della riconversione dei vigneti non supera il 50%. Nelle regioni meno sviluppate il contributo dell'Unione ai costi di ristrutturazione e di riconversione non supera il 75%. ⁽⁸⁰⁾]

(79) Articolo soppresso dall'art. 1, par. 1, punto 8, lettera e), del Regolamento 2 dicembre 2021, n. 2021/2117/UE, a decorrere dal 7 dicembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall' art. 6, comma 1 (e applicabilità indicata nell'art. 6, comma 4) del medesimo Regolamento n. 2021/2117/UE.

(80) In deroga a quanto disposto dal presente paragrafo, vedi l' [art. 6 del Regolamento 30 aprile 2020, n. 2020/592/UE](#).

Articolo 47 *Vendemmia verde* ⁽⁸¹⁾

[1. Ai fini del presente articolo, per vendemmia verde si intende la distruzione totale o l'eliminazione dei grappoli non ancora giunti a maturazione, riducendo a zero la resa della relativa superficie.

Lasciare sulla pianta uva che potrebbe essere commercializzata al termine del normale ciclo di produzione (mancata raccolta) non è considerato vendemmia verde. ⁽⁸²⁾

2. Il sostegno a favore della vendemmia verde contribuisce a ripristinare l'equilibrio tra offerta e domanda sul mercato unionale del vino per prevenire crisi di mercato.

3. Il sostegno a favore della vendemmia verde può consistere nell'erogazione di una compensazione sotto forma di pagamento forfettario per ettaro da stabilirsi dallo Stato membro. L'importo del pagamento non supera il 50% della somma dei costi diretti della distruzione o eliminazione dei grappoli e della perdita di reddito connessa a tale distruzione o eliminazione. ⁽⁸²⁾

4. Lo Stato membro interessato istituisce un sistema, basato su criteri oggettivi, per garantire che la misura relativa alla vendemmia verde non comporti una compensazione dei singoli viticoltori superiore al massimale di cui al paragrafo 3.]

(81) Articolo soppresso dall'[art. 1, par. 1, punto 8, lettera e\), del Regolamento 2 dicembre 2021, n. 2021/2117/UE](#), a decorrere dal 7 dicembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 6, comma 1 \(e applicabilità indicata nell'art. 6, comma 4\) del medesimo Regolamento n. 2021/2117/UE](#).

(82) In deroga a quanto disposto dal presente paragrafo, vedi l' [art. 7 del Regolamento 30 aprile 2020, n. 2020/592/UE](#).

Articolo 48 *Fondi di mutualizzazione* ⁽⁸³⁾

[1. Il sostegno a favore della costituzione di fondi di mutualizzazione offre assistenza ai produttori che desiderano assicurarsi contro il rischio di fluttuazioni del mercato.

2. Il sostegno a favore della costituzione di fondi di mutualizzazione può essere concesso sotto forma di un aiuto temporaneo e decrescente destinato a coprire le spese amministrative dei fondi. ⁽⁸⁴⁾]

(83) Articolo soppresso dall'[art. 1, par. 1, punto 8, lettera e\), del Regolamento 2 dicembre 2021, n. 2021/2117/UE](#), a decorrere dal 7 dicembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 6, comma 1 \(e applicabilità indicata nell'art. 6, comma 4\) del medesimo Regolamento n. 2021/2117/UE](#).

(84) In deroga a quanto disposto dal presente paragrafo, vedi l' *art. 5, par. 2 del Regolamento 30 aprile 2020, n. 2020/592/UE*.

Articolo 49 *Assicurazione del raccolto* ⁽⁸⁵⁾

[1. Il sostegno per l'assicurazione del raccolto contribuisce a tutelare i redditi dei produttori quando si generano perdite causate da calamità naturali, condizioni climatiche avverse, fitopatie o infestazioni parassitarie. I contratti di assicurazione debbono esigere che i beneficiari adottino le necessarie misure di prevenzione dei rischi.

2. Il sostegno a favore dell'assicurazione del raccolto può essere concesso sotto forma di un contributo finanziario dell'Unione non superiore:

- a) all'80% del costo dei premi assicurativi versati dai produttori a copertura delle perdite causate da condizioni climatiche avverse assimilabili alle calamità naturali;
- b) al 50% del costo dei premi assicurativi versati dai produttori a copertura:
 - i) delle perdite dovute alle cause di cui alla lettera a) e di altre perdite causate da condizioni climatiche avverse;
 - ii) delle perdite causate da animali, fitopatie o infestazioni parassitarie. ⁽⁸⁶⁾

3. Il sostegno per l'assicurazione del raccolto può essere concesso se i pagamenti dei premi assicurativi non compensano i produttori di un importo superiore al 100% della perdita di reddito subita, tenendo conto di ogni altra compensazione che il produttore abbia eventualmente ottenuto in virtù di altri regimi di sostegno relativi al rischio assicurato.

4. Il sostegno per l'assicurazione del raccolto non crea distorsioni di concorrenza sul mercato delle assicurazioni.]

(85) Articolo soppresso dall'*art. 1, par. 1, punto 8, lettera e), del Regolamento 2 dicembre 2021, n. 2021/2117/UE*, a decorrere dal 7 dicembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 6, comma 1 (e applicabilità indicata nell'art. 6, comma 4) del medesimo Regolamento n. 2021/2117/UE*.

(86) In deroga a quanto disposto dal presente paragrafo, vedi l' *art. 8 del Regolamento 30 aprile 2020, n. 2020/592/UE*.

Articolo 50 *Investimenti* ⁽⁹⁰⁾

[1. Può essere concesso un sostegno per investimenti materiali o immateriali in impianti di trattamento e in infrastrutture vinicole nonché in strutture e strumenti di commercializzazione. Tali investimenti sono diretti a migliorare il rendimento globale dell'impresa e il suo adeguamento alle richieste del mercato e ad aumentarne la competitività e riguardano la produzione o la commercializzazione dei prodotti vitivinicoli di cui all'allegato VII, parte II, anche al fine di migliorare i risparmi energetici, l'efficienza energetica globale nonché trattamenti sostenibili.

2. Il sostegno di cui al paragrafo 1, all'aliquota massima,

a) si applica solo alle microimprese e alle piccole e medie imprese ai sensi della [raccomandazione 2003/361/CE](#) della Commissione ⁽⁸⁷⁾;

b) può inoltre applicarsi a tutte le imprese dei territori delle regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 349 TFUE e delle isole minori del Mar Egeo, quali definite all'[articolo 1, paragrafo 2, del regolamento \(UE\) n. 229/2013](#) del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁸⁸⁾.

Per le imprese cui non si applica il titolo I, articolo 2, paragrafo 1, dell'allegato della [raccomandazione 2003/361/CE](#), che occupano meno di 750 persone o il cui fatturato annuo non supera i 200 milioni di EUR, l'intensità massima dell'aiuto è dimezzata. Il sostegno non può essere concesso ad imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà ⁽⁸⁹⁾.

3. Sono esclusi dalle spese ammissibili i costi non ammissibili di cui all'articolo 69, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303./2013.

4. Al contributo dell'Unione si applicano le seguenti intensità massime di aiuto per i costi d'investimento ammissibili:

a) 50% nelle regioni meno sviluppate;

b) 40% nelle regioni diverse dalle regioni meno sviluppate;

c) 75% nelle regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 349 TFUE;

d) 65% nelle isole minori del Mar Egeo quali definite all'[articolo 1, paragrafo 2, del regolamento \(UE\) n. 229/2013](#). ⁽⁹¹⁾

5. L'articolo 71 del regolamento (UE) n. 1303/2013 si applica mutatis mutandis al sostegno di cui al paragrafo 1 del presente articolo.]

(87) [Raccomandazione 2003/361/CE](#) della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).

(88) [Regolamento \(UE\) n. 229/2013](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2013, recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle isole minori del Mar Egeo e che abroga il [regolamento \(CE\) n. 1405/2006](#) del Consiglio (GU L 78 del 20.3.2013, pag. 41).

(89) GU C 244 dell'1.10.2004, pag. 2.

(90) Articolo soppresso dall'[art. 1, par. 1, punto 8, lettera e\), del Regolamento 2 dicembre 2021, n. 2021/2117/UE](#), a decorrere dal 7 dicembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'[art. 6, comma 1 \(e applicabilità indicata nell'art. 6, comma 4\) del medesimo Regolamento n. 2021/2117/UE](#).

(91) In deroga a quanto disposto dal presente paragrafo, vedi l'[art. 9 del Regolamento 30 aprile 2020, n. 2020/592/UE](#).

Articolo 51 *Innovazione nel settore vitivinicolo* ⁽⁸⁹⁾ ⁽⁹⁰⁾

[Può essere concesso un sostegno per gli investimenti materiali o immateriali destinati allo sviluppo di nuovi prodotti, trattamenti e tecnologie riguardanti i prodotti di cui all'allegato VII,

parte II. Tale sostegno è diretto ad aumentare le prospettive di commercializzazione e la competitività dei prodotti vitivinicoli dell'Unione e può includere il trasferimento di conoscenze. I tassi massimali di aiuto concernenti il contributo dell'Unione al sostegno fornito a norma del presente articolo sono gli stessi di cui all'articolo 50, paragrafo 4.]

(89) Articolo così corretto da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 19 maggio 2016, n. 130, Serie L.

(90) Articolo soppresso dall'[art. 1, par. 1, punto 8, lettera e\), del Regolamento 2 dicembre 2021, n. 2021/2117/UE](#), a decorrere dal 7 dicembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'[art. 6, comma 1 \(e applicabilità indicata nell'art. 6, comma 4\) del medesimo Regolamento n. 2021/2117/UE](#).

Articolo 52 *Distillazione dei sottoprodotti* ⁽⁹¹⁾

[1. Può essere concesso un sostegno per la distillazione volontaria o obbligatoria dei sottoprodotti della vinificazione effettuata nel rispetto delle condizioni di cui all'allegato VIII, parte II, sezione D. L'importo dell'aiuto è fissato per% vol/hl di alcole ottenuto. Non è versato alcun aiuto per il volume di alcole contenuto nei sottoprodotti da distillare che sia superiore al 10% del volume di alcole contenuto nel vino prodotto.

2. L'aiuto è versato ai distillatori che effettuano la trasformazione dei sottoprodotti della vinificazione consegnati ai fini della distillazione in alcole greggio con un titolo alcolometrico minimo del 92%. Gli Stati membri possono subordinare la concessione del sostegno al deposito di una cauzione da parte del beneficiario.

3. I livelli massimi di aiuto applicabili sono basati sui costi di raccolta e trattamento e sono stabiliti dalla Commissione mediante atti di esecuzione ai sensi dell'articolo 54.

4. L'aiuto comprende un importo forfettario destinato a compensare i costi di raccolta dei sottoprodotti della vinificazione. Tale importo è trasferito dal distillatore al produttore, a condizione che quest'ultimo sostenga i relativi costi.

5. L'alcole derivante dalla distillazione oggetto del sostegno di cui al paragrafo 1 è utilizzato esclusivamente per fini industriali o energetici onde evitare distorsioni di concorrenza.]

(91) Articolo soppresso dall'[art. 1, par. 1, punto 8, lettera e\), del Regolamento 2 dicembre 2021, n. 2021/2117/UE](#), a decorrere dal 7 dicembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'[art. 6, comma 1 \(e applicabilità indicata nell'art. 6, comma 4\) del medesimo Regolamento n. 2021/2117/UE](#).

[Disposizioni procedurali] ⁽⁹²⁾**Articolo 53 Poteri delegati ⁽⁹³⁾**

[Per garantire che i programmi di sostegno degli Stati membri al settore vitivinicolo conseguano i loro obiettivi e che si faccia un uso efficace ed efficiente dei fondi dell'Unione, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 intesi a stabilire:

a) norme concernenti la responsabilità delle spese sostenute tra la data di ricevimento da parte della Commissione dei programmi di sostegno, e relative modifiche, e la data in cui entrano in applicazione;

b) norme concernenti il contenuto dei programmi di sostegno e le spese, i costi amministrativi e di personale e gli interventi che possono essere inseriti nei programmi di sostegno degli Stati membri nonché la possibilità di effettuare pagamenti attraverso intermediari, e le relative condizioni, nel caso del sostegno per l'assicurazione del raccolto di cui all'articolo 49;

c) norme concernenti l'obbligo di costituire una cauzione qualora venga versato un anticipo;

d) norme concernenti l'uso dei termini ai fini della presente sezione;

e) norme concernenti la fissazione di un massimale per le spese relative al reimpianto dei vigneti per ragioni sanitarie o fitosanitarie, ai sensi dell'articolo 46, paragrafo 3, primo comma, lettera c);

f) norme concernenti l'esigenza di evitare doppi finanziamenti in base:

i) ai vari interventi del programma di sostegno al settore vitivinicolo di uno Stato membro e

ii) al programma di sostegno al settore vitivinicolo di uno Stato membro e ai suoi programmi di sviluppo rurale e promozionali;

g) norme concernenti l'obbligo per i produttori di ritirare i sottoprodotti della vinificazione, le eccezioni a tale obbligo intese a evitare oneri amministrativi supplementari, nonché norme sulla certificazione volontaria dei distillatori;

h) norme che permettano agli Stati membri di stabilire condizioni per il corretto funzionamento delle misure di sostegno nei loro programmi.

]

⁽⁹²⁾ Sottosezione soppressa dall'[art. 1, par. 1, punto 8, lettera e\), del Regolamento 2 dicembre 2021, n. 2021/2117/UE](#), a decorrere dal 7 dicembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'[art. 6, comma 1 \(e applicabilità indicata nell'art. 6, comma 4\) del medesimo Regolamento n. 2021/2117/UE](#).

⁽⁹³⁾ Articolo soppresso dall'[art. 1, par. 1, punto 8, lettera e\), del Regolamento 2 dicembre 2021, n. 2021/2117/UE](#), a decorrere dal 7 dicembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'[art. 6, comma 1 \(e applicabilità indicata nell'art. 6, comma 4\) del medesimo Regolamento n. 2021/2117/UE](#).

Articolo 54 Competenze di esecuzione secondo la procedura di esame ⁽⁹⁴⁾

[La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano le misure riguardanti:

a) la presentazione dei programmi di sostegno, la corrispondente pianificazione finanziaria e la revisione dei programmi;

b) le procedure di presentazione e selezione delle domande nonché di pagamento;

- c) la presentazione, il formato e il contenuto delle relazioni e valutazioni dei programmi di sostegno degli Stati membri;
- d) la fissazione da parte degli Stati membri dei tassi di aiuto per la vendemmia verde e per la distillazione dei sottoprodotti;
- e) la gestione finanziaria e le disposizioni riguardanti l'applicazione delle misure di sostegno da parte degli Stati membri;
- f) le procedure per la costituzione della cauzione e l'ammontare di quest'ultima qualora venga versato un anticipo.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.]

(94) Articolo soppresso dall'*art. 1, par. 1, punto 8, lettera e), del Regolamento 2 dicembre 2021, n. 2021/2117/UE*, a decorrere dal 7 dicembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 6, comma 1 (e applicabilità indicata nell'art. 6, comma 4) del medesimo Regolamento n. 2021/2117/UE*.

[Sezione 5]

[Aiuti nel settore dell'apicoltura] ⁽⁹⁵⁾

Articolo 55 *Programmi nazionali e finanziamento* ⁽⁹⁷⁾

[1. Al fine di migliorare le condizioni generali della produzione e della commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura, gli Stati membri possono elaborare programmi nazionali triennali a favore del settore dell'apicoltura ("programmi apicoli"). Tali programmi devono essere sviluppati in collaborazione con le organizzazioni rappresentative del settore apicolo. In deroga al primo comma, i programmi nazionali elaborati per il periodo dal 1° agosto 2019 al 31 luglio 2022 sono prorogati fino al 31 dicembre 2022. Gli Stati membri modificano i loro programmi nazionali per tener conto di tale proroga e comunicano alla Commissione i programmi modificati affinché siano approvati. ⁽⁹⁶⁾

2. Il contributo dell'Unione al finanziamento dei programmi per l'apicoltura è pari al 50% delle spese sostenute dagli Stati membri per tali programmi, come stabilito all'articolo 57, primo comma, lettera c).

3. Per poter beneficiare del contributo dell'Unione di cui al paragrafo 2, gli Stati membri effettuano uno studio sulla struttura della produzione e della commercializzazione nel settore dell'apicoltura nel loro territorio.

4. Possono essere incluse nei programmi per l'apicoltura le misure seguenti:

- a) assistenza tecnica agli apicoltori e alle organizzazioni di apicoltori;
- b) lotta contro gli aggressori e le malattie dell'alveare, in particolare la varroasi;
- c) razionalizzazione della transumanza;
- d) misure di sostegno ai laboratori di analisi dei prodotti dell'apicoltura al fine di aiutare gli apicoltori a commercializzare e valorizzare i loro prodotti;
- e) misure di sostegno del ripopolamento del patrimonio apicolo dell'Unione;
- f) collaborazione con gli organismi specializzati nella realizzazione dei programmi di ricerca applicata nei settori dell'apicoltura e dei prodotti dell'apicoltura;

- g) monitoraggio del mercato;
 - h) miglioramento della qualità dei prodotti per una loro maggiore valorizzazione sul mercato;
-]
-

(95) Sezione 5, comprendente gli articoli da 55 a 57, soppressa dall'*art. 1, par. 1, punto 8, lettera e), del Regolamento 2 dicembre 2021, n. 2021/2117/UE*, a decorrere dal 7 dicembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 6, comma 1 (e applicabilità indicata nell'art. 6, comma 4) del medesimo Regolamento n. 2021/2117/UE*.

(96) Comma aggiunto dall'*art. 10, par. 1, punto 3, del Regolamento 23 dicembre 2020, n. 2020/2220/UE*, a decorrere dal 29 dicembre 2020, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 11, par. 1 del medesimo Regolamento n. 2020/2220/UE*.

(97) Articolo soppresso dall'*art. 1, par. 1, punto 8, lettera e), del Regolamento 2 dicembre 2021, n. 2021/2117/UE*, a decorrere dal 7 dicembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 6, comma 1 (e applicabilità indicata nell'art. 6, comma 4) del medesimo Regolamento n. 2021/2117/UE*.

Articolo 56 *Poteri delegati* ⁽⁹⁸⁾

[1. Per garantire un uso efficace ed efficiente delle risorse finanziarie dell'Unione a favore dell'apicoltura, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 riguardanti:

- a) l'esigenza di evitare doppi finanziamenti in base ai programmi degli Stati membri a favore dell'apicoltura e ai programmi di sviluppo rurale;
- b) la base per l'assegnazione del contributo finanziario dell'Unione a ciascuno Stato membro partecipante, costituita tra l'altro dal numero totale di alveari nell'Unione.

2. Per assicurare che il regime di aiuto dell'Unione sia adeguato agli sviluppi più recenti e che le misure contemplate siano efficaci nel conseguire un miglioramento delle condizioni generali della produzione e della commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 intesi ad aggiornare l'elenco di misure di cui all'articolo 55, paragrafo 4, che possono essere inserite nei programmi per l'apicoltura degli Stati membri, aggiungendo altre misure o adeguando tali misure senza sopprimerne alcuna. Tale aggiornamento dell'elenco di misure non interessa i programmi nazionali adottati prima dell'entrata in vigore dell'atto delegato.]

(98) Articolo soppresso dall'*art. 1, par. 1, punto 8, lettera e), del Regolamento 2 dicembre 2021, n. 2021/2117/UE*, a decorrere dal 7 dicembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 6, comma 1 (e applicabilità indicata nell'art. 6, comma 4) del medesimo Regolamento n. 2021/2117/UE*.

Articolo 57 *Competenze di esecuzione secondo la procedura di esame* ⁽⁹⁹⁾

[La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano le misure necessarie per l'applicazione della presente sezione riguardanti:

- a) il contenuto dei programmi nazionali e degli studi svolti dagli Stati membri sulla struttura della produzione e della commercializzazione nei rispettivi settori dell'apicoltura;
- b) la procedura per la riassegnazione dei fondi inutilizzati;
- c) l'approvazione dei programmi per l'apicoltura presentati dagli Stati membri, compresa l'assegnazione del contributo finanziario dell'Unione a ciascuno Stato membro partecipante e il livello massimo dei finanziamenti degli Stati membri.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.]

(99) Articolo soppresso dall'*art. 1, par. 1, punto 8, lettera e), del Regolamento 2 dicembre 2021, n. 2021/2117/UE*, a decorrere dal 7 dicembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 6, comma 1 (e applicabilità indicata nell'art. 6, comma 4) del medesimo Regolamento n. 2021/2117/UE*.

[Sezione 6]**[Aiuti nel settore del luppolo]** ⁽¹⁰⁰⁾**Articolo 58** *Aiuto alle organizzazioni di produttori* ⁽¹⁰²⁾

[1. L'Unione concede un aiuto alle organizzazioni di produttori del settore del luppolo riconosciute ai sensi dell'articolo 152, allo scopo di finanziare il perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 152, paragrafo 1, lettera c), punti i), ii) o iii).

2. Per il 2020, il finanziamento dell'Unione per l'aiuto alle organizzazioni di produttori di cui al paragrafo 1 ammonta per la Germania a 2 277 000 EUR. Per ciascuno degli anni 2021 e 2022, il finanziamento dell'Unione per l'aiuto alle organizzazioni di produttori di cui al paragrafo 1 ammonta per la Germania a 2 188 000 EUR. ⁽¹⁰¹⁾]

(100) Sezione 6, comprendente gli articoli da 58 a 60, soppressa dall'*art. 1, par. 1, punto 8, lettera e), del Regolamento 2 dicembre 2021, n. 2021/2117/UE*, a decorrere dal 7 dicembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 6, comma 1 (e applicabilità indicata nell'art. 6, comma 4) del medesimo Regolamento n. 2021/2117/UE*.

(101) Paragrafo così sostituito dall'*art. 10, par. 1, punto 4, del Regolamento 23 dicembre 2020, n. 2020/2220/UE*, a decorrere dal 29 dicembre 2020, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 11, par. 1 del medesimo Regolamento n. 2020/2220/UE*.

(102) Articolo soppresso dall'*art. 1, par. 1, punto 8, lettera e), del Regolamento 2 dicembre 2021, n. 2021/2117/UE*, a decorrere dal 7 dicembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 6, comma 1 (e applicabilità indicata nell'art. 6, comma 4) del medesimo Regolamento n. 2021/2117/UE*.

Articolo 59 *Poteri delegati* ⁽¹⁰³⁾

[Al fine di garantire che l'aiuto di cui all'articolo 58 finanzia il perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 152, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 227, riguardanti:

a) le domande di aiuto, comprese disposizioni sui termini e sui documenti di accompagnamento;

b) le disposizioni sulle superfici coltivate a luppolo ammissibili e sul calcolo degli importi erogabili a ciascuna organizzazione di produttori.

]

(103) Articolo soppresso dall'*art. 1, par. 1, punto 8, lettera e), del Regolamento 2 dicembre 2021, n. 2021/2117/UE*, a decorrere dal 7 dicembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 6, comma 1 (e applicabilità indicata nell'art. 6, comma 4) del medesimo Regolamento n. 2021/2117/UE*.

Articolo 60 *Competenze di esecuzione secondo la procedura di esame* ⁽¹⁰⁴⁾

[La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano le misure necessarie per l'applicazione della presente sezione e riguardanti il pagamento degli aiuti. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.]

(104) Articolo soppresso dall'*art. 1, par. 1, punto 8, lettera e), del Regolamento 2 dicembre 2021, n. 2021/2117/UE*, a decorrere dal 7 dicembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 6, comma 1 (e applicabilità indicata nell'art. 6, comma 4) del medesimo Regolamento n. 2021/2117/UE*.

CAPO III**Sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli****Articolo 61** *Durata* ⁽¹⁰⁵⁾

Il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli istituito nel presente capo si applica dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2045, con due revisioni intermedie da realizzarsi da parte della Commissione nel 2028 e nel 2040 ai fini della valutazione del funzionamento del sistema ed, eventualmente, della presentazione di proposte.

(105) Articolo così sostituito dall'[art. 1, par. 1, punto 9, del Regolamento 2 dicembre 2021, n. 2021/2117/UE](#), a decorrere dal 7 dicembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 6, par. 1 del medesimo Regolamento n. 2021/2117/UE](#).

Sezione 1

Gestione del sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli

Articolo 62 *Autorizzazioni*

1. L'impianto o il reimpianto di viti di uve da vino di varietà classificate a norma dell'articolo 81, paragrafo 2, è consentito solo dietro concessione di un'autorizzazione conformemente agli articoli 64, 66 e 68 alle condizioni stabilite nel presente capo. ⁽¹⁰⁷⁾

2. Gli Stati membri concedono l'autorizzazione di cui al paragrafo 1, corrispondente ad una specifica superficie espressa in ettari, su presentazione di una richiesta da parte dei produttori in cui si rispettino criteri di ammissibilità oggettivi e non discriminatori. Tale autorizzazione è concessa senza costi a carico dei produttori.

3. Le autorizzazioni di cui al paragrafo 1 saranno valide per tre anni dalla data di concessione. Il produttore che non abbia utilizzato un'autorizzazione concessa nel corso del relativo periodo di validità è soggetto a sanzioni amministrative a norma dell'[articolo 89, paragrafo 4, del regolamento \(UE\) n. 1306/2013](#). ⁽¹¹²⁾

In deroga al primo comma, gli Stati membri possono decidere che, se il reimpianto riguarda la stessa parcella o parcelle in cui è stata effettuata l'estirpazione, le autorizzazioni di cui all'articolo 66, paragrafo 1, sono valide per sei anni dalla data di concessione. In tali autorizzazioni sono chiaramente identificate la o le parcelle in cui avranno luogo l'estirpazione e il reimpianto. ⁽¹¹⁰⁾

In deroga al primo comma, la validità delle autorizzazioni concesse in virtù dell'articolo 64 e dell'articolo 66, paragrafo 1, che scadono nel corso del 2020 e del 2021, è prorogata fino al 31 dicembre 2022. ⁽¹⁰⁹⁾

In deroga al primo comma del presente paragrafo, i produttori titolari di autorizzazioni a norma dell'articolo 64 e dell'articolo 66, paragrafo 1, del presente regolamento che scadono nel corso del 2020 e del 2021 non sono soggetti alle sanzioni amministrative di cui all'[articolo 89, paragrafo 4, del regolamento \(UE\) n. 1306/2013](#) a condizione che informino le autorità competenti entro il 28 febbraio 2022 della loro intenzione di non utilizzare le proprie autorizzazioni e di non voler beneficiare della proroga della loro validità di cui al terzo comma del presente paragrafo. Qualora i produttori titolari di autorizzazioni, la cui validità sia stata prorogata fino al 31 dicembre 2021, abbiano dichiarato all'autorità competente entro il 28 febbraio 2021 la loro intenzione di non utilizzare tali autorizzazioni sono autorizzati a ritirare le proprie dichiarazioni mediante comunicazione scritta all'autorità competente entro il 28 febbraio 2022 e a utilizzare le proprie autorizzazioni entro il periodo di validità prorogato di cui al terzo comma. ⁽¹⁰⁹⁾

4. Il presente capo non si applica a impianti o reimpianti di superfici destinate a scopi di sperimentazione, per costituire una collezione di varietà di viti finalizzata alla preservazione delle risorse genetiche o per la coltura di piante madri per marze, a superfici il cui vino o i cui prodotti vitivinicoli sono destinati esclusivamente al consumo familiare dei viticoltori, né a superfici da adibire a nuovi impianti in conseguenza di misure di esproprio per motivi di pubblica utilità a norma del diritto nazionale. ^{(107) (111)}

5. Gli Stati membri possono applicare il presente capo alle superfici coltivate a uva da vino atto alla produzione di acquaviti di vino la cui indicazione geografica è registrata in conformità

dell'allegato III del [regolamento \(CE\) n. 110/2008](#) del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁰⁶⁾. Ai fini del presente capo, tali superfici possono essere assimilate a superfici sulle quali è possibile produrre vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta. ⁽¹⁰⁸⁾

(106) [Regolamento \(CE\) n. 110/2008](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio (GU L 39 del 13.2.2008, pag. 16).

(107) Paragrafo così corretto da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 19 maggio 2016, n. 130, Serie L.

(108) Paragrafo aggiunto dall'[art. 4, par. 1, punto 6 del Regolamento 13 dicembre 2017, n. 2017/2393/UE](#), a decorrere dal 30 dicembre 2017, a sensi di quanto disposto dall'[art. 6, par. 1](#) (e applicabilità indicata al par. 2) del medesimo [Regolamento n. 2017/2393/UE](#).

(109) Comma aggiunto dall'[art. 10, par. 1, punto 5, del Regolamento 23 dicembre 2020, n. 2020/2220/UE](#), a decorrere dal 29 dicembre 2020, ai sensi di quanto disposto dall'[art. 11, par. 1 \(e applicabilità indicata nell'art. 11, par. 2\) del medesimo Regolamento n. 2020/2220/UE](#) e poi così sostituito dall'[art. 1, par. 1, punto 10, lettera a\), numero ii\), del Regolamento 2 dicembre 2021, n. 2021/2117/UE](#), a decorrere dal 7 dicembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'[art. 6, comma 1 \(e applicabilità indicata nell'art. 6, comma 2\) del medesimo Regolamento n. 2021/2117/UE](#).

(110) Comma aggiunto dall'[art. 1, par. 1, punto 10, lettera a\), numero i\), del Regolamento 2 dicembre 2021, n. 2021/2117/UE](#), a decorrere dal 7 dicembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'[art. 6, comma 1 \(e applicabilità indicata nell'art. 6, comma 2\) del medesimo Regolamento n. 2021/2117/UE](#).

(111) Paragrafo così sostituito dall'[art. 1, par. 1, punto 10, lettera b\), del Regolamento 2 dicembre 2021, n. 2021/2117/UE](#), a decorrere dal 7 dicembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'[art. 6, par. 1 del medesimo Regolamento n. 2021/2117/UE](#).

(112) In deroga a quanto disposto dal presente comma, vedi l'[art. 1 del Regolamento 30 aprile 2020, n. 2020/601/UE](#).

Articolo 63 *Meccanismo di salvaguardia per nuovi impianti*

1. Gli Stati membri mettono a disposizione ogni anno autorizzazioni per nuovi impianti equivalenti:

a) all'1% della superficie vitata totale effettiva nel loro territorio, determinata al 31 luglio dell'anno precedente; o

b) all'1% di una superficie che comprende la superficie vitata effettiva nel loro territorio determinata al 31 luglio 2015 e la superficie coperta da diritti di impianto concessi ai produttori sul loro territorio in conformità dell'articolo 85 nonies, dell'articolo 85 decies o dell'[articolo 85 duodecies del regolamento \(CE\) n. 1234/2007](#) che potevano essere convertiti in autorizzazioni con decorrenza 1° gennaio 2016, di cui all'articolo 68 del presente regolamento. ⁽¹¹⁴⁾

2. Gli Stati membri possono:

- a) applicare a livello nazionale una percentuale inferiore a quella stabilita al paragrafo 1;
- b) limitare il rilascio di autorizzazioni a livello regionale, per specifiche zone ammissibili alla produzione di vini a denominazione di origine protetta, per zone ammissibili alla produzione di vini a indicazione geografica protetta, oppure per zone che non hanno un'indicazione geografica. ⁽¹¹³⁾

Gli Stati membri che limitano il rilascio di autorizzazioni a livello regionale, per specifiche zone ammissibili alla produzione di vini a denominazione d'origine protetta o per zone ammissibili alla produzione di vini a indicazione geografica protetta, a norma del primo comma, lettera b), possono richiedere che le autorizzazioni siano utilizzate in tali regioni. ⁽¹¹⁵⁾

3. Le eventuali limitazioni di cui al paragrafo 2 contribuiscono a garantire un aumento controllato degli impianti viticoli, risultano in un aumento percentuale superiore allo 0 % e sono giustificate in forza di una o più delle seguenti motivazioni specifiche:

- a) l'esigenza di evitare un evidente rischio di offerta eccedentaria di prodotti vitivinicoli in rapporto alle prospettive di mercato relative a tali prodotti, senza andare al di là di quanto sia necessario per soddisfare tale esigenza;
- b) l'esigenza di evitare un evidente rischio di deprezzamento di una particolare denominazione d'origine protetta o indicazione geografica protetta; ⁽¹¹⁶⁾
- c) la volontà di contribuire allo sviluppo dei prodotti interessati salvaguardandone nel contempo la qualità. ^{(117) (113)}

3 bis. Gli Stati membri possono adottare tutte le misure regolamentari necessarie per impedire l'elusione, da parte degli operatori, delle misure restrittive adottate in applicazione dei paragrafi 2 e 3. ⁽¹¹⁸⁾

4. Gli Stati membri pubblicano eventuali decisioni adottate a norma del paragrafo 2. Tali decisioni sono debitamente motivate. Gli Stati membri notificano senza ritardo alla Commissione dette decisioni nonché le relative motivazioni.

⁽¹¹³⁾ Paragrafo così corretto da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 19 maggio 2016, n. 130, Serie L.

⁽¹¹⁴⁾ Paragrafo così sostituito dall'*art. 1, par. 1, punto 11, lettera a), del Regolamento 2 dicembre 2021, n. 2021/2117/UE*, a decorrere dal 7 dicembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 6, par. 1 del medesimo Regolamento n. 2021/2117/UE*.

⁽¹¹⁵⁾ Comma aggiunto dall'*art. 1, par. 1, punto 11, lettera b), del Regolamento 2 dicembre 2021, n. 2021/2117/UE*, a decorrere dal 7 dicembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 6, par. 1 del medesimo Regolamento n. 2021/2117/UE*.

⁽¹¹⁶⁾ Lettera così sostituita dall'*art. 1, par. 1, punto 11, lettera c), numero i), del Regolamento 2 dicembre 2021, n. 2021/2117/UE*, a decorrere dal 7 dicembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 6, par. 1 del medesimo Regolamento n. 2021/2117/UE*.

⁽¹¹⁷⁾ Lettera aggiunta dall'*art. 1, par. 1, punto 11, lettera c), numero ii), del Regolamento 2 dicembre 2021, n. 2021/2117/UE*, a decorrere dal 7 dicembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 6, par. 1 del medesimo Regolamento n. 2021/2117/UE*.

⁽¹¹⁸⁾ Paragrafo aggiunto dall'*art. 1, par. 1, punto 11, lettera d), del Regolamento 2 dicembre 2021, n. 2021/2117/UE*, a decorrere dal 7 dicembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 6, par. 1 del medesimo Regolamento n. 2021/2117/UE*.

Articolo 64 *Rilascio di autorizzazioni per nuovi impianti*

1. Le richieste ammissibili sono accettate nella loro totalità qualora esse, in un determinato anno, riguardino una superficie totale non superiore alla superficie messa a disposizione dallo Stato membro. Ai fini del presente articolo, gli Stati membri possono applicare uno o più dei seguenti criteri di ammissibilità oggettivi e non discriminatori a livello nazionale o regionale: ⁽¹²⁴⁾

- a) il richiedente dispone di una superficie agricola non inferiore alla superficie per cui richiede l'autorizzazione;
- b) il richiedente possiede sufficienti capacità e competenze professionali;
- c) la domanda non pone un significativo rischio di usurpazione della notorietà di denominazioni di origine protetta specifiche, il che si presume salvo che le autorità pubbliche dimostrino l'esistenza di tale rischio;
- c bis) il richiedente non possiede vigneti piantati senza autorizzazione di cui all'articolo 71 del presente regolamento o senza i diritti di impianto di cui agli articoli 85 bis e 85 ter del regolamento (CE) n. 1234/2007; ⁽¹²⁰⁾
- d) ove debitamente giustificato, uno o più dei criteri di cui al paragrafo 2, a condizione che siano applicati in modo obiettivo e non discriminatorio. ⁽¹¹⁹⁾

2. Qualora le domande ammissibili di cui al paragrafo 1, presentate in un determinato anno, riguardino una superficie totale superiore alla superficie messa a disposizione dallo Stato membro, le autorizzazioni sono concesse secondo una distribuzione proporzionale degli ettari a tutti i richiedenti in base alla superficie per la quale hanno fatto richiesta. Tale concessione può stabilire una superficie minima e/o massima per richiedente e altresì essere parzialmente o completamente attuata secondo uno o più dei seguenti criteri di priorità oggettivi e non discriminatori applicabili a livello nazionale o regionale: ⁽¹²¹⁾

- a) produttori che installano un impianto viticolo per la prima volta e che si sono insediati in qualità di capo dell'azienda (nuovi operatori);
- b) superfici in cui l'impianto di vigneti contribuisce alla conservazione dell'ambiente o alla conservazione delle risorse genetiche delle viti; ⁽¹²⁵⁾
- c) superfici da adibire a nuovi impianti nel quadro di progetti di ricomposizione fondiaria;
- d) superfici caratterizzate da specifici vincoli naturali o di altro tipo;
- e) sostenibilità dei progetti di sviluppo o di reimpianto in base ad una valutazione economica;
- f) superfici da adibire a nuovi impianti che contribuiscono all'aumento della produzione di aziende del settore vitivinicolo che mostrano un aumento dell'efficienza in termini di costi, della competitività o della presenza sui mercati; ⁽¹²⁶⁾
- g) progetti che hanno la potenzialità per migliorare la qualità dei prodotti con indicazioni geografiche; g) progetti che hanno la potenzialità per migliorare la qualità dei prodotti con indicazioni geografiche;
- h) superfici di nuovo impianto nell'ambito dell'aumento delle dimensioni delle aziende viticole di piccole e medie dimensioni; ⁽¹²⁷⁾ ⁽¹¹⁹⁾

2 bis. Se decide di applicare uno o più criteri di cui al paragrafo 2, lo Stato membro può aggiungere la condizione supplementare che il richiedente sia una persona fisica di età non superiore a 40 anni al momento della presentazione della domanda. ⁽¹²²⁾

2 ter. Gli Stati membri possono adottare tutte le misure regolamentari necessarie per impedire l'elusione, da parte degli operatori, dei criteri restrittivi applicati a norma dei paragrafi 1, 2 e 2 bis. ⁽¹²⁸⁾

3. Gli Stati membri pubblicano i criteri di cui ai paragrafi 1, 2 e 2 bis da essi applicati e li notificano senza ritardo alla Commissione. ⁽¹²³⁾

(119) Paragrafo così corretto da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 19 maggio 2016, n. 130, Serie L.

(120) Lettera aggiunta dall'*art. 4, par. 1, punto 7, lett. a) del Regolamento 13 dicembre 2017, n. 2017/2393/UE*, a decorrere dal 30 dicembre 2017, a sensi di quanto disposto dall'*art. 6, par. 1* (e applicabilità indicata al par. 2) del medesimo *Regolamento n. 2017/2393/UE*.

(121) Frase introduttiva sostituita dall'*art. 4, par. 1, punto 7, lett. b) del Regolamento 13 dicembre 2017, n. 2017/2393/UE*, a decorrere dal 30 dicembre 2017, a sensi di quanto disposto dall'*art. 6, par. 1* (e applicabilità indicata al par. 2) del medesimo *Regolamento n. 2017/2393/UE* e poi dall'*art. 1, par. 1, punto 12, lettera b), numero i), del Regolamento 2 dicembre 2021, n. 2021/2117/UE*, a decorrere dal 7 dicembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 6, par. 1 del medesimo Regolamento n. 2021/2117/UE*.

(122) Paragrafo aggiunto dall'*art. 4, par. 1, punto 7, lett. c) del Regolamento 13 dicembre 2017, n. 2017/2393/UE*, a decorrere dal 30 dicembre 2017, a sensi di quanto disposto dall'*art. 6, par. 1* (e applicabilità indicata al par. 2) del medesimo *Regolamento n. 2017/2393/UE*.

(123) Paragrafo così sostituito dall'*art. 4, par. 1, punto 7, lett. d) del Regolamento 13 dicembre 2017, n. 2017/2393/UE*, a decorrere dal 30 dicembre 2017, a sensi di quanto disposto dall'*art. 6, par. 1* (e applicabilità indicata al par. 2) del medesimo *Regolamento n. 2017/2393/UE*.

(124) Frase introduttiva così sostituita dall'*art. 1, par. 1, punto 12, lettera a), del Regolamento 2 dicembre 2021, n. 2021/2117/UE*, a decorrere dal 7 dicembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 6, par. 1 del medesimo Regolamento n. 2021/2117/UE*.

(125) Lettera così sostituita dall'*art. 1, par. 1, punto 12, lettera b), numero ii), del Regolamento 2 dicembre 2021, n. 2021/2117/UE*, a decorrere dal 7 dicembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 6, par. 1 del medesimo Regolamento n. 2021/2117/UE*.

(126) Lettera così sostituita dall'*art. 1, par. 1, punto 12, lettera b), numero iii), del Regolamento 2 dicembre 2021, n. 2021/2117/UE*, a decorrere dal 7 dicembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 6, par. 1 del medesimo Regolamento n. 2021/2117/UE*.

(127) Lettera così sostituita dall'*art. 1, par. 1, punto 12, lettera b), numero iv), del Regolamento 2 dicembre 2021, n. 2021/2117/UE*, a decorrere dal 7 dicembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 6, par. 1 del medesimo Regolamento n. 2021/2117/UE*.

(128) Paragrafo aggiunto dall'*art. 1, par. 1, punto 12, lettera c), del Regolamento 2 dicembre 2021, n. 2021/2117/UE*, a decorrere dal 7 dicembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 6, par. 1 del medesimo Regolamento n. 2021/2117/UE*.

Articolo 65 *Ruolo delle organizzazioni professionali*

Uno Stato membro, allorché applica l'articolo 63, paragrafo 2, tiene conto delle raccomandazioni presentate da organizzazioni professionali riconosciute operanti nel settore vitivinicolo di cui agli articoli 152, 156 e 157, da gruppi di produttori interessati di cui all'articolo

95, o da altri tipi di organizzazioni professionali riconosciute ai sensi della normativa di detto Stato membro, a condizione che tali raccomandazioni siano precedute da un accordo preso fra le parti interessate rappresentative nella zona geografica di riferimento. ⁽¹³⁰⁾

Le raccomandazioni sono valide per un periodo non superiore a tre anni. ⁽¹²⁹⁾

⁽¹²⁹⁾ Comma così corretto da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 19 maggio 2016, n. 130, Serie L.

⁽¹³⁰⁾ Comma così sostituito dall'*art. 1, par. 1, punto 13, del Regolamento 2 dicembre 2021, n. 2021/2117/UE*, a decorrere dal 7 dicembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 6, par. 1 del medesimo Regolamento n. 2021/2117/UE*.

Articolo 66 *Reimpianti*

1. Gli Stati membri concedono automaticamente un'autorizzazione a produttori che hanno estirpato una superficie vitata a partire dal 1o gennaio 2016 e che hanno presentato una richiesta. Tale autorizzazione corrisponde a una superficie equivalente alla superficie estirpata in coltura pura. Le superfici a cui tali autorizzazioni si riferiscono non sono calcolate ai fini dell'articolo 63. ⁽¹³¹⁾

2. Gli Stati membri possono concedere l'autorizzazione di cui al paragrafo 1 a produttori che si impegnano ad estirpare una superficie vitata qualora l'estirpazione della superficie oggetto dell'impegno sia effettuata entro la fine del quarto anno dalla data in cui sono state impiantate nuove viti. ⁽¹³²⁾

3. L'autorizzazione di cui al paragrafo 1 è utilizzata nella stessa azienda in cui è stata intrapresa l'estirpazione. Nelle zone ammissibili per la produzione di vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta, gli Stati membri possono limitare il reimpianto, sulla base di una raccomandazione di un'organizzazione professionale ai sensi dell'articolo 65, ai vitigni conformi agli stessi disciplinari di produzione della denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta della superficie estirpata. ⁽¹³¹⁾

4. Il presente articolo non si applica nel caso di estirpazione di impianti non autorizzati.

⁽¹³¹⁾ Paragrafo così corretto da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 19 maggio 2016, n. 130, Serie L.

⁽¹³²⁾ In deroga a quanto disposto dal presente paragrafo, vedi l'*art. 2, par 1 del Regolamento 30 aprile 2020, n. 2020/601/UE*.

Articolo 67 *Norma de minimis*

1. Il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli istituito nel presente capo non si applica negli Stati membri in cui al 31 dicembre 2007 non si applicava il regime transitorio relativo ai diritti di impianto, istituito nella parte II, titolo I, capo III, sezione IV bis, sottosezione II, del regolamento (CE) n. 1234/2007.
 2. Gli Stati membri in cui al 31 dicembre 2007 si applicava il regime di cui al paragrafo 1 e le cui superfici vitate attualmente non superano 10 000 ettari, possono decidere di non attuare il sistema di autorizzazioni per impianti viticoli istituito nel presente capo.
-

Articolo 68 *Disposizioni transitorie*

1. I diritti di impianto concessi ai produttori in conformità con gli articoli 85 nonies, 85 decies o 85 duodecies del regolamento (CE) n. 1234/2007 anteriormente al 31 dicembre 2015, che non sono stati utilizzati da tali produttori e sono ancora in corso di validità alla suddetta data, possono essere convertiti in autorizzazioni ai sensi del presente capo con decorrenza 1° gennaio 2016. Tale conversione avviene su presentazione di una richiesta da parte dei suddetti produttori entro il 31 dicembre 2015. Gli Stati membri possono decidere di consentire ai produttori di presentare tale richiesta di convertire i diritti in autorizzazioni entro il 31 dicembre 2022. ⁽¹³³⁾
 2. Le autorizzazioni concesse a norma del paragrafo 1 hanno lo stesso periodo di validità dei diritti di impianto di cui al paragrafo 1. Tali autorizzazioni, qualora non siano utilizzate, scadono al più tardi il 31 dicembre 2018 ovvero, qualora gli Stati membri abbiano adottato la decisione di cui al paragrafo 1, secondo comma, al più tardi il 31 dicembre 2025. ⁽¹³⁴⁾
 - 2 bis. A decorrere dal 1° gennaio 2023, una superficie equivalente alla superficie coperta da diritti di impianto che era ammissibile alla conversione in autorizzazioni all'impianto al 31 dicembre 2022 ma non ancora convertiti in autorizzazioni a norma del paragrafo 1, resta a disposizione degli Stati membri interessati, che possono concedere autorizzazioni a norma dell'articolo 64 entro il 31 dicembre 2025. ⁽¹³⁵⁾
 3. Le superfici a cui si riferiscono le autorizzazioni concesse a norma dei paragrafi 1 e 2 bis del presente articolo non sono calcolate ai fini dell'articolo 63. ⁽¹³⁶⁾
-

⁽¹³³⁾ Comma così sostituito dall'[art. 10, par. 1, punto 6, lettera a\), del Regolamento 23 dicembre 2020, n. 2020/2220/UE](#), a decorrere dal 29 dicembre 2020, ai sensi di quanto disposto dall'[art. 11, par. 1 del medesimo Regolamento n. 2020/2220/UE](#).

⁽¹³⁴⁾ Paragrafo così sostituito dall'[art. 10, par. 1, punto 6, lettera b\), del Regolamento 23 dicembre 2020, n. 2020/2220/UE](#), a decorrere dal 29 dicembre 2020, ai sensi di quanto disposto dall'[art. 11, par. 1 del medesimo Regolamento n. 2020/2220/UE](#).

⁽¹³⁵⁾ Paragrafo aggiunto dall'[art. 1, par. 1, punto 14, lettera a\), del Regolamento 2 dicembre 2021, n. 2021/2117/UE](#), a decorrere dal 7 dicembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'[art. 6, par. 1 del medesimo Regolamento n. 2021/2117/UE](#).

⁽¹³⁶⁾ Paragrafo così sostituito dall'[art. 1, par. 1, punto 14, lettera b\), del Regolamento 2 dicembre 2021, n. 2021/2117/UE](#), a decorrere dal 7 dicembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'[art. 6, par. 1 del medesimo Regolamento n. 2021/2117/UE](#).

Articolo 69 *Poteri delegati*

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 riguardo:

- a) alle condizioni di applicazione dell'esonero di cui all'articolo 62, paragrafo 4;
 - b) alle norme riguardanti i criteri di cui all'articolo 64, paragrafi 1 e 2;
 - c) all'aggiunta di criteri a quelli elencati nell'articolo 64, paragrafi 1 e 2;
 - d) alla coesistenza di vigneti che il produttore si è impegnato ad estirpare con nuovi impianti viticoli ai sensi dell'articolo 66, paragrafo 2;
 - e) ai motivi cui sono subordinate le decisioni degli Stati membri ai sensi dell'articolo 66, paragrafo 3.
-

Articolo 70 *Competenze di esecuzione secondo la procedura di esame*

La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano le misure necessarie riguardanti:

- a) le procedure per il rilascio delle autorizzazioni;
- b) i registri che devono essere tenuti dagli Stati membri e le comunicazioni che devono essere trasmesse alla Commissione. ⁽¹³⁷⁾

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.

⁽¹³⁷⁾ Comma così corretto da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 19 maggio 2016, n. 130, Serie L.

Sezione 2**Controllo del sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli****Articolo 71** *Impianti non autorizzati*

1. I produttori estirpano a loro spese le superfici vitate prive di autorizzazione.
2. Qualora i produttori non procedano all'estirpazione entro quattro mesi dalla data di notifica dell'irregolarità, gli Stati membri assicurano l'estirpazione di tali impianti non autorizzati entro i

due anni successivi alla scadenza del periodo di quattro mesi. I relativi costi sono a carico dei produttori interessati.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 1° marzo di ogni anno, l'estensione totale delle superfici in cui si è accertata la presenza di impianti viticoli privi di autorizzazione posteriormente al 1° gennaio 2016 e le superfici estirpate a norma dei paragrafi 1 e 2.

4. Il produttore che non abbia ottemperato agli obblighi stabiliti dal paragrafo 1 del presente articolo è soggetto a sanzioni da stabilire in conformità con l'[articolo 64 del regolamento \(UE\) n. 1306/2013](#).

5. Le superfici vitate prive di autorizzazione non beneficiano di misure di sostegno nazionali o dell'Unione.

Articolo 72 *Competenze di esecuzione secondo la procedura di esame*

La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano le misure necessarie per stabilire le modalità relative agli obblighi di comunicazione che gli Stati membri devono rispettare, comprese eventuali riduzioni dei limiti di bilancio stabiliti all'allegato VI in caso di inadempienza.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.

TITOLO II

NORME APPLICABILI ALLA COMMERCIALIZZAZIONE E ALLE ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI

CAPO I

Disposizioni in materia di commercializzazione

Sezione 1

Norme di commercializzazione

Sottosezione 1

Disposizioni introduttive

Articolo 73 *Ambito di applicazione* ⁽¹³⁸⁾

Fatte salve eventuali altre disposizioni applicabili ai prodotti agricoli, nonché le disposizioni adottate nei settori veterinario, fitosanitario e alimentare per assicurare che i prodotti siano conformi alle norme igieniche e sanitarie e per proteggere la salute pubblica, la salute degli animali e delle piante, la presente sezione reca le disposizioni concernenti le norme di commercializzazione. Tali disposizioni sono suddivise tra norme obbligatorie e menzioni riservate facoltative per i prodotti agricoli.

(138) Articolo così corretto da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 19 maggio 2016, n. 130, Serie L.

Sottosezione 2

Norme di commercializzazione per settore o per prodotto

Articolo 74 *Principio generale*

I prodotti per i quali sono state stabilite norme di commercializzazione per settore o per prodotto conformemente alla presente sezione possono essere commercializzati nell'Unione solo se sono conformi a tali norme.

Articolo 75 *Fissazione e contenuto*

1. Le norme di commercializzazione possono essere applicate a uno o più dei settori e prodotti seguenti:

- a) olio di oliva e olive da tavola;
- b) ortofruttili;
- c) prodotti ortofruttili trasformati;
- d) banane;
- e) piante vive;
- f) uova;
- g) carni di pollame;
- h) grassi da spalmare destinati al consumo umano;
- i) luppolo.

2. Per tenere conto delle aspettative dei consumatori e migliorare le condizioni economiche della produzione e della commercializzazione nonché la qualità dei prodotti agricoli di cui ai paragrafi 1 e 4 del presente articolo, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 227 riguardo le norme di commercializzazione per settore o per prodotto, in tutte le fasi della commercializzazione, nonché sulle deroghe ed esenzioni a tali norme per adeguarsi alla costante evoluzione delle condizioni del mercato e della domanda dei consumatori e agli sviluppi delle pertinenti norme internazionali, nonché per evitare di ostacolare l'innovazione nella produzione.

3. Fatto salvo l'articolo 26 del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹³⁹⁾, le norme di commercializzazione di cui al paragrafo 1 possono riguardare uno o più dei seguenti elementi, determinati sulla base del settore o del prodotto e sulla base delle caratteristiche di ciascun settore, della necessità di regolamentare l'immissione sul mercato e delle condizioni di cui al paragrafo 5 del presente articolo:

- a) le definizioni tecniche, le designazioni e le denominazioni di vendita per settori diversi da quelli indicati nell'articolo 78;
- b) i criteri di classificazione come classe, peso, calibro, età e categoria;
- c) le specie, le varietà vegetali o le razze animali o il tipo commerciale;
- d) la presentazione, l'etichettatura connessa alle norme di commercializzazione obbligatorie, il condizionamento, le regole applicabili ai centri di condizionamento, le indicazioni esterne, l'anno di raccolta e l'uso di diciture specifiche fatti salvi gli articoli da 92 a 123;
- e) criteri come l'aspetto, la consistenza, la conformazione, le caratteristiche del prodotto e il tenore di acqua;
- f) le sostanze specifiche impiegate nella produzione, o i componenti e i costituenti, compresi i loro requisiti quantitativi, la purezza e l'identificazione;
- g) la forma di coltivazione/allevamento e il metodo di produzione, comprese le pratiche enologiche e i sistemi avanzati di produzione sostenibile;
- h) il taglio dei mosti e dei vini e le relative definizioni, la miscelazione e le relative restrizioni;
- i) la frequenza della raccolta, la consegna, la conservazione e il trattamento, il metodo e la temperatura di conservazione, il magazzinaggio e il trasporto;
- j) il luogo di produzione e/o di origine, esclusi carni di pollame e grassi da spalmare;
- k) le restrizioni all'impiego di determinate sostanze e al ricorso a determinate pratiche;
- l) destinazioni d'uso specifiche;
- m) le condizioni che disciplinano l'eliminazione, la detenzione, la circolazione e l'uso di prodotti non conformi alle norme di commercializzazione adottate a norma del paragrafo 1 e/o alle definizioni, designazioni e denominazioni di vendita di cui all'articolo 78, nonché l'eliminazione dei sottoprodotti. ⁽¹⁴⁰⁾

4. Oltre al paragrafo 1, le norme di commercializzazione possono applicarsi al settore vitivinicolo. Il paragrafo 3, lettere f), g), h), k) e m) si applica a tale settore.

5. Le norme di commercializzazione per settore o per prodotto adottate a norma del paragrafo 1 del presente articolo sono fissate fatti salvi gli articoli da 84 a 88 e l'allegato IX e tengono conto di quanto segue:

- a) delle peculiarità del prodotto considerato;
- b) della necessità di assicurare le condizioni atte a facilitare l'immissione dei prodotti sul mercato;
- c) dell'interesse dei produttori a comunicare le caratteristiche dei prodotti e della produzione e dell'interesse dei consumatori a ricevere informazioni adeguate e trasparenti sui prodotti, compreso il luogo di produzione da stabilire caso per caso al livello geografico adeguato, dopo aver effettuato una valutazione, in particolare, dei costi e degli oneri amministrativi per gli operatori e dei benefici apportati ai produttori e ai consumatori finali;
- d) dei metodi disponibili per la determinazione delle caratteristiche fisiche, chimiche e organolettiche dei prodotti;
- e) delle raccomandazioni standardizzate adottate dalle organizzazioni internazionali;
- f) della necessità di preservare le caratteristiche naturali ed essenziali dei prodotti e di evitare che la composizione del prodotto subisca modifiche sostanziali. ⁽¹⁴⁰⁾

6. Per tenere conto delle aspettative dei consumatori e della necessità di migliorare la qualità e le condizioni economiche della produzione e della commercializzazione dei prodotti agricoli, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 per modificare l'elenco dei settori di cui al paragrafo 1. Tali atti delegati sono strettamente limitati a comprovate necessità derivanti dall'evoluzione della domanda dei consumatori, dal progresso tecnico o da esigenze di innovazione della produzione, e sono oggetto di una relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio che valuti, in particolare, le necessità dei

consumatori, i costi e gli oneri amministrativi per gli operatori, compreso l'impatto sul mercato interno e sul commercio internazionale e i benefici apportati ai produttori e ai consumatori finali.

(139) Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la *direttiva 87/250/CEE* della Commissione, la *direttiva 90/496/CEE* del Consiglio, la *direttiva 1999/10/CE* della Commissione, la *direttiva 2000/13/CE* del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 18).

(140) Paragrafo così corretto da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 19 maggio 2016, n. 130, Serie L.

Articolo 76 *Requisiti supplementari per la commercializzazione di prodotti del settore degli ortofrutticoli*

1. Inoltre, ove inerente alle norme di commercializzazione applicabili di cui all'articolo 75, i prodotti del settore degli ortofrutticoli destinati alla vendita al consumatore come prodotti freschi possono essere commercializzati soltanto se sono di qualità sana, leale e mercantile e se è indicato il paese di origine. ⁽¹⁴⁰⁾

2. Le norme di commercializzazione di cui al paragrafo 1, ed eventuali norme di commercializzazione applicabili al settore degli ortofrutticoli stabilite conformemente alla presente sottosezione, si applicano a tutte le fasi della commercializzazione, compresi l'importazione e l'esportazione, e possono riguardare qualità, classificazione, peso, dimensioni, imballaggio, condizionamento, magazzinaggio, trasporto, presentazione e commercializzazione.

3. Il detentore di prodotti del settore degli ortofrutticoli per i quali sono state stabilite norme di commercializzazione non espone, mette in vendita, consegna o commercializza in alcun modo tali prodotti all'interno dell'Unione se non in conformità a dette norme ed è responsabile di tale conformità.

4. Al fine di assicurare la corretta applicazione dei requisiti stabiliti al paragrafo 1 del presente articolo e al fine di tenere conto di alcune situazioni peculiari, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 riguardanti deroghe specifiche al presente articolo necessarie per la sua corretta applicazione.

(140) Paragrafo così corretto da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 19 maggio 2016, n. 130, Serie L.

Articolo 77 *Certificazione del luppolo*

1. Inoltre, ove inerente alle norme di commercializzazione applicabili, i prodotti del settore del luppolo raccolti od ottenuti all'interno dell'Unione sono soggetti ad una procedura di certificazione a norma del presente articolo.
 2. Il certificato può essere rilasciato soltanto per i prodotti che presentano le caratteristiche qualitative minime valide in una determinata fase di commercializzazione. Nel caso del luppolo in polvere, del luppolo in polvere arricchito di luppolina, dell'estratto di luppolo e dei prodotti miscelati di luppolo, il certificato può essere rilasciato soltanto se il tenore di acido alfa di questi prodotti non è inferiore a quello del luppolo da cui essi sono stati ottenuti.
 3. Nel certificato sono indicati almeno:
 - a) il luogo o i luoghi di produzione del luppolo,
 - b) l'anno o gli anni di raccolta e
 - c) la varietà o le varietà.
 4. I prodotti del settore del luppolo possono essere commercializzati o esportati solo se muniti di un certificato rilasciato conformemente al presente articolo. Nel caso di prodotti importati del settore del luppolo, l'attestato di cui all'articolo 190 è considerato equivalente al certificato.
 5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 per stabilire misure in deroga al paragrafo 4 del presente articolo:
 - a) per soddisfare le esigenze commerciali di taluni paesi terzi o
 - b) per prodotti destinati ad utilizzazioni particolari.Le misure di cui al primo comma:
 - i) non arrecano danno allo smercio normale dei prodotti per i quali è stato rilasciato il certificato e
 - ii) sono accompagnate da garanzie intese ad evitare qualsiasi confusione con detti prodotti.
-

Articolo 78 *Definizioni, designazioni e denominazioni di vendita in determinati settori e prodotti*

1. Inoltre, ove inerente alle norme di commercializzazione applicabili, le definizioni, le designazioni e le denominazioni di vendita di cui all'allegato VII si applicano ai settori o ai prodotti seguenti:
 - a) carni bovine;
 - b) prodotti vitivinicoli;
 - c) latte e prodotti lattiero-caseari destinati al consumo umano;
 - d) carni di pollame;
 - e) uova;
 - f) grassi da spalmare destinati al consumo umano;
 - g) olio di oliva e olive da tavola.
2. Le definizioni, le designazioni o le denominazioni di vendita figuranti nell'allegato VII possono essere utilizzate nell'Unione solo per la commercializzazione di un prodotto conforme ai corrispondenti requisiti stabiliti nel medesimo allegato.

3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227, riguardanti le modifiche, deroghe o esenzioni alle definizioni e alle denominazioni di vendita di cui all'allegato VII. Tali atti delegati sono strettamente limitati a comprovate necessità derivanti dall'evoluzione della domanda dei consumatori, dal progresso tecnico o da esigenze di innovazione della produzione.

4. Ai fini di una chiara e corretta comprensione da parte degli operatori e degli Stati membri delle definizioni e delle denominazioni di vendita di cui all'allegato VII, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 riguardo le relative modalità di interpretazione e applicazione.

5. Per tenere conto delle aspettative dei consumatori e dell'evoluzione del mercato dei prodotti lattiero-caseari, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 intesi a precisare i prodotti lattiero- caseari per i quali devono essere specificate le specie animali che sono all'origine del latte, quando esso non proviene dalla specie bovina, e a stabilire le pertinenti norme necessarie.

Articolo 79 *Tolleranza*

1. Per tenere conto delle peculiarità di ciascun prodotto o settore, delle diverse fasi di commercializzazione, delle condizioni tecniche, di eventuali difficoltà pratiche degne di nota, nonché dell'accuratezza e della ripetibilità dei metodi di analisi, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 riguardanti una tolleranza nell'ambito di una o più norme di commercializzazione specifiche, oltre la quale l'intera partita di prodotti si considera non conforme alla norma.

2. Nell'adottare gli atti di cui al paragrafo 1, la Commissione tiene conto della necessità di non modificare le caratteristiche intrinseche del prodotto e di non abbassarne la qualità.

Articolo 80 *Pratiche enologiche e metodi di analisi*

1. Per la produzione e la conservazione dei prodotti elencati nell'allegato VII, parte II, nell'Unione sono impiegate esclusivamente le pratiche enologiche autorizzate in conformità all'allegato VIII e previste dall'articolo 75, paragrafo 3, lettera g), e dall'articolo 83, paragrafi 2 e 3.

Il disposto del primo comma non si applica:

- a) al succo di uve e al succo di uve concentrato e
- b) al mosto di uve e al mosto di uve concentrato destinato alla preparazione di succo di uve.

Le pratiche enologiche autorizzate sono impiegate soltanto per consentire una buona vinificazione, una buona conservazione o un buon affinamento dei prodotti.

I prodotti elencati nell'allegato VII, parte II, sono ottenuti nell'Unione nel rispetto delle norme stabilite nell'allegato VIII.

2. I prodotti elencati nell'allegato VII, parte II, non sono commercializzati nell'Unione se:

- a) sono stati sottoposti a pratiche enologiche unionali non autorizzate;
- b) sono stati sottoposti a pratiche enologiche nazionali non autorizzate o
- c) non rispettano le regole stabilite nell'allegato VIII.

I prodotti vitivinicoli non commercializzabili ai sensi del primo comma sono distrutti. In deroga a tale regola, gli Stati membri possono consentire che tali prodotti, di cui determinano le caratteristiche, siano impiegati nelle distillerie, nelle fabbriche di aceto o a fini industriali, a condizione che tale autorizzazione non incentivi a produrre prodotti vinicoli impiegando pratiche enologiche non consentite.

3. Nell'autorizzare le pratiche enologiche di cui all'articolo 75, paragrafo 3, lettera g), la Commissione:

- a) tiene conto delle pratiche enologiche e dei metodi di analisi raccomandati e pubblicati dall'OIV e dei risultati dell'uso sperimentale di pratiche enologiche non ancora autorizzate;
- b) tiene conto della protezione della salute pubblica;
- c) tiene conto del possibile rischio che i consumatori siano indotti in errore in base alle abitudini nella percezione del prodotto e alle corrispondenti aspettative tenuto conto della disponibilità e utilizzabilità di strumenti di informazione che permettano di escludere tale rischio; ⁽¹⁴¹⁾
- d) cura che le caratteristiche naturali ed essenziali del vino siano preservate e che la composizione del prodotto non subisca modifiche sostanziali;
- e) garantisce un livello minimo accettabile di protezione dell'ambiente;
- f) rispetta le regole generali sulle pratiche enologiche e le regole stabilite nell'allegato VIII.

4. Ai fini del corretto trattamento dei prodotti vitivinicoli non commercializzabili, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 concernenti norme relative alle procedure nazionali in materia di ritiro o distruzione dei prodotti vitivinicoli non conformi ai requisiti enunciati nel paragrafo 2, secondo comma, del presente articolo e relative deroghe.

5. Ove necessario la Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono i metodi di cui all'articolo 75, paragrafo 5, lettera d), per i prodotti elencati nella parte II dell'allegato VII. Tali metodi si basano sui metodi pertinenti raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV), a meno che tali metodi siano inefficaci o inadeguati per conseguire l'obiettivo perseguito dall'Unione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2. In attesa dell'adozione di tali atti di esecuzione, i metodi e le regole da utilizzare sono quelli autorizzati dagli Stati membri interessati.

(141) Lettera così corretta da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 19 maggio 2016, n. 130, Serie L.

1. I prodotti di cui all'allegato VII, parte II, elaborati nell'Unione, sono ottenuti da varietà di uve da vino classificabili conformemente al paragrafo 2 del presente articolo.

2. Fatto salvo il paragrafo 3, gli Stati membri classificano le varietà di uve da vino che possono essere piantate, reimpiantate o innestate sul loro territorio per la produzione di vino. Gli Stati membri possono classificare come varietà di uve da vino soltanto quelle che soddisfano le seguenti condizioni:

a) la varietà appartiene alla specie *Vitis vinifera* o proviene da un incrocio tra la specie *Vitis vinifera* e altre specie del genere *Vitis*;

b) la varietà non è una delle seguenti: Noah, Othello, Isabelle, Jacquez, Clinton e Herbemont.

L'estirpazione della varietà di uve da vino eliminata dalla classificazione di cui al primo comma ha luogo entro 15 anni dalla sua cancellazione.

3. Gli Stati membri in cui la produzione di vino non supera 50 000 ettolitri per campagna viticola, calcolata in base alla produzione media delle ultime cinque campagne viticole, sono esonerati dall'obbligo di classificazione di cui al paragrafo 2, primo comma. Tuttavia, anche in tali Stati membri possono essere piantate, reimpiantate o innestate per la produzione di vino soltanto le varietà di uve da vino conformi al disposto del paragrafo 2, secondo comma.

4. In deroga al paragrafo 2, primo e terzo comma, e al paragrafo 3, secondo comma, sono autorizzati dagli Stati membri per scopi di ricerca scientifica e sperimentali l'impianto, il reimpianto o l'innesto delle seguenti varietà di uve da vino:

a) le varietà non classificate, per quanto concerne gli Stati membri diversi rispetto a quelli di cui al paragrafo 3;

b) le varietà non rispondenti al disposto del paragrafo 2, secondo comma, per quanto concerne gli Stati membri di cui al paragrafo 3.

5. Le superfici piantate con varietà di uve da vino per la produzione di vino in violazione dei paragrafi 2, 3 e 4 sono estirpate. Non vi è tuttavia alcun obbligo di estirpazione di tali superfici se la produzione è destinata esclusivamente al consumo familiare dei viticoltori.

6. Le superfici piantate a fini diversi dalla produzione di vino con varietà di viti che, nel caso di Stati membri diversi da quelli di cui al paragrafo 3, non sono classificate o che, nel caso degli Stati membri di cui al paragrafo 3, non conformi al paragrafo 2, secondo comma, non sono soggette all'obbligo di estirpazione. L'impianto e il reimpianto delle varietà di viti di cui al primo comma, per fini diversi dalla produzione di vino, non sono soggetti al sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli di cui alla parte II, titolo I, capo III. ⁽¹⁴²⁾

(142) Paragrafo aggiunto dall'*art. 1, par. 1, punto 15, del Regolamento 2 dicembre 2021, n. 2021/2117/UE*, a decorrere dal 7 dicembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 6, par. 1 del medesimo Regolamento n. 2021/2117/UE*.

Articolo 82 *Usa specifico del vino non rispondente ad una delle categorie stabilite nell'allegato VII, parte II*

Ad eccezione dei vini in bottiglia per i quali è provato che l'imbottigliamento è anteriore al 1° settembre 1971, il vino ottenuto da varietà di uve elencate nella classificazione compilata a norma dell'articolo 81, paragrafo 2, primo comma, ma non rispondente ad una delle categorie stabilite nell'allegato VII, parte II, è utilizzato soltanto per il consumo familiare del viticoltore, per la produzione di aceto di vino o per la distillazione.

Articolo 83 *Disposizioni nazionali applicabili a determinati prodotti e settori*

1. In deroga all'articolo 75, paragrafo 2, gli Stati membri possono adottare o lasciare in vigore disposizioni nazionali che stabiliscono livelli di qualità diversi per i grassi da spalmare. Esse consentono la valutazione dei suddetti livelli di qualità diversi in funzione di criteri relativi, in particolare, alle materie prime utilizzate, alle caratteristiche organolettiche dei prodotti e alla loro stabilità fisica e microbiologica. Gli Stati membri che si avvalgono della facoltà di cui al primo comma assicurano che i prodotti degli altri Stati membri conformi ai criteri stabiliti da tali disposizioni nazionali possano utilizzare, secondo modalità non discriminatorie, le diciture che attestano la conformità ai suddetti criteri.

2. Gli Stati membri possono limitare o vietare l'impiego di determinate pratiche enologiche e prevedere norme più restrittive per i vini prodotti sul loro territorio, autorizzate in virtù del diritto dell'Unione, al fine di rafforzare la preservazione delle caratteristiche essenziali dei vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta, dei vini spumanti e dei vini liquorosi.

3. Gli Stati membri possono permettere l'uso sperimentale di pratiche enologiche non autorizzate.

4. Per garantire un'applicazione corretta e trasparente del presente articolo, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 intesi a indicare le condizioni relative all'applicazione dei paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo e le condizioni relative alla detenzione, alla circolazione e all'uso dei prodotti ottenuti con le pratiche sperimentali di cui al paragrafo 3 del presente articolo.

5. Gli Stati membri possono adottare o mantenere disposizioni nazionali supplementari per i prodotti che beneficiano di una norma di commercializzazione dell'Unione a condizione che tali disposizioni siano coerenti con il diritto dell'Unione, nella fattispecie il principio della libera circolazione delle merci, e fatta salva la [direttiva 98/34/CE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁴³⁾.

(143) [Direttiva 98/34/CE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37).

Sottosezione 3

Menzioni riservate facoltative

Articolo 84 *Disposizione generale*

È istituito un regime relativo alle menzioni riservate facoltative per settore o per prodotto per rendere più semplice ai produttori di prodotti agricoli aventi caratteristiche o proprietà che conferiscono valore aggiunto la comunicazione di tali caratteristiche o proprietà nel mercato interno, e in particolare per promuovere e integrare le norme di commercializzazione specifiche.

La presente sottosezione non si applica ai prodotti vitivinicoli di cui all'articolo 92, paragrafo 1.

Articolo 85 *Menzioni riservate facoltative esistenti*

1. Le menzioni riservate facoltative disciplinate dal presente regime il 20 dicembre 2013 sono elencate nell'allegato IX e le condizioni per il loro uso sono stabilite a norma dell'articolo 86, lettera a).

2. Le menzioni riservate facoltative di cui al paragrafo 1 del presente articolo restano in vigore, fatte salve eventuali modifiche, a meno che non siano cancellate a norma dell'articolo 86.

Articolo 86 *Riserva, modifica e cancellazione delle menzioni riservate facoltative* ⁽¹⁴³⁾

Per rispondere alle aspettative dei consumatori, anche in relazione ai metodi di produzione e alla sostenibilità della filiera, e tener conto dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche, della situazione del mercato nonché dell'evoluzione delle norme di commercializzazione e delle norme internazionali, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 intesi a:

- a) riservare una menzione riservata facoltativa supplementare, stabilendone le condizioni d'uso;
 - b) modificare le condizioni d'uso di una menzione riservata facoltativa; oppure
 - c) cancellare una menzione riservata facoltativa.
-

(143) Articolo così sostituito dall'[art. 1, par. 1, punto 16, del Regolamento 2 dicembre 2021, n. 2021/2117/UE](#), a decorrere dal 7 dicembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'[art. 6, par. 1 del medesimo Regolamento n. 2021/2117/UE](#).

Articolo 87 *Menzioni riservate facoltative supplementari*

1. Una menzione è suscettibile di diventare una menzione riservata facoltativa supplementare solo se soddisfa tutti i requisiti seguenti:

- a) la menzione si riferisce a una proprietà del prodotto o a una caratteristica di produzione o di trasformazione e si riferisce a un settore o a un prodotto;
- b) l'uso della menzione consente una comunicazione più chiara del valore aggiunto conferito al prodotto dalle sue peculiarità o da una caratteristica di produzione o di trasformazione;
- c) al momento della commercializzazione la caratteristica o la proprietà di cui alla lettera a) può essere identificata dai consumatori in più Stati membri;
- d) le condizioni e l'uso della menzione sono conformi alla [direttiva 2000/13/CE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁴⁴⁾ o dal regolamento (UE) n. 1169/2011.

Nell'introdurre una menzione riservata facoltativa supplementare, la Commissione tiene conto di ogni pertinente norma internazionale e delle menzioni riservate esistenti per i prodotti o i settori interessati.

2. Al fine di tener conto delle caratteristiche di taluni settori, nonché delle aspettative dei consumatori, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 che stabiliscano ulteriori dettagli relativi ai requisiti per l'introduzione di una menzione riservata facoltativa supplementare di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

(144) [Direttiva 2000/13/CE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità (GU L 109 del 6.5.2000, pag. 29).

Articolo 88 *Restrizioni dell'uso delle menzioni riservate facoltative*

1. Una menzione riservata facoltativa può essere usata solo per descrivere prodotti che rispettino le condizioni di impiego applicabili.

2. Gli Stati membri adottano le misure opportune per garantire che l'etichettatura dei prodotti non ingeneri confusione con le menzioni riservate facoltative.

3. Per assicurare che i prodotti descritti mediante menzioni riservate facoltative rispettino le condizioni d'uso applicabili, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 che stabiliscano ulteriori disposizioni sull'impiego delle menzioni riservate facoltative.

Sottosezione 4

Norme di commercializzazione per l'importazione e l'esportazione

Articolo 89 Disposizioni generali

Per tenere conto delle peculiarità degli scambi commerciali tra l'Unione e alcuni paesi terzi e delle peculiarità di determinati prodotti agricoli, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 riguardanti:

a) le condizioni alle quali i prodotti importati si considerano soddisfare requisiti di livello di conformità equivalente alle norme di commercializzazione dell'Unione e le condizioni alle quali è possibile derogare all'articolo 74 nonché

b) le disposizioni di applicazione delle norme di commercializzazione ai prodotti esportati fuori dal territorio dell'Unione.

Articolo 90 Disposizioni particolari per le importazioni di vino

1. Salvo disposizione contraria prevista in accordi internazionali conclusi in conformità del TFUE, le disposizioni in materia di denominazioni di origine e indicazioni geografiche e in materia di etichettatura dei vini di cui alla sezione 2 del presente capo e le definizioni, designazioni e denominazioni di vendita di cui all'articolo 78 del presente regolamento si applicano ai prodotti importati nell'Unione di cui ai codici NC 2009 61, 2009 69, 2204 e, ove applicabile, ex 2202 99 19 (altre, vino dealcolizzato con titolo alcolometrico volumico non superiore a 0,5 %). ⁽¹⁴⁴⁾

2. Salvo disposizione contraria prevista in accordi internazionali conclusi in conformità del TFUE, i prodotti di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono ottenuti nel rispetto delle pratiche enologiche autorizzate dall'Unione a norma del presente regolamento o, prima dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 80, paragrafo 3, ottenuti nel rispetto delle pratiche enologiche raccomandate e pubblicate dall'OIV.

3. Salvo disposizione contraria prevista in accordi internazionali conclusi in conformità del TFUE, l'importazione dei prodotti di cui al paragrafo 1 è soggetta alla presentazione di: ⁽¹⁴⁵⁾

a) un certificato che attesta il rispetto delle disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 nel paese di origine del prodotto, redatto da un'autorità competente, figurante in un elenco pubblicato dalla Commissione;

b) un bollettino di analisi rilasciato da un organismo o dipartimento designato dal paese d'origine del prodotto, se il prodotto è destinato al consumo umano diretto.

⁽¹⁴⁴⁾ Paragrafo così sostituito dall'[art. 1, par. 1, punto 17, lettera a\), del Regolamento 2 dicembre 2021, n. 2021/2117/UE](#), a decorrere dal 7 dicembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'[art. 6, par. 1 del medesimo Regolamento n. 2021/2117/UE](#).

⁽¹⁴⁵⁾ Fras introduttiva così sostituita dall'[art. 1, par. 1, punto 17, lettera b\), del Regolamento 2 dicembre 2021, n. 2021/2117/UE](#), a decorrere dal 7 dicembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'[art. 6, par. 1 del medesimo Regolamento n. 2021/2117/UE](#).

Sottosezione 4 bis

Controlli e sanzioni ⁽¹⁴⁶⁾

Articolo 90 bis *Controlli e sanzioni riguardanti norme di commercializzazione* ⁽¹⁴⁷⁾

1. Gli Stati membri adottano misure per garantire che i prodotti di cui all'articolo 119, paragrafo 1, che non sono etichettati in conformità del presente regolamento non siano immessi sul mercato o, se lo sono già stati, siano ritirati dal mercato.

2. Fatte salve eventuali disposizioni specifiche che possano essere adottate dalla Commissione, le importazioni nell'Unione dei prodotti di cui all'articolo 189, paragrafo 1, lettere a) e b), sono sottoposte a controlli intesi ad accertare che le condizioni di cui al paragrafo 1 di detto articolo siano soddisfatte.

3. Gli Stati membri eseguono controlli, in base a un'analisi del rischio, al fine di verificare se i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, siano conformi alle norme stabilite nella presente sezione e, se del caso, applicano sanzioni amministrative.

4. Fatti salvi gli atti concernenti il settore vitivinicolo adottati a norma dell'articolo 58 del regolamento (UE) 2021/ 2116, in caso di violazione delle norme dell'Unione nel settore vitivinicolo, gli Stati membri applicano sanzioni amministrative proporzionate, efficaci e dissuasive conformemente al titolo IV, capo I, del suddetto regolamento. Gli Stati membri non applicano tali sanzioni se l'inadempienza è di scarsa rilevanza.

5. Per tutelare i fondi dell'Unione, nonché l'identità, la provenienza e la qualità dei vini dell'Unione, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227, ad integrazione del presente regolamento, recanti:

- a) norme per la costituzione o il mantenimento di una banca dati analitica di dati isotopici che consenta di rilevare più facilmente le frodi e che sia alimentata con campioni raccolti dagli Stati membri;
- b) norme sugli organismi di controllo e sull'assistenza reciproca tra di essi;
- c) norme sull'utilizzazione congiunta delle risultanze degli accertamenti degli Stati membri.

6. La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano le disposizioni necessarie per:

- a) le procedure riguardanti le banche dati rispettive degli Stati membri e la banca dati analitica di dati isotopici di cui al paragrafo 5, lettera a);
- b) le procedure riguardanti la cooperazione e l'assistenza tra autorità e organismi di controllo;
- c) in relazione all'obbligo di cui al paragrafo 3, le disposizioni per l'esecuzione dei controlli di conformità alle norme di commercializzazione, le disposizioni relative alle autorità competenti dell'esecuzione dei controlli, nonché le norme relative al contenuto e alla frequenza dei controlli e alla fase di commercializzazione cui tali controlli si devono applicare.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.

(146) Sottosezione aggiunta dall'*art. 1, par. 1, punto 18, del Regolamento 2 dicembre 2021, n. 2021/2117/UE*, a decorrere dal 7 dicembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 6, comma 1 (e applicabilità indicata nell'art. 6, comma 4) del medesimo Regolamento n. 2021/2117/UE*.

(147) Articolo aggiunto dall'*art. 1, par. 1, punto 18, del Regolamento 2 dicembre 2021, n. 2021/2117/UE*, a decorrere dal 7 dicembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 6, comma 1 (e applicabilità indicata nell'art. 6, comma 4) del medesimo Regolamento n. 2021/2117/UE*.

Sottosezione 5

Disposizioni comuni

Articolo 91 *Competenze di esecuzione secondo la procedura di esame*

La Commissione può adottare atti di esecuzione:

a) che stabiliscano l'elenco dei prodotti del settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari di cui all'allegato VII, parte III, punto 5, secondo comma, e dei grassi da spalmare di cui alla parte VII, punto 1, sesto comma, lettera a), del medesimo allegato in base agli elenchi indicativi, che le sono trasmessi dagli Stati membri, dei prodotti che i medesimi ritengono corrispondere, sul loro territorio, alle succitate disposizioni; ⁽¹⁴⁸⁾

b) che stabiliscano le modalità di applicazione delle norme di commercializzazione per settore o per prodotto;

c) che fissino le regole per stabilire se i prodotti sono stati sottoposti a trattamenti in violazione delle pratiche enologiche autorizzate;

d) che fissino le regole per i metodi di analisi per determinare le caratteristiche dei prodotti;

e) che stabiliscano le regole per fissare il livello di tolleranza;

f) che stabiliscano le modalità di applicazione delle misure di cui all'articolo 89;

g) che fissino le regole per l'identificazione o la registrazione del produttore e/o degli stabilimenti industriali in cui il prodotto è stato preparato o trasformato, per le procedure di certificazione e i documenti commerciali e per i documenti di accompagnamento e i registri da tenere.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.

(148) Lettera così corretta da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 19 maggio 2016, n. 130, Serie L.

Sezione 2

Denominazioni di origine, indicazioni geografiche e menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo

Sottosezione 1

Disposizioni introduttive

Articolo 92 *Ambito di applicazione*

1. Le regole in materia di denominazioni di origine, indicazioni geografiche e menzioni tradizionali di cui alla presente sezione si applicano ai prodotti di cui all'allegato VII, parte II, punto 1, punti da 3 a 6 e punti 8, 9, 11, 15 e 16. Tuttavia, le norme stabilite nella presente sezione non si applicano ai prodotti di cui all'allegato VII, parte II, punti 1, 4, 5, 6, 8 e 9, quando tali prodotti sono stati sottoposti a un trattamento di dealcolizzazione totale conformemente all'allegato VIII, parte I, sezione E. ⁽¹⁴⁹⁾ ⁽¹⁵⁰⁾

2. Le regole di cui al paragrafo 1 sono basate:

- a) sulla protezione dei legittimi interessi dei consumatori e dei produttori;
- b) sull'assicurazione del buon funzionamento del mercato interno dei prodotti di cui trattasi
- e
- c) sulla promozione della produzione di prodotti di qualità di cui alla presente sezione, consentendo nel contempo misure nazionali di politica della qualità.

⁽¹⁴⁹⁾ Paragrafo così corretto da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 19 maggio 2016, n. 130, Serie L.

⁽¹⁵⁰⁾ Comma aggiunto dall'*art. 1, par. 1, punto 19, del Regolamento 2 dicembre 2021, n. 2021/2117/UE*, a decorrere dal 7 dicembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 6, par. 1 del medesimo Regolamento n. 2021/2117/UE*.

Sottosezione 2

Denominazioni di origine e indicazioni geografiche

Articolo 93 *Definizioni*

1. Ai fini della presente sezione si intende per:

- a) "denominazione d'origine", un nome, compreso un nome usato tradizionalmente, che serve a designare un prodotto di cui all'articolo 92, paragrafo 1:
 - i) la cui qualità o le cui caratteristiche sono dovute essenzialmente o esclusivamente a un particolare ambiente geografico e ai suoi fattori naturali e umani;
 - ii) originario di un luogo, di una regione o, in casi eccezionali, di un paese determinati;
 - iii) ottenuto da uve che provengono esclusivamente da tale zona geografica;
 - iv) la cui produzione avviene in detta zona geografica; e
 - v) ottenuto da varietà di viti appartenenti alla specie *Vitis vinifera* o da un incrocio tra la specie *Vitis vinifera* e altre specie del genere *Vitis*. ⁽¹⁵¹⁾
- b) "indicazione geografica", un nome, compreso un nome usato tradizionalmente, che identifica un prodotto:
 - i) le cui qualità, notorietà o altre caratteristiche specifiche sono attribuibili alla sua origine geografica;
 - ii) originario di un determinato luogo, regione o, in casi eccezionali, paese;
 - iii) ottenuto con uve che provengono per almeno l'85 % esclusivamente da tale zona geografica;

- iv) la cui produzione avviene in detta zona geografica; e
- v) ottenuto da varietà di viti appartenenti alla specie *Vitis vinifera* o da un incrocio tra la specie *Vitis vinifera* e altre specie del genere *Vitis*. ⁽¹⁵¹⁾

[2. Taluni nomi usati tradizionalmente costituiscono una denominazione di origine se:

- a) designano un vino;
 - b) si riferiscono a un nome geografico;
 - c) soddisfano i requisiti di cui al paragrafo 1, lettera a), punti da i) a iv), e
 - d) sono stati sottoposti alla procedura prevista dalla presente sottosezione per il conferimento della protezione alla denominazione di origine e all'indicazione geografica. ⁽¹⁵²⁾
-]

3. Le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche, comprese quelle che si riferiscono a zone geografiche situate in paesi terzi, possono beneficiare della protezione nell'Unione in conformità alle norme stabilite nella presente sottosezione.

4. La produzione di cui al paragrafo 1, lettera a), punto iv), e lettera b), punto iv), comprende tutte le operazioni eseguite, dalla vendemmia dell'uva fino al completamento del processo di vinificazione, ad eccezione della vendemmia dell'uva non proveniente dalla zona geografica interessata di cui al paragrafo 1, lettera b), punto iii), e dei processi successivi alla produzione. ⁽¹⁵³⁾

5. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, lettera b), punto ii), la percentuale di uva, al massimo del 15%, che può provenire da fuori della zona delimitata proviene dallo Stato membro o dal paese terzo in cui è situata la zona geografica delimitata.

(151) Lettera così sostituita dall'[art. 1, par. 1, punto 20, lettera a\), del Regolamento 2 dicembre 2021, n. 2021/2117/UE](#), a decorrere dal 7 dicembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'[art. 6, par. 1 del medesimo Regolamento n. 2021/2117/UE](#).

(152) Paragrafo soppresso dall'[art. 1, par. 1, punto 20, lettera b\), del Regolamento 2 dicembre 2021, n. 2021/2117/UE](#), a decorrere dal 7 dicembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'[art. 6, par. 1 del medesimo Regolamento n. 2021/2117/UE](#).

(153) Paragrafo così sostituito dall'[art. 1, par. 1, punto 20, lettera c\), del Regolamento 2 dicembre 2021, n. 2021/2117/UE](#), a decorrere dal 7 dicembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'[art. 6, par. 1 del medesimo Regolamento n. 2021/2117/UE](#).

Articolo 94 *Domande di protezione*

1. Le domande di protezione di nomi in quanto denominazioni d'origine o indicazioni geografiche comprendono: ⁽¹⁵⁴⁾

- a) il nome di cui è chiesta la protezione;
- b) il nome e l'indirizzo del richiedente;
- c) un disciplinare di produzione ai sensi del paragrafo 2 e
- d) un documento unico riepilogativo del disciplinare di produzione di cui al paragrafo 2.

2. Il disciplinare di produzione permette agli interessati di verificare le condizioni di produzione relative alla denominazione di origine o all'indicazione geografica. Il disciplinare di produzione contiene almeno:

- a) il nome di cui è chiesta la protezione;
- b) una descrizione del vino o dei vini:
 - i) per quanto riguarda una denominazione di origine, la descrizione delle principali caratteristiche analitiche e organolettiche;
 - ii) per quanto riguarda una indicazione geografica, la descrizione delle principali caratteristiche analitiche e la valutazione o indicazione delle caratteristiche organolettiche;
- c) se del caso, le pratiche enologiche specifiche utilizzate nell'elaborazione del vino o dei vini nonché le relative restrizioni applicabili a detta elaborazione;
- d) la delimitazione della zona geografica interessata;
- e) le rese massime per ettaro;
- f) un'indicazione della o delle varietà di uve da cui il vino o i vini sono ottenuti;
- g) gli elementi che evidenziano il legame di cui all'articolo 93, paragrafo 1, lettera a), punto i), oppure, secondo i casi, alla lettera b), punto i):
 - i) per quanto riguarda una denominazione d'origine protetta, il legame fra la qualità o le caratteristiche del prodotto e l'ambiente geografico di cui all'articolo 93, paragrafo 1, lettera a), punto i), sebbene i dettagli riguardanti i fattori umani dell'ambiente geografico possono, se del caso, limitarsi a una descrizione del suolo, del materiale vegetale e della gestione del paesaggio, delle pratiche di coltivazione o di qualunque altro contributo umano volto al mantenimento dei fattori naturali dell'ambiente geografico di cui al tale punto;
 - ii) per quanto riguarda un'indicazione geografica protetta, il legame fra una specifica qualità, la notorietà o un'altra caratteristica del prodotto e l'origine geografica di cui all'articolo 93, paragrafo 1, lettera b), punto i); ⁽¹⁵⁵⁾
- h) le condizioni applicabili previste dalla legislazione unionale o nazionale oppure, se così previsto dagli Stati membri, da un'organizzazione che gestisce la designazione di origine protetta o l'indicazione geografica protetta, tenendo conto del fatto che tali condizioni devono essere oggettive, non discriminatorie e compatibili con il diritto dell'Unione;
- i) il nome e l'indirizzo delle autorità o degli organismi che verificano il rispetto delle disposizioni del disciplinare di produzione, nonché le relative attribuzioni.

Il disciplinare può contenere una descrizione del contributo della denominazione d'origine o dell'indicazione geografica allo sviluppo sostenibile. ⁽¹⁵⁶⁾
 Se il vino o i vini possono essere parzialmente dealcolizzati, il disciplinare contiene anche una descrizione del vino o dei vini parzialmente dealcolizzati conformemente al secondo comma, lettera b), mutatis mutandis e, se del caso, le pratiche enologiche specifiche utilizzate per produrre il vino o i vini parzialmente dealcolizzati, nonché le relative restrizioni applicabili a detta produzione. ⁽¹⁵⁶⁾

3. La domanda di protezione relativa a una zona geografica situata in un paese terzo contiene, oltre agli elementi di cui ai paragrafi 1 e 2, gli elementi che comprovano che la denominazione è protetta nel suo paese di origine.

⁽¹⁵⁴⁾ Frase introduttiva così sostituita dall'*art. 1, par. 1, punto 21, lettera a), del Regolamento 2 dicembre 2021, n. 2021/2117/UE*, a decorrere dal 7 dicembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 6, par. 1 del medesimo Regolamento n. 2021/2117/UE*.

⁽¹⁵⁵⁾ Lettera così sostituita dall'*art. 1, par. 1, punto 21, lettera b), numero i), del Regolamento 2 dicembre 2021, n. 2021/2117/UE*, a decorrere dal 7 dicembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 6, par. 1 del medesimo Regolamento n. 2021/2117/UE*.

(156) Comma aggiunto dall'*art. 1, par. 1, punto 21, lettera b), numero ii), del Regolamento 2 dicembre 2021, n. 2021/2117/UE*, a decorrere dal 7 dicembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 6, par. 1 del medesimo Regolamento n. 2021/2117/UE*.

Articolo 95 *Richiedenti*

1. La domanda di protezione di una denominazione di origine o di una indicazione geografica può essere presentata da qualunque gruppo di produttori o, in casi eccezionali e debitamente giustificati, da singoli produttori. Possono compartecipare alla domanda anche altre parti interessate.
 2. I produttori possono chiedere la protezione esclusivamente per i vini che producono.
 3. Nel caso di un nome che designa una zona geografica transfrontaliera o di un nome tradizionale relativo ad una zona geografica transfrontaliera, può essere presentata una domanda comune.
-

Articolo 96 *Procedura nazionale preliminare*

1. Le domande di protezione di una denominazione di origine o di un'indicazione geografica di vini originari dell'Unione sono esaminate nell'ambito di una procedura nazionale preliminare.
2. La domanda di protezione è presentata nello Stato membro del cui territorio è originaria la denominazione di origine o l'indicazione geografica.
3. Lo Stato membro cui è presentata la domanda di protezione la esamina per verificare se essa sia conforme alle condizioni stabilite dalla presente sottosezione. Lo Stato membro mette in atto una procedura nazionale che garantisce l'adeguata pubblicazione della domanda e prevede un periodo di almeno due mesi dalla data della pubblicazione, nel corso del quale ogni persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo e residente o stabilita sul suo territorio può fare opposizione alla protezione proposta presentando allo Stato membro una dichiarazione debitamente motivata.
4. Lo Stato membro che valuta la domanda la rigetta se considera che la denominazione di origine o l'indicazione geografica non soddisfi le condizioni applicabili stabilite nella presente sottosezione, o sia incompatibile con il diritto dell'Unione.
5. Se lo Stato membro che valuta la domanda ritiene che i requisiti siano soddisfatti, avvia una procedura nazionale che garantisca un'adeguata pubblicazione del disciplinare almeno su Internet e trasmette la domanda alla Commissione. Al momento dell'inoltro di una domanda di protezione alla Commissione a norma del primo comma, lo Stato membro allega una dichiarazione in cui afferma che la domanda presentata dal richiedente soddisfa le condizioni relative alla protezione previste dalla presente sezione e le disposizioni adottate a norma della stessa e certifica che il documento unico di cui all'articolo 94, paragrafo 1, lettera d), costituisce un riepilogo fedele del disciplinare.

Gli Stati membri informano la Commissione delle eventuali opposizioni ricevibili presentate nel quadro della procedura nazionale. ⁽¹⁵⁷⁾

6. Gli Stati membri informano senza ritardo la Commissione dell'avvio di procedimenti dinanzi a un organo giurisdizionale nazionale o altro organo nazionale riguardante una domanda di protezione che lo Stato membro ha inoltrato alla Commissione conformemente al paragrafo 5, e se la domanda sia stata invalidata a livello nazionale da una decisione giurisdizionale immediatamente applicabile ma non definitiva. ⁽¹⁵⁸⁾

(157) Paragrafo così sostituito dall'*art. 1, par. 1, punto 22, lettera a), del Regolamento 2 dicembre 2021, n. 2021/2117/UE*, a decorrere dal 7 dicembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 6, par. 1 del medesimo Regolamento n. 2021/2117/UE*.

(158) Paragrafo aggiunto dall'*art. 1, par. 1, punto 22, lettera b), del Regolamento 2 dicembre 2021, n. 2021/2117/UE*, a decorrere dal 7 dicembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 6, par. 1 del medesimo Regolamento n. 2021/2117/UE*.

Articolo 97 *Esame da parte della Commissione*

1. La Commissione pubblica la data di presentazione della domanda di protezione della denominazione di origine o dell'indicazione geografica.

2. La Commissione esamina le domande di protezione che riceve conformemente all'articolo 96, paragrafo 5. La Commissione verifica che le domande contengano le informazioni richieste e che siano prive di errori manifesti, tenendo conto dell'esito della procedura nazionale preliminare svolta dallo Stato membro interessato. Tale esame riguarda, in particolare, il documento unico di cui all'articolo 94, paragrafo 1, lettera d). L'esame da parte della Commissione dovrebbe essere effettuato entro un termine di sei mesi dalla data di ricevimento della domanda dello Stato membro. Se detto termine è superato, la Commissione informa per iscritto i richiedenti dei motivi del ritardo. ⁽¹⁵⁹⁾

3. La Commissione è esentata dall'obbligo di rispettare il termine per effettuare tale esame di cui al paragrafo 2, secondo comma, e di informare il richiedente dei motivi del ritardo qualora riceva una comunicazione relativa a una domanda di registrazione presentata alla Commissione a norma dell'articolo 96, paragrafo 5, con la quale uno Stato membro:

a) informa la Commissione che la domanda è stata invalidata a livello nazionale da una decisione giudiziaria immediatamente applicabile ma non definitiva; o

b) chiede alla Commissione di sospendere l'esame di cui al paragrafo 2 in quanto è stato avviato un procedimento giudiziario nazionale per contestare la validità della domanda e lo Stato membro ritiene che tale procedimento si fondi su validi motivi.

L'esenzione ha effetto finché la Commissione non è informata dallo Stato membro che la domanda iniziale è stata ripristinata o che lo Stato membro ha ritirato la richiesta di sospensione. ⁽¹⁵⁹⁾

4. Qualora, sulla base dell'esame effettuato a norma del paragrafo 2 del presente articolo, la Commissione ritenga soddisfatte le condizioni di cui agli articoli 93, 100 e 101, adotta atti di esecuzione concernenti la pubblicazione, nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, del documento unico di cui all'articolo 94, comma 1, lettera d), e del rinvio alla pubblicazione del

disciplinare effettuato nel corso del procedimento nazionale preliminare. Tali atti di esecuzione sono adottati senza applicare la procedura di cui all'articolo 229, paragrafo 2 o 3. Se, sulla base dell'esame effettuato ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo, ritiene che non siano soddisfatte le condizioni stabilite agli articoli 93, 100 e 101, la Commissione adotta atti di esecuzione che respingono la domanda. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2. ⁽¹⁵⁹⁾

(159) Paragrafo così sostituito dall'*art. 1, par. 1, punto 23, del Regolamento 2 dicembre 2021, n. 2021/2117/UE*, a decorrere dal 7 dicembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 6, par. 1 del medesimo Regolamento n. 2021/2117/UE*.

Articolo 98 *Procedura di opposizione* ⁽¹⁶⁰⁾

1. Entro tre mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del documento unico di cui all'articolo 94, paragrafo 1, lettera d), le autorità di uno Stato membro o di un paese terzo oppure ogni persona fisica o giuridica residente o stabilita in un paese terzo e avente un interesse legittimo possono presentare alla Commissione una dichiarazione di opposizione motivata alla protezione proposta. Qualsiasi persona fisica o giuridica residente o stabilita in uno Stato membro diverso da quello che trasmette la domanda di protezione e avente un interesse legittimo può presentare la dichiarazione di opposizione tramite le autorità dello Stato membro in cui è residente o stabilita entro un termine che consenta di presentare una dichiarazione di opposizione a norma del primo comma.

2. Se ritiene che l'opposizione sia ammissibile, la Commissione invita l'autorità o la persona fisica o giuridica che ha presentato l'opposizione e l'autorità o la persona fisica o giuridica che ha presentato la domanda di protezione ad avviare idonee consultazioni per un periodo ragionevole non superiore a tre mesi. L'invito è emanato entro cinque mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea della domanda di protezione alla quale si riferisce la dichiarazione di opposizione motivata. L'invito è corredato di copia della dichiarazione di opposizione motivata. In qualsiasi momento durante detti tre mesi, la Commissione può prorogare il termine per le consultazioni di un massimo di tre mesi, su richiesta dell'autorità o della persona fisica o giuridica che ha presentato la domanda.

3. L'autorità o la persona che ha presentato opposizione e l'autorità o la persona che ha presentato la domanda di protezione avviano dette consultazioni di cui al paragrafo 2 senza indebito ritardo. Esse si trasmettono reciprocamente le informazioni necessarie alla valutazione della conformità della domanda di protezione del presente regolamento e alle disposizioni adottate a norma dello stesso.

4. Se l'autorità o la persona che ha proposto opposizione e l'autorità o la persona che ha presentato la domanda di protezione raggiungono un accordo, il richiedente stabilito nel paese terzo oppure le autorità dello Stato membro o del paese terzo da cui è stata presentata la domanda di protezione notificano alla Commissione i risultati delle consultazioni, unitamente a tutti i fattori che hanno consentito il raggiungimento dell'accordo, compresi i pareri delle parti. Se gli elementi pubblicati a norma dell'articolo 97, paragrafo 4, sono stati modificati in modo sostanziale, la Commissione ripete l'esame di cui all'articolo 97, paragrafo 2, dopo l'esecuzione di una procedura nazionale che garantisca l'adeguata pubblicazione di tali elementi modificati. Se, in seguito all'accordo, non vi sono modifiche del disciplinare o se le modifiche del disciplinare non sono sostanziali, la Commissione adotta una decisione a norma dell'articolo 99, paragrafo

1, che conferisce la protezione alla denominazione di origine o all'indicazione geografica nonostante la ricevuta di una dichiarazione di opposizione ammissibile.

5. Se non è raggiunto un accordo, il richiedente stabilito nel paese terzo oppure le autorità dello Stato membro o del paese terzo da cui è stata presentata la domanda di protezione notificano alla Commissione i risultati delle consultazioni svolte, unitamente a tutti i relativi documenti e informazioni. La Commissione adotta una decisione conformemente all'articolo 99, paragrafo 2, che conferisce la protezione o respinge la domanda.

(160) Articolo così sostituito dall'[art. 1, par. 1, punto 24, del Regolamento 2 dicembre 2021, n. 2021/2117/UE](#), a decorrere dal 7 dicembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'[art. 6, par. 1 del medesimo Regolamento n. 2021/2117/UE](#).

Articolo 99 *Decisione sulla protezione* ⁽¹⁶¹⁾

1. Se la Commissione non ha ricevuto una dichiarazione di opposizione ammissibile conformemente all'articolo 98, essa adotta atti di esecuzione che conferiscono la protezione. Tali atti di esecuzione sono adottati senza applicare la procedura di cui all'articolo 229, paragrafo 2 o 3.

2. Se ha ricevuto una dichiarazione di opposizione ammissibile, la Commissione adotta atti di esecuzione che conferiscono la protezione oppure che respingono la domanda. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.

3. La protezione conferita a norma del presente articolo non pregiudica l'obbligo dei produttori di rispettare le altre disposizioni dell'Unione relative in particolare all'immissione dei prodotti sul mercato e all'etichettatura dei prodotti alimentari.

(161) Articolo così sostituito dall'[art. 1, par. 1, punto 24, del Regolamento 2 dicembre 2021, n. 2021/2117/UE](#), a decorrere dal 7 dicembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'[art. 6, par. 1 del medesimo Regolamento n. 2021/2117/UE](#).

Articolo 100 *Omonimi*

1. La registrazione del nome per cui è presentata la domanda, che è omonimo o parzialmente omonimo di un nome già registrato in conformità al presente regolamento, tiene debitamente conto degli usi locali e tradizionali e di rischi di confusione. Un nome omonimo che induca erroneamente il consumatore a pensare che i prodotti siano originari di un altro territorio non è registrato, benché sia esatto per quanto attiene al territorio, alla regione o al luogo di cui sono effettivamente originari i prodotti. Un nome omonimo registrato può essere utilizzato esclusivamente in condizioni pratiche tali da assicurare che il nome omonimo registrato successivamente sia sufficientemente differenziato da quello registrato in precedenza, tenuto conto della necessità di garantire un trattamento equo ai produttori interessati e della necessità di evitare l'induzione in errore il consumatore.

2. Il paragrafo 1 si applica *mutatis mutandis* se il nome per il quale è presentata la domanda è interamente o parzialmente omonimo di un'indicazione geografica protetta in quanto tale secondo il diritto nazionale degli Stati membri.

3. Il nome di una varietà di uva da vino, se contiene o è costituito da una denominazione di origine protetta o da un'indicazione geografica protetta, non può essere utilizzato nell'etichettatura dei prodotti agricoli. Per tener conto delle pratiche esistenti in materia di etichettatura, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 intesi a stabilire le eccezioni a tale regola.

4. La protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti di cui all'articolo 93 del presente regolamento lascia impregiudicate le indicazioni geografiche protette applicabili alle bevande spiritose definite all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁶²⁾.

(162) Regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose (GU L 39 del 13.2.2008, pag. 16).

Articolo 101 *Ulteriori motivi di rigetto della protezione*

1. Il nome diventato generico non è protetto in quanto denominazione di origine o indicazione geografica.

Ai fini della presente sezione, per "nome diventato generico" si intende il nome di un vino che, pur riferendosi al luogo o alla regione in cui è stato originariamente prodotto o commercializzato, è diventato il nome comune di un vino nell'Unione. Per stabilire se un nome sia diventato generico si tiene conto di tutti i fattori pertinenti, in particolare:

- a) della situazione esistente nell'Unione, in particolare nelle zone di consumo;
- b) del pertinente diritto unionale o nazionale.

2. Un nome non è protetto in quanto denominazione di origine o indicazione geografica se, a causa della notorietà e della reputazione di un marchio commerciale, la protezione potrebbe indurre in errore il consumatore quanto alla vera identità del vino.

Articolo 102 *Relazione con i marchi commerciali* ⁽¹⁶⁴⁾

1. Qualora una denominazione d'origine o un'indicazione geografica sia registrata ai sensi del presente regolamento, la registrazione di un marchio il cui uso violerebbe l'articolo 103, paragrafo 2, e che riguarda un prodotto rientrante in una delle categorie elencate nell'allegato VII, parte II, è respinta se la domanda di registrazione del marchio è stata presentata dopo la

data di presentazione alla Commissione della domanda di registrazione relativa alla denominazione d'origine o all'indicazione geografica. I marchi registrati in violazione del primo comma sono annullati.

2. Fatto salvo l'articolo 101, paragrafo 2, del presente regolamento, un marchio il cui uso violi l'articolo 103, paragrafo 2, del presente regolamento, che sia stato depositato, registrato o, nei casi in cui ciò sia previsto dalla normativa pertinente, acquisito con l'uso in buona fede nel territorio dell'Unione anteriormente alla data di presentazione alla Commissione della domanda di protezione della denominazione d'origine o dell'indicazione geografica, può continuare a essere utilizzato e rinnovato nonostante la registrazione di una denominazione d'origine o di un'indicazione geografica, purché non sussistano i motivi di nullità o decadenza del marchio ai sensi della direttiva 2015/2436/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁶²⁾ o del [regolamento \(UE\) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio](#) ⁽¹⁶³⁾. In tali casi l'uso della denominazione d'origine o dell'indicazione geografica, nonché l'uso dei marchi in questione, è consentito.

(162) [Direttiva \(UE\) 2015/2436](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (GU L 336 del 23.12.2015, pag. 1).

(163) [Regolamento \(UE\) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017](#), sul marchio dell'Unione europea (GU L 154 del 16.6.2017, pag. 1).

(164) Articolo così sostituito dall'[art. 1, par. 1, punto 25, del Regolamento 2 dicembre 2021, n. 2021/2117/UE](#), a decorrere dal 7 dicembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'[art. 6, par. 1 del medesimo Regolamento n. 2021/2117/UE](#).

Articolo 103 *Protezione*

1. Le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette possono essere utilizzate da qualsiasi operatore che commercializza vino prodotto in conformità con il relativo disciplinare di produzione.

2. Le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette e i vini che usano tali denominazioni protette in conformità con il relativo disciplinare sono protette contro:

a) qualsiasi uso commerciale diretto o indiretto della denominazione protetta, ivi compreso l'impiego per prodotti utilizzati come ingredienti:

i) per prodotti comparabili non conformi al disciplinare della denominazione protetta; o

ii) nella misura in cui tale uso sfrutti, indebolisca o svigorisca la notorietà di una denominazione d'origine o di una indicazione geografica; ⁽¹⁶³⁾

b) qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche se l'origine vera del prodotto o servizio è indicata o se la denominazione protetta è tradotta, trascritta o traslitterata, oppure è accompagnata da espressioni quali "genere", "tipo", "metodo", "alla maniera", "imitazione", "sapore", "gusto" o simili, anche nel caso in cui tali prodotti siano utilizzati come ingredienti; ⁽¹⁶³⁾

c) qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole relativa alla provenienza, all'origine, alla natura o alle qualità essenziali del prodotto usata sulla confezione o sull'imballaggio, nella pubblicità o sui documenti relativi al prodotto vitivinicolo in esame nonché l'impiego, per il condizionamento, di recipienti che possono indurre in errore sulla sua origine;

d) qualsiasi altra pratica che possa indurre in errore il consumatore sulla vera origine del prodotto.

3. Le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette non diventano generiche nell'Unione ai sensi dell'articolo 101, paragrafo 1.

4. La protezione di cui al paragrafo 2 si applica anche:

a) ai prodotti introdotti nel territorio doganale dell'Unione senza essere immessi in libera pratica nel territorio doganale dell'Unione; e

b) ai prodotti venduti mediante la vendita a distanza, come il commercio elettronico.

Per i prodotti che entrano nel territorio doganale dell'Unione senza essere immessi in libera pratica in tale territorio, il gruppo di produttori o qualsiasi operatore autorizzato a utilizzare la denominazione d'origine protetta o l'indicazione geografica protetta ha il diritto di vietare ai terzi di introdurre prodotti nell'Unione, in ambito commerciale, senza la loro immissione in libera pratica, quando tali prodotti, compreso l'imballaggio, provengono da paesi terzi e recano senza autorizzazione la denominazione d'origine protetta o l'indicazione geografica protetta. ⁽¹⁶⁴⁾

(163) Lettera così sostituita dall'*art. 1, par. 1, punto 26, lettera a), del Regolamento 2 dicembre 2021, n. 2021/2117/UE*, a decorrere dal 7 dicembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 6, par. 1 del medesimo Regolamento n. 2021/2117/UE*.

(164) Paragrafo aggiunto dall'*art. 1, par. 1, punto 26, lettera b), del Regolamento 2 dicembre 2021, n. 2021/2117/UE*, a decorrere dal 7 dicembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 6, par. 1 del medesimo Regolamento n. 2021/2117/UE*.

Articolo 104 *Registro*

La Commissione crea e tiene aggiornato un registro elettronico delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini, accessibile al pubblico. Le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette relative a prodotti di paesi terzi che sono protetti nell'Unione in virtù di un accordo internazionale di cui l'Unione è parte contraente possono essere registrate nel registro. Salvo se espressamente identificate nell'accordo come denominazioni di origine protette ai sensi del presente regolamento, tali denominazioni sono registrate nel registro come indicazioni geografiche protette.

Articolo 105 *Modifiche dei disciplinari* ⁽¹⁶⁵⁾

1. Ogni richiedente che soddisfi le condizioni previste all'articolo 95 può chiedere l'approvazione di una modifica del disciplinare di una denominazione d'origine protetta o di un'indicazione geografica protetta, in particolare per tener conto dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche o per modificare la delimitazione della zona geografica di cui all'articolo 94, paragrafo 2, secondo comma, lettera d). La domanda descrive le modifiche che ne costituiscono l'oggetto e illustra le relative motivazioni.

2. Le modifiche del disciplinare sono classificate in due categorie in base alla loro rilevanza: modifiche dell'Unione, che richiedono una procedura di opposizione a livello di Unione, e modifiche ordinarie che sono gestite a livello di Stato membro o di paese terzo. Ai fini del presente regolamento, per "modifica dell'Unione" si intende una modifica di un disciplinare di produzione che:

- a) include una modifica del nome della denominazione d'origine protetta o dell'indicazione geografica protetta;
- b) consiste in una modifica, una soppressione o un'aggiunta di una categoria di prodotti vitivinicoli di cui all'allegato VII, parte II;
- c) rischia di annullare il legame di cui all'articolo 93, paragrafo 1, lettera a), punto i), per le denominazioni d'origine protette o il legame di cui all'articolo 93, paragrafo 1, lettera b), punto i), per le indicazioni geografiche protette;
- d) comporta ulteriori restrizioni sulla commercializzazione del prodotto.

Per "modifica ordinaria" si intende qualsiasi modifica al disciplinare di produzione che non sia una modifica dell'Unione. Per "modifica temporanea" si intende una modifica ordinaria che consiste in un cambiamento temporaneo del disciplinare risultante dall'imposizione di misure obbligatorie di carattere sanitario o fitosanitario da parte delle autorità pubbliche o motivato da calamità naturali o da condizioni meteorologiche sfavorevoli ufficialmente riconosciute dalle autorità competenti.

3. Le modifiche dell'Unione sono approvate dalla Commissione. La procedura di approvazione segue mutatis mutandis la procedura stabilita all'articolo 94 e agli articoli da 96 a 99. Le domande di approvazione di modifica dell'Unione presentate da paesi terzi o da produttori di paesi terzi contengono la prova che la modifica richiesta è conforme alle disposizioni legislative in materia di protezione delle denominazioni d'origine o delle indicazioni geografiche vigenti nel paese terzo interessato. Le domande di approvazione di modifiche dell'Unione riguardano esclusivamente modifiche dell'Unione. Se la domanda di modifiche dell'Unione riguarda anche modifiche ordinarie, le parti relative a modifiche ordinarie si considerano non presentate e la procedura di modifica dell'Unione si applica soltanto alle parti relative a tale modifica dell'Unione. L'esame di tali domande verte sulle modifiche dell'Unione proposte.

4. Le modifiche ordinarie sono approvate e rese pubbliche dagli Stati membri nel cui territorio è situata la zona geografica della del prodotto in questione e comunicate alla Commissione. Per quanto riguarda i paesi terzi, le modifiche sono approvate conformemente alla legge applicabile nel paese terzo interessato.

(165) Articolo così sostituito dall'[art. 1, par. 1, punto 27, del Regolamento 2 dicembre 2021, n. 2021/2117/UE](#), a decorrere dal 7 dicembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'[art. 6, par. 1 del medesimo Regolamento n. 2021/2117/UE](#).

Articolo 106 *Cancellazione* ⁽¹⁶⁶⁾

Di propria iniziativa o su richiesta debitamente motivata di uno Stato membro, di un paese terzo o di una persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo, la Commissione può adottare atti di esecuzione per la cancellazione della protezione di una denominazione d'origine o di un'indicazione geografica in una o più delle circostanze seguenti:

- a) la conformità al relativo disciplinare non è più garantita;

- b) non è stato immesso in commercio alcun prodotto con tale denominazione d'origine o indicazione geografica per almeno sette anni consecutivi;
- c) un richiedente che soddisfa le condizioni stabilite all'articolo 95 dichiara di non desiderare più mantenere la protezione di una denominazione d'origine o di un'indicazione geografica.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.

(166) Articolo così sostituito dall'[art. 1, par. 1, punto 28, del Regolamento 2 dicembre 2021, n. 2021/2117/UE](#), a decorrere dal 7 dicembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'[art. 6, par. 1 del medesimo Regolamento n. 2021/2117/UE](#).

Articolo 106 bis *Etichettatura temporanea e presentazione* ⁽¹⁶⁷⁾

Dopo la trasmissione alla Commissione di una domanda di protezione di una denominazione d'origine o di un'indicazione geografica, i produttori possono indicare nell'etichetta e nella presentazione del prodotto che una domanda è stata presentata nonché utilizzare loghi e indicazioni nazionali, nel rispetto del diritto dell'Unione, in particolare del [regolamento \(UE\) n. 1169/2011](#).

I simboli dell'Unione che indicano la denominazione d'origine protetta o l'indicazione geografica protetta e le indicazioni dell'Unione "denominazione d'origine protetta" o "indicazione geografica protetta" possono figurare in etichetta soltanto dopo la pubblicazione della decisione che conferisce la protezione alla denominazione d'origine o indicazione geografica in questione.

Ove una domanda sia respinta, i prodotti vitivinicoli etichettati conformemente al primo paragrafo possono essere commercializzati fino a esaurimento delle scorte.

(167) Articolo aggiunto dall'[art. 1, par. 1, punto 29, del Regolamento 2 dicembre 2021, n. 2021/2117/UE](#), a decorrere dal 7 dicembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'[art. 6, par. 1 del medesimo Regolamento n. 2021/2117/UE](#).

Articolo 107 *Denominazioni di vini protette preesistenti*

1. Le denominazioni di vini di cui agli articoli 51 e 54 del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio ⁽¹⁶⁸⁾ e all'articolo 28 del regolamento (CE) n. 753/2002 della Commissione ⁽¹⁶⁹⁾ sono automaticamente protette in virtù del presente regolamento. La Commissione le iscrive nel registro di cui all'articolo 104 del presente regolamento.

2. Mediante atti di esecuzione adottati senza applicare la procedura di cui all'articolo 229, paragrafo 2 o paragrafo 3, del presente regolamento, la Commissione adotta i provvedimenti formali necessari per eliminare dal registro di cui all'articolo 104 del presente regolamento le denominazioni dei vini cui si applica l'articolo 118 *vicies*, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

3. L'articolo 106 non si applica alle denominazioni di vini protette preesistenti di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Fino al 31 dicembre 2014, la Commissione può, di propria iniziativa, adottare atti di esecuzione per la cancellazione della protezione di denominazioni di vini protette preesistenti di cui al paragrafo 1 che non rispettano le condizioni previste dall'articolo 93. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.

4. Per la Croazia le denominazioni dei vini pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ⁽¹⁷⁰⁾ sono protette in virtù del presente regolamento, fatto salvo l'esito favorevole della procedura di opposizione. La Commissione le inserisce nel registro di cui all'articolo 104.

(168) Regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1).

(169) Regolamento (CE) n. 753/2002 della Commissione, del 29 aprile 2002, che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per quanto riguarda la designazione, la denominazione, la presentazione e la protezione di taluni prodotti vitivinicoli (GU L 118 del 4.5.2002, pag. 1).

(170) GU C 116 del 14.4.2011, pag. 12.

Articolo 108 *Tasse*

Gli Stati membri possono esigere il pagamento di tasse destinate a coprire le loro spese, comprese quelle sostenute per l'esame delle domande di protezione, delle dichiarazioni di opposizione, delle domande di modifica e delle richieste di cancellazione presentate a norma della presente sottosezione.

Articolo 109 *Poteri delegati*

1. Per tenere conto delle peculiarità della produzione nella zona geografica delimitata, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 che stabiliscano:

- a) i criteri aggiuntivi per la delimitazione della zona geografica e
- b) le restrizioni e le deroghe relative alla produzione nella zona geografica delimitata.

2. Per garantire la qualità e la tracciabilità dei prodotti, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 intesi a definire le condizioni alle quali il disciplinare di produzione può comprendere requisiti supplementari.

3. Per garantire i legittimi interessi e gli interessi dei produttori e degli operatori, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 riguardanti:

- a) il tipo di richiedente ammesso a chiedere la protezione di una denominazione di origine o di una indicazione geografica;
- b) le condizioni da rispettare per quanto riguarda le domande di protezione di una denominazione di origine o di un'indicazione geografica, l'esame da parte della Commissione, la procedura di opposizione e le procedure per la modifica, la cancellazione o la conversione di denominazioni di origine protette o di indicazioni geografiche protette;
- c) le condizioni applicabili alle domande transfrontaliere;
- d) le condizioni per le domande di protezione relative a una zona geografica situata in un paese terzo;
- e) la data di entrata in applicazione della protezione o della modifica di una protezione;
- f) le condizioni connesse alle modifiche del disciplinare.

4. Per garantire un adeguato livello di protezione, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 relativi a restrizioni riguardanti la denominazione protetta.

5. Per garantire che le disposizioni della presente sottosezione non pregiudichino indebitamente gli operatori economici e le autorità competenti riguardo alle denominazioni di vini che sono state protette anteriormente al 1° agosto 2009, oppure la cui domanda di protezione sia stata presentata anteriormente a tale data, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 che stabiliscano norme transitorie riguardanti:

- a) le denominazioni di vini riconosciute dagli Stati membri quali denominazioni di origine o indicazioni geografiche al 1° agosto 2009, e le denominazioni di vini la cui domanda di protezione sia stata presentata anteriormente a tale data;
- b) i vini immessi sul mercato o etichettati anteriormente a una data specifica e
- c) le modifiche del disciplinare.

Articolo 110 *Competenze di esecuzione secondo la procedura di esame*

1. La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano le misure necessarie riguardanti:

- a) le informazioni da fornire nel disciplinare di produzione riguardo al legame tra zona geografica e prodotto finale;
- b) la pubblicazione delle decisioni di concessione o di rigetto della protezione;
- c) la creazione e l'aggiornamento del registro di cui all'articolo 104;
- d) la conversione da denominazione di origine protetta a indicazione geografica protetta;
- e) la presentazione di domande transfrontaliere.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.

2. La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano le misure necessarie riguardanti la procedura di esame delle domande di protezione o di approvazione di una modifica di una denominazione di origine o di un'indicazione geografica, nonché la procedura applicabile

alle richieste di opposizione, cancellazione o conversione e la presentazione di informazioni relative alle denominazioni protette vigenti dei vini, in particolare per quanto riguarda:

- a) i modelli di documenti e il formato di trasmissione;
- b) i limiti temporali;
- c) la descrizione dettagliata dei fatti, le prove e la documentazione da presentare a sostegno della domanda o richiesta.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.

Articolo 111 *Altre competenze di esecuzione* ⁽¹⁶⁸⁾

[Se ritiene che un'opposizione sia inammissibile, la Commissione adotta un atto di esecuzione che la rigetta in quanto inammissibile. Tale atto di esecuzione è adottato senza applicare la procedura di cui all'articolo 229, paragrafo 2 o paragrafo 3.]

[\(168\)](#) Articolo soppresso dall'[art. 1, par. 1, punto 30, del Regolamento 2 dicembre 2021, n. 2021/2117/UE](#), a decorrere dal 7 dicembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'[art. 6, par. 1 del medesimo Regolamento n. 2021/2117/UE](#).

Sottosezione 3

Menzioni tradizionali

Articolo 112 *Definizione*

Per "menzione tradizionale" si intende l'espressione usata tradizionalmente negli Stati membri, in relazione ai prodotti di cui all'articolo 92, paragrafo 1, per indicare:

- a) che il prodotto reca una denominazione di origine protetta o un'indicazione geografica protetta dal diritto unionale o nazionale, o
 - b) il metodo di produzione o di invecchiamento oppure la qualità, il colore, il tipo di luogo o ancora un evento particolare legato alla storia del prodotto a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta.
-

Articolo 113 *Protezione*

1. Le menzioni tradizionali protette possono essere utilizzate solo per un prodotto in conformità della definizione prevista all'articolo 112. Le menzioni tradizionali sono protette contro l'uso illegale.
 2. Le menzioni tradizionali sono protette esclusivamente nella lingua e per le categorie di prodotti vitivinicoli figuranti nella relativa domanda contro:
 - a) qualsiasi usurpazione, anche quando la menzione protetta è accompagnata da espressioni quali "genere", "tipo", "metodo", "alla maniera", "imitazione", "gusto", "come" o simili;
 - b) qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole relativa alla natura, alle caratteristiche o alle qualità essenziali del prodotto usata sulla confezione o sull'imballaggio, nella pubblicità o sui documenti relativi;
 - c) qualsiasi altra pratica che possa indurre in errore il consumatore e, in particolare, che lasci supporre che il vino fruisca della menzione tradizionale protetta.
 3. Le menzioni tradizionali non diventano generiche nell'Unione.
-

Articolo 114 *Delega di potere*

1. Per garantire un adeguato livello di protezione alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 riguardanti la lingua e la corretta compilazione della menzione tradizionale da proteggere.
 2. Per garantire la protezione dei legittimi interessi e degli interessi dei produttori degli operatori, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 stabilendo:
 - a) il tipo di richiedenti ammessi a chiedere la protezione di una menzione tradizionale;
 - b) le condizioni di validità di una domanda di protezione di una menzione tradizionale;
 - c) i motivi di opposizione al proposto riconoscimento di una menzione tradizionale;
 - d) la portata della protezione, la relazione con i marchi commerciali, le menzioni tradizionali protette, le denominazioni di origine protette o le indicazioni geografiche protette, gli omonimi o determinate varietà di uve da vino;
 - e) i motivi di cancellazione di una menzione tradizionale;
 - f) il termine di presentazione di una domanda o di una richiesta di obiezione o di cancellazione;
 - g) le procedure da seguire per quanto riguarda la domanda di protezione di una menzione tradizionale, compreso l'esame da parte della Commissione, le procedure di opposizione e le procedure per la cancellazione e la modifica.
 3. Per tenere conto delle peculiarità degli scambi commerciali tra l'Unione e alcuni paesi terzi, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 intesi a stabilire le condizioni alle quali sui prodotti di paesi terzi possono essere impiegate menzioni tradizionali protette e prevedere deroghe all'articolo 112 e all'articolo 113, paragrafo 2.
-

Articolo 115 *Competenze di esecuzione secondo la procedura di esame*

1. La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano le misure necessarie riguardanti la procedura di esame delle domande di protezione o di approvazione di una modifica di una menzione tradizionale, nonché la procedura per le richieste di opposizione o cancellazione, in particolare per quanto riguarda:

- a) i modelli di documenti e il formato di trasmissione;
- b) i limiti temporali;
- c) la descrizione dettagliata dei fatti, le prove e la documentazione da presentare a sostegno della domanda o richiesta;
- d) le modalità di pubblicazione delle menzioni tradizionali protette.

2. La Commissione adotta atti di esecuzione che accettano o rigettano, la domanda di protezione di una menzione tradizionale o della richiesta di modifica o di cancellazione di una menzione tradizionale protetta.

3. La Commissione adotta atti di esecuzione che dispongono la protezione delle menzioni tradizionali di cui è stata accolta la domanda di protezione, in particolare attraverso la loro classificazione a norma dell'articolo 112 e attraverso la pubblicazione di una definizione e/o delle condizioni di utilizzazione.

4. Gli atti di esecuzione di cui a paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.

Articolo 116 *Altre competenze di esecuzione*

Se ritiene che un'opposizione sia irricevibile, la Commissione adotta un atto di esecuzione che la rigetta in quanto irricevibile. Tale atto di esecuzione è adottato senza applicare la procedura di cui all'articolo 229, paragrafo 2 o paragrafo 3.

Sottosezione 4**Controlli relativi alle denominazioni d'origine, alle indicazioni geografiche e alle menzioni tradizionali ⁽¹⁶⁹⁾****Articolo 116 bis** *Controlli ⁽¹⁷¹⁾*

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per far cessare l'uso illegale delle denominazioni d'origine protette, delle indicazioni geografiche protette e delle menzioni tradizionali protette di cui al presente regolamento.

2. Gli Stati membri designano l'autorità competente incaricata di effettuare i controlli dell'adempimento degli obblighi stabiliti nella presente sezione. A tal fine si applicano l'articolo 4, paragrafi 2 e 4 e l'[articolo 5, paragrafi 1, 4 e 5, del regolamento \(UE\) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio](#) ⁽¹⁷⁰⁾.

3. All'interno dell'Unione, l'autorità competente di cui al paragrafo 2 del presente articolo o uno o più organismi delegati ai sensi dell'articolo 3, punto 5, del regolamento (UE) 2017/625 che operano come organismi di certificazione dei prodotti conformemente ai criteri stabiliti nel titolo II, capo III, di tale regolamento, verifica annualmente il rispetto del disciplinare durante la produzione e durante o dopo il condizionamento del vino.

4. La Commissione adotta atti di esecuzione per quanto concerne:

- a) le comunicazioni alla Commissione che incombono agli Stati membri;
- b) le norme relative all'autorità competente per la verifica del rispetto del disciplinare, anche ove la zona geografica sia in un paese terzo;
- c) le misure che gli Stati membri sono tenuti ad adottare per impedire l'uso illegale di denominazioni d'origine protette, di indicazioni geografiche protette e di menzioni tradizionali protette;
- d) i controlli e le verifiche che gli Stati membri sono tenuti a realizzare, comprese le prove.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.

(169) Sottosezione aggiunto dall'[art. 1, par. 1, punto 31, del Regolamento 2 dicembre 2021, n. 2021/2117/UE](#), a decorrere dal 7 dicembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'[art. 6, comma 1 \(e applicabilità indicata nell'art. 6, comma 4\) del medesimo Regolamento n. 2021/2117/UE](#).

(170) Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la [decisione 92/438/CEE](#) del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1).

(171) Articolo aggiunto dall'[art. 1, par. 1, punto 31, del Regolamento 2 dicembre 2021, n. 2021/2117/UE](#), a decorrere dal 7 dicembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'[art. 6, comma 1 \(e applicabilità indicata nell'art. 6, comma 4\) del medesimo Regolamento n. 2021/2117/UE](#).

Sezione 3

Etichettatura e presentazione nel settore vitivinicolo

Articolo 117 *Definizione*

Ai fini della presente sezione si intende per:

- a) "etichettatura", i termini, le diciture, i marchi di fabbrica o di commercio, le immagini o i simboli figuranti su qualsiasi imballaggio, documento, cartello, etichetta, nastro o fascetta che accompagnano un dato prodotto o che ad esso si riferiscono;
- b) "presentazione", qualsiasi informazione trasmessa ai consumatori tramite il condizionamento del prodotto in questione, inclusi la forma e il tipo di bottiglie.

Articolo 118 *Applicabilità delle regole orizzontali*

Salvo ove altrimenti disposto dal presente regolamento, all'etichettatura e alla presentazione si applicano la [direttiva 89/396/CEE](#) del Consiglio ⁽¹⁷²⁾, la [direttiva 2000/13/CE](#), la [direttiva 2007/45/CE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁷³⁾, la [direttiva 2008/95/CE](#) e il regolamento (UE) n. 1169/2011.

L'etichettatura dei prodotti di cui ai punti da 1 a 11, 13, 15 e 16 dell'allegato VII, parte II, può essere completata da indicazioni diverse da quelle previste dal presente regolamento soltanto ove soddisfino i requisiti della [direttiva 2000/13/CE](#) o del regolamento (UE) n. 1169/2011.

[\(172\) Direttiva 89/396/CEE](#) del Consiglio, del 14 giugno 1989, relativa alle diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare (GU L 186 del 30.6.1989, pag. 21).

[\(173\) Direttiva 2007/45/CE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che reca disposizioni sulle quantità nominali dei prodotti preconfezionati, abroga le direttive 75/106/CEE e 80/232/CEE del Consiglio e modifica la [direttiva 76/211/CEE](#) del Consiglio (GU L 247 del 21.9.2007, pag. 17).

Articolo 119 *Indicazioni obbligatorie*

1. L'etichettatura e la presentazione dei prodotti elencati nell'allegato VII, parte II, punti da 1 a 11 e punti 13, 15 e 16, commercializzati nell'Unione o destinati all'esportazione, contengono le seguenti indicazioni obbligatorie:

- a) la designazione della categoria di prodotti vitivinicoli in conformità dell'allegato VII, parte II. Per le categorie di prodotti vitivinicoli di cui all'allegato VII, parte II, punto 1 e punti da 4 a 9, quando tali prodotti sono stati sottoposti a un trattamento di dealcolizzazione conformemente all'allegato VIII, parte I, sezione E, la designazione della categoria è accompagnata:

- i) dal termine "dealcolizzato" se il titolo alcolometrico effettivo del prodotto non è superiore a 0,5 % vol., o

- ii) dal termine "parzialmente dealcolizzato" se il titolo alcolometrico effettivo del prodotto è superiore a 0,5 % vol. ed è inferiore al titolo alcolometrico effettivo minimo della categoria che precede la dealcolizzazione. ⁽¹⁷²⁾

- b) per i vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta:

- i) l'espressione "denominazione di origine protetta" o "indicazione geografica protetta" e
- ii) il nome della denominazione di origine protetta o dell'indicazione geografica protetta;
- c) il titolo alcolometrico volumico effettivo;
- d) l'indicazione della provenienza;
- e) l'indicazione dell'imbottigliatore o, nel caso del vino spumante, del vino spumante gassificato, del vino spumante di qualità o del vino spumante aromatico di qualità, il nome del produttore o venditore;
- f) l'indicazione dell'importatore nel caso dei vini importati e
- g) nel caso del vino spumante, del vino spumante gassificato, del vino spumante di qualità o del vino spumante aromatico di qualità, l'indicazione del tenore di zucchero;
- h) la dichiarazione nutrizionale ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera l), del regolamento (UE) n. 1169/2011; ⁽¹⁷³⁾
- i) l'elenco degli ingredienti ai sensi dell'*articolo 9, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1169/2011*; ⁽¹⁷³⁾
- j) nel caso di prodotti vitivinicoli che sono stati sottoposti a un trattamento di dealcolizzazione conformemente all'allegato VIII, parte I, sezione E, e aventi un titolo alcolometrico volumico effettivo inferiore al 10 %, il termine minimo di conservazione a norma dell'*articolo 9, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) n. 1169/2011*. ⁽¹⁷³⁾

2. In deroga al paragrafo 1, lettera a), per i prodotti vitivinicoli diversi da quelli sottoposti a un trattamento di dealcolizzazione conformemente all'allegato VIII, parte I, sezione E, il riferimento alla categoria di prodotti vitivinicoli può essere omissivo per i vini sulla cui etichetta figura il nome di una denominazione d'origine protetta o di un'indicazione geografica protetta. ⁽¹⁷⁴⁾

3. In deroga al paragrafo 1, lettera b), il riferimento all'espressione "denominazione di origine protetta" o "indicazione geografica protetta" può essere omissivo nei seguenti casi:

- a) se sull'etichetta figura, conformemente al disciplinare di produzione di cui all'articolo 94, paragrafo 2, una menzione tradizionale in conformità all'articolo 112, lettera a);
- b) in circostanze eccezionali e debitamente giustificate che la Commissione stabilisce mediante l'adozione di atti delegati a norma dell'articolo 227 al fine di garantire l'osservanza delle norme vigenti in materia di etichettatura.

4. In deroga al paragrafo 1, lettera h), la dichiarazione nutrizionale sull' imballaggio o su un'etichetta a esso apposta può essere limitata al valore energetico, che può essere espresso mediante il simbolo "E" (energia). In tali casi, la dichiarazione nutrizionale completa è fornita per via elettronica mediante indicazione sull'imballaggio o su un'etichetta a esso apposta. Tale dichiarazione nutrizionale non figura insieme ad altre informazioni inserite a fini commerciali o di marketing e non vengono raccolti o tracciati dati degli utenti. ⁽¹⁷⁵⁾

5. In deroga al paragrafo 1, lettera i), l'elenco degli ingredienti può essere fornito per via elettronica mediante indicazione sull' imballaggio o su un'etichetta a esso apposta. In tali casi, si applicano i requisiti seguenti:

- a) non sono raccolti o tracciati dati degli utenti;
- b) l'elenco degli ingredienti non figura insieme ad altre informazioni inserite a fini commerciali o di marketing; e
- c) l'indicazione delle informazioni di cui all'*articolo 9, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1169/2011* figura direttamente sull'imballaggio o su un'etichetta a esso apposta.

L'indicazione di cui al primo comma, lettera c), del presente paragrafo comprende la parola "contiene" seguita dal nome della sostanza o del prodotto che figura nell'allegato II del regolamento (UE) n. 1169/2011. ⁽¹⁷⁵⁾

(172) Lettera così sostituita dall'*art. 1, par. 1, punto 32, lettera a), numero i), del Regolamento 2 dicembre 2021, n. 2021/2117/UE*, a decorrere dal 7 dicembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 6, par. 1 del medesimo Regolamento n. 2021/2117/UE*.

(173) Lettera aggiunta dall'*art. 1, par. 1, punto 32, lettera a), numero ii), del Regolamento 2 dicembre 2021, n. 2021/2117/UE*, a decorrere dal 7 dicembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 6, comma 1 (e applicabilità indicata nell'art. 6, comma 5) del medesimo Regolamento n. 2021/2117/UE*.

(174) Paragrafo così sostituito dall'*art. 1, par. 1, punto 32, lettera b), del Regolamento 2 dicembre 2021, n. 2021/2117/UE*, a decorrere dal 7 dicembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 6, par. 1 del medesimo Regolamento n. 2021/2117/UE*.

(175) Paragrafo aggiunto dall'*art. 1, par. 1, punto 32, lettera c), del Regolamento 2 dicembre 2021, n. 2021/2117/UE*, a decorrere dal 7 dicembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 6, comma 1 (e applicabilità indicata nell'art. 6, comma 5) del medesimo Regolamento n. 2021/2117/UE*.

Articolo 120 *Indicazioni facoltative*

1. L'etichettatura e la presentazione dei prodotti elencati nell'allegato VII, parte II, punti da 1 a 11 e punti 13, 15 e 16, possono contenere, in particolare, le seguenti indicazioni facoltative:

- a) l'annata;
- b) il nome di una o più varietà di uve da vino;
- c) per i vini diversi da quelli di cui all'articolo 119, paragrafo 1, lettera g), termini che indicano il tenore di zucchero;
- d) per i vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta, le menzioni tradizionali conformemente all'articolo 112, lettera b);
- e) il simbolo dell'Unione che indica la denominazione di origine protetta o l'indicazione geografica protetta;
- f) termini che si riferiscono a determinati metodi di produzione;
- g) per i vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta, il nome di un'altra unità geografica più piccola o più grande della zona che è alla base della denominazione di origine o dell'indicazione geografica.

2. Fatto salvo l'articolo 100, paragrafo 3, relativamente all'impiego delle indicazioni di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), del presente articolo, per vini che non vantano una denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta:

- a) gli Stati membri introducono disposizioni legislative, regolamentari o amministrative per porre in essere procedure di certificazione, di approvazione e di controllo atte a garantire la veridicità delle informazioni in questione;
- b) gli Stati membri, in base a criteri oggettivi e non discriminatori e nel rispetto di una concorrenza leale, possono stilare, per i vini ottenuti da varietà di uve da vino sul loro territorio, elenchi delle varietà di uve da vino escluse, in particolare se:
 - i) esiste per i consumatori un rischio di confusione circa la vera origine del vino in quanto la varietà di uve da vino in questione è parte integrante di una denominazione di origine protetta o di un'indicazione geografica protetta già esistente;
 - ii) i controlli sarebbero antieconomici in quanto la varietà di uva da vino in questione rappresenta una parte molto esigua dei vigneti dello Stato membro;

c) le miscele di vini di diversi Stati membri non danno luogo ad etichettatura della varietà di uve da vino, a meno che gli Stati membri interessati non convengano diversamente e assicurino la fattibilità delle pertinenti procedure di certificazione, approvazione e controllo.

Articolo 121 *Lingue*

1. Le indicazioni obbligatorie e facoltative di cui agli articoli 119 e 120, se espresse in parole, figurano in una o più delle lingue ufficiali dell'Unione.

2. Nonostante il paragrafo 1, il nome di una denominazione di origine protetta o di una indicazione geografica protetta o una menzione tradizionale di cui all'articolo 112, lettera b), figurano sull'etichetta nella lingua o nelle lingue per le quali si applica la protezione. Nel caso di denominazioni di origine protette o indicazioni geografiche protette o di denominazioni nazionali specifiche che utilizzano un alfabeto non latino, il nome può figurare anche in una o più lingue ufficiali dell'Unione.

Articolo 122 *Poteri delegati*

1. Per tenere conto delle peculiarità del settore vitivinicolo, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 concernenti regole e restrizioni riguardanti:

a) la presentazione e l'impiego di indicazioni in etichetta diverse da quelle previste nella presente sezione;

b) le indicazioni obbligatorie, in particolare:

i) i termini da impiegare per la formulazione delle indicazioni obbligatorie e le relative condizioni d'uso;

[ii) i termini che si riferiscono a un'azienda e le relative condizioni d'uso; ⁽¹⁷⁶⁾

iii) le disposizioni che autorizzano gli Stati membri produttori a stabilire disposizioni complementari relative alle indicazioni facoltative;

iv) le disposizioni che autorizzano deroghe supplementari a quelle di cui all'articolo 119, paragrafo 2, per quanto riguarda l'omissione del riferimento alla categoria di prodotti vitivinicoli e

v) le disposizioni relative all'uso delle lingue;

vi) norme relative all'indicazione e alla designazione degli ingredienti ai fini dell'applicazione dell'articolo 119, paragrafo 1, lettera i). ⁽¹⁷⁷⁾

c) le indicazioni facoltative, in particolare:

i) i termini da impiegare per la formulazione delle indicazioni facoltative e le relative condizioni d'uso;

ii) le disposizioni che autorizzano gli Stati membri produttori a stabilire disposizioni complementari relative alle indicazioni facoltative;

iii) i termini che si riferiscono a un'azienda e le relative condizioni d'uso. ⁽¹⁷⁸⁾

d) la presentazione, in particolare:

- i) le condizioni di impiego di determinate forme di bottiglia e dei dispositivi di chiusura e un elenco di determinate forme di bottiglie specifiche; ⁽¹⁷⁹⁾
- ii) le condizioni di impiego di bottiglie per vino spumante e dei dispositivi di chiusura;
- iii) le disposizioni che autorizzano gli Stati membri produttori a stabilire disposizioni complementari relative alla presentazione;
- iv) le disposizioni relative all'uso delle lingue.

2. Per garantire la protezione dei legittimi interessi degli operatori, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 riguardanti norme relative all'etichettatura temporanea e alla presentazione dei vini a denominazione di origine o a indicazione geografica, se tale denominazione di origine o indicazione geografica soddisfa i necessari requisiti.

3. Per non pregiudicare gli operatori economici, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 riguardanti disposizioni transitorie per i vini immessi sul mercato e etichettati conformemente alle norme pertinenti in vigore anteriormente al 1° agosto 2009.

4. Per tenere conto delle peculiarità degli scambi commerciali tra l'Unione e alcuni paesi terzi, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 riguardanti deroghe alla presente sezione per quanto riguarda i prodotti da esportare qualora richiesto dal diritto del paese terzo in questione.

(176) Punto soppresso dall'*art. 1, par. 1, punto 33, lettera a), numero i), del Regolamento 2 dicembre 2021, n. 2021/2117/UE*, a decorrere dal 7 dicembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 6, par. 1 del medesimo Regolamento n. 2021/2117/UE*.

(177) Punto aggiunto dall'*art. 1, par. 1, punto 33, lettera a), numero ii), del Regolamento 2 dicembre 2021, n. 2021/2117/UE*, a decorrere dal 7 dicembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 6, par. 1 del medesimo Regolamento n. 2021/2117/UE*.

(178) Punto aggiunto dall'*art. 1, par. 1, punto 33, lettera b), del Regolamento 2 dicembre 2021, n. 2021/2117/UE*, a decorrere dal 7 dicembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 6, par. 1 del medesimo Regolamento n. 2021/2117/UE*.

(179) Punto così sostituito dall'*art. 1, par. 1, punto 33, lettera c), del Regolamento 2 dicembre 2021, n. 2021/2117/UE*, a decorrere dal 7 dicembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 6, par. 1 del medesimo Regolamento n. 2021/2117/UE*.

Articolo 123 *Competenze di esecuzione secondo la procedura di esame*

La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano le misure necessarie riguardanti le procedure e i criteri tecnici applicabili alla presente sezione, comprese le misure necessarie per le procedure di certificazione, di approvazione e di controllo applicabili a vini privi di denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.

CAPO II

Disposizioni specifiche relative a singoli settori

Sezione 1

Zucchero

Articolo 124 *Durata* ⁽¹⁸⁰⁾

[Eccezion fatta per gli articoli 125 e 126, la presente sezione si applica fino al termine della campagna di commercializzazione 2016/2017.]

(180) Articolo soppresso dall'*art. 1, par. 1, punto 34, lettera a), del Regolamento 2 dicembre 2021, n. 2021/2117/UE*, a decorrere dal 7 dicembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 6, par. 1 del medesimo Regolamento n. 2021/2117/UE*.

[Sottosezione 1]

[Misure specifiche] ⁽¹⁸¹⁾

Articolo 125 *Accordi nel settore dello zucchero*

1. Le condizioni di acquisto delle barbabietole da zucchero e della canna da zucchero, inclusi i contratti di fornitura prima della semina, sono disciplinate da accordi interprofessionali scritti stipulati tra i produttori di barbabietole da zucchero e di canna da zucchero dell'Unione o, in loro nome, le organizzazioni di cui sono membri e le imprese produttrici di zucchero dell'Unione o, in loro nome, le organizzazioni di cui sono membri.

2. Le imprese produttrici di zucchero notificano gli accordi interprofessionali di cui all'allegato II, parte II, sezione A, punto 6, alle autorità competenti dello Stato membro in cui producono lo zucchero.

3. Gli accordi interprofessionali sono conformi alle condizioni di acquisto stabilite nell'allegato X. ⁽¹⁸³⁾

4. Per tenere conto delle peculiarità del settore dello zucchero e dell'evoluzione del settore nel periodo successivo all'abolizione delle quote di produzione, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 al fine di:

- a) aggiornare i termini di cui all'allegato II, parte II, sezione A;
- b) aggiornare le condizioni di acquisto della barbabietola da zucchero di cui all'allegato X;
- c) stabilire ulteriori norme in materia di determinazione del peso lordo, della tara e del tenore di zucchero delle barbabietole da zucchero consegnate a un'impresa e in materia di polpe di barbabietole.

5. La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano le misure necessarie per l'applicazione del presente articolo, compreso in merito a procedure, comunicazioni e assistenza amministrativa nel caso di accordi interprofessionali riguardanti più di uno Stato membro. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2. ⁽¹⁸²⁾

(181) Intestazione soppressa dall'*art. 1, par. 1, punto 34, lettera b), del Regolamento 2 dicembre 2021, n. 2021/2117/UE*, a decorrere dal 7 dicembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 6, par. 1 del medesimo Regolamento n. 2021/2117/UE*.

(182) Paragrafo così corretto da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 19 maggio 2016, n. 130, Serie L.

(183) Paragrafo così sostituito dall'*art. 1, par. 1, punto 34, lettera c), del Regolamento 2 dicembre 2021, n. 2021/2117/UE*, a decorrere dal 7 dicembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 6, par. 1 del medesimo Regolamento n. 2021/2117/UE*.

Articolo 126 *Comunicazione dei prezzi di mercato dello zucchero*

La Commissione può, mediante atti di esecuzione, istituire un sistema di informazione sui prezzi praticati sul mercato dello zucchero, compreso un dispositivo per la pubblicazione del livello dei prezzi su questo mercato. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.

Il sistema di cui al primo comma si basa sulle informazioni fornite dalle imprese produttrici di zucchero bianco o da altri operatori commerciali del settore dello zucchero. Queste informazioni sono trattate in modo riservato.

La Commissione provvede affinché i prezzi o le denominazioni specifici dei singoli operatori economici non siano pubblicati.

[Sottosezione 2]

[Disposizioni applicabili al settore dello zucchero nel periodo di cui all'articolo 124] ⁽¹⁸⁴⁾

Articolo 127 *Contratti di fornitura* ⁽¹⁸⁵⁾

[1. Oltre a quanto stabilito all'articolo 125, paragrafo 1, gli accordi interprofessionali devono essere conformi alle condizioni di acquisto stabilite nell'allegato XI.

2. Nei contratti di fornitura si distingue tra barbabietole a seconda che siano destinate a produrre quantitativi di:

- a) zucchero di quota; o
- b) zucchero fuori quota.

3. Ogni impresa produttrice di zucchero comunica allo Stato membro nel cui territorio produce zucchero le seguenti informazioni:

- a) i quantitativi di barbabietole di cui al paragrafo 2, lettera a), per i quali ha stipulato contratti di fornitura prima della semina, nonché il tenore di zucchero su cui si basano i contratti;
- b) la resa corrispondente stimata.

Gli Stati membri possono esigere informazioni supplementari.

4. Le imprese produttrici di zucchero che non abbiano stipulato, prima della semina, contratti di fornitura al prezzo minimo della barbabietola di quota, di cui all'articolo 135, per un quantitativo di barbabietole corrispondente allo zucchero per il quale detengono una quota, adeguato, se del caso, applicando il coefficiente di ritiro preventivo fissato ai sensi dell'articolo 130, paragrafo 2, primo comma, sono tenute a pagare almeno il prezzo minimo della barbabietola di quota per tutte le barbabietole da esse trasformate in zucchero.

5. Previa autorizzazione dello Stato membro interessato, gli accordi interprofessionali possono derogare ai paragrafi 2, 3 e 4.

6. In assenza di accordi interprofessionali, lo Stato membro interessato può prendere le misure necessarie compatibili con il presente regolamento per tutelare gli interessi delle parti in causa.]

(184) Sottosezione 2, comprendente gli articoli da 127 a 133, soppressa dall'[art. 1, par. 1, punto 34, lettera d\), del Regolamento 2 dicembre 2021, n. 2021/2117/UE](#), a decorrere dal 7 dicembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'[art. 6, par. 1 del medesimo Regolamento n. 2021/2117/UE](#).

(185) Articolo soppresso dall'[art. 1, par. 1, punto 34, lettera d\), del Regolamento 2 dicembre 2021, n. 2021/2117/UE](#), a decorrere dal 7 dicembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'[art. 6, par. 1 del medesimo Regolamento n. 2021/2117/UE](#).

Articolo 128 *Tassa sulla produzione* ⁽¹⁸⁶⁾

[1. È riscossa una tassa sulla produzione delle quote di zucchero, di isoglucosio e di sciroppo di inulina detenute dalle imprese che producono tali prodotti di cui all'articolo 136, paragrafo 2.

2. Il Consiglio adotta misure relative alla fissazione della tassa sulla produzione per le quote di zucchero, di isoglucosio e di sciroppo di inulina di cui al paragrafo 1 a norma dell'articolo 43, paragrafo 3, TFUE.]

(186) Articolo soppresso dall'[art. 1, par. 1, punto 34, lettera d\), del Regolamento 2 dicembre 2021, n. 2021/2117/UE](#), a decorrere dal 7 dicembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'[art. 6, par. 1 del medesimo Regolamento n. 2021/2117/UE](#).

Articolo 129 *Restituzione alla produzione* ⁽¹⁸⁷⁾

[1. I prodotti del settore dello zucchero elencati all'allegato I, parte III, lettere da b) a e), possono beneficiare di una restituzione alla produzione qualora non sia disponibile zucchero eccedente o zucchero importato, isoglucosio eccedente o sciroppo di inulina eccedente ad un prezzo corrispondente al prezzo del mercato mondiale per la fabbricazione dei prodotti di cui all'articolo 140, paragrafo 2, secondo comma, lettere b) e c).

2. Il Consiglio adotta misure relative alla fissazione della restituzione alla produzione di cui al paragrafo 1 a norma dell'articolo 43, paragrafo 3, TFUE.]

(187) Articolo soppresso dall'*art. 1, par. 1, punto 34, lettera d), del Regolamento 2 dicembre 2021, n. 2021/2117/UE*, a decorrere dal 7 dicembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 6, par. 1 del medesimo Regolamento n. 2021/2117/UE*.

Articolo 130 *Ritiro di zucchero dal mercato* ⁽¹⁸⁹⁾

[1. Per evitare le situazioni di repentino crollo dei prezzi sul mercato interno e rimediare alle situazioni di sovrapproduzione determinate sulla base del bilancio previsionale di approvvigionamento, e tenuto conto degli impegni dell'Unione che scaturiscono da accordi internazionali conclusi a norma del TFUE, la Commissione può adottare atti di esecuzione che ritirino dal mercato, per una determinata campagna di commercializzazione, i quantitativi di zucchero o di isoglucosio le cui quote superano la soglia calcolata ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo.

2. La soglia di ritiro di cui al paragrafo 1 è calcolata, per ogni impresa detentrici di una quota, moltiplicando la rispettiva quota per un coefficiente. La Commissione può adottare atti di esecuzione per fissare tale coefficiente per una campagna di commercializzazione entro il 28 febbraio della campagna di commercializzazione precedente, in base alle tendenze prevedibili del mercato. In base alle tendenze aggiornate del mercato, la Commissione può adottare atti di esecuzione entro il 31 ottobre della campagna di commercializzazione considerata, per adeguare o, qualora non sia stato fissato ai sensi del primo comma, per fissare un coefficiente.

3. Le imprese detentrici di quote immagazzinano a proprie spese, fino all'inizio della campagna di commercializzazione successiva, lo zucchero di quota che supera la soglia calcolata a norma del paragrafo 2. I quantitativi di zucchero, isoglucosio o sciroppo di inulina ritirati dal mercato nel corso di una data campagna di commercializzazione si considerano i primi quantitativi di quota della campagna successiva. In deroga al primo comma, tenendo conto delle tendenze prevedibili del mercato dello zucchero, la Commissione può adottare atti di esecuzione che dispongano, per la campagna di commercializzazione in corso, per la campagna successiva, o per entrambe, tutto o parte dello zucchero, dell'isoglucosio o dello sciroppo di inulina ritirato come:

a) zucchero, isoglucosio o sciroppo di inulina eccedente atto a diventare zucchero, isoglucosio o sciroppo di inulina industriale, o

b) una quota di produzione temporanea, parte della quale può essere riservata all'esportazione nel rispetto degli impegni assunti dall'Unione nel quadro di accordi internazionali conclusi a norma del TFUE.

4. Se l'offerta di zucchero nell'Unione è inadeguata, la Commissione può adottare atti di esecuzione che dispongano, che un certo quantitativo di zucchero, di isoglucosio o di sciroppo di inulina ritirato dal mercato possa essere venduto sul mercato dell'Unione prima della fine del periodo di ritiro.

5. Qualora lo zucchero ritirato dal mercato sia considerato la prima produzione di zucchero della campagna di commercializzazione successiva, i produttori di barbabietole percepiscono il prezzo minimo fissato per tale campagna di cui all'articolo 135. Qualora lo zucchero ritirato dal mercato diventi zucchero industriale o sia esportato a norma del paragrafo 3, secondo comma, lettere a) o b), del presente articolo, non si applicano le disposizioni dell'articolo 135 sul prezzo minimo. ⁽¹⁸⁸⁾ Qualora lo zucchero ritirato dal mercato sia venduto sul mercato dell'Unione prima della fine del periodo di ritiro ai sensi del paragrafo 4 del presente articolo, i produttori di barbabietole percepiscono il prezzo minimo fissato per la campagna di commercializzazione in corso.

6. Gli atti di esecuzione di cui al presente articolo sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.]

(188) Comma così corretto da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 19 maggio 2016, n. 130, Serie L.

(189) Articolo soppresso dall'*art. 1, par. 1, punto 34, lettera d), del Regolamento 2 dicembre 2021, n. 2021/2117/UE*, a decorrere dal 7 dicembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 6, par. 1 del medesimo Regolamento n. 2021/2117/UE*.

Articolo 131 *Meccanismo temporaneo di gestione del mercato* ⁽¹⁹⁰⁾

[1. Per la durata del periodo di cui all'articolo 124, la Commissione può adottare, atti di esecuzione che stabiliscano le misure necessarie per garantire un approvvigionamento sufficiente di zucchero al mercato dell'Unione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2. Tali misure possono adeguare, per i quantitativi e il tempo necessari, il livello del dazio applicabile.

Nell'ambito del meccanismo di gestione del mercato temporaneo, le misure relative alla fissazione di un prelievo sulle eccedenze sono prese dal Consiglio in conformità dell'articolo 43, paragrafo 3, TFUE.

2. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono i quantitativi appropriati di zucchero fuori quota e di zucchero greggio importati che possono essere immessi sul mercato dell'Unione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.]

(190) Articolo soppresso dall'*art. 1, par. 1, punto 34, lettera d), del Regolamento 2 dicembre 2021, n. 2021/2117/UE*, a decorrere dal 7 dicembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 6, par. 1 del medesimo Regolamento n. 2021/2117/UE*.

Articolo 132 *Poteri delegati* ⁽¹⁹¹⁾

[Per tenere conto delle peculiarità del settore dello zucchero e garantire che gli interessi di tutte le parti siano debitamente presi in considerazione, nonché alla luce dell'esigenza di prevenire alterazioni del mercato, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227, riguardo:

- a) le condizioni di acquisto e i contratti fornitura di cui all'articolo 127;
 - b) aggiornare le condizioni di acquisto della barbabietola da zucchero di cui all'allegato XI;
 - c) i criteri che le imprese produttrici di zucchero sono tenute ad applicare quando ripartiscono fra i venditori i quantitativi di barbabietole che devono formare oggetto dei contratti di fornitura prima della semina ai sensi dell'articolo 127, paragrafo 3.
-]
-

(191) Articolo soppresso dall'*art. 1, par. 1, punto 34, lettera d), del Regolamento 2 dicembre 2021, n. 2021/2117/UE*, a decorrere dal 7 dicembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 6, par. 1 del medesimo Regolamento n. 2021/2117/UE*.

Articolo 133 *Competenze di esecuzione secondo la procedura di esame* ⁽¹⁹²⁾

[La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano le misure necessarie per l'applicazione della presente sottosezione per quanto riguarda il contenuto, le procedure e i criteri tecnici.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.]

(192) Articolo soppresso dall'*art. 1, par. 1, punto 34, lettera d), del Regolamento 2 dicembre 2021, n. 2021/2117/UE*, a decorrere dal 7 dicembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 6, par. 1 del medesimo Regolamento n. 2021/2117/UE*.

[Sottosezione 3]

[Regime di regolazione della produzione] ⁽¹⁹³⁾

Articolo 134 *Quote nel settore dello zucchero* ⁽¹⁹⁴⁾

- [1. Un regime di quote è applicabile allo zucchero, all'isoglucosio e allo sciroppo di inulina.
2. In riferimento ai regimi di quote di cui al paragrafo 1 del presente articolo, se un produttore supera la quota in questione e non utilizza i quantitativi eccedenti previsti dall'articolo 139, un prelievo sulle eccedenze viene riscosso su tali quantitativi secondo le condizioni stabilite agli articoli da 139 a 142.]

(193) Sottosezione 3, comprendente gli articolo da 134 a 144, soppressa dall'*art. 1, par. 1, punto 34, lettera d), del Regolamento 2 dicembre 2021, n. 2021/2117/UE*, a decorrere dal 7 dicembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 6, par. 1 del medesimo Regolamento n. 2021/2117/UE*.

(194) Articolo soppresso dall'*art. 1, par. 1, punto 34, lettera d), del Regolamento 2 dicembre 2021, n. 2021/2117/UE*, a decorrere dal 7 dicembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 6, par. 1 del medesimo Regolamento n. 2021/2117/UE*.

Articolo 135 *Prezzo minimo della barbabietola* ⁽¹⁹⁵⁾

[Il prezzo minimo delle barbabietole di quota è stabilito dal Consiglio in conformità all'articolo 43, paragrafo 3, TFUE.]

(195) Articolo soppresso dall'*art. 1, par. 1, punto 34, lettera d), del Regolamento 2 dicembre 2021, n. 2021/2117/UE*, a decorrere dal 7 dicembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 6, par. 1 del medesimo Regolamento n. 2021/2117/UE*.

Articolo 136 *Ripartizione delle quote* ⁽¹⁹⁷⁾

- [1. Le quote di produzione di zucchero, isoglucosio e sciroppo di inulina sono fissate a livello nazionale o regionale nell'allegato XII. ⁽¹⁹⁶⁾
2. Gli Stati membri assegnano una quota a ogni impresa produttrice di zucchero, isoglucosio o sciroppo di inulina stabilita nel loro territorio e riconosciuta a norma dell'articolo 137. Per ciascuna impresa la quota attribuita è pari alla quota assegnata all'impresa per la campagna di commercializzazione 2010/2011 a norma del regolamento (CE) n. 1234/2007.
3. In caso di assegnazione di una quota ad un'impresa produttrice di zucchero che possiede più stabilimenti, gli Stati membri adottano le misure che ritengono necessarie per tenere adeguatamente conto degli interessi dei produttori di barbabietole e di canna da zucchero.]

(196) Paragrafo così corretto da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 19 maggio 2016, n. 130, Serie L.

(197) Articolo soppresso dall'[art. 1, par. 1, punto 34, lettera d\), del Regolamento 2 dicembre 2021, n. 2021/2117/UE](#), a decorrere dal 7 dicembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'[art. 6, par. 1 del medesimo Regolamento n. 2021/2117/UE](#).

Articolo 137 *Imprese riconosciute* ⁽¹⁹⁸⁾

[1. A richiesta, gli Stati membri riconoscono le imprese produttrici di zucchero, di isoglucosio o di sciroppo di inulina ovvero le imprese che trasformano detti prodotti in uno dei prodotti elencati all'articolo 140, paragrafo 2, a condizione che queste:

- a) comprovino la propria capacità professionale di produzione;
- b) accettino di fornire le informazioni e di sottoporsi ai controlli di cui al presente regolamento;
- c) non siano oggetto di un provvedimento di sospensione o revoca del riconoscimento.

2. Le imprese riconosciute forniscono le seguenti informazioni allo Stato membro nel cui territorio ha luogo il raccolto delle barbabietole o delle canne oppure la raffinazione:

- a) i quantitativi di barbabietole o di canne per i quali è stato concluso un contratto di fornitura, nonché le corrispondenti rese stimate di barbabietola o di canna e di zucchero per ettaro;
- b) i dati relativi alle consegne previste ed effettive di barbabietola da zucchero, di canna da zucchero e di zucchero greggio, i dati relativi alla produzione di zucchero e le dichiarazioni relative alle scorte di zucchero;
- c) i quantitativi di zucchero bianco venduto, con indicazione del relativo prezzo e delle condizioni di vendita corrispondenti.

]

(198) Articolo soppresso dall'[art. 1, par. 1, punto 34, lettera d\), del Regolamento 2 dicembre 2021, n. 2021/2117/UE](#), a decorrere dal 7 dicembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'[art. 6, par. 1 del medesimo Regolamento n. 2021/2117/UE](#).

Articolo 138 *Riassegnazione della quota nazionale e riduzione delle quote* ⁽²⁰⁰⁾

[1. Uno Stato membro può ridurre la quota di zucchero o di isoglucosio che è stata assegnata a un'impresa stabilita nel suo territorio fino al 10 %. Nel fare quanto sopra, gli Stati membri applicano criteri obiettivi e non discriminatori. ⁽¹⁹⁹⁾

2. Gli Stati membri possono effettuare trasferimenti di quote tra le imprese alle condizioni stabilite nell'allegato XIII e prendendo in considerazione gli interessi di tutte le parti in causa, in particolare dei produttori di barbabietole e di canna da zucchero.

3. Lo Stato membro assegna i quantitativi ridotti ai sensi dei paragrafi 1 e 2 a una o più imprese stabilite nel suo territorio, che detengano o non detengano quote.]

(199) Paragrafo così corretto da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 19 maggio 2016, n. 130, Serie L.

(200) Articolo soppresso dall'*art. 1, par. 1, punto 34, lettera d), del Regolamento 2 dicembre 2021, n. 2021/2117/UE*, a decorrere dal 7 dicembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 6, par. 1 del medesimo Regolamento n. 2021/2117/UE*.

Articolo 139 *Produzione fuori quota* ⁽²⁰²⁾

[1. Lo zucchero, l'isoglucosio o lo sciroppo di inulina prodotti nel corso di una data campagna di commercializzazione in eccesso rispetto alla quota di cui all'articolo 136 possono essere:

a) utilizzati per la trasformazione di alcuni prodotti di cui all'articolo 140;
b) riportati alla produzione di quota della campagna successiva, conformemente all'articolo 141;
c) utilizzati ai fini del regime speciale di approvvigionamento delle regioni ultraperiferiche, conformemente al capo III del *regolamento (UE) n. 228/2013* del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁰¹⁾;

d) esportati entro un limite quantitativo fissato dalla Commissione, mediante atti di esecuzione, nel rispetto degli impegni scaturiti dagli accordi internazionali conclusi a norma del TFUE; o

e) introdotti sul mercato interno, in conformità al meccanismo di cui all'articolo 131, in modo da adeguare l'approvvigionamento alla domanda sulla base del bilancio previsionale di approvvigionamento.

Le misure di cui al primo comma, lettera e), del presente articolo si applicano prima dell'attivazione di qualunque misura atta a contrastare le turbative del mercato di cui all'articolo 219, paragrafo 1.

Gli altri quantitativi prodotti in eccesso sono soggetti al prelievo sulle eccedenze di cui all'articolo 142.

2. Gli atti di esecuzione di cui al presente articolo sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.]

(201) *Regolamento (UE) n. 228/2013* del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2013, recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione e che abroga il *regolamento (CE) n. 247/2006* del Consiglio (GU L 78 del 20.3.2013, pag. 23).

(202) Articolo soppresso dall'*art. 1, par. 1, punto 34, lettera d), del Regolamento 2 dicembre 2021, n. 2021/2117/UE*, a decorrere dal 7 dicembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 6, par. 1 del medesimo Regolamento n. 2021/2117/UE*.

Articolo 140 *Zucchero industriale* ⁽²⁰²⁾

[1. Lo zucchero industriale, l'isoglucosio industriale e lo sciroppo di inulina industriale sono riservati alla produzione di uno dei prodotti elencati nel paragrafo 2 qualora:

a) siano oggetto di un contratto di fornitura concluso prima della fine della campagna di commercializzazione tra un produttore ed un utilizzatore entrambi riconosciuti a norma dell'articolo 137; e

b) siano stati consegnati all'utilizzatore al più tardi entro il 30 novembre della campagna di commercializzazione successiva.

2. Per tenere conto dell'evoluzione tecnica, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 che fissano un elenco dei prodotti per la fabbricazione dei quali possono essere utilizzati zucchero industriale, isoglucosio industriale o sciroppo di inulina industriale. L'elenco comprende in particolare:

a) bioetanolo, alcole, rum, lieviti vivi e quantitativi di sciroppo da spalmare e sciroppo da trasformare in "Rinse appelstroop";

b) alcuni prodotti industriali che non contengono zucchero, ma nella cui trasformazione sono utilizzati zucchero, isoglucosio o sciroppo di inulina;

c) alcuni prodotti dell'industria chimica o farmaceutica che contengono zucchero, isoglucosio o sciroppo di inulina.

]

(202) Articolo soppresso dall'[art. 1, par. 1, punto 34, lettera d\), del Regolamento 2 dicembre 2021, n. 2021/2117/UE](#), a decorrere dal 7 dicembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'[art. 6, par. 1 del medesimo Regolamento n. 2021/2117/UE](#).

Articolo 141 *Riporto di zucchero eccedente* ⁽²⁰⁵⁾

[1. Ogni impresa può decidere di riportare alla produzione della campagna di commercializzazione successiva tutta o parte della produzione eccedentaria di zucchero, di isoglucosio o di sciroppo di inulina di quota. Fatto salvo il disposto del paragrafo 3, tale decisione è irrevocabile.

2. Le imprese che prendono la decisione di cui al paragrafo 1:

a) ne informano lo Stato membro interessato entro una data fissata dallo Stato membro stesso:

i) tra il 1° febbraio e il 31 agosto della campagna di commercializzazione in corso per i quantitativi di zucchero di canna riportati;

ii) tra il 1° febbraio e il 31 agosto della campagna di commercializzazione in corso per i quantitativi di zucchero o di sciroppo di inulina riportati; ⁽²⁰³⁾

b) si impegnano ad immagazzinare detti quantitativi a proprie spese fino alla fine della campagna di commercializzazione in corso.

3. Se la produzione definitiva di un'impresa nella campagna di commercializzazione considerata è inferiore a quella stimata alla data della decisione di cui al paragrafo 1, entro il 31 ottobre della campagna di commercializzazione successiva il quantitativo riportato può essere adeguato con efficacia retroattiva.

4. I quantitativi riportati si considerano i primi quantitativi prodotti della quota della campagna di commercializzazione successiva.

5. Lo zucchero immagazzinato conformemente al presente articolo durante una campagna di commercializzazione non può essere oggetto di altre misure di ammasso di cui agli articoli 17 o 130. ⁽²⁰⁴⁾]

(203) Punto così corretto da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 27 giugno 2014, n. 189, Serie L.

(204) Paragrafo così corretto da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 19 maggio 2016, n. 130, Serie L.

(205) Articolo soppresso dall'*art. 1, par. 1, punto 34, lettera d), del Regolamento 2 dicembre 2021, n. 2021/2117/UE*, a decorrere dal 7 dicembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 6, par. 1 del medesimo Regolamento n. 2021/2117/UE*.

Articolo 142 *Prelievo sulle eccedenze* ⁽²⁰⁶⁾

[1. I seguenti quantitativi sono soggetti a un prelievo sulle eccedenze:

a) lo zucchero eccedente, l'isoglucosio eccedente e lo sciroppo di inulina eccedente prodotti in qualsiasi campagna di commercializzazione, esclusi i quantitativi riportati alla quota di produzione della campagna di commercializzazione successiva ed immagazzinati a norma dell'articolo 141° i quantitativi di cui all'articolo 139, paragrafo 1, primo comma, lettere c), d) ed e);

b) lo zucchero industriale, l'isoglucosio industriale e lo sciroppo di inulina industriale di cui non sia stato comprovato l'utilizzo in uno dei prodotti di cui all'articolo 140, paragrafo 2, entro una data stabilita dalla Commissione mediante atti di esecuzione;

c) lo zucchero, l'isoglucosio e lo sciroppo di inulina ritirati dal mercato a norma dell'articolo 130 e per i quali non siano adempiuti gli obblighi di cui all'articolo 130, paragrafo 3.

Gli atti di esecuzione di cui al primo comma, lettera b), sono adottati conformemente alla procedura di esame prevista all'articolo 229, paragrafo 2.

2. Il Consiglio adotta misure relative alla fissazione del prelievo sulle eccedenze di cui al paragrafo 1 a norma dell'articolo 43, paragrafo 3, TFUE.]

(206) Articolo soppresso dall'*art. 1, par. 1, punto 34, lettera d), del Regolamento 2 dicembre 2021, n. 2021/2117/UE*, a decorrere dal 7 dicembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 6, par. 1 del medesimo Regolamento n. 2021/2117/UE*.

Articolo 143 *Poteri delegati* ⁽²⁰⁷⁾

[1. Per garantire che le imprese di cui all'articolo 137 adempiano i propri obblighi, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227, riguardanti la concessione e la revoca del riconoscimento di tali imprese, nonché i criteri per l'applicazione di sanzioni amministrative.

2. Per tenere conto delle peculiarità del settore dello zucchero e garantire che gli interessi di tutte le parti siano debitamente presi in considerazione, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 concernenti il significato dei termini per il funzionamento del regime delle quote e che stabiliscono le condizioni applicabili alle vendite alle regioni ultraperiferiche.

3. Affinché i bieticoltori siano direttamente coinvolti nelle decisioni di riporto di determinati quantitativi di produzione, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 concernenti il riporto di zucchero.]

(207) Articolo soppresso dall'*art. 1, par. 1, punto 34, lettera d), del Regolamento 2 dicembre 2021, n. 2021/2117/UE*, a decorrere dal 7 dicembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 6, par. 1 del medesimo Regolamento n. 2021/2117/UE*.

Articolo 144 *Competenze di esecuzione secondo la procedura di esame* ⁽²⁰⁹⁾

[In relazione alle imprese di cui all'articolo 137, la Commissione può adottare atti di esecuzione per stabilire norme riguardanti:

- a) le domande di riconoscimento delle imprese, i registri che devono essere tenuti dalle imprese riconosciute, le informazioni che queste devono fornire; ⁽²⁰⁸⁾
- b) il sistema di controlli a cui gli Stati membri sono tenuti a sottoporre le imprese riconosciute;
- c) le comunicazioni degli Stati membri alla Commissione e alle imprese riconosciute;
- d) le consegne di materie prime alle imprese, compresi i contratti di fornitura e le bolle di consegna;
- e) l'equivalenza relativamente allo zucchero di cui all'articolo 139, paragrafo 1, primo comma, lettera a);
- f) il regime speciale di approvvigionamento delle regioni ultraperiferiche;
- g) le esportazioni di cui all'articolo 139, paragrafo 1, primo comma, lettera d);
- h) la collaborazione degli Stati membri all'esecuzione di controlli efficaci;
- i) la modifica delle date di cui all'articolo 141 per campagne di commercializzazione specifiche;
- j) la determinazione dei quantitativi eccedenti, le comunicazioni e il pagamento del prelievo sulle eccedenze di cui all'articolo 142;
- k) l'adozione di un elenco di raffinerie a tempo pieno nel senso di cui all'allegato II, parte II, sezione B, punto 6.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.]

(208) Lettera così corretta da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 19 maggio 2016, n. 130, Serie L.

(209) Articolo soppresso dall'*art. 1, par. 1, punto 34, lettera d), del Regolamento 2 dicembre 2021, n. 2021/2117/UE*, a decorrere dal 7 dicembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 6, par. 1 del medesimo Regolamento n. 2021/2117/UE*.

Sezione 2

Vino

Articolo 145 *Schedario viticolo e inventario del potenziale produttivo*

1. Gli Stati membri tengono uno schedario viticolo contenente informazioni aggiornate sul potenziale produttivo. Dal 1° gennaio 2016 gli Stati membri devono adempiere tale obbligo solo se attuano il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli di cui al capo III del titolo I o un programma di sostegno nazionale.
2. Fino al 31 dicembre 2015, non sono soggetti all'obbligo di cui al paragrafo 1 del presente articolo gli Stati membri in cui la superficie vitata totale piantata con varietà di uve da vino classificate a norma dell'articolo 81, paragrafo 2, è inferiore a 500 ha.
3. Sulla base dello schedario viticolo, entro il 1° marzo di ogni anno gli Stati membri che prevedono nei rispettivi piani strategici della PAC la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti, a norma dell'[articolo 58, paragrafo 1, primo comma, lettera a\), del regolamento \(UE\) 2021/2115, presentano alla Commissione](#) un inventario aggiornato del rispettivo potenziale produttivo. Dal 1° gennaio 2016 le modalità concernenti le comunicazioni alla Commissione relativamente alle superfici vitate sono stabilite dalla Commissione mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati in secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2. ⁽²¹⁰⁾
4. Per agevolare la sorveglianza e la verifica del potenziale produttivo da parte degli Stati membri, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 recanti disposizioni relative al contenuto dello schedario viticolo e alle esenzioni.

(210) Paragrafo così modificato dall'[art. 1, par. 1, punto 35, del Regolamento 2 dicembre 2021, n. 2021/2117/UE](#), a decorrere dal 7 dicembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'[art. 6, comma 1 \(e applicabilità indicata nell'art. 6, comma 4\) del medesimo Regolamento n. 2021/2117/UE](#).

Articolo 146 *Autorità nazionali competenti nel settore vitivinicolo*

1. Fatte salve eventuali altre disposizioni del presente regolamento relative alla designazione delle autorità nazionali competenti, gli Stati membri designano una o più autorità incaricate di controllare l'osservanza delle norme dell'Unione nel settore vitivinicolo. Essi designano in particolare i laboratori autorizzati a eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo. I laboratori designati soddisfano i requisiti generali per il funzionamento dei laboratori di prova contenuti nella norma ISO/IEC 17025.
 2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il nome e l'indirizzo delle autorità e dei laboratori di cui al paragrafo 1. La Commissione rende pubbliche tali informazioni e le aggiorna periodicamente.
-

Articolo 147 *Documenti di accompagnamento e registro*

1. I prodotti del settore vitivinicolo sono messi in circolazione nell'Unione scortati da un documento di accompagnamento ufficialmente riconosciuto.
2. Le persone fisiche o giuridiche o le associazioni di persone che, nell'esercizio della loro professione, detengono prodotti del settore vitivinicolo, in particolare i produttori, gli imbottigliatori, i trasformatori e i commercianti, tengono registri nei quali sono indicate le entrate e le uscite di tali prodotti.
3. Per agevolare i trasporti di prodotti vitivinicoli e la loro verifica da parte degli Stati membri, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 riguardanti:
 - a) le disposizioni relative al documento di accompagnamento e al suo uso;
 - b) le condizioni alle quali il documento di accompagnamento è da considerarsi attestante una denominazione di origine protetta o un'indicazione geografica protetta;
 - c) l'obbligo di tenuta di un registro e il suo uso;
 - d) l'indicazione dei soggetti che hanno l'obbligo di tenuta di un registro e le esenzioni a detto obbligo;
 - e) le operazioni da registrare nel registro.
4. La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano:
 - a) regole in merito alla costituzione dei registri, ai prodotti da registrare nello stesso e ai termini di registrazione e di chiusura dei registri;
 - b) misure che fanno obbligo agli Stati membri di stabilire le percentuali massime accettabili di perdite;
 - c) disposizioni generali e transitorie per la tenuta dei registri;
 - d) regole relative al periodo di conservazione dei documenti di accompagnamento e dei registri.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.

Articolo 147 bis *Ritardi di pagamento per le vendite di vino sfuso* ⁽²¹¹⁾

In deroga all'[articolo 3, paragrafo 1, della direttiva \(UE\) 2019/633](#), gli Stati membri possono, su richiesta di un'organizzazione interprofessionale riconosciuta a norma dell'articolo 157 del presente regolamento e operante nel settore vitivinicolo, disporre che il divieto di cui all'[articolo 3, primo comma, lettera a\), della direttiva \(UE\) 2019/633](#) non si applichi ai pagamenti effettuati nell'ambito di accordi di fornitura per le operazioni di vendita di vino sfuso tra i produttori o rivenditori di vino e i loro acquirenti diretti, a condizione che:

- a) clausole specifiche volte a consentire i pagamenti dopo 60 giorni siano incluse nei contratti tipo per le operazioni di vendita di vino sfuso rese vincolanti dallo Stato membro a

norma dell'articolo 164 del presente regolamento prima del 30 ottobre 2021 e che tale proroga dei contratti tipo sia rinnovata dallo Stato membro a decorrere da tale data senza modifiche significative dei termini di pagamento che andrebbero a svantaggio dei fornitori di vino sfuso; e

b) gli accordi di fornitura tra i fornitori di vino sfuso e i loro acquirenti diretti siano pluriennali o diventino pluriennali.

(211) Articolo aggiunto dall'*art. 1, par. 1, punto 36, del Regolamento 2 dicembre 2021, n. 2021/2117/UE*, a decorrere dal 7 dicembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 6, par. 1 del medesimo Regolamento n. 2021/2117/UE*.

Sezione 3

Latte e prodotti lattiero-caseari

Articolo 148 *Relazioni contrattuali nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari*

1. Qualora uno Stato membro decida che ogni consegna di latte crudo nel proprio territorio da parte di un agricoltore ad un trasformatore di latte crudo deve formare oggetto di un contratto scritto fra le parti e/o decida che i primi acquirenti devono presentare un'offerta scritta per un contratto per la consegna del latte crudo da parte degli agricoltori, detto contratto e/o tale offerta soddisfino le condizioni definite nel paragrafo 2. Qualora uno Stato membro decida che le consegne di latte crudo da parte di un agricoltore ad un trasformatore di latte crudo devono formare oggetto di un contratto scritto fra le parti, esso decide inoltre quali fasi della consegna devono formare oggetto di un contratto di questo tipo tra le parti se la consegna di latte crudo viene effettuata da uno o più collettori. Ai fini del presente articolo, si intende per "collettore" un'impresa che trasporta latte crudo da un agricoltore o da un altro collettore ad un trasformatore di latte crudo o ad un altro collettore, in ciascun caso con trasferimento della proprietà del latte crudo.

1 bis. Qualora gli Stati membri non si avvalgano delle possibilità previste al paragrafo 1 del presente articolo, un produttore, un'organizzazione di produttori o un'associazione di organizzazioni di produttori può esigere che la consegna di latte crudo a un trasformatore di latte crudo formi oggetto di un contratto scritto fra le parti e/o di un'offerta scritta per un contratto da parte dei primi acquirenti, alle condizioni previste al paragrafo 4, primo comma, del presente articolo.

Se il primo acquirente è una microimpresa, una piccola impresa o una media impresa ai sensi della *raccomandazione 2003/361/CE*, il contratto e/o l'offerta di contratto non è obbligatorio, fatta salva la possibilità per le parti di avvalersi di un contratto tipo redatto da un'organizzazione interprofessionale. ⁽²¹²⁾

2. Il contratto e/o l'offerta di contratto di cui ai paragrafi 1 e 1 bis: ⁽²¹³⁾

- a) è stipulato/a prima della consegna;
- b) è stipulato/a per iscritto e
- c) comprende, fra l'altro, i seguenti elementi:
 - i) il prezzo da pagare alla consegna, che:

- è fisso ed è stabilito nel contratto e/o

- è calcolato combinando vari fattori stabiliti nel contratto, che possono comprendere

indicatori oggettivi, che possono basarsi su prezzi e sui costi di produzione e di mercato pertinenti, nonché indici e metodi di calcolo del prezzo finale, che sono facilmente accessibili e comprensibili e che riflettono cambiamenti nelle condizioni di mercato, il volume consegnato e

la qualità o la composizione del latte crudo consegnato; tali indicatori possono basarsi sui prezzi e sui costi di produzione e di mercato pertinenti; a tal fine, gli Stati membri possono stabilire indicatori, sulla base di criteri oggettivi fondati su studi relativi alla produzione e alla filiera alimentare. Le parti contraenti sono libere di fare riferimento a tali indicatori o a qualsiasi altro indicatore che ritengano pertinente. ⁽²¹⁶⁾

- ii) il volume di latte crudo che può e/o deve essere consegnato e il calendario di tali consegne;
- iii) la durata del contratto, che può essere determinata o indeterminata, con clausole di risoluzione;
- iv) le precisazioni riguardanti le scadenze e le procedure di pagamento;
- v) le modalità per la raccolta o la consegna del latte crudo; e
- vi) le norme applicabili in caso di forza maggiore.

3. In deroga ai paragrafi 1 e 1 bis, non è necessario mettere a punto un contratto e/o un'offerta di contratto se un socio di una cooperativa consegna il latte crudo alla cooperativa della quale è socio, se lo statuto di tale cooperativa o le regole e decisioni previste in detto statuto o ai sensi di esso contengono disposizioni aventi effetti analoghi alle disposizioni di cui al paragrafo 2, lettere a), b) e c). ⁽²¹⁴⁾

4. Tutti gli elementi dei contratti per la consegna di latte crudo conclusi da agricoltori, collettori o trasformatori di latte crudo, compresi gli elementi di cui al paragrafo 2, lettera c), sono liberamente negoziati tra le parti. In deroga al primo comma, si applicano uno o più dei seguenti casi:

a) qualora uno Stato membro decida di rendere obbligatorio un contratto scritto per la consegna di latte crudo ai sensi del paragrafo 1, può stabilire:

- i) un obbligo per le parti di concordare un rapporto tra un determinato quantitativo consegnato e il prezzo da pagare per tale consegna;
- ii) una durata minima applicabile soltanto ai contratti scritti tra un agricoltore e il primo acquirente di latte crudo; tale durata minima è di almeno sei mesi e non compromette il corretto funzionamento del mercato interno;

b) qualora uno Stato membro decida che il primo acquirente di latte crudo deve presentare un'offerta scritta per un contratto all'agricoltore ai sensi del paragrafo 1, esso può prevedere che l'offerta comprenda una durata minima per il contratto come previsto dalla legislazione nazionale a tal fine; tale durata minima è di almeno sei mesi e non compromette il corretto funzionamento del mercato interno. ⁽²¹⁵⁾

Il secondo comma non pregiudica il diritto dell'agricoltore di rifiutare una tale durata minima purché lo faccia per iscritto. In tal caso, le parti sono libere di negoziare tutti gli elementi del contratto, compresi quelli di cui al paragrafo 2, lettera c).

5. Gli Stati membri che ricorrono alle opzioni previste al presente articolo notificano alla Commissione il modo in cui sono applicate.

6. La Commissione può adottare atti di esecuzione recanti le misure necessarie all'uniforme applicazione del paragrafo 2, lettere a) e b), e del paragrafo 3 del presente articolo e le misure relative alle notifiche che gli Stati membri devono effettuare a norma del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.

⁽²¹²⁾ Paragrafo aggiunto dall'*art. 4, par. 1, punto 8, lett. a) del Regolamento 13 dicembre 2017, n. 2017/2393/UE*, a decorrere dal 30 dicembre 2017, a sensi di quanto disposto dall'*art. 6, par. 1* (e applicabilità indicata al par. 2) del medesimo *Regolamento n. 2017/2393/UE*.

(213) Frase introduttiva così sostituita dall'[art. 4, par. 1, punto 8, lett. b\) del Regolamento 13 dicembre 2017, n. 2017/2393/UE](#), a decorrere dal 30 dicembre 2017, a sensi di quanto disposto dall'[art. 6, par. 1](#) (e applicabilità indicata al par. 2) del medesimo [Regolamento n. 2017/2393/UE](#).

(214) Paragrafo così sostituito dall'[art. 4, par. 1, punto 8, lett. c\) del Regolamento 13 dicembre 2017, n. 2017/2393/UE](#), a decorrere dal 30 dicembre 2017, a sensi di quanto disposto dall'[art. 6, par. 1](#) (e applicabilità indicata al par. 2) del medesimo [Regolamento n. 2017/2393/UE](#).

(215) Comma così modificato dall'[art. 4, par. 1, punto 8, lett. c\) del Regolamento 13 dicembre 2017, n. 2017/2393/UE](#), a decorrere dal 30 dicembre 2017, a sensi di quanto disposto dall'[art. 6, par. 1](#) (e applicabilità indicata al par. 2) del medesimo [Regolamento n. 2017/2393/UE](#).

(216) Punto così sostituito dall'[art. 1, par. 1, punto 37, del Regolamento 2 dicembre 2021, n. 2021/2117/UE](#), a decorrere dal 7 dicembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'[art. 6, par. 1 del medesimo Regolamento n. 2021/2117/UE](#).

Articolo 149 *Trattative contrattuali nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari*

1. Un'organizzazione di produttori del settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, riconosciuta ai sensi dell'articolo 161, paragrafo 1, può negoziare a nome degli agricoltori aderenti, per la totalità o parte della loro produzione comune, contratti per la consegna di latte crudo da parte di un agricoltore a un trasformatore di latte crudo o a un collettore nel senso di cui all'articolo 148, paragrafo 1, terzo comma. ⁽²¹⁸⁾

2. Le trattative condotte dall'organizzazione di produttori possono avere luogo:

a) indipendentemente dal fatto che ci sia o meno un trasferimento di proprietà del latte crudo dagli agricoltori all'organizzazione di produttori;

b) indipendentemente dal fatto che il prezzo negoziato sia o meno lo stesso per la produzione comune di alcuni o di tutti gli agricoltori aderenti;

c) purché, per una determinata organizzazione di produttori tutte le seguenti condizioni siano soddisfatte:

i) il volume del latte crudo oggetto di tali trattative non sia superiore al 4 % della produzione totale dell'Unione, ⁽²¹⁹⁾

ii) il volume del latte crudo oggetto di tali trattative prodotto in un particolare Stato membro non sia superiore al 33% della produzione nazionale totale di tale Stato membro e

iii) il volume del latte crudo oggetto di tali trattative consegnato in un particolare Stato membro non sia superiore al 33% della produzione nazionale totale di tale Stato membro;

d) purché gli agricoltori interessati non siano membri di un'altra organizzazione di produttori che negozia ugualmente contratti di questo tipo a loro nome, gli Stati membri, tuttavia, possono derogare a tale condizione in casi debitamente giustificati, laddove gli agricoltori detengano due unità di produzione distinte situate in aree geografiche diverse;

e) purché il latte crudo non sia interessato da un obbligo di consegna, derivante dalla partecipazione di un agricoltore a una cooperativa, conformemente alle condizioni stabilite dallo statuto della cooperativa o dalle regole e dalle decisioni stabilite o derivate da tale statuto; e

f) purché l'organizzazione di produttori informi le competenti autorità dello Stato membro o degli Stati membri in cui opera circa il volume di latte crudo oggetto di tali trattative.

3. In deroga alle condizioni stabilite al paragrafo 2, lettera c), punti ii) e iii), un'organizzazione di produttori può negoziare ai sensi del paragrafo 1, purché, con riguardo a detta organizzazione di produttori, il volume del latte crudo oggetto di trattative prodotto o consegnato in uno Stato

membro che ha una produzione di latte crudo inferiore alle 500 000 tonnellate l'anno non sia superiore al 45% della produzione nazionale totale di tale Stato membro.

4. Ai fini del presente articolo i riferimenti alle organizzazioni di produttori comprendono le associazioni di tali organizzazioni di produttori.

5. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2, lettera c), e del paragrafo 3, la Commissione pubblica, nei modi che ritiene appropriati, le cifre relative alla produzione di latte crudo nell'Unione e negli Stati membri, utilizzando i dati più recenti disponibili.

6. In deroga al paragrafo 2, lettera c), e al paragrafo 3, anche se non sono superate le soglie ivi stabilite, l'autorità garante della concorrenza di cui al secondo comma del presente paragrafo può decidere, in casi particolari, che una particolare trattativa da parte dell'organizzazione di produttori dovrebbe essere riaperta o non dovrebbe affatto avere luogo qualora detta autorità lo ritenga necessario per evitare l'esclusione della concorrenza o per impedire che siano gravemente danneggiate PMI di trasformatori di latte crudo operanti nel proprio territorio. Per trattative riguardanti più di uno Stato membro, la decisione di cui al primo comma è presa dalla Commissione senza applicare la procedura di cui all'articolo 229, paragrafo 2 o paragrafo 3. Negli altri casi tale decisione è presa dall'autorità nazionale garante della concorrenza dello Stato membro oggetto delle trattative. Le decisioni di cui al presente paragrafo non si applicano fino a quando non saranno state notificate alle imprese interessate.

7. Ai fini del presente articolo:

a) per "autorità nazionale garante della concorrenza" si intende l'autorità di cui all'articolo 5 del [regolamento \(CE\) n. 1/2003](#) del Consiglio ⁽²¹⁷⁾;

b) per "PMI" si intende una microimpresa, una piccola impresa o una media impresa ai sensi della [raccomandazione 2003/361/CE](#).

8. Gli Stati membri in cui si svolgono le trattative a norma del presente articolo notificano alla Commissione l'applicazione del paragrafo 2, lettera f), e del paragrafo 6.

(217) [Regolamento \(CE\) n. 1/2003](#) del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 101 e 102 del trattato (GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1).

(218) Paragrafo così sostituito dall'[art. 4, par. 1, punto 9 del Regolamento 13 dicembre 2017, n. 2017/2393/UE](#), a decorrere dal 30 dicembre 2017, a sensi di quanto disposto dall'[art. 6, par. 1](#) (e applicabilità indicata al par. 2) del medesimo [Regolamento n. 2017/2393/UE](#).

(219) Punto così sostituito dall'[art. 1, par. 1, punto 38, del Regolamento 2 dicembre 2021, n. 2021/2117/UE](#), a decorrere dal 7 dicembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'[art. 6, comma 1](#) (e applicabilità indicata nell'[art. 6, comma 2](#)) del medesimo [Regolamento n. 2021/2117/UE](#).

Articolo 150 *Regolazione dell'offerta di formaggio a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta* ⁽²¹⁹⁾

[1. Su richiesta di un'organizzazione di produttori riconosciuta ai sensi dell'articolo 152, paragrafo 3, un'organizzazione interprofessionale riconosciuta ai sensi dell'articolo 215,

paragrafo 3, o un gruppo di operatori di cui all'*articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012*, gli Stati membri possono stabilire, per un periodo di tempo limitato, norme vincolanti per la regolazione dell'offerta di formaggio che beneficia di una denominazione di origine protetta o di un'indicazione geografica protetta ai sensi dell'*articolo 5, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012*.

2. Le norme di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono soggette all'esistenza di un accordo preventivo tra le parti della zona geografica di cui all'*articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1151/2012*. Tale accordo è concluso tra almeno due terzi dei produttori di latte o dei loro rappresentanti che rappresentino almeno due terzi del latte crudo utilizzato per la produzione del formaggio di cui al paragrafo 1 del presente articolo e, ove pertinente, almeno due terzi dei produttori di tale formaggio che rappresentino almeno due terzi della produzione di tale formaggio nell'area geografica di cui all'*articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1151/2012*.

3. Ai fini del paragrafo 1, per quanto riguarda il formaggio che beneficia di una indicazione geografica protetta, l'area geografica di provenienza del latte crudo indicata nel disciplinare di produzione del formaggio deve essere la stessa area geografica di cui all'*articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1151/2012* relativa a tale formaggio.

4. Le norme di cui al paragrafo 1:

- a) coprono solo la gestione dell'offerta del prodotto in questione e sono intese ad adeguare l'offerta di tale formaggio alla domanda;
- b) hanno effetto solo sul prodotto in questione;
- c) possono essere rese vincolanti per un massimo di tre anni ed essere rinnovate dopo questo periodo a seguito di una nuova richiesta di cui al paragrafo 1;
- d) non danneggiano il commercio di prodotti diversi da quelli interessati da tali norme;
- e) non riguardano le transazioni che hanno luogo dopo la prima commercializzazione del formaggio in questione;
- f) non consentono la fissazione di prezzi, nemmeno a titolo orientativo o di raccomandazione;
- g) non rendono indisponibile una percentuale eccessiva del prodotto interessato che altrimenti sarebbe disponibile;
- h) non creano discriminazioni, non rappresentano un ostacolo per l'accesso di nuovi operatori sul mercato né recano pregiudizio ai piccoli produttori;
- i) contribuiscono al mantenimento della qualità e/o allo sviluppo del prodotto interessato;
- j) non pregiudicano l'articolo 149.

5. Le norme di cui al paragrafo 1 sono pubblicate in una pubblicazione ufficiale dello Stato membro in questione.

6. Gli Stati membri effettuano controlli al fine di garantire che le condizioni di cui al paragrafo 4 siano rispettate e, laddove le autorità nazionali competenti accertino che tali condizioni non sono state rispettate, abrogano le norme di cui al paragrafo 1.

7. Gli Stati membri notificano immediatamente alla Commissione le norme di cui al paragrafo 1 che hanno adottato. La Commissione informa gli altri Stati membri in merito ad ogni notifica di tali norme.

8. La Commissione può adottare in qualsiasi momento atti di esecuzione che richiedano ad uno Stato membro di abrogare le norme stabilite da tale Stato membro ai sensi del paragrafo 1, se la Commissione ritiene che tali norme non siano conformi alle condizioni di cui al paragrafo 4, impediscano o distorcano la concorrenza in una parte sostanziale del mercato interno, o pregiudichino il libero scambio, o che sia compromesso il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 391 TFUE. Tali atti di esecuzione sono adottati senza applicare la procedura di cui all'articolo 229, paragrafo 2 o paragrafo 3, del presente regolamento.]

(219) Articolo soppresso dall'[art. 1, par. 1, punto 39, del Regolamento 2 dicembre 2021, n. 2021/2117/UE](#), a decorrere dal 7 dicembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'[art. 6, par. 1 del medesimo Regolamento n. 2021/2117/UE](#).

Articolo 151 *Dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari*

I primi acquirenti di latte crudo dichiarano all'autorità nazionale competente il quantitativo di latte crudo che è stato loro consegnato ogni mese nonché il prezzo medio pagato. Si opera una distinzione tra latte biologico e non biologico. ⁽²²⁰⁾

Ai fini del presente articolo e dell'articolo 148 per "primo acquirente" si intende un'impresa o un'associazione che acquista latte dai produttori:

- a) per sottoporlo a raccolta, imballaggio, magazzinaggio, refrigerazione o trasformazione, compreso il lavoro su ordinazione;
- b) per cederlo a una o più imprese dedite al trattamento o alla trasformazione del latte o di altri prodotti lattiero-caseari.

Gli Stati membri notificano alla Commissione le quantità di latte crudo e i prezzi medi di cui al primo comma. ⁽²²¹⁾

La Commissione può adottare atti di esecuzione, recanti norme in materia di contenuto, formato e periodicità di tali dichiarazioni e misure relative alle notifiche da effettuare da parte degli Stati membri a norma del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.

(220) Comma così sostituito dall'[art. 1, par. 1, punto 40, lettera a\), del Regolamento 2 dicembre 2021, n. 2021/2117/UE](#), a decorrere dal 7 dicembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'[art. 6, par. 1 del medesimo Regolamento n. 2021/2117/UE](#).

(221) Comma così sostituito dall'[art. 1, par. 1, punto 40, lettera b\), del Regolamento 2 dicembre 2021, n. 2021/2117/UE](#), a decorrere dal 7 dicembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'[art. 6, par. 1 del medesimo Regolamento n. 2021/2117/UE](#).

CAPO III

Organizzazioni di produttori e loro associazioni e organizzazioni interprofessionali

Sezione 1

Definizione e riconoscimento

Articolo 152 *Organizzazioni di produttori*

1. Gli Stati membri possono riconoscere, su richiesta, le organizzazioni di produttori che:

- a) sono costituite e controllate a norma dell'articolo 153, paragrafo 2, lettera c), da produttori di un settore specifico elencato all'articolo 1, paragrafo 2;
- b) sono costituite su iniziativa dei produttori e svolgono almeno una delle seguenti attività:
 - i) trasformazione comune;
 - ii) distribuzione comune, compresa una piattaforma di vendita comune o il trasporto comune;
 - iii) condizionamento, etichettatura o promozione comune;
 - iv) organizzazione comune del controllo di qualità;
 - v) uso comune delle attrezzature o degli impianti per lo stoccaggio;
 - vi) gestione comune dei rifiuti direttamente connessi alla produzione;
 - vii) appalti comuni dei mezzi di produzione;
 - viii) qualunque altra attività comune di servizi che persegue uno degli obiettivi di cui alla lettera c) del presente paragrafo; ⁽²²³⁾
- c) perseguono una finalità specifica, che può includere almeno uno dei seguenti obiettivi:
 - i) assicurare che la produzione sia pianificata e adeguata alla domanda, in particolare in termini di qualità e quantità;
 - ii) concentrare l'offerta ed immettere sul mercato la produzione dei propri aderenti, anche attraverso la commercializzazione diretta;
 - iii) ottimizzare i costi di produzione e la redditività dell'investimento in risposta alle norme applicabili in campo ambientale e di benessere degli animali e stabilizzare i prezzi alla produzione;
 - iv) svolgere ricerche e sviluppare iniziative su metodi di produzione sostenibili, pratiche innovative, competitività economica e sull'andamento del mercato;
 - v) promuovere e fornire assistenza tecnica per il ricorso a pratiche colturali e tecniche di produzione rispettose dell'ambiente e a pratiche e tecniche corrette per quanto riguarda il benessere animale;
 - vi) promuovere e fornire assistenza tecnica per il ricorso agli standard di produzione, per il miglioramento della qualità dei prodotti e lo sviluppo di prodotti con denominazione d'origine protetta, indicazione geografica protetta o coperti da un'etichetta di qualità nazionale;
 - vii) provvedere alla gestione e alla valorizzazione dei sottoprodotti, dei flussi residui e dei rifiuti, in particolare per tutelare la qualità delle acque, dei suoli e del paesaggio, preservare o favorire la biodiversità nonché stimolare la circolarità; ⁽²²⁶⁾
 - viii) contribuire a un uso sostenibile delle risorse naturali e a mitigare i cambiamenti climatici;
 - ix) sviluppare iniziative nel settore della promozione e della commercializzazione;
 - x) gestire i fondi di mutualizzazione; ^{(222) (226)}
 - xi) fornire l'assistenza tecnica necessaria all'utilizzazione dei mercati a termine e dei sistemi assicurativi.

1 bis. In deroga all'articolo 101, paragrafo 1, TFUE, un'organizzazione di produttori riconosciuta a norma del paragrafo 1 del presente articolo può pianificare la produzione, ottimizzare i costi di produzione, immettere sul mercato e negoziare contratti concernenti l'offerta di prodotti agricoli, a nome dei suoi aderenti, per la totalità o parte della loro produzione complessiva.

Le attività di cui al primo comma possono avere luogo:

- a) purché una o più delle attività di cui al paragrafo 1, lettera b), punti da i) a vii), siano effettivamente esercitate, contribuendo in tal modo al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 39 TFUE;
- b) purché l'organizzazione di produttori concentri l'offerta e immetta sul mercato i prodotti dei suoi aderenti, indipendentemente dal fatto che ci sia o meno un trasferimento di proprietà dei prodotti agricoli dai produttori all'organizzazione di produttori;
- c) indipendentemente dal fatto che il prezzo negoziato sia o meno lo stesso per la produzione aggregata di tutti gli aderenti o solo di alcuni di essi;
- d) purché i produttori interessati non siano aderenti di un'altra organizzazione di produttori per quanto riguarda i prodotti oggetto delle attività di cui al primo comma;

e) purché il prodotto agricolo non sia interessato da un obbligo di consegna, derivante dalla partecipazione di un agricoltore a una cooperativa che non aderisca essa stessa all'organizzazione di produttori in questione, conformemente alle condizioni stabilite dallo statuto della cooperativa o dalle regole e dalle decisioni stabilite o derivate da tale statuto.

Tuttavia, gli Stati membri possono derogare alla condizione di cui al secondo comma, lettera d), in casi debitamente giustificati in cui i produttori aderenti possiedono due unità di produzione distinte situate in aree geografiche diverse. ⁽²²⁴⁾

1 ter. Ai fini del presente articolo i riferimenti alle organizzazioni di produttori comprendono anche le associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute a norma dell'articolo 156, paragrafo 1, qualora tali associazioni soddisfino i requisiti di cui al paragrafo 1 del presente articolo. ⁽²²⁴⁾

1 quater. L'autorità nazionale garante della concorrenza di cui all'*articolo 5 del regolamento (CE) n. 1/2003* può decidere, in casi particolari, che in futuro una o più delle attività di cui al paragrafo 1 bis, primo comma, siano modificate o interrotte o non abbiano affatto luogo, se ritiene che ciò sia necessario per evitare l'esclusione della concorrenza o se ritiene che siano compromessi gli obiettivi di cui all'articolo 39 TFUE.

Per trattative riguardanti più di uno Stato membro, la decisione di cui al primo comma del presente paragrafo è adottata dalla Commissione senza applicare la procedura di cui all'articolo 229, paragrafo 2 o paragrafo 3.

Laddove agisca a norma del primo comma del presente paragrafo, l'autorità nazionale garante della concorrenza informa la Commissione per iscritto prima o senza indugio dopo l'avvio della prima misura formale di indagine e notifica alla Commissione le decisioni immediatamente dopo la loro adozione.

Le decisioni di cui al presente paragrafo non si applicano fino a quando non saranno state notificate alle imprese interessate. ⁽²²⁴⁾

2. Un'organizzazione di produttori riconosciuta in virtù del paragrafo 1 può continuare ad essere riconosciuta se effettua la commercializzazione di prodotti di cui al codice NC ex 2208 diversi da quelli compresi nell'allegato I dei trattati purché la quota di tali prodotti non superi il 49% del valore totale della produzione commercializzata dell'organizzazione di produttori e che detti prodotti non beneficino di misure di sostegno dell'Unione. Per le organizzazioni di produttori nel settore ortofrutticolo tali prodotti non valgono per il calcolo del valore della produzione commercializzata ai fini dell'articolo 34, paragrafo 2.

[3. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri riconoscono le organizzazioni di produttori, costituite da produttori del settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari che:

- a) sono costituite su iniziativa dei produttori;
- b) perseguono una finalità specifica, che può includere uno o più dei seguenti obiettivi:
 - i) assicurare che la produzione sia pianificata e adeguata alla domanda, in particolare in termini di qualità e quantità;
 - ii) concentrare l'offerta ed immettere sul mercato la produzione dei propri aderenti;
 - iii) ottimizzare i costi di produzione e stabilizzare i prezzi alla produzione. ⁽²²⁵⁾

]

⁽²²²⁾ Punto così corretto da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 19 maggio 2016, n. 130, Serie L.

(223) Lettera così sostituita dall'[art. 4, par. 1, punto 10, lett. a\) del Regolamento 13 dicembre 2017, n. 2017/2393/UE](#), a decorrere dal 30 dicembre 2017, a sensi di quanto disposto dall'[art. 6, par. 1](#) (e applicabilità indicata al par. 2) del medesimo [Regolamento n. 2017/2393/UE](#).

(224) Paragrafo aggiunto dall'[art. 4, par. 1, punto 10, lett. b\) del Regolamento 13 dicembre 2017, n. 2017/2393/UE](#), a decorrere dal 30 dicembre 2017, a sensi di quanto disposto dall'[art. 6, par. 1](#) (e applicabilità indicata al par. 2) del medesimo [Regolamento n. 2017/2393/UE](#).

(225) Paragrafo soppresso dall'[art. 4, par. 1, punto 10, lett. c\) del Regolamento 13 dicembre 2017, n. 2017/2393/UE](#), a decorrere dal 30 dicembre 2017, a sensi di quanto disposto dall'[art. 6, par. 1](#) (e applicabilità indicata al par. 2) del medesimo [Regolamento n. 2017/2393/UE](#).

(226) Punto così sostituito dall'[art. 1, par. 1, punto 41, del Regolamento 2 dicembre 2021, n. 2021/2117/UE](#), a decorrere dal 7 dicembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'[art. 6, par. 1 del medesimo Regolamento n. 2021/2117/UE](#).

Articolo 153 *Statuto delle organizzazioni di produttori*

1. Lo statuto di un'organizzazione di produttori impone ai propri aderenti, in particolare, i seguenti obblighi:

- a) applicare, in materia di conoscenza della produzione, di produzione, di commercializzazione e di tutela ambientale, le regole adottate dall'organizzazione di produttori;
- b) aderire, per quanto riguarda la produzione di un determinato prodotto di una data azienda a una sola organizzazione di produttori; tuttavia, gli Stati membri possono derogare alla presente condizione in casi debitamente giustificati in cui i produttori associati possiedono due unità di produzione distinte situate in aree geografiche diverse; ⁽²²⁷⁾
- c) fornire le informazioni richieste dall'organizzazione di produttori a fini statistici.

2. Lo statuto di un'organizzazione di produttori contiene altresì disposizioni concernenti:

- a) procedure per la determinazione, l'adozione e la modifica delle regole di cui al paragrafo 1, lettera a);
- b) l'imposizione agli aderenti di contributi finanziari necessari al finanziamento dell'organizzazione di produttori;
- c) le regole atte a consentire ai produttori aderenti il controllo democratico della loro organizzazione e delle decisioni da essa prese, nonché dei suoi conti e del suo bilancio; ⁽²²⁸⁾
- d) le sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi statutari, in particolare di mancato pagamento dei contributi finanziari o delle regole fissate dall'organizzazione di produttori;
- e) le regole relative all'ammissione di nuovi aderenti, in particolare il periodo minimo di adesione, che non può essere inferiore a un anno;
- f) le regole contabili e di bilancio necessarie per il funzionamento dell'organizzazione.

2 bis. Lo statuto di un'organizzazione di produttori può prevedere la possibilità per i produttori aderenti di entrare in contatto diretto con gli acquirenti, purché tale contatto diretto non pregiudichi la concentrazione dell'offerta e dell'immissione dei prodotti sul mercato da parte dell'organizzazione di produttori. La concentrazione dell'offerta si considera garantita a condizione che gli elementi essenziali delle vendite, quali il prezzo, la qualità e il volume, siano negoziati e determinati dall'organizzazione di produttori. ⁽²²⁹⁾

3. I paragrafi 1, 2 e 2 bis non si applicano alle organizzazioni di produttori nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari. ⁽²³⁰⁾

(227) Lettera così corretta da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 19 maggio 2016, n. 130, Serie L.

(228) Lettera così sostituita dall'*art. 1, par. 1, punto 42, lettera a), del Regolamento 2 dicembre 2021, n. 2021/2117/UE*, a decorrere dal 7 dicembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 6, par. 1 del medesimo Regolamento n. 2021/2117/UE*.

(229) Paragrafo aggiunto dall'*art. 1, par. 1, punto 42, lettera b), del Regolamento 2 dicembre 2021, n. 2021/2117/UE*, a decorrere dal 7 dicembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 6, par. 1 del medesimo Regolamento n. 2021/2117/UE*.

(230) Paragrafo così sostituito dall'*art. 1, par. 1, punto 42, lettera c), del Regolamento 2 dicembre 2021, n. 2021/2117/UE*, a decorrere dal 7 dicembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 6, par. 1 del medesimo Regolamento n. 2021/2117/UE*.

Articolo 154 *Riconoscimento delle organizzazioni di produttori*

1. Qualora uno Stato riconosca un'organizzazione di produttori, l'organizzazione di produttori che chiede tale riconoscimento deve essere una persona giuridica o una sua parte chiaramente definita, che:

- a) soddisfi le condizioni di cui all'articolo 152, paragrafo 1, lettere a), b) e c);
- b) abbia un numero minimo di membri e/o riunisca un volume o un valore minimo di produzione commercializzabile nella zona in cui opera, da stabilirsi dal rispettivo Stato membro. Tali disposizioni non impediscono il riconoscimento delle organizzazioni di produttori dedite a produzioni su piccola scala; ^{(231) (234)}
- c) offra sufficienti garanzie circa il corretto svolgimento della propria attività, sia in termini di durata che di efficienza, di fornitura di assistenza ai propri aderenti mediante risorse umane, materiali e tecniche e, se del caso, di concentrazione dell'offerta;
- d) abbia uno statuto che sia coerente con le lettere a), b) e c) del presente paragrafo.

1 bis. Gli Stati membri possono, su richiesta, decidere di concedere più di un riconoscimento a un'organizzazione di produttori che opera in vari settori di cui all'articolo 1, paragrafo 2, purché l'organizzazione di produttori soddisfi le condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo per ogni settore per cui chiede il riconoscimento. ⁽²³²⁾

2. Gli Stati membri possono stabilire che le organizzazioni di produttori che sono state riconosciute prima del 1° gennaio 2018 e che soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo debbano essere riconosciute in quanto organizzazioni di produttori ai sensi dell'articolo 152. ⁽²³³⁾

3. Nel caso in cui le organizzazioni di produttori sono state riconosciute prima del 1° gennaio 2018 ma non soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, gli Stati membri revocano il loro riconoscimento al più tardi il 31 dicembre 2020. ⁽²³³⁾

4. Gli Stati membri:

- a) decidono in merito alla concessione del riconoscimento ad un'organizzazione di produttori entro quattro mesi dalla presentazione della domanda corredata di tutte le prove giustificative pertinenti; tale domanda è presentata presso lo Stato membro in cui l'organizzazione ha sede;

b) svolgono, a intervalli da essi stabiliti, controlli atti a verificare che le organizzazioni di produttori riconosciute rispettino il presente capo;

c) in caso di inadempienza o irregolarità nell'applicazione delle misure previste dal presente capo, impongono a tali organizzazioni e associazioni le sanzioni applicabili da essi stabilite e decidono, laddove necessario, se il riconoscimento debba essere revocato;

d) notificano alla Commissione, una volta all'anno e non più tardi del 31 marzo, ogni decisione circa la concessione, il rifiuto o la revoca di riconoscimenti presa nel corso dell'anno civile precedente.

(231) Lettera così corretta da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 19 maggio 2016, n. 130, Serie L.

(232) Paragrafo aggiunto dall'*art. 4, par. 1, punto 11, lett. a) del Regolamento 13 dicembre 2017, n. 2017/2393/UE*, a decorrere dal 30 dicembre 2017, a sensi di quanto disposto dall'*art. 6, par. 1* (e applicabilità indicata al par. 2) del medesimo *Regolamento n. 2017/2393/UE*.

(233) Paragrafo così sostituito dall'*art. 4, par. 1, punto 11, lett. b) del Regolamento 13 dicembre 2017, n. 2017/2393/UE*, a decorrere dal 30 dicembre 2017, a sensi di quanto disposto dall'*art. 6, par. 1* (e applicabilità indicata al par. 2) del medesimo *Regolamento n. 2017/2393/UE*.

(234) Lettera così sostituita dall'*art. 1, par. 1, punto 43, del Regolamento 2 dicembre 2021, n. 2021/2117/UE*, a decorrere dal 7 dicembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 6, par. 1 del medesimo Regolamento n. 2021/2117/UE*.

Articolo 155 *Esterneizzazione* ⁽²³⁵⁾

Gli Stati membri possono consentire a un'organizzazione di produttori riconosciuta o a un'associazione di organizzazioni di produttori riconosciuta, nei settori specificati dalla Commissione conformemente all'articolo 173, paragrafo 1, lettera f), di esternalizzare una qualsiasi delle proprie attività, eccezion fatta per la produzione, anche alle filiali, purché l'organizzazione di produttori o l'associazione di organizzazioni di produttori rimanga responsabile dell'esecuzione dell'attività esternalizzata e della gestione, del controllo e della supervisione complessivi dell'accordo commerciale finalizzato allo svolgimento di tale attività.

(235) Articolo così corretto da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 19 maggio 2016, n. 130, Serie L.

Articolo 156 *Associazioni di organizzazioni di produttori*

1. Gli Stati membri possono riconoscere, su richiesta, le associazioni di organizzazioni di produttori di un settore specifico elencato all'articolo 1, paragrafo 2, costituite per iniziativa di organizzazioni di produttori riconosciute. Fatte salve le disposizioni adottate a norma dell'articolo 173, le associazioni di organizzazioni di produttori possono svolgere qualsiasi attività o funzione di un'organizzazione di produttori.

2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono, su richiesta, riconoscere un'associazione di organizzazioni riconosciute di produttori del settore del latte e dei prodotti lattiero- caseari, qualora lo Stato membro interessato ritenga che l'associazione sia in grado di svolgere efficacemente qualsiasi attività di un'organizzazione di produttori riconosciuta e che soddisfi le condizioni di cui all'articolo 161, paragrafo 1.

Articolo 157 *Organizzazioni interprofessionali*

1. Gli Stati membri possono riconoscere, su richiesta, le organizzazioni interprofessionali a livello nazionale e regionale e a livello delle circoscrizioni economiche di cui all'articolo 164, paragrafo 2, in un settore specifico elencato all'articolo 1, paragrafo 2, che: ⁽²⁴⁰⁾

a) sono costituite da rappresentanti delle attività economiche connesse alla produzione e ad almeno una delle seguenti fasi della catena di approvvigionamento: trasformazione o commercio, compresa la distribuzione, di prodotti di uno o più settori;

b) sono costituite per iniziativa di tutte o di alcune delle organizzazioni o delle associazioni che le compongono;

c) perseguono una finalità specifica, tenendo conto degli interessi dei loro aderenti e dei consumatori, che può includere segnatamente uno dei seguenti obiettivi:

i) migliorare la conoscenza e la trasparenza della produzione e del mercato, anche mediante la pubblicazione di dati statistici aggregati sui costi di produzione, sui prezzi, corredati, se del caso, di relativi indici, sui volumi e sulla durata dei contratti precedentemente conclusi e mediante la realizzazione di analisi sui possibili sviluppi futuri del mercato a livello regionale, nazionale o internazionale;

ii) prevedere il potenziale di produzione e rilevare i prezzi pubblici di mercato;

iii) contribuire ad un migliore coordinamento delle modalità di immissione dei prodotti sul mercato, in particolare attraverso ricerche e studi di mercato;

iv) esplorare potenziali mercati d'esportazione;

v) fatti salvi gli articoli 148 e 168, redigere contratti tipo compatibili con la normativa dell'Unione per la vendita di prodotti agricoli ad acquirenti o la fornitura di prodotti trasformati a distributori e rivenditori al minuto, tenendo conto della necessità di ottenere condizioni concorrenziali eque e di evitare distorsioni del mercato;

vi) valorizzare in modo ottimale il potenziale dei prodotti, anche a livello di sbocchi di mercato, e sviluppare iniziative volte a rafforzare la competitività economica e l'innovazione;

vii) fornire le informazioni e svolgere le ricerche necessarie per innovare, razionalizzare, migliorare e orientare la produzione e, se del caso, la trasformazione e la commercializzazione verso prodotti più adatti al fabbisogno del mercato e ai gusti e alle aspettative dei consumatori, con particolare riguardo alla qualità dei prodotti, come le peculiarità dei prodotti a denominazione d'origine protetta o a indicazione geografica protetta, e alla protezione dell'ambiente, all'azione per il clima e alla salute e al benessere degli animali; ⁽²⁴¹⁾

viii) ricercare metodi atti a limitare l'impiego di prodotti zoonosanitari o fitosanitari, a gestire meglio altri fattori di produzione, garantire la qualità dei prodotti e la salvaguardia del suolo e delle acque, a rafforzare la sicurezza sanitaria degli alimenti, in particolare attraverso la tracciabilità dei prodotti, e a migliorare la salute e il benessere degli animali;

ix) mettere a punto metodi e strumenti per migliorare la qualità dei prodotti in tutte le fasi della produzione e, se del caso, della trasformazione e della commercializzazione;

x) realizzare ogni azione atta a difendere, proteggere e promuovere l'agricoltura biologica e le denominazioni d'origine, i marchi di qualità e le indicazioni geografiche;

xi) promuovere ed eseguire la ricerca sulla produzione integrata e sostenibile o su altri metodi di produzione rispettosi dell'ambiente;

- xii) incoraggiare il consumo sano e responsabile dei prodotti sul mercato interno; e/o informare dei danni provocati da abitudini di consumo pericolose;
- xiii) promuoverne il consumo e/o fornire informazioni per quanto concerne i prodotti sul mercato interno ed esterno;
- xiv) contribuire alla gestione e all'elaborazione di iniziative di valorizzazione dei sottoprodotti e alla riduzione e gestione dei rifiuti; ⁽²⁴²⁾
- xv) stabilire clausole standard di ripartizione del valore ai sensi dell'articolo 172 bis, comprendenti utili e perdite di mercato, determinando le modalità di ripartizione tra di loro di eventuali evoluzioni dei relativi prezzi di mercato dei prodotti interessati o di altri mercati di materie prime; ⁽²³⁸⁾
- xvi) promuovere e attuare misure volte a prevenire, controllare e gestire i rischi per la salute degli animali, i rischi fitosanitari e i rischi ambientali, anche mediante l'istituzione e la gestione di fondi di mutualizzazione o contribuendo a tali fondi al fine di versare agli agricoltori una compensazione finanziaria per i costi e le perdite economiche derivanti dalla promozione e dall'attuazione delle suddette misure; ⁽²³⁹⁾

1 bis. Gli Stati membri possono, su richiesta, decidere di concedere più di un riconoscimento a un'organizzazione interprofessionale operante in più settori di cui all'articolo 1, paragrafo 2, a condizione che l'organizzazione interprofessionale soddisfi le condizioni di cui al paragrafo 1 per ciascun settore per il quale chiede il riconoscimento. ⁽²³⁷⁾

2. In casi debitamente giustificati, sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori, gli Stati membri possono decidere che la condizione di cui all'articolo 158, paragrafo 1, lettera c) è soddisfatta limitando il numero di organizzazioni interprofessionali a livello regionale o nazionale se così previsto dalle disposizioni nazionali vigenti anteriormente al 1° gennaio 2014, e qualora ciò non comprometta il corretto funzionamento del mercato interno.

[3. In deroga al paragrafo 1, per quanto riguarda il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, gli Stati membri possono riconoscere organizzazioni interprofessionali che:

- a) hanno formalmente richiesto il riconoscimento e sono composte di rappresentanti delle attività economiche connesse alla produzione di latte crudo e collegate ad almeno una delle seguenti fasi della filiera: trasformazione o commercio, compresa la distribuzione, di prodotti del settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;
- b) sono costituite su iniziativa di tutti o di alcuni dei rappresentanti di cui alla lettera a);
- c) svolgono, in una o più regioni dell'Unione, e nel rispetto degli interessi dei membri delle organizzazioni interprofessionali e dei consumatori, una o più delle seguenti attività:
 - i) migliorare la conoscenza e la trasparenza della produzione e del mercato, anche mediante la pubblicazione di dati statistici sui prezzi, sui volumi e sulla durata dei contratti per la consegna di latte crudo precedentemente conclusi e la realizzazione di analisi sui possibili sviluppi futuri del mercato a livello regionale, nazionale e internazionale;
 - ii) contribuire ad un migliore coordinamento dell'immissione sul mercato dei prodotti del settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, in particolare attraverso ricerche e studi di mercato;
 - iii) fornire informazioni relative al latte e ai prodotti lattiero-caseari e promuoverne il consumo nei mercati interni ed esterni;
 - iv) esplorare potenziali mercati d'esportazione;
 - v) redigere contratti tipo compatibili con la normativa dell'Unione per la vendita di latte crudo agli acquirenti o la fornitura di prodotti trasformati ai distributori e ai dettaglianti, tenendo conto della necessità di ottenere condizioni concorrenziali eque e di evitare distorsioni del mercato;
 - vi) fornire le informazioni e svolgere le ricerche necessarie per orientare la produzione a favore di prodotti più adatti al fabbisogno del mercato e ai gusti e alle aspirazioni dei consumatori, con particolare riguardo alla qualità dei prodotti e alla protezione dell'ambiente;
 - vii) mantenere e sviluppare il potenziale produttivo del settore lattiero-caseario, tra l'altro promuovendo l'innovazione e sostenendo programmi di ricerca applicata e sviluppo, al fine di sfruttare appieno il potenziale del latte e dei prodotti lattiero-caseari, soprattutto al fine di creare prodotti a valore aggiunto che attraggano maggiormente il consumatore;

- viii) ricercare metodi atti a limitare l'impiego di prodotti zoonosanitari, migliorare la gestione di altri fattori di produzione e incrementare la sicurezza alimentare e la salute degli animali;
- ix) mettere a punto metodi e strumenti per migliorare la qualità dei prodotti in tutte le fasi della produzione e della commercializzazione;
- x) valorizzare il potenziale dell'agricoltura biologica e proteggere e promuovere tale agricoltura, nonché la produzione di prodotti con denominazioni di origine, marchi di qualità e indicazioni geografiche; e
- xi) promuovere la produzione integrata o altri metodi di produzione rispettosi dell'ambiente;
- xii) stabilire clausole standard di ripartizione del valore ai sensi dell'articolo 172 bis, comprendenti utili e perdite di mercato, determinando le modalità di ripartizione tra di loro di eventuali evoluzioni dei relativi prezzi di mercato dei prodotti interessati o di altri mercati di materie prime; ⁽²³⁶⁾
- xiii) attuare misure volte a prevenire e gestire i rischi per la salute degli animali, nonché di ordine fitosanitario e ambientale. ⁽²³⁶⁾ ⁽²⁴³⁾
-]

(236) Punto aggiunto dall'*art. 4, par. 1, punto 12 del Regolamento 13 dicembre 2017, n. 2017/2393/UE*, a decorrere dal 30 dicembre 2017, a sensi di quanto disposto dall'*art. 6, par. 1* (e applicabilità indicata al par. 2) del medesimo *Regolamento n. 2017/2393/UE*.

(237) Paragrafo aggiunto dall'*art. 4, par. 1, punto 12 del Regolamento 13 dicembre 2017, n. 2017/2393/UE*, a decorrere dal 30 dicembre 2017, a sensi di quanto disposto dall'*art. 6, par. 1* (e applicabilità indicata al par. 2) del medesimo *Regolamento n. 2017/2393/UE* e poi così sostituito dall'*art. 1, par. 1, punto 44, lettera c), del Regolamento 2 dicembre 2021, n. 2021/2117/UE*, a decorrere dal 7 dicembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 6, par. 1 del medesimo Regolamento n. 2021/2117/UE*.

(238) Punto aggiunto dall'*art. 4, par. 1, punto 12 del Regolamento 13 dicembre 2017, n. 2017/2393/UE*, a decorrere dal 30 dicembre 2017, a sensi di quanto disposto dall'*art. 6, par. 1* (e applicabilità indicata al par. 2) del medesimo *Regolamento n. 2017/2393/UE*.

(239) Punto aggiunto dall'*art. 4, par. 1, punto 12 del Regolamento 13 dicembre 2017, n. 2017/2393/UE*, a decorrere dal 30 dicembre 2017, a sensi di quanto disposto dall'*art. 6, par. 1* (e applicabilità indicata al par. 2) del medesimo *Regolamento n. 2017/2393/UE* e poi così sostituito dall'*art. 1, par. 1, punto 44, lettera b), numero iii), del Regolamento 2 dicembre 2021, n. 2021/2117/UE*, a decorrere dal 7 dicembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 6, par. 1 del medesimo Regolamento n. 2021/2117/UE*.

(240) Frase introduttiva così sostituita dall'*art. 1, par. 1, punto 44, lettera a), del Regolamento 2 dicembre 2021, n. 2021/2117/UE*, a decorrere dal 7 dicembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 6, par. 1 del medesimo Regolamento n. 2021/2117/UE*.

(241) Punto così sostituito dall'*art. 1, par. 1, punto 44, lettera b), numero i), del Regolamento 2 dicembre 2021, n. 2021/2117/UE*, a decorrere dal 7 dicembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 6, par. 1 del medesimo Regolamento n. 2021/2117/UE*.

(242) Punto così sostituito dall'*art. 1, par. 1, punto 44, lettera b), numero ii), del Regolamento 2 dicembre 2021, n. 2021/2117/UE*, a decorrere dal 7 dicembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 6, par. 1 del medesimo Regolamento n. 2021/2117/UE*.

(243) Paragrafo così sostituito dall'*art. 1, par. 1, punto 44, lettera c), del Regolamento 2 dicembre 2021, n. 2021/2117/UE*, a decorrere dal 7 dicembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 6, par. 1 del medesimo Regolamento n. 2021/2117/UE*.

Articolo 158 *Riconoscimento delle organizzazioni interprofessionali*

1. Gli Stati membri possono riconoscere le organizzazioni interprofessionali che lo richiedono, a condizione che queste:

- a) soddisfino le condizioni di cui all'articolo 157;
- b) svolgano le proprie attività in una o più regioni del territorio di cui trattasi;
- c) costituiscano una quota significativa delle attività economiche di cui all'articolo 157, paragrafo 1, lettera a);
- c bis) si adoperino per una rappresentanza equilibrata delle organizzazioni delle fasi della catena di approvvigionamento di cui all'articolo 157, paragrafo 1, lettera a), che costituiscono l'organizzazione interprofessionale; ⁽²⁴⁴⁾
- d) non siano attive nella produzione, trasformazione o nel commercio, ad eccezione dei casi previsti all'articolo 162.

2. Gli Stati membri possono decidere che le organizzazioni interprofessionali che sono state riconosciute prima del 1° gennaio 2014 in base al diritto nazionale e che soddisfano le condizioni del paragrafo 1 del presente articolo debbano essere riconosciute in quanto organizzazioni interprofessionali ai sensi dell'articolo 157.

3. Le organizzazioni interprofessionali che sono state riconosciute prima del 1° gennaio 2014 in base al diritto nazionale e che non soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo possono continuare a esercitare la loro attività secondo la legislazione nazionale fino al 1° gennaio 2015.

4. Gli Stati membri possono riconoscere le organizzazioni interprofessionali in tutti i settori esistenti prima del 1° gennaio 2014, che erano state riconosciute su richiesta ovvero previste dalla legge, anche se non soddisfano la condizione di cui all'articolo 157, paragrafo 1, lettera b). ⁽²⁴⁵⁾

5. Quando riconoscono un'organizzazione interprofessionale conformemente al paragrafo 1° al paragrafo 2, gli Stati membri:

- a) decidono entro quattro mesi dalla presentazione della domanda, corredata di tutte le prove giustificative pertinenti, in merito alla concessione del riconoscimento; tale domanda è presentata presso lo Stato membro in cui l'organizzazione ha sede;
- b) svolgono, a intervalli da essi stabiliti, controlli atti a verificare che le organizzazioni interprofessionali riconosciute rispettino le condizioni che disciplinano il loro riconoscimento;
- c) in caso di inadempienza o irregolarità nell'applicazione delle disposizioni previste dal presente capo, impongono a tali organizzazioni le sanzioni applicabili da essi stabilite e decidono, laddove necessario, se il riconoscimento debba essere ritirato;
- d) revocano il riconoscimento se i requisiti e le condizioni previsti dal presente articolo per il riconoscimento non sono più soddisfatti;
- e) notificano alla Commissione, una volta all'anno ed entro il 31 marzo, ogni decisione in merito alla concessione, al rifiuto o alla revoca di riconoscimenti presa nel corso dell'anno civile precedente.

⁽²⁴⁴⁾ Lettera aggiunta dall'*art. 1, par. 1, punto 45, lettera a), del Regolamento 2 dicembre 2021, n. 2021/2117/UE*, a decorrere dal 7 dicembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 6, par. 1 del medesimo Regolamento n. 2021/2117/UE*.

(245) Paragrafo così sostituito dall'[art. 1, par. 1, punto 45, lettera b\), del Regolamento 2 dicembre 2021, n. 2021/2117/UE](#), a decorrere dal 7 dicembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'[art. 6, par. 1 del medesimo Regolamento n. 2021/2117/UE](#).

Sezione 2

Disposizioni complementari per settori specifici

Articolo 159 *Riconoscimento obbligatorio*

In deroga agli articoli da 152 a 158, gli Stati membri riconoscono, su richiesta:

- a) le organizzazioni di produttori:
 - i) nel settore ortofrutticolo, relativamente a uno o più prodotti freschi di tale settore e/o prodotti destinati esclusivamente alla trasformazione,
 - ii) nel settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola,
 - iii) nel settore della bachicoltura,
 - iv) nel settore del luppolo;
- b) le organizzazioni interprofessionali nel settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola nonché nel settore del tabacco.

Articolo 160 *Organizzazioni di produttori del settore ortofrutticolo*

Nel settore ortofrutticolo le organizzazioni di produttori perseguono almeno uno degli obiettivi di cui all'articolo 152, paragrafo 1, lettera c), punti i), ii) e iii). Lo statuto di un'organizzazione di produttori del settore ortofrutticolo impone ai propri soci produttori di vendere tutta la loro produzione per il tramite dell'organizzazione di produttori. ⁽²⁴⁶⁾ Si ritiene che le organizzazioni di produttori e le associazioni di organizzazioni di produttori agiscano in nome e per conto dei loro aderenti nelle questioni economiche, nell'ambito delle loro competenze.

(246) Comma così corretto da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 19 maggio 2016, n. 130, Serie L.

Articolo 161 *Riconoscimento delle organizzazioni di produttori e di loro associazioni nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari*

1. Gli Stati membri, su richiesta, riconoscono come organizzazione di produttori nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari qualsiasi persona giuridica o una sua parte chiaramente definita, a condizione che:

a) sia costituita da produttori del settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari e sia costituita su loro iniziativa e persegua una finalità specifica, che può includere uno o più dei seguenti obiettivi:

i) assicurare che la produzione sia pianificata e adeguata alla domanda, in particolare in termini di qualità e quantità;

ii) concentrare l'offerta e immettere sul mercato la produzione dei propri aderenti;

iii) ottimizzare i costi di produzione e stabilizzare i prezzi alla produzione;

b) abbia un numero minimo di membri o riunisca un volume minimo di produzione commercializzabile nella regione in cui opera, da stabilirsi a cura del rispettivo Stato membro;

c) offra sufficienti garanzie circa la corretta esecuzione della propria attività sia dal punto di vista della durata che dal punto di vista dell'efficienza, nonché della concentrazione dell'offerta;

d) abbia uno statuto che sia coerente con le lettere a), b) e c) del presente paragrafo. ⁽²⁴⁷⁾

2. Gli Stati membri possono stabilire che le organizzazioni di produttori che sono state riconosciute prima del 2 aprile 2012 in base al diritto nazionale e che soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 1 debbano essere considerate organizzazioni di produttori riconosciute. ⁽²⁴⁸⁾

3. Gli Stati membri:

a) decidono in merito alla concessione del riconoscimento ad un'organizzazione di produttori entro quattro mesi dalla presentazione della domanda corredata di tutte le prove giustificative pertinenti; tale domanda è presentata presso lo Stato membro in cui l'organizzazione ha sede;

b) svolgono, a intervalli da essi stabiliti, controlli atti a verificare che le organizzazioni e le associazioni di produttori riconosciute rispettino le disposizioni del presente capo;

c) in caso di inadempienza o irregolarità nell'applicazione delle misure previste dal presente capo, impongono a tali organizzazioni e associazioni le sanzioni applicabili da essi stabilite e decidono, laddove necessario, se il riconoscimento debba essere revocato;

d) informano la Commissione, una volta all'anno ed entro il 31 marzo, in merito ad ogni decisione circa la concessione, il rifiuto o la revoca di riconoscimenti adottata nel corso dell'anno civile precedente.

⁽²⁴⁷⁾ Paragrafo così modificato dall'[art. 4, par. 1, punto 14, lett. a\) del Regolamento 13 dicembre 2017, n. 2017/2393/UE](#), a decorrere dal 30 dicembre 2017, a sensi di quanto disposto dall'[art. 6, par. 1](#) (e applicabilità indicata al par. 2) del medesimo [Regolamento n. 2017/2393/UE](#).

⁽²⁴⁸⁾ Paragrafo così sostituito dall'[art. 4, par. 1, punto 14, lett. b\) del Regolamento 13 dicembre 2017, n. 2017/2393/UE](#), a decorrere dal 30 dicembre 2017, a sensi di quanto disposto dall'[art. 6, par. 1](#) (e applicabilità indicata al par. 2) del medesimo [Regolamento n. 2017/2393/UE](#).

Articolo 162 *Organizzazioni interprofessionali nel settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola e nel settore del tabacco*

Per le organizzazioni interprofessionali nel settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola e nel settore del tabacco, la finalità specifica di cui all'articolo 157, paragrafo 1, lettera c), può comprendere anche almeno uno dei seguenti obiettivi:

- a) concentrare e coordinare l'offerta e la commercializzazione della produzione dei propri aderenti;
 - b) adattare in comune la produzione e la trasformazione alle esigenze del mercato e migliorare il prodotto;
 - c) promuovere la razionalizzazione e il miglioramento della produzione e della trasformazione.
-
-

Articolo 163 *Riconoscimento delle organizzazioni interprofessionali nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari*

1. Gli Stati membri possono riconoscere le organizzazioni interprofessionali nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari a condizione che tali organizzazioni:

- a) soddisfino le condizioni di cui all'articolo 157;
- b) svolgano le proprie attività in una o più regioni del territorio di cui trattasi;
- c) costituiscano una quota significativa delle attività economiche di cui all'articolo 157, paragrafo 1, lettera a);
- d) non siano attive nella produzione, nella trasformazione o nel commercio di prodotti nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari. ⁽²⁴⁹⁾

2. Gli Stati membri possono decidere che le organizzazioni interprofessionali che sono state riconosciute prima del 2 aprile 2012 in base al diritto nazionale e che soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo debbano essere considerate riconosciute in quanto organizzazioni interprofessionali ai sensi dell'articolo 157, paragrafo 3. ⁽²⁴⁹⁾

3. Qualora si avvalgano della facoltà di riconoscere un'organizzazione interprofessionale conformemente al paragrafo 1° 2, gli Stati membri:

- a) decidono in merito alla concessione del riconoscimento all'organizzazione interprofessionale entro quattro mesi dalla presentazione della domanda corredata di tutte le prove giustificative pertinenti; tale domanda è presentata presso lo Stato membro in cui l'organizzazione ha sede;
 - b) svolgono, a intervalli da essi stabiliti, controlli atti a verificare che le organizzazioni interprofessionali riconosciute rispettino le condizioni che disciplinano il loro riconoscimento;
 - c) in caso di inadempienza o irregolarità nell'applicazione delle disposizioni previste dal presente Capo, impongono a tali organizzazioni le sanzioni applicabili da essi stabilite e decidono, laddove necessario, se il riconoscimento debba essere revocato;
 - d) revocano il riconoscimento se i requisiti e le condizioni previsti dal presente articolo per il riconoscimento non sono più soddisfatti; ⁽²⁵⁰⁾
 - e) informano la Commissione, una volta all'anno ed entro il 31 marzo, in merito ad ogni decisione circa la concessione, il rifiuto o la revoca di riconoscimenti presa nel corso dell'anno civile precedente.
-

⁽²⁴⁹⁾ Paragrafo così sostituito dall'*art. 1, par. 1, punto 46, lettera a), del Regolamento 2 dicembre 2021, n. 2021/2117/UE*, a decorrere dal 7 dicembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 6, par. 1 del medesimo Regolamento n. 2021/2117/UE*.

(250) Lettera così sostituita dall'*art. 1, par. 1, punto 46, lettera b), del Regolamento 2 dicembre 2021, n. 2021/2117/UE*, a decorrere dal 7 dicembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 6, par. 1 del medesimo Regolamento n. 2021/2117/UE*.

Sezione 3

Estensione delle regole e contributi obbligatori

Articolo 164 *Estensione delle regole*

1. Qualora un'organizzazione di produttori riconosciuta, un'associazione riconosciuta di organizzazioni di produttori o un'organizzazione interprofessionale riconosciuta, operante in una determinata circoscrizione economica o in più circoscrizioni economiche determinate di uno Stato membro, sia considerata rappresentativa della produzione o del commercio o della trasformazione di un dato prodotto, lo Stato membro interessato può, su richiesta di tale organizzazione, disporre che alcuni degli accordi, decisioni o pratiche concordate convenuti nell'ambito dell'organizzazione richiedente siano resi obbligatori, per un periodo limitato, nei confronti degli altri operatori attivi, individualmente o in gruppo, nella o nelle medesime circoscrizioni economiche e non aderenti all'organizzazione o associazione.

2. Per le finalità della presente sezione, per "circoscrizione economica" si intende una zona geografica costituita da regioni di produzione limitrofe o vicine nelle quali le condizioni di produzione e di commercializzazione sono omogenee o, per i prodotti a denominazione d'origine protetta o a indicazione geografica protetta riconosciuta dal diritto dell'Unione, la zona geografica specificata nel disciplinare. ⁽²⁵¹⁾

3. Un'organizzazione o associazione è considerata rappresentativa se, nella circoscrizione economica o nelle circoscrizioni economiche considerate di uno Stato membro, rappresenta:

- a) in percentuale del volume della produzione, del commercio o della trasformazione dei prodotti in parola:
 - i) almeno il 60% nel caso di organizzazioni di produttori nel settore ortofrutticolo, oppure
 - ii) almeno due terzi negli altri casi e
- b) nel caso delle organizzazioni di produttori, oltre il 50% dei produttori considerati.

Tuttavia, nel caso delle organizzazioni interprofessionali, qualora la determinazione della percentuale del volume della produzione o del commercio o della trasformazione del prodotto o dei prodotti interessati dia luogo a difficoltà pratiche, uno Stato membro può stabilire norme nazionali per determinare il livello di rappresentatività specificato al primo comma, lettera a), punto ii).

Qualora la richiesta di un'estensione delle regole agli altri operatori riguardi più circoscrizioni economiche, l'organizzazione o l'associazione dimostra di avere il livello minimo di rappresentatività definito al primo comma per ciascuno dei comparti raggruppati in ognuna delle circoscrizioni economiche in parola.

4. Le regole delle quali può essere chiesta l'estensione agli altri operatori a norma del paragrafo 1 hanno una delle seguenti finalità:

- a) conoscenza della produzione e del mercato;
- b) regole di produzione più restrittive rispetto alla normativa unionale o nazionale;
- c) stesura di contratti tipo compatibili con la normativa unionale;

- d) commercializzazione;
- e) tutela ambientale;
- f) azioni di promozione e di valorizzazione del potenziale dei prodotti;
- g) azioni di tutela dell'agricoltura biologica nonché delle denominazioni di origine, dei marchi di qualità e delle indicazioni geografiche;
- h) ricerca intesa a conferire valore aggiunto ai prodotti, in particolare tramite nuovi impieghi che non mettano in pericolo la salute pubblica;
- i) studi volti a migliorare la qualità dei prodotti;
- j) ricerca, in particolare su metodi di coltivazione che consentano di ridurre l'impiego di prodotti zoosanitari o fitosanitari e assicurino la preservazione del suolo e la preservazione o il miglioramento dell'ambiente;
- k) definizione di qualità minime e di norme minime in materia di imballaggio e presentazione;
- l) uso di sementi certificate, salvo quando utilizzate per la produzione biologica ai sensi del [regolamento \(UE\) 2018/848](#), e controllo della qualità dei prodotti; ⁽²⁵²⁾
- m) prevenzione e gestione dei rischi fitosanitari o per la salute degli animali, la sicurezza alimentare o l'ambiente; ⁽²⁵²⁾
- n) gestione e valorizzazione dei sottoprodotti. ⁽²⁵²⁾

Tali regole non danneggiano altri operatori, né impediscono l'ingresso di nuovi operatori, nello Stato membro interessato o nell'Unione e non hanno nessuno degli effetti elencati all'articolo 210, paragrafo 4, né sono per altri aspetti incompatibili con il diritto dell'Unione o la normativa nazionale in vigore. ⁽²⁵³⁾

5. L'estensione delle regole di cui al paragrafo 1 è portata a conoscenza degli operatori tramite una pubblicazione ufficiale integrale a cura dello Stato membro interessato.

6. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le decisioni adottate a norma del presente articolo.

⁽²⁵¹⁾ Paragrafo così sostituito dall'[art. 1, par. 1, punto 47, lettera a\), del Regolamento 2 dicembre 2021, n. 2021/2117/UE](#), a decorrere dal 7 dicembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'[art. 6, par. 1 del medesimo Regolamento n. 2021/2117/UE](#).

⁽²⁵²⁾ Lettera così sostituita dall'[art. 1, par. 1, punto 47, lettera b\), numero i\), del Regolamento 2 dicembre 2021, n. 2021/2117/UE](#), a decorrere dal 7 dicembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'[art. 6, par. 1 del medesimo Regolamento n. 2021/2117/UE](#).

⁽²⁵³⁾ Comma così sostituito dall'[art. 1, par. 1, punto 47, lettera b\), numero ii\), del Regolamento 2 dicembre 2021, n. 2021/2117/UE](#), a decorrere dal 7 dicembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'[art. 6, par. 1 del medesimo Regolamento n. 2021/2117/UE](#).

Articolo 165 *Contributi finanziari dei produttori non aderenti* ⁽²⁵⁴⁾

Qualora le regole di un'organizzazione di produttori riconosciuta, di un'associazione riconosciuta di organizzazioni di produttori o di un'organizzazione interprofessionale riconosciuta, siano estese a norma dell'articolo 164 e qualora le attività disciplinate da tali regole siano di interesse economico generale per gli operatori economici le cui attività sono legate ai prodotti in questione, lo Stato membro che ha concesso il riconoscimento può decidere, dopo aver consultato tutte le pertinenti parti interessate, che i singoli operatori economici o i gruppi che non aderiscono all'organizzazione, ma beneficiano di dette attività, siano tenuti a versare all'organizzazione un

importo pari alla totalità o ad una parte dei contributi finanziari versati dagli aderenti, nella misura in cui detti contributi siano destinati a coprire spese direttamente occasionate dall'esecuzione di una o più delle attività in parola. Ogni organizzazione che riceve contributi da produttori non aderenti a norma del presente articolo mette a disposizione, su richiesta di un produttore aderente o non aderente che contribuisca finanziariamente alle attività dell'organizzazione, le parti del suo bilancio annuale relative allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 164, paragrafo 4.

(254) Articolo così sostituito dall'[art. 1, par. 1, punto 48, del Regolamento 2 dicembre 2021, n. 2021/2117/UE](#), a decorrere dal 7 dicembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'[art. 6, par. 1 del medesimo Regolamento n. 2021/2117/UE](#).

Sezione 4

Adeguamento dell'offerta

Articolo 166 *Misure atte a facilitare l'adeguamento dell'offerta alle esigenze del mercato*

Per incoraggiare le attività delle organizzazioni di cui agli articoli da 152 a 163 atte a facilitare l'adeguamento dell'offerta alle esigenze del mercato, ad eccezione di quelle concernenti il ritiro dal mercato, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 riguardanti misure nei settori elencati all'articolo 1, paragrafo 2, intese a:

- a) migliorare la qualità;
- b) promuovere una migliore organizzazione della produzione, della trasformazione e della commercializzazione;
- c) agevolare la rilevazione dell'andamento dei prezzi di mercato;
- d) consentire l'elaborazione di previsioni a breve e a lungo termine in base ai mezzi di produzione impiegati.

Articolo 166 bis *Regolazione dell'offerta di prodotti agricoli a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta* ⁽²⁵⁵⁾

1. Fatti salvi gli articoli 167 e 167 bis del presente regolamento, su richiesta di un'organizzazione di produttori o di un'associazione di organizzazioni di produttori riconosciuta ai sensi dell'articolo 152, paragrafo 1, o dell'articolo 161, paragrafo 1, del presente regolamento, di un'organizzazione interprofessionale riconosciuta ai sensi dell'articolo 157, paragrafo 1, del presente regolamento, di un gruppo di operatori di cui all'[articolo 3, paragrafo 2, del regolamento \(UE\) n. 1151/2012](#) o di un gruppo di produttori di cui all'articolo 95, paragrafo 1, del presente regolamento, gli Stati membri possono stabilire, per un periodo di tempo limitato, norme vincolanti per la regolazione dell'offerta di prodotti agricoli di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento che beneficiano di una denominazione di origine protetta o di un'indicazione geografica protetta ai sensi dell'[articolo 5, paragrafi 1 e 2, del regolamento \(UE\) n. 1151/2012](#) o ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 1, lettere a) e b), del presente regolamento.

2. Le norme di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono soggette all'esistenza di un accordo preventivo da concludere tra almeno due terzi dei produttori del prodotto di cui al paragrafo 1 del presente articolo o dei loro rappresentanti, che rappresentino almeno due terzi della produzione di tale prodotto nella zona geografica di cui all'[articolo 7, paragrafo 1, lettera c\), del regolamento \(UE\) n. 1151/2012](#) o all'articolo 93, paragrafo 1, lettera a), punto iv), e lettera b), punto iii), del presente regolamento per il vino. Qualora la produzione del prodotto di cui al paragrafo 1 del presente articolo comporti trasformazione e il disciplinare di cui all'[articolo 7, paragrafo 1, del regolamento \(UE\) n. 1151/2012](#) o all'articolo 94, paragrafo 2, del presente regolamento limiti la provenienza delle materie prime a una specifica zona geografica, gli Stati membri dispongono, ai fini delle norme da stabilirsi conformemente al paragrafo 1 del presente articolo:

a) che i produttori delle materie prime nella specifica zona geografica siano consultati prima della conclusione dell'accordo di cui al presente paragrafo; o

b) che almeno due terzi dei produttori delle materie prime o i loro rappresentanti, che rappresentano almeno due terzi della produzione delle materie prime utilizzate per la trasformazione nella specifica zona geografica, siano anch'essi parti dell'accordo di cui al presente paragrafo.

3. In deroga al paragrafo 2 del presente articolo, per la produzione del formaggio che beneficia di una denominazione di origine protetta o di un'indicazione geografica protetta, le norme di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono soggette all'esistenza di un accordo preventivo tra almeno due terzi dei produttori di latte o dei loro rappresentanti che rappresentino almeno due terzi del latte crudo utilizzato per la produzione del formaggio e, ove pertinente, almeno due terzi dei produttori di tale formaggio o dei loro rappresentanti che rappresentino almeno due terzi della produzione di tale formaggio nella zona geografica di cui all'[articolo 7, paragrafo 1, lettera c\), del regolamento \(UE\) n. 1151/2012](#). Ai fini del primo comma del presente paragrafo, per quanto riguarda il formaggio che beneficia di una indicazione geografica protetta, la zona geografica di provenienza del latte crudo indicata nel disciplinare del formaggio deve essere la stessa zona geografica di cui all'[articolo 7, paragrafo 1, lettera c\), del regolamento \(UE\) n. 1151/2012](#) relativa a tale formaggio.

4. Le norme di cui al paragrafo 1:

a) disciplinano solo la regolazione dell'offerta del prodotto in questione e, ove applicabile, delle materie prime e sono intese ad adeguare l'offerta di tale prodotto alla domanda;

b) hanno effetto solo sul prodotto e, ove applicabile, sulle materie prime in questione;

c) possono essere rese vincolanti per un massimo di tre anni, ma possono essere rinnovate successivamente a detto periodo a seguito di una nuova richiesta di cui al paragrafo 1;

d) non danneggiano il commercio di prodotti diversi da quelli interessati da tali norme;

e) non riguardano le transazioni che hanno luogo dopo la prima commercializzazione del prodotto in questione;

f) non consentono la fissazione di prezzi, nemmeno a titolo orientativo o di raccomandazione;

g) non rendono indisponibile una percentuale eccessiva del prodotto interessato che altrimenti sarebbe disponibile;

h) non creano discriminazioni, non rappresentano un ostacolo per l'accesso di nuovi operatori sul mercato né recano pregiudizio ai piccoli produttori;

i) contribuiscono al mantenimento della qualità del prodotto in esame o allo sviluppo del prodotto interessato;

j) non pregiudicano l'articolo 149 e l'articolo 152, paragrafo 1 bis.

5. Le norme di cui al paragrafo 1 sono pubblicate in una pubblicazione ufficiale dello Stato membro in questione.

6. Gli Stati membri effettuano controlli al fine di garantire che le condizioni di cui al paragrafo 4 siano rispettate. Laddove le autorità nazionali competenti accertino che tali condizioni non sono state rispettate, gli Stati membri abrogano le norme di cui al paragrafo 1.

7. Gli Stati membri notificano immediatamente alla Commissione le norme di cui al paragrafo 1 che hanno adottato. La Commissione informa gli altri Stati membri in merito ad ogni notifica di tali norme.

8. La Commissione può adottare in qualsiasi momento atti di esecuzione che richiedano ad uno Stato membro di abrogare le norme stabilite da tale Stato membro ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, se la Commissione ritiene che tali norme non siano conformi alle condizioni di cui al paragrafo 4 del presente articolo, impediscano o distorcano la concorrenza in una parte sostanziale del mercato interno, o pregiudichino il libero scambio, o che sia compromesso il raggiungimento degli obiettivi di cui all'[articolo 39 TFUE](#). Tali atti di esecuzione sono adottati senza applicare la procedura di cui all'articolo 229, paragrafi 2 e paragrafo 3 del presente regolamento.

(255) Articolo aggiunto dall'[art. 1, par. 1, punto 49, del Regolamento 2 dicembre 2021, n. 2021/2117/UE](#), a decorrere dal 7 dicembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'[art. 6, par. 1 del medesimo Regolamento n. 2021/2117/UE](#).

Articolo 167 *Regole di commercializzazione destinate a migliorare e stabilizzare il funzionamento del mercato comune dei vini*

1. Per migliorare e stabilizzare il funzionamento del mercato comune dei vini, comprese le uve, i mosti e i vini da cui sono ottenuti, gli Stati membri produttori possono stabilire regole di commercializzazione intese a regolare l'offerta, in particolare tramite decisioni adottate dalle organizzazioni interprofessionali riconosciute a norma degli articoli 157 e 158. Tali regole sono proporzionate all'obiettivo perseguito e:

- a) non riguardano le operazioni che hanno luogo dopo la prima commercializzazione del prodotto;
- b) non permettono la fissazione di prezzi, nemmeno orientativi o raccomandati;
- c) non rendono indisponibile una percentuale eccessiva del raccolto di un'annata che sarebbe altrimenti disponibile;
- d) non prevedono la possibilità di rifiutare il rilascio degli attestati nazionali e unionali necessari per la circolazione e la commercializzazione dei vini, se la commercializzazione è conforme alle regole summenzionate.

2. Le regole di cui al paragrafo 1 sono portate a conoscenza degli operatori tramite una loro pubblicazione ufficiale integrale a cura dello Stato membro interessato.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le decisioni adottate a norma del presente articolo.

Articolo 167 bis *Regole di commercializzazione destinate a migliorare e stabilizzare il funzionamento del mercato comune degli oli di oliva* ⁽²⁵⁶⁾

1. Allo scopo di migliorare e stabilizzare il funzionamento del mercato comune degli oli di oliva, comprese le olive da cui sono ottenuti, gli Stati membri produttori possono stabilire regole di commercializzazione intese a regolare l'offerta. Tali regole sono proporzionate all'obiettivo perseguito e:

- a) non riguardano le operazioni che hanno luogo dopo la prima commercializzazione del prodotto;
- b) non permettono la fissazione di prezzi, nemmeno orientativi o raccomandati;
- c) non rendono indisponibile una percentuale eccessiva della produzione della campagna di commercializzazione che sarebbe altrimenti disponibile.

2. Le regole di cui al paragrafo 1 sono portate a conoscenza degli operatori tramite una loro pubblicazione ufficiale integrale a cura dello Stato membro interessato.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le decisioni adottate a norma del presente articolo.

(256) Articolo aggiunto dall'[art. 10, par. 1, punto 7, del Regolamento 23 dicembre 2020, n. 2020/2220/UE](#), a decorrere dal 29 dicembre 2020, ai sensi di quanto disposto dall'[art. 11, par. 1 del medesimo Regolamento n. 2020/2220/UE](#).

Sezione 5

Regimi contrattuali

Articolo 168 *Relazioni contrattuali*

1. Fatto salvo l'articolo 148 riguardante il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari e l'articolo 125 riguardante il settore dello zucchero, qualora uno Stato membro decida, riguardo ai prodotti agricoli facenti parte di un settore, diverso da quelli del latte e dei prodotti lattiero-caseari e dello zucchero, figurante all'articolo 1, paragrafo 2:

- a) che ogni consegna nel suo territorio di tali prodotti da un produttore ad un trasformatore o distributore deve formare oggetto di un contratto scritto tra le parti;
- b) che i primi acquirenti devono fare un'offerta scritta di contratto per la consegna nel suo territorio di tali prodotti da parte dei produttori,

detto contratto o detta offerta di contratto soddisfano i requisiti di cui ai paragrafi 4 e 6 del presente articolo.

1 bis. Qualora gli Stati membri non si avvalgano delle possibilità previste dal paragrafo 1 del presente articolo, un produttore, un'organizzazione di produttori o un'associazione di organizzazioni di produttori, con riguardo ai prodotti agricoli in un settore di cui all'articolo 1, paragrafo 2, diverso dal settore del latte, dei prodotti lattiero-caseari e dello zucchero, può esigere che la consegna dei suoi prodotti a un trasformatore o distributore formi oggetto di un contratto scritto tra le parti e/o di un'offerta scritta per un contratto da parte dei primi acquirenti, alle condizioni previste al paragrafo 4 e al paragrafo 6, primo comma, del presente articolo.

Se il primo acquirente è una microimpresa, una piccola impresa o una media impresa ai sensi della [raccomandazione 2003/361/CE](#), il contratto e/o l'offerta di contratto non è obbligatorio, fatta salva la possibilità per le parti di avvalersi di un contratto tipo redatto da un'organizzazione interprofessionale. ⁽²⁵⁷⁾

2. Qualora uno Stato membro decida che le consegne dei prodotti di cui al presente articolo da parte di un produttore ad un acquirente devono formare oggetto di un contratto scritto fra le parti, esso decide inoltre quali fasi della consegna sono coperte da un contratto di questo tipo se la consegna dei prodotti interessati viene effettuata attraverso uno o più intermediari. Gli Stati membri provvedono affinché le disposizioni che stabiliscono a norma del presente articolo non ostacolino il corretto funzionamento del mercato interno.

3. Nel caso previsto al paragrafo 2, lo Stato membro può stabilire un meccanismo di mediazione da applicare ai casi in cui non sia stato raggiunto il reciproco accordo per la conclusione di un contratto, assicurando in tal modo relazioni contrattuali eque.

4. Ogni contratto o offerta di contratto di cui ai paragrafi 1 e 1 bis: ⁽²⁵⁸⁾

- a) è stipulato/a prima della consegna;
- b) è stipulato/a per iscritto; e
- c) comprende, fra l'altro, i seguenti elementi:

- i) il prezzo da pagare alla consegna, che:

- è fisso ed è stabilito nel contratto e/o

- è calcolato combinando vari fattori stabiliti nel contratto, che possono comprendere

indicatori oggettivi, che possono basarsi sui prezzi e sui costi di produzione e di mercato pertinenti, nonché indici e metodi di calcolo del prezzo finale, che sono facilmente accessibili e comprensibili e che riflettono cambiamenti nelle condizioni di mercato, le quantità consegnate e la qualità o la composizione dei prodotti agricoli consegnati; tali indicatori possono basarsi sui prezzi e sui costi di produzione e di mercato pertinenti; a tal fine, gli Stati membri possono stabilire degli indicatori, secondo criteri oggettivi e basati su studi riguardanti la produzione e la filiera alimentare; le parti contraenti sono libere di fare riferimento a tali indicatori o a qualsiasi altro indicatore che ritengano pertinente. ⁽²⁶⁰⁾

- ii) la quantità e la qualità dei prodotti interessati che può e/o deve essere consegnata e il calendario di tali consegne;

- iii) la durata del contratto, che può essere determinata o indeterminata, con clausole di risoluzione;

- iv) le precisazioni riguardanti le scadenze e le procedure di pagamento;

- v) le modalità per la raccolta o la consegna dei prodotti agricoli e

- vi) le norme applicabili in caso di forza maggiore.

5. In deroga ai paragrafi 1 e 1 bis, non è necessario mettere a punto un contratto o un'offerta di contratto se un socio di una cooperativa consegna i prodotti interessati alla cooperativa della quale è socio, se lo statuto di tale cooperativa o le regole e decisioni previste in detto statuto o ai sensi di esso contengono disposizioni aventi effetti analoghi alle disposizioni di cui al paragrafo 4, lettere a), b) e c). ⁽²⁵⁹⁾

6. Tutti gli elementi dei contratti per la consegna di prodotti agricoli conclusi da produttori, collettori, trasformatori o distributori, compresi gli elementi di cui al paragrafo 4, lettera c), sono liberamente negoziati tra le parti. In deroga al primo comma, si applicano uno o più dei seguenti casi:

- a) qualora uno Stato membro decida di rendere obbligatori contratti scritti per la consegna di prodotti agricoli ai sensi del paragrafo 1, può stabilire una durata minima applicabile soltanto ai contratti scritti tra un produttore e il primo acquirente dei prodotti agricoli. Tale durata minima è di almeno sei mesi e non compromette il corretto funzionamento del mercato interno;

- b) qualora uno Stato membro decida che il primo acquirente di prodotti agricoli deve presentare un'offerta scritta per un contratto al produttore ai sensi del paragrafo 1, esso può

prevedere che l'offerta comprenda una durata minima del contratto come previsto dalla legislazione nazionale a tal fine. Tale durata minima è di almeno sei mesi e non compromette il corretto funzionamento del mercato interno.

Il secondo comma è applicato senza pregiudizio del diritto del produttore di rifiutare tale durata minima, purché il rifiuto avvenga per iscritto. In tal caso, le parti sono libere di negoziare tutti gli elementi del contratto, compresi gli elementi di cui al paragrafo 4, lettera c).

7. Gli Stati membri che si avvalgono delle opzioni di cui al presente articolo provvedono affinché le disposizioni stabilite non ostacolino il corretto funzionamento del mercato interno. Gli Stati membri notificano alla Commissione il modo in cui applicano le misure introdotte a norma del presente articolo.

8. La Commissione può adottare atti di esecuzione recanti le misure necessarie all'uniforme applicazione del paragrafo 4, lettere a) e b), e del paragrafo 5 del presente articolo e le misure relative alle notifiche che gli Stati membri devono effettuare a norma del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.

(257) Paragrafo aggiunto dall'[art. 4, par. 1, punto 15, lett. a\) del Regolamento 13 dicembre 2017, n. 2017/2393/UE](#), a decorrere dal 30 dicembre 2017, a sensi di quanto disposto dall'[art. 6, par. 1](#) (e applicabilità indicata al par. 2) del medesimo [Regolamento n. 2017/2393/UE](#).

(258) Frase introduttiva così sostituita dall'[art. 4, par. 1, punto 15, lett. b\) del Regolamento 13 dicembre 2017, n. 2017/2393/UE](#), a decorrere dal 30 dicembre 2017, a sensi di quanto disposto dall'[art. 6, par. 1](#) (e applicabilità indicata al par. 2) del medesimo [Regolamento n. 2017/2393/UE](#).

(259) Paragrafo così sostituito dall'[art. 4, par. 1, punto 15, lett. c\) del Regolamento 13 dicembre 2017, n. 2017/2393/UE](#), a decorrere dal 30 dicembre 2017, a sensi di quanto disposto dall'[art. 6, par. 1](#) (e applicabilità indicata al par. 2) del medesimo [Regolamento n. 2017/2393/UE](#).

(260) Punto così sostituito dall'[art. 1, par. 1, punto 50, del Regolamento 2 dicembre 2021, n. 2021/2117/UE](#), a decorrere dal 7 dicembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'[art. 6, par. 1 del medesimo Regolamento n. 2021/2117/UE](#).

Articolo 169 *Trattative contrattuali nel settore dell'olio d'oliva* ⁽²⁶³⁾

[1. Un'organizzazione di produttori del settore dell'olio d'oliva, riconosciuta ai sensi dell'articolo 152, paragrafo 1, che persegue uno o più degli obiettivi di concentrare l'offerta ed immettere sul mercato la produzione dei propri aderenti e ottimizzare i costi di produzione, può negoziare a nome degli aderenti, per la totalità o parte della loro produzione aggregata, contratti per la distribuzione di olio d'oliva. Un'organizzazione di produttori consegue gli obiettivi di cui al presente paragrafo a condizione che il perseguimento di tali obiettivi conduca all'integrazione delle attività e che sia probabile che tale integrazione generi significativi guadagni in termini di efficienza cosicché l'insieme delle attività dell'organizzazione di produttori contribuisca al conseguimento degli obiettivi dell'articolo 39

TFUE.

Ciò potrebbe essere realizzato a condizione che:

- a) l'organizzazione di produttori svolga almeno una delle seguenti attività:
- i) distribuzione comune, compresa una piattaforma di vendita comune o il trasporto comune;
 - ii) condizionamento, etichettatura o promozione comune;
 - iii) organizzazione comune del controllo di qualità;
 - iv) uso comune delle attrezzature o degli impianti per lo stoccaggio;
 - v) trasformazione comune;
 - vi) gestione comune dei rifiuti direttamente connessi alla produzione di olio d'oliva;
 - vii) appalti comuni dei mezzi di produzione;
- b) dette attività sono significative per il volume di olio d'oliva in questione e il costo di produzione e immissione del prodotto sul mercato.

2. Le trattative condotte dall'organizzazione di produttori riconosciuta possono avere luogo:

- a) indipendentemente dal fatto che ci sia o no un trasferimento di proprietà dell'olio d'oliva interessato dai produttori all'organizzazione di produttori;
- b) indipendentemente dal fatto che il prezzo negoziato sia o meno lo stesso per la produzione aggregata di tutti gli aderenti o solo di alcuni di essi;
- c) purché, per una singola organizzazione di produttori, il volume della produzione di olio d'oliva oggetto di dette trattative prodotto in un determinato Stato membro non sia superiore al 20 % del mercato pertinente; ai fini del calcolo di tale volume, si opera una distinzione tra l'olio d'oliva per l'alimentazione umana e quello destinato ad altri impieghi; ⁽²⁶¹⁾
- d) purché, per il volume di olio d'oliva oggetto di dette trattative, l'organizzazione di produttori concentri l'offerta e immetta sul mercato il prodotto dei suoi aderenti;
- e) purché i produttori interessati non siano membri di un'altra organizzazione di produttori che negozia ugualmente contratti di questo tipo a loro nome;
- f) purché l'olio d'oliva in questione non sia interessato da un obbligo, derivante dall'affiliazione di un produttore a una cooperativa che non aderisca essa stessa all'organizzazione di produttori in questione, in termini di distribuzione in conformità delle condizioni stabilite dallo statuto della cooperativa o delle regole e delle decisioni stabilite o derivate da tali statuti e
- g) purché l'organizzazione di produttori informi le competenti autorità dello Stato membro in cui opera circa il volume di produzione di olio d'oliva oggetto di tali trattative.

3. Ai fini del presente articolo i riferimenti alle organizzazioni di produttori comprendono anche le associazioni di tali organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi dell'articolo 156, paragrafo 1.

4. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2, lettera c), la Commissione pubblica, nei modi che ritiene appropriati, il volume della produzione di olio d'oliva negli Stati membri. ⁽²⁶²⁾

5. In deroga al paragrafo 2, lettera c), anche se non sono superate le soglie ivi stabilite, l'autorità garante della concorrenza di cui al secondo comma del presente paragrafo può decidere, in casi particolari, che una particolare trattativa da parte dell'organizzazione di produttori dovrebbe essere riaperta o non dovrebbe affatto avere luogo qualora detta autorità lo ritenga necessario per evitare l'esclusione della concorrenza o se ritiene che sono compromessi gli obiettivi di cui all'articolo 39 TFUE. Per trattative riguardanti più di uno Stato membro, la decisione di cui al primo comma è presa dalla Commissione senza applicare la procedura di cui all'articolo 229, paragrafo 2 o paragrafo 3. Negli altri casi tale decisione è presa dall'autorità nazionale garante della concorrenza dello Stato membro oggetto delle trattative. Le decisioni di cui al presente paragrafo non si applicano fino a quando non saranno state notificate alle imprese interessate. Ai fini del presente articolo si applica la definizione di "autorità nazionale garante della concorrenza" di cui all'articolo 149, paragrafo 7, lettera a). ⁽²⁶²⁾

6. Gli Stati membri in cui si svolgono le trattative a norma del presente articolo notificano alla Commissione l'applicazione del paragrafo 2, lettera g), e del paragrafo 5.]

(261) Lettera così corretta da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 19 maggio 2016, n. 130, Serie L.

(262) Paragrafo così corretto da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 19 maggio 2016, n. 130, Serie L.

(263) Articolo soppresso dall'*art. 4, par. 1, punto 16 del Regolamento 13 dicembre 2017, n. 2017/2393/UE*, a decorrere dal 30 dicembre 2017, a sensi di quanto disposto dall'*art. 6, par. 1* (e applicabilità indicata al par. 2) del medesimo *Regolamento n. 2017/2393/UE*.

Articolo 170 *Trattative contrattuali nel settore delle carni bovine* ⁽²⁶⁴⁾

[1. Un'organizzazione di produttori del settore delle carni bovine, riconosciuta ai sensi dell'articolo 152, paragrafo 1, che persegue uno o più degli obiettivi di concentrare l'offerta ed immettere sul mercato la produzione dei propri aderenti e ottimizzare i costi di produzione, può negoziare a nome degli aderenti, per la totalità o parte della loro produzione aggregata, contratti per la distribuzione di bovini vivi del genere *Bos taurus* destinati alla macellazione (NC ex 0102 29 21, ex 0102 29 41, ex 0102 29 51, ex 0102 29 61, o ex 0102 29 91):

- a) di età inferiore a dodici mesi; e
- b) di età pari o superiore a dodici mesi.

Un'organizzazione di produttori consegue gli obiettivi di cui al presente paragrafo a condizione che il perseguimento di tali obiettivi conduca all'integrazione delle attività e che sia probabile che tale integrazione generi significativi guadagni in termini di efficienza cosicché l'insieme delle attività dell'organizzazione di produttori contribuisca al conseguimento degli obiettivi dell'articolo 39 TFUE.

Ciò potrebbe essere realizzato a condizione che:

- a) l'organizzazione di produttori svolga almeno una delle seguenti attività:
 - i) distribuzione comune, compresa una piattaforma di vendita comune o il trasporto comune;
 - ii) promozione comune;
 - iii) organizzazione comune del controllo di qualità;
 - iv) uso comune delle attrezzature o degli impianti per lo stoccaggio;
 - v) gestione comune dei rifiuti direttamente connessi alla produzione di bovini vivi;
 - vi) appalti comuni dei mezzi di produzione;
- b) dette attività sono significative per il quantitativo di bovini vivi in questione e il costo di produzione e immissione del prodotto sul mercato.

2. Le trattative condotte dall'organizzazione di produttori riconosciuta possono avere luogo:

- a) indipendentemente dal fatto che ci sia o no trasferimento di proprietà dagli allevatori all'organizzazione di produttori;
- b) indipendentemente dal fatto che il prezzo negoziato sia o meno lo stesso per la produzione aggregata di tutti gli aderenti o solo di alcuni di essi;
- c) purché per una specifica organizzazione di produttori il quantitativo di produzione di bovini vivi oggetto di tali trattative prodotto in un particolare Stato membro non sia superiore al 15% della produzione nazionale totale di ciascuno dei prodotti di cui al paragrafo 1, primo comma, lettere a) e b) di tale Stato membro, espressa in equivalente peso carcassa;

d) purché, per il quantitativo di bovini vivi oggetto di dette trattative, l'organizzazione di produttori concentri l'offerta e immetta sul mercato il prodotto dei suoi aderenti;

e) purché i produttori interessati non siano membri di un'altra organizzazione di produttori che negozia ugualmente contratti di questo tipo a loro nome;

f) purché il prodotto in questione non sia interessato da un obbligo, derivante dall'affiliazione di un produttore a una cooperativa che non aderisca essa stessa all'organizzazione di produttori in questione, in termini di distribuzione in conformità delle condizioni stabilite dallo statuto della cooperativa o delle regole e delle decisioni stabilite o derivate da tali statuti e

g) purché l'organizzazione di produttori informi le competenti autorità dello Stato membro in cui opera circa il quantitativo della produzione di bovini vivi oggetto di tali trattative.

3. Ai fini del presente articolo i riferimenti alle organizzazioni di produttori comprendono anche le associazioni di tali organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi dell'articolo 156, paragrafo 1.

4. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2, lettera c), la Commissione pubblica, nei modi che ritiene appropriati, il quantitativo della produzione di bovini vivi negli Stati membri espressa in equivalente peso carcassa.

5. In deroga al paragrafo 2, lettera c), anche se non sono superate le soglie ivi stabilite, l'autorità garante della concorrenza di cui al secondo comma del presente paragrafo può decidere, in singoli casi, che una particolare trattativa da parte dell'organizzazione di produttori debba essere riaperta o non debba affatto avere luogo se detta autorità lo ritiene necessario per evitare l'esclusione della concorrenza o se ritiene che il prodotto oggetto delle trattative formi parte di un mercato separato in virtù delle peculiarità del prodotto o dell'uso cui è destinato e che detta trattativa collettiva riguardi più del 15% della produzione nazionale di detto mercato, oppure se ritiene che siano compromessi gli obiettivi di cui all'articolo 39 TFUE. Per trattative riguardanti più di uno Stato membro, la decisione di cui al primo comma è presa dalla Commissione senza applicare la procedura di cui all'articolo 229, paragrafo 2 o paragrafo 3. Negli altri casi tale decisione è presa dall'autorità nazionale garante della concorrenza dello Stato membro oggetto delle trattative. Le decisioni di cui al presente paragrafo non si applicano fino a quando non saranno state notificate alle imprese interessate. Ai fini del presente articolo si applica la definizione di "autorità nazionale garante della concorrenza" di cui all'articolo 149, paragrafo 7, lettera a).

6. Gli Stati membri in cui si svolgono le trattative a norma del presente articolo notificano alla Commissione l'applicazione del paragrafo 2, lettera g), e del paragrafo 5.]

(264) Articolo soppresso dall'[art. 4, par. 1, punto 16 del Regolamento 13 dicembre 2017, n. 2017/2393/UE](#), a decorrere dal 30 dicembre 2017, a sensi di quanto disposto dall'[art. 6, par. 1](#) (e applicabilità indicata al par. 2) del medesimo [Regolamento n. 2017/2393/UE](#).

Articolo 171 *Trattative contrattuali per taluni seminativi* ⁽²⁶⁶⁾

[1. Un'organizzazione di produttori riconosciuta ai sensi dell'articolo 152, paragrafo 1, che persegue uno o più degli obiettivi di concentrare l'offerta ed immettere sul mercato la produzione dei propri aderenti e ottimizzare i costi di produzione, può negoziare a nome degli aderenti, per la totalità o parte della loro produzione aggregata, contratti per la distribuzione di uno o più di uno dei prodotti seguenti non destinati alla semina e nel caso dell'orzo non destinato alla produzione di malto ⁽²⁶⁵⁾:

- a) frumento (grano) tenero, di cui al codice NC ex 1001 99 00;
- b) orzo, di cui al codice NC ex 1003 90 00;
- c) mais, di cui al codice NC 1005 90 00;
- d) segala, di cui al codice NC 1002 90 00;
- e) frumento (grano) duro, di cui al codice NC 1001 19 00;
- f) avena, di cui al codice NC 1004 90 00;
- g) triticale, di cui al codice NC ex 1008 60 00;
- h) colza, di cui al codice NC ex 1205;
- i) semi di girasole, di cui al codice NC ex 1206 00;
- j) soia, di cui al codice NC 1201 90 00;
- k) fave e favette, di cui ai codici NC ex 0708 e ex 0713;
- l) piselli da foraggio, di cui ai codici NC ex 0708 e ex 0713.

Un'organizzazione di produttori consegue gli obiettivi di cui al presente paragrafo a condizione che il perseguimento di tali obiettivi conduca all'integrazione delle attività e che sia probabile che tale integrazione generi significativi guadagni in termini di efficienza cosicché l'insieme delle attività dell'organizzazione di produttori contribuisca al conseguimento degli obiettivi dell'articolo 39 TFUE.

Ciò potrebbe essere realizzato a condizione che:

- a) l'organizzazione di produttori svolga almeno una delle seguenti attività:
 - i) distribuzione comune, compresa una piattaforma di vendita comune o il trasporto comune;
 - ii) promozione comune;
 - iii) organizzazione comune del controllo di qualità;
 - iv) uso comune delle attrezzature o degli impianti per lo stoccaggio;
 - v) appalti comuni dei mezzi di produzione;
- b) dette attività sono significative per il quantitativo di prodotto in questione e il costo di produzione e immissione del prodotto sul mercato.

2. Le trattative condotte dall'organizzazione di produttori riconosciuta possono avere luogo:

- a) indipendentemente dal fatto che ci sia o no trasferimento di proprietà dai produttori all'organizzazione di produttori;
- b) indipendentemente dal fatto che il prezzo negoziato sia o meno lo stesso per la produzione aggregata di tutti gli aderenti o solo di alcuni di essi;
- c) purché per ciascuno dei prodotti di cui al paragrafo 1 e per una specifica organizzazione di produttori il quantitativo di produzione oggetto di tali trattative prodotto in un particolare Stato membro non sia superiore al 15% della produzione nazionale totale di detto prodotto nello Stato membro interessato;
- d) purché, per il quantitativo di prodotti oggetto di dette trattative, l'organizzazione di produttori concentri l'offerta e immetta sul mercato il prodotto dei suoi aderenti;
- e) purché i produttori interessati non siano membri di un'altra organizzazione di produttori che negozia ugualmente contratti di questo tipo a loro nome;
- f) purché il prodotto in questione non sia interessato da un obbligo, derivante dall'affiliazione di un produttore a una cooperativa che non aderisca essa stessa all'organizzazione di produttori in questione, in termini di distribuzione in conformità delle condizioni stabilite dallo statuto della cooperativa o delle regole e delle decisioni stabilite o derivate da tali statuti e
- g) purché l'organizzazione di produttori informi le competenti autorità dello Stato membro in cui opera circa il quantitativo della produzione per ciascun prodotto oggetto di tali trattative.

3. Ai fini del presente articolo i riferimenti alle organizzazioni di produttori comprendono anche le associazioni di tali organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi dell'articolo 156, paragrafo 1.

4. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2, lettera c), la Commissione pubblica, per i prodotti di cui al paragrafo 1, nei modi che ritiene appropriati, il quantitativo di produzione negli Stati membri.

5. In deroga al paragrafo 2, lettera c), anche se non sono superate le soglie ivi stabilite, l'autorità garante della concorrenza di cui al secondo comma del presente paragrafo può decidere, in singoli casi, che una particolare trattativa da parte dell'organizzazione di produttori debba essere riaperta o non debba affatto avere luogo se detta autorità lo ritiene necessario per evitare l'esclusione della concorrenza o se ritiene che il prodotto oggetto delle trattative formi parte di un mercato separato in virtù delle peculiarità del prodotto o dell'uso cui è destinato e che detta trattativa collettiva riguardi più del 15% della produzione nazionale di detto mercato, oppure se ritiene che siano compromessi gli obiettivi di cui all'articolo 39 TFUE. Per trattative riguardanti più di uno Stato membro, la decisione di cui al primo comma è presa dalla Commissione senza applicare la procedura di cui all'articolo 229, paragrafo 2 o paragrafo 3. Negli altri casi tale decisione è presa dall'autorità nazionale garante della concorrenza dello Stato membro oggetto delle trattative. Le decisioni di cui al presente paragrafo non si applicano fino a quando non saranno state notificate alle imprese interessate. Ai fini del presente articolo si applica la definizione di "autorità nazionale garante della concorrenza" di cui all'articolo 149, paragrafo 7, lettera a).

6. Gli Stati membri in cui si svolgono le trattative a norma del presente articolo notificano alla Commissione l'applicazione del paragrafo 2, lettera g), e del paragrafo 5.]

(265) I corrispondenti codici NC per i prodotti non trasformati saranno aggiunti prima della messa a punto del testo giuridico.

(266) Articolo soppresso dall'[art. 4, par. 1, punto 16 del Regolamento 13 dicembre 2017, n. 2017/2393/UE](#), a decorrere dal 30 dicembre 2017, a sensi di quanto disposto dall'[art. 6, par. 1](#) (e applicabilità indicata al par. 2) del medesimo [Regolamento n. 2017/2393/UE](#).

Articolo 172 *Regolazione dell'offerta di prosciutto a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta* ⁽²⁶⁶⁾

[1. Su richiesta di un'organizzazione di produttori riconosciuta ai sensi dell'articolo 152, paragrafo 1, del presente regolamento, un'organizzazione interprofessionale riconosciuta ai sensi dell'articolo 157, paragrafo 1, del presente regolamento o un gruppo di operatori di cui all'[articolo 3, paragrafo 2, del regolamento \(CE\) n. 1151/2012](#), gli Stati membri possono stabilire, per un periodo di tempo limitato, norme vincolanti per la regolazione dell'offerta di prosciutto che beneficia di una denominazione di origine protetta o di un'indicazione geografica protetta ai sensi dell'[articolo 5, paragrafi 1 e 2, del regolamento \(UE\) n. 1151/2012](#).

2. Le norme di cui al paragrafo 1 del presente articolo soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 4 del presente articolo e sono soggette all'esistenza di un accordo preventivo tra le parti della zona geografica di cui all'[articolo 7, paragrafo 1, lettera c\), del regolamento \(UE\) n. 1151/2012](#). Tale accordo è concluso, previa consultazione dei suinicoltori della zona geografica, tra almeno due terzi dei trasformatori di tale prosciutto che rappresentino almeno due terzi della produzione di detto prosciutto nella zona geografica di cui all'[articolo 7, paragrafo 1, lettera c\), del regolamento \(UE\) n. 1151/2012](#) e, se gli Stati membri lo ritengono appropriato, almeno due terzi dei suinicoltori della zona geografica di cui all'[articolo 7, paragrafo 1, lettera c\), del regolamento \(UE\) n. 1151/2012](#).

3. Le norme di cui al paragrafo 1:

- a) coprono solo la gestione dell'offerta del prodotto in questione e/o delle materie prime e sono intese ad adeguare l'offerta di tale prosciutto alla domanda;
- b) hanno effetto solo sul prodotto in questione;
- c) possono essere rese vincolanti per un massimo di tre anni ed essere rinnovate dopo questo periodo a seguito di una nuova richiesta di cui al paragrafo 1;
- d) non danneggiano il commercio di prodotti diversi da quelli interessati dalle norme di cui al paragrafo 1;
- e) non riguardano le transazioni che hanno luogo dopo la prima commercializzazione del prosciutto in questione;
- f) non consentono la fissazione di prezzi, nemmeno a titolo orientativo o di raccomandazione;
- g) non rendono indisponibile una percentuale eccessiva del prodotto interessato che altrimenti sarebbe disponibile;
- h) non creano discriminazioni, non rappresentano un ostacolo per l'accesso di nuovi operatori sul mercato né recano pregiudizio ai piccoli produttori;
- i) contribuiscono al mantenimento della qualità e/o allo sviluppo del prodotto interessato.

4. Le norme di cui al paragrafo 1 sono pubblicate in una pubblicazione ufficiale dello Stato membro in questione.

5. Gli Stati membri effettuano controlli al fine di garantire che le condizioni di cui al paragrafo 3 siano rispettate e, laddove le autorità nazionali competenti accertino che tali condizioni non sono state rispettate, abrogano le norme di cui al paragrafo 1.

6. Gli Stati membri notificano immediatamente alla Commissione le norme di cui al paragrafo 1 che hanno adottato. La Commissione informa gli altri Stati membri in merito ad ogni notifica di tali norme.

7. La Commissione può adottare in qualsiasi momento atti di esecuzione che richiedano ad uno Stato membro di abrogare le norme stabilite da tale Stato membro ai sensi del paragrafo 1, se la Commissione ritiene che tali norme non siano conformi alle condizioni di cui al paragrafo 4, impediscano o distorcano la concorrenza in una parte sostanziale del mercato interno, o pregiudichino il libero scambio, o che sia compromesso il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 39 TFUE. Tali atti di esecuzione sono adottati senza applicare la procedura di cui all'articolo 229, paragrafo 2 o paragrafo 3 del presente regolamento.]

(266) Articolo soppresso dall'[art. 1, par. 1, punto 51, del Regolamento 2 dicembre 2021, n. 2021/2117/UE](#), a decorrere dal 7 dicembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'[art. 6, par. 1 del medesimo Regolamento n. 2021/2117/UE](#).

Sezione 5 bis

Clausole di ripartizione del valore ⁽²⁶⁷⁾

Articolo 172 bis *Ripartizione del valore* ⁽²⁶⁸⁾

Fatte salve eventuali clausole di ripartizione del valore specifiche nel settore dello zucchero, gli agricoltori, comprese le associazioni di agricoltori, possono convenire con gli operatori posti a valle della filiera clausole di ripartizione del valore, comprendenti utili e perdite di mercato,

determinando le modalità di ripartizione tra di loro di eventuali evoluzioni dei relativi prezzi del mercato per i prodotti interessati o di altri mercati di materie prime.

(267) Sezione 5 bis, comprendente l'articolo 172 bis, aggiunta dall'[art. 4, par. 1, punto 17 del Regolamento 13 dicembre 2017, n. 2017/2393/UE](#), a decorrere dal 30 dicembre 2017, a sensi di quanto disposto dall'[art. 6, par. 1](#) (e applicabilità indicata al par. 2) del medesimo [Regolamento n. 2017/2393/UE](#).

(268) Articolo aggiunto dall'[art. 4, par. 1, punto 17 del Regolamento 13 dicembre 2017, n. 2017/2393/UE](#), a decorrere dal 30 dicembre 2017, a sensi di quanto disposto dall'[art. 6, par. 1](#) (e applicabilità indicata al par. 2) del medesimo [Regolamento n. 2017/2393/UE](#) e poi così sostituito dall'[art. 1, par. 1, punto 52, del Regolamento 2 dicembre 2021, n. 2021/2117/UE](#), a decorrere dal 7 dicembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'[art. 6, par. 1 del medesimo Regolamento n. 2021/2117/UE](#).

Articolo 172 ter *Orientamenti delle organizzazioni interprofessionali per la vendita di uve per i vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta* ⁽²⁶⁹⁾

In deroga all'[articolo 101, paragrafo 1, TFUE](#), le organizzazioni interprofessionali riconosciute a norma dell'articolo 157 del presente regolamento operanti nel settore vitivinicolo possono fornire indicatori di orientamento sui prezzi non vincolanti riguardo alla vendita di uve destinate alla produzione di vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta, a condizione che tale orientamento non elimini la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi.

(269) Articolo aggiunto dall'[art. 1, par. 1, punto 52, del Regolamento 2 dicembre 2021, n. 2021/2117/UE](#), a decorrere dal 7 dicembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'[art. 6, par. 1 del medesimo Regolamento n. 2021/2117/UE](#).

Sezione 6

Norme procedurali

Articolo 173 *Poteri delegati*

1. Per garantire la precisa definizione degli obiettivi e delle responsabilità delle organizzazioni di produttori, delle associazioni di organizzazioni di produttori nonché delle organizzazioni interprofessionali, in modo da contribuire all'efficacia delle attività di tali organizzazioni e associazioni senza indebiti oneri amministrativi e senza ledere il principio della libertà di associazione, in particolare nei confronti dei non aderenti a tali associazioni, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 in merito ai seguenti aspetti per quanto riguarda le organizzazioni di produttori, le associazioni di organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali per uno o più dei settori di cui all'articolo 1, paragrafo 2, o per prodotti specifici di detti settori:

a) le finalità specifiche che possono, devono o non devono essere perseguite da tali organizzazioni e associazioni e, ove applicabile, in aggiunta a quelle previste agli articoli da 152 a 163;

b) lo statuto di tali organizzazioni e associazioni, lo statuto delle organizzazioni diverse dalle organizzazioni di produttori, le condizioni specifiche applicabili agli statuti delle organizzazioni di produttori in alcuni settori, comprese le deroghe all'obbligo di vendere tutta la produzione per il tramite dell'organizzazione di produttori di cui all'articolo 160, paragrafo 2, la struttura, il periodo di adesione, le dimensioni, le modalità di rendicontazione e le attività di tali organizzazioni e associazioni, gli effetti del riconoscimento, la revoca del riconoscimento e le fusioni;

c) le condizioni per il riconoscimento, la revoca e la sospensione del riconoscimento, li effetti del riconoscimento, della revoca e della sospensione del riconoscimento, nonché i requisiti che tali organizzazioni e associazioni devono rispettare per l'adozione di misure correttive in caso di mancato rispetto dei criteri di riconoscimento;

d) le organizzazioni e alle associazioni transnazionali, comprese le disposizioni di cui alle lettere a), b) e c) del presente paragrafo;

e) le norme relative all'istituzione e alle condizioni di assistenza amministrativa che le autorità competenti devono fornire in caso di cooperazione transnazionale;

f) i settori cui si applica l'articolo 155, le condizioni per l'esternalizzazione e la natura delle attività che possono essere esternalizzate nonché la messa a disposizione di mezzi tecnici da parte delle organizzazioni o delle associazioni; ⁽²⁷⁰⁾

g) la base di calcolo del volume minimo o del valore minimo di produzione commercializzabile da parte delle organizzazioni e delle associazioni;

h) l'ammissione di membri che non sono produttori nel caso delle organizzazioni di produttori e che non sono organizzazioni di produttori nel caso delle associazioni di organizzazioni di produttori;

i) l'estensione di determinate regole delle organizzazioni, prevista dall'articolo 164, ai non aderenti e il pagamento obbligatorio, previsto dall'articolo 165, della quota associativa da parte dei non aderenti, compresi l'uso e l'assegnazione di tale pagamento da parte di dette organizzazioni e un elenco di norme di produzione più rigorose che possono essere estese in virtù dell'articolo 164, paragrafo 4, primo comma, lettera b), assicurando nel contempo che tali organizzazioni siano trasparenti e responsabili nei confronti dei non aderenti e che i membri di tali organizzazioni non godano di un trattamento più favorevole di quello riservato ai non aderenti, in particolare per quanto riguarda l'uso del pagamento obbligatorio della quota associativa;

j) altri requisiti in materia di rappresentatività delle organizzazioni di cui all'articolo 164, le circoscrizioni economiche, compreso l'esame della loro definizione da parte della Commissione, i periodi minimi durante i quali le regole devono essere in vigore prima di essere estese, le persone o organizzazioni alle quali possono essere applicate le regole o i contributi obbligatori e i casi in cui la Commissione può richiedere che l'estensione delle regole o il pagamento di contributi obbligatori sia rifiutato o revocato.

2. In deroga al paragrafo 1, per assicurare una chiara definizione degli obiettivi e delle responsabilità delle organizzazioni di produttori, delle associazioni di organizzazioni di produttori e delle organizzazioni interprofessionali nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari e contribuire in tal modo all'efficacia dell'azione di tali organizzazioni senza imporre indebiti oneri, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 riguardo:

a) le condizioni per riconoscere le organizzazioni transnazionali di produttori e le associazioni transnazionali di organizzazioni di produttori;

b) le norme relative all'istituzione e alle condizioni di assistenza amministrativa che le autorità competenti devono fornire alle organizzazioni di produttori, comprese le associazioni di organizzazioni di produttori, in caso di cooperazione transnazionale;

c) norme supplementari relative al calcolo del volume di latte crudo oggetto delle trattative di cui all'articolo 149, paragrafo 2, lettera c), e all'articolo 149, paragrafo 3;

d) le norme relative all'estensione di determinate regole delle organizzazioni, prevista dall'articolo 164, ai non aderenti e al pagamento obbligatorio, previsto dall'articolo 165, della quota associativa da parte dei non aderenti.

(270) Lettera così corretta da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 19 maggio 2016, n. 130, Serie L.

Articolo 174 *Competenze di esecuzione secondo la procedura di esame*

1. La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano le misure necessarie per l'applicazione del presente capo, riguardanti in particolare:

- a) le misure per l'applicazione delle condizioni per il riconoscimento delle organizzazioni di produttori e delle organizzazioni interprofessionali previste agli articoli 154 e 158;
- b) le procedure applicabili alla fusione di organizzazioni di produttori;
- c) le procedure che gli Stati membri devono determinare in relazione alle dimensioni minime e al periodo minimo di adesione;
- d) le procedure relative all'estensione delle regole e dei contributi finanziari di cui agli articoli 164 e 165, in particolare l'attuazione del concetto di "circoscrizione economica" di cui all'articolo 164, paragrafo 2;
- e) le procedure riguardanti l'assistenza amministrativa;
- f) le procedure riguardanti l'esternalizzazione delle attività;
- g) le procedure e le modalità tecniche di attuazione delle misure di cui all'articolo 166.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.

2. In deroga al paragrafo 1, per quanto riguarda il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, la Commissione può adottare atti di esecuzione recanti le modalità dettagliate per:

- a) l'attuazione delle condizioni per il riconoscimento delle organizzazioni di produttori e delle loro associazioni nonché delle organizzazioni interprofessionali di cui agli articoli 161 e 163;
- b) le notifiche previste dall'articolo 149, paragrafo 2, lettera f);
- c) le notifiche da effettuare da parte degli Stati membri alla Commissione ai sensi dell'articolo 161, paragrafo 3, lettera d), dell'articolo 163, paragrafo 3, lettera e), dell'articolo 149, paragrafo 8, e dell'articolo 150, paragrafo 7;
- d) le procedure in materia di assistenza amministrativa in caso di cooperazione transnazionale.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.

Articolo 175 *Altre competenze di esecuzione*

La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, decisioni individuali riguardanti:

- a) il riconoscimento di organizzazioni che svolgono attività in più d'uno Stato membro, secondo le disposizioni adottate a norma dell'articolo 173, paragrafo 1, lettera d); ⁽²⁷¹⁾

- b) l'opposizione contro il riconoscimento di un'organizzazione interprofessionale da parte di uno Stato membro o la revoca di tale riconoscimento;
- c) l'elenco delle circoscrizioni economiche comunicate dagli Stati membri in virtù delle disposizioni adottate a norma dell'articolo 173, paragrafo 1, lettera i), e paragrafo 2, lettera d); ⁽²⁷¹⁾
- d) l'obbligo imposto a uno Stato membro di rifiutare o revocare l'estensione delle regole o dei contributi finanziari da parte di non aderenti decisa da tale Stato membro.

Tali atti di esecuzione sono adottati senza applicare la procedura di cui all'articolo 229, paragrafo 2 o paragrafo 3.

(271) Lettera così corretta da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 19 maggio 2016, n. 130, Serie L.

PARTE III

SCAMBI CON I PAESI TERZI

CAPO I

Titoli di importazione e di esportazione

Articolo 176 *Norme generali*

1. Fatti salvi i casi in cui i titoli di importazione o di esportazione sono richiesti a norma del presente regolamento, le importazioni ai fini dell'immissione in libera pratica nell'Unione o le esportazioni dall'Unione di uno o più prodotti dei settori seguenti possono essere subordinate alla presentazione di un titolo:

- a) cereali;
- b) riso;
- c) zucchero;
- d) sementi;
- e) olio di oliva e olive da tavola, per quanto riguarda i prodotti di cui ai codici NC 1509, 1510 00, 0709 92 90, 0711 20 90, 2306 90 19, 1522 00 31 e 1522 00 39;
- f) lino e canapa, per quanto riguarda la canapa;
- g) ortofruttili;
- h) ortofruttili trasformati;
- i) banane;
- j) prodotti vitivinicoli;
- k) piante vive;
- l) carni bovine;
- m) latte e prodotti lattiero-caseari;
- n) carni suine;
- o) carni ovine e caprine;
- p) uova;
- q) carni di pollame;
- r) alcole etilico di origine agricola.

2. I titoli sono rilasciati dagli Stati membri ad ogni interessato che ne faccia richiesta, a prescindere dal suo luogo di stabilimento nell'Unione, salvo diversa disposizione di un atto adottato in conformità all'articolo 43, paragrafo 2, TFUE e fatta salva l'applicazione degli articoli 177, 178 e 179 del presente regolamento.

3. I titoli sono validi in tutto il territorio dell'Unione.

Articolo 177 *Poteri delegati*

1. Per tenere conto degli obblighi internazionali dell'Unione e delle norme dell'Unione applicabili in campo sociale, ambientale e di benessere degli animali, della necessità di monitorare l'andamento degli scambi e del mercato e le importazioni ed esportazioni dei prodotti, della necessità di un'adeguata gestione del mercato e della necessità di ridurre gli oneri amministrativi, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 intesi a stabilire:

a) l'elenco dei prodotti dei settori di cui all'articolo 176, paragrafo 1, per i quali è necessaria la presentazione di un titolo di importazione o di esportazione;

b) i casi e le situazioni in cui la presentazione di un titolo di importazione o di esportazione non è necessaria, in considerazione della posizione doganale del prodotto di cui trattasi, dei regimi degli scambi da rispettare, delle finalità delle operazioni, dello statuto giuridico del richiedente e dei quantitativi interessati.

2. Per prevedere ulteriori elementi del regime dei titoli, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 intesi a definire regole riguardanti:

a) i diritti e gli obblighi connessi al titolo, i suoi effetti giuridici e i casi nei quali si applica una tolleranza riguardo all'obbligo di importare o esportare il quantitativo indicato nel titolo o nei quali vi è l'obbligo di indicare l'origine nel titolo;

b) la subordinazione del rilascio di un titolo di importazione o dell'immissione in libera pratica alla presentazione di un documento, emesso da un paese terzo o da un organismo, che attesti, tra l'altro, l'origine, l'autenticità e le caratteristiche qualitative dei prodotti;

c) il trasferimento dei titoli oppure le restrizioni alla trasferibilità dei titoli;

d) condizioni aggiuntive per i titoli di importazione per la canapa in conformità all'articolo 189 e il principio dell'assistenza amministrativa tra gli Stati membri per prevenire o gestire i casi di frode e le irregolarità;

e) i casi e le situazioni in cui non è necessaria la costituzione di una cauzione a garanzia dell'importazione o dell'esportazione dei prodotti durante il periodo di validità del titolo.

Articolo 178 *Competenze di esecuzione secondo la procedura di esame*

La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le misure necessarie per l'applicazione del presente capo, comprese le norme per:

- a) il formato e il contenuto del titolo;
- b) la presentazione delle domande e il rilascio dei titoli e l'uso dei medesimi;
- c) il periodo di validità dei titoli;
- d) le procedure per la costituzione della cauzione e l'importo di quest'ultima;
- e) la prova del soddisfacimento delle condizioni cui è subordinato l'uso dei titoli;
- f) il livello della tolleranza riguardo al rispetto dell'obbligo di importare o esportare il quantitativo indicato nel titolo;
- g) il rilascio di titoli sostitutivi o di duplicati di titoli;
- h) il trattamento dei titoli da parte degli Stati membri e lo scambio di informazioni necessario ai fini della gestione del regime, comprese le procedure riguardanti l'assistenza amministrativa speciale tra gli Stati membri.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.

Articolo 179 *Altre competenze di esecuzione*

La Commissione può adottare atti di esecuzione:

- a) che limitino i quantitativi per i quali possono essere rilasciati titoli,
- b) che respingano i quantitativi richiesti e
- c) che sospendano la presentazione di domande ai fini della gestione del mercato qualora le domande riguardino quantitativi ingenti.

Tali atti di esecuzione sono adottati senza applicare la procedura di cui all'articolo 229, paragrafo 2 o paragrafo 3.

CAPO II

Dazi all'importazione

Articolo 180 *Attuazione di accordi internazionali e di determinati altri atti*

La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le misure intese a rispettare gli obblighi previsti da accordi internazionali conclusi a norma del TFUE o da qualsiasi altro atto pertinente adottato a norma dell'articolo 43, paragrafo 2, o dell'articolo 207 TFUE o a norma della tariffa doganale comune per quanto riguarda il calcolo dei dazi di importazione dei prodotti agricoli. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.

Articolo 181 *Regime del prezzo di entrata per determinati prodotti dei settori degli ortofrutticoli, degli ortofrutticoli trasformati e del settore vitivinicolo*

1. Ai fini dell'applicazione del dazio previsto dalla tariffa doganale comune per i prodotti dei settori degli ortofrutticoli, degli ortofrutticoli trasformati e per i succhi di uve e i mosti di uve, il prezzo di entrata di una partita è pari al suo valore in dogana calcolato in virtù del [regolamento \(CEE\) n. 2913/92](#) del Consiglio ⁽²⁷²⁾ (il codice doganale) e del [regolamento \(CEE\) n. 2454/93](#) della Commissione ⁽²⁷³⁾.

2. Al fine di garantire l'efficienza del sistema, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227, per disporre che la veridicità del prezzo di entrata dichiarato di una partita sia verificata mediante un valore all'importazione forfettario e in quali condizioni la costituzione di una cauzione è obbligatoria.

3 La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le regole per il calcolo del valore all'importazione forfettario di cui al paragrafo 2. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.

(272) [Regolamento \(CEE\) n. 2913/92](#) del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1).

(273) [Regolamento \(CEE\) n. 2454/93](#) della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del [regolamento \(CEE\) n. 2913/92](#) del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1).

Articolo 182 *Dazi addizionali all'importazione*

1. La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano i prodotti dei settori dei cereali, del riso, dello zucchero, degli ortofrutticoli, degli ortofrutticoli trasformati, delle carni bovine, del latte e dei prodotti lattiero-caseari, delle carni suine, delle carni ovine e caprine, delle uova, delle carni di pollame e delle banane, nonché i succhi di uve e i mosti di uve, alla cui importazione, se soggetta all'aliquota del dazio della tariffa doganale comune, si applica un dazio addizionale per evitare o neutralizzare eventuali effetti pregiudizievoli sul mercato dell'Unione conseguenti a tali importazioni nei seguenti casi:

a) se le importazioni sono realizzate ad un prezzo inferiore al prezzo comunicato dall'Unione all'Organizzazione mondiale del commercio («prezzo limite»), o

b) se il volume delle importazioni realizzate nel corso di un anno supera un determinato livello ("volume limite").

Il volume limite è determinato in base alle opportunità di accesso al mercato, definite come importazioni in percentuale del corrispondente consumo interno dei tre anni precedenti.

Il volume limite è pari rispettivamente al 125 %, al 110 % o al 105 %, a seconda che le opportunità di accesso al mercato, definite come importazioni in percentuale del corrispondente consumo interno dei tre anni precedenti, siano rispettivamente inferiori o pari al 10 %, superiori al 10 %, ma inferiori o pari al 30 %, o superiori al 30 %. ⁽²⁷²⁾
Se non si tiene conto del consumo interno, il volume limite è pari al 125 %. ⁽²⁷³⁾

2. Il dazio addizionale all'importazione non è applicato se le importazioni non rischiano di perturbare il mercato dell'Unione o gli effetti appaiono sproporzionati rispetto all'obiettivo perseguito.

3. Ai fini del paragrafo 1, primo comma, lettera a), i prezzi all'importazione sono determinati in base ai prezzi cif all'importazione della partita considerata. I prezzi cif all'importazione sono verificati in base ai prezzi rappresentativi del prodotto sul mercato mondiale o sul mercato di importazione del prodotto nell'Unione.

4. La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano le misure necessarie per l'applicazione del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.

(272) Comma così sostituito dall'[art. 1, par. 1, punto 53, del Regolamento 2 dicembre 2021, n. 2021/2117/UE](#), a decorrere dal 7 dicembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'[art. 6, par. 1 del medesimo Regolamento n. 2021/2117/UE](#).

(273) Comma aggiunto dall'[art. 1, par. 1, punto 53, del Regolamento 2 dicembre 2021, n. 2021/2117/UE](#), a decorrere dal 7 dicembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'[art. 6, par. 1 del medesimo Regolamento n. 2021/2117/UE](#).

Articolo 183 *Altre competenze di esecuzione*

La Commissione può adottare atti di esecuzione:

a) che fissino il livello del dazio all'importazione da applicare in virtù delle norme stabilite da un accordo internazionale concluso a norma del TFUE, della tariffa doganale comune e negli atti di esecuzione di cui all'articolo 180;

b) che fissino i prezzi rappresentativi e i volumi limite ai fini dell'applicazione di dazi addizionali all'importazione nell'ambito delle norme adottate in conformità all'articolo 182, paragrafo 1.

Tali atti di esecuzione sono adottati senza applicare la procedura di cui all'articolo 229, paragrafo 2 o paragrafo 3.

CAPO III

Gestione dei contingenti tariffari e trattamento speciale delle importazioni dai paesi terzi

Articolo 184 *Contingenti tariffari*

1. I contingenti tariffari di importazione di prodotti agricoli ai fini della loro immissione in libera pratica nell'Unione (o in parte di essa) o i contingenti tariffari di importazione di prodotti agricoli dell'Unione nei paesi terzi che devono essere gestiti in tutto o in parte dall'Unione, istituiti in forza di accordi internazionali conclusi a norma del TFUE o in forza di qualsiasi altro atto adottato a norma dell'articolo 43, paragrafo 2, o dell'articolo 207 TFUE, sono aperti e/o gestiti dalla Commissione mediante atti delegati a norma dell'articolo 186 del presente regolamento e atti di esecuzione a norma dell'articolo 187 del presente regolamento. ⁽²⁷⁴⁾

2. I contingenti tariffari sono gestiti in modo da evitare discriminazioni tra gli operatori interessati applicando uno dei metodi seguenti, una loro combinazione o un altro metodo appropriato:

a) un metodo basato sull'ordine cronologico di presentazione delle domande (secondo il principio "primo arrivato, primo servito");

b) un metodo di ripartizione in proporzione ai quantitativi richiesti all'atto della presentazione delle domande ("metodo dell'esame simultaneo");

c) un metodo basato sulla presa in considerazione delle correnti commerciali tradizionali ("metodo dei produttori tradizionali/nuovi arrivati").

3. Il metodo di gestione adottato:

a) nel caso dei contingenti tariffari di importazione, tiene adeguatamente conto del fabbisogno di approvvigionamento del mercato di produzione, trasformazione e consumo, attuale ed emergente, dell'Unione in termini di competitività, certezza e continuità dell'approvvigionamento e della necessità di salvaguardare l'equilibrio del mercato stesso; e

b) nel caso dei contingenti tariffari di esportazione, permette di avvalersi pienamente delle possibilità disponibili nell'ambito del contingente.

(274) Paragrafo così sostituito dall'[art. 4, par. 1, punto 18 del Regolamento 13 dicembre 2017, n. 2017/2393/UE](#), a decorrere dal 30 dicembre 2017, a sensi di quanto disposto dall'[art. 6, par. 1](#) (e applicabilità indicata al par. 2) del medesimo [Regolamento n. 2017/2393/UE](#).

Articolo 185 *Contingenti tariffari specifici*

Al fine di applicare i contingenti tariffari di importazione in Spagna di 2 000 000 di tonnellate di granturco e di 300.000 tonnellate di sorgo e dei contingenti tariffari di importazione in Portogallo di 500.000 tonnellate di granturco, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 riguardo alle disposizioni necessarie alla realizzazione delle importazioni nell'ambito dei contingenti tariffari nonché, eventualmente, al magazzinaggio da parte degli organismi pubblici dei quantitativi importati dagli organismi pagatori degli Stati membri in questione e al loro smaltimento sul mercato di tali Stati membri.

Articolo 186 *Poteri delegati*

1. Per garantire pari condizioni di accesso ai quantitativi disponibili e parità di trattamento degli operatori nell'ambito del contingente tariffario, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 intesi a:

a) determinare le condizioni e i requisiti di ammissibilità che un operatore è tenuto a soddisfare per presentare una domanda di accesso al contingente tariffario; tali condizioni possono comprendere un'esperienza minima negli scambi con i paesi terzi e territori assimilati, oppure nell'attività di trasformazione, espressa in termini di quantità minima e periodo minimo in un dato settore di mercato; tali condizioni possono comprendere norme specifiche che tengano conto delle esigenze e delle prassi in vigore in un dato settore e degli usi e delle necessità delle industrie di trasformazione;

b) definire norme applicabili al trasferimento di diritti tra operatori e, se necessario, le limitazioni a tali trasferimenti nell'ambito della gestione dei contingenti tariffari;

c) subordinare la partecipazione al contingente tariffario alla costituzione di una cauzione;

d) adottare, se necessario, disposizioni per ogni peculiarità, requisito o restrizione applicabile ai contingenti tariffari previsti da un accordo internazionale o da un altro atto di cui all'articolo 184, paragrafo 1.

2. Per garantire che i prodotti esportati possano beneficiare di un trattamento speciale all'importazione in un paese terzo se sono rispettate talune condizioni, in forza di accordi internazionali conclusi dall'Unione a norma del TFUE, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 del presente regolamento, riguardanti norme intese a obbligare le autorità competenti degli Stati membri a rilasciare, su richiesta e dopo aver effettuato gli opportuni controlli, un documento attestante che tali condizioni sono soddisfatte per i prodotti che, se esportati, possono beneficiare di un trattamento speciale all'importazione in un paese terzo se sono rispettate talune condizioni.

Articolo 187 *Competenze di esecuzione secondo la procedura di esame*

La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano:

a) l'apertura di contingenti tariffari annui, all'occorrenza adeguatamente scaglionati nel corso dell'anno, e il metodo di gestione da applicare;

b) procedure per l'applicazione delle disposizioni specifiche previste dall'accordo o atto che adotta il regime di importazione o di esportazione, riguardanti in particolare:

i) garanzie circa la natura, la provenienza e l'origine del prodotto;

ii) il riconoscimento del documento che consente di verificare le garanzie di cui al punto

i);

iii) la presentazione di un documento emesso dal paese esportatore;

iv) la destinazione e l'uso dei prodotti;

c) il periodo di validità dei titoli o delle autorizzazioni;

d) le procedure per la costituzione della cauzione e l'importo di quest'ultima;

e) l'uso di titoli e, se necessario, misure specifiche riguardanti in particolare le condizioni di presentazione delle domande di titolo di importazione e di concessione dell'autorizzazione nell'ambito del contingente tariffario;

f) le procedure e i criteri tecnici necessari per l'applicazione dell'articolo 185;

g) le misure necessarie riguardanti il contenuto, la forma, il rilascio e l'uso del documento di cui all'articolo 186, paragrafo 2.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.

Articolo 188 *Procedura di assegnazione dei contingenti tariffari* ⁽²⁷⁵⁾

1. La Commissione rende pubblici, attraverso idonea pubblicazione su Internet, i risultati dell'assegnazione dei contingenti tariffari per le domande notificate tenendo conto dei contingenti tariffari disponibili e delle domande notificate.
2. Ove pertinente, la pubblicazione di cui al paragrafo 1 contiene anche un riferimento alla necessità di respingere le domande pendenti, sospendere la presentazione delle domande o assegnare i quantitativi non utilizzati.
3. Gli Stati membri rilasciano titoli di importazione e titoli di esportazione per i quantitativi richiesti entro i contingenti tariffari di importazione e i contingenti tariffari di esportazione, fatti salvi i rispettivi coefficienti di attribuzione e previa pubblicazione della Commissione ai sensi del paragrafo 1.

(275) Articolo così sostituito dall'[art. 4, par. 1, punto 19 del Regolamento 13 dicembre 2017, n. 2017/2393/UE](#), a decorrere dal 30 dicembre 2017, a sensi di quanto disposto dall'[art. 6, par. 1](#) (e applicabilità indicata al par. 2) del medesimo [Regolamento n. 2017/2393/UE](#).

CAPO IV**Disposizioni particolari per l'importazione di determinati prodotti****Articolo 189** *Importazioni di canapa*

1. I seguenti prodotti possono essere importati nell'Unione solo se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
 - a) la canapa greggia di cui al codice NC 5302 10 00 soddisfa le condizioni previste all'articolo 32, paragrafo 6, e all'[articolo 35, paragrafo 3, del regolamento \(UE\) n. 1307/2013](#)
 - b) i semi di varietà di canapa di cui al codice NC ex 1207 99 20 destinati alla semina sono corredati della prova che il tasso di tetraidrocannabinolo della varietà interessata non è superiore a quello fissato a norma dell'articolo 32, paragrafo 6, e dell'[articolo 35, paragrafo 3, del regolamento \(UE\) n. 1307/2013](#)
 - c) i semi di canapa diversi da quelli destinati alla semina di cui al codice NC 1207 99 91, possono essere importati solo da importatori riconosciuti dallo Stato membro in modo da assicurare che non siano destinati alla semina.
2. Il presente articolo si applica fatte salve disposizioni più restrittive adottate dagli Stati membri nel rispetto del TFUE e degli obblighi derivanti dall'accordo sull'agricoltura dell'OMC.

Articolo 190 *Importazioni di luppolo*

1. I prodotti del settore del luppolo provenienti dai paesi terzi possono essere importati soltanto se presentano caratteristiche qualitative almeno equivalenti a quelle stabilite per gli stessi prodotti raccolti nell'Unione od ottenuti da tali prodotti.
 2. I prodotti accompagnati da un attestato rilasciato dalle autorità del paese d'origine e riconosciuto equivalente al certificato di cui all'articolo 77 sono considerati prodotti aventi le caratteristiche di cui al paragrafo 1. Nel caso del luppolo in polvere, del luppolo in polvere arricchito di luppolina, dell'estratto di luppolo e dei prodotti miscelati di luppolo, l'attestato può essere riconosciuto equivalente al certificato soltanto se il tenore di acido alfa in questi prodotti non è inferiore a quello del luppolo da cui essi sono stati ottenuti.
 3. Per ridurre al minimo gli oneri amministrativi, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 riguardo alle condizioni alle quali non si applicano gli obblighi connessi all'attestato di equivalenza e all'etichettatura dell'imballaggio.
 4. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le misure necessarie per l'applicazione del presente articolo, comprese quelle relative al riconoscimento degli attestati di equivalenza e ai controlli sulle importazioni di luppolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.
-

Articolo 191 *Deroghe per i prodotti importati e cauzione speciale nel settore vitivinicolo*

In conformità all'articolo 43, paragrafo 2, TFUE e in ossequio agli obblighi internazionali dell'Unione, possono essere adottate deroghe all'allegato VIII, parte II, sezione B, punto 5, o sezione C, per i prodotti importati. Nel caso di deroghe all'allegato VIII, parte II, sezione B, punto 5, gli importatori depositano per questi prodotti una cauzione presso le autorità doganali designate al momento dell'immissione in libera pratica. La cauzione è svincolata dietro presentazione, da parte dell'importatore, della prova ritenuta soddisfacente dalle autorità doganali dello Stato membro di immissione in libera pratica, che:

- a) i prodotti non hanno beneficiato di deroghe; oppure
- b) se hanno beneficiato di deroghe, i prodotti non sono stati vinificati, ovvero, se vinificati, i prodotti ottenuti sono stati adeguatamente etichettati.

La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano le norme atte a garantire l'applicazione uniforme del presente articolo, in particolare relative all'importo della cauzione e all'etichettatura adeguata. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.

Articolo 192 *Importazioni di zucchero greggio destinato alla raffinazione* ⁽²⁷⁶⁾

[1. Fino al termine della campagna di commercializzazione 2016/2017, alle raffinerie a tempo pieno è concessa una capacità d'importazione esclusiva di 2 500 000 tonnellate per campagna di commercializzazione, espresse in zucchero bianco.

2. L'unico impianto di lavorazione della barbabietola da zucchero funzionante nel 2005 in Portogallo è considerato una raffineria a tempo pieno.

3. I titoli d'importazione dello zucchero destinato alla raffinazione sono rilasciati unicamente a raffinerie a tempo pieno a condizione che i quantitativi in questione non superino quelli di cui al paragrafo 1. I titoli possono essere trasferiti solo tra raffinerie a tempo pieno e sono validi fino alla fine della campagna di commercializzazione per la quale sono stati rilasciati. Il presente paragrafo si applica per i primi tre mesi di ciascuna campagna di commercializzazione.

4. Considerata la necessità di garantire che lo zucchero importato destinato alla raffinazione sia raffinato a norma del presente articolo, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 riguardo:

- a) all'uso dei termini ai fini del funzionamento del regime di importazione di cui al paragrafo 1;
- b) alle condizioni e ai requisiti di ammissibilità che un operatore è tenuto a soddisfare per presentare una domanda di titolo di importazione, compresa la costituzione di una cauzione;
- c) alle norme sulle sanzioni amministrative da applicare.

5. La Commissione può adottare atti di esecuzione intesi a stabilire le norme necessarie in relazione ai documenti giustificativi da fornire per quanto riguarda i requisiti e gli obblighi applicabili agli importatori, in particolare alle raffinerie a tempo pieno. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.]

(276) Articolo soppresso dall'[art. 1, par. 1, punto 54, del Regolamento 2 dicembre 2021, n. 2021/2117/UE](#), a decorrere dal 7 dicembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'[art. 6, par. 1 del medesimo Regolamento n. 2021/2117/UE](#).

Articolo 193 *Sospensione dei dazi all'importazione nel settore dello zucchero* ⁽²⁷⁷⁾

[Fino al termine della campagna di commercializzazione 2016/2017, la Commissione può adottare atti di esecuzione che sospendano, al fine di garantire l'approvvigionamento necessario per la produzione dei prodotti di cui all'articolo 140, paragrafo 2, in tutto o in parte, l'applicazione dei dazi all'importazione per determinati quantitativi dei prodotti seguenti:

- a) zucchero del codice NC 1701;
- b) isoglucosio di cui ai codici NC 1702 30 10, 1702 40 10, 1702 60 10 e 1702 90 30.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.]

(277) Articolo soppresso dall'[art. 1, par. 1, punto 54, del Regolamento 2 dicembre 2021, n. 2021/2117/UE](#), a decorrere dal 7 dicembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'[art. 6, par. 1 del medesimo Regolamento n. 2021/2117/UE](#).

Articolo 193 bis *Sospensione dei dazi all'importazione per i melassi* ⁽²⁷⁸⁾

1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 che integrano il presente regolamento stabilendo norme per la sospensione dei dazi all'importazione, in tutto o in parte, per i melassi di cui al codice NC 1703.

2. In applicazione delle norme di cui al paragrafo 1 del presente articolo, la Commissione può adottare atti di esecuzione intesi a sospendere, in tutto o in parte, i dazi all'importazione per i melassi di cui al codice NC 1703, senza applicare la procedura di cui all'articolo 229, paragrafo 2 o 3.

(278) Articolo aggiunto dall'[art. 1, par. 1, punto 55, del Regolamento 2 dicembre 2021, n. 2021/2117/UE](#), a decorrere dal 7 dicembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'[art. 6, par. 1 del medesimo Regolamento n. 2021/2117/UE](#).

CAPO V

Salvaguardia e perfezionamento attivo

Articolo 194 *Misure di salvaguardia*

1. La Commissione può adottare misure di salvaguardia avverso le importazioni nell'Unione, fatto salvo il paragrafo 3 del presente articolo, conformemente al [regolamento \(CE\) n. 260/2009](#) del Consiglio ⁽²⁷⁹⁾ e al [regolamento \(CE\) n. 625/2009](#) del Consiglio ⁽²⁸⁰⁾.

2. Salvo disposizione contraria contenuta in qualsiasi altro atto del Parlamento europeo e del Consiglio e in qualsiasi altro atto del Consiglio, le misure di salvaguardia avverso le importazioni nell'Unione previste in accordi internazionali conclusi in conformità al TFUE sono adottate dalla Commissione in conformità al paragrafo 3 del presente articolo.

3. La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano le misure di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2. Ove riceva una richiesta da uno Stato membro, la Commissione decide al riguardo, mediante atti di esecuzione, entro cinque giorni lavorativi dalla data di ricezione della richiesta. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2. Per imperativi motivi di urgenza debitamente giustificati, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili, secondo la procedura di cui all'articolo 229, paragrafo 3.

Le misure adottate sono comunicate immediatamente agli Stati membri e si applicano con effetto immediato.

4. La Commissione può adottare atti di esecuzione che revochino o modifichino le misure unionali di salvaguardia adottate in virtù del paragrafo 3 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2. Per imperativi motivi di urgenza debitamente giustificati, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili, secondo la procedura di cui all'articolo 229, paragrafo 3.

(279) *Regolamento (CE) n. 260/2009* del Consiglio, del 26 febbraio 2009, relativo all'instaurazione di un regime comune applicabile alle esportazioni (GU L 84 del 31.3.2009, pag. 1).

(280) *Regolamento (CE) n. 625/2009* del Consiglio, del 7 luglio 2009, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi (GU L 185 del 17.7.2009, pag. 1).

Articolo 195 *Sospensione dei regimi di trasformazione sotto controllo doganale e di perfezionamento attivo*

Se il mercato dell'Unione subisce o rischia di subire perturbazioni a causa del regime della trasformazione sotto controllo doganale o del regime di perfezionamento attivo, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, la Commissione può adottare atti di esecuzione che sospendano in tutto o in parte il ricorso a detti regimi per i prodotti dei settori dei cereali, del riso, dello zucchero, dell'olio di oliva e delle olive da tavola, degli ortofrutticoli, degli ortofrutticoli trasformati, del settore vitivinicolo, delle carni bovine, del latte e dei prodotti lattiero- caseari, delle carni suine, delle carni ovine e caprine, delle uova, delle carni di pollame e dell'alcole etilico di origine agricola. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.

Ove riceva una richiesta da uno Stato membro, la Commissione decide al riguardo, mediante atti di esecuzione, entro cinque giorni lavorativi dalla data di ricezione della richiesta. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.

Per imperativi motivi di urgenza debitamente giustificati, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili, secondo la procedura di cui all'articolo 229, paragrafo 3.

Le misure adottate sono comunicate immediatamente agli Stati membri e si applicano con effetto immediato.

[CAPO VI]

[Restituzioni all'esportazione] (279)

Articolo 196 *Ambito di applicazione (281)*

[1. Nella misura necessaria per consentire l'esportazione sulla base delle quotazioni o dei prezzi praticati sul mercato mondiale, quando le condizioni del mercato interno rientrano tra quelle descritte dall'articolo 219, paragrafo 1, o all'articolo 221 ed entro i limiti risultanti dagli accordi internazionali conclusi in conformità al TFUE, la differenza tra queste quotazioni o prezzi e i prezzi nell'Unione può essere coperta da una restituzione all'esportazione per:

- a) i prodotti dei settori seguenti da esportare come tali:
 - i) cereali;
 - ii) riso;
 - iii) zucchero, per quanto riguarda i prodotti elencati nell'allegato I, parte III, lettere b), c), d) e g);
 - iv) carni bovine;
 - v) latte e prodotti lattiero-caseari;
 - vi) carni suine;
 - vii) uova;
 - viii) carni di pollame;
- b) i prodotti di cui alla lettera a), punti i), ii), iii), v) e vii), del presente paragrafo, da esportare sotto forma di prodotti trasformati in conformità al [regolamento \(CE\) n. 1216/2009](#) del Consiglio ⁽²⁸⁰⁾ e sotto forma di prodotti contenenti zucchero elencati nell'allegato I, Parte X, lettera b), del presente regolamento.

2. La restituzione all'esportazione di prodotti trasformati non può essere superiore a quella applicata agli stessi prodotti esportati come tali.

3. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 219, paragrafo 1, e dell'articolo 221, la restituzione a disposizione per i prodotti di cui al paragrafo 1 del presente articolo è pari a 0 EUR.]

(279) Capo, comprendente gli articoli da 196 a 204, soppresso dall'[art. 1, par. 1, punto 56, del Regolamento 2 dicembre 2021, n. 2021/2117/UE](#), a decorrere dal 7 dicembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'[art. 6, par.1 del medesimo Regolamento n. 2021/2117/UE](#).

(280) [Regolamento \(CE\) n. 1216/2009](#) del Consiglio, del 30 novembre 2009, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli (GU L 328 del 15.12.2009, pag. 10).

(281) Articolo soppresso dall'[art. 1, par. 1, punto 56, del Regolamento 2 dicembre 2021, n. 2021/2117/UE](#), a decorrere dal 7 dicembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'[art. 6, par.1 del medesimo Regolamento n. 2021/2117/UE](#).

Articolo 197 *Ripartizione delle restituzioni all'esportazione* ⁽²⁸¹⁾

[Il metodo di assegnazione dei quantitativi che possono essere esportati col beneficio di una restituzione è il metodo di assegnazione:

- a) più adatto alla natura del prodotto e alla situazione del mercato di cui trattasi, che consente l'utilizzazione più efficace possibile delle risorse disponibili e che tiene conto dell'efficienza e della struttura delle esportazioni dell'Unione e del loro impatto sull'equilibrio del mercato, senza creare discriminazioni fra gli operatori, in particolare fra piccoli e grandi operatori;

b) meno gravoso per gli operatori dal punto di vista amministrativo, tenendo conto delle esigenze amministrative.

]

(281) Articolo soppresso dall'[art. 1, par. 1, punto 56, del Regolamento 2 dicembre 2021, n. 2021/2117/UE](#), a decorrere dal 7 dicembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'[art. 6, par.1 del medesimo Regolamento n. 2021/2117/UE](#).

Articolo 198 *Fissazione delle restituzioni all'esportazione* ⁽²⁸²⁾

[1. Agli stessi prodotti si applicano le stesse restituzioni all'esportazione in tutta l'Unione. Esse possono essere differenziate secondo le destinazioni, allorché ciò sia reso necessario dalla situazione del mercato mondiale o dalle particolari esigenze di taluni mercati, o dagli obblighi risultanti dagli accordi internazionali conclusi in conformità del TFUE.

2. Le misure riguardanti la fissazione delle restituzioni all'esportazione sono adottate dal Consiglio in conformità all'articolo 43, paragrafo 3, TFUE.]

(282) Articolo soppresso dall'[art. 1, par. 1, punto 56, del Regolamento 2 dicembre 2021, n. 2021/2117/UE](#), a decorrere dal 7 dicembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'[art. 6, par.1 del medesimo Regolamento n. 2021/2117/UE](#).

Articolo 199 *Concessione delle restituzioni all'esportazione* ⁽²⁸³⁾

[1. Le restituzioni per i prodotti elencati nell'articolo 196, paragrafo 1, lettera a), esportati come tali, sono concesse solo su richiesta e su presentazione di un titolo di esportazione.

2. L'importo della restituzione applicabile ai prodotti elencati all'articolo 196, paragrafo 1, lettera a), è l'importo della restituzione applicabile il giorno della domanda del titolo oppure l'importo della restituzione risultante dalla relativa gara e, in caso di restituzione differenziata, la restituzione applicabile in tale data:

a) alla destinazione indicata sul titolo, oppure

b) alla destinazione effettiva se diversa dalla destinazione indicata sul titolo; in questo caso l'importo applicabile non è superiore a quello applicabile alla destinazione indicata sul titolo.

3. La restituzione è pagata se è fornita la prova che i prodotti:

a) hanno lasciato il territorio doganale dell'Unione in conformità alla procedura di esportazione di cui all'articolo 161 del codice doganale;

b) nel caso di una restituzione differenziata, sono stati importati nel paese di destinazione indicato sul titolo o hanno raggiunto un'altra destinazione per la quale è stata fissata una restituzione, fatto salvo il paragrafo 2, lettera b).

]

(283) Articolo soppresso dall'[art. 1, par. 1, punto 56, del Regolamento 2 dicembre 2021, n. 2021/2117/UE](#), a decorrere dal 7 dicembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 6, par.1 del medesimo Regolamento n. 2021/2117/UE](#).

Articolo 200 *Restituzioni all'esportazione di animali vivi nel settore delle carni bovine* ⁽²⁸⁴⁾

[Per quanto riguarda i prodotti del settore delle carni bovine, la concessione e il pagamento di restituzioni all'esportazione di animali vivi sono subordinati al rispetto del diritto dell'Unione in materia di benessere degli animali, in particolare di protezione degli animali durante il trasporto.]

(284) Articolo soppresso dall'[art. 1, par. 1, punto 56, del Regolamento 2 dicembre 2021, n. 2021/2117/UE](#), a decorrere dal 7 dicembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 6, par.1 del medesimo Regolamento n. 2021/2117/UE](#).

Articolo 201 *Limiti applicabili alle esportazioni* ⁽²⁸⁵⁾

[Il rispetto degli impegni in termini di volume risultanti dagli accordi internazionali conclusi in conformità del TFUE è assicurato sulla base dei titoli di esportazione rilasciati per i periodi di riferimento applicabili ai prodotti di cui trattasi.

Riguardo al rispetto degli obblighi derivanti dall'accordo sull'agricoltura dell'OMC, lo scadere di un periodo di riferimento non pregiudica la validità dei titoli di esportazione.]

(285) Articolo soppresso dall'[art. 1, par. 1, punto 56, del Regolamento 2 dicembre 2021, n. 2021/2117/UE](#), a decorrere dal 7 dicembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 6, par.1 del medesimo Regolamento n. 2021/2117/UE](#).

Articolo 202 *Poteri delegati* ⁽²⁸⁶⁾

[1. Per garantire il corretto funzionamento del sistema delle restituzioni all'esportazione, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 intesi a imporre l'obbligo di costituire una cauzione a garanzia dell'esecuzione degli obblighi degli operatori.

2. Per ridurre al minimo gli adempimenti amministrativi a carico degli operatori e delle autorità, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227

intesi a fissare soglie al di sotto delle quali può non essere obbligatorio il rilascio o la presentazione di un titolo di esportazione, stabilire le destinazioni o le operazioni per le quali può essere giustificata l'esenzione dall'obbligo di presentazione di un titolo di esportazione, nonché autorizzare il rilascio a posteriori dei titoli di esportazione in casi giustificati.

3. Per affrontare situazioni pratiche che giustificano l'ammissibilità totale o parziale al beneficio di restituzioni all'esportazione e aiutare gli operatori a superare il periodo intercorrente tra la domanda di restituzione all'esportazione e l'effettivo pagamento della medesima, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 intesi a definire norme riguardanti:

- a) la fissazione di un'altra data per la restituzione;
- b) il pagamento anticipato delle restituzioni all'esportazione, comprese le condizioni per la costituzione e lo svincolo della cauzione;
- c) la prova aggiuntiva in caso di dubbi sulla reale destinazione dei prodotti, nonché l'eventuale reimportazione nel territorio doganale dell'Unione;
- d) le destinazioni considerate esportazioni fuori dall'Unione e l'ammissione di destinazioni situate all'interno del territorio doganale dell'Unione al beneficio di una restituzione.

4. Per garantire la parità di accesso alle restituzioni all'esportazione per gli esportatori dei prodotti compresi nell'allegato I dei trattati e dei prodotti trasformati a partire dai medesimi, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 riguardo l'applicazione dell'articolo 199, paragrafo 1 e paragrafo 2 ai prodotti di cui all'articolo 196, paragrafo 1, lettera b).

5. Per garantire che i prodotti che beneficiano di restituzioni all'esportazione siano esportati fuori del territorio doganale dell'Unione, evitare il loro rientro in tale territorio e ridurre al minimo gli oneri amministrativi degli operatori che, in caso di concessione di restituzioni differenziate, devono produrre ed esibire la prova che i prodotti hanno raggiunto il paese di destinazione, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 intesi a definire norme riguardanti:

- a) il termine entro il quale deve essere portata a termine l'uscita dal territorio doganale dell'Unione, compreso il periodo di reintroduzione temporanea;
- b) la trasformazione che possono subire i prodotti che beneficiano di restituzioni all'esportazione in tale periodo;
- c) la prova di arrivo a destinazione per essere ammissibile alle restituzioni differenziate;
- d) le soglie di restituzione e le condizioni alle quali gli esportatori possono essere esonerati dalla presentazione della prova suddetta;
- e) le condizioni di approvazione della prova di arrivo a destinazione, ove si applichino le restituzioni differenziate, fornite da parti terze indipendenti.

6. Per incoraggiare gli esportatori a rispettare le condizioni di benessere degli animali, e per permettere alle autorità competenti di verificare la correttezza della spesa per le restituzioni all'esportazione soggette al rispetto delle norme in materia di benessere degli animali, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 riguardanti il rispetto delle condizioni di benessere degli animali al di fuori del territorio doganale dell'Unione, compreso il ricorso a parti terze indipendenti.

7. Per tener conto delle specificità dei diversi settori, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 che stabiliscano requisiti e condizioni specifici per gli operatori e per i prodotti ammissibili al beneficio di restituzioni all'esportazione, nonché i coefficienti ai fini del calcolo delle restituzioni all'esportazione tenendo conto del processo di invecchiamento di talune bevande alcoliche ottenute dai cereali.]

(286) Articolo soppresso dall'*art. 1, par. 1, punto 56, del Regolamento 2 dicembre 2021, n. 2021/2117/UE*, a decorrere dal 7 dicembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 6, par.1 del medesimo Regolamento n. 2021/2117/UE*.

Articolo 203 *Competenze di esecuzione secondo la procedura di esame* ⁽²⁸⁷⁾

[La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscano le misure necessarie per l'applicazione del presente capo, riguardanti in particolare:

- a) la redistribuzione dei quantitativi esportabili non assegnati o non utilizzati;
- b) il metodo di ricalcolo del pagamento di una restituzione all'esportazione nel caso in cui il codice del prodotto o la destinazione indicati su un titolo non corrispondano al prodotto o alla destinazione effettivi;
- c) i prodotti di cui all'articolo 196, paragrafo 1, lettera b);
- d) le procedure per la costituzione della cauzione e l'ammontare di quest'ultima;
- e) l'applicazione delle misure adottate in forza dell'articolo 202, paragrafo 4.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.]

(287) Articolo soppresso dall'*art. 1, par. 1, punto 56, del Regolamento 2 dicembre 2021, n. 2021/2117/UE*, a decorrere dal 7 dicembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 6, par.1 del medesimo Regolamento n. 2021/2117/UE*.

Articolo 204 *Altre competenze di esecuzione* ⁽²⁸⁸⁾

[La Commissione può adottare atti di esecuzione:

- a) che definiscano misure appropriate per evitare l'utilizzazione abusiva della flessibilità prevista dall'articolo 199, paragrafo 2, in particolare per quanto riguarda la procedura di presentazione delle domande;
- b) che definiscano le misure necessarie per il rispetto degli impegni in termini di volume di cui all'articolo 201, compresa la cessazione o la limitazione del rilascio di titoli di esportazione in caso di superamento o di possibile superamento di tali volumi;
- c) che fissino coefficienti applicabili alle restituzioni all'esportazione in conformità alle disposizioni adottate a norma dell'articolo 202, paragrafo 7.

Tali atti di esecuzione sono adottati senza applicare la procedura di cui all'articolo 229, paragrafo 2 o paragrafo 3.]

(288) Articolo soppresso dall'*art. 1, par. 1, punto 56, del Regolamento 2 dicembre 2021, n. 2021/2117/UE*, a decorrere dal 7 dicembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 6, par.1 del medesimo Regolamento n. 2021/2117/UE*.

CAPO VII

Perfezionamento passivo

Articolo 205 *Sospensione del regime di perfezionamento passivo*

Se il mercato dell'Unione subisce o rischia di subire perturbazioni a causa del regime di perfezionamento passivo, la Commissione può adottare atti di esecuzione, a richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, che sospendano in tutto o in parte il ricorso a detto regime per i prodotti dei settori dei cereali, del riso, degli ortofrutticoli, degli ortofrutticoli trasformati, del settore vitivinicolo, delle carni bovine, delle carni suine, delle carni ovine e caprine e delle carni di pollame. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.

Ove tali misure siano state richieste da uno Stato membro, la Commissione decide al riguardo, mediante atti di esecuzione, entro cinque giorni lavorativi dalla data di ricezione della richiesta. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.

Per imperativi motivi di urgenza debitamente giustificati, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili, secondo la procedura di cui all'articolo 229, paragrafo 3.

Le misure adottate sono comunicate immediatamente agli Stati membri e si applicano con effetto immediato.

PARTE IV

REGOLE DI CONCORRENZA

CAPO I

Norme applicabili alle imprese

Articolo 206 *Orientamenti della Commissione sull'applicazione delle norme sulla concorrenza all'agricoltura*

Salvo diversa disposizione del presente regolamento, e conformemente all'[articolo 42 TFUE](#), gli articoli da 101 a 106 TFUE e le relative disposizioni di applicazione si applicano, fatti salvi gli articoli da 207 a 210 bis del presente regolamento, agli accordi, alle decisioni e alle pratiche di cui all'[articolo 101, paragrafo 1, e all'articolo 102 TFUE](#) che si riferiscono alla produzione o al commercio di prodotti agricoli. ⁽²⁸⁹⁾

Per garantire il funzionamento del mercato interno e l'applicazione uniforme delle norme sulla concorrenza dell'Unione, la Commissione e le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri applicano le norme sulla concorrenza dell'Unione in stretta collaborazione.

Inoltre la Commissione, se del caso, pubblica orientamenti per fornire assistenza alle autorità nazionali garanti della concorrenza e agli operatori economici.

(289) Comma così sostituito dall'[art. 1, par. 1, punto 57, del Regolamento 2 dicembre 2021, n. 2021/2117/UE](#), a decorrere dal 7 dicembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'[art. 6, par. 1 del medesimo Regolamento n. 2021/2117/UE](#).

Articolo 207 *Mercato rilevante*

La definizione del mercato rilevante permette di individuare e definire l'ambito entro il quale vi è concorrenza tra le imprese e si basa su due dimensioni cumulative:

a) il mercato rilevante del prodotto: ai fini del presente capo, per "mercato del prodotto" si intende il mercato che comprende tutti i prodotti considerati intercambiabili o sostituibili dal consumatore a motivo delle loro caratteristiche, del loro prezzo e dell'utilizzo cui sono destinati;

b) il mercato geografico rilevante: ai fini del presente capo, per "mercato geografico" s'intende il mercato comprendente il territorio nel quale le imprese in causa forniscono i prodotti di cui trattasi, nel quale le condizioni di concorrenza sono sufficientemente omogenee e che può essere distinto dalle zone geografiche contigue segnatamente perché in queste ultime le condizioni di concorrenza sono sensibilmente diverse.

Articolo 208 *Posizione dominante* ⁽²⁹⁰⁾

Ai fini del presente capo, per "posizione dominante" si intende una posizione di potenza economica grazie alla quale l'impresa che la detiene è in grado di ostacolare la persistenza di una concorrenza effettiva sul mercato in questione e ha la possibilità di tenere comportamenti alquanto indipendenti nei confronti dei concorrenti, dei fornitori o dei clienti e, in ultima analisi, dei consumatori.

(290) Articolo così sostituito dall'[art. 1, par. 1, punto 58, del Regolamento 2 dicembre 2021, n. 2021/2117/UE](#), a decorrere dal 7 dicembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'[art. 6, par. 1 del medesimo Regolamento n. 2021/2117/UE](#).

Articolo 209 *Deroghe per gli obiettivi della PAC e gli agricoltori e le loro associazioni*

1. L'articolo 101, paragrafo 1, TFUE non si applica agli accordi, alle decisioni e alle pratiche di cui all'articolo 206, del presente regolamento che sono necessari per il conseguimento degli

obiettivi di cui all'articolo 39 TFUE. L'articolo 101, paragrafo 1, TFUE non si applica agli accordi, alle decisioni e alle pratiche concordate di agricoltori, associazioni di agricoltori o associazioni di dette associazioni, o di organizzazioni di produttori riconosciute in virtù dell'articolo 152 o dell'articolo 161 del presente regolamento, o di associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute in virtù dell'articolo 156 del presente regolamento nella misura in cui riguardano la produzione o la vendita di prodotti agricoli o l'utilizzo di impianti comuni per lo stoccaggio, la manipolazione o la trasformazione di prodotti agricoli, a meno che siano compromessi gli obiettivi di cui all'articolo 39 TFUE. ⁽²⁹¹⁾ Il presente paragrafo non si applica agli accordi, alle decisioni e alle pratiche concordate che comportano l'obbligo di applicare prezzi identici o in base alle quali la concorrenza è esclusa.

2. Gli accordi, le decisioni e le pratiche concordate che soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo non sono vietati senza che occorra una previa decisione in tal senso. Tuttavia, gli agricoltori, le associazioni di agricoltori o le associazioni di dette associazioni, o le organizzazioni di produttori riconosciute in virtù dell'articolo 152 o dell'articolo 161 del presente regolamento, o le associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute a norma dell'articolo 156 del presente regolamento possono chiedere alla Commissione un parere sulla compatibilità di tali accordi, decisioni e pratiche concordate con gli obiettivi di cui all'articolo 39 TFUE. ⁽²⁹²⁾ La Commissione tratta tempestivamente le richieste di pareri e trasmette al richiedente il suo parere entro quattro mesi dal ricevimento di una richiesta completa. La Commissione, di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro, può modificare il contenuto del parere, soprattutto se il richiedente ha fornito informazioni imprecise o ha abusato del parere. ⁽²⁹²⁾ In tutti i procedimenti nazionali o unionali relativi all'applicazione dell'articolo 101 TFUE, l'onere della prova di un'infrazione dell'articolo 101, paragrafo 1, TFUE incombe alla parte o all'autorità che asserisce tale infrazione. Incombe invece alla parte che invoca il beneficio delle esenzioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, l'onere di provare che le condizioni in esso enunciate sono soddisfatte.

⁽²⁹¹⁾ Comma così sostituito dall'[art. 4, par. 1, punto 20, lett. a\) del Regolamento 13 dicembre 2017, n. 2017/2393/UE](#), a decorrere dal 30 dicembre 2017, a sensi di quanto disposto dall'[art. 6, par. 1](#) (e applicabilità indicata al par. 2) del medesimo [Regolamento n. 2017/2393/UE](#).

⁽²⁹²⁾ Comma aggiunto dall'[art. 4, par. 1, punto 20, lett. b\) del Regolamento 13 dicembre 2017, n. 2017/2393/UE](#), a decorrere dal 30 dicembre 2017, a sensi di quanto disposto dall'[art. 6, par. 1](#) (e applicabilità indicata al par. 2) del medesimo [Regolamento n. 2017/2393/UE](#).

Articolo 210 *Accordi e pratiche concordate di organizzazioni interprofessionali riconosciute*

1. L'[articolo 101, paragrafo 1, TFUE](#) non si applica agli accordi, alle decisioni e alle pratiche concordate delle organizzazioni interprofessionali riconosciute a norma dell'articolo 157 del presente regolamento, che sono necessari al conseguimento degli obiettivi elencati all'articolo 157, paragrafo 1, lettera c), del presente regolamento o, per quanto riguarda i settori dell'olio di oliva e delle olive da tavola e del tabacco, gli obiettivi di cui all'articolo 162 del presente regolamento, e che non sono incompatibili con le norme di cui al paragrafo 4 del presente articolo.

Gli accordi, le decisioni e le pratiche concordate che soddisfano le condizioni di cui al primo comma del presente paragrafo non sono vietati senza che occorra una previa decisione in tal senso. ⁽²⁹³⁾

2. Le organizzazioni interprofessionali riconosciute possono chiedere alla Commissione un parere sulla compatibilità di tali accordi, decisioni e pratiche concordate di cui al paragrafo 1 del

presente articolo. La Commissione trasmette all'organizzazione interprofessionale richiedente il suo parere entro quattro mesi dal ricevimento di una richiesta completa. La Commissione, qualora ritenga in qualsiasi momento, dopo aver espresso un parere, che siano venute meno le condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo dichiara che *l'articolo 101, paragrafo 1, TFUE* si applica in futuro all'accordo, alla decisione o alla pratica concordata in questione e informa di conseguenza l'organizzazione interprofessionale. La Commissione può modificare il contenuto del parere di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro, soprattutto se l'organizzazione interprofessionale richiedente ha fornito informazioni imprecise o ha abusato del parere. ⁽²⁹³⁾

[3. Gli accordi, le decisioni e le pratiche concordate di cui al paragrafo 1 non possono avere effetto prima che sia trascorso il periodo di due mesi di cui al paragrafo 2, primo comma, lettera b). ⁽²⁹⁴⁾]

4. Sono dichiarati in ogni caso incompatibili con la normativa dell'Unione gli accordi, le decisioni e le pratiche concordate che:

- a) possono causare una qualsiasi forma di compartimentazione dei mercati all'interno dell'Unione;
- b) possono nuocere al buon funzionamento dell'organizzazione dei mercati;
- c) possono creare distorsioni di concorrenza non indispensabili per raggiungere gli obiettivi della PAC perseguiti dall'attività dell'organizzazione interprofessionale;
- d) comportano la fissazione di prezzi o di quote;
- e) possono creare discriminazione o eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi.

[5. Se, alla scadenza del periodo di due mesi di cui al paragrafo 2, primo comma, lettera b), constata che non ricorrono le condizioni per l'applicazione del paragrafo 1, la Commissione adotta, senza applicare la procedura di cui all'articolo 229, paragrafo 2 o paragrafo 3, una decisione con cui dichiara che l'articolo 101, paragrafo 1, TFUE si applica all'accordo, alla decisione o alla pratica concordata in questione. La decisione della Commissione si applica a partire dalla data di notifica della stessa all'organizzazione interprofessionale interessata, tranne qualora quest'ultima abbia fornito informazioni errate o si sia indebitamente valsa dell'esenzione di cui al paragrafo 1. ⁽²⁹⁴⁾]

[6. In caso di accordi pluriennali, la notifica del primo anno è valida per gli anni successivi dell'accordo. Tuttavia, in questo caso, la Commissione, di propria iniziativa o su richiesta di un altro Stato membro, può in qualsiasi momento esprimere un parere di incompatibilità. ⁽²⁹⁴⁾]

7. La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano le misure necessarie per l'applicazione uniforme del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.

⁽²⁹³⁾ Paragrafo così sostituito dall'*art. 1, par. 1, punto 59, lettera a), del Regolamento 2 dicembre 2021, n. 2021/2117/UE*, a decorrere dal 7 dicembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 6, par. 1 del medesimo Regolamento n. 2021/2117/UE*.

⁽²⁹⁴⁾ Paragrafo soppresso dall'*art. 1, par. 1, punto 59, lettera b), del Regolamento 2 dicembre 2021, n. 2021/2117/UE*, a decorrere dal 7 dicembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 6, par. 1 del medesimo Regolamento n. 2021/2117/UE*.

Articolo 210 bis *Iniziative verticali e orizzontali per la sostenibilità* ⁽²⁹⁵⁾

1. L'[articolo 101, paragrafo 1, TFUE](#) non si applica agli accordi, alle decisioni e alle pratiche concordate dei produttori di prodotti agricoli che si riferiscono alla produzione e al commercio di prodotti agricoli e che mirano ad applicare norme di sostenibilità più rigorose di quelle obbligatorie ai sensi della normativa dell'Unione o nazionale, a condizione che tali accordi, decisioni e pratiche concordate impongano solo restrizioni alla concorrenza che siano indispensabili per l'applicazione di tale norma.

2. Il paragrafo 1 si applica agli accordi, alle decisioni e alle pratiche concordate dei produttori di prodotti agricoli di cui sono parte vari produttori o di cui uno o più produttori e ne sono parte anche uno o più operatori a diversi livelli delle fasi di produzione, trasformazione e commercializzazione, della filiera alimentare compresa la distribuzione.

3. Ai fini del paragrafo 1 per "norma di sostenibilità" si intende una norma volta a contribuire a uno o più dei obiettivi seguenti:

a) obiettivi ambientali, compresi la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento agli stessi; uso sostenibile e protezione del paesaggio, delle acque e dei suoli; transizione verso un'economia circolare, compresa la riduzione degli sprechi alimentari; prevenzione e riduzione dell'inquinamento; e protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi;

b) produzione di prodotti agricoli con modalità che riducano l'uso di pesticidi e ne gestiscano i rischi derivanti da tale uso, o che riducano il pericolo di resistenza antimicrobica nella produzione agricola; e

c) salute e benessere degli animali.

4. Gli accordi, le decisioni e le pratiche concordate che soddisfano le condizioni di cui al presente articolo non sono vietati senza che occorra una previa decisione in tal senso.

5. La Commissione pubblica orientamenti per gli operatori sulle condizioni di applicazione del presente articolo entro l'8 dicembre 2023.

6. A decorrere dall'8 dicembre 2023, i produttori di cui al paragrafo 1 possono chiedere alla Commissione un parere in merito alla compatibilità con il presente articolo degli accordi, delle decisioni e delle pratiche concordate di cui al paragrafo 1. La Commissione trasmette al richiedente il suo parere entro quattro mesi dal ricevimento di una richiesta completa. La Commissione, in qualsiasi momento dopo aver espresso un parere, qualora ritenga che siano venute meno le condizioni di cui ai paragrafi 1, 3 e 7, del presente articolo dichiara che l'[articolo 101, paragrafo 1, TFUE](#), si applica in futuro all'accordo, alla decisione o alla pratica concordata in questione e informa di conseguenza i produttori. La Commissione può modificare il contenuto del parere di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro, in particolare se il richiedente ha fornito informazioni imprecise o ha abusato del parere.

7. L'autorità nazionale garante della concorrenza di cui all'[articolo 5 del regolamento \(CE\) n. 1/2003](#) può decidere, in casi particolari, che in futuro uno o più degli accordi, delle decisioni e delle pratiche concordate di cui al paragrafo 1 siano modificati o interrotti o non abbiano affatto luogo, se ritiene che tale decisione sia necessaria per evitare l'esclusione della concorrenza o se ritiene che siano compromessi gli obiettivi di cui all'[articolo 39 TFUE](#). Per accordi, decisioni e pratiche concordate riguardanti più di uno Stato membro, la decisione di cui al primo comma del presente paragrafo è adottata dalla Commissione senza applicare la procedura di cui all'[articolo 229, paragrafi 2 e paragrafo 3](#). Laddove agisca a norma del primo comma del presente paragrafo, l'autorità nazionale garante della concorrenza informa la Commissione per iscritto dopo l'avvio della prima misura formale di indagine e notifica alla Commissione le decisioni che ne derivano immediatamente dopo la loro adozione.

Le decisioni di cui al presente paragrafo non si applicano fino a quando non saranno state notificate alle imprese interessate.

(295) Articolo aggiunto dall'[art. 1, par. 1, punto 60, del Regolamento 2 dicembre 2021, n. 2021/2117/UE](#), a decorrere dal 7 dicembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'[art. 6, par. 1 del medesimo Regolamento n. 2021/2117/UE](#).

CAPO II

Norme in materia di aiuti di stato

Articolo 211 *Applicazione degli articoli da 107 a 109 TFUE*

1. Gli articoli 107, 108 e 109 TFUE si applicano alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli.

2. In deroga al paragrafo 1, gli articoli 107, 108 e 109 TFUE non si applicano ai pagamenti concessi dagli Stati membri in forza e in conformità:

- a) delle misure previste dal presente regolamento finanziate, in tutto o in parte, dall'Unione, oppure
- b) degli articoli da 213 a 218 del presente regolamento.

3. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, gli articoli 107, 108 e 109 del TFUE non si applicano alle misure fiscali nazionali nel caso in cui gli Stati membri decidano di discostarsi dalle norme fiscali generali consentendo che la base imponibile dell'imposta sul reddito applicata agli agricoltori sia calcolata sulla base di un periodo pluriennale al fine di uniformare la base imponibile su un certo numero di anni. ⁽²⁹⁶⁾

(296) Paragrafo aggiunto dall'[art. 10, par. 1, punto 8, del Regolamento 23 dicembre 2020, n. 2020/2220/UE](#), a decorrere dal 29 dicembre 2020, ai sensi di quanto disposto dall'[art. 11, par. 1 del medesimo Regolamento n. 2020/2220/UE](#).

Articolo 212 *Pagamenti nazionali connessi ai programmi di sostegno nel settore vitivinicolo* ⁽²⁹⁷⁾

[In deroga all'articolo 44, paragrafo 3, per le misure contemplate dagli articoli 45, 49 e 50, gli Stati membri possono erogare pagamenti nazionali nel rispetto delle regole dell'Unione in materia di aiuti di Stato.

La quota massima dell'aiuto stabilita nella pertinente normativa dell'Unione in materia di aiuti di Stato si applica al finanziamento pubblico complessivo, comprendente le risorse unionali e nazionali.]

(297) Articolo soppresso dall'[art. 1, par. 1, punto 61, del Regolamento 2 dicembre 2021, n. 2021/2117/UE](#), a decorrere dal 7 dicembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'[art. 6, par. 1 del medesimo Regolamento n. 2021/2117/UE](#).

Articolo 213 *Pagamenti nazionali per le renne in Finlandia e in Svezia*

Con riserva di autorizzazione adottata dalla Commissione senza applicare la procedura di cui all'articolo 229, paragrafo 2 o paragrafo 3, la Finlandia e la Svezia possono concedere pagamenti nazionali per la produzione e l'immissione sul mercato di renne e di prodotti derivati (codici NC ex 0208 ed ex 0210), purché non ne derivi un aumento dei livelli tradizionali di produzione.

Articolo 214 *Pagamenti nazionali per il settore dello zucchero in Finlandia*

La Finlandia può concedere ai bieticoltori pagamenti nazionali fino a un massimo di 350 EUR/ha per campagna di commercializzazione.

Articolo 214 bis *Pagamenti nazionali per taluni settori in Finlandia* ⁽²⁹⁸⁾

Fatta salva l'autorizzazione della Commissione, la Finlandia può continuare, per il periodo dal 2023 al 2027, a concedere aiuti nazionali che, in base al presente articolo, ha concesso nel 2022 ai produttori, purché:

- a) l'importo totale dell'aiuto al reddito sia gradualmente ridotto durante l'intero periodo e, nel 2027, non sia superiore al 67% dell'importo concesso nel 2022; e
- b) prima di ricorrere a tale possibilità sia stato fatto pieno uso dei regimi di sostegno nell'ambito della PAC per i settori interessati.

La Commissione dà la propria autorizzazione senza applicare la procedura di cui all'articolo 229, paragrafo 2 o 3, del presente regolamento.

(298) Articolo inserito dall'[art. 9, paragrafo 1, punto 1\), Regolamento 17 dicembre 2013, n. 1310/2013](#), a decorrere dal 1° gennaio 2014, ai sensi di quanto disposto dall'[art. 11, paragrafo 2 del medesimo Regolamento 1310/2013](#); modificato dall'[art. 10, par. 1, punto 9, del Regolamento 23 dicembre 2020, n. 2020/2220/UE](#), a decorrere dal 29 dicembre 2020, ai sensi di quanto disposto dall'[art. 11, par. 1 del medesimo Regolamento n. 2020/2220/UE](#); e poi così

sostituito dall'[art. 1, par. 1, punto 62, del Regolamento 2 dicembre 2021, n. 2021/2117/UE](#), a decorrere dal 7 dicembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'[art. 6, comma 1 \(e applicabilità indicata nell'art. 6, comma 4\) del medesimo Regolamento n. 2021/2117/UE](#).

Articolo 215 *Pagamenti nazionali a favore dell'apicoltura*

Gli Stati membri possono concedere pagamenti nazionali per la protezione delle aziende apicole sfavorite da condizioni strutturali o naturali o nel quadro di programmi di sviluppo economico, ad eccezione di quelli a favore della produzione o del commercio.

Articolo 216 *Pagamenti nazionali per la distillazione di vino in caso di crisi*

1. In casi giustificati di crisi, gli Stati membri possono concedere pagamenti nazionali ai produttori di vino per la distillazione di vino volontaria o obbligatoria. Tali pagamenti sono proporzionati e permettono di far fronte alla crisi. L'importo totale disponibile in uno Stato membro in un dato anno per tali pagamenti non supera il 15% del totale delle risorse disponibili per Stato membro stabilite nell'allegato VI per lo stesso anno.

2. Gli Stati membri che desiderano ricorrere ai pagamenti nazionali di cui al paragrafo 1 trasmettono alla Commissione una notifica debitamente motivata. La Commissione decide senza applicare la procedura di cui all'articolo 229, paragrafo 2 o paragrafo 3 in merito all'approvazione della misura e alla possibilità di concedere pagamenti nazionali.

3. L'alcole derivante dalla distillazione di cui al paragrafo 1 è utilizzato esclusivamente per fini industriali o energetici onde evitare qualsiasi distorsione della concorrenza.

4. La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano le misure necessarie per l'applicazione del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.

Articolo 217 *Pagamenti nazionali per la distribuzione di prodotti agli allievi degli istituti scolastici* ⁽²⁹⁹⁾

Gli Stati membri possono concedere pagamenti nazionali per la fornitura dei gruppi di prodotti ammissibili di cui all'articolo 23 agli allievi degli istituti scolastici, per le misure educative di accompagnamento relative a tali prodotti e per i costi correlati di cui all'articolo 23, paragrafo 1, lettera c).

Gli Stati membri possono finanziare tali pagamenti tramite un prelievo imposto al settore interessato dalla misura o tramite qualsiasi altro contributo del settore privato.

(299) Articolo così sostituito dall'*art. 1, paragrafo 1, punto 2), Regolamento 11 maggio 2016, n. 2016/791*, a decorrere dal 1° agosto 2017, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 3, paragrafo 2* del medesimo *Regolamento 2016/791*.

Articolo 218 *Pagamenti nazionali a favore della frutta a guscio*

1. Gli Stati membri possono concedere pagamenti nazionali, per un importo massimo di 120,75 EUR/ha all'anno, agli agricoltori che producono i prodotti seguenti:

- a) mandorle di cui ai codici NC 0802 11 e 0802 12;
- b) nocciole di cui ai codici NC 0802 21 e 0802 22;
- c) noci comuni di cui ai codici NC 0802 31 00 e 0802 32 00;
- d) pistacchi di cui al codice NC 0802 51 00 e 0802 52 00;
- e) carrube di cui al codice NC 1212 92 00.

2. I pagamenti nazionali di cui al paragrafo 1 possono essere versati per una superficie massima di:

Stato Membro	Superficie massima (ha)
Belgio	100
Bulgaria	11.984
Germania	1.500
Grecia	41.100
Spagna	568.200
Francia	17.300
Italia	130.100
Cipro	5.100
Lussemburgo	100
Ungheria	2.900
Paesi Bassi	100
Polonia	4.200
Portogallo	41.300
Romania	1.645
Slovenia	300
Slovacchia	3.100
[Regno Unito]	[100]

(300)

3. Gli Stati membri possono subordinare la concessione dei pagamenti nazionali di cui al paragrafo 1 all'appartenenza dell'agricoltore ad un'organizzazione di produttori riconosciuta a norma dell'articolo 152.

(300) Paragrafo così modificato dall'*art. 1, par. 1, punto 63, del Regolamento 2 dicembre 2021, n. 2021/2117/UE*, a decorrere dal 7 dicembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 6, par. 1 del medesimo Regolamento n. 2021/2117/UE*.

PARTE V

DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I

Misure eccezionali

Sezione 1

Turbative del mercato

Articolo 219 *Misure per contrastare le turbative del mercato*

1. Per contrastare efficacemente ed effettivamente le minacce di turbativa del mercato causate da aumenti o cali significativi dei prezzi sui mercati interno o esterno o da altri eventi e circostanze che causano o minacciano di causare in modo significativo turbative del mercato interessato, laddove la situazione o i suoi effetti sul mercato sembrano destinati a perdurare o a peggiorare, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227, per l'adozione delle misure necessarie per far fronte a tale situazione del mercato pur nel rispetto degli obblighi che scaturiscono dagli accordi internazionali conclusi in forza del TFUE e a condizione che le altre misure previste dal presente regolamento appaiano insufficienti o non idonee. ⁽³⁰¹⁾

Qualora lo richiedano ragioni imperative di urgenza in caso di minacce di turbativa del mercato di cui al primo comma del presente paragrafo, agli atti delegati adottati a norma di tale comma si applica la procedura di cui all'articolo 228. Tali ragioni imperative di urgenza possono comprendere la necessità di adottare un'azione immediata per far fronte o evitare turbative del mercato, quando le minacce di turbativa del mercato si manifestano con tale rapidità o in modo talmente inaspettato che è necessaria un'azione immediata per affrontare efficacemente ed effettivamente la situazione o quando l'azione eviterebbe che tali minacce di turbativa del mercato si concretizzino, persistano o si trasformino in una turbativa più grave e prolungata, ovvero quando il ritardo dell'azione immediata minaccerebbe di provocare o di aggravare la turbativa ovvero amplierebbe la portata delle misure successivamente necessarie per far fronte alla minaccia o alla turbativa o nuocerebbe alla produzione o alle condizioni del mercato. Nella misura necessaria e per il periodo necessario a far fronte alle turbative del mercato o alle relative minacce tali misure possono ampliare o modificare la portata, la durata o altri aspetti di altre misure previste dal presente regolamento, adeguare o sospendere i dazi all'importazione, in tutto o in parte, anche per determinati quantitativi e/o periodi, a seconda dei casi, oppure assumere la forma di un regime temporaneo di riduzione volontaria della produzione, in particolare in caso di offerta eccedentaria. ⁽³⁰²⁾

2. Le misure di cui al paragrafo 1 non si applicano ai prodotti elencati nell'allegato I, parte XXIV, sezione 2.

Tuttavia, la Commissione può, mediante atti delegati adottati secondo la procedura d'urgenza di cui all'articolo 228, decidere che le misure di cui al paragrafo 1 si applichino a uno o più dei prodotti elencati nell'allegato I, parte XXIV, sezione 2.

3. La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano le norme procedurali e i criteri tecnici necessari per l'applicazione delle misure adottate ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.

(301) Comma così sostituito dall'*art. 1, par. 1, punto 64, lettera a), del Regolamento 2 dicembre 2021, n. 2021/2117/UE*, a decorrere dal 7 dicembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 6, par. 1 del medesimo Regolamento n. 2021/2117/UE*.

(302) Comma così sostituito dall'*art. 1, par. 1, punto 64, lettera b), del Regolamento 2 dicembre 2021, n. 2021/2117/UE*, a decorrere dal 7 dicembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 6, par. 1 del medesimo Regolamento n. 2021/2117/UE*.

Sezione 2

Misure di sostegno del mercato connesse a malattie degli animali, a organismi nocivi per le piante e alla perdita di fiducia dei consumatori in seguito ai rischi per la salute pubblica, per la salute degli animali o per la salute delle piante ⁽³⁰³⁾

Articolo 220 *Misure connesse a malattie degli animali, a organismi nocivi per le piante e alla perdita di fiducia dei consumatori in seguito ai rischi per la salute pubblica, per la salute degli animali o per la salute delle piante* ⁽³⁰⁴⁾

1. La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano misure eccezionali di sostegno del mercato interessato per tenere conto:

a) delle limitazioni agli scambi intra Unione e agli scambi con i paesi terzi riconducibili all'applicazione di misure destinate a combattere la propagazione di malattie degli animali o la diffusione di organismi nocivi per le piante; e ⁽³⁰⁵⁾

-a) prodotti ortofrutticoli; ⁽³⁰⁶⁾

b) di gravi turbative del mercato direttamente imputabili ad una perdita di fiducia dei consumatori a causa dell'esistenza di rischi per la salute pubblica, per la salute degli animali o per la salute delle piante nonché di malattie.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.

2. Le misure di cui al paragrafo 1 si applicano ai settori seguenti:

- a) carni bovine;
- b) latte e prodotti lattiero-caseari;
- c) carni suine;
- d) carni ovine e caprine;
- e) uova;
- f) carni di pollame.

Le misure di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera b), connesse a una perdita di fiducia dei consumatori a causa di rischi per la salute pubblica o la salute delle piante, si applicano anche a tutti gli altri prodotti agricoli tranne quelli elencati nell'allegato I, parte XXIV, sezione 2.

La Commissione può, mediante atti delegati adottati secondo la procedura d'urgenza di cui all'articolo 228, estendere l'elenco dei prodotti specificati nei primi due commi del presente paragrafo.

3. Le misure di cui al paragrafo 1 sono adottate su richiesta degli Stati membri interessati.

4. Le misure di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera a), sono subordinate all'adozione, da parte degli Stati membri interessati, di misure sanitarie, veterinarie o fitosanitarie atte a debellare rapidamente le epizootie o a monitorare, controllare e eradicare o contenere l'organismo nocivo, e soltanto nei limiti e per il periodo strettamente necessari al sostegno del mercato in questione. ⁽³⁰⁷⁾

5. L'Unione partecipa nella misura del 50% al finanziamento delle spese sostenute dagli Stati membri per le misure previste al paragrafo 1. Tuttavia, con riguardo ai settori delle carni bovine, del latte e dei prodotti lattiero-caseari, delle carni suine e delle carni ovine e caprine, in caso di lotta contro l'afta epizootica l'Unione contribuisce al finanziamento del 60% delle spese.

6. Gli Stati membri provvedono affinché, nel caso in cui i produttori contribuiscano alle spese sostenute dagli Stati membri, ciò non determini una distorsione della concorrenza tra produttori di Stati membri diversi.

(303) Rubrica così sostituita dall'*art. 1, par. 1, punto 65, lettera a), del Regolamento 2 dicembre 2021, n. 2021/2117/UE*, a decorrere dal 7 dicembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 6, par. 1 del medesimo Regolamento n. 2021/2117/UE*. Il testo precedente era così formulato: "Misure di sostegno del mercato connesse a malattie degli animali e alla perdita di fiducia dei consumatori in seguito ai rischi per la salute pubblica, per la salute degli animali o per la salute delle piante".

(304) Titolo così sostituito dall'*art. 1, par. 1, punto 65, lettera b), numero i), del Regolamento 2 dicembre 2021, n. 2021/2117/UE*, a decorrere dal 7 dicembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 6, par. 1 del medesimo Regolamento n. 2021/2117/UE*.

(305) Lettera così sostituita dall'*art. 1, par. 1, punto 65, lettera b), numero ii), del Regolamento 2 dicembre 2021, n. 2021/2117/UE*, a decorrere dal 7 dicembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 6, par. 1 del medesimo Regolamento n. 2021/2117/UE*.

(306) Lettera aggiunta dall'*art. 1, par. 1, punto 65, lettera b), numero iii), del Regolamento 2 dicembre 2021, n. 2021/2117/UE*, a decorrere dal 7 dicembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 6, par. 1 del medesimo Regolamento n. 2021/2117/UE*.

(307) Paragrafo così sostituito dall'*art. 1, par. 1, punto 65, lettera b), numero iv), del Regolamento 2 dicembre 2021, n. 2021/2117/UE*, a decorrere dal 7 dicembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 6, par. 1 del medesimo Regolamento n. 2021/2117/UE*.

Sezione 3

Problemi specifici

Articolo 221 *Misure necessarie per risolvere problemi specifici*

1. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le misure di emergenza necessarie e giustificabili per risolvere problemi specifici. Tali misure possono derogare alle disposizioni del presente regolamento, ma soltanto nella misura strettamente necessaria e per il periodo strettamente necessario. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.
 2. Per imperativi motivi di urgenza debitamente giustificati, connessi a situazioni in grado di causare un rapido deterioramento delle condizioni di produzione e di mercato cui potrebbe essere difficile far fronte in caso di ritardi nell'adozione di misure, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili, secondo la procedura di cui all'articolo 229, paragrafo 3, per risolvere problemi specifici.
 3. La Commissione adotta le misure di cui al paragrafo 1° 2 solo se non è possibile adottare le misure di emergenza necessarie ai sensi dell'articolo 219 o 220.
 4. Le misure adottate ai sensi del paragrafo 1° 2 rimangono in vigore per un periodo non superiore a dodici mesi. Se dopo tale periodo i problemi specifici che hanno determinato l'adozione di tali misure persistono, la Commissione può adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 riguardanti una soluzione permanente o presentare proposte legislative appropriate.
 5. La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio delle misure adottate ai sensi del paragrafo 1° 2 entro due giorni lavorativi dalla relativa adozione.
-
-

Sezione 4

Accordi e decisioni durante i periodi di grave squilibrio sui mercati

Articolo 222 *Applicazione dell'articolo 101, paragrafo 1, TFUE*

1. Durante i periodi di grave squilibrio sui mercati, la Commissione può adottare atti di esecuzione intesi ad assicurare che l'articolo 101, paragrafo 1, TFUE non si applichi agli accordi e alle decisioni degli agricoltori, delle associazioni di agricoltori o delle associazioni di dette associazioni, o delle organizzazioni di produttori riconosciute, delle associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute e delle organizzazioni interprofessionali riconosciute in uno dei settori di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento, nella misura in cui tali accordi e decisioni non compromettano il corretto funzionamento del mercato interno, siano mirate esclusivamente a stabilizzare il settore interessato e rientrino in una o più delle seguenti categorie: ⁽³⁰⁸⁾

- a) ritiro dal mercato o distribuzione gratuita dei loro prodotti;
- b) trasformazione e trattamento;
- c) ammasso da parte di operatori privati;
- d) misure di promozione comuni;
- e) accordi sui requisiti di qualità;
- f) acquisto in comune dei mezzi di produzione necessari a combattere la propagazione di parassiti e malattie degli animali e delle piante nell'Unione ovvero di quelli necessari a far fronte alle conseguenze dei disastri naturali nell'Unione;
- g) pianificazione della produzione temporanea, tenuto conto della natura specifica del ciclo di produzione.

In ciascun atto di esecuzione, la Commissione specifica l'ambito di applicazione materiale e la portata geografica di tale deroga e, fatto salvo il paragrafo 3, il periodo durante il quale essa è d'applicazione.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.

[2. Il paragrafo 1 si applica soltanto se la Commissione ha già adottato una delle misure di cui al presente capo se i prodotti sono stati acquistati all'intervento pubblico ovvero se è stato concesso l'aiuto all'ammasso privato di cui alla parte II, titolo I, capo I. ⁽³⁰⁹⁾]

3. Gli accordi e le decisioni di cui al paragrafo 1 sono validi solo per un periodo massimo di sei mesi.

La Commissione può tuttavia adottare atti di esecuzione che autorizzino la proroga di tali accordi e decisioni per un ulteriore periodo massimo di sei mesi. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.

(308) Frase introduttiva così sostituita dall'*art. 4, par. 1, punto 21, lett. a) del Regolamento 13 dicembre 2017, n. 2017/2393/UE*, a decorrere dal 30 dicembre 2017, a sensi di quanto disposto dall'*art. 6, par. 1* (e applicabilità indicata al par. 2) del medesimo *Regolamento n. 2017/2393/UE*.

(309) Paragrafo soppresso dall'*art. 4, par. 1, punto 21, lett. b) del Regolamento 13 dicembre 2017, n. 2017/2393/UE*, a decorrere dal 30 dicembre 2017, a sensi di quanto disposto dall'*art. 6, par. 1* (e applicabilità indicata al par. 2) del medesimo *Regolamento n. 2017/2393/UE*.

Capo I bis

Trasparenza del mercato ⁽³¹⁰⁾

Articolo 222 bis *Osservatori dei mercati dell'Unione* ⁽³¹¹⁾

1. Al fine di migliorare la trasparenza della filiera agroalimentare, chiarire le scelte degli operatori economici e delle autorità pubbliche, facilitare la sorveglianza degli sviluppi del mercato e delle minacce di turbative del mercato, la Commissione istituisce osservatori dei mercati dell'Unione.

2. La Commissione può decidere per quali settori agricoli tra quelli elencati all'articolo 1, paragrafo 2, istituire osservatori del mercato dell'Unione.

3. Gli osservatori del mercato dell'Unione mettono a disposizione i dati statistici e le informazioni necessarie per la sorveglianza degli sviluppi del mercato e delle minacce di turbativa del mercato, in particolare:

- a) produzione, approvvigionamento e scorte;
- b) prezzi, costi e, per quanto possibile, margini di profitto a tutti i livelli della filiera alimentare;
- c) previsioni di mercato a breve e medio termine;
- d) importazioni e esportazioni di prodotti agricoli, in particolare l'utilizzo dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli nell'Unione.

Gli osservatori del mercato dell'Unione elaborano relazioni contenenti gli elementi di cui al primo comma.

4. Gli Stati membri raccolgono le informazioni di cui al paragrafo 3 e le forniscono alla Commissione.

(310) Capo I bis, comprendente degli articoli 222 bis e 222 ter, aggiunto dall'[art. 1, par. 1, punto 66, del Regolamento 2 dicembre 2021, n. 2021/2117/UE](#), a decorrere dal 7 dicembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'[art. 6, par. 1 del medesimo Regolamento n. 2021/2117/UE](#).

(311) Articolo aggiunto dall'[art. 1, par. 1, punto 66, del Regolamento 2 dicembre 2021, n. 2021/2117/UE](#), a decorrere dal 7 dicembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'[art. 6, par. 1 del medesimo Regolamento n. 2021/2117/UE](#).

Articolo 222 ter *Relazioni della Commissione sugli sviluppi del mercato* ⁽³¹²⁾

1. Nelle loro relazioni, gli osservatori del mercato dell'Unione istituiti a norma dell'articolo 222 bis identificano le minacce di turbative del mercato connesse ad aumenti o cali significativi dei prezzi sui mercati interni o esterni o ad altri eventi o circostanze aventi effetti analoghi.

2. La Commissione presenta periodicamente al Parlamento europeo e al Consiglio informazioni sulla situazione del mercato dei prodotti agricoli, sulle cause delle turbative del mercato e sulle eventuali misure da adottare in risposta a tali perturbazioni del mercato, in particolare le misure di cui alla parte II, titolo I, capo I, e agli articoli 219, 220, 221 e 222 così come le motivazioni di tali misure.

(312) Articolo aggiunto dall'[art. 1, par. 1, punto 66, del Regolamento 2 dicembre 2021, n. 2021/2117/UE](#), a decorrere dal 7 dicembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'[art. 6, par. 1 del medesimo Regolamento n. 2021/2117/UE](#).

CAPO II

Comunicazioni e relazioni

Articolo 223 *Comunicazioni*

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, del monitoraggio, dell'analisi e della gestione del mercato dei prodotti agricoli e per garantire la trasparenza del mercato e il corretto funzionamento delle misure della PAC, eseguire verifiche, controlli, monitoraggi, valutazioni e audit delle misure della PAC nonché ottemperare agli obblighi stabiliti negli accordi internazionali conclusi in conformità del TFUE, compresi gli obblighi di notifica previsti da tali accordi, la Commissione può adottare, secondo la procedura di cui al paragrafo 2, le misure necessarie per le comunicazioni che le imprese, gli Stati membri e i paesi terzi sono tenuti a trasmettere. Nel farlo, la Commissione tiene conto dei dati necessari e delle sinergie tra potenziali fonti di dati.

Le informazioni ottenute possono essere trasmesse o messe a disposizione di organismi internazionali, delle autorità dell'Unione e nazionali dei mercati finanziari, delle autorità competenti dei paesi terzi e possono essere pubblicate ferma restando la protezione dei dati personali e del legittimo interesse delle imprese alla tutela dei segreti aziendali, come i prezzi. ⁽³¹³⁾

La Commissione coopera e scambia informazioni con le autorità competenti designate a norma dell'[articolo 22 del regolamento \(UE\) n. 596/2014](#) e con l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) per aiutarle nell'adempimento dei compiti di cui al [regolamento \(UE\) n. 596/2014](#). ⁽³¹⁴⁾

2. Per garantire l'integrità dei sistemi di informazione e l'autenticità e leggibilità dei documenti e dei dati associati trasmessi, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 intesi a definire:

- a) la natura e il tipo di informazioni da trasmettere;
- b) le categorie di dati da trattare, i periodi massimi di conservazione e la finalità del trattamento, in particolare in caso di pubblicazione di tali dati e di trasferimento a paesi terzi;
- c) i diritti di accesso alle informazioni o ai sistemi di informazione resi disponibili;
- d) le condizioni di pubblicazione delle informazioni.

3. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le misure necessarie per l'applicazione del presente articolo, in particolare:

- a) i metodi di comunicazione delle informazioni;
- b) le regole sulle informazioni da comunicare;
- c) le modalità relative alla gestione delle informazioni da comunicare e al contenuto, alla forma, alla periodicità e alle scadenze delle comunicazioni;
- d) le modalità relative alla trasmissione o alla messa a disposizione delle informazioni e dei documenti agli Stati membri, agli organismi internazionali, alle autorità competenti dei paesi terzi o al pubblico, ferma restando la protezione dei dati personali e del legittimo interesse delle imprese alla tutela dei segreti aziendali.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.

(313) Comma così sostituito dall'[art. 1, par. 1, punto 67, del Regolamento 2 dicembre 2021, n. 2021/2117/UE](#), a decorrere dal 7 dicembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'[art. 6, par. 1 del medesimo Regolamento n. 2021/2117/UE](#).

(314) Comma aggiunto dall'[art. 1, par. 1, punto 67, del Regolamento 2 dicembre 2021, n. 2021/2117/UE](#), a decorrere dal 7 dicembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'[art. 6, par. 1 del medesimo Regolamento n. 2021/2117/UE](#).

Articolo 224 *Trattamento e protezione dei dati personali*

1. Gli Stati membri e la Commissione raccolgono i dati personali ai fini di cui all'articolo 223, paragrafo 1, e li trattano in modo non incompatibile con tali finalità.

2. Laddove i dati personali sono trattati a fini di monitoraggio e valutazione ai sensi dell'articolo 223, paragrafo 1, essi devono essere resi anonimi e trattati unicamente in forma aggregata.

3. I dati personali sono trattati conformemente alla [direttiva 95/46/CE](#) e al [regolamento \(CE\) n. 45/2001](#). In particolare, tali dati non sono conservati in modo da consentire l'identificazione degli interessati per un arco di tempo superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati, tenendo conto dei periodi minimi di conservazione stabiliti dalla normativa unionale e nazionale applicabile.

4. Gli Stati membri informano gli interessati della possibilità che i loro dati personali siano trattati da organismi nazionali o dell'Unione conformemente al paragrafo 1 e che a tale riguardo essi godono dei diritti sanciti, rispettivamente, dalla [direttiva 95/46/CE](#) e dal [regolamento \(CE\) n. 45/2001](#).

Articolo 225 *Relazioni obbligatorie della Commissione*

La Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio:

[a) ogni tre anni e, per la prima volta, entro il 21 dicembre 2016, sull'attuazione delle misure riguardanti il settore dell'apicoltura previste dagli articoli 55, 56 e 57, compresi gli sviluppi più recenti in materia di sistemi di identificazione degli alveari; ⁽³¹⁶⁾

[b) entro il 30 giugno 2014 ed entro il 31 dicembre 2018, sull'andamento della situazione del mercato nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, e in particolare sul funzionamento degli articoli da 148 a 151, dell'articolo 152, paragrafo 3 e dell'articolo 157, paragrafo 3, valutando, in particolare, gli effetti sui produttori di latte e sulla produzione di latte nelle regioni svantaggiate, in relazione con l'obiettivo generale di mantenere la produzione in tali regioni, e includendo possibili incentivi atti ad incoraggiare gli agricoltori a concludere accordi di produzione congiunta, con proposte adeguate; ⁽³¹⁷⁾

[c) entro il 31 dicembre 2014, sulla possibilità di ampliare la portata dei programmi nelle scuole al fine di includervi l'olio d'oliva e le olive da tavola; ⁽³¹⁷⁾

d) entro il 31 dicembre 2025, e successivamente ogni sette anni, sull'applicazione delle norme sulla concorrenza stabilite nel presente regolamento al settore agricolo in tutti gli Stati membri; ⁽³¹⁸⁾

d bis) entro il 31 dicembre 2023, sugli osservatori del mercato dell'Unione istituiti a norma dell'articolo 222 bis; ⁽³¹⁹⁾

d ter) entro il 31 dicembre 2023, e successivamente ogni tre anni, sul ricorso alle misure di crisi adottate in particolare a norma degli articoli da 219 a 222; ⁽³¹⁹⁾

d quarter) entro il 31 dicembre 2024, sull'uso delle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione per garantire una migliore trasparenza del mercato di cui all'articolo 223; ⁽³¹⁹⁾

d quinquies) entro il 30 giugno 2024, sulle denominazioni di vendita e sulla classificazione delle carcasse nel settore di carni ovine e caprine; ⁽³¹⁹⁾

e) entro il 31 luglio 2023, sull'applicazione dei criteri di ripartizione di cui all'articolo 23 bis, paragrafo 2; ⁽³¹⁵⁾

f) entro il 31 luglio 2023, sull'impatto dei trasferimenti di cui all'articolo 23 bis, paragrafo 4, relativamente all'efficacia del programma destinato alle scuole in relazione alla distribuzione di ortofruttili e latte destinati alle scuole. ⁽³¹⁵⁾

⁽³¹⁵⁾ Lettera aggiunta dall'[art. 1, paragrafo 1, punto 3\), Regolamento 11 maggio 2016, n. 2016/791](#), a decorrere dal 1° agosto 2017, ai sensi di quanto disposto dall'[art. 3, paragrafo 2](#) del medesimo [Regolamento 2016/791](#).

(316) Lettera soppressa dall'*art. 1, par. 1, punto 68, lettera a), del Regolamento 2 dicembre 2021, n. 2021/2117/UE*, a decorrere dal 7 dicembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 6, comma 1 (e applicabilità indicata nell'art. 6, comma 4) del medesimo Regolamento n. 2021/2117/UE*.

(317) Lettera soppressa dall'*art. 1, par. 1, punto 68, lettera b), del Regolamento 2 dicembre 2021, n. 2021/2117/UE*, a decorrere dal 7 dicembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 6, par. 1 del medesimo Regolamento n. 2021/2117/UE*.

(318) Lettera così sostituita dall'*art. 1, par. 1, punto 68, lettera c), del Regolamento 2 dicembre 2021, n. 2021/2117/UE*, a decorrere dal 7 dicembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 6, par. 1 del medesimo Regolamento n. 2021/2117/UE*.

(319) Lettera aggiunta dall'*art. 1, par. 1, punto 68, lettera d), del Regolamento 2 dicembre 2021, n. 2021/2117/UE*, a decorrere dal 7 dicembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 6, par. 1 del medesimo Regolamento n. 2021/2117/UE*.

[CAPO III]

[Riserva per le crisi nel settore agricolo] ⁽³²⁰⁾

Articolo 226 *Usa della riserva* ⁽³²¹⁾

I fondi trasferiti dalla riserva per le crisi nel settore agricolo, alle condizioni e secondo la procedura di cui all'*articolo 25 del regolamento (UE) n. 1306/2013* e al paragrafo 22 dell'Accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, la cooperazione in materia di bilancio e la sana gestione finanziaria, sono messi a disposizione delle misure contemplate dal presente regolamento nell'anno o negli anni per i quali è richiesto un sostegno supplementare e attuate in circostanze che esulano dal normale andamento dei mercati.

In particolare i fondi sono trasferiti per spese a titolo:

- a) degli articoli da 8 a 21;
- b) degli articoli da 196 a 204 e
- c) degli articoli 219, 220 e 221 del presente regolamento.

(320) Capo III, comprendente l'articolo 226, soppresso dall'*art. 1, par. 1, punto 69, del Regolamento 2 dicembre 2021, n. 2021/2117/UE*, a decorrere dal 7 dicembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 6, comma 1 (e applicabilità indicata nell'art. 6, comma 4) del medesimo Regolamento n. 2021/2117/UE*.

(321) Articolo soppresso dall'*art. 1, par. 1, punto 69, del Regolamento 2 dicembre 2021, n. 2021/2117/UE*, a decorrere dal 7 dicembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 6, comma 1 (e applicabilità indicata nell'art. 6, comma 4) del medesimo Regolamento n. 2021/2117/UE*.

PARTE VI**DELEGHE DI POTERE, DISPOSIZIONI DI ESECUZIONE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI****CAPO I****Delega di potere e disposizioni di esecuzione****Articolo 227** *Esercizio della delega*

1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati alle condizioni stabilite nel presente articolo.
 2. Il potere di adottare atti delegati di cui al presente regolamento è conferito alla Commissione per un periodo di sette anni a decorrere da 20 dicembre 2013. La Commissione elabora una relazione sui poteri delegati al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di sette anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
 3. La delega di potere di cui al presente regolamento può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
 4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
 5. L'atto delegato adottato ai sensi del presente regolamento entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.
-

Articolo 228 *Procedura d'urgenza*

1. Gli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo entrano in vigore immediatamente e si applicano finché non siano sollevate obiezioni conformemente al paragrafo 2. La notifica di un atto delegato al Parlamento europeo e al Consiglio illustra i motivi del ricorso alla procedura d'urgenza.
 2. Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato secondo la procedura di cui all'articolo 227, paragrafo 5. In tal caso, la Commissione abroga l'atto immediatamente a seguito della notifica della decisione con la quale il Parlamento europeo o il Consiglio hanno sollevato obiezioni.
-

Articolo 229 *Procedura di comitato*

1. La Commissione è assistita da un comitato denominato "comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli". Esso è un comitato ai sensi del [regolamento \(UE\) n. 182/2011](#).
 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'[articolo 5 del regolamento \(UE\) n. 182/2011](#). Per quanto riguarda gli atti di cui all'articolo 80, paragrafo 5, all'articolo 91, lettere c) e d), all'articolo 97, paragrafo 4, all'articolo 99, all'articolo 106 e all'articolo 107, paragrafo 3, se il comitato non formula alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l'[articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento \(UE\) n. 182/2011](#).
 3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'[articolo 8 del regolamento \(UE\) n. 182/2011](#), in combinato disposto con l'articolo 5 del medesimo.
-

CAPO II**Disposizioni transitorie e finali****Articolo 230** *Abrogazioni*

1. Il regolamento (CE) n. 1234/2007 è abrogato. Tuttavia, continuano ad applicarsi le seguenti disposizioni del regolamento (CE) n. 1234/2007:
 - a) per quanto riguarda il regime di contenimento della produzione di latte: la parte II, titolo I, capo III, sezione III, l'articolo 55, l'articolo 85 e gli allegati IX e X fino al 31 marzo 2015;
 - b) nel settore vitivinicolo:
 - i) gli articoli da 85 bis a 85 sexies per quanto riguarda le superfici di cui all'articolo 85 bis, paragrafo 2, non ancora estirpate e, per quanto riguarda le superfici di cui all'articolo 85 ter, paragrafo 1, non ancora regolarizzate, fino all'estirpazione o alla regolarizzazione di tali superfici e l'articolo 188 bis, paragrafi 1 e 2;
 - ii) il regime transitorio di diritti di impianto stabilito nella parte II, titolo I, capo III, sezione IV bis, sottosezione II, fino al 31 dicembre 2015;
 - iii) l'articolo 118 quaterdecies, paragrafo 5, fino all'esaurimento delle scorte di vini con la denominazione "Mlado vino portugizac" esistenti il 1 luglio 2013;
 - iv) l'articolo 118 vicies, paragrafo 5, fino al 30 giugno 2017;
 - b bis) l'articolo 111 fino al 31 marzo 2015; ⁽³²³⁾
 - c) l'articolo 113 bis, paragrafo 4, gli articoli 114, 115 e 116, l'articolo 117, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 121, lettera e), punto iv), nonché l'allegato XIV, parte A, punto IV, parte B, punto I, paragrafi 2 e 3, e punto III, paragrafo 1, e parte C, e l'allegato XV, punto II, paragrafi 1, 3, 5 e 6, e punto IV, paragrafo 2, ai fini dell'applicazione di tali articoli, fino alla data di applicazione delle corrispondenti norme di commercializzazione da stabilirsi in virtù degli atti delegati previsti all'articolo 75, paragrafo 2, all'articolo 76, paragrafo 4, all'articolo 78, paragrafi 3 e 4, all'articolo 79, paragrafo 1, all'articolo 80, paragrafo 4, all'articolo 83, paragrafo 4, all'articolo 86, all'articolo 87, paragrafo 2, all'articolo 88, paragrafo 3 e all'articolo 89 del presente regolamento; ⁽³²⁴⁾

- c bis) l'articolo 125 bis, paragrafo 1, lettera e), e l'articolo 125 bis, paragrafo 2, e riguardo al settore ortofrutticolo, l'allegato XVI bis, fino alla data di applicazione delle relative norme da stabilirsi in virtù degli atti delegati di cui all'articolo 173, paragrafo 1, lettere b) e i); ⁽³²³⁾
- d) l'articolo 133 bis, paragrafo 1, e l'articolo 140 bis fino al 30 settembre 2014;
- d bis) gli articoli 136, 138 e 140, insieme all'allegato XVIII ai fini dell'applicazione di tali articoli, fino alla data di applicazione delle norme da stabilirsi in virtù degli atti di esecuzione di cui all'articolo 180 e all'articolo 183, lettera a), o fino al 30 giugno 2014, se precedente; ⁽³²³⁾
- e) l'articolo 182, paragrafo 3, primo e secondo comma, fino alla fine della campagna di commercializzazione dello zucchero 2013/14 il 30 settembre 2014;
- f) l'articolo 182, paragrafo 4, fino al 31 dicembre 2017;
- g) l'articolo 182, paragrafo 7, fino al 31 marzo 2014;
- h) l'allegato XV, punto III, paragrafo 3, fino al 31 dicembre 2015; ⁽³²⁴⁾
- i) l'allegato XX fino alla data di entrata in vigore dell'atto legislativo che sostituisce il [regolamento \(CE\) n. 1216/2009](#) e il [regolamento \(CE\) n. 614/2009](#) del Consiglio ⁽³²²⁾.

2. I riferimenti al regolamento (CE) n. 1234/2007 si intendono fatti al presente regolamento e al [regolamento \(UE\) n. 1306/2013](#) e vanno letti secondo la tavola di concordanza figurante nell'allegato XIV del presente regolamento.

3. Sono abrogati i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1601/96 e (CE) n. 1037/2001 del Consiglio.

⁽³²²⁾ [Regolamento \(CE\) n. 614/2009](#) del Consiglio, del 7 luglio 2009, che instaura un regime comune di scambi per l'ovoalbumina e la lattealbumina (GU L 181 del 14.7.2009, pag. 8).

⁽³²³⁾ Lettera inserita dall'[art. 9, paragrafo 1, punto 2\), Regolamento 17 dicembre 2013, n. 1310/2013](#), a decorrere dal 1° gennaio 2014, ai sensi di quanto disposto dall'[art. 11, paragrafo 2](#) del medesimo [Regolamento 1310/2013](#).

⁽³²⁴⁾ Lettera così corretta da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 19 maggio 2016, n. 130, Serie L.

Articolo 231 *Disposizioni transitorie*

1. Per garantire un passaggio ordinato dai regimi previsti dal regolamento (CE) n. 1234/2007 a quelli previsti dal presente regolamento, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 per quanto riguarda le misure necessarie per proteggere i diritti acquisiti e le aspettative legittime delle aziende agricole.

2. I programmi pluriennali adottati anteriormente al 1° gennaio 2014 continuano a essere disciplinati dalle pertinenti disposizioni del regolamento (CE) n. 1234/2007 dopo l'entrata in vigore del presente regolamento e fino alla loro scadenza.

Articolo 232 *Entrata in vigore e applicazione*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2014.
Tuttavia:

- a) l'articolo 181 si applica a decorrere dal 1° ottobre 2014;
- b) l'allegato VII, parte VII, punto II, paragrafo 3, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2016. ⁽³²⁴⁾

[2. Gli articoli da 148 a 151, l'articolo 152, paragrafo 3, l'articolo 156, paragrafo 2, l'articolo 157, paragrafo 3, gli articoli 161 e 163, l'articolo 173, paragrafo 2, e l'articolo 174, paragrafo 2 si applicano fino al 30 giugno 2020. ⁽³²⁵⁾]

3. Gli articoli da 127 a 144 e gli articoli 192 e 193 si applicano fino alla fine della campagna di commercializzazione 2016/2017 il 30 settembre 2017. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2013

(324) Lettera così corretta da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 19 maggio 2016, n. 130, Serie L.

(325) Paragrafo soppresso dall'*art. 4, par. 1, punto 22 del Regolamento 13 dicembre 2017, n. 2017/2393/UE*, a decorrere dal 30 dicembre 2017, a sensi di quanto disposto dall'*art. 6, par. 1* (e applicabilità indicata al par. 2) del medesimo *Regolamento n. 2017/2393/UE*.

c.c. art. 896-bis. Distanze minime per gli apiari (1)

Gli apiari devono essere collocati a non meno di dieci metri da strade di pubblico transito e a non meno di cinque metri dai confini di proprietà pubbliche o private. Il rispetto delle distanze di cui al primo comma non è obbligatorio se tra l'apiario e i luoghi ivi indicati esistono dislivelli di almeno due metri o se sono interposti, senza soluzioni di continuità, muri, siepi o altri ripari idonei a non consentire il passaggio delle api. Tali ripari devono avere una altezza di almeno due metri. Sono comunque fatti salvi gli accordi tra le parti interessate. Nel caso di accertata presenza di impianti industriali saccariferi, gli apiari devono rispettare una distanza minima di un chilometro dai suddetti luoghi di produzione.

----- (1) Articolo aggiunto dall' art. 8, L. 24 dicembre 2004, n. 313

CODICE CIVILE-art. 2135)

Art. 2135.

(Imprenditore agricolo).

È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.

Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.

Si intendono comunque connesse le attività', esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge. **((271)** (133a)

AGGIORNAMENTO (133a) Il D. Lgs. 18 maggio 2001, n. 228 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Si considerano imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico".

AGGIORNAMENTO (271) Il D. Lgs. 18 maggio 2001, n. 228, come modificato dal D.L. 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2017, n. 123, ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Si considerano imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2135, terzo comma, del codice civile, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico".

L. 24/12/2004, n. 313**Disciplina dell'apicoltura.****Pubblicata nella Gazz. Uff. 31 dicembre 2004, n. 306.**Epigrafe1.Finalità.2.Definizioni.3.Apicoltore e imprenditore apistico.4.Disciplina dell'uso dei fitofarmaci.5.Documento programmatico per il settore apistico.6.Denuncia degli apiari e degli alveari e comunicazione dell'inizio dell'attività.7.Risorse nettarifere.8.Distanze minime per gli apiari.9.Riconoscimento del servizio di impollinazione.10.Sanzioni.11.Copertura finanziaria.12.Entrata in vigore.**L. 24 dicembre 2004, n. 313** ⁽¹⁾**Disciplina dell'apicoltura** ⁽²⁾.

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 31 dicembre 2004, n. 306.

(2) Vedi, anche, le disposizioni sull'anagrafe apistica nazionale contenute nel [D.M. 4 dicembre 2009](#).

1. Finalità.

1. La presente legge riconosce l'apicoltura come attività di interesse nazionale utile per la conservazione dell'ambiente naturale, dell'ecosistema e dell'agricoltura in generale ed è finalizzata a garantire l'impollinazione naturale e la biodiversità di specie apistiche, con particolare riferimento alla salvaguardia della razza di ape italiana (*Apis mellifera ligustica Spinola*) e delle popolazioni di api autoctone tipiche o delle zone di confine.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in conformità ai rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione, provvedono alle finalità della presente legge ⁽³⁾.

(3) Comma così sostituito dall'art. 58-ter, comma 1, lett. a), [D.L. 14 agosto 2020, n. 104](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 13 ottobre 2020, n. 126](#).

2. Definizioni.

1. La conduzione zootecnica delle api, denominata «apicoltura», è considerata a tutti gli effetti attività agricola ai sensi dell' [articolo 2135 del codice civile](#), anche se non correlata necessariamente alla gestione del terreno.

2. Sono considerati prodotti agricoli: il miele, la cera d'api, la pappa reale o gelatina reale, il polline, il propoli, il veleno d'api, le api e le api regine, l'idromele e l'aceto di miele.

3. Ai fini della presente legge si intende per:

a) arnia: il contenitore per api;

b) alveare: l'arnia contenente una famiglia di api;

c) apiario: un insieme unitario di alveari;

d) postazione: il sito di un apiario;

e) nomadismo: la conduzione dell'allevamento apistico a fini di incremento produttivo che prevede uno o più spostamenti dell'apiario nel corso dell'anno.

4. L'uso della denominazione «apicoltura» è riservato esclusivamente alle aziende condotte da apicoltori che esercitano l'attività di cui al comma 1.

3. Apicoltore e imprenditore apistico.

1. È apicoltore chiunque detiene e conduce alveari.

2. È imprenditore apistico chiunque detiene e conduce alveari ai sensi dell' [articolo 2135 del codice civile](#).

3. È apicoltore professionista chiunque esercita l'attività di cui al comma 2 a titolo principale ⁽⁴⁾.

(4) Vedi, anche, il comma 1066 dell'art. 1, [L. 27 dicembre 2006, n. 296](#).

4. Disciplina dell'uso dei fitofarmaci.

1. Al fine di salvaguardare l'azione pronuba delle api, le regioni, nel rispetto della normativa comunitaria vigente e sulla base del documento programmatico di cui all'articolo 5, individuano le limitazioni e i divieti cui sottoporre i trattamenti antiparassitari con prodotti fitosanitari ed erbicidi tossici per le api sulle colture arboree, erbacee, ornamentali e spontanee durante il periodo di fioritura o in presenza di secrezioni extrafloriali di interesse mellifero, stabilendo le relative sanzioni ⁽⁵⁾.

(5) Comma così modificato dall'art. 58-ter, comma 1, lett. b), [D.L. 14 agosto 2020, n. 104](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 13 ottobre 2020, n. 126](#).

5. Documento programmatico per il settore apistico.

1. Per la difesa dell'ambiente e delle produzioni agroforestali, ai fini dell'applicazione del [regolamento \(CE\) n. 1221/97 del 25 giugno 1997](#), del Consiglio, e successive modificazioni, e della [legge 23 dicembre 1999, n. 499](#), e successive modificazioni, il Ministro delle politiche agricole e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e previa concertazione con le organizzazioni professionali agricole rappresentative a livello nazionale, con le unioni nazionali di associazioni di produttori apistici riconosciute ai sensi della normativa vigente, con le organizzazioni nazionali degli apicoltori, con le organizzazioni cooperative operanti nel settore apistico a livello nazionale e con le associazioni a tutela dei consumatori, adotta, anche utilizzando le risorse stanziare dalla presente legge nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11, un documento programmatico contenente gli indirizzi e il coordinamento delle attività per il settore apistico, con particolare riferimento alle seguenti materie:

a) promozione e tutela dei prodotti apistici italiani e promozione dei processi di tracciabilità ai sensi dell'articolo 18 del [decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228](#);

b) tutela del miele italiano conformemente alla [direttiva 2001/110/CE del 20 dicembre 2001](#) del Consiglio;

c) valorizzazione dei prodotti con denominazione di origine protetta e con indicazione geografica protetta, ai sensi del [regolamento \(CEE\) n. 2081/92](#) e del regolamento (CEE) n. 2082/92 del 14 luglio 1992, del Consiglio, e successive modificazioni, nonché del miele prodotto secondo il metodo di produzione biologico, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2092/91 del 24 giugno 1991 del Consiglio, e successive modificazioni;

d) sostegno delle forme associative di livello nazionale tra apicoltori e promozione della stipula di accordi professionali;

e) sviluppo dei programmi di ricerca e di sperimentazione apistica, d'intesa con le organizzazioni apistiche;

f) integrazione tra apicoltura e agricoltura;

g) indicazioni generali sui limiti e divieti cui possono essere sottoposti i trattamenti antiparassitari con prodotti fitosanitari ed erbicidi tossici per le api sulle colture arboree, erbacee, ornamentali, coltivate e spontanee durante il periodo di fioritura;

h) individuazione di limiti e divieti di impiego di colture di interesse mellifero derivanti da organismi geneticamente modificati;

i) incentivazione della pratica dell'impollinazione a mezzo di api;

l) incentivazione della pratica dell'allevamento apistico e del nomadismo;

m) tutela e sviluppo delle *cultivar* delle essenze nettarifere, in funzione della biodiversità;

n) determinazione degli interventi economici di risanamento e di controllo per la lotta contro la varroasi e le altre patologie dell'alveare;

o) potenziamento e attuazione dei controlli sui prodotti apistici di origine extracomunitaria, comunitaria e nazionale;

p) incentivazione dell'insediamento e della permanenza dei giovani nel settore apistico;

q) previsione di indennità compensative per gli apicoltori che operano nelle zone montane o svantaggiate;

r) salvaguardia e selezione in purezza dell'ape italiana (*Apis mellifera ligustica Spinola*) e dell'*Apis mellifera sicula Montagano* e incentivazione dell'impiego di api regine italiane con provenienza da centri di selezione genetica ⁽⁶⁾.

2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, da emanare contestualmente all'adozione del documento di cui al comma 1, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono ripartite le risorse statali tra le materie indicate al comma 1 .

3. Il documento programmatico ha durata triennale e può essere aggiornato ogni anno con le medesime procedure di cui al comma 1.

4. Al documento programmatico sono allegati:

a) i programmi apistici predisposti, previa concertazione con le organizzazioni dei produttori apistici, con le organizzazioni professionali agricole e con le associazioni degli apicoltori e del movimento cooperativo operanti nel settore apistico a livello regionale, da ogni singola regione;

b) i programmi interregionali o le azioni comuni riguardanti l'insieme delle regioni, da realizzare in forma cofinanziata ⁽⁷⁾.

⁽⁶⁾ Con [D.M. 10 gennaio 2007](#) (Gazz. Uff. 14 marzo 2007, n. 61) è stato approvato il documento programmatico per il settore apistico (DAP) previsto dal presente comma. Vedi, anche, il [D.M. 27 luglio 2009](#).

(7) Vedi, anche, il comma 125 dell'art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244.

6. Denuncia degli apiari e degli alveari e comunicazione dell'inizio dell'attività.

1. Al fine della profilassi e del controllo sanitario, è fatto obbligo a chiunque detenga apiari e alveari di farne denuncia, anche per il tramite delle associazioni degli apicoltori operanti nel territorio, specificando collocazione e numero di alveari, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e, successivamente, entro il 31 dicembre degli anni nei quali si sia verificata una variazione nella collocazione o nella consistenza degli alveari in misura percentuale pari ad almeno il 10 per cento in più o in meno. Chiunque intraprenda per la prima volta l'attività nelle forme di cui all'articolo 3 è tenuto a darne comunicazione ai sensi del comma 2 del presente articolo.
2. Le denunce e le comunicazioni di cui al comma 1 sono indirizzate ai servizi veterinari dell'azienda sanitaria locale competente.
3. I trasgressori all'obbligo di denuncia o di comunicazione non possono beneficiare degli incentivi previsti per il settore.

7. Risorse nettariifere.

1. Il nettare, la melata, il polline e il propoli sono risorse di un ciclo naturale di interesse pubblico.
2. Ai fini di un adeguato sfruttamento delle risorse nettariifere lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano incentivano la conduzione zootecnica delle api e la pratica economico-produttiva del nomadismo, sulla base dei seguenti principi:
 - a) [preventivo accertamento che gli apiari, stanziali o nomadi, rispettino le norme del regolamento di polizia veterinaria, di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320](#), e successive modificazioni] ⁽⁸⁾;
 - b) conservazione dei diritti acquisiti dai soggetti di cui all'articolo 3 che impostano abitualmente l'attività produttiva con postazioni nomadi o stanziali.
3. Gli enti pubblici agevolano la dislocazione degli alveari nei fondi di loro proprietà o ad altro titolo detenuti.
4. Ai fini di cui al presente articolo e unicamente per finalità produttive e per esigenze di ottimizzazione dello sfruttamento delle risorse nettariifere, le regioni possono determinare la distanza di rispetto tra apiari, composti da almeno cinquanta alveari, in un raggio massimo di 200 metri.

(8) Lettera abrogata dall'art. 58-ter, comma 1, lett. c), [D.L. 14 agosto 2020, n. 104](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 13 ottobre 2020, n. 126](#).

8. Distanze minime per gli apiari.

1. Dopo [l'articolo 896 del codice civile](#), è inserito il seguente:

«Art. 896-bis. - (*Distanze minime per gli apiari*). - Gli apiari devono essere collocati a non meno di dieci metri da strade di pubblico transito e a non meno di cinque metri dai confini di proprietà pubbliche o private.

Il rispetto delle distanze di cui al primo comma non è obbligatorio se tra l'apiario e i luoghi ivi indicati esistono dislivelli di almeno due metri o se sono interposti, senza soluzioni di continuità, muri, siepi o altri ripari idonei a non consentire il passaggio delle api. Tali ripari

devono avere una altezza di almeno due metri. Sono comunque fatti salvi gli accordi tra le parti interessate.

Nel caso di accertata presenza di impianti industriali saccariferi, gli apiari devono rispettare una distanza minima di un chilometro dai suddetti luoghi di produzione».

9. Riconoscimento del servizio di impollinazione.

1. L'attività di impollinazione è riconosciuta, a tutti gli effetti, attività agricola per connessione, ai sensi dell' [articolo 2135, secondo comma, del codice civile](#).

2. I soggetti diversi da quelli indicati alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](#), e successive modificazioni, e dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice, che esercitano l'attività di impollinazione, possono determinare il reddito imponibile, relativamente a tale attività, applicando all'ammontare dei ricavi conseguiti dalla medesima attività il coefficiente di redditività del 25 per cento.

3. I soggetti di cui al comma 2 hanno facoltà di non avvalersi delle disposizioni di cui al medesimo comma. In tale caso l'opzione è esercitata con le modalità stabilite dal regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442](#), e successive modificazioni.

4. Sono consentiti agli apicoltori l'acquisto, il trasporto e la detenzione dello zucchero e di sostanze zuccherine indispensabili per l'alimentazione delle famiglie delle api, con esonero dalla tenuta dei registri di carico e scarico delle sostanze zuccherine.

5. Le disposizioni di cui al comma 2 hanno efficacia a decorrere dalla approvazione del regime fiscale ivi previsto da parte della Commissione delle Comunità europee.

10. Sanzioni.

1. Per le violazioni delle disposizioni della presente legge e delle leggi regionali in materia, le regioni provvedono alla determinazione di sanzioni amministrative, fatta salva l'applicazione delle sanzioni per illeciti di natura tributaria di cui al [decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471](#) e al [decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472](#), e successive modificazioni, per le quali la competenza resta affidata agli organi statali.

11. Copertura finanziaria.

1. Per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 5, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

12. Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

L. 07/08/1990, n. 241

Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Pubblicata nella Gazz. Uff. 18 agosto 1990, n. 192.

Capo

IV

SEMPLIFICAZIONE DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 19 Segnalazione certificata di inizio attività - Scia [\(100\)](#) [\(105\)](#) [\(112\)](#)

In vigore dal 28 luglio 2016

1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, è sostituito da una segnalazione dell'interessato, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonché di quelli previsti dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli imposti dalla normativa comunitaria. La segnalazione è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli [articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445](#), nonché, ove espressamente previsto dalla normativa vigente, dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformità da parte dell'Agenzia delle imprese di cui all'[articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 6 agosto 2008, n. 133](#), relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui al primo periodo; tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell'amministrazione. Nei casi in cui la normativa vigente prevede l'acquisizione di atti o pareri di organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di cui al presente comma, salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti. La segnalazione, corredata delle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonché dei relativi elaborati tecnici, può essere presentata mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento, ad eccezione dei procedimenti per cui è previsto l'utilizzo esclusivo della modalità telematica; in tal caso la segnalazione si considera presentata al momento della ricezione da parte dell'amministrazione. [\(103\)](#)

2. L'attività oggetto della segnalazione può essere iniziata, anche nei casi di cui all'articolo 19-bis, comma 2, dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente. [\(109\)](#)

3. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. Qualora sia possibile conformare l'attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, l'amministrazione competente, con atto motivato, invita il privato a provvedere prescrivendo le misure necessarie con la fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni per l'adozione di queste ultime. In difetto di adozione delle misure da parte del privato, decorso il suddetto termine, l'attività si intende vietata. Con lo stesso atto motivato, in presenza di attestazioni non veritiere o di pericolo per la tutela dell'interesse

pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale, l'amministrazione dispone la sospensione dell'attività intrapresa. L'atto motivato interrompe il termine di cui al primo periodo, che ricomincia a decorrere dalla data in cui il privato comunica l'adozione delle suddette misure. In assenza di ulteriori provvedimenti, decorso lo stesso termine, cessano gli effetti della sospensione eventualmente adottata. [\(108\)](#)

4. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 3, primo periodo, ovvero di cui al comma 6-bis, l'amministrazione competente adotta comunque i provvedimenti previsti dal medesimo comma 3 in presenza delle condizioni previste dall'articolo 21-nonies. [\(107\)](#)

4-bis. Il presente articolo non si applica alle attività economiche a prevalente carattere finanziario, ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al [decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385](#), e dal testo unico in materia di intermediazione finanziaria di cui al [decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58](#). [\(102\)](#)

[5. Il presente articolo non si applica alle attività economiche a prevalente carattere finanziario, ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dal testo unico in materia di intermediazione finanziaria di cui al [decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58](#). Ogni controversia relativa all'applicazione del presente articolo è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Il relativo ricorso giurisdizionale, esperibile da qualunque interessato nei termini di legge, può riguardare anche gli atti di assenso formati in virtù delle norme sul silenzio assenso previste dall'articolo 20. [\(101\)](#)]

6. Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 è punito con la reclusione da uno a tre anni.

6-bis. Nei casi di Scia in materia edilizia, il termine di sessanta giorni di cui al primo periodo del comma 3 è ridotto a trenta giorni. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 4 e al comma 6, restano altresì ferme le disposizioni relative alla vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia, alle responsabilità e alle sanzioni previste dal [decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380](#), e dalle leggi regionali. [\(104\)](#)

6-ter. La segnalazione certificata di inizio attività, la denuncia e la dichiarazione di inizio attività non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili. Gli interessati possono sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione di cui all'[art. 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104](#). [\(106\)](#) [\(110\)](#) [\(111\)](#)

[\(100\)](#) Articolo sostituito dall'[art. 2, comma 10, L. 24 dicembre 1993, n. 537](#), modificato dall'[art. 21, comma 1, lett. aa\), L. 11 febbraio 2005, n. 15](#), sostituito dall'[art. 3, comma 1, D.L. 14 marzo 2005, n. 35](#), convertito con modificazioni, dalla [L. 14 maggio 2005, n. 80](#), modificato dall'[art. 9, comma 3, 4 e 5, L. 18 giugno 2009, n. 69](#), dall'[art. 85, comma 1, D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59](#) e, successivamente così sostituito dall'[art. 49, comma 4-bis, D.L. 31 maggio 2010, n. 78](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 30 luglio 2010, n. 122](#); vedi anche il [comma 4-ter del medesimo art. 49, D.L. 78/2010](#).

[\(101\)](#) Comma abrogato dall'[art. 4, comma 1, n. 14\) dell'Allegato 4 al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104](#), a decorrere dal 16 settembre 2010, ai sensi di quanto disposto dall'[art. 2, comma 1 del medesimo D.Lgs. 104/2010](#).

[\(102\)](#) Comma inserito dall'[art. 2, comma 1-quinquies, D.L. 5 agosto 2010, n. 125](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 1° ottobre 2010, n. 163](#).

(103) Comma così modificato dall'[art. 5, comma 2, lett. b\), n. 2\), D.L. 13 maggio 2011, n. 70](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 12 luglio 2011, n. 106](#), dall'[art. 2, comma 1, D.L. 9 febbraio 2012, n. 5](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 4 aprile 2012, n. 35](#) e, successivamente, dall'[art. 13, comma 1, D.L. 22 giugno 2012, n. 83](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 7 agosto 2012, n. 134](#).

(104) Comma aggiunto dall'[art. 5, comma 2, lett. b\), n. 2\), D.L. 13 maggio 2011, n. 70](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 12 luglio 2011, n. 106](#) e, successivamente, così modificato dall'[art. 6, comma 1, lett. b\), D.L. 13 agosto 2011, n. 138](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 14 settembre 2011, n. 148](#).

(105) Per l'interpretazione autentica del presente articolo, vedi l'[art. 5, comma 2, lett. c\), D.L. 13 maggio 2011, n. 70](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 12 luglio 2011, n. 106](#).

(106) Comma aggiunto dall'[art. 6, comma 1, lett. c\), D.L. 13 agosto 2011, n. 138](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 14 settembre 2011, n. 148](#).

(107) Comma modificato dall'[art. 6, comma 1, lett. a\), D.L. 13 agosto 2011, n. 138](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 14 settembre 2011, n. 148](#) e dall'[art. 19-bis, comma 3, D.L. 24 giugno 2014, n. 91](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 11 agosto 2014, n. 116](#). Successivamente il presente comma è stato così sostituito dall'[art. 6, comma 1, lett. a\), L. 7 agosto 2015, n. 124](#).

(108) Comma modificato dall'[art. 25, comma 1, lett. b-bis\), D.L. 12 settembre 2014, n. 133](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 11 novembre 2014, n. 164](#), sostituito dall'[art. 6, comma 1, lett. a\), L. 7 agosto 2015, n. 124](#), e, successivamente, così modificato dall'[art. 3, comma 1, lett. b\), n. 2\), D.Lgs. 30 giugno 2016, n. 126](#). Vedi, anche, le disposizioni contenute nell'[art. 4, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 126/2016](#).

(109) Comma così modificato dall'[art. 3, comma 1, lett. b\), n. 1\), D.Lgs. 30 giugno 2016, n. 126](#). Vedi, anche, le disposizioni contenute nell'[art. 4, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 126/2016](#).

(110) La [Corte costituzionale, con sentenza interpretativa di rigetto 6 febbraio-13 marzo 2019, n. 45](#) (Gazz. Uff. 20 marzo 2019, n. 12 - Prima serie speciale), ha dichiarato non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale del presente comma, in riferimento agli artt. 3, 11, 97, 117, primo comma - quest'ultimo in riferimento all'art. 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con [legge 4 agosto 1955, n. 848](#), e all'art. 6, paragrafo 3, del Trattato sull'Unione europea (TUE), firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992, entrato in vigore il 1° novembre 1993 - e secondo comma, lettera m), Cost.

(111) La stessa [Corte costituzionale, con sentenza 25 giugno - 20 luglio 2020, n. 153](#) (Gazz. Uff. 22 luglio 2020, n. 30 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 19, comma 6-ter, sollevate in riferimento agli [artt. 3, 24, 103 e 113 della Costituzione](#).

(112) Vedi, anche, l'[art. 2, D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 222](#).

Art. 19-bis Concentrazione dei regimi amministrativi (113) (114)

In vigore dal 28 luglio 2016

1. Sul sito istituzionale di ciascuna amministrazione è indicato lo sportello unico, di regola telematico, al quale presentare la SCIA, anche in caso di procedimenti connessi di competenza di altre amministrazioni ovvero di diverse articolazioni interne dell'amministrazione ricevente. Possono essere istituite più sedi di tale sportello, al solo scopo di garantire la pluralità dei punti di accesso sul territorio.

2. Se per lo svolgimento di un'attività soggetta a SCIA sono necessarie altre SCIA, comunicazioni, attestazioni, asseverazioni e notifiche, l'interessato presenta un'unica SCIA allo sportello di cui al comma 1. L'amministrazione che riceve la SCIA la trasmette immediatamente alle altre amministrazioni interessate al fine di consentire, per quanto di loro competenza, il controllo sulla sussistenza dei requisiti e dei presupposti per lo svolgimento dell'attività e la presentazione, almeno cinque giorni prima della scadenza dei termini di cui all'articolo 19, commi 3 e 6-bis, di eventuali proposte motivate per l'adozione dei provvedimenti ivi previsti.

3. Nel caso in cui l'attività oggetto di SCIA è condizionata all'acquisizione di atti di assenso comunque denominati o pareri di altri uffici e amministrazioni, ovvero all'esecuzione di verifiche preventive, l'interessato presenta allo sportello di cui al comma 1 la relativa istanza, a seguito della quale è rilasciata ricevuta ai sensi dell'articolo 18-bis. In tali casi, il termine per la convocazione della conferenza di cui all'articolo 14 decorre dalla data di presentazione dell'istanza e l'inizio dell'attività resta subordinato al rilascio degli atti medesimi, di cui lo sportello dà comunicazione all'interessato.

[\(113\)](#) Articolo inserito dall'[art. 3, comma 1, lett. c\), D.Lgs. 30 giugno 2016, n. 126](#). Vedi, anche, le disposizioni contenute nell'[art. 4, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 126/2016](#).

[\(114\)](#) Vedi, anche, l'[art. 2, D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 222](#).

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 19 novembre 2014

Misure straordinarie di eradicazione ed indennizzo conseguente all'infestazione da *Aethina tumida*. (14A09715)

(GU n.294 del 19-12-2014)

IL DIRETTORE GENERALE
della sanita' animale e dei farmaci veterinari

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 e successive modifiche e integrazioni;

Visto l'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978 n. 833;

Visto articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e ss.mm.;

Visto l'articolo 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 2 giugno 1988, n. 218, e in particolare l'art. 2;

Visto il decreto del Ministro della sanita' di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste 20 luglio 1989, n. 298 e ss.mm.;

Visto il decreto del Ministro della salute 13 febbraio 2003 con il quale e' stato istituito il Centro di referenza nazionale per l'apicoltura presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie;

Vista la legge 24 dicembre 2004, n. 313 "Disciplina dell'apicoltura";

Vista l'ordinanza del Ministro della salute del 20 aprile 2004, recante "Norme per la profilassi dell'*Aethina tumida* e del *Tropilaelaps spp*" che ha disposto che "All'elenco delle malattie a carattere infettivo e diffusivo previste dall'art. 1, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, sono aggiunte le infestazioni parassitarie da *Aethina tumida* e *Tropilaelaps spp*";

Visto il decreto del Ministro della salute del 7 marzo 2008, recante "Organizzazione e funzioni del Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali e dell'Unita' centrale di crisi";

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di concerto con il Ministro delle politiche agricole 4 dicembre 2009 recante "Disposizioni per l'anagrafe apistica nazionale";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 marzo 2013, n. 44, concernente "Regolamento recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010 n. 183" ed, in particolare, l'art. 10 "Centro nazionale di lotta ed emergenza contro malattie animali";

Rilevato che in data 12 settembre 2014 il Centro di referenza nazionale per l'apicoltura presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie ha confermato, per la prima volta sul territorio nazionale, il ritrovamento del coleottero *Aethina tumida* in nuclei di api posti nel Comune di Gioia Tauro, in provincia di Reggio Calabria;

Vista la nota della Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari del Ministero della salute prot. n. 18842 del 12 settembre 2014 con la quale, tra le misure disposte, è stata prevista la distruzione degli apiari nei quali è stata rilevata l'infestazione da *Aethina tumida*;

Considerato che la Regione Calabria, con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 94 del 19 settembre 2014, ha disposto, tra l'altro, nel caso di rilevamento di adulti o di stadi larvali di *Aethina tumida*, la chiusura di tutte le aperture delle arnie dell'apiario infestato, il sequestro e la distruzione dell'apiario e la contestuale bonifica del terreno;

Vista la nota della Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari del Ministero della salute prot. n. 20069 del 1 ottobre 2014 con la quale è stato disposto un Protocollo per il controllo ufficiale degli alveari al fine di stabilire l'eventuale infestazione da *Aethina tumida* su tutto il territorio nazionale, nonché sono stati stabiliti i criteri per l'attuazione di un piano di sorveglianza negli apiari che hanno avuto contatti a rischio;

Vista la nota della Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari del Ministero della salute prot. n. 23341 del 7 novembre 2014 con la quale, in considerazione della conferma da parte del Centro di referenza nazionale per l'apicoltura presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie di presenza di *Aethina tumida* in Provincia di Siracusa, è stata disposta la distruzione dell'apiario infestato e l'esecuzione delle attività di sorveglianza nelle aree circostanti;

Rilevato che allo stato attuale, nelle more della individuazione della prevalenza della infestazione nonché della disponibilità di misure alternative di contenimento, l'unico mezzo per contrastare la diffusione della infestazione, e quindi perseguirne l'eradicazione, è la distruzione degli apiari riscontrati infestati da *Aethina tumida* dalla Autorità competente;

Considerato che, a seguito dell'effettuazione delle azioni di eradicazione deve essere garantita l'erogazione di indennizzi agli allevatori;

Visto il parere della Direzione strategica del Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali espresso in data 18 novembre 2014;

Si dispone

Art. 1

Oggetto

1. Il presente provvedimento dispone misure nazionali di eradicazione nei confronti della infestazione da *Aethina tumida* negli apiari, nelle more della individuazione della prevalenza della infestazione e della disponibilità di misure alternative di contenimento.

2. A seguito della conferma di infestazione da *Aethina tumida*, in una Regione o Provincia autonoma, si deve provvedere alla distruzione di tutti gli alveari presenti nell'apiario, dei nuclei, delle api regine o di qualsivoglia materiale biologico in grado di veicolare uova, larve o adulti di *Aethina tumida*.

Art. 2

Indennizzi

1. Ai proprietari degli apiari, dei nuclei di api, di api regine e del materiale apistico distrutti nell'ambito

dell'adozione delle misure di cui al presente dispositivo sono corrisposti gli indennizzi previsti dalla legge 2 giugno 1988 n. 218, secondo i criteri stabiliti nel decreto del Ministro della sanita' di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste del 20 luglio 1989, n. 298, e ss. mm..

Art. 3

Disposizioni finali

1. Il presente dispositivo puo' subire modifiche e/o integrazioni sulla base dell'evoluzione della situazione epidemiologica.

2. Le modifiche di cui al comma 1 del presente articolo sono adottate con dispositivo del Direttore Generale della Sanita' Animale e dei Farmaci Veterinari.

Il presente decreto e' inviato alla Corte dei Conti per la registrazione.

Roma, 19 novembre 2014

Il direttore generale: Borrello

Registrato alla Corte dei conti il 9 dicembre 2014

Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, foglio n. 5351

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 11 agosto 2014

Approvazione del manuale operativo per la gestione dell'anagrafe apistica nazionale, in attuazione dell'articolo 5 del decreto 4 dicembre 2009, recante: «Disposizioni per l'anagrafe apistica nazionale». (14A09510)

(GU n.291 del 16-12-2014)

IL MINISTRO DELLA SALUTE

di concerto con

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 4 dicembre 2009, recante: «Disposizioni per l'anagrafe apistica nazionale», e in particolare l'art. 5, che stabilisce che le procedure operative di attuazione del decreto medesimo sono definite con un apposito manuale operativo da emanarsi con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto l'art. 3 comma 1 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, che ha inserito all'art. 8, comma 2 della legge 11 novembre 2011, n. 180, il comma 2-ter, lettera d), concernente: «informatizzazione degli adempimenti e delle procedure amministrative, secondo la disciplina del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82», e l'art. 47 del medesimo decreto-legge, relativo «all'Agenda digitale italiana»;

Ritenuto necessario favorire la semplificazione e l'informatizzazione di alcune procedure amministrative connesse alla gestione delle anagrafi animali;

Visti i verbali delle riunioni del 12 giugno 2012 e del 29 gennaio 2013 del gruppo tecnico di coordinamento costituito presso la direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari;

Acquisita l'intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 10 aprile 2014;

Decreta:

Art. 1

1. In attuazione dell'art. 5 del decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 4 dicembre 2009, e' approvato il manuale operativo contenente le procedure per la gestione dell'anagrafe apistica nazionale, allegato quale parte integrante al presente decreto.

Art. 2

1. All'attuazione delle disposizioni del presente decreto si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto e' inviato alla Corte dei Conti per la registrazione ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 11 agosto 2014

Il Ministro della salute
Lorenzin

Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali
Martina

Registrato alla Corte dei conti il 22 ottobre 2014
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min.
lavoro, foglio n. 4793

Allegato

Manuale operativo per la gestione della anagrafe apistica nazionale
(procedure di attuazione del decreto 4 dicembre 2009 - Disposizioni
per l'anagrafe apistica nazionale).

1. Obiettivi

1. Il decreto interministeriale 04 dicembre 2009 (Gazzetta Ufficiale n. 93 del 22 aprile 2010) di seguito indicato come «decreto», determina le modalita' e le procedure operative per la gestione e l'aggiornamento della Banca dati Apistica Nazionale ed individua all'art. 3 comma 4 i soggetti responsabili della gestione. In attuazione all'art. 5 del decreto, il presente manuale operativo e' finalizzato alla definizione delle procedure che i responsabili del sistema di identificazione e registrazione dell'anagrafe apistica sono tenuti a garantire per l'efficace gestione dell'anagrafe apistica nazionale degli apicoltori e degli apiari. Come sottolineato all'art. 3 del decreto, la Banca dati Apistica Nazionale informatizzata e' unica e rappresenta la fonte a cui dovra' fare riferimento chiunque vi abbia interesse.

2. Il suo aggiornamento assume una valenza prioritaria, sia in termini di qualita' del dato, sia in termini di tempestivita' di segnalazione degli eventi. Cio' non di meno la Banca dati Apistica Nazionale (BDA) garantira', attraverso apposite procedure automatizzate e secondo le modalita' della cooperazione applicativa, il ritorno verso la periferia dei dati contenuti nella BDA stessa che le regioni, i servizi veterinari periferici nonche' il centro di riferimento nazionale per le malattie delle api potranno utilizzare per ulteriori finalita' anche di carattere sanitario.

3. Per raggiungere gli obiettivi di qualita' ed efficienza necessari ad ottenere una banca dati informatizzata pienamente operativa, dovranno essere attivate procedure che ne assicurino l'aggiornamento in tempo reale. Il ricorso, da parte dell'apicoltore o suoi delegati, a procedure automatizzate interattive evidenziera' in tempo reale eventuali errori ed incongruenze e lo esonerera' dalla presentazione, alle competenti autorita', dei modelli cartacei.

4. Le elaborazioni centralizzate prenderanno in considerazione esclusivamente le informazioni che supereranno i controlli inerenti

la qualita' dei dati; i dati errati non verranno conservati a livello centrale, ma restituiti nello stesso formato all'utente che ha effettuato la transazione. Le modalita' di alimentazione della BDA saranno basate su transazioni di dati singoli e multipli sempre in modalita' in linea e secondo specifiche tecniche emanate dal Centro Servizi Nazionali (CSN) definito all'art. 2 comma 1 punto h) del decreto.

5. Le regioni e le province autonome, fatta salva la completa equipollenza con il progetto nazionale sotto il profilo funzionale, possono dotarsi di autonomi sistemi informativi (nodi regionali) e stabilire criteri organizzativi propri purché risulti garantito, in tempo reale, l'aggiornamento della BDA attraverso le modalita' della cooperazione applicativa così come prevista dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 concernente il «Codice dell'amministrazione digitale».

2. Misure di sicurezza utilizzate

1. I meccanismi adottati per affrontare l'aspetto della sicurezza nella gestione delle comunicazioni sono costituiti conformemente al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 concernente il «Codice dell'amministrazione digitale»; l'accesso ai servizi in rete sarà consentito secondo quanto previsto dall'art. 64 dello stesso decreto legislativo.

2. Il Centro Servizi Nazionale assegna a ciascuno dei responsabili del funzionamento del sistema di cui all'art. 3 comma 4 del «decreto» un account per accedere alla BDA associandolo allo specifico ruolo che risulta autorizzato a svolgere nell'anagrafe apistica nazionale; tale ruolo determina la personalizzazione dell'ambiente operativo con la presentazione delle sole funzionalità di propria competenza.

3. Procedura di accreditamento

1. Le figure che possono richiedere l'attribuzione di un account per operare sul sistema dell'anagrafe apistica nazionale appartengono alle seguenti categorie:

gli apicoltori (proprietari e detentori di alveari) o persone da loro delegate. Nello specifico per detentore deve intendersi qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile degli alveari, anche temporaneamente;

i Servizi Veterinari delle Aziende USL;

le regioni e le province autonome;

il Ministero della salute;

il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;

gli organismi pagatori Agea coordinamento e gli organismi pagatori regionali;

gli addetti delle associazioni apicoltori e di altre associazioni di categoria e/o forme associate (cooperative, consorzi ecc.) cui gli apicoltori hanno assegnato apposita delega ad operare in nome e per conto loro nella comunicazione alla BDA degli eventi previsti all'art. 6 del «decreto».

2. I soggetti di cui al punto precedente devono essere in possesso di un certificato di autenticazione digitale conforme alle specifiche della Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o altro strumento di identificazione informatica di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 per poter ottenere dal CSN l'account ad utilizzare i moduli software predisposti in ambiente Internet per le funzionalità di competenza.

4. Generazione di un account per operare in BDA

1. I soggetti responsabili del funzionamento del sistema di cui

all'art. 3 comma 4 del «decreto» devono presentare richiesta di account alla BDA tramite la compilazione dei moduli digitali predisposti dal Centro Servizi Nazionale in ambiente Internet dopo essersi autenticati mediante la CNS o altro strumento di identificazione informatica di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

2. Il modulo di registrazione on-line prevederà l'inserimento dei propri dati identificativi ed il ruolo che si intenderà assumere, in particolare il richiedente dovrà fornire le seguenti informazioni:

- nome e cognome;
- data di nascita;
- indirizzo per la ricezione di informazioni;
- indirizzo di posta elettronica;
- codice fiscale e partita I.V.A. se imprenditore apistico;
- ruolo che si intende assumere (tra quelli previsti nelle categorie di cui al punto 3 comma 1);
- consenso al trattamento dei dati personali.

Il sistema predisposto dal CSN verifica le informazioni immesse e, superati positivamente i controlli, provvede a generare in BDA l'account richiesto ed a restituire all'indirizzo di posta elettronica riportato nel modulo gli elementi necessari per accedere all'anagrafe apistica (user-id e password). Un operatore del CSN supervisionerà l'iter della richiesta.

3. I soggetti che intendono operare in nome e per conto degli apicoltori (persone delegate) dovranno notificare, tramite una procedura on-line, i nominativi degli apicoltori che hanno assegnato loro specifica delega e conservare agli atti la delega stessa. L'Autorità competente effettua verifiche a campione sulla corretta tenuta delle deleghe.

4. Il CSN provvederà a conservare per almeno 5 anni la documentazione relativa alla richiesta di registrazione.

5. Funzioni consentite agli utenti della BDA

1. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 in materia di condivisione delle informazioni tra le pubbliche amministrazioni, ogni utente abilitato ad operare sul sistema si vede assegnare un ruolo specifico che gli consente di svolgere, in modo autonomo, determinate funzioni di interrogazione e/o aggiornamento della Banca dati Apistica Nazionale informatizzata. Entro 90 giorni dalla pubblicazione del presente manuale operativo nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, tutti gli apicoltori, direttamente o tramite persona delegata, registrano e/o aggiornano in BDA le informazioni previste dal presente manuale, conformemente a quanto previsto dall'art. 10 del decreto 4 dicembre 2009.

2. In particolare: al ruolo apicoltore o suo delegato (art. 3 e 6, del decreto) è permesso di operare esclusivamente sugli apiari di competenza per:

- richiedere l'attribuzione di un codice identificativo univoco quale inizio dell'attività di apicoltura utilizzando i moduli software predisposti dal CSN in ambiente Internet;

- registrare la consistenza degli apiari (intesa come numero di alveari) nonché l'ubicazione e dislocazione degli stessi sulla base dell'indirizzo e delle coordinate geografiche;

- aggiornare annualmente la consistenza (censimento annuale) e la dislocazione degli apiari posseduti (indirizzo e coordinate geografiche) nel periodo compreso tra il 1° novembre ed il 31 dicembre di ogni anno; nel caso in cui non vi siano state variazioni nella consistenza rispetto all'annualità precedente, provvedere a confermare le informazioni già registrate in BDA («conferma dati annualità precedente»);

accedere alla BDA per la compilazione del documento di accompagnamento di cui all'allegato C;

comunicare la cessazione dell'attività di apicoltura utilizzando i moduli software predisposti dal CSN in ambiente Internet;

visualizzare i dati di competenza.

Al servizio veterinario dell'Azienda USL è permesso di operare su tutte le attività di apicoltura per:

assegnare il codice identificativo all'apicoltore che ne ha fatto richiesta nel territorio di propria competenza;

registrare i controlli effettuati sugli allevamenti di api nel territorio di propria competenza, le non conformità rilevate, le disposizioni adottate;

visualizzare i dati degli apicoltori e dei relativi apiari ubicati in tutto il territorio nazionale;

registrare/aggiornare le informazioni relative agli apicoltori dai quali ha ricevuto delega.

alle regioni e province autonome è consentito di operare su tutte le attività di apicoltura per:

visualizzare i dati degli apicoltori e dei relativi apiari ubicati in tutto il territorio nazionale;

provvedere allo scarico dalla Banca dati Nazionale dei dati del territorio di propria competenza;

al Ministero della salute ed al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali è consentito di operare su tutte le attività di apicoltura registrate sul territorio nazionale per:

la visualizzazione dei dati dell'allevamento, delle postazioni e degli apiari;

agli organismi pagatori è consentito operare per:

la visualizzazione e lo scarico dei dati relativi agli apicoltori che hanno richiesto benefici ai sensi delle normative di riferimento in materia di sostegno del settore agricolo;

la registrazione dei controlli di propria competenza effettuati ai sensi dell'atto del criterio di gestione obbligatoria di riferimento riportando le eventuali irregolarità evidenziate e le relative sanzioni applicate;

alle associazioni apicoltori, associazioni di categoria e/o forme associate (cooperative, consorzi ecc.) ed ai soggetti e/o persone delegate dall'apicoltore ad operare in BDA è consentito visualizzare e/o aggiornare l'anagrafe nazionale apistica per i soli apicoltori da cui hanno ricevuto delega.

Ogni altro soggetto non espressamente indicato dal «decreto», se comunque portatore di interesse nel settore, può essere autorizzato dal Ministero della salute ovvero dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ad accedere in consultazione alla BDA; i ministeri di cui sopra comunicheranno al CSN le loro autorizzazioni affinché il CSN possa assegnare al soggetto autorizzato le opportune credenziali.

6. Registrazione dell'apicoltore nella anagrafe apistica nazionale

1. Ogni proprietario di alveari che non sia già registrato presso il servizio veterinario competente è tenuto a dichiarare, accedendo alla BDA, direttamente o tramite persona delegata, l'inizio dell'attività di apicoltura e a richiedere l'assegnazione di un codice identificativo, univoco su tutto il territorio nazionale, che sarà assegnato dal servizio veterinario dell'USL territorialmente competente, in base alla sede legale dell'apicoltore. La dichiarazione deve essere effettuata entro 20 giorni dall'inizio dell'attività di apicoltura. Ai proprietari di alveari già in possesso di un codice aziendale assegnato con regole, modalità e caratteristiche diverse da quelle stabilite nel presente decreto, deve essere assegnato un nuovo codice identificativo secondo la specifiche descritte ai punti 6 e 6.1. Tale aggiornamento dovrà

avvenire entro la data di cui al punto 5.1 del presente decreto.

2. Il proprietario degli alveari, o suo delegato, dovrà inoltre comunicare alla BDA, all'atto della richiesta di cui al punto 1, se intende egli stesso operare l'aggiornamento della Banca dati Apistica o se intende avvalersi della facoltà di delegare, ad uno ed uno solo dei soggetti come definiti dal presente manuale operativo, il compito di aggiornare la BDA con le informazioni relative agli eventi di cui ha obbligo di segnalarne l'accadimento, nei tempi previsti dal presente manuale, indicando gli estremi del proprio delegato individuato. A tal fine l'apicoltore che intenda avvalersi di delega ad altro soggetto dovrà conservare ricevuta con la data di inizio del rapporto e con il visto, per accettazione, del delegato.

Il proprietario degli alveari che intenda variare la scelta del proprio delegato dovrà prioritariamente dare formale disdetta dal precedente e quindi indicare il nuovo delegato; nel caso in cui il proprietario degli alveari non operi direttamente in BDA, tale operazione potrà essere effettuata direttamente dal nuovo delegato previa acquisizione di esplicita autorizzazione da parte del proprietario degli alveari. Il nuovo delegato registrerà quindi in BDA, così come già descritto al punto 4.3, il nominativo del proprietario degli alveari conservando agli atti la delega ricevuta nonché l'autorizzazione precedentemente citata. La BDA restituirà al precedente soggetto delegato l'informazione inerente la suddetta variazione.

3. Con la dichiarazione di cui al punto 1 si intende assolto l'obbligo della comunicazione di inizio attività di cui all'art. 6 della legge n. 313/04 «Disciplina dell'apicoltura».

Inoltre, al fine di semplificare le comunicazioni tra i cittadini e la pubblica amministrazione, nei territori in cui è operante lo sportello unico delle attività produttive (SUAP) sarà possibile attivare lo scambio di informazioni tra BDN e SUAP tramite meccanismi di cooperazione applicativa per quanto riguarda l'obbligo di registrazione effettuata ai sensi del Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 inerente l'igiene dei prodotti alimentari.

6.1 Registrazione in BDA ed assegnazione del codice univoco identificativo dell'apicoltore

1. Ai fini della registrazione dell'apicoltore nell'anagrafe apistica nazionale e dell'assegnazione del codice identificativo univoco, il proprietario di alveari deve registrare, direttamente o tramite delega ad un soggetto delegato, tramite la compilazione dei moduli digitali predisposti dal centro servizi nazionale in ambiente Internet, le informazioni contenute nell'allegato A del presente manuale operativo.

Nel caso in cui il proprietario degli alveari si avvalga di un detentore, di cui al punto 3 del presente manuale, le relative informazioni devono essere registrate in BDA secondo quanto previsto nell'allegato A.

Il servizio veterinario territorialmente competente, verificata la presenza e la correttezza di tutte le informazioni necessarie, in particolare degli identificativi fiscali del proprietario o legale rappresentante se trattasi di persona giuridica, provvede ad assegnare il codice identificativo individuale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317 e della Circolare del Ministero della sanità 14 agosto 1996, n. 11.

2. Tale codice assegnato sarà utilizzato per identificare univocamente, su tutto il territorio nazionale, l'attività di apicoltura indipendentemente dalla collocazione dei diversi apiari, che potrebbero trovarsi sul territorio di competenza di differenti servizi veterinari.

3. La chiave di ricerca dell'attività di apicoltura, pertanto,

sara' costituita dall'identificativo fiscale dell'apicoltore a cui corrisponde un codice identificativo alfanumerico.

4. Per identificativo fiscale dell'apicoltore deve intendersi il codice fiscale del proprietario degli alveari se trattasi di persona fisica o di ditta individuale oppure il codice fiscale attribuito alla persona giuridica proprietaria degli alveari stessi.

5. La struttura del codice identificativo (di 10 caratteri in totale) prevede che:

i primi 2 caratteri rappresentano il codice ISO dello stato italiano (IT), i successivi 3 caratteri identificano il codice ISTAT numerico del comune nel territorio di competenza del servizio veterinario che assegna, in base alla sede legale dell'apicoltore, il codice aziendale a seguito della richiesta effettuata in BDA dall'apicoltore o suo delegato, le due lettere successive rappresentano la sigla della provincia, i successivi 3 caratteri rappresentano il numero progressivo su base comunale assegnato all'azienda.

6. L'assegnazione del codice identificativo rappresenta l'attivita' propedeutica ad ogni comunicazione di eventi legati all'anagrafe apistica nazionale.

6.2 Cartello identificativo

1. Il cartello identificativo deve avere le seguenti caratteristiche:

di materiale resistente agli agenti atmosferici e non deteriorabile nel tempo;

dimensioni minime equivalenti al formato A4;

colore del fondo bianco;

riportante la scritta "anagrafe apistica nazionale - decreto ministeriale 4 dicembre 2009» e il codice identificativo univoco dell'apicoltore;

caratteri della scritta di colore nero e di altezza minima centimetri quattro, stampati o scritti con inchiostro/vernice indelebile.

2. Gli apicoltori hanno l'obbligo di apporre il cartello identificativo in un luogo chiaramente visibile in prossimita' di ogni apiario.

3. I costi relativi all'acquisto e all'apposizione dei cartelli identificativi sono a carico del proprietario degli alveari.

7. Aggiornamento Banca dati Nazionale

Tutti gli apicoltori gia' registrati nella Banca dati Apistica e in possesso del codice identificativo univoco sono tenuti a registrare/aggiornare in BDA, direttamente o tramite persona delegata:

7.1 le informazioni relative al censimento annuale di cui al punto 5, comma 2, del presente manuale operativo;

7.2 le informazioni inerenti le movimentazioni; in particolare devono essere registrate in BDA almeno le seguenti movimentazioni:

qualsiasi compravendita di materiale vivo (alveari, sciami/nuclei, pacchi d'api, api regine); in questi casi la comunicazione alla BDA deve essere contestuale alla cessione/acquisto.

gli spostamenti, anche temporanei, che determinano l'attivazione di un nuovo apiario o la cessazione delle attivita' di un determinato apiario.

A tal fine gli apicoltori compilano il documento di accompagnamento di cui all'allegato C al presente decreto, direttamente o tramite persona delegata, utilizzando l'applicazione informatica disponibile in BDA, contestualmente al verificarsi dell'evento nei casi previsti dal primo comma del punto 7.2 ed entro

7 giorni dal verificarsi dell'evento nei casi previsti dal secondo comma del punto 7.2; la compilazione on-line del modello di cui all'allegato C sostituisce a tutti gli effetti la consegna ai servizi veterinari del modello cartaceo dello stesso documento.

8. Tipologia attivita' e di allevamento, classificazione apiari, specie e sottospecie allevata

Tutti gli apicoltori, direttamente o tramite persona delegata, devono inoltre registrare/aggiornare in BDA le informazioni relative a:

- tipologia di attivita';
- modalita' di allevamento;
- classificazione degli apiari detenuti;
- specie e sottospecie allevata.

9. Comunicazione sospensione dell'attivita' di apicoltura

1. Nel caso di temporanea interruzione di attivita', per motivi sanitari e non, gli apicoltori che intendono mantenere l'iscrizione nell'anagrafe apistica nazionale devono ugualmente effettuare l'aggiornamento in BDA della consistenza degli apiari posseduti (censimento annuale), dichiarando possesso zero di alveari per l'anno di riferimento, conservando il cartello identificativo di cui al punto 6.2 ed il codice identificativo assegnato.

10. Comunicazione cessazione attivita' di apicoltura

1. Gli apicoltori che non intendono piu' svolgere l'attivita' apistica devono dichiarare, accedendo alla BDA, direttamente o tramite persona delegata, la cessazione dell'attivita' di apicoltura riportando le informazioni di cui all'allegato B, complete del codice univoco identificativo e della data di cessazione dell'attivita' medesima; tale comunicazione deve essere effettuata entro 30 giorni dalla cessata attivita'.

11. Controlli

1. I servizi veterinari sono tenuti a svolgere controlli ai fini della verifica della corretta applicazione del sistema di identificazione e registrazione degli allevamenti apistici secondo i criteri e le modalita' definite dalla normativa vigente nazionale ed avvalendosi delle informazioni registrate nella BDA.

I servizi veterinari competenti effettuano verifiche mirate con l'ausilio di specifica check-list predisposta dal Ministero della salute sottoponendo a controllo annuale almeno l'1% degli allevamenti apistici situati nel territorio di competenza, selezionati sulla base dell'analisi del rischio.

In caso di riscontro di infrazioni, l'Autorita' competente puo' disporre l'aumento della percentuale minima di allevamenti da sottoporre a controllo annuale.

La data in cui vengono effettuati i controlli, l'esito degli stessi ed eventuali sanzioni irrogate devono essere registrate in BDA anche se non si riscontrano infrazioni.

Le check-list compilate in ogni loro parte sono conservate agli atti d'ufficio per almeno tre anni.

11.1 Controlli espletati nell'ambito del sistema integrato di gestione e di controllo

L'AGEA, nell'ambito del sistema informativo agricolo nazionale - SIAN, interagisce con la BDN per lo scambio di informazioni finalizzate a consentire la corretta applicazione del sistema dei

controlli previsti dalla normativa vigente in materia di condizionalita' nell'ambito dei diversi regimi di intervento previsti (Regime Pagamento Unico - RPU e Piani di Sviluppo Rurale- PSR), compresa la condivisione degli elementi di valutazione del rischio al fine di ottimizzare le procedure di controllo stesse.

Attraverso web services allo scopo predisposti e conformi alle linee guida fornite nell'ambito del SIAN, sono attivati specifici meccanismi di cooperazione applicativa tra le diverse componenti del sistema per la gestione dei seguenti eventi:

notifica degli allevamenti sottoposti a campione nei limiti e nei tempi previsti dalla normativa comunitaria;

notifica degli esiti dei controlli effettuati e delle relative misure amministrative comminate.

Le specifiche tecniche concernenti le informazioni relative ai controlli da rendere disponibili devono essere conformi a quanto contenuto nel protocollo d'intesa tra il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il Ministero della salute, le regioni e province autonome e l'AGEA per favorire le procedure di trasmissione al Mipaaf e ad AGEA degli esiti dei controlli di condizionalita' effettuati dai servizi veterinari regionali del 10 maggio 2012.

12. Disposizioni finali e transitorie

1. Qualora i dati di cui al presente manuale siano gia' registrati nelle anagrafi apistiche regionali previste da leggi o disposizioni regionali, questi saranno, se compatibili, trasferiti nella Banca dati Apistica Nazionale informatizzata di cui al presente manuale tramite procedure di cooperazione applicativa o altre procedure concordate tra il Ministero della salute e le singole regioni.

2. I cartelli identificativi previsti da leggi o disposizioni regionali rimangono validi sino alla sostituzione con i modelli di cartelli previsti dal presente decreto, sostituzione che deve avvenire entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente manuale.

3. Il Ministero della salute, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e le regioni e province autonome, con dispositivo della direzione generale della sanita' animale e dei farmaci veterinari fornisce, se ritenuto necessario, indicazioni tecniche in merito:

alla variazione della tipologia di movimentazioni di cui al punto 7.2 del presente manuale, per le quali e' prevista la registrazione in BDA;

all'identificazione dei singoli alveari.

ALLEGATO A**DICHIARAZIONE ATTIVITÀ DI APICOLTURA, ASSEGNAZIONE CODICE UNIVOCO IDENTIFICATIVO E REGISTRAZIONE IN BDA****DATI RELATIVI ALL'ATTIVITÀ DI APICOLTURA****DENOMINAZIONE AZIENDA****DATI RELATIVI AL PROPRIETARIO DEGLI ALVEARI**

Cognome e Nome	
nato a	il
Codice fiscale	Partita IVA
Indirizzo	Tel.
Comune	C.A.P. Prov.

DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE LEGALE DELL'AZIENDA

Rappresentante legale (se diverso dal proprietario degli alveari)	
Cognome	Nome
nato a	il
Codice fiscale	

DATI RELATIVI AL DETENTORE (se diverso dal proprietario degli alveari) – specificare il numero di detentori per ciascun apiario posseduto.

Cognome e Nome	
nato a	il
Codice fiscale	Partita IVA
Indirizzo	Tel.
Comune	C.A.P. Prov.

Aggiornamento della BDA: proprietario degli alveari persona delegata

Estremi della persona delegata	
Cognome	Nome
nato a	il
Codice fiscale	
Eventuale Ente di appartenenza	



dichiara

■ DI POSSEDERE COMPLESSIVAMENTE N. ALVEARI alla data del/...../..... COSI' DISLOCATI

Apiario n.	Alveari n.	Nuclei n.	Comune	Località e Indirizzo	Coordinate geografiche

Dichiara inoltre di: essere consapevole delle sanzioni penali, previste in caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti e della conseguente decadenza dai benefici di cui agli artt. 75 e 76 del d.p.r. 445/2000; essere informato che i dati personali forniti saranno trattati, anche con mezzi informatici, esclusivamente per il procedimento per il quale la dichiarazione viene resa (art. 13 del d.lgs. 196/2003).

Tipologia attività (di cui al Reg. 852/2004 e Linee Guida applicative Nazionali del Reg. (CE) 852/2004)		Modalità di allevamento	Classificazione apiari
- produzione per commercializzazione/ apicoltore professionista (di cui alla Legge 24 dicembre 2004, n. 313)		- apicoltura convenzionale - apicoltura biologica	- stanziali - nomadi
- produzione per autoconsumo			
Genere	Specie	Sottospecie	
Apis	Mellifera	Ligustica	
		Siciliana/Sicula	
		Carnica	
		Altro	

Letto, confermato e sottoscritto.

Luogo _____ data _____



ALLEGATO B**DICHIARAZIONE CESSAZIONE ATTIVITA' APICOLTURA**

Cognome e Nome	
nato a	il
Codice fiscale	Partita IVA
Indirizzo	Tel.
Comune	C.A.P. Prov.
Sede legale/aziendale (se diversa dal domicilio)	Comune
Fraz. / via	n.
In qualità di <input type="checkbox"/> proprietario <input type="checkbox"/> legale rappresentante dell'azienda apistica denominata	
Codice Univoco Identificativo	
Data cessazione attività apicoltura ___ / ___ / ___	



ALLEGATO C**DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO**

Il sottoscritto _____ residente a _____
 Via _____ tel. _____ in qualità di proprietario degli
 alveari dell'apiario sito nel Comune di _____
 Prov. _____ Cod. aziendale IT _____
 e-mail _____

dichiara sotto la propria responsabilità i seguenti spostamenti:

 PER COMPRAVENDITA (cessione)

Tipologia	Quantità	Contrassegnati con i seguenti numeri identificativi (solo per alveari)	Comune e località di destinazione e coordinate geografiche
Alveari			
Sciami/Nuclei			
Pacchi d'api			
Api regine			

Destinati alla azienda del Sig. _____
 nell'apiario sito nel Comune di _____
 Prov. _____ Località _____
 Cod. aziendale IT _____

Data _____

 PER NOMADISMO

Tipologia	Quantità	Contrassegnati con i seguenti numeri identificativi	Comune e località di destinazione e coordinate geografiche
Alveari			

Data _____

Le presenti informazioni sono registrate direttamente in BDA ad opera del proprietario degli alveari o da persona delegata

ATTESTAZIONE SANITARIA
 da compilare nei casi previsti

Si attesta che l'apiario del Sig. _____
 sito nel Comune di _____ Prov _____
 Località _____ via _____
 Cod. aziendale IT _____
 Coordinate geografiche _____ è sotto
 controllo sanitario e non è sottoposto a divieto di spostamento e/o vincoli o misure restrittive di Polizia
 Veterinaria.

Data _____

Il Veterinario Ufficiale _____



IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

di concerto con

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli ed in particolare gli articoli 105, 106 e 107;

Visto il [decreto ministeriale 23 gennaio 2006](#) relativo all'attuazione dei regolamenti comunitari sul miglioramento della produzione e commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura;

Vista la [legge del 24 dicembre 2004, n. 313](#), recante «Disciplina dell'apicoltura»;

Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con [decreto del Presidente della Repubblica dell'8 febbraio 1954, n. 320](#);

Visto il [decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317](#), recante norme sull'attuazione della [direttiva 92/102/CEE](#) sulla identificazione e registrazione degli animali, e successive modifiche ed in particolare l'[art. 1](#), comma 2, lettera a), che dispone la possibilità di procedere all'identificazione e registrazione di specie animali diverse dai suini, ovini e caprini;

Visto il [decreto legislativo 16 marzo 2006, n. 158](#), recante «Attuazione della [direttiva 2003/74/CE](#), concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali»;

Visto il regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari;

Considerata la necessità, anche al seguito del verificarsi di emergenze epidemiche quali i recenti fenomeni di gravi e diffuse mortalità delle api e spopolamento degli alveari, di attuare un attento monitoraggio dell'evoluzione del settore apistico;

Ritenuto pertanto indispensabile estendere il sistema delle anagrafi zootecniche al settore apistico anche al fine di migliorare le conoscenze del settore sotto il profilo produttivo e sanitario;

Ritenuto a tal proposito urgente definire le linee guida ed i principi in base ai quali organizzare e gestire l'anagrafe apistica ivi compreso lo sviluppo nell'ambito della BDN dell'anagrafe zootecnica di un'apposita sezione dedicata al settore apistico;

Considerato che il regime degli aiuti comunitari nel settore apistico ha la necessità di acquisire dati aggiornati del patrimonio apistico nazionale e regionale;

Acquisita l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta dell'8 aprile 2009;

Decreta:

Art. 1 Oggetto e finalità

1. Il presente decreto promuove e regola l'anagrafe apistica.

2. Le principali finalità dell'anagrafe apistica nazionale sono:

- a) tutela economico-sanitaria e valorizzazione del patrimonio apistico;
- b) supporto nella trasmissione di informazioni, a tutela del consumatore, del prodotto miele e degli altri prodotti dell'alveare;
- c) miglioramento delle conoscenze del settore apistico sotto il profilo produttivo e sanitario, anche in riferimento alle politiche di sostegno e alla predisposizione di piani di profilassi e di controllo sanitario.

3. I contenuti e le modalità relative alle finalità di cui al comma 2 che riguardano gli aspetti sanitari sono stabiliti con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, di natura non regolamentare, da adottare entro 180 giorni dall'effettiva attivazione della banca dati dell'anagrafe apistica.

Art. 2 Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, per quanto non definito dalla [legge n. 313/2004](#), si applicano le seguenti definizioni:

- a) anagrafe apistica: il sistema di identificazione e di registrazione degli apicoltori e degli apiari;
 - b) BDA: la banca dati dell'anagrafe apistica nazionale gestita dal Centro servizi nazionale dell'anagrafe zootecnica (CSN) già istituito presso l'IZS Abruzzo e Molise di Teramo;
 - c) allevamento: uno o più apiari, anche collocati in postazioni differenti, appartenenti ad un unico proprietario;
 - d) proprietario dell'allevamento: qualsiasi persona fisica o giuridica proprietaria degli alveari. Ciascun proprietario viene univocamente identificato dal suo codice fiscale e dal codice identificativo attribuito all'atto della registrazione;
 - e) autorità competente: il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e, ciascuno per le proprie competenze, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e le aziende sanitarie locali;
 - f) validazione: il procedimento operativo al termine del quale il dato è accettato e registrato nella BDA secondo quanto stabilito dal manuale operativo;
 - g) struttura accreditata: struttura che, autorizzata secondo le modalità stabilite dal manuale operativo, dispone di accesso alla banca dati dell'anagrafe apistica nazionale per l'implementazione dei dati;
 - h) CSN: Centro servizi nazionale dell'anagrafe zootecnica già istituito presso l'IZS Abruzzo e Molise di Teramo.
-

Art. 3 Anagrafe apistica

1. Nel sistema dell'anagrafe zootecnica nazionale è attivata la sezione dedicata agli apicoltori e agli apiari esistenti sul territorio nazionale, detta anagrafe apistica nazionale.

2. L'anagrafe apistica nazionale comprende i seguenti elementi:

- a) denuncia e registrazione degli apicoltori e degli allevamenti apistici;
- b) la banca dati dell'anagrafe apistica, di seguito detta BDA;
- c) il cartello identificativo;
- d) registro d'allevamento o qualsiasi altra documentazione atta a registrare informazioni rilevanti ai fini dell'anagrafe apistica nazionale (documenti di trasporto, bolle, fatture, ecc.).

3. L'anagrafe apistica nazionale si basa:

- a) sulle denunce e comunicazioni annuali del proprietario degli alveari;
- b) sull'assegnazione di un codice univoco identificativo ad ogni proprietario di apiari;
- c) sulla registrazione dei dati nella BDA, da realizzarsi nei tempi e con le modalità stabiliti dal manuale operativo, di cui all'[art. 5](#).

4. Sono responsabili del funzionamento del sistema, ciascuno per le proprie competenze secondo quanto stabilito dal presente decreto:

- a) il proprietario degli alveari o la persona da lui delegata;
- b) le Associazioni apicoltori e altre strutture accreditate ad operare nella BDA;
- c) il CSN;
- d) i Servizi veterinari delle aziende sanitarie locali;
- e) l'AGEA quale responsabile del coordinamento e della gestione del SIAN;
- f) le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;
- g) il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

5. Titolare del trattamento dei dati è il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali per il tramite del Centro servizi nazionale di Teramo.

Art. 4 Cartello identificativo

1. Ogni apiario è identificato da un cartello identificativo, le cui modalità di gestione e caratteristiche sono stabilite nel manuale operativo, di cui all'[art. 5](#), contenente almeno il codice identificativo univoco per ogni proprietario di apiari.

2. Tutti i proprietari hanno l'obbligo di apporre le tabelle in prossimità di ogni apiario secondo quanto precisato nel manuale operativo e comunque in un luogo chiaramente visibile.

3. I costi relativi all'acquisto e all'apposizione della/e tabella/e sono a carico del proprietario degli alveari.

Art. 5 Manuale operativo [\(3\)](#)

1. Le procedure operative di attuazione del presente decreto sono definite con un apposito manuale operativo, comprensivo della necessaria modulistica, da emanarsi entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, secondo quanto disposto dalle procedure previste dall'art. 9, con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

2. Il manuale operativo definisce in particolare:

- a) la procedura di iscrizione nell'anagrafe apistica nazionale;
- b) la comunicazione di variazioni dei dati allevamento;
- c) la comunicazione di cessazione di attività;
- d) la procedura di accreditamento delle Associazioni apicoltori e eventualmente di altri enti;
- e) le variazioni da apportarsi alla BDA per comunicazione errate;
- f) le aggregazioni dei dati;
- g) l'accessibilità ai dati secondo il diverso profilo di utenza;
- h) la composizione e l'assegnazione di un codice univoco identificativo di ogni proprietario di alveari;
- i) la gestione dei cartelli identificativi.

[\(3\)](#) Per l'approvazione del manuale operativo, di cui al presente articolo, vedi il [D.M. 11 agosto 2014](#).

Art. 6 Compiti del proprietario

1. Il proprietario dell'apiario o la persona da lui delegata:

- a) denuncia la propria attività all'ASL e richiede l'attribuzione del codice identificativo;
- b) comunica le variazioni riguardanti il proprio allevamento sia direttamente collegandosi alla BDA sia tramite le associazioni nazionali degli apicoltori o altri soggetti delegati.

Art. 7 Compiti del servizio veterinario delle ASL

1. Il servizio veterinario delle ASL competenti per territorio:

- a) attribuisce il codice identificativo all'apicoltore e registra l'allevamento in BDA;
- b) è connesso alla BDA secondo modalità definite dal manuale operativo;

- c) provvede all'inserimento delle denunce e comunicazioni degli apicoltori secondo le modalità previste dal manuale operativo;
 - d) effettua controlli per verificare l'applicazione del presente decreto e ne registra gli esiti in BDA;
 - e) utilizza i dati contenuti nella BDA per ogni attività finalizzata ai controlli sanitari.
-

Art. 8 Compiti delle regioni e delle province autonome

1. Le regioni e le province autonome:

- a) sono connesse alla BDA anche al fine di utilizzare i dati della stessa per la programmazione di competenza;
- b) effettuano la vigilanza ed il controllo per garantire il rispetto dell'applicazione del presente decreto.

2. La vigilanza ed il controllo di cui al comma 1 viene svolta sulla base di linee di indirizzo stabilite dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

Art. 9 Comitato tecnico di coordinamento per l'anagrafe apistica

1. È istituito con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, un comitato tecnico di coordinamento, di seguito indicato come CTCA, composto da:

- a) due rappresentanti del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di cui uno con funzione di presidente ed uno con funzione di segretario;
- b) un rappresentante del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
- c) quattro rappresentanti delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;
- d) un rappresentante del Centro nazionale di riferimento per l'apicoltura;
- e) un rappresentante del CSN;
- f) un rappresentante designato congiuntamente dalle Associazioni nazionali degli apicoltori, maggiormente rappresentative;
- g) un rappresentante dell'Unità di ricerca per l'apicoltura e la bachicoltura (CRA-Api).

2. Alle riunioni del CTCA il Presidente può invitare, su specifiche problematiche, anche altri esperti.

3. Il CTCA, in particolare, svolge i seguenti compiti:

predispone il manuale operativo e le eventuali modifiche;

propone le eventuali modifiche al presente decreto, anche in funzione dell'evoluzione della normativa.

4. Ai componenti del CTCA non spetta alcun compenso.

Art. 10 Disposizioni finali

1. Gli adempimenti previsti dal presente decreto sono attuati in maniera da consentire la piena operatività delle disposizioni del presente provvedimento a partire da 90 giorni dalla pubblicazione del manuale operativo di cui all'[art. 5](#).

2. Le disposizioni del presente decreto si applicano compatibilmente con gli statuti di autonomia e le relative norme di attuazione.

3. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto è inviato alla Corte dei conti per la registrazione ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

L.R. Veneto 18 aprile 1994, n. 23 ⁽¹⁾.**Norme per la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione dell'apicoltura ⁽²⁾.**

(1) Pubblicata nel B.U. Veneto 19 aprile 1994, n. 33.

(2) Vedi, anche, il D.Dirig. reg. 16 agosto 2004, n. 206, la [Delib.G.R. 9 agosto 2005, n. 2195](#), la [Delib.G.R. 19 dicembre 2006, n. 4000](#), la [Delib.G.R. 29 maggio 2007, n. 1523](#), la [Delib.G.R. 28 marzo 2017, n. 379](#), la [Delib.G.R. 23 aprile 2019, n. 458](#) e la [Delib.G.R. 14 febbraio 2020, n. 150](#).

Art. 1*Finalità.*

1. La Regione, con la presente legge, promuove lo sviluppo e la valorizzazione dell'apicoltura, intesa anche come strumento per il miglioramento qualitativo e quantitativo delle produzioni agricole e la valorizzazione degli ecosistemi naturali, al fine della tutela del patrimonio apistico e della profilassi delle malattie delle api.

2. L'apicoltura è attività agricola e si inquadra nell'economia agricola regionale, contribuendo alla conservazione dell'ambiente e alla valorizzazione dei prodotti dell'alveare.

Art. 2*Interventi per lo sviluppo e la valorizzazione dell'apicoltura ⁽³⁾.*

1. La Regione del Veneto, al fine di favorire l'incremento dell'apicoltura, promuove l'inserimento di specie vegetali di interesse apistico nei programmi di rimboschimento, negli interventi per la difesa del suolo e nelle azioni di sviluppo delle colture officinali mellifere.

2. La Giunta regionale, per le finalità di cui all'articolo 1, favorisce la politica di aggregazione dei prodotti e dei produttori promuovendo ed incentivando le forme associate, nell'ambito della programmazione, per il settore dell'apicoltura, sentita la Consulta regionale per l'apicoltura di cui all'articolo 5.

3. La Giunta regionale in coerenza con la programmazione di cui al comma 2 può concedere:

a) agli apicoltori, singoli o associati, aiuti agli investimenti;

b) alle forme associate di cui all'articolo 2-bis, comma 1, lettera i), ed al Centro regionale per l'apicoltura di cui all'articolo 4, aiuti per prestazioni di assistenza tecnica;

c) al Centro regionale per l'apicoltura di cui all'articolo 4, aiuti alla ricerca per lo sviluppo del settore apistico.

4. Gli aiuti di cui ai commi 2, 3 vengono concessi, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato di cui agli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, previa notifica, esenzione o applicazione del regime de minimis, sulla base di criteri e modalità di erogazione definiti dalla Giunta regionale.

(3) Articolo dapprima modificato dall'*art. 6, comma 1, L.R. 4 agosto 2006, n. 15*, dall'*art. 52, L.R. 25 luglio 2008, n. 9* ed infine, così sostituito dall'*art. 1, comma 1, L.R. 6 dicembre 2017, n. 41*. Il testo precedente era così formulato: «Art. 2. Interventi per lo sviluppo e la valorizzazione dell'apicoltura. 1. Per le finalità di cui all'articolo 1, la Giunta regionale è autorizzata a concedere alle forme associate di cui all'articolo 2-bis, contributi in conto capitale nella misura massima del 75 per cento della spesa ammissibile, sulla base di specifici programmi, per :

a) risanamento e profilassi degli apiari da malattie, nonché assistenza tecnica da parte dei tecnici apistici;

b) svolgimento di corsi professionali e di aggiornamento, di conferenze teorico-pratiche e convegni, nonché studi e ricerche;

c) attività promozionali e divulgative per la migliore commercializzazione e valorizzazione dei prodotti apistici veneti, comprese le analisi chimiche dei prodotti dell'alveare;

d) stampa di pubblicazioni e periodici di interesse apistico, nonché acquisto di materiale informativo e didattico per gli associati;

e) acquisti per macchine, attrezzature e materiale accessorio per l'esercizio dell'attività apistica.».

Art. 2-bis *Definizioni* ⁽⁴⁾.

1. Ai fini della presente legge si intende per:

- a) arnia: un contenitore per api;
- b) alveare: l'arnia contenente una famiglia di api;
- c) apiario: un insieme unitario di alveari;
- d) postazione: il sito di un apiario;

d-bis) movimentazione di api e alveari: ogni spostamento degli stessi da un sito ad altra localizzazione, sia per fini produttivi che per fini funzionali all'attività apistica e alla sopravvivenza delle api ⁽⁵⁾;

e) nomadismo: forma di conduzione dell'allevamento apistico ai fini dell'incremento produttivo che prevede uno o più spostamenti dell'apiario nel corso dell'anno;

f) apicoltore: chiunque detenga e conduca alveari;

g) imprenditore apistico: chiunque detenga e conduca alveari ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile;

h) apicoltore professionista: chiunque esercita l'attività, di cui alla lettera g), a titolo professionale;

i) forme associate:

1) le organizzazioni di apicoltori produttori riconosciute ai sensi dell'articolo 44 della [legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40](#) "Nuove norme per gli interventi in agricoltura" e successive modificazioni;

2) le associazioni di apicoltori costituite con atto pubblico nonché le cooperative di apicoltori e loro consorzi di cui all'articolo 2602 e seguenti del codice civile, con almeno cento soci e che detengano complessivamente almeno seicentocinquanta alveari regolarmente denunciati;

3) i consorzi di tutela del settore apistico ⁽⁶⁾.

(4) Articolo aggiunto dall'[art. 53, L.R. 25 luglio 2008, n. 9](#).

(5) Lettera inserita dall'[art. 2, comma 1, L.R. 6 dicembre 2017, n. 41](#).

(6) Lettera così sostituita dall'[art. 2, comma 2, L.R. 6 dicembre 2017, n. 41](#). Il testo precedente era così formulato: « i) forme associate:

1) le organizzazioni di produttori ai sensi della [legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40](#) e successive modificazioni;

- 2) le associazioni di apicoltori e le cooperative di apicoltori che abbiano almeno 100 soci e che detengano complessivamente almeno 650 alveari;
- 3) i consorzi di tutela del settore apistico.».

Art. 3

Tutela sanitaria del patrimonio apistico.

1. Le ULSS, avvalendosi dell'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie ed in collaborazione con i tecnici apistici delle forme associate di cui all'art. 2-bis, diffondono le norme tecniche per la cura e la profilassi delle malattie delle api e promuovono sistematici accertamenti sanitari adottando le misure di polizia veterinaria a norma delle vigenti leggi e regolamenti ⁽⁷⁾.
2. La Giunta regionale adotta piani di intervento volti alla tutela del patrimonio apistico, alla profilassi ed alla cura di malattie, predisposti dall'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie, anche su indicazione delle forme associate di cui all'art. 2-bis ⁽⁸⁾ ⁽⁹⁾.

⁽⁷⁾ Comma così modificato dall'*art. 54, comma 1, L.R. 25 luglio 2008, n. 9*.

⁽⁸⁾ Comma così modificato dall'*art. 54, comma 2, L.R. 25 luglio 2008, n. 9* e dall'*art. 3, comma 1, L.R. 6 dicembre 2017, n. 41*.

⁽⁹⁾ Con *Delib.G.R. 17 dicembre 2001, n. 3427*, sono stati approvati i piani di intervento straordinario a favore dell'apicoltura di cui al presente comma.

Art. 4

Centro regionale per l'apicoltura ⁽¹⁰⁾.

1. La Giunta regionale istituisce presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie, il Centro regionale per l'apicoltura con compiti di:
 - a) studio e profilassi delle malattie e degli aggressori delle api;
 - b) attuazione di analisi chimiche, fisiche e polliniche per la valorizzazione dei prodotti dell'alveare, anche svolta in collaborazione con i laboratori specializzati già esistenti;

- c) sperimentazione e promozione delle moderne tecniche di allevamento e di gestione sanitaria dell'apiario;
 - d) formazione e aggiornamento dei tecnici apistici di cui all'articolo 6;
 - e) formazione e aggiornamento degli operatori delle aziende ULSS e della struttura regionale, competenti in materia veterinaria;
 - f) supporto tecnico-scientifico nella definizione dei piani di intervento di cui all'articolo 3, comma 2.
-

(10) Articolo dapprima modificato dall'*art. 55, L.R. 25 luglio 2008, n. 9* e poi così sostituito dall'*art. 4, comma 1, L.R. 6 dicembre 2017, n. 41*. Il testo precedente era così formulato: «Art. 4. Centro regionale per l'apicoltura. 1. La Giunta regionale istituisce presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie, un Centro regionale per l'apicoltura con compiti di:

- a) risanamento e profilassi delle malattie delle api;
- b) attuazione di analisi chimico/fisiche e polliniche per la valorizzazione dei prodotti dell'alveare, svolta in collaborazione con i laboratori specializzati già esistenti;
- c) sperimentazione e promozione delle moderne tecniche di allevamento;
- d) formazione ed addestramento degli operatori apistici da attuarsi presso le forme associate di cui all'art. 2-bis.

2. Per le attività di ricerca e sperimentazione sulla genetica e le tecniche di allevamento delle api, il Centro si avvale di una sezione da attivarsi presso l'Azienda sperimentale regionale di Villiago.».

Art. 5

Consulta regionale per l'apicoltura.

1. È istituita, presso la Giunta regionale, la consulta regionale per l'apicoltura.
2. La Consulta è composta da:
 - a) il direttore della struttura regionale competente nel settore dell'agricoltura per la materia dell'apicoltura;

b) il direttore della struttura regionale competente nel settore della sanità in materia veterinaria;

c) il direttore generale dell'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie;

d) il responsabile del Centro regionale per l'apicoltura;

e) un rappresentante delle organizzazioni professionali del settore agricolo rappresentate nel Tavolo verde previsto dall'*articolo 3 della legge regionale 9 agosto 1999, n. 32* "Organizzazione dei servizi di sviluppo agricolo" nominato dalle medesime;

f) quattro rappresentanti delle forme associate di cui all'articolo 2-bis, più rappresentative a livello regionale ⁽¹¹⁾.

3. La segreteria della consulta è assicurata da un funzionario della struttura regionale competente nel settore dell'agricoltura per la materia dell'apicoltura ⁽¹²⁾.

4. I componenti di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 2 possono essere rappresentati da un funzionario della stessa struttura a ciò espressamente delegato.

4-bis. Le organizzazioni professionali del settore agricolo di cui al comma 2, lettera e) designano un rappresentante supplente nell'ipotesi in cui il rappresentante designato sia impossibilitato a partecipare ai lavori della Consulta. Con il provvedimento di nomina dei componenti della Consulta sono individuati i componenti supplenti dei rappresentanti di cui al comma 2, lettera f) ⁽¹³⁾.

4-ter. Ciascun partecipante alla Consulta regionale per l'apicoltura può farsi assistere da una persona dotata di particolare competenza sugli argomenti all'ordine del giorno ⁽¹⁴⁾.

5. La consulta esprime pareri, su richiesta della Giunta regionale, sull'applicazione della presente legge e delle altre norme in materia di apicoltura ⁽¹⁵⁾.

(11) Comma dapprima modificato dall'*art. 6, comma 2, L.R. 4 agosto 2006, n. 15*, dall'*art. 56, L.R. 25 luglio 2008, n. 9* ed infine, così sostituito dall'*art. 5, comma 1, L.R. 6 dicembre 2017, n. 41*. Il testo precedente era così formulato: «2. La consulta è composta da:

a) il dirigente del dipartimento per l'agricoltura e i rapporti con la CEE che la presiede;

b) il dirigente del dipartimento per i servizi veterinari;

- c) il direttore dell'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie;
- d) il responsabile del Centro regionale per l'apicoltura;
- e) quattro rappresentanti delle forme associate di cui all'art. 2-bis, più rappresentative a livello regionale.».

(12) Comma così modificato dall'art. 5, comma 2, L.R. 6 dicembre 2017, n. 41.

(13) Comma inserito dall'art. 5, comma 3, L.R. 6 dicembre 2017, n. 41.

(14) Comma inserito dall'art. 5, comma 3, L.R. 6 dicembre 2017, n. 41.

(15) Comma così modificato dall'art. 5, comma 4, L.R. 6 dicembre 2017, n. 41.

Art. 6

Registro dei tecnici apistici.

1. Presso la Giunta regionale è istituito il registro in cui vengono iscritti, secondo le modalità stabilite dalla stessa Giunta regionale, i tecnici apistici, i cui nominativi sono pubblicati sul sito istituzionale della Regione del Veneto ⁽¹⁶⁾.
2. I tecnici apistici, iscritti nel registro di cui al comma 1, collaborano con le ULSS e l'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie, alla diffusione delle norme di allevamento e profilassi.

(16) Comma dapprima modificato dall'art. 7, L.R. 4 agosto 2006, n. 15, dall'art. 57, L.R. 25 luglio 2008, n. 9 ed infine, così sostituito dall'art. 6, comma 1, L.R. 6 dicembre 2017, n. 41. Il testo precedente era così formulato: «1. Presso la Giunta regionale è istituito un registro in cui vengono iscritti, sentita la consulta di cui all'articolo 5, i tecnici apistici i cui nominativi vengono comunicati annualmente alle forme associate di cui all'art. 2-bis.».

Art. 7

Denuncia alveari ⁽¹⁷⁾.

1. Chiunque detenga, a qualsiasi titolo, apiari ed alveari deve farne denuncia secondo le disposizioni previste dalla normativa nazionale.

2. Fatte salve le eventuali misure di restrizione disposte dall'autorità sanitaria competente a seguito di focolai di malattie infettive o altri eventi che possono compromettere la salute delle api e la salubrità dei prodotti dell'alveare, le movimentazioni di api e alveari all'interno del territorio regionale, così come previsto dalla normativa nazionale, devono avvenire tramite compilazione, da parte del proprietario o detentore, o persona da essi delegata, del documento di accompagnamento previsto dall'anagrafe apistica nazionale.

3. Le movimentazioni di api e alveari provenienti da altre regioni devono:

a) essere comunicate, almeno 48 ore prima, alla competente azienda ULSS di destinazione con indicazione del comune di provenienza e del comune di destinazione;

b) essere accompagnate da certificazione sanitaria di origine, prevista dall'anagrafe apistica, rilasciata dalla competente autorità sanitaria in data non anteriore a sette giorni dallo spostamento, che va inoltrata alle aziende ULSS di cui alla lettera a).

4. La Giunta regionale definisce ulteriori procedure e modalità relative alle movimentazioni di api all'interno del territorio regionale, sentita la Consulta regionale per l'apicoltura di cui all'articolo 5.

(17) Articolo dapprima modificato dall'[art. 6, L.R. 1° febbraio 1995, n. 6](#), dall'[art. 8, L.R. 4 agosto 2006, n. 15](#), dall'[art. 58, commi 1 e 2, L.R. 25 luglio 2008, n. 9](#) ed infine, così sostituito dall'[art. 7, comma 1, L.R. 6 dicembre 2017, n. 41](#). Il testo precedente era così formulato: «Art. 7. Denuncia alveari. 1. I possessori o detentori di alveari di qualsiasi tipo devono farne denuncia all'ULSS competente, anche tramite le forme associate di cui all'art. 2-bis entro il trenta novembre di ogni anno, specificando se si tratta di alveari nomadi o stanziali.

2. I possessori o detentori che intendono effettuare il trasferimento stagionale degli alveari devono comunicarlo ai comuni e alle aziende ULSS di destinazione, almeno cinque giorni prima dell'effettivo trasferimento. Alla comunicazione deve essere allegata copia del certificato sanitario rilasciato, non prima di dieci giorni dell'inizio della transumanza stagionale, dall'azienda ULSS competente riportante il contrassegno identificativo di ogni arnia destinata allo spostamento stagionale e attestante sia la sanità degli alveari trasportati che la provenienza da zona non infetta. Nella comunicazione devono essere dichiarate le postazioni e la durata presunta della transumanza che non deve protrarsi oltre i dieci giorni successivi il termine della fioritura di interesse, modificabile con provvedimento della Giunta regionale, in base alle condizioni climatiche delle diverse aree del territorio regionale. Il certificato rilasciato dall'azienda ULSS e la copia della comunicazione devono essere conservati dall'interessato per tutta la durata dei trasferimenti.

3. Gli alveari nomadi devono essere identificati con apposita tabella recante le generalità dell'apicoltore, la sede degli apiari ed il numero degli alveari.».

Art. 8

Denuncia delle malattie delle api.

1. È fatto obbligo a chiunque possiede o detiene alveari di denunciare alla ULSS competente per territorio, le malattie diffusive accertate o sospette, come previsto dal [decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320](#) "Regolamento di polizia veterinaria" e successive modifiche.

1-bis. Chiunque possiede o detiene alveari è tenuto a comunicare alla azienda ULSS competente per territorio i casi di moria o di spopolamento degli alveari, con le modalità previste dalle linee guida ministeriali ⁽¹⁸⁾.

2. A seguito della denuncia le aziende ULSS possono, anche con la collaborazione dei tecnici apistici delle forme associate di cui all'articolo 2-bis, provvedere ai prelievi per gli accertamenti diagnostici e, se necessario, all'applicazione delle misure di polizia veterinaria ⁽¹⁹⁾ ⁽²⁰⁾.

[\(18\)](#) Comma inserito dall'[art. 8, comma 1, L.R. 6 dicembre 2017, n. 41](#).

[\(19\)](#) Comma così modificato dall'[art. 59, L.R. 25 luglio 2008, n. 9](#) e dall'[art. 8, comma 2, L.R. 6 dicembre 2017, n. 41](#).

[\(20\)](#) Il presente articolo, già modificato dall'[art. 6, L.R. 1° febbraio 1995, n. 6](#), è stato poi così sostituito dall'[art. 9, L.R. 4 agosto 2006, n. 15](#) e successivamente così modificato come indicato nella nota che precede. Il testo precedente era così formulato: «Art. 8. Denuncia delle malattie delle api. 1. Chiunque possiede o detiene alveari di qualunque tipo ha l'obbligo di denunciare alla Unità locale socio sanitaria, competente per territorio, le malattie accertate o sospette.

2. Successivamente alla denuncia le ULSS, con la collaborazione dei tecnici apistici delle associazioni di produttori apistici riconosciute, provvedono agli accertamenti diagnostici ed all'adozione di interventi di tecnica apistica idonei o conseguenti misure di polizia veterinaria a norma delle vigenti leggi e regolamenti in materia.».

Art. 9*Prescrizioni e divieti. Distanza degli apiari* ⁽²¹⁾.

1. Non possono essere esposti e lasciati alla portata delle api il miele, i favi ed i melari infetti o supposti tali. È vietato alienare alveari, attrezzi, miele e cera di apiari infetti o supposti tali.
2. È vietato fare esperimenti su api vive con materiale patogeno, medicinali e sostanze farmacologicamente attive, salvo che gli stessi siano effettuati da parte di istituti di ricerca o ditte private nel rispetto della normativa vigente, utilizzando, se necessario, impianti idonei ad evitare la diffusione di agenti patogeni nell'ambiente ⁽²²⁾.
3. [La commercializzazione delle api può avvenire nell'ambito del territorio regionale solo tramite attestazione con la quale il proprietario dichiara che l'apiario non è sottoposto a misure di polizia veterinaria] ⁽²³⁾.
4. Sono vietati i trattamenti con prodotti fitosanitari tossici per le api e gli insetti pronubi sulle colture arboree, arbustive, erbacee, ornamentali durante la fioritura, la secrezione di sostanze extraflorali o in presenza di fioriture spontanee di piante infestanti. Tali trattamenti sono ammessi successivamente allo sfalcio con eliminazione del cotico erboso o sua completa essiccazione. In ogni caso tutti i trattamenti sono effettuati nel rispetto delle specifiche modalità d'uso ⁽²⁴⁾.
- 4-bis. Ogni sospetto caso di avvelenamento è tempestivamente segnalato al dipartimento di prevenzione dell'azienda ULSS, che espleta i sopralluoghi e gli accertamenti necessari ad individuare la causa e i responsabili dell'avvelenamento ^{(25) (26)}.
5. Le distanze degli apiari sono disciplinate nell'articolo 896-bis del codice civile ⁽²⁷⁾.
6. [L'apicoltore non è tenuto a rispettare le distanze di cui al comma 5 se sono interposti muri, siepi ed altri ripari, senza soluzione di continuità. Tali ripari devono avere altezza non inferiore a 2 metri ed estendersi per almeno 3 metri oltre gli alveari posti all'estremità] ⁽²⁸⁾.
7. I proprietari non possono lasciare abbandonati i loro alveari; l'autorità sanitaria, ove si renda necessario, può procedere alla loro distruzione.

⁽²¹⁾ Rubrica così modificata (mediante sostituzione del secondo periodo) dall'*art. 10, comma 1, L.R. 4 agosto 2006, n. 15*.

⁽²²⁾ Comma così sostituito dall'*art. 9, comma 1, L.R. 6 dicembre 2017, n. 41*. Il testo precedente era così formulato: «2. È vietato fare esperimenti su api vive con materiale patogeno, salvo che gli stessi siano effettuati mediante impianti

idonei ad evitare la diffusione delle malattie all'esterno ed a cura dell'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie.».

(23) Comma così sostituito dall'*art. 6, L.R. 1° febbraio 1995, n. 6* ed infine, abrogato dall'*art. 9, comma 2, L.R. 6 dicembre 2017, n. 41*.

(24) Comma così sostituito dall'*art. 9, comma 3, L.R. 6 dicembre 2017, n. 41*. Il testo precedente era così formulato: «4. Sono vietati i trattamenti erbicidi e fitosanitari, con principi attivi tossici per gli insetti pronubi, alle colture agrarie in fioritura dalla apertura alla caduta dei petali. Tali trattamenti sono ammessi nei vigneti e nelle coltivazioni arboree da frutto successivamente alla eliminazione del cotico erboso in fioritura.».

(25) Comma inserito dall'*art. 9, comma 4, L.R. 6 dicembre 2017, n. 41*.

(26) Vedi, anche, quanto previsto dal punto 2, lettera f, *D. Dirett. reg. 4 giugno 2020, n. 34*.

(27) Il presente comma, già sostituito dall'*art. 17, primo comma, L.R. 14 settembre 1994, n. 58*, è stato poi nuovamente sostituito dall'*art. 10, comma 2, L.R. 4 agosto 2006, n. 15*. Il testo precedente era così formulato: «5. Gli alveari devono essere collocati a non meno di 5 metri nella direzione di sortita delle api e non meno di un metro nelle altre direzioni rispetto:

- a) alle strade di pubblico transito;
- b) ai confini di proprietà.».

(28) Comma abrogato dall'*art. 10, comma 3, L.R. 4 agosto 2006, n. 15*.

Art. 9-bis

Anagrafe degli alveari ⁽²⁹⁾.

[1. È istituita, entro il 31 dicembre 2010, l'anagrafe degli alveari presenti sul territorio regionale.

2. L'anagrafe è costituita dai registri tenuti presso le ULSS competenti per territorio.

3. La Giunta regionale definisce i requisiti minimi uniformi per la istituzione e la tenuta dei registri di cui al comma 2.

4. Ai fini della costituzione dell'anagrafe, gli apicoltori provvedono alla marcatura con contrassegni indelebili di tutte le arnie, secondo le specifiche definite dalla Giunta regionale].

(29) Articolo dapprima aggiunto dall'*art. 11, L.R. 4 agosto 2006, n. 15* ed infine, abrogato dall'*art. 10, comma 1, L.R. 6 dicembre 2017, n. 41*.

Art. 10
Vigilanza.

1. Le funzioni di vigilanza sull'apicoltura ai fini della presente legge, sono esercitate dall'ULSS competente per territorio, a mezzo del servizio ispettivo di cui alla *legge regionale 31 maggio 1980, n. 77* e successive modificazioni, dagli organi di polizia urbana, dagli agenti del Corpo forestale dello Stato.

2. All'accertamento delle violazioni di cui alla presente legge ed all'irrogazione delle relative sanzioni si applica la *legge 24 novembre 1981, n. 689* e la *legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10* e successive modificazioni.

Art. 11
Sanzioni.

1. Per le violazioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 7 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250,00 a euro 550,00 ⁽³⁰⁾.

2. Chiunque non adempie all'obbligo previsto dall'articolo 8, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 400.000 a lire 1.000.000.

3. Per le violazioni di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 9 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 500.000 a lire 1.200.000 ⁽³¹⁾.

4. Per la violazione di cui al comma 5 dell'articolo 9 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 50.000 a lire 150.000.

5. Per la violazione di cui al comma 7 dell'articolo 9 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 400.000 a lire 1.000.000.

(30) Comma così sostituito dall'art. 11, comma 1, L.R. 6 dicembre 2017, n. 41. Il testo precedente era così formulato: «1. Chiunque non adempie agli obblighi previsti dall'articolo 7, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 100.000 a lire 500.000.».

(31) Comma così modificato dall'art. 11, comma 2, L.R. 6 dicembre 2017, n. 41.

Art. 12

Disposizioni esecutive di attuazione.

1. La Giunta regionale entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, ai sensi della lettera g) dell'articolo 32 dello Statuto, emana disposizioni esecutive di attuazione della presente legge.

Art. 13

Abrogazioni di norme.

1. Sono abrogati:

- a) la *legge regionale 5 novembre 1979, n. 87*;
 - b) la legge regionale 7 dicembre 1982, n. 41;
 - c) il *regolamento regionale 15 aprile 1985, n. 10*.
-

Art. 14

Norma transitoria.

1. Ai programmi presentati dalle associazioni di apicoltori e dall'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie per l'anno 1993 e l'anno 1994, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla *legge regionale 5 novembre 1979, n. 87* e alla legge regionale 7 dicembre 1982, n. 41 ⁽³²⁾.

(32) Comma così modificato dall'*art. 17, secondo comma, L.R. 14 settembre 1994, n. 58*.

Art. 15

Norma finanziaria.

1. Per l'attuazione delle finalità di cui agli articoli 3 e 4 della presente legge è autorizzata, per l'anno 1994, la spesa di 160 milioni così ripartita:

- a) lire 60 milioni per gli interventi di cui all'articolo 3;
- b) lire 100 milioni per gli interventi di cui all'articolo 4.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte mediante la riduzione, per competenza e per cassa del seguente capitolo dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1994:

capitolo	descrizione	competenza	cassa
11504	Contributi di spese di gestione a favore di organismi associativi di cui all'articolo 50, primo e secondo comma della <i>legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88</i>	100.000.000	100.000.000
11575	Contributi per il miglioramento genetico del patrimonio zootecnico	60.000.000	60.000.000

3. Nel medesimo stato di previsione della spesa sono istituiti i seguenti capitoli per i quali sono disposte le variazioni in aumento:

capitoli	descrizione	competenza	cassa
12015	Contributi per i piani di intervento straordinario di cui all'art. 3, comma 2	60.000.000	60.000.000
12017	Contributi all'Istituto Zooprofilattico sperimentale delle Venezie per l'attivazione e la gestione del Centro regionale per l'apicoltura di cui all'art. 4	100.000.000	100.000.000 (33)

(33) Comma introdotto con avviso pubblicato nel B.U. 17 giugno 1994, n. 50.

L.R. Friuli Venezia Giulia 18 marzo 2010, n. 6 ⁽¹⁾.

Norme regionali per la disciplina e la promozione dell'apicoltura.

(1) Pubblicata nel B.U. Friuli-Venezia Giulia 24 marzo 2010, n. 12.

Capo I - Disposizioni generali

Art. 1

Finalità.

1. La Regione Friuli Venezia Giulia, riconoscendo l'apicoltura quale attività indispensabile per la salvaguardia della biodiversità ambientale e per lo sviluppo quantitativo e qualitativo delle produzioni agricole, tutela la sanità degli alveari e promuove l'attività apistica in applicazione dei principi della [legge 24 dicembre 2004, n. 313](#) (Disciplina dell'apicoltura), sulla base delle caratteristiche del proprio territorio agro-forestale e delle risorse nettarifere e pollinifere ivi disponibili.

Art. 2

Definizioni.

1. Per quanto non previsto dalla [legge 313/2004](#), ai fini della presente legge si intende per:

a) favo da nido: la costruzione di cera effettuata dalle api entro un apposito telaio ove si sviluppa la colonia;

b) famiglia: la colonia di api con regina avente un numero di favi da nido coperti da api superiori a cinque ⁽²⁾;

c) nucleo: la famiglia di api avente fino a cinque favi da nido coperti da api ⁽³⁾;

d) alveare stanziale: l'alveare che non viene spostato nel corso dell'anno.

(2) Per la modifica della presente lettera, a decorrere dal 9 gennaio 2017 e con effetto dal 1° gennaio 2017, vedi gli artt. 3, comma 26, lettera a), e 15, comma 1, *L.R. 29 dicembre 2016, n. 25*. La suddetta lettera a) prevede la sostituzione della parola "cinque" con la parola "sei" che risulta invece già presente all'interno del presente comma. Successivamente la presente lettera è stata così modificata dall'*art. 41, comma 1, L.R. 21 luglio 2017, n. 28*, a decorrere dal 27 luglio 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 107, comma 1, L.R. n. 28/2017*).

(3) Lettera così sostituita dall'*art. 3, comma 26, lettera b), L.R. 29 dicembre 2016, n. 25*, a decorrere dal 9 gennaio 2017 e con effetto dal 1° gennaio 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'*art. 15, comma 1, della stessa legge*). Il testo precedente era così formulato: «c) nucleo: la famiglia di api con un numero di favi da nido coperti da api, da quattro a sei;».

Art. 3

Organismi associativi tra apicoltori.

1. Ai fini dell'attuazione dei regolamenti comunitari sul miglioramento della produzione e commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura, sono organismi associativi tra apicoltori le forme associate, senza scopo di lucro, comunque denominate, costituite da apicoltori operanti in regione.
2. Con decreto del direttore del Servizio regionale competente, da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione, sono individuati come organismi associativi maggiormente rappresentativi gli organismi di cui al comma 1, costituiti su base provinciale o interprovinciale, che rappresentano la maggioranza degli apicoltori presenti nel relativo territorio.
3. In sede di prima applicazione della presente legge, sono organismi associativi maggiormente rappresentativi: il Consorzio fra gli apicoltori della Provincia di Udine, il Consorzio fra gli apicoltori della Provincia di Pordenone, il Consorzio fra gli apicoltori della Provincia di Trieste e il Consorzio obbligatorio fra gli apicoltori della Provincia di Gorizia.
4. La Regione si avvale degli organismi di cui al comma 2 per la promozione dell'apicoltura e dei prodotti apistici, per la tutela della sanità delle api, per gli interventi di recupero sciami, nonché per lo svolgimento dell'attività di assistenza tecnica e di formazione professionale a favore degli apicoltori ⁽⁴⁾.

(4) Comma così modificato dall'*art. 3, comma 26, lettera c), L.R. 29 dicembre 2016, n. 25*, a decorrere dal 9 gennaio 2017 e con effetto dal 1° gennaio 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'*art. 15, comma 1, della stessa legge*).

Art. 4
Esperti apistici.

1. Gli organismi di cui all'articolo 3, comma 2, provvedono alla tenuta su base provinciale degli elenchi degli esperti apistici.
 2. Costituiscono requisiti per ottenere l'iscrizione negli elenchi di cui al comma 1:
 - a) il possesso di diploma rilasciato da una scuola secondaria di secondo grado;
 - b) il superamento di un corso della durata non inferiore a cento ore tra parte teorica e parte pratica, organizzato dagli organismi di cui all'articolo 3, comma 2, in collaborazione con istituti universitari o centri di formazione professionale ⁽⁵⁾.
 3. Gli esperti apistici iscritti negli elenchi provinciali di cui al comma 1 collaborano con le autorità sanitarie e supportano gli organismi associativi di cui all'articolo 3 nello svolgimento delle proprie funzioni di carattere tecnico.
 4. Gli esperti apistici che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultano iscritti negli elenchi di cui all'*articolo 10 della legge regionale 29 marzo 1988, n. 16* (Norme per la valorizzazione e la tutela dell'apicoltura e per la salvaguardia dell'ambiente naturale), sono iscritti di diritto negli elenchi di cui al comma 1.
 5. Al fine del recupero degli sciami, il Corpo dei Vigili del Fuoco si può avvalere degli esperti apistici iscritti negli elenchi di cui al comma 1.
 6. Coloro che hanno superato il corso di esperto apistico presso il Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in Agricoltura (CRA) Api di Bologna, ovvero l'esame di apicoltura organizzato da un istituto universitario, possono iscriversi all'elenco di cui al comma 1 se dimostrano di aver svolto attività apistica per un periodo non inferiore a tre anni.
 7. Agli esperti apistici, iscritti negli elenchi di cui al comma 1, viene assegnato un tesserino di riconoscimento rilasciato dal Servizio regionale competente, conforme alle disposizioni stabilite con regolamento regionale ⁽⁶⁾.
 8. Ai fini del mantenimento dell'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1, gli esperti apistici frequentano, ogni due anni, un corso di aggiornamento di almeno venti ore tra parte teorica e parte pratica, organizzato dagli organismi di cui all'articolo 3, comma 2, in collaborazione con istituti universitari o centri di formazione professionale ⁽⁷⁾.
-

(5) Lettera così modificata dall'*art. 3, comma 26, lettera d), L.R. 29 dicembre 2016, n. 25*, a decorrere dal 9 gennaio 2017 e con effetto dal 1° gennaio 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'*art. 15, comma 1, della stessa legge*).

(6) Comma così modificato dall'*art. 3, comma 26, lettera e), L.R. 29 dicembre 2016, n. 25*, a decorrere dal 9 gennaio 2017 e con effetto dal 1° gennaio 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'*art. 15, comma 1, della stessa legge*).

(7) Comma così modificato dall'*art. 3, comma 26, lettera d), L.R. 29 dicembre 2016, n. 25*, a decorrere dal 9 gennaio 2017 e con effetto dal 1° gennaio 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'*art. 15, comma 1, della stessa legge*).

Capo II - Norme igienico-sanitarie

Art. 5

Uso di fitofarmaci.

1. Durante il periodo di fioritura sono vietati i trattamenti con prodotti fitosanitari tossici per le api sulle colture erbacee, arboree, ornamentali e spontanee.
2. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di risorse agricole, di concerto con l'Assessore competente in materia di salute, sono individuate le modalità operative per la segnalazione delle morie da apicidi e il coordinamento nelle conseguenti attività di accertamento ⁽⁸⁾.
3. Con decreto del Direttore del Servizio competente in materia fitosanitaria può essere, altresì, prescritto l'impiego, anche fuori dal periodo di fioritura, di tecniche dirette a prevenire e a ovviare i danni causati dai trattamenti alle api e agli altri insetti pronubi ⁽⁹⁾.

(8) Comma così sostituito dall'*art. 34, comma 1, lettera a), L.R. 26 giugno 2014, n. 11*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 134, comma 1, della medesima legge*). Il testo originario era così formulato: «2. Con decreto del direttore del Servizio regionale competente in materia fitosanitaria sono annualmente prescritte le modalità di denuncia e di accertamento delle morie da apicidi.».

(9) Comma così modificato dall'*art. 34, comma 1, lettera b), L.R. 26 giugno 2014, n. 11*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 134, comma 1, della medesima legge*).

Art. 6*Denuncia degli alveari.*

1. Chiunque detiene api in qualsiasi tipo di arnie situate nel territorio regionale provvede a denunciare i nuclei, gli alveari e gli apiari, entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno. Presso ogni apiario è, altresì, apposto un cartello recante il codice identificativo univoco dell'apicoltore ⁽¹⁰⁾.
2. Gli apicoltori possono provvedere alla denuncia di cui al comma 1 per il tramite degli organismi di cui all'articolo 3, comma 2, e, a tal fine, comunicano entro il 31 ottobre di ogni anno l'entità numerica, la tipologia e l'ubicazione dei nuclei, degli alveari e degli apiari. Gli organismi di cui all'articolo 3, comma 2, provvedono alla mappatura degli apiari e trasmettono alla Direzione centrale competente in materia di risorse agricole, alla Direzione centrale salute e protezione sociale e alle Aziende per i servizi sanitari competenti per territorio l'elenco degli apicoltori con l'indicazione della rispettiva consistenza e ubicazione degli apiari ⁽¹¹⁾.
3. Gli apicoltori che non ottemperano all'obbligo della denuncia di cui al comma 1 non beneficiano dei finanziamenti previsti dalla presente legge.

(10) Comma così sostituito dall'*art. 3, comma 26, lettera f), L.R. 29 dicembre 2016, n. 25*, a decorrere dal 9 gennaio 2017 e con effetto dal 1° gennaio 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 15, comma 1, della stessa legge). Il testo precedente era così formulato: «1. Chiunque detiene api in qualsiasi tipo di arnie situate nel territorio regionale provvede a denunciare i nuclei, gli alveari e gli apiari, entro e non oltre il 31 ottobre di ogni anno, agli organismi di cui all'articolo 3, comma 2, competenti per territorio, con l'indicazione dell'entità numerica, della tipologia e dell'ubicazione degli stessi. Presso ogni apiario è, altresì, apposta una targa recante i dati identificativi, la residenza o la sede dell'apicoltore.».

(11) Comma così sostituito dall'*art. 3, comma 26, lettera g), L.R. 29 dicembre 2016, n. 25*, a decorrere dal 9 gennaio 2017 e con effetto dal 1° gennaio 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 15, comma 1, della stessa legge). Il testo precedente era così formulato: «2. Gli organismi di cui all'articolo 3, comma 2, provvedono alla mappatura degli apiari e trasmettono alla Direzione centrale competente in materia di risorse agricole, alla Direzione centrale salute e protezione sociale, alle Province e alle Aziende per i servizi sanitari competenti per territorio l'elenco degli apicoltori con l'indicazione della rispettiva consistenza e ubicazione degli apiari.».

Art. 7*Trasferimento di api e alveari.*

1. Il trasferimento di alveari, nuclei e pacchi di api, effettuato al di fuori della pratica del nomadismo di cui al Capo III per la costituzione di nuovi apiari, è preventivamente comunicato agli organismi di cui all'articolo 3, comma 2, competenti per territorio.
2. Gli alveari, i nuclei e i pacchi di api provenienti da altre regioni o altri Stati sono accompagnati da certificazione sanitaria di origine che va inoltrata agli organismi di cui all'articolo 3, comma 2, e all'Azienda per i servizi sanitari competente per territorio.

Capo III - Disciplina del nomadismo**Art. 8***Nomadismo.*

1. Per nomadismo si intende la conduzione dell'allevamento apistico a fini di incremento produttivo che prevede uno o più spostamenti dell'apiario nel corso dell'anno.
2. La Regione promuove la pratica del nomadismo in applicazione dei principi di tutela sanitaria degli alveari, di miglior utilizzo del pascolo per le api e di rispetto dei diritti acquisiti dagli apicoltori nell'utilizzo delle postazioni.

Art. 9*Commissioni apistiche provinciali.*

1. Presso gli organismi di cui all'articolo 3, comma 2, sono istituite le Commissioni apistiche provinciali, nominate con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di risorse agricole ⁽¹²⁾.
2. Le Commissioni sono presiedute dal Presidente dell'organismo, competente per territorio, di cui all'articolo 3, comma 2, o suo delegato e sono composte di:
 - a) un massimo di due esperti apistici;
 - b) un massimo di due apicoltori stanziali e un nomadista indicati dall'assemblea degli apicoltori aderenti all'organismo medesimo;

c) un veterinario dipendente dell'Azienda per i servizi sanitari competente per territorio;

d) un Dirigente veterinario dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie ⁽¹³⁾.

3. Le Commissioni durano in carica cinque anni e i relativi oneri finanziari sono a carico degli organismi di cui all'articolo 3, comma 2. L'ammontare del compenso spettante ai componenti di cui al comma 2, lettere a) e b), è determinato dagli organismi medesimi. Con decreto del Direttore del Servizio regionale competente sono individuati i criteri minimi per la convocazione e il funzionamento delle Commissioni ⁽¹⁴⁾.

4. Al fine di tutelare la sanità degli apiari e consentire un corretto utilizzo dei pascoli, le Commissioni stabiliscono, per ogni specie nettarifera da utilizzare e per la melata, il numero massimo di alveari da ammettere nelle singole zone, tenendo conto dei seguenti criteri:

a) consistenza degli alveari e dislocazione degli apiari stanziali presenti nel territorio;

b) tipologia ed entità di essenze nettarifere presenti nel territorio e carico ottimale di alveari per ettaro.

5. Le Commissioni esprimono parere in merito alle domande di cui all'articolo 10 valutandone la rispondenza rispetto ai criteri di cui al comma 4.

(12) Comma così modificato dall'*art. 3, comma 26, lettera h), L.R. 29 dicembre 2016, n. 25*, a decorrere dal 9 gennaio 2017 e con effetto dal 1° gennaio 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 15, comma 1, della stessa legge).

(13) Lettera così modificata dall'*art. 1, comma 1, L.R. 8 luglio 2019, n. 9*, a decorrere dall'11 luglio 2019 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 116, comma 1, della medesima legge).

(14) Comma così sostituito dall'*art. 3, comma 26, lettera i), L.R. 29 dicembre 2016, n. 25*, a decorrere dal 9 gennaio 2017 e con effetto dal 1° gennaio 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 15, comma 1, della stessa legge). Il testo precedente era così formulato: «3. Le Commissioni durano in carica cinque anni.».

Art. 10

Rilascio dell'autorizzazione al nomadismo.

1. Gli apicoltori presentano domanda di autorizzazione al nomadismo agli organismi di cui all'articolo 3, comma 2, competenti per territorio di destinazione entro il 31 gennaio di ogni anno.
2. Acquisito il parere della competente Commissione apistica, gli organismi di cui all'articolo 3, comma 2, rilasciano l'autorizzazione tenendo conto del seguente ordine di priorità:
 - a) apicoltori che risiedono o hanno sede in regione e che hanno già esercitato il nomadismo nel territorio di competenza dell'organismo cui è stata presentata la domanda medesima;
 - b) apicoltori che risiedono o hanno sede in regione;
 - c) apicoltori che abbiano già in precedenza presentato domanda per il nomadismo nel territorio di competenza dell'organismo cui è stata presentata la domanda medesima.
3. In caso di parità si tiene conto dell'ordine di presentazione delle domande.
4. A favore degli apicoltori di cui al comma 2, lettera a), è assicurato l'utilizzo delle postazioni autorizzate l'anno antecedente a ciascuna domanda.
5. Con decreto del direttore del Servizio regionale competente sono stabiliti gli elementi essenziali della domanda di cui al comma 1, nonché le modalità per il rilascio dell'autorizzazione e la gestione del nomadismo ⁽¹⁵⁾.

⁽¹⁵⁾ Vedi, al riguardo, quanto disposto dal *D. Dirett. reg. 14 gennaio 2011, n. 22*.

Art. 11

Deroga all'obbligo dell'autorizzazione ⁽¹⁶⁾.

1. Il trasferimento degli alveari è consentito anche in assenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 10 nei seguenti casi eccezionali:
 - a) per esigenze di utilizzo di pascoli che, in ragione delle coltivazioni ivi praticate, non potevano essere conosciuti dall'apicoltore al 31 gennaio dell'anno precedente;
 - b) per necessità di garantire la sopravvivenza delle api ⁽¹⁷⁾.

2. Entro cinque giorni dal trasferimento, gli apicoltori inviano apposita comunicazione agli organismi di cui all'articolo 3, comma 2, secondo le modalità previste dall'articolo 7.

(16) Vedi, al riguardo, quanto disposto dal *D. Dirett. reg. 14 gennaio 2011, n. 22*.

(17) Comma così sostituito dall'*art. 3, comma 26, lettera j), L.R. 29 dicembre 2016, n. 25*, a decorrere dal 9 gennaio 2017 e con effetto dal 1° gennaio 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 15, comma 1, della stessa legge). Il testo precedente era così formulato: «1. In via eccezionale, per motivate esigenze di utilizzo di particolari pascoli, o qualora il trasferimento si renda necessario al fine di garantire la sopravvivenza delle api, il trasferimento degli alveari è consentito anche in assenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 10.».

Capo IV - Interventi per la promozione dell'apicoltura

Art. 12

Programma regionale triennale per l'apicoltura ⁽¹⁸⁾.

[1. Al fine di promuovere l'apicoltura, la conservazione dell'ambiente e la protezione degli insetti pronubi, la Regione adotta il Programma regionale triennale per l'apicoltura, di seguito denominato Programma, in conformità alle disposizioni di cui alla *legge 313/2004* e al regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM). Il Programma contiene obiettivi, azioni e interventi per garantire la profilassi e il risanamento degli alveari e per migliorare le condizioni di produzione e commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura.

2. Il Programma è adottato con Delib.G.R., su proposta dell'Assessore competente in materia di risorse agricole, sentiti la Direzione centrale salute e protezione sociale, le Province, le Aziende per i servizi sanitari, gli organismi associativi di cui all'articolo 3, comma 2, il Laboratorio Apistico Regionale di cui all'articolo 17 e le associazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale. Il Programma può essere aggiornato annualmente.

3. Le risorse finanziarie previste per l'attuazione del Programma, ivi comprese quelle statali attribuite alla Regione, sono trasferite alle Province per la concessione dei finanziamenti agli apicoltori e agli organismi di cui all'articolo 3, comma 2, secondo gli obiettivi e le modalità stabiliti nel Programma medesimo].

(18) Articolo abrogato dall'art. 3, comma 26, lettera k), L.R. 29 dicembre 2016, n. 25, a decorrere dal 9 gennaio 2017 e con effetto dal 1° gennaio 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 15, comma 1, della stessa legge).

Art. 13

Finanziamenti per lo sviluppo dell'apicoltura (19) (20).

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli apicoltori, singoli o associati che risiedono nel territorio regionale e ivi esercitano l'attività apistica, finanziamenti per le seguenti iniziative:

a) costruzione, trasformazione, ristrutturazione, ampliamento e ammodernamento di locali destinati alla lavorazione dei prodotti dei propri apiari;

b) acquisto di macchine e attrezzature per l'esercizio dell'attività apistica, comprese le arnie, nonché di macchinari e attrezzature per la lavorazione dei prodotti dei propri apiari, con esclusione di automezzi;

c) acquisto di alveari e famiglie di api.

2. I finanziamenti per le iniziative di cui al comma 1, lettera a), sono concessi agli apicoltori, titolari di partita IVA, possessori di almeno venticinque alveari.

3. I finanziamenti per le iniziative di cui al comma 1, lettere b) e c), sono concessi agli apicoltori, titolari di partita IVA, che raggiungono una consistenza minima di quindici alveari, tenuto conto delle unità già denunciate e di quelle da acquistare con i contributi di cui al presente articolo.

4. Fatte salve le cause di forza maggiore, è fatto divieto di cedere, vendere o comunque distogliere dal loro uso specifico:

a) i beni immobili di cui al comma 1, lettera a), per un periodo di cinque anni dalla concessione del finanziamento;

b) i beni mobili di cui al comma 1, lettera b), per un periodo di cinque anni dalla concessione del finanziamento;

c) gli alveari e le famiglie di api di cui al comma 1, lettera c), per un periodo di tre anni dalla concessione del finanziamento.

5. Con regolamento regionale sono stabiliti i criteri e le modalità di concessione dei finanziamenti per le iniziative di cui al comma 1, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.

(19) Articolo così sostituito dall'*art. 3, comma 26, lettera l), L.R. 29 dicembre 2016, n. 25*, a decorrere dal 9 gennaio 2017 e con effetto dal 1° gennaio 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'*art. 15, comma 1, della stessa legge*). Il testo precedente era così formulato: «Art. 13. Finanziamenti per lo sviluppo dell'apicoltura. 1. In coerenza con il Programma di cui all'articolo 12, le Province concedono agli apicoltori, singoli o associati che risiedono nel territorio regionale e ivi esercitano l'attività apistica, finanziamenti per le seguenti iniziative:

a) costruzione, trasformazione, ristrutturazione, ampliamento e ammodernamento di locali destinati alla lavorazione dei prodotti dei propri apiari;

b) acquisto di macchine e attrezzature per l'esercizio dell'attività apistica, comprese le arnie, nonché di macchinari e attrezzature per la lavorazione dei prodotti dei propri apiari, con esclusione di automezzi;

c) acquisto di alveari e famiglie di api.

2. I finanziamenti per le iniziative di cui al comma 1, lettera a), sono concessi agli apicoltori possessori di almeno venticinque alveari.

3. I finanziamenti per le iniziative di cui al comma 1, lettere b) e c), sono concessi agli apicoltori che raggiungono una consistenza minima di quindici alveari, tenuto conto delle unità già denunciate e di quelle da acquistare con i contributi di cui al presente articolo.

4. I finanziamenti di cui al comma 1, lettere a) e b), sono concessi nella forma di contributi in conto capitale, secondo quanto previsto al punto IV.A "Aiuti agli investimenti nelle aziende agricole" degli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013, pubblicati sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C, n. 319, del 27 dicembre 2006.

5. I finanziamenti di cui al comma 1, lettera c), sono concessi secondo quanto previsto dal *regolamento (CE) n. 1535/2007* della Commissione, del 20 dicembre 2007, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli.

6. Fatte salve le cause di forza maggiore, è fatto divieto di cedere, vendere o comunque distogliere dal loro uso specifico:

a) i beni immobili di cui al comma 1, lettera a), per un periodo di dieci anni dalla concessione del finanziamento;

b) i beni mobili di cui al comma 1, lettera b), per un periodo di cinque anni dalla concessione del finanziamento;

c) gli alveari e le famiglie di api di cui al comma 1, lettera c), per un periodo di tre anni dalla concessione del finanziamento.

7. Le Province disciplinano con proprio regolamento i criteri e le modalità di concessione dei finanziamenti, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo, quali requisiti minimi di uniformità.».

(20) Vedi, anche, il regolamento emanato con *D.P.Reg. 14 luglio 2017, n. 0165/Pres.*

Art. 14

Finanziamento delle iniziative degli organismi associativi tra apicoltori ⁽²¹⁾ ⁽²²⁾.

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare gli organismi di cui all'articolo 3, comma 2, per promuovere la produzione di prodotti apistici, per fornire assistenza tecnica e formazione nel settore apistico, nonché per svolgere attività a tutela della sanità degli alveari ⁽²³⁾.

2. L'Amministrazione regionale sostiene:

a) azioni di informazione e trasferimento delle conoscenze;

b) azioni promozionali a favore delle produzioni del settore apistico;

c) servizi di consulenza tecnico-amministrativa, a esclusione dei servizi che rivestono carattere continuativo o periodico ovvero che sono connessi con le normali spese di funzionamento dell'attività;

c-bis) l'acquisto e la distribuzione di sostanze per il trattamento delle api ivi compresi i farmaci veterinari ⁽²⁴⁾.

3. Gli interventi di cui al comma 2 sono rivolti a tutti gli apicoltori del territorio interessato.

4. L'adesione agli organismi di cui all'articolo 3, comma 2, non costituisce condizione per accedere alle azioni e ai servizi medesimi; gli eventuali contributi alle spese amministrative di tali organismi da parte di soggetti non aderenti sono limitati ai costi relativi alle azioni e ai servizi prestati.

5. Con uno o più regolamenti regionali sono stabiliti i criteri e le modalità di concessione dei finanziamenti per le iniziative di cui al comma 2, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato ⁽²⁵⁾.

(21) Rubrica così modificata dall'*art. 2, comma 1, lettera a), L.R. 27 marzo 2018, n. 12*, a decorrere dal 29 marzo 2018 (ai sensi di quanto disposto dall'*art. 14, comma 1, della stessa legge*).

(22) Articolo così sostituito dall'*art. 3, comma 26, lettera m), L.R. 29 dicembre 2016, n. 25*, a decorrere dal 9 gennaio 2017 e con effetto dal 1° gennaio 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'*art. 15, comma 1, della stessa legge*). Il testo precedente era così formulato: «Art. 14. Finanziamento dei programmi degli organismi associativi tra apicoltori. 1. In coerenza con il Programma di cui all'articolo 12 e con l'osservanza di quanto previsto dal punto IV.K "Prestazioni di assistenza tecnica nel settore agricolo" degli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013, le Province finanziano i programmi di attività elaborati dagli organismi di cui all'articolo 3, comma 2, per promuovere la produzione di prodotti apistici e per fornire assistenza tecnica e formazione nel settore apistico.

2. Le Province sostengono in particolare:

- a) interventi relativi all'organizzazione di corsi di formazione degli apicoltori;
- b) organizzazione di conferenze divulgative su argomenti inerenti l'apicoltura;
- c) servizi di consulenza tecnico-amministrativa, a esclusione dei servizi che rivestono carattere continuativo o periodico ovvero che sono connessi con le normali spese di funzionamento dell'attività;
- d) organizzazione e partecipazione a concorsi, mostre e fiere;
- e) diffusione di conoscenze scientifiche;
- f) realizzazione di pubblicazioni contenenti informazioni sui produttori del territorio interessato, purché le informazioni siano di carattere generico e qualsiasi produttore possa esservi incluso.

3. Gli interventi di cui al comma 2 sono rivolti a tutti gli apicoltori del territorio interessato.

4. L'adesione agli organismi di cui all'articolo 3, comma 2, non costituisce condizione per accedere alle azioni e ai servizi medesimi; gli eventuali contributi alle spese amministrative di tali organismi da parte di soggetti non aderenti sono limitati ai costi relativi alle azioni e ai servizi prestati.

5. Le Province disciplinano, con proprio regolamento, i criteri e le modalità di concessione del finanziamento, nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, quali requisiti minimi di uniformità.

6. Le Province possono, altresì, prevedere il finanziamento delle iniziative, contenute nei programmi di attività, diverse da quelle di cui al comma 2; a tal fine, provvedono alle notifiche o alle comunicazioni alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in vigore dal 1° dicembre 2009.».

(23) Comma così sostituito dall'*art. 2, comma 1, lettera b), L.R. 27 marzo 2018, n. 12*, a decorrere dal 29 marzo 2018 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 14, comma 1, della stessa legge). Il testo precedente era così formulato: «1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare i programmi di attività elaborati dagli organismi di cui all'articolo 3, comma 2, per promuovere la produzione di prodotti apistici e per fornire assistenza tecnica e formazione nel settore apistico.».

(24) Lettera aggiunta dall'*art. 2, comma 1, lettera c), L.R. 27 marzo 2018, n. 12*, a decorrere dal 29 marzo 2018 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 14, comma 1, della stessa legge).

(25) In attuazione di quanto previsto dal presente comma, vedi l'art. 1, comma 1, del regolamento emanato con *D.P.Reg. 29 ottobre 2020, n. 0148/Pres.*

Art. 15

Convenzioni con gli organismi associativi tra apicoltori.

1. Il Servizio regionale competente stipula apposite convenzioni con gli organismi di cui all'articolo 3, comma 2, a sostegno degli oneri derivanti agli stessi dall'esercizio delle attività di cui all'articolo 3, comma 4, e agli articoli 6, 7, 9, 10 e 11 ⁽²⁶⁾.

(26) Comma così sostituito dall'*art. 3, comma 26, lettera n), L.R. 29 dicembre 2016, n. 25*, a decorrere dal 9 gennaio 2017 e con effetto dal 1° gennaio 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 15, comma 1, della stessa legge). Il testo precedente era così formulato: «1. Le Province stipulano apposite convenzioni con gli organismi di cui all'articolo 3, comma 2, a sostegno degli oneri derivanti agli stessi dall'esercizio delle attività di cui agli articoli 3, comma 4, 6, 7, 9, 10 e 11.».

Art. 16

Oneri finanziari a carico della Regione ⁽²⁷⁾.

1. Agli oneri finanziari previsti per l'attuazione degli interventi di cui agli articoli 13, 14 e 15 l'Amministrazione regionale provvede:

- a) con risorse proprie;
- b) con le risorse statali assegnate alla Regione.

(27) Articolo così sostituito dall'*art. 3, comma 26, lettera o), L.R. 29 dicembre 2016, n. 25*, a decorrere dal 9 gennaio 2017 e con effetto dal 1° gennaio 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 15, comma 1, della stessa legge). Il testo precedente era così formulato: «Art. 16. Oneri finanziari a carico delle Province. 1. Agli oneri finanziari previsti per l'attuazione degli interventi di cui agli articoli 12, 13, 14 e 15 le Province provvedono:

- a) con le risorse ordinarie trasferite annualmente dalla Regione alle Province;
- b) con le risorse statali assegnate alla Regione e all'uopo trasferite dall'Amministrazione regionale.».

Art. 17

Laboratorio Apistico Regionale (28) (29).

1. Il Laboratorio Apistico Regionale (LAR), operante presso l'Università degli Studi di Udine, è il riferimento scientifico regionale per lo studio e la sperimentazione sulle api allevate, sulle piante di interesse apistico, nonché per l'informazione scientifica, la formazione, l'aggiornamento tecnico e la divulgazione nel settore.
2. L'Amministrazione regionale sostiene l'attività del LAR mediante la concessione di un finanziamento da parte della Direzione centrale competente in materia di risorse agricole.
3. Con regolamento regionale sono stabiliti i criteri e le modalità di concessione del finanziamento, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.
4. Le attività oggetto di finanziamento sono rivolte a tutti gli apicoltori del territorio regionale.
5. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad avvalersi del LAR, previa intesa su specifici programmi concordati, per la realizzazione di attività di monitoraggio degli effetti dell'applicazione di normative tese a ridurre il fenomeno di moria delle api.

(28) Articolo così sostituito dall'*art. 3, comma 26, lettera p), L.R. 29 dicembre 2016, n. 25*, a decorrere dal 9 gennaio 2017 e con effetto dal 1° gennaio 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'*art. 15, comma 1, della stessa legge*). Il testo precedente era così formulato: «Art. 17. Laboratorio Apistico Regionale. 1. Il Laboratorio Apistico Regionale (LAR), operante presso l'Università degli Studi di Udine, è il riferimento scientifico regionale per lo studio e la sperimentazione sulle api allevate, sulle piante di interesse apistico, nonché per l'informazione scientifica, la formazione, l'aggiornamento tecnico e la divulgazione nel settore.

2. L'Amministrazione regionale sostiene l'attività del LAR mediante la concessione di un finanziamento annuale da parte della Direzione centrale competente in materia di risorse agricole, nel rispetto di quanto previsto dal punto IV.K "Prestazioni di assistenza tecnica nel settore agricolo" degli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013.

3. Le attività del LAR oggetto di finanziamento sono le seguenti:

a) servizi di consulenza tecnico-amministrativa, a esclusione dei servizi che rivestono carattere continuativo o periodico ovvero che sono connessi con le normali spese di funzionamento del LAR;

b) diffusione di conoscenze scientifiche e indagini sulla qualità del miele prodotto;

c) realizzazione di pubblicazioni contenenti informazioni scientifiche sulle avversità e sui sistemi di lotta alle malattie delle api;

d) aggiornamento tecnico e istruzione degli esperti apistici e degli apicoltori.

4. Le attività di cui al comma 3 sono rivolte a tutti gli apicoltori del territorio regionale.

5. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad avvalersi del LAR, previa intesa su specifici programmi concordati, per la realizzazione di attività di monitoraggio degli effetti dell'applicazione di normative tese a ridurre il fenomeno di moria delle api.».

(29) Vedi, anche, il regolamento emanato con *D.P.Reg. 21 novembre 2017, n. 0264/Pres.*

Capo V - Disposizioni transitorie, finali e finanziarie

Art. 18 Sanzioni.

1. L'inosservanza del divieto di cui all'articolo 5, comma 1, o delle prescrizioni di cui all'articolo 5, comma 3, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 300 euro a 3.000 euro.
2. In caso di omissione dell'obbligo di denuncia di cui all'articolo 6, comma 1, si applica la sanzione amministrativa di cui all'[articolo 34 della legge 28 luglio 2016, n. 154](#) (Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale) ⁽³⁰⁾.
3. L'inosservanza delle disposizioni riguardanti l'identificazione dell'apicoltore, di cui all'articolo 6, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 euro a 500 euro.
4. L'omissione della comunicazione di cui all'articolo 7, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 euro a 500 euro.
5. L'omissione dell'inoltro della certificazione sanitaria di origine di cui all'articolo 7, comma 2, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 euro a 500 euro.
6. Lo svolgimento della pratica del nomadismo in violazione delle disposizioni previste dagli articoli 10 e 11 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di 100 euro ogni dieci alveari trasferiti o loro frazione.
7. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6 sono tollerate le difformità riscontrate nella consistenza degli alveari rispetto alla denuncia o alla comunicazione, in misura percentuale non superiore al 10 per cento, in più o in meno, rispetto al numero complessivo degli alveari medesimi.

(30) Comma così sostituito dall'[art. 3, comma 26, lettera q\), L.R. 29 dicembre 2016, n. 25](#), a decorrere dal 9 gennaio 2017 e con effetto dal 1° gennaio 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 15, comma 1, della stessa legge). Il testo precedente era così formulato: «2. L'omissione dell'obbligo di denuncia di cui all'articolo 6 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 euro a 500 euro.».

Art. 19*Vigilanza e controllo.*

1. Le funzioni di vigilanza e controllo sull'osservanza delle disposizioni della presente legge sono esercitate dalle Aziende per i servizi sanitari, ferma restando la competenza dei soggetti cui sono attribuiti i poteri di accertamento e contestazione di illeciti amministrativi in base alle leggi vigenti ⁽³¹⁾.

2. Le sanzioni amministrative sono irrogate dalle Aziende per i servizi sanitari competenti per territorio; ai relativi procedimenti si applicano le disposizioni della *legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1* (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali).

(31) Comma così modificato dall'*art. 3, comma 26, lettera r), L.R. 29 dicembre 2016, n. 25*, a decorrere dal 9 gennaio 2017 e con effetto dal 1° gennaio 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'*art. 15, comma 1, della stessa legge*).

Art. 20*Cumulo ⁽³²⁾.*

[1. I finanziamenti concessi possono essere cumulati con altri finanziamenti pubblici in relazione agli stessi costi ammissibili fino al raggiungimento dei massimali previsti dagli "Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013"].

(32) Articolo abrogato dall'*art. 3, comma 26, lettera s), L.R. 29 dicembre 2016, n. 25*, a decorrere dal 9 gennaio 2017 e con effetto dal 1° gennaio 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'*art. 15, comma 1, della stessa legge*).

Art. 21*Norme transitorie.*

1. Ai procedimenti amministrativi in corso concernenti le domande di finanziamento presentate prima dell'entrata in vigore della presente legge continua ad applicarsi la normativa previgente.

Art. 22
Abrogazioni.

1. Sono abrogate le seguenti norme:

a) l'articolo 24 (Protezione e sviluppo dell'apicoltura - programma 3.1.5) della [legge regionale 28 gennaio 1987, n. 3](#);

b) la [legge regionale 29 marzo 1988, n. 16](#) (Norme per la valorizzazione e la tutela dell'apicoltura e per la salvaguardia dell'ambiente naturale);

c) l'[articolo 17 della legge regionale 27 dicembre 1988, n. 68](#) (modificativo della [legge regionale n. 16/1988](#));

d) la [legge regionale 16 dicembre 1991, n. 61](#) (Estensione dell'ambito di applicazione della [legge regionale 29 marzo 1988, n. 16](#), in materia di apicoltura);

e) il capo I e l'[articolo 17 della legge regionale 17 luglio 1992, n. 20](#) (Modificazioni ed integrazioni alla [legge regionale 29 marzo 1988, n. 16](#), in materia di apicoltura e alla [legge regionale 20 novembre 1982, n. 80](#), concernente il Fondo di rotazione regionale. Norme di interpretazione, modificazione ed integrazione di altre leggi regionali nel settore dell'agricoltura. Interventi di razionalizzazione, ammodernamento e sviluppo di alcuni comparti produttivi del settore primario);

f) l'[articolo 211 della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5](#) (modificativo ed integrativo della [legge regionale n. 16/1988](#) e della [legge regionale n. 20/1992](#));

g) il comma 3 dell'[articolo 174 della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 8](#) (modificativo dell'[articolo 211 della legge regionale n. 5/1994](#));

h) l'articolo 45 e i commi 3 e 4 dell'[articolo 84 della legge regionale 13 luglio 1998, n. 12](#) (Nuove norme in materia di incentivi ed interventi economici in agricoltura nonché norme di riprogrammazione del DOCUP obiettivo 5 b) e procedure di attuazione delle iniziative comunitarie Interreg II);

i) il comma 7 dell'[articolo 20 della legge regionale 30 aprile 2003, n. 12](#) (modificativo della [legge regionale n. 16/1988](#));

j) la lettera f) del comma 2 dell'articolo 9, la lettera i) del comma 2 dell'articolo 12 e l'[articolo 33 della legge regionale 27 novembre 2006, n. 24](#) (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, mobilità, trasporto pubblico locale, cultura, sport).

Art. 23*Norme finanziarie.*

1. In relazione a quanto previsto dall'articolo 12, comma 3, e dall'articolo 16, comma 1, lettera b), gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 13, comma 1, lettere a) e b), fanno carico all'unità di bilancio 1.6.1.1039 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010 e al capitolo 6700, la cui denominazione è modificata come segue «Trasferimenti alle Province per la concessione di finanziamenti in materia di apicoltura - [L. 313/2004](#)».

2. In relazione a quanto previsto dall'articolo 12, comma 3, e dall'articolo 16, comma 1, lettera b), gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 13, comma 1, lettera c), fanno carico all'unità di bilancio 1.1.2.1009 e al capitolo 6843 che si istituisce, per memoria, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010, con la denominazione «Trasferimenti alle Province per la concessione agli apicoltori singoli o associati di finanziamenti per l'acquisto di alveari e famiglie di api».

3. In relazione a quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, lettera a), gli oneri derivanti dal disposto di cui agli articoli 14 e 15 fanno carico all'unità di bilancio 9.1.1.1159 e al capitolo 1520 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.

4. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 17 fanno carico all'unità di bilancio 1.1.1.1009 e al capitolo 6813 che si istituisce, per memoria, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010, con la denominazione «Finanziamento al Laboratorio Apistico Regionale per servizi di consulenza, diffusione di conoscenze scientifiche, realizzazione di pubblicazioni e di istruzione».

Art. 24*Entrata in vigore ed efficacia.*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

[2. Gli effetti degli articoli 13, 14 e 17 decorrono dal giorno successivo a quello di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea dell'esito positivo dell'esame di compatibilità svolto dalla Commissione europea sulla legge medesima] ⁽³³⁾.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

⁽³³⁾ Comma abrogato dall'*art. 3, comma 26, lettera t), L.R. 29 dicembre 2016, n. 25*, a decorrere dal 9 gennaio 2017 e con effetto dal 1° gennaio 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'*art. 15, comma 1, della stessa legge*).

L.R. Campania 29 marzo 2006, n. 7 [\(1\)](#).**Interventi per la protezione e l'incremento dell'apicoltura.**

[\(1\)](#) Pubblicata nel B.U. Campania 18 aprile 2006, n. 18.

Art. 1*Finalità.*

1. La Regione Campania, allo scopo di salvaguardare il patrimonio apistico, disciplina con la presente legge gli interventi per l'incremento e lo sviluppo dell'apicoltura.

2. La conduzione zootecnica degli alveari, denominata apicoltura, è un'attività agricola a tutti gli effetti che, avendo caratteristiche e finalità proprie, è strettamente collegata al settore agricolo quale fattore insostituibile nei processi di impollinazione, necessaria per il miglioramento qualitativo e quantitativo delle produzioni fruttifere, ortive e foraggere. Essa è attività imprenditoriale agricola a tutti gli effetti, anche se non correlata necessariamente alla gestione del terreno.

3. La Regione Campania si propone con la presente legge di:

- a) disciplinare, tutelare e sviluppare l'apicoltura regionale;
- b) migliorare l'allevamento delle api e le relative produzioni;
- c) favorire un adeguato sfruttamento della flora di interesse apistico;
- d) tutelare, valorizzare e promuovere i prodotti dell'apicoltura campana;
- e) tutelare la sicurezza alimentare ed il consumatore.

Art. 2*Definizioni.*

1. Ai fini della presente legge si considera:

- a) "apicoltore" chiunque detiene e conduce alveari;
- b) "imprenditore apistico" chiunque detiene e conduce alveari ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile;

c) "apicoltore professionista", colui che esercita l'attività ai sensi del [decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, articolo 1](#) e successive modifiche;

d) "arnia razionale", di seguito denominata arnia, il ricovero artificiale per api con i favi mobili;

e) "alveare" l'arnia contenente una famiglia di api;

f) "alveare stanziale", l'alveare che non è spostato nel corso dell'anno;

g) "alveare nomade" l'alveare che è spostato una o più volte nel corso dell'anno;

h) "apiario" due o più alveari collocati in una postazione costituenti un insieme unitario;

i) "postazione", il sito di un apiario;

l) "nomadismo" o "transumanza" la tecnica di conduzione dell'apiario che prevede uno o più spostamenti dell'apiario nel corso dell'anno;

m) "apiario di svernamento" la postazione dove si conclude e si inizia il ciclo annuale di spostamento degli apiari nomadi o transumanti.

2. Sono considerati a tutti gli effetti prodotti agricoli:

a) il miele;

b) la cera d'api;

c) la pappa reale o gelatina reale;

d) il polline;

e) il propoli;

f) il veleno d'api;

g) le api e le api regine;

h) l'idromele e l'aceto di miele.

Art. 3
Associazionismo.

1. Gli apicoltori possono costituire organizzazioni di produttori apistici, riconosciute ai sensi del [decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, articolo 27](#), come modificato dal [decreto legislativo n. 99/2004](#).

2. Gli apicoltori possono costituire associazioni che non perseguono finalità economiche o commerciali, purché in possesso di tutti i seguenti requisiti:

a) sono legalmente costituite ed hanno sede legale sul territorio della Regione Campania;

b) almeno due terzi dei soci componenti sono apicoltori residenti sul territorio della Regione Campania o esercitano l'attività apistica su tale territorio;

c) gli apicoltori soci sono registrati all'anagrafe regionale degli apicoltori di cui all'articolo 10;

d) sono costituite da un numero minimo di quaranta soci.

3. Le associazioni di cui al comma 2 possono svolgere attività di informazione, formazione, divulgazione ed assistenza tecnica nell'ambito dei programmi regionali, nazionali e comunitari per lo specifico settore apistico, nonché ogni altra iniziativa volta alla promozione, valorizzazione e tutela dell'apicoltura e dei suoi prodotti, fruendo anche di incentivi pubblici e privati.

Art. 4

Formazione professionale.

1. L'apicoltura è materia di formazione professionale in agricoltura nell'ambito dei programmi regionali attuati a norma della legislazione vigente.

Art. 5

Comitato regionale apistico.

1. È istituito presso l'assessorato regionale all'agricoltura e alle attività produttive il comitato regionale apistico costituito da:

a) assessore regionale all'agricoltura e alle attività produttive o suo delegato, con funzioni di presidente;

b) dirigente del settore Interventi Produzione Agricola - IPA - dell'Area Generale di Coordinamento - AGC - Sviluppo attività settore primario o suo delegato;

c) dirigente del settore Sperimentazione, Informazione, Ricerca e Consulenza in Agricoltura - SIRCA - dell'AGC Sviluppo attività settore primario o suo delegato;

d) il dirigente del settore veterinario dell'AGC Assistenza sanitaria o suo delegato;

e) rappresentanti designati dalle organizzazioni professionali agricole, emanazioni di organizzazioni a carattere nazionale operanti sul territorio regionale, nel numero di uno per ciascuna organizzazione;

f) tre rappresentanti designati dalle associazioni e dalle organizzazioni di produttori apistici di cui all'articolo 3;

g) due tecnici designati dalla federazione regionale degli agronomi della Campania e dal collegio dei periti agrari;

h) un esperto in materia apistica designato dal dipartimento di entomologia e zoologia agraria dell'università di Napoli "Federico II";

i) un esperto designato dall'istituto zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno;

l) un esperto designato dall'unione regionale camere di commercio.

2. Le funzioni di segretario del comitato sono svolte da un funzionario regionale del Settore IPA della Regione Campania.

3. Il comitato è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale, dura in carica tre anni e continua, comunque, a svolgere la propria attività fino al rinnovo.

4. Ai lavori del comitato possono essere chiamati a partecipare operatori ed esperti delle materie poste all'ordine del giorno.

5. Alla sostituzione di membri del comitato si provvede con decreto del Presidente della Giunta regionale su richiesta dello stesso soggetto che ha designato il membro da sostituire.

6. Le sedute del comitato sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti ed i pareri sono adottati con il voto a maggioranza dei presenti.

7. La partecipazione ai lavori del comitato è gratuita.

8. Il comitato si riunisce presso gli uffici del Settore IPA dell'AGC Sviluppo attività settore primario almeno quattro volte l'anno ed una volta a trimestre.

9. Il comitato esercita le sue funzioni anche nelle more della costituzione e del riconoscimento delle associazioni ed organizzazioni di apicoltori.

10. Il comitato regionale apistico svolge i seguenti compiti:

- propone programmi ed iniziative per lo sviluppo, il sostegno e la tutela del comparto apistico;
- esprime parere e proposte agli organi della Regione su iniziative, indagini, studi relativi alle finalità di cui all'articolo 1;
- esprime parere per la regolamentazione della distanza degli apiari e degli spostamenti di quelli nomadi.

Art. 6 *Incentivi.*

1. Al fine di sostenere e di sviluppare l'apicoltura campana, sono concessi contributi in conto capitale per la realizzazione, sul territorio regionale, delle seguenti attività ed iniziative:

- a) ampliamento, adeguamento e ristrutturazione di apiari già esistenti o avvio di attività apistica;
- b) acquisto di macchine ed attrezzature per la lavorazione, la trasformazione ed il confezionamento dei prodotti apistici;
- c) acquisto di attrezzature specifiche per l'allevamento di sciami, di pacchi d'api e di api regine e per la transumanza apistica;
- d) realizzazione di locali di lavorazione dei prodotti dell'alveare e adeguamento alle norme igienico-sanitarie di locali già esistenti;
- e) attività di formazione ed assistenza tecnica da realizzarsi a cura delle associazioni di cui all'articolo 3.

2. I contributi in conto capitale sono concessi fino alla misura massima del:

- a) cinquanta per cento dei costi ammissibili nelle zone svantaggiate, così come individuate in attuazione della direttiva CE 268/1975, ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento CE n. 1257/1999;
- b) quaranta per cento dei costi ammissibili nelle altre zone;
- c) novanta per cento per le attività di cui al comma 1, punto e).

3. Nel caso di investimenti effettuati da giovani agricoltori, così come definiti dal Regolamento CE n. 1257/1999 del Consiglio 17 maggio 1999, articolo 8, entro cinque anni dall'insediamento, tali percentuali possono raggiungere la misura

massima del sessanta per cento nelle zone svantaggiate e del cinquanta per cento nelle altre zone.

Art. 7

Procedure per la concessione dei contributi.

1. I soggetti interessati ad ottenere i contributi di cui alla presente legge trasmettono un'istanza alla Giunta regionale che, con propria delibera, stabilisce i criteri, le priorità, le modalità ed i termini per la presentazione e l'istruttoria delle domande ai fini della concessione delle agevolazioni.

2. Beneficiano dei contributi previsti per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a), b), c) e d), i produttori apistici, singoli ed associati, in possesso dei seguenti requisiti:

a) redditività aziendale dimostrata mediante una valutazione delle prospettive sulla base dei criteri stabiliti nel POR Campania 2000/2006;

b) soddisfacimento dei requisiti comunitari minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali;

c) professionalità adeguate dei conduttori delle aziende.

3. Non sono ammessi investimenti finalizzati ad un aumento della produzione di prodotti che non trovano sbocchi normali su mercati o che contravvengono ad eventuali restrizioni della produzione o limitazione del sostegno comunitario fissato nel quadro delle organizzazioni comuni di mercato, secondo quanto previsto dal POR Campania 2000/2006 e Programmi successivi.

4. Si prescinde dal requisito di cui al comma 2, lettera b), nel caso in cui gli investimenti sono finalizzati a conformarsi a nuovi requisiti minimi ed il contributo è concesso per il loro raggiungimento.

5. In caso di nuove attività, i soggetti richiedenti si impegnano ad acquisire tutti i requisiti di cui al comma 2 entro un anno dal decreto di assegnazione dei contributi, inutilmente decorso il quale i contributi sono restituiti con la maggiorazione degli interessi legali.

6. Beneficiano dei contributi previsti per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 6, le organizzazioni dei produttori apistici in possesso dei requisiti e delle caratteristiche di organizzazioni dei produttori, così come definite nel [decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228](#), come modificato dal [decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99](#) e dotate di un regolamento interno che prevede l'obbligo dei soci di commercializzare la produzione secondo le norme di produzione, di conferimento e di immissione sul mercato stabilite dall'associazione. Tali norme possono consentire la commercializzazione diretta di una quota della produzione da parte del produttore in possesso dei requisiti

previsti dalla normativa vigente. Il regolamento prevede, per i produttori aderenti, l'obbligo di rimanere membri per un minimo di tre anni e fornire un preavviso di almeno dodici mesi prima di recedere.

7. Beneficiano dei contributi previsti per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 6, gli apicoltori che non sono imprenditori apistici, se entro un anno dalla concessione degli stessi, detengono e conducono alveari ed acquisiscono tutti i requisiti di imprenditore apistico, ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, impegnandosi a proseguire tale attività per almeno cinque anni, pena la restituzione delle somme percepite, maggiorate degli interessi legali.

8. Beneficiano dei contributi previsti dall'articolo 6, comma 2, lettera c), le associazioni di apicoltori riconosciute ai sensi dell'articolo 3, comma 2.

Art. 8

Compiti delle Aziende Sanitarie Locali.

1. I servizi veterinari delle Aziende Sanitarie Locali, di seguito denominate AASSLL, provvedono, nell'ambito delle proprie competenze, alla corretta applicazione delle disposizioni previste in materia di polizia veterinaria.

Art. 9

Norme di sicurezza.

1. Gli apiari sono collocati a non meno di dieci metri dalle strade di pubblico transito e a non meno di cinque metri dai confini di proprietà pubbliche e private, salvo specifici accordi con i proprietari confinanti.

2. L'apicoltore non è tenuto a rispettare tali distanze se tra l'apiario ed i limiti di cui al comma 1 sono interposti dislivelli, muri, siepi ed altri ripari, senza soluzione di continuità, idonei ad impedire il passaggio delle api, con altezza non inferiore a due metri ed una estensione di almeno cinque metri oltre gli alveari posti all'estremità dell'apiario. Nel caso di accertata presenza di impianti industriali saccariferi, gli apiari sono collocati ad una distanza minima di un chilometro dai suddetti luoghi di produzione.

3. Gli apicoltori si adeguano alle norme del presente articolo entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge per gli apiari esistenti ed immediatamente per quelli di nuova costruzione.

Art. 10

Anagrafe regionale degli apicoltori.

1. È istituita l'anagrafe regionale degli apicoltori.
2. Il funzionamento dell'anagrafe di cui al comma 1 e le modalità di attribuzione del codice univoco di iscrizione sono definite con decreto dirigenziale del coordinatore dell'AGC Sviluppo attività settore primario, sentito il comitato di cui all'articolo 5.
3. Il codice univoco di iscrizione è riportato sul cartello di identificazione da apporre, in maniera visibile, nell'apiario.
4. Gli apicoltori, entro il 31 dicembre di ogni anno, hanno l'obbligo di fare denuncia all'Asl competente per territorio specificando dislocazione e consistenza dei singoli apiari posseduti, tramite apposita modulistica definita con decreto dirigenziale del coordinatore dell'AGC Sviluppo attività settore primario, sentito il comitato di cui all'articolo 5.
5. Le AASSLL provvedono entro il 30 marzo dell'anno successivo a trasmettere all'AGC Sviluppo Attività Settore Primario l'elenco delle denunce pervenute.
6. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, ogni alveare è identificato ai sensi del comma 2.
7. Gli apicoltori residenti al di fuori del territorio regionale, ma che intendono esercitare su di esso attività apistiche, sono tenuti ad osservare le disposizioni di cui alla presente legge.
8. Gli alveari non identificati con le modalità e nei termini di cui ai commi 2 e 3 e non denunciati alle AASSLL competenti sono considerati abbandonati a tutti gli effetti di legge.
9. I trasgressori dell'obbligo di denuncia non beneficiano degli incentivi di cui all'articolo 6.

Art. 11

Disciplina del nomadismo.

1. Chiunque intende praticare il nomadismo nel territorio della Regione Campania deve darne comunicazione scritta, con preavviso non inferiore a 5 giorni prima del previsto spostamento, alle AASSLL competenti per territorio, di partenza e di destinazione.
2. Gli alveari sono accompagnati da un certificato sanitario rilasciato dall'ASL competente per territorio, attestante la provenienza da allevamento esente dalle patologie di cui all'articolo 12.

3. I comuni, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e di leale collaborazione, nonché gli enti pubblici, agevolano le dislocazioni degli alveari nei fondi di loro proprietà o ad altro titolo detenuti.

Art. 12

Obbligo di denuncia delle malattie delle api.

1. È fatto obbligo a chiunque possiede o detiene alveari di qualunque tipo di denunciare all'ASL competente per territorio le malattie accertate o sospette: acariosi, noseмиasi, peste europea, peste americana, varroasi nonché le altre eventuali malattie infettive dichiarate tali dall'autorità sanitaria competente.
 2. L'ASL, non appena ricevuta la denuncia, provvede agli interventi diagnostici ed informa degli esiti l'AGC Assistenza sanitaria settore veterinario e l'AGC Sviluppo attività settore primario.
 3. Salvo i casi di dolo o colpa grave, la distruzione dell'alveare e delle attrezzature ad esso funzionali disposta dalle competenti autorità sanitarie costituisce titolo preferenziale per l'accesso agli incentivi di cui all'articolo 6.
-

Art. 13

Materiale infetto o sospetto di infezione.

1. È vietato esporre o lasciare a portata delle api i favi, il miele ed il materiale infetto o sospetto di cui all'articolo 12. Parimenti è vietato alienare, rimuovere o comunque occultare alveari, attrezzi, miele e cera di apiari infetti o sospetti tali.
 2. L'ASL, se necessario, procede alla loro distruzione.
-

Art. 14

Cessione di api vive.

1. Le cessioni a qualunque titolo di api vive sono effettuate solo se le api provengono da apicoltori che hanno assolto agli obblighi previsti dall'articolo 10.
 2. Le api cedute ai sensi del comma 1 sono accompagnate da un certificato sanitario, rilasciato dall'ASL, attestante la provenienza da allevamento esente dalle patologie di cui all'articolo 12.
 3. Le api provenienti da zone esterne alla Campania sono accompagnate da documentazione analoga a quella prevista al comma 2.
-

Art. 15*Tutela delle api da sostanze tossiche.*

1. Al fine di salvaguardare l'attività dei pronubi sono vietati interventi con agrofarmaci su qualsiasi coltura, spontanea o agraria in fioritura, dall'apertura alla caduta dei petali. Al di fuori di detto periodo, gli stessi interventi sono consentiti solo successivamente allo sfalcio delle vegetazioni sottostanti o vicine se sono in fioritura.

Art. 16*Allevamento e selezione delle api regine.*

1. È riconosciuta l'importanza della selezione di api regine, secondo il profilo sanitario, con formazione di ceppi resistenti alle malattie e, secondo il profilo produttivo, con formazione di ceppi adatti alle caratteristiche climatiche e nettarifere della Campania.

2. È istituito l'albo degli allevatori di api regine, il cui funzionamento è definito con decreto dirigenziale del coordinatore dell'AGC Sviluppo attività settore primario, sentito il comitato di cui all'articolo 5.

Art. 17*Documento programmatico per l'apicoltura.*

1. La Regione, di intesa con le organizzazioni professionali agricole emanazione di organizzazioni a carattere nazionale operanti sul territorio regionale, le organizzazioni e le associazioni di cui all'articolo 3 e le associazioni a tutela dei consumatori, adotta un documento programmatico contenente gli indirizzi ed il coordinamento delle attività per il settore apistico con particolare riferimento alle seguenti materie:

a) tutela e valorizzazione del miele campano conformemente al [decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 179](#), attuativo della direttiva CE 110/2001;

b) sviluppo dei programmi di ricerca e sperimentazione apistica;

c) integrazione tra apicoltura ed agricoltura;

d) incentivazione dell'apicoltura;

e) incentivazione della pratica dell'impollinazione a mezzo di api;

f) tutela e sviluppo delle cultivar delle essenze nettarifere in funzione della biodiversità;

- g) determinazione degli interventi economici di risanamento e di controllo per la lotta contro la varroasi e le altre patologie dell'alveare;
- h) attuazione dei controlli sui prodotti apistici di origine extracomunitaria, comunitaria e nazionale;
- i) salvaguardia dell'ape italiana;
- l) tutela della sicurezza alimentare e del consumatore.
-

Art. 18

Sanzioni amministrative.

1. Le violazioni delle disposizioni di cui agli articoli 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 sono punite con sanzioni amministrative, consistenti nel pagamento di una somma fino ad euro 200, comminate dalle competenti autorità con le modalità definite dalla [legge regionale 10 gennaio 1983, n. 13](#).
2. Le autorità incaricate del controllo indicano nel verbale di accertamento delle violazioni, di cui al comma 1, le irregolarità riscontrate e le prescrizioni di adeguamento necessarie per assicurare il rispetto delle norme contenute nella presente legge, fissando un termine non superiore a trenta giorni.
3. Per illeciti di natura tributaria si applicano le sanzioni di cui al [decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471](#) e al [decreto legislativo n. 472/1997](#), e successive modificazioni, per le quali la competenza resta affidata agli organi statali.
-

Art. 19

Norma finanziaria.

1. All'onere derivante dalla presente legge si provvede per l'esercizio finanziario 2006 con uno stanziamento pari ad euro 500.000,00 mediante prelievo della somma occorrente dall'Unità Previsionale di Base - UPB - 7.7.29.224 ed allocazione della stessa somma nella UPB 2.2.77.194.
2. All'onere per gli anni successivi si provvede con legge di bilancio.
-

Art. 20

Dichiarazione d'urgenza.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti degli articoli 43 e 45 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della

L.R. Toscana 29 aprile 2009, n. 21 ⁽¹⁾.

Norme per l'esercizio, la tutela e la valorizzazione dell'apicoltura.

(1) Pubblicata nel B.U. Toscana 6 maggio 2009, n. 15, parte prima.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta

promulga la seguente legge:

Preambolo

Visto l'articolo 117, quarto comma, della Costituzione;

Vista la [legge 24 dicembre 2004, n. 313](#) (Disciplina dell'apicoltura), che contiene la definizione di apicoltura e di imprenditore apistico;

Visto il [regolamento \(CE\) n. 1308/2013 del 17 dicembre 2013](#) del Parlamento Europeo e del Consiglio recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli; ⁽²⁾

Vista la [legge 28 luglio 2016, n. 154](#) (Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale) e in particolare l'articolo 34 ⁽³⁾;

Vista la [legge regionale 18 aprile 1995, n. 69](#) (Norme per l'esercizio, la tutela e la valorizzazione dell'apicoltura);

Considerato quanto segue:

1. L'apicoltura è un'articolazione della materia agricoltura nella quale la Regione Toscana esercita competenza legislativa residuale (articolo 117, quarto comma della Costituzione). Tuttavia la materia interferisce con competenze statali stabilite con la [l. 313/2004](#) in particolare per la definizione di apicoltura e di imprenditore apistico e per la fissazione delle distanze minime per gli apiari;

2. Alla luce della sopra richiamata normativa in materia di apicoltura, si ritiene necessario provvedere a una nuova disciplina del settore e alla conseguente abrogazione della [L.R. n. 69/1995](#);

3. Le api sono considerate fattori di tutela dell'ecosistema e dell'agricoltura in generale. Preservare la biodiversità delle specie apistiche ed in particolare dell'ecotipo toscano costituisce un obiettivo da perseguire per la Regione Toscana;

4. Per la conservazione dell'ambiente e degli ecosistemi naturali viene riconosciuta importanza fondamentale all'attività di impollinazione e per assicurare la tutela degli allevamenti di api regine, la Regione può individuare zone di rispetto intorno ai suddetti allevamenti ⁽⁴⁾;

5. La molteplicità dei meccanismi di azione dei diversi fitofarmaci può comportare effetti dannosi anche per le api. È perciò importante prevedere alcuni divieti di trattamenti fitosanitari. Intorno ad apiari di particolare consistenza è previsto che siano individuate zone di rispetto;

6. Le funzioni sanitarie ed amministrative sono esercitate dalle aziende unità sanitarie locali (aziende USL) e specificatamente dai servizi veterinari in considerazione dell'obiettivo primario della tutela sanitaria del patrimonio apistico regionale;

7. I procedimenti amministrativi per l'avvio e lo svolgimento dell'attività di apicoltura a fini commerciali e di autoconsumo sono definiti nel rispetto delle procedure e delle disposizioni operative e gestionali della banca dati apistica nazionale (BDA) ⁽⁵⁾;

8. Per disporre di informazioni necessarie a compiere le pertinenti scelte politiche, sanitarie ed amministrative è importante censire ogni anno il numero degli alveari esistenti sul territorio regionale e la loro collocazione mediante una comunicazione annuale degli apicoltori alla pubblica amministrazione e una comunicazione delle aziende USL alla Giunta regionale;

9. Non è più necessario prevedere una disposizione sul nomadismo in quanto la comunicazione relativa allo spostamento degli apiari è compresa negli obblighi di aggiornamento della banca dati a carico degli apicoltori già registrati ai sensi del punto 7 dell'allegato del decreto del Ministro della Salute 11 agosto 2014 (Approvazione del manuale operativo per la gestione dell'anagrafe apistica nazionale, in attuazione dell'[articolo 5 del decreto 4 dicembre 2009](#), recante: "Disposizioni per l'anagrafe apistica nazionale") ⁽⁶⁾;

10. È necessario modificare la norma sulla programmazione degli interventi in materia di apicoltura al fine di coordinarli anche con la programmazione europea ⁽⁷⁾;

10-bis. Con l'introduzione degli obblighi di registrazione in banca dati degli apiari è sempre possibile rintracciare l'apicoltore che ha abbandonato i propri

apiari. Tutti gli apiari censiti, compresi quelli abbandonati dopo il censimento, rientrano comunque nell'ambito della programmazione dell'attività di vigilanza sanitaria. Nel caso di apiari mai censiti in banca dati, invece, si applicano le disposizioni di cui ai regolamenti di polizia veterinaria e pertanto, per evitare incertezze nell'applicazione delle diverse normative, occorre abrogare la specifica disposizione sugli apiari abbandonati ⁽⁸⁾;

Si approva la presente legge

(2) Capoverso così sostituito dall'*art. 1, comma 1, L.R. 7 agosto 2018, n. 49*. Il testo precedente era così formulato: «Visto il regolamento (CE) n. 1234 del Consiglio, del 22 ottobre 2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM);».

(3) Capoverso aggiunto dall'*art. 1, comma 2, L.R. 7 agosto 2018, n. 49*.

(4) Punto così modificato dall'*art. 71, comma 1, L.R. 23 febbraio 2016, n. 14*, a decorrere dal 27 febbraio 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 78, comma 1, della medesima legge*).

(5) Punto così sostituito dall'*art. 1, comma 3, L.R. 7 agosto 2018, n. 49*. Il testo precedente era così formulato: «7. I procedimenti amministrativi sono definiti con l'obiettivo di semplificare i rapporti tra la pubblica amministrazione e le aziende agricole. L'avvio dell'attività apistica avviene con dichiarazione d'inizio attività alle aziende USL;».

(6) Punto così sostituito dall'*art. 1, comma 4, L.R. 7 agosto 2018, n. 49*. Il testo precedente era così formulato: «9. Per garantire una migliore gestione e controllo dell'attività apistica e dei prodotti dell'alveare è necessario identificare ogni apiario sia esso stanziale o nomade e disciplinare il nomadismo;».

(7) Punto così sostituito dall'*art. 1, comma 5, L.R. 7 agosto 2018, n. 49*. Il testo precedente era così formulato: «10. Con la *legge regionale 24 gennaio 2006, n. 1* (Disciplina degli interventi regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale) la Regione Toscana ha provveduto a introdurre nell'ordinamento uno strumento di programmazione unitario del settore agricolo, il piano agricolo regionale (PAR), pertanto anche gli interventi finanziari per la tutela e la valorizzazione dell'apicoltura confluiscono all'interno di detto piano;».

(8) Punto aggiunto dall'*art. 1, comma 6, L.R. 7 agosto 2018, n. 49*.

Art. 1 *Oggetto.*

1. La presente legge disciplina l'esercizio, la tutela e la valorizzazione dell'apicoltura nel rispetto di quanto previsto dalla [legge 24 dicembre 2004, n. 313](#) (Disciplina dell'apicoltura) e dall'[articolo 34 della legge 28 luglio 2016, n. 154](#) (Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale) ⁽⁹⁾.

(9) Comma così modificato dall'[art. 2, comma 1, L.R. 7 agosto 2018, n. 49](#).

Art. 2 *Definizioni.*

1. Ai fini della presente legge, si intende per:

a) apicoltore: persona fisica o giuridica che detiene o possiede e conduce gli alveari;

b) forme associate: le organizzazioni di produttori del settore apistico e loro unioni, le associazioni di apicoltori, le federazioni, le società, le cooperative e i consorzi di tutela del settore apistico;

c) prodotti dell'alveare: prodotti dell'allevamento delle api e loro derivati quali il miele, la cera d'api, la pappa reale o gelatina reale, il polline, il propoli, il veleno d'api, le api e le api regine, l'idromele e l'aceto di miele;

d) nomadismo: la conduzione dell'allevamento apistico a fini di incremento produttivo che prevede, a tal fine, uno o più spostamenti dell'apiario nel corso dell'anno;

e) apiario stanziale: un insieme unitario di alveari che non viene spostato nell'arco dell'anno;

f) apiario nomade: l'apiario che viene spostato una o più volte nel corso dell'anno;

f-bis) autoconsumo: una produzione derivante da un numero massimo di dieci alveari non destinata alla commercializzazione ⁽¹⁰⁾;

f-ter) sciame o nucleo: una colonia di api con regina, in fase di sviluppo, composta da non più di sei favi, con una popolazione di api la cui produzione di miele, polline e pappa reale è destinata al solo sostentamento della colonia ⁽¹¹⁾;

f-quater) banca dati apistica nazionale (BDA): la banca dati dell'anagrafe apistica nazionale di cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 4 dicembre 2009 (Disposizioni per l'anagrafe apistica nazionale) ⁽¹²⁾.

(10) Lettera aggiunta dall'art. 3, comma 1, L.R. 7 agosto 2018, n. 49.

(11) Lettera aggiunta dall'art. 3, comma 2, L.R. 7 agosto 2018, n. 49.

(12) Lettera aggiunta dall'art. 3, comma 3, L.R. 7 agosto 2018, n. 49.

Art. 3

Programmazione ⁽¹³⁾.

1. Negli atti della programmazione regionale di cui alla *legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1* (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla *L.R. n. 20/2008*), sono individuati gli interventi regionali di promozione e incentivazione dell'apicoltura e dei prodotti dell'alveare e il loro coordinamento con quelli definiti dagli strumenti di programmazione nazionale e dell'Unione europea ⁽¹⁴⁾.

(13) Articolo così sostituito dall'art. 72, comma 1, L.R. 23 febbraio 2016, n. 14, a decorrere dal 27 febbraio 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 78, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «Art. 3. Programmazione. 1. Il piano agricolo regionale (PAR) di cui all'articolo 2 della *legge regionale 24 gennaio 2006, n. 1* (Disciplina degli interventi regionali in materia di agricoltura e sviluppo rurale), individua gli interventi regionali di promozione e incentivazione dell'apicoltura e dei prodotti dell'alveare e li coordina con quelli definiti dagli strumenti di programmazione nazionale.».

(14) Comma così modificato dall'art. 4, comma 1, L.R. 7 agosto 2018, n. 49.

Art. 4*Avvio dell'attività di apicoltura a fini commerciali ⁽¹⁵⁾.*

1. L'attività di apicoltura a fini commerciali è soggetta alla presentazione allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) competente di una segnalazione certificata d'inizio attività (SCIA) ai sensi degli *articoli 19 e 19-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241* (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) comprensiva della richiesta di assegnazione del codice identificativo di cui al decreto del Ministro della Salute 11 agosto 2014 (Approvazione del manuale operativo per la gestione dell'anagrafe apistica nazionale, in attuazione dell'*articolo 5 del decreto 4 dicembre 2009*, recante: "Disposizioni per l'anagrafe apistica nazionale") nella quale sono indicate le informazioni circa la collocazione dell'apiario o degli apiari installati e sulla loro consistenza in termini di numero di alveari.
2. Il SUAP trasmette la SCIA ai servizi veterinari dell'azienda USL competente per territorio entro cinque giorni lavorativi dalla data di ricevimento della SCIA.
3. I servizi veterinari dell'azienda USL effettuano la registrazione in banca dati apistica nazionale (BDA) e provvedono ad attribuire il codice identificativo entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della SCIA con le modalità di cui al D.M. salute 11 agosto 2014.

(15) Articolo dapprima modificato dall'*art. 14, commi da 1 a 5, L.R. 3 dicembre 2012, n. 69* e poi così sostituito dall'*art. 5, comma 1, L.R. 7 agosto 2018, n. 49*. Il testo precedente era così formulato: «Art. 4. Segnalazione certificata d'inizio attività. 1. Chiunque, persona fisica o giuridica che, per la prima volta, entra in possesso degli alveari, dichiara, mediante segnalazione certificata d'inizio attività (SCIA), di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1992, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), anche tramite le forme associate di apicoltori, allo sportello unico per le attività produttive (SUAP), la collocazione dell'apiario o degli apiari installati e la loro consistenza in termini di numero di alveari. Nella SCIA è specificato se l'allevamento viene condotto per fini di autoconsumo o commerciali.

1-bis. Il SUAP trasmette la SCIA ai servizi veterinari dell'azienda unità sanitaria locale (azienda USL) dove ha sede legale l'impresa o dove la persona fisica ha la residenza, che effettuano una verifica del rispetto delle disposizioni di legge entro sessanta giorni dalla data di presentazione della SCIA.

2. Quando i soggetti di cui al comma 1 sono sottoposti all'obbligo di registrazione di cui all'articolo 10 del regolamento emanato con *D.P.G.R. 1° agosto 2006, n. 40/R* (Regolamento di attuazione del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari e del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene

per gli alimenti di origine animale), la SCIA di cui al comma 1 sostituisce la dichiarazione ivi prevista.

3. L'azienda USL assegna al richiedente un codice di registrazione, che identifica univocamente l'intera attività apistica.

4. La modulistica è approvata dal dirigente della Giunta regionale competente in materia di sviluppo economico, in accordo con il dirigente competente in materia di tutela della salute.

5. La SCIA avviene in modalità telematica; sono consentite altre modalità di presentazione se l'allevamento è condotto per il solo autoconsumo.

6. Le modalità di assegnazione del codice di registrazione e il suo contenuto informativo minimo sono disciplinate a livello regionale, anche ai fini degli adempimenti statistici, con atto amministrativo.».

Art. 5

Avvio dell'attività di apicoltura per autoconsumo ⁽¹⁶⁾.

1. L'attività di apicoltura per autoconsumo è soggetta alla presentazione ai servizi veterinari delle aziende USL di una dichiarazione di inizio attività comprensiva della consistenza degli apiari e della richiesta di assegnazione del codice identificativo, tramite l'accesso alla BDA, con le modalità e nei termini di cui al D.M. salute 11 agosto 2014.

2. I servizi veterinari delle aziende USL validano i dati della dichiarazione di cui al comma 1 e provvedono, con le modalità di cui al D.M. salute 11 agosto 2014, ad attribuire il codice identificativo entro cinque giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta.

(16) Articolo dapprima modificato dall'*art. 15, commi 1 e 2, L.R. 3 dicembre 2012, n. 69* e poi così sostituito dall'*art. 6, comma 1, L.R. 7 agosto 2018, n. 49*. Il testo precedente era così formulato: «Art. 5. Variazioni e cessazione dell'attività. 1. Gli apicoltori che intendono, successivamente alla SCIA, installare nuovi apiari stanziali al di fuori del territorio di competenza dell'azienda USL ove ricade la collocazione indicata nella SCIA di cui all'articolo 4, comma 1, ne danno comunicazione, tramite il SUAP, entro dieci giorni dall'installazione, ai servizi veterinari della azienda USL dove l'apicoltore ha la residenza o dove ha sede legale l'impresa apistica.

2. Nel caso di cessazione dell'attività, l'apicoltore ne dà comunicazione ai servizi veterinari dell'azienda USL dove ha sede legale l'impresa o dove ha la residenza, entro venti giorni dal momento di chiusura dell'attività.

3. Le comunicazioni di cui ai commi 1 e 2 possono essere presentate dagli apicoltori anche tramite le forme associate a cui aderiscono, con le modalità di cui all'articolo 4, comma 5.».

Art. 6

Nomadismo ⁽¹⁷⁾.

[1. Gli apicoltori che per nomadismo, per il servizio di impollinazione o per qualunque altra ragione spostano i propri alveari fuori dall'area di competenza dell'azienda USL dove ricadono le postazioni indicate nella dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, ne danno comunicazione ai servizi veterinari della azienda USL dove l'apicoltore ha la residenza o dove ha sede legale l'impresa apistica, prima del trasferimento e comunque entro cinque giorni dalla nuova installazione.

2. Gli apicoltori provenienti da altre regioni che installano uno o più apiari nomadi o stanziali nel territorio regionale entro cinque giorni dall'installazione ne danno comunicazione all'azienda USL competente per territorio. Tale comunicazione ha durata annuale e, nel caso di mantenimento di apiari stanziali, deve essere rinnovata.

3. La comunicazione può essere presentata dagli apicoltori anche tramite le forme associate a cui aderiscono, con le modalità di cui all'articolo 4, comma 5 ⁽¹⁸⁾].

(17) Articolo abrogato dall'art. 7, comma 1, L.R. 7 agosto 2018, n. 49.

(18) Comma così modificato dall'art. 16, L.R. 3 dicembre 2012, n. 69.

Art. 7

Aggiornamento della banca dati apistica nazionale e censimento annuale ⁽¹⁹⁾.

1. Tutti gli apicoltori già registrati nella BDA hanno l'obbligo di aggiornare la stessa BDA con le informazioni e le modalità previste dal punto 7 dell'allegato al D.M. salute 11 agosto 2014.

2. Gli apicoltori provvedono al censimento annuale della consistenza degli apiari e della dislocazione degli apiari posseduti, esclusivamente nel periodo compreso tra il 1° novembre ed il 31 dicembre, fatta salva la prima comunicazione di consistenza di cui agli articoli 4 e 5.

(19) Articolo così sostituito dall'*art. 8, comma 1, L.R. 7 agosto 2018, n. 49*. Il testo precedente era così formulato: «Art. 7. Censimento del patrimonio apistico regionale. 1. Gli apicoltori comunicano ogni anno, nei giorni compresi tra il 1° novembre e il 31 dicembre, ai servizi veterinari dell'azienda USL dove l'apicoltore ha la propria residenza o dove ha sede legale l'impresa apistica, il numero di alveari posseduti nonché le loro postazioni sul territorio regionale e nazionale.

2. All'obbligo di cui al comma 1 sono soggetti anche coloro che non hanno dichiarato la cessazione dell'attività, anche se non sono in possesso di alcun alveare nel periodo di riferimento del censimento.

3. L'azienda USL che riceve la comunicazione annuale deve trasmettere alle altre aziende USL regionali, mediante cooperazione applicativa, l'eventuale presenza sul loro territorio di apiari.

4. La comunicazione di cui al comma 1 può essere presentata dagli apicoltori anche tramite le forme associate a cui aderiscono, con le modalità di cui all'articolo 4, comma 5.».

Art. 8

Flusso dati tra aziende USL e Regione Toscana ⁽²⁰⁾.

[1. Le aziende USL comunicano, mediante cooperazione applicativa, alla Regione Toscana, entro il 31 gennaio di ogni anno, il numero totale delle miellerie presenti nel territorio di competenza e almeno i seguenti dati relativi al censimento:

a) numero complessivo degli apicoltori registrati con il codice identificativo di cui all'articolo 4, comma 3;

b) numero complessivo degli apicoltori che hanno comunicato i dati del censimento;

c) numero totale degli apiari censiti;

d) numero alveari censiti;

e) numero complessivo degli apicoltori con più di cento alveari.

2. Il contenuto informativo delle comunicazioni indicate nel comma 1 viene definito con deliberazione della Giunta regionale].

(20) Articolo abrogato dall'art. 9, comma 1, L.R. 7 agosto 2018, n. 49.

Art. 9

Identificazione degli apiari (21).

1. Il proprietario o detentore dell'apiario deve apporre su ogni apiario il cartello identificativo conforme a quanto previsto dal D.M. lavoro 4 dicembre 2009 e dal D.M. salute 11 agosto 2014.2. Il proprietario o il detentore dell'apiario è responsabile dell'identificazione dello stesso.

(21) Articolo così sostituito dall'art. 10, comma 1, L.R. 7 agosto 2018, n. 49. Il testo precedente era così formulato: «Art. 9. Identificazione degli apiari. 1. Ogni apiario, sia esso stanziale o nomade, presente sul territorio regionale, è identificato mediante il codice attribuito dall'azienda USL di cui all'articolo 4, comma 3. L'identificazione avviene mediante l'apposizione di uno o più cartelli sull'apiario o nelle immediate vicinanze. I cartelli sono scritti con caratteri di dimensioni e di colore tali da risultare chiaramente leggibili e indelebili e che consentano l'inequivocabile individuazione dell'alveare e dell'apicoltore.

2. Per gli apiari di apicoltori provenienti da altre regioni, qualora tale codice non sia stato rilasciato, l'identificazione avviene con il codice fiscale o la partita IVA.».

Art. 10

Tutela delle api e degli insetti pronubi dalle sostanze tossiche di impiego agricolo (22).

1. Sulle colture arboree, arbustive ed erbacee destinate a ogni tipologia di produzione agricola, vivaistica e sementiera, sulle sementi, sulle piante consociate o infestanti che possono trovarsi dentro o ai bordi della coltura o sulle piante spontanee sono vietati trattamenti con qualsiasi prodotto fitosanitario potenzialmente dannoso per le api e per la restante entomofauna pronuba, nelle seguenti fasi fenologiche e condizioni:

a) durante il periodo di fioritura delle piante della coltura, dall'apertura alla caduta degli organi fiorali;

b) durante il periodo di fioritura, dall'apertura alla caduta degli organi fiorali, delle piante erbacee consociate o spontanee che si trovino dentro o ai bordi della coltura, salvo i casi in cui si sia precedentemente provveduto al loro sfalcio e appassimento, al loro interrimento o alla loro rimozione per eliminare la presenza di fioriture attrattive per api e pronubi;

c) durante il periodo di fioritura, dall'apertura alla caduta degli organi fiorali, sulle piante spontanee, salvo i casi in cui si sia precedentemente provveduto al loro sfalcio e appassimento al loro interrimento, o alla loro rimozione per eliminare la presenza di fioriture attrattive per api e pronubi.

2. I trattamenti con qualsiasi prodotto fitosanitario potenzialmente dannoso per le api e per la restante entomofauna pronuba sono altresì vietati in presenza di secrezioni extrafiorali di interesse mellifero.

3. La Giunta regionale, sentite le forme associative di cui all'articolo 2, individua zone di rispetto intorno ad aree di rilevante interesse apistico, nelle quali è vietato effettuare trattamenti con qualsiasi prodotto fitosanitario potenzialmente dannoso per le api e la restante entomofauna pronuba.

4. Ogni sospetto caso di danni da tossicità a famiglie di api è tempestivamente segnalato dagli apicoltori al dipartimento di prevenzione dell'azienda USL che espleta le indagini e gli accertamenti necessari a individuare le cause e i responsabili delle avvenute intossicazioni.

(22) Articolo dapprima modificato dall'art. 73, comma 1, L.R. 23 febbraio 2016, n. 14 e poi così sostituito dall'art. 11, comma 1, L.R. 7 agosto 2018, n. 49. Il testo precedente era così formulato: «Art. 10. Tutela delle api e degli insetti pronubi dalle sostanze tossiche. 1. È vietato eseguire qualsiasi trattamento fitosanitario durante il periodo della fioritura dalla schiusura dei petali fino alla completa caduta degli stessi alle colture arboree, erbacee e ornamentali che possa essere dannoso alle api e alla restante entomofauna pronuba.

2. La Regione Toscana, individua zone di rispetto intorno alle aree di rilevante interesse apistico nelle quali è vietato l'uso di trattamenti insetticidi sistemici alle sementi e alle colture arboree, erbacee e ornamentali che possano essere dannosi alle api e alla restante entomofauna pronuba.

3. Durante il periodo di cui al comma 1, è vietato praticare trattamenti insetticidi citotropici alle colture arboree, erbacee e ornamentali di significativa produzione, sia nettarifera che pollinifera, per le api e i pronubi.

4. I trattamenti fitosanitari sono altresì vietati in presenza di secrezioni extrafiorali di interesse mellifero o in presenza, al momento del trattamento, di

fioriture spontanee, tranne che si sia provveduto all'interramento di queste ultime o allo sfalcio e alla asportazione totale delle loro masse o si sia atteso che i fiori di tali essenze si presentino completamente essiccati in modo da non attirare più le api.

5. Ogni sospetto caso di avvelenamento è tempestivamente segnalato dagli apicoltori al dipartimento di prevenzione dell'azienda USL che espleta le indagini e gli accertamenti necessari a individuare la causa e i responsabili dell'avvelenamento.».

Art. 11

Allevamento api regine e zone di rispetto ⁽²³⁾.

1. La Giunta regionale, sentite le forme associate di cui all'articolo 2, individua zone di rispetto intorno ad allevamenti di api regine definendo le modalità per la loro delimitazione e il periodo durante il quale vige il divieto di immissione di altri alveari nella zona di rispetto delimitata.

(23) Articolo così sostituito dall'[art. 74, comma 1, L.R. 23 febbraio 2016, n. 14](#) e dall'[art. 12, comma 1, L.R. 7 agosto 2018, n. 49](#). Il testo precedente era così formulato: «Art. 11. Allevamento api regine e zone di rispetto. 1. La Giunta regionale può individuare zone di rispetto intorno ad allevamenti di api regine definendo le modalità per la loro delimitazione e il periodo durante il quale vige il divieto di immissione di altri alveari nella zona di rispetto delimitata.».

Art. 12

Vigilanza e controllo.

1. Le funzioni di vigilanza e controllo sull'osservanza delle disposizioni della presente legge sono esercitate dalle aziende USL competenti per territorio, ferma restando la competenza dei soggetti cui sono attribuiti i poteri di accertamento e contestazione di illeciti amministrativi in base alle leggi vigenti.

2. Le violazioni alla presente legge sono accertate e contestate dal personale addetto alla vigilanza ai sensi della [legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81](#) (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative) e della legge 21 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

3. [Gli apiari abbandonati sono soggetti ad ispezione da parte del personale dei servizi veterinari delle aziende USL che ne accertano la pericolosità quali possibili fonti di propagazione di patologie] ⁽²⁴⁾.
4. I servizi veterinari organizzano e attuano il servizio di vigilanza sullo stato sanitario degli apiari, secondo una programmazione annuale e nel rispetto delle norme di settore.
5. I servizi veterinari predispongono norme tecniche di profilassi, di lotta sanitaria e di prevenzione a tutela dell'apicoltura.
6. Per le operazioni di risanamento o per altre attività di carattere sanitario e per interventi finalizzati al miglioramento delle produzioni, i servizi veterinari possono avvalersi della collaborazione delle forme associate di apicoltori.
7. Per le finalità di cui ai commi 4 e 5 i servizi veterinari si avvalgono della collaborazione dell'Istituto zooprofilattico sperimentale del Lazio e della Toscana di cui alla [legge regionale 25 luglio 2014, n. 42](#) (Ratifica dell'intesa tra la Regione Lazio e la Regione Toscana per l'adozione del nuovo testo legislativo recante "Riordino dell'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana") ⁽²⁵⁾.

(24) Comma abrogato dall'[art. 13, comma 1, L.R. 7 agosto 2018, n. 49](#).

(25) Comma così sostituito dall'[art. 13, comma 2, L.R. 7 agosto 2018, n. 49](#). Il testo precedente era così formulato: «7. Per le finalità di cui ai commi 5 e 6 i servizi veterinari si avvalgono della collaborazione dell'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana.».

Art. 13

Sanzioni amministrative ⁽²⁶⁾.

1. All'apicoltore che viola le disposizioni dell'articolo 896-bis del codice civile (Distanze minime per gli apiari) si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100,00 a euro 600,00 per apiario.
2. All'apicoltore che non ottempera agli adempimenti di cui agli articoli 4, 5, 7, comma 1, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000,00 ad euro 6.000,00.
3. I trasgressori dell'obbligo di cui all'articolo 4 sono esclusi dai benefici gestiti dalla Regione Toscana e previsti dalle normative europee, statali e regionali.

4. Ai trasgressori della disposizione dell'articolo 7, comma 2, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100,00 a euro 600,00 per apiario.
 5. Ai trasgressori delle disposizioni dell'articolo 10, commi 1, 2 e 3, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400,00 a euro 2.400,00 per ettaro o frazione di ettaro con tetto massimo di 30.000,00 euro.
 6. Ai trasgressori delle disposizioni dell'articolo 9, comma 1, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100,00 a euro 600,00 per apiario.
-

(26) Articolo dapprima modificato dall'*art. 69, L.R. 14 dicembre 2009, n. 75* e poi così sostituito dall'*art. 14, comma 1, L.R. 7 agosto 2018, n. 49*. Il testo precedente era così formulato: «Art. 13. Sanzioni amministrative. 1. Ai soggetti che contravvengono alle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, articolo 5, commi 1 e 2 e articolo 6, commi 1 e 2 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50,00 a euro 300,00.

2. La mancata dichiarazione di cui all'articolo 4 comporta anche l'esclusione per l'apicoltore dai benefici previsti dalle normative comunitarie, statali e regionali, sino all'avvenuto adeguamento agli adempimenti.
 3. All'apicoltore che viola le disposizioni dell'articolo 896-bis del codice civile (Distanze minime per gli apiari) si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50,00 a euro 300,00 per apiario.
 4. Ai trasgressori delle disposizioni dell'articolo 10, commi 1, 3 e 4 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400,00 a euro 1.200,00 per ettaro con tetto massimo di 100 ettari.
 5. Qualora, in seguito all'accertamento effettuato ai sensi dell'articolo 12, comma 3, i servizi veterinari delle aziende USL ravvisino la pericolosità dell'alveare abbandonato comminano al titolare dello stesso una sanzione amministrativa da euro 50,00 a euro 300,00.
 6. All'irrogazione delle sanzioni provvede l'azienda USL competente per territorio, che introita i relativi proventi.».
-

Art. 14
Clausola valutativa ⁽²⁷⁾.

1. Al fine di valutare l'efficacia dell'intervento di tutela e valorizzazione dell'apicoltura in Toscana, la Giunta regionale trasmette con cadenza triennale, entro il 30 giugno, una relazione documentata alla commissione consiliare competente nella quale si dà conto dell'attuazione della legge, con particolare riferimento:

- a) all'applicazione ed al rispetto degli articoli 10 e 11;
- b) alla consistenza quali/quantitativa degli apiari esistenti sul territorio;
- c) ai controlli effettuati ed alle sanzioni erogate sulla base dei dati comunicati dalle aziende USL della Toscana.

(27) Articolo così sostituito dall'art. 15, comma 1, L.R. 7 agosto 2018, n. 49. Il testo precedente era così formulato: «Art. 14. Monitoraggio e valutazione. 1. Al fine di valutare l'efficacia dell'intervento di tutela e valorizzazione dell'apicoltura in Toscana, la Giunta regionale, entro il 30 giugno di ogni anno, a partire dal 2010 invia alla commissione consiliare competente una relazione nella quale si dà conto dell'attuazione della legge, con particolare riferimento:

- a) all'applicazione ed al rispetto degli articoli 10 e 11;
- b) alla consistenza quali/quantitativa degli apiari esistenti sul territorio.».

Art. 15

Norma finanziaria.

1. Gli interventi regionali di cui all'articolo 3 sono finanziati, in coerenza con gli stanziamenti di bilancio. Per il biennio 2009-2010 tali risorse sono stimate in euro 90.000,00, cui si fa fronte con le risorse dell'unità previsionale di base (UPB) 521 "Interventi per lo sviluppo rurale, aiuti al reddito, agli investimenti e allo sviluppo delle imprese agricole, zootecniche e forestali - Spese correnti" del bilancio pluriennale vigente 2009-2011. Per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio (28).

(28) Comma così modificato dall'art. 75, comma 1, L.R. 23 febbraio 2016, n. 14, a decorrere dal 27 febbraio 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 78, comma 1, della medesima legge).

Art. 16

Abrogazione.

1. La *legge regionale 18 aprile 1995, n. 69* (Norme per l'esercizio, la tutela e la valorizzazione dell'apicoltura), è abrogata.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

L.R. Marche 19 novembre 2012, n. 33 [\(1\)](#).

Disposizioni regionali in materia di Apicoltura.

[\(1\)](#) Pubblicata nel B.U. Marche 29 novembre 2012, n. 114.

IL CONSIGLIO - ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga,

la seguente legge regionale:

Art. 1 *Finalità.*

1. Con la presente legge la Regione riconosce l'apicoltura quale attività fondamentale per la salvaguardia della biodiversità e per lo sviluppo delle produzioni agricole, tutela l'ape italiana e le popolazioni autoctone del territorio regionale e promuove l'attività apistica ai sensi della [legge 24 dicembre 2004, n. 313](#) (Disciplina dell'apicoltura).

2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione promuove l'inserimento di specie di interesse apistico nei provvedimenti regionali che prevedono interventi di messa a dimora delle essenze arboree.

Art. 2 *Valorizzazione del miele e prodotti dell'alveare.*

1. Per le finalità di cui alla presente legge e nell'ambito delle funzioni di cui all'[articolo 2 della legge regionale 14 gennaio 1997, n. 9](#) (Istituzione dell'Agenzia per i servizi nel settore agroalimentare delle Marche "ASSAM". Soppressione dell'Ente di Sviluppo Agricolo delle Marche "ESAM". Istituzione della consulta economica e della programmazione nel settore agroalimentare "CEPA"), l'Agenzia per i servizi nel settore agroalimentare delle Marche (ASSAM) svolge le seguenti attività:

- a) consulenza e assistenza tecnica;
- b) analisi chimiche, fisiche, sensoriali e melissopalinoologiche del miele e dei prodotti dell'alveare sul territorio regionale;

- c) diffusione di conoscenze scientifiche e indagini sulla qualità del miele e dei prodotti dell'alveare;
 - d) realizzazione di pubblicazioni scientifiche di settore;
 - e) aggiornamento tecnico degli apicoltori;
 - f) promozione del miele marchigiano e dei prodotti dell'alveare.
-

Art. 3 *Organismi associativi tra apicoltori* [\(2\)](#).

1. La Giunta regionale individua gli organismi associativi maggiormente rappresentativi degli apicoltori regolarmente iscritti all'anagrafe apistica di cui all'[articolo 5](#), operanti nel territorio regionale e con sede nella regione.
 2. Gli organismi di cui al comma 1 possono svolgere, anche in collaborazione con gli enti pubblici, attività di informazione, formazione, divulgazione e assistenza tecnica nell'ambito dei programmi regionali, statali ed europei per il settore apistico, nonché ogni altra iniziativa volta alla valorizzazione e alla tutela dell'apicoltura e dei suoi prodotti.
 3. Gli organismi associativi di cui al comma 1 possono collaborare con le competenti strutture regionali in materia di agricoltura e veterinaria ai fini della corretta applicazione delle disposizioni del settore.
-

[\(2\)](#) Vedi, anche, la [Delib.G.R. 2 dicembre 2013, n. 1620](#).

Art. 4 *Commissione apistica regionale*.

1. È istituita la Commissione apistica regionale.
2. La Commissione è costituita con deliberazione della Giunta regionale ed è composta da:
 - a) il dirigente della struttura regionale competente in materia di agricoltura o suo delegato, con funzioni di presidente;
 - b) il dirigente della struttura regionale competente in materia di veterinaria e sicurezza alimentare o suo delegato;
 - c) un rappresentante designato congiuntamente dalle organizzazioni agricole maggiormente rappresentative a livello regionale;
 - d) un apicoltore designato da ogni organismo associativo di cui all'[articolo 3](#);
 - e) un medico veterinario dell'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e delle Marche di cui alla [legge regionale 3 marzo 1997, n. 20](#) (Norme per l'organizzazione e la gestione dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e delle Marche);

- f) un medico veterinario dell'Azienda sanitaria unica regionale (ASUR);
- g) un rappresentante dell'ASSAM;
- h) un esperto del settore, designato congiuntamente dalle Università marchigiane.

3. La Commissione esprime pareri e proposte su iniziative, interventi e studi relativi alle finalità della presente legge. La Commissione esprime altresì proposte in merito ai piani di profilassi e agli interventi sanitari sugli alveari.

4. La Commissione dura in carica tre anni e la partecipazione alle sedute è a titolo gratuito. La Giunta regionale delibera la costituzione della Commissione sulla base dei due terzi delle designazioni di cui alle lettere c), d), e), f), g) ed h) del comma 2.

Art. 5 *Anagrafe apistica.*

1. Ai fini della profilassi e del controllo sanitario è fatto obbligo a chiunque detenga apiari e alveari di farne denuncia alla struttura competente in materia di veterinaria dell'ASUR ai sensi della vigente normativa statale, specificando la collocazione e il numero di alveari.

2. La struttura competente in materia di veterinaria dell'ASUR procede alla registrazione della denuncia secondo quanto stabilito dalla normativa statale. Ogni apiario denunciato è:

- a) identificato individualmente con il Codice aziendale costituito dal Codice ISTAT del Comune, dalla sigla della Provincia e dal numero progressivo;
- b) registrato nella Banca dati regionale previa georeferenziazione.

3. La denuncia di cui al comma 1 può essere presentata dagli apicoltori anche tramite gli organismi associativi di cui all'[articolo 3](#).

4. Presso ogni apiario è apposto un cartello identificativo le cui caratteristiche sono definite dalla Giunta regionale entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

5. I trasgressori all'obbligo di denuncia non beneficiano degli incentivi previsti per gli interventi nel settore.

Art. 6 *Autoconsumo.*

1. Rientra nell'autoconsumo la detenzione di un massimo di dieci alveari per apicoltore.

2. All'atto della denuncia di cui all'[articolo 5](#) l'apicoltore dichiara se l'attività è condotta ai fini dell'autoconsumo o della commercializzazione dei prodotti dell'alveare.

Art. 7 *Controllo sanitario degli apiari.*

1. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale adotta con regolamento le norme tecniche di profilassi, di lotta sanitaria e di prevenzione a tutela dell'apicoltura, anche per quanto riguarda gli apiari nomadi, nonché le norme sanitarie sulla produzione del miele e degli altri prodotti dell'alveare.

2. Il servizio di vigilanza sullo stato sanitario degli apiari è affidato alla struttura competente in materia veterinaria dell'ASUR, tenuto conto dell'evoluzione epidemiologica delle patologie nel territorio regionale e nazionale. Per le attività di cui al presente articolo l'ASUR si avvale della collaborazione dell'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e delle Marche.

3. Al fine di accertare la pericolosità in relazione al rischio di diffusione di patologie, gli apiari abbandonati o non denunciati sono soggetti a ispezione da parte del personale della struttura competente in materia di veterinaria dell'ASUR che può avvalersi della collaborazione degli organismi associativi di cui all'[articolo 3](#).

4. Qualora sussista tale pericolosità, gli apiari sono distrutti dal legittimo proprietario se identificabile. Se il soggetto sopra individuato non provvede, il Comune di competenza agisce in via sostitutiva, salvo possibilità di rivalsa sull'interessato. Le arnie vuote e qualsiasi altro materiale apistico abbandonato sono soggetti a distruzione.

5. Per le operazioni di risanamento, per attività di carattere sanitario e per interventi finalizzati al miglioramento delle produzioni, il servizio competente in materia veterinaria dell'ASUR può avvalersi della collaborazione degli organismi associativi di cui all'[articolo 3](#).

Art. 8 *Uso di fitofarmaci.*

1. Durante il periodo di fioritura sono vietati i trattamenti con prodotti fitosanitari ed erbicidi su vegetazione spontanea, su colture erbacee, arboree e ornamentali.

I trattamenti fitosanitari sono altresì vietati in presenza di fioritura delle vegetazioni sottostanti le coltivazioni. In tale caso il trattamento può essere eseguito solo se è stata preventivamente effettuata la trinciatura o lo sfalcio di tali vegetazioni con asportazione totale

delle loro masse, o nel caso in cui i fiori di tali essenze risultano completamente essiccati in modo da non attirare più le api.

2. Ogni moria di api deve essere tempestivamente segnalata alla struttura competente in materia veterinaria dell'ASUR, al fine di espletare le indagini e gli accertamenti necessari a individuarne le cause.

3. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, determina le modalità di denuncia e di accertamento delle morie da apicidi. Con il medesimo atto la Giunta regionale può altresì prescrivere l'impiego, anche fuori dal periodo di fioritura, di tecniche dirette a prevenire i danni causati dai trattamenti alle api e agli altri insetti pronubi.

Art. 9 *Norme di sicurezza e distanza degli apiari.*

1. Le distanze degli apiari sono disciplinate dall'articolo 896-bis del codice civile.

2. Al fine di ottimizzare le risorse nettariifere gli apiari composti da almeno cinquanta alveari sono posti ad una distanza minima di duecento metri l'uno dall'altro.

Art. 10 *Disciplina del nomadismo.*

1. Chiunque intende praticare il nomadismo con più di dieci alveari nel territorio della regione deve farne richiesta mediante apposita comunicazione scritta, con preavviso non inferiore a quindici giorni prima dello spostamento, alla competente struttura veterinaria dell'ASUR.

2. La comunicazione di cui al comma 1 contiene i dati del proprietario e il codice identificativo, la destinazione e i motivi della movimentazione.

3. La struttura regionale competente in materia di agricoltura verifica la richiesta relativa alla pratica del nomadismo, tenendo conto delle potenzialità nettariifere del territorio di destinazione e dei diritti acquisiti dagli apicoltori che impostano abitualmente l'attività produttiva con postazioni nomadi o stanziali.

4. Decorso quindici giorni dal ricevimento della richiesta senza che sia intervenuto un diniego espresso, lo spostamento può essere effettuato.

5. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale stabilisce le modalità per la presentazione della comunicazione di cui al comma 1 e gli adempimenti conseguenti.

Art. 11 *Sanzioni.*

1. L'omissione dell'obbligo di denuncia di cui all'[articolo 5](#), comma 1, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 150,00 euro a 500,00 euro.
 2. L'inosservanza delle disposizioni di cui all'[articolo 5](#), comma 4, riguardanti l'identificazione dell'apicoltore, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 150,00 euro a 500,00 euro.
 3. L'inosservanza del divieto di cui all'[articolo 8](#), comma 1 o delle prescrizioni di cui all'[articolo 8](#), comma 3, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 300,00 euro a 3.000,00 euro.
 4. L'omissione della comunicazione di cui all'[articolo 10](#), comma 1, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 euro a 5.000,00 euro e con rimozione immediata dell'apiario.
 5. Il mancato rispetto del diniego di cui all'[articolo 10](#), comma 4 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 euro a 5.000,00 euro e rimozione immediata dell'apiario.
 6. Per le violazioni alle disposizioni di cui alla presente legge non altrimenti sanzionate si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150,00 euro a 500,00 euro.
-

Art. 12 *Vigilanza.*

1. Ferma restando la competenza dei soggetti cui sono attribuiti i poteri di accertamento e contestazione di illeciti amministrativi in base alle leggi vigenti, le funzioni di vigilanza e controllo sull'osservanza delle disposizioni della presente legge sono esercitate dall'ASUR.
2. Le sanzioni amministrative sono irrogate e introitate dall'ASUR. Al relativo procedimento si applicano le disposizioni della [legge regionale 10 agosto 1998, n. 33](#) (Disciplina generale e delega per l'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale).
3. I proventi delle sanzioni sono utilizzati per le finalità di cui alla presente legge.

La presente legge è pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Marche.

L.R. Abruzzo 9 agosto 2013, n. 23 ⁽¹⁾.

Norme per l'esercizio, la tutela e la valorizzazione dell'apicoltura nella Regione Abruzzo ed altre disposizioni normative.

(1) Pubblicata nel B.U. Abruzzo 21 agosto 2013, n. 79 speciale.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

CAPO I

Norme per l'esercizio, la tutela e la valorizzazione dell'apicoltura nella Regione Abruzzo

Articolo 1 *Finalità.*

1. La Regione Abruzzo, ai sensi della [legge 24 dicembre 2004, n. 313](#) (Disciplina dell'Apicoltura), riconosce l'apicoltura come attività di interesse regionale utile per la conservazione dell'ambiente naturale, dell'ecosistema e dell'agricoltura in generale.
2. La presente legge, nel rispetto dei principi fissati al comma 1, è finalizzata:
 - a) alla salvaguardia e valorizzazione del patrimonio apistico regionale;
 - b) al riconoscimento del ruolo dell'ape in agricoltura volto a diversificare le potenzialità produttive agricole e a migliorare qualità e quantità delle produzioni vegetali;
 - c) al riconoscimento dell'importanza fondamentale dell'attività di impollinazione naturale per la conservazione dell'ambiente e degli ecosistemi naturali;
 - d) alla tutela e salvaguardia in purezza del patrimonio genetico della razza di ape autoctona italiana (*Apis mellifera ligustica spinola*) con particolare riferimento agli ecotipi locali;
 - e) alla promozione attraverso l'ape delle attività di monitoraggio ambientale e di difesa della biodiversità e degli ecosistemi naturali.

3. La presente legge, in particolare, ha lo scopo di:

- a) disciplinare, tutelare e sviluppare il settore apistico abruzzese;
- b) tutelare, valorizzare e promuovere i prodotti dell'apicoltura abruzzese;
- c) favorire la tutela delle risorse genetiche di ceppi di api autoctone;
- d) migliorare la zootecnia apistica e le relative produzioni, in un quadro di coordinamento con la vigente normativa nazionale ed europea;
- e) diversificare e incrementare i redditi nell'ottica della multifunzionalità, con particolare riferimento all'ambiente e al sociale;
- f) incentivare l'insediamento e la permanenza dei giovani nel settore apistico.

4. La Giunta regionale promuove il confronto permanente con gli apicoltori, gli enti, le organizzazioni e le forme associate degli apicoltori ufficialmente riconosciute, al fine di individuare i fabbisogni del sistema produttivo, con particolare riguardo alle buone pratiche apistiche, alla ricerca applicata, all'innovazione tecnologica ed ai servizi relativi all'apicoltura.

5. La Regione, per le finalità di cui al comma 1, d'intesa con le organizzazioni degli apicoltori maggiormente rappresentative, promuove programmi e progetti finalizzati allo sviluppo del settore per valorizzare le risorse zootecniche apistiche locali, per diversificare le attività agricole e per migliorare la qualità e la quantità delle produzioni.

Articolo 2 *Definizioni.*

1. Ai fini della presente legge si applicano le definizioni di cui agli [articoli 2 e 3 della legge n. 313 del 2004](#).

2. In particolare, si intende per:

- a) apicoltore: chiunque detiene e conduce alveari;
- b) imprenditore apistico: chiunque detiene e conduce alveari ai sensi dell'articolo 2135 del Codice civile;
- c) apicoltore professionista: chiunque detiene e conduce alveari ai sensi dell'articolo 2135 del Codice civile, esercitando l'attività a titolo principale;
- d) arnia: il contenitore per api;
- e) alveare: l'arnia contenente una famiglia di api;
- f) apiario: un insieme unitario di alveari;
- g) postazione: il sito di un apiario;
- h) nomadismo: la conduzione dell'allevamento apistico a fini di incremento produttivo che prevede uno o più spostamenti dell'apiario nel corso dell'anno.

3. Con il termine di "apicoltura" si intende la conduzione zootecnica delle api: è considerata a tutti gli effetti attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del Codice civile, anche se non correlata necessariamente alla gestione del terreno.

4. Sono considerati prodotti agricoli:

- a) il miele;
- b) la cera d'api;
- c) la pappa reale o gelatina reale;
- d) il polline;
- e) il propoli;
- f) il veleno d'api;
- g) le api e le api regine;
- h) l'idromele e l'aceto di miele.

5. Per quanto non espressamente previsto dalla [legge n. 313 del 2004](#), ai fini della presente legge si intende per:

- a) favo da nido: la costruzione di cera effettuata dalle api entro un apposito telaio ove si sviluppa la colonia;
- b) famiglia: la colonia di api con regina avente un numero di favi da nido coperti da api superiori a sei;
- c) nucleo: la famiglia di api con un numero di favi da nido coperti da api, da quattro a sei;
- d) apiario stanziale: un insieme unitario di alveari che non viene spostato nell'arco dell'anno;
- e) apiario nomade: l'apiario che viene spostato una o più volte nel corso dell'anno;
- f) apiario in stato di abbandono: apiario che, pur in presenza di prodotti e materiale apistico componenti l'alveare, presidiato o meno dalle api, risulti in evidente stato di incuria ed esposto alle azioni di saccheggio da parti di api provenienti da altri apiari. Il trattamento degli stessi è disciplinato con il regolamento di cui all'articolo 17.

Articolo 3 *Ricognizione degli organismi associativi tra apicoltori.*

1. La Direzione regionale competente in materia di agricoltura predispone un elenco degli organismi rappresentativi degli apicoltori regolarmente iscritti all'anagrafe apistica nazionale che svolgono la propria attività nel territorio della Regione Abruzzo.
2. La Giunta regionale stabilisce criteri e modalità per l'istituzione dell'elenco di cui al comma 1.
3. Gli organismi di cui al comma 1 possono svolgere attività di informazione, formazione, divulgazione e assistenza tecnica nell'ambito dei programmi regionali, nazionali ed europei per il settore apistico, nonché ogni altra iniziativa volta alla emersione del patrimonio apistico regionale, alla valorizzazione e alla tutela dell'apicoltura e dei suoi prodotti, fruendo anche di incentivi, fermo restando il rispetto da parte dell'amministrazione regionale della normativa europea e nazionale in materia di appalti pubblici e di aiuti di Stato.

4. Gli organismi di cui al comma 1 e le altre strutture accreditate di cui all'[articolo 3, comma 4, lettera b\), del decreto ministeriale 4 dicembre 2009](#) (Disposizioni per l'anagrafe apistica nazionale) collaborano con i servizi veterinari delle Aziende sanitarie locali (ASL) ai fini della corretta applicazione delle disposizioni contenute nel decreto medesimo.

Articolo 4 *Commissione apistica regionale.*

1. È istituita presso la Direzione competente in materia di agricoltura la Commissione apistica regionale.

2. La Commissione, nominata con deliberazione della Giunta regionale, è composta da:

- a) Assessore regionale all'Agricoltura o suo delegato, che la presiede;
- b) Assessore regionale alla Sanità o suo delegato;
- c) Assessore regionale all'Ambiente o suo delegato;
- d) il dirigente della struttura regionale competente in materia di agricoltura o suo delegato;
- e) il dirigente della struttura regionale competente in materia di veterinaria e sicurezza alimentare o suo delegato;
- f) un rappresentante designato congiuntamente dalle organizzazioni agricole maggiormente rappresentative a livello regionale;
- g) tre rappresentanti designati dagli organismi associativi degli apicoltori di cui all'[art. 3](#);
- h) un esperto in materia apistica dell'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e Molise di cui alla [legge regionale 8 maggio 2012 n. 19](#) (Regionalizzazione dell'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale");
- i) un esperto in materia apistica delle facoltà di agraria e medicina veterinaria;
- j) un funzionario della Direzione competente in materia di agricoltura, senza diritto di voto, con funzioni di segretario.

3. La Commissione esprime pareri e proposte su iniziative, interventi e studi relativi alle finalità della presente legge. La Commissione formula altresì proposte in merito ai piani di profilassi e agli interventi sanitari sugli alveari.

4. La Commissione dura in carica cinque anni; la partecipazione alle sedute è a titolo gratuito e non sono rimborsati gli oneri per le spese di viaggio.

Articolo 5 *Denuncia degli apiari e alveari e comunicazione inizio attività ⁽²⁾.*

1. I produttori di miele per autoconsumo con un massimo di 10 alveari e i produttori di piccoli quantitativi di miele con un massimo di 51 alveari, sono

tenuti a presentare alla ASL competente la notifica di inizio attività sanitaria (NIAs) nel rispetto delle modalità stabilite dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 14.

2. Chiunque intende detenere e condurre un numero superiore a 51 alveari ai sensi dell'articolo 2135 c.c. e chiunque intende esercitare l'attività di imprenditore apistico a titolo principale è tenuto a presentare al Comune competente per territorio, anche tramite le forme associate di apicoltori di cui all'articolo 3, la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), di cui all'*articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241* (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), corredata della NIAs.

3. La Giunta regionale definisce, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la modulistica per la presentazione della SCIA.

(2) Articolo così sostituito dall' *art. 1, comma 1, L.R. 23 luglio 2018, n. 22*, a decorrere dal 4 agosto 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 3*, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «Articolo 5. Denuncia degli apiari e alveari e comunicazione inizio attività. 1. I produttori di miele per autoconsumo con un massimo di 10 alveari e i produttori di piccoli quantitativi di miele con un massimo di 30 alveari con una tolleranza del 10 per cento, sono tenuti a presentare alla ASL competente la notifica di inizio attività sanitaria (NIAs) nel rispetto delle modalità stabilite dalla Giunta regionale ai sensi dell'*articolo 14*.

2. Chiunque intende detenere e condurre alveari ai sensi dell'articolo 2135 c.c. e chiunque intende esercitare l'attività di imprenditore apistico a titolo principale è tenuto a presentare al comune competente per territorio, anche tramite le forme associate di apicoltori di cui al all'*art. 3*, la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), di cui all'*articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241* (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), corredata della NIAs.

3. La Giunta regionale definisce, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la modulistica per la presentazione della SCIA.».

Articolo 6 *Distanze minime per gli apiari.*

1. Nell'ubicazione degli apiari, l'apicoltore deve attenersi alle previsioni contenute nell'*articolo 8 della legge n. 313 del 2004*.

Articolo 7 *Disciplina del nomadismo.*

1. La Regione riconosce e promuove la pratica del nomadismo su tutto il territorio regionale quale servizio integrativo all'agricoltura, all'ambiente e quale strumento fondamentale per garantire un razionale sfruttamento delle risorse e favorire l'impollinazione a mezzo delle api.
2. La Regione disciplina, a fini del corretto impiego produttivo e della tutela sanitaria del proprio patrimonio apistico, la materia del nomadismo con specifiche norme da adottarsi nell'ambito del Regolamento di attuazione di cui all'[articolo 17](#).

Articolo 8 *Alimentazione delle famiglie di api.*

1. Ai sensi della [legge n. 313/2004](#), [articolo 9](#), [comma 4](#), sono consentiti agli apicoltori l'acquisto, il trasporto e la detenzione dello zucchero e di sostanze zuccherine indispensabili per l'alimentazione delle famiglie delle api, con esonero dalla tenuta dei registri di carico e scarico delle sostanze zuccherine.

Articolo 9 *Elenco regionale allevatori di api regine.*

1. La Direzione regionale competente in materia di agricoltura, d'intesa con quella competente in materia di salute, istituisce un elenco degli allevatori di api regine di *Apis mellifera ligustica spinola* al fine di proteggere la biodiversità e favorire il miglioramento genetico delle api e degli ecotipi locali. Ai fini della tutela e della salvaguardia in purezza del patrimonio apistico regionale, l'elenco dovrà includere, in altra sezione, anche tutti coloro che allevano, selezionano naturalmente o artificialmente e commercializzano razze di api non autoctone.
2. Per la tenuta dell'elenco si applicano le modalità indicate nel regolamento di attuazione di cui all'[articolo 17](#).

Articolo 10 *Zone di rispetto.*

1. Al fine di tutelare e promuovere il mantenimento in purezza del patrimonio genetico di *Apis mellifera ligustica spinola* e favorire la selezione di api regine autoctone abruzzesi, la Regione può costituire zone di rispetto intorno agli allevamenti di api regine di apicoltori iscritti all'elenco di cui all'[art. 9](#) e alle stazioni di fecondazione da essi allestite.

2. Le modalità per l'istituzione delle zone di rispetto sono disciplinate nel regolamento di attuazione di cui all'[articolo 17](#).

Articolo 11 *Usa di fitofarmaci.*

1. Durante il periodo di fioritura, dalla schiusura dei petali fino alla completa caduta degli stessi, sono vietati i trattamenti con prodotti fitosanitari ed erbicidi su vegetazione spontanea, su colture erbacee, arboree e ornamentali, allo scopo di impedire ogni mortalità di insetti impollinatori e assicurare all'apicoltura l'indispensabile attività pronuba delle api.

2. I trattamenti fitosanitari sono altresì vietati in presenza di fioritura delle vegetazioni sottostanti le coltivazioni; in tale caso il trattamento può essere eseguito solo se è stata preventivamente effettuata la trinciatura o lo sfalcio di tali vegetazioni con asportazione totale delle loro masse, o nel caso in cui i fiori di tali essenze risultano completamente essiccati in modo da non attirare più le api.

3. Ogni moria di api per sospetto caso di avvelenamento deve essere tempestivamente segnalata dagli apicoltori o per il tramite delle loro associazioni ai Servizi veterinari delle ASL e al Servizio fitosanitario regionale, al fine di espletare le indagini e gli accertamenti necessari a individuarne le cause.

4. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta della Direzione regionale competente in materia di salute, sentita la Direzione regionale competente in materia di agricoltura, determina le modalità di denuncia e di accertamento delle morie da apicidi.

5. Con la deliberazione di cui al comma 4, la Giunta regionale può altresì prescrivere l'impiego, anche fuori dal periodo di fioritura, di tecniche dirette a prevenire i danni causati dai trattamenti alle api e agli altri insetti pronubi.

Articolo 12 *Risorse nettariifere.*

1. La Direzione regionale competente in materia di agricoltura d'intesa con quella dell'ambiente, sentiti gli Organismi di rappresentanza degli apicoltori di cui all'[articolo 3](#) e le Amministrazioni delle aree protette se interessate, redige le mappe nettariifere e le mappe di dislocazione e posizionamento degli apiari esistenti.

2. La Regione, al fine di tutelare e sviluppare le cultivar di essenze nettariifere, incentiva l'inserimento di specie vegetali di interesse apistico nei programmi di rimboschimento e ricostituzione vegetale, negli interventi per la difesa del suolo e nei progetti di sviluppo di colture officinali.

3. Gli enti pubblici, ai sensi dell'*articolo 7, comma 3, della legge n. 313/2004*, agevolano la dislocazione degli alveari nei fondi di loro proprietà o ad altro titolo detenuti, con priorità agli apicoltori che detengono e allevano alveari sul territorio della Regione Abruzzo.

Articolo 13 *Indennità compensative.*

1. La Regione, ai sensi dell'*articolo 5, comma 1, lettera q), della legge n. 313 del 2004*, può prevedere specifiche indennità compensative per gli apicoltori che operano nelle zone montane o svantaggiate al fine di potenziare la loro presenza sul territorio.

2. Gli incentivi di cui al comma 1 sono concessi nel rispetto della normativa in materia di Aiuti di Stato, con modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale.

Articolo 14 *Norme igienico-sanitarie.*

1. L'apicoltura è considerata produzione primaria come definita dalla normativa europea ed è soggetta alle prescrizioni sanitarie stabilite dalle disposizioni europee, nazionali e regionali.

2. La Giunta regionale attua in via amministrativa le disposizioni di cui al comma 1 nel rispetto degli accordi e delle linee guida adottati dalla Conferenza unificata Stato - Regioni, relativamente alla registrazione degli operatori.

Articolo 15 *Piano apistico regionale (3).*

1. La Giunta regionale, su proposta della Direzione regionale competente in materia di agricoltura e in conformità al Documento programmatico per il settore apistico di cui all'*articolo 5 della legge n. 313 del 2004*, previa concertazione con le associazioni degli apicoltori di cui all'*art. 3*, approva il piano apistico regionale per sviluppare il settore dell'apicoltura.

2. Il Piano di cui al comma 1 è approvato sentite le Commissioni consiliari competenti per materia che si esprimono entro venti giorni dall'assegnazione.

3. Il Piano apistico regionale, di durata triennale, è aggiornato annualmente; esso recepisce l'orientamento europeo e nazionale in materia di sviluppo e potenziamento dell'intero comparto apistico attraverso azioni ed interventi volti a favorire lo sviluppo e la promozione dell'apicoltura, la tutela e la salvaguardia sanitaria e genetica del patrimonio apistico regionale, il miglioramento della

qualità del miele e degli altri prodotti dell'apicoltura, nel rispetto delle normative igienico-sanitaria, ambientali e di tutela del consumatore.

4. La Giunta regionale, nei limiti dello stanziamento iscritto nell'apposito capitolo di spesa di bilancio regionale di previsione, definisce i criteri e le modalità per la presentazione e l'attuazione del Piano.

(3) Vedi, anche, la [Delib.G.R. 19 gennaio 2016, n. 15/P](#) e la [Delib.G.R. 29 luglio 2019, n. 448](#).

Articolo 16 *Finanziamenti a favore dell'apicoltura.*

1. Per la realizzazione di iniziative a favore dell'apicoltura, la Regione, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, può concorrere a sostenere gli investimenti di apicoltori, imprenditori apistici e apicoltori professionisti, costituiti anche in forma di società, consorzi e cooperative, che svolgono la propria attività nel rispetto delle norme contenute nella presente legge.

2. I criteri e le modalità per l'assegnazione degli aiuti, l'erogazione degli stessi, la rendicontazione, il monitoraggio ed il controllo sono stabiliti nel Piano apistico regionale di cui all'[articolo 15](#).

Articolo 17 *Regolamento di attuazione.*

1. Con il Regolamento di attuazione, da adottare, su proposta della Giunta, entro il termine di centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti:

a) le modalità per il trattamento degli apiari in stato di abbandono di cui all'[articolo 2](#), comma 5, lett. f).

b) le modalità per lo svolgimento della pratica del nomadismo di cui all'[articolo 7](#);

c) le modalità per l'istituzione dell'elenco di cui all'[articolo 9](#);

d) modalità per l'istituzione delle zone di rispetto per l'allevamento e la stazione di fecondazione delle api regine, i confini, la loro validità temporale e ogni altro vincolo e/o elemento ritenuti utili per il raggiungimento delle finalità di cui all'[articolo 10](#);

e) ogni altra disposizione necessaria a dare attuazione alla presente legge.

Articolo 18 *Sanzioni amministrative.*

1. L'inosservanza delle disposizioni di cui all'[articolo 5](#), comma 1, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50,00 a euro 150,00; la sanzione è introitata dalla ASL competente per territorio.
2. L'inosservanza delle disposizioni di cui all'[articolo 5](#), comma 2, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150,00 a euro 300,00.
3. L'inosservanza delle disposizioni di cui all'[articolo 6](#) è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150,00 a euro 300,00.
4. Ai trasgressori delle disposizioni di cui all'[articolo 11](#), commi 1 e 2 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500,00 a euro 5.000,00; la sanzione è introitata dalla ASL competente per territorio.
5. L'inosservanza delle disposizioni di cui all'[art. 7](#) comma 2, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300,00 a euro 500,00.
6. Gli introiti provenienti dalle sanzioni di cui ai commi 2, 3 e 5 sono destinati all'espletamento delle attività connesse alla tutela e valorizzazione dell'apicoltura.

Articolo 19 *Vigilanza.*

1. Le funzioni di vigilanza e controllo sull'osservanza delle disposizioni sanitarie della presente legge sono esercitate dai Servizi veterinari delle ASL e dai comuni competenti per territorio; le forze dell'ordine e gli enti preposti vigilano altresì sulla corretta applicazione della presente legge, ferma restando la competenza dei soggetti cui sono attribuiti i poteri di accertamento e contestazione di illeciti amministrativi o i reati di natura ambientale in base alle leggi vigenti.

Articolo 20 *Abrogazioni.*

1. È abrogato il comma 2, dell'[articolo 15](#), della [legge regionale 9 febbraio 2000, n. 6](#) "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Abruzzo per l'anno 2000 ([art. 17-bis](#), [L.R. 29 dicembre 1977, n. 81](#)) - Legge finanziaria regionale".
-

Articolo 21 *Norma finanziaria.*

1. Il Piano apistico di cui all'[articolo 15](#) trova copertura finanziaria con le risorse derivanti dal Reg. (CE) 22 ottobre 2007, n. 1234/2007 Regolamento del Consiglio recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM).
2. Per l'anno 2013 il presente capo non comporta oneri a carico del bilancio regionale.
3. Per gli anni successivi al 2013 gli oneri derivanti dall'applicazione del presente capo sono determinati con legge di bilancio, ai sensi della [L.R. 25 marzo 2002, n. 3](#) (Ordinamento contabile della Regione Abruzzo).

CAPO II**Ulteriori disposizioni normative****Articolo 22** *Modifica alla [L.R. 10 gennaio 2013, n. 2](#).*

1. Il comma 7, dell'[articolo 17, della legge regionale 10 gennaio 2013, n. 2](#) recante "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2013)" è sostituito dal seguente:
"7. La competente Direzione della Giunta regionale è autorizzata ad utilizzare lo stanziamento di cui al comma 2 per gli aiuti di cui ai commi 1 e 2, fino a concorrenza dell'importo di euro 650.000,00. La medesima Direzione regionale è, altresì, autorizzata ad utilizzare lo stanziamento di cui al comma 6, nei limiti di euro 500.000,00, per sopperire al disagio socio economico dei lavoratori marittimi imbarcati sulle Unità da pesca di lunghezza fuori tutta superiore a 12 metri con sistemi a strascico, volante e circuizione, escluse le unità abilitate alla pesca con draga idraulica, di stanza nel porto di Pescara al 31/12/2012. Il contributo individuale è computato in relazione ai periodi di forzosa inattività dei predetti natanti causata dalle problematiche dell'insabbiamento dei fondali portuali, ed è proporzionale al periodo di iscrizione del marittimo nel ruolino d'equipaggio delle stesse Unità nell'arco temporale compreso tra il 9/7/2012 e il 31/5/2013."

Articolo 23 *Modifiche alla [L.R. 11 marzo 2013, n. 6](#).*

1. Il comma 1, dell'[articolo 3-bis, della legge regionale 11 marzo 2013, n. 6](#) recante "Misure urgenti per lo sviluppo dell'agricoltura e della pesca in Abruzzo" è sostituito dal seguente:
"1. Tenuto conto del persistente stato di precarietà dei fondali del Porto di Pescara e nelle more del completamento delle operazioni di dragaggio, è

autorizzato in via straordinaria il trasferimento di euro 56.000,00 alla Provincia di Pescara per l'adozione di misure urgenti e necessarie a consentire alle unità di pesca di lunghezza fuori tutta superiore a 12 metri con sistemi a strascico, volante e circuizione, escluse le unità abilitate alla pesca con draga idraulica, di stanza nel porto di Pescara al 31/12/2012, di riavviare l'attività di prelievo ittico in condizioni di maggiore sicurezza."

2. Dopo il comma 1, dell'*articolo 3-bis, della L.R. 11 marzo 2013, n. 6* è inserito il seguente comma:
"1-bis. Per favorire il nuovo start - up delle attività aziendali in relazione alla ripresa delle attività di pesca nel Porto di Pescara, è autorizzata la concessione di un contributo di euro 20.000,00 a favore della Società Cooperativa "Nuovo progresso società cooperativa" con sede in Pescara. Per la concessione del contributo, la Direzione regionale competente in materia di sviluppo economico assicura il rispetto del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti d'importanza minore ("de minimis")."

Articolo 24 *Abrogazione della L.R. 5 giugno 2013, n. 13.*

1. La *legge regionale 5 giugno 2013, n. 13* recante "Modifica al comma 7, dell'*art. 17, della L.R. 10 gennaio 2013, n. 2* recante "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2013)" e modifica al comma 1, dell'*art. 3-bis, della L.R. 11 marzo 2013, n. 6* recante "Misure urgenti per lo sviluppo dell'Agricoltura e della Pesca in Abruzzo"" è abrogata.

Articolo 25 *Intervento straordinario in favore dell'Associazione Regionale Allevatori d'Abruzzo.*

1. Al fine di salvaguardare le attività svolte dall'Associazione Regionale Allevatori d'Abruzzo, la Regione concede alla medesima Associazione per l'anno 2013 un contributo straordinario pari a euro 490.000,00 da destinare al pagamento delle spese sostenute per la realizzazione delle attività relative all'anno 2011.

2. All'intervento di spesa di cui al presente articolo si provvede mediante finalizzazione di quota parte dello stanziamento già iscritto sul capitolo di spesa 07.02.009 - 102400, denominato "Contributi regionali all'Associazione Regionale allevatori d'Abruzzo per le attività connesse al miglioramento genetico del bestiame", del bilancio del corrente esercizio finanziario.

Articolo 26 *Modifiche alla L.R. 28 maggio 2013, n. 12.*

1. L'*articolo 7, della L.R. 28 maggio 2013, n. 12* recante "Modifiche all'*art. 7 della L.R. n. 15/2003*, integrazione all'*art. 3 della L.R. n. 10/2013*, sostituzione dell'*art. 3 della L.R. n. 41/2011*, contributi per la salvaguardia del Trabocco di Punta Turchino, tutela del patrimonio arboreo della regione, contributi a favore del CIAPI e del COTIR e disposizioni per il funzionamento della Struttura del Servizio Cooperazione territoriale IPA Adriatico" è sostituito dal seguente:

"Art. 7
(Contributo straordinario all'Associazione CIAPI e alla fondazione CIAPI)
1. Al fine di sopperire a parte delle passività pregresse, nonché per le funzioni di supporto alle province, all'Associazione CIAPI e alla Fondazione CIAPI è concesso, per il solo anno 2013, un contributo straordinario rispettivamente di euro 500.000,00 e euro 50.000,00.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si fa fronte con lo stanziamento di euro 500.000,00 iscritto sul capitolo di spesa 11.01.003 - 51611 denominato "Contributo al CIAPI per spese correnti e per il consolidamento del centro in funzione di supporto alle province in sede di esercizio delle funzioni delegate in materia di formazione professionale e servizi all'impiego - *L.R. 2 novembre 1994, n. 74*" e con lo stanziamento di euro 50.000,00 iscritto sul capitolo di spesa di nuova istituzione ed iscrizione 11.01.003 - 51609.1 denominato "Contributo straordinario alla Fondazione CIAPI per spese di funzionamento."

2. Dopo l'*articolo 7, della L.R. 12/2013* è inserito il seguente articolo:
"Art. 7-bis

(Interventi straordinari in favore dei centri di ricerca regionali)
1. Al fine di salvaguardare le attività e i livelli occupazionali dei centri di ricerca regionali, la Regione Abruzzo concede un contributo straordinario per l'anno 2013 di euro 715.000,00 per il finanziamento dei progetti di ricerca degli anni 2012 e 2013.
2. La Giunta Regionale è autorizzata ad erogare il contributo straordinario di cui al comma 1, ripartendo le risorse in modo tale da garantire il completamento dei progetti di ricerca già avviati nel corso dell'esercizio finanziario 2012, attribuendo risorse per euro 400.000,00 a favore del COTIR, euro 280.000,00 a favore del CRAB ed euro 35.000,00 a favore del CRIVEA."

Articolo 27 *Sostituzione della tabella di cui all'allegato 3 alla L.R. 2/2013.*

1. La tabella di cui all'"Allegato 3", dell'*articolo 7, comma 1, della legge regionale 10 gennaio 2013, n. 2*, recante "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2013 e del bilancio pluriennale 2013-2015 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2013" è sostituita dalla tabella denominata "Allegato 3" della presente legge.

Articolo 28 *Variazione al bilancio di previsione 2013.*

1. Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013, approvato con la [legge regionale 10 gennaio 2013, n. 3](#), recante "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 - Bilancio pluriennale 2013-2015" sono apportate le modifiche, in termini di competenza e di cassa, riportate nel "Prospetto A" di variazione allegato alla presente legge.

Articolo 29 *Modifiche agli articoli 15-ter e 15-quater della legge regionale 17 dicembre 1997, n. 143.*

1. All'[articolo 15-ter, comma 6, della legge regionale 17 dicembre 1997, n. 143](#) (Norme in materia di riordino territoriale dei Comuni: Mutamenti delle circoscrizioni, delle denominazioni e delle sedi comunali. Istituzione di nuovi Comuni, Unioni e Fusioni) le parole "entro il termine perentorio del 30 giugno 2013" sono sostituite dalle seguenti: "entro il termine perentorio del 31 ottobre 2013".

2. All'[articolo 15-quater, comma 3, della legge regionale 17 dicembre 1997, n. 143](#) le parole "entro il termine perentorio del 30 giugno 2013" sono sostituite dalle seguenti: "entro 60 giorni dall'insediamento."

3. All'[articolo 15-quater, comma 7, della legge regionale 17 dicembre 1997, n. 143](#) le parole "entro il termine perentorio del 30 giugno 2013" sono sostituite dalle seguenti: "entro 60 giorni dall'insediamento."

Articolo 30 *Disposizioni straordinarie per i progetti pilota di cui all'articolo 48 della legge regionale 18 maggio 2000, n. 95.*

1. Per l'esercizio finanziario 2013, la maggiore assegnazione, pari ad Euro143.008,28, riconosciuta in favore della Regione Abruzzo per l'annualità 2010 inerente le risorse finanziarie del "Fondo regionale della montagna per gli interventi speciali" di cui all'[articolo 5, della legge regionale 18 maggio 2000, n. 95](#) (Nuove norme per lo sviluppo delle zone montane), derivanti dalla quota di competenza regionale del Fondo nazionale per la montagna di cui all'[articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97](#), è destinata al finanziamento dei progetti pilota di cui all'[articolo 48 della legge regionale 18 maggio 2000, n. 95](#).

Articolo 31 *Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2012, n. 68.*

1. Al comma 5, dell'[articolo 21, della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 68](#), recante "Disposizioni di adeguamento agli [articoli 1 e 2 del decreto-legge 10](#)

ottobre 2012, n. 174 convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 dicembre 2012, n. 2013*. Modifiche alla *legge regionale 10 agosto 2010, n. 40* (Testo unico sul trattamento economico spettante ai Consiglieri regionali e sulle spese generali di funzionamento dei gruppi consiliari). Istituzione del Collegio dei revisori dei conti.", le parole del secondo periodo "dell'adozione" sono sostituite dalle parole "della presentazione".

CAPO III

Disposizioni finali

Articolo 32 *Entrata in Vigore.*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel BURA.

La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L.R. Puglia 14 novembre 2014, n. 45 [\(1\)](#).

Norme per la tutela, la valorizzazione e lo sviluppo sostenibile dell'apicoltura [\(2\)](#).

[\(1\)](#) Pubblicata nel B.U. Puglia 21 novembre 2014, n. 162.

[\(2\)](#) Vedi, anche, la Det. reg. 20 maggio 2015, n. 182.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1 *Finalità.*

1. La Regione Puglia riconosce l'apicoltura come attività utile a garantire l'impollinazione naturale e a proteggere la biodiversità dell'ape domestica, "Apis mellifera", in particolare della sottospecie ligustica e delle popolazioni autoctone locali.

2. La presente legge disciplina, nel rispetto della [legge 24 dicembre 2004, n. 313](#) (*Disciplina dell'apicoltura*), la tutela e lo sviluppo sostenibile dell'allevamento delle api sul territorio regionale, nonché la valorizzazione dei prodotti dell'apicoltura, regolamentando l'uso dei prodotti fitosanitari sulle piante coltivate e spontanee durante il periodo della fioritura.

Art. 2 *Definizioni.*

1. Ai fini della presente legge, valgono tutte le definizioni di cui agli [articoli 2 e 3 della L. 313/2004](#) e per quanto in essa non espressamente previsto si intende per:

- a) favo, la struttura di cera realizzata entro un apposito telaio dalle api;

- b) famiglia, la colonia di api con regina, avente favi coperti da api;
 - c) apiario stanziale, l'insieme unitario di alveari che non viene spostato nell'arco di almeno un anno;
 - d) apiario nomade, l'apiario che viene spostato una o più volte nel corso dell'anno;
 - e) apiario in stato di abbandono, l'apiario in evidente stato di incuria, esposto alle azioni di saccheggio da parte di api provenienti da altri apiari;
 - f) apicoltore, la persona fisica o giuridica, iscritta all'Anagrafe apistica, di cui al [decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 4 dicembre 2009](#) (*Disposizioni per l'anagrafe apistica nazionale*), proprietaria o detentrica di uno o più apiari, che conduce gli alveari ai sensi della [L. 313/2004](#) e nel rispetto della normativa vigente in materia di polizia sanitaria;
 - g) forme associative, le associazioni di apicoltori, le cooperative di apicoltori, le organizzazioni dei produttori (OO.PP.) del settore apistico, i consorzi di tutela del settore apistico;
 - h) prodotti dell'apicoltura, il miele, la cera d'api, la pappa reale, il polline, il propoli, il veleno d'api, le api, le api regine, il pane delle api, i favi di covata e i relativi derivati, quali l'idromele e l'aceto di miele;
 - i) prodotti primari dell'attività apistica, qualsiasi prodotto alimentare che durante la produzione, la raccolta, il trasporto, lo stoccaggio e la manipolazione non ha subito modificazioni della propria natura;
 - j) fornitura diretta di piccoli quantitativi di prodotti dell'alveare, la cessione occasionale di prodotti primari ottenuti in azienda, quale attività marginale rispetto a quella principale, nell'ambito del territorio provinciale, di ubicazione dell'azienda e delle province confinanti, su richiesta di un consumatore finale, ovvero di un esercente del commercio al dettaglio;
 - k) prodotti fitosanitari, le sostanze attive e i preparati contenenti una o più sostanze attive così come definiti dal [decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194](#) (*Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari*).
-

Art. 3 *Indicazioni generali.*

1. Tutte le attività aziendali, compreso l'allevamento delle api, relative alla produzione dei prodotti primari dell'attività apistica sono considerate produzioni primarie e sono sottoposte alla disciplina del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo all'igiene dei prodotti alimentari.
2. Le attività di raccolta, manipolazione e stoccaggio dei prodotti primari dell'apicoltura, che non determinino modificazioni del prodotto primario, svolte al di fuori del contesto aziendale, restano disciplinate dal regolamento (CE) n. 852/2004 fino a emanazione di specifiche norme.
3. Ai fini della gestione dell'Anagrafe apistica, la Regione e le relative aziende sanitarie locali (ASL), gli apicoltori e le loro associazioni riconosciute si avvalgono del sistema informatico della Banca dati apistica (BDA), con le modalità definite

dal [decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 4 dicembre 2009](#).

4. Le strutture del competente Servizio della Regione Puglia, ferma restando ogni competenza delle ASL regionali per le attività finalizzate ai controlli sanitari e di attuazione dell'anagrafe apistica, effettuano la vigilanza e il controllo per garantire il rispetto dell'applicazione della presente legge. In occasione di eventi straordinari, le attività di vigilanza e controllo, in ossequio alla presente legge, possono essere effettuate congiuntamente con le ASL.

5. Le strutture deputate alla vigilanza e al controllo di cui al comma 4 procedono all'accertamento delle violazioni e alle eventuali irrogazioni delle sanzioni amministrative previste, secondo quanto disposto nel capo I della [legge 24 novembre 1981, n. 689](#) (Modifiche al sistema penale).

Art. 4 *Albo regionale degli organismi associativi* [\(3\)](#).

1. È istituito presso il competente Servizio della Regione Puglia l'Albo degli organismi associativi del settore apistico, costituiti con atto notarile registrato, operanti sul territorio regionale.

2. I legali rappresentanti delle associazioni di cui al comma 1 possono presentare domanda al competente Servizio della Regione Puglia per l'iscrizione all'Albo regionale, allegando copia dello statuto e dell'atto costitutivo e impegnandosi a comunicare ogni aggiornamento dei dati relativi al numero dei soci e al numero degli alveari, denunciato dai propri soci, entro il 31 dicembre di ogni anno.

3. Gli organismi iscritti all'Albo regionale possono svolgere, in favore dei propri associati, attività di:

- a) informazione e divulgazione;
- b) formazione;
- c) assistenza tecnica nell'ambito dei programmi regionali, nazionali ed europei per il settore apistico.

4. Gli organismi iscritti all'Albo regionale possono, inoltre, realizzare ogni altra iniziativa volta alla emersione del patrimonio apistico regionale, alla valorizzazione e alla tutela dell'apicoltura e dei suoi prodotti e richiedere per conto dei propri associati incentivi previsti dalla normativa vigente.

5. Le associazioni e le altre strutture di cui all'articolo 3, comma 4, lettera b), del decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 4/2009 collaborano con i servizi veterinari delle ASL ai fini della corretta applicazione delle disposizioni contenute nel decreto medesimo.

(3) Vedi, anche, la lettera d), *Delib.G.R. 6 aprile 2016, n. 441*.

Art. 5 Osservatorio apistico regionale (4).

1. È istituito, presso il competente Servizio della Regione Puglia, l'Osservatorio apistico regionale a cui sono attribuiti i seguenti compiti:

- a) esprimere pareri e proposte su iniziative del comparto apistico;
- b) proporre programmi per lo sviluppo, la valorizzazione e promozione delle produzioni;
- c) suggerire metodi di tutela degli insetti pronubi;
- d) indicare studi e attività di orientamento riguardanti le finalità della presente legge;
- e) provvedere a una capillare opera di sensibilizzazione sull'utilizzo improprio di fitofarmaci, mediante appropriati mezzi di divulgazione.

2. L'Osservatorio apistico regionale, ogni anno, sulla base delle denunce afferenti le morie di api a causa dell'uso di prodotti fitosanitari, e in seguito agli esiti dei relativi accertamenti delle strutture competenti, segnala i prodotti dannosi per la specie e suggerisce le tecniche dirette a prevenire i danni causati dai trattamenti.

3. L'Osservatorio è istituito con atto di Giunta regionale, dura in carica tre anni e ne fanno parte:

- a) l'Assessore regionale competente per materia o suo delegato, con funzioni di Presidente;
- b) il dirigente dell'Ufficio regionale competente per le malattie delle piante o suo delegato;
- c) il dirigente dell'Ufficio regionale competente in materia di veterinaria e sicurezza alimentare o suo delegato;
- d) un esperto in materia apistica designato dall'Istituto zooprofilattico;
- e) un esperto dei Dipartimenti di Medicina veterinaria delle università pugliesi;
- f) un esperto dei Dipartimenti di Scienze del suolo, della pianta e degli alimenti delle università pugliesi;
- g) due rappresentanti designati d'intesa tra le organizzazioni agricole di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale;
- h) tre rappresentanti designati dagli organismi associativi degli apicoltori, di cui all'articolo 4, maggiormente rappresentativi a livello regionale, la cui rappresentatività è determinata dall'indice più elevato, derivante dal rapporto tra il numero totale di alveari, riferito alla specifica associazione e il numero dei soci apicoltori dell'associazione più numerosa, tra tutte le associazioni riconosciute a livello regionale;
- i) il funzionario dell'Ufficio regionale relativo al Servizio competente, con funzioni anche di Segretario.

4. La partecipazione alle sedute dell'Osservatorio è a titolo gratuito, esente da ogni rimborso.
5. Il Presidente convoca l'Osservatorio apistico regionale almeno una volta all'anno e ogni qualvolta lo ritenga necessario, o su richiesta della maggioranza dei componenti.

(4) Vedi, anche, la lettera e), *Delib.G.R. 6 aprile 2016, n. 441*.

Art. 6 *Identificazione degli apiari.*

1. Al fine di limitare i casi di abigeato e per un miglior controllo sanitario, ogni apiario, sia esso stanziale o nomade, presente sul territorio della Regione Puglia è individuato attraverso il cartello identificativo, contenente almeno il codice univoco del proprietario o del detentore, rilasciato dall'ufficio della ASL territorialmente competente. È consentito, in aggiunta al cartello identificativo, anche l'uso di altri sistemi di riconoscimento.
2. L'identificazione è resa visibile mediante apposizione di uno o più cartelli posizionati nell'apiario o nelle immediate vicinanze e il codice univoco identificativo può essere riportato su ciascuna arnia.
3. L'identificazione degli apiari nomadi, posizionati sul territorio regionale e provenienti da altre regioni, deve essere conforme alla disciplina vigente in materia di anagrafe apistica, fermo restando il rispetto delle norme regionali.
4. Il proprietario o il detentore è responsabile dell'identificazione dell'apiario.
5. Il mancato rispetto di quanto indicato nel presente articolo comporta una sanzione amministrativa pari a 20 euro per alveare nell'ambito dell'apiario non identificato e comunque non inferiore ad euro 200 e non superiore ad euro 500.

Art. 7 *Obblighi degli apicoltori.*

1. È fatto obbligo a chiunque detiene alveari, anche per coloro che praticano il nomadismo, di farne denuncia al Servizio veterinario della ASL territorialmente competente, specificando la collocazione e il numero di alveari.
2. Chiunque detiene e conduce alveari ai sensi dell'articolo 2135 (*Imprenditore agricolo*) del codice civile o esercita l'attività di apicoltore professionista è tenuto

a presentare la dichiarazione di inizio attività, al fine di essere registrato ai sensi del regolamento (CE) 852/2004.

3. La denuncia di cui al comma 1 può essere presentata dagli apicoltori anche tramite gli organismi associativi di cui all'articolo 4.

4. Sono esclusi dal campo di applicazione del regolamento (CE) 852/2004:

a) gli apicoltori che svolgono attività di produzione dei prodotti dell'apicoltura a titolo di autoconsumo e che abbiano denunciato non più di dieci alveari;

b) i produttori di piccoli quantitativi di prodotti dell'apicoltura e che abbiano denunciato non più di trenta alveari;

c) gli apicoltori senza produzioni edibili di prodotti dell'apicoltura.

5. I produttori di piccoli quantitativi di prodotti dell'apicoltura, benché esenti dagli obblighi previsti dal regolamento (CE) 852/2004, sono tenuti al rispetto delle regole base di igiene degli alimenti e di buona prassi agricola.

6. Tutti gli apicoltori che detengono e conducono alveari hanno l'obbligo di compilare fedelmente il registro dei farmaci, conformemente alle prescrizioni del [decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193](#) (*Attuazione della direttiva 2004/28/CE recante codice comunitario dei medicinali veterinari*), e conservarlo, per almeno cinque anni, congiuntamente a qualsiasi altra registrazione atta a fornire informazioni rilevanti ai fini dell'anagrafe apistica nazionale e ai fini della tracciabilità.

7. I trasgressori dell'obbligo di denuncia o di comunicazione non possono beneficiare degli incentivi pubblici previsti per il settore apistico.

Art. 8 *Aspetti sanitari.*

1. L'Apis mellifera è un animale domestico a cui si applicano le disposizioni degli articoli 544-bis (*Uccisione di animali*) e 544-ter (*Maltrattamento di animali*) del codice penale; la sua distruzione avviene solo in circostanze del tutto eccezionali di ordine sanitario o pubblico ed è predisposta solo a seguito di ordinanza del Sindaco o di altra autorità competente.

2. Al fine di controllare il rischio di diffusione di patologie, gli apiari e altro materiale apistico in stato di abbandono o non denunciati sono soggetti a ispezione da parte del personale del Servizio veterinario territorialmente competente, che può richiedere la collaborazione degli organismi associativi di cui all'articolo 4.

3. Se dall'ispezione effettuata risulti la sussistenza del rischio di diffusione di malattie infettive, gli apiari e altro materiale apistico in stato di abbandono sono distrutti dal legittimo proprietario, se identificato; in caso di mancata individuazione, la ASL informa il Comune o l'Ente di competenza, che provvede

alla distruzione, fatta salva la facoltà di rivalsa in caso d'identificazione del responsabile.

4. Per gli adempimenti di loro competenza le ASL possono avvalersi della collaborazione dell'Osservatorio apistico regionale, delle Associazioni degli apicoltori, di esperti apistici e degli stessi apicoltori.

Art. 9 *Limitazioni dell'uso di prodotti fitosanitari* [\(5\)](#).

1. Al fine di salvaguardare l'azione pronuba delle api, nel rispetto della normativa comunitaria vigente e sulla base del documento programmatico di cui all'[articolo 5 della L. 313/2004](#), sono vietati i trattamenti sulle colture arboree, erbacee, ornamentali e spontanee a base di prodotti fitosanitari, inclusi gli erbicidi, dannosi alle api:

a) durante il periodo di fioritura, dall'apertura del fiore alla completa caduta dei petali, su colture erbacee, arboree e ornamentali, nonché su vegetazione spontanea, con erbicidi;

b) anche in presenza di fioritura delle sole vegetazioni sottostanti le coltivazioni arboree; in tale caso i trattamenti possono essere eseguiti solo previa trinciatura o sfalcio di tali vegetazioni o, nel caso in cui i fiori di tali essenze risultino completamente essiccati, in modo da non attirare più le api.

2. Eventuali trattamenti con prodotti fitosanitari durante la fioritura, essenziali per salvaguardare la produzione, sono effettuati con prodotti selettivi solamente nei casi di necessità accertata dall'ufficio regionale competente in materia di malattia delle piante; in tal caso, il predetto ufficio, per il tramite dell'Osservatorio apistico regionale, informa gli apicoltori che detengono alveari nel raggio di tre chilometri dai campi nei quali i trattamenti saranno eseguiti.

3. Ogni moria di api deve essere tempestivamente segnalata dai diretti detentori alla struttura veterinaria dell'ASL competente, al fine di espletare le indagini e gli accertamenti necessari a individuarne le cause.

4. Chiunque violi le disposizioni previste alle lettere a) e b) del comma 1 e al comma 2 dell'articolo 9 è punibile con una sanzione amministrativa di 1.000,00 euro.

[\(5\)](#) Vedi, anche, la lettera b), [Delib.G.R. 6 aprile 2016, n. 441](#).

Art. 10 *Disciplina del nomadismo proveniente da altre regioni*.

1. La Regione Puglia riconosce e promuove la pratica del nomadismo su tutto il territorio regionale quale servizio integrativo all'agricoltura, all'ambiente e quale strumento fondamentale per garantire un razionale sfruttamento delle risorse.
2. Ai fini del corretto impiego produttivo e della tutela sanitaria del patrimonio apistico, sono utilizzati per il nomadismo solo alveari provenienti da apiari posti sotto il controllo sanitario e per i quali non sia stato disposto il divieto di spostamento e non sussistano vincoli o misure restrittive di polizia veterinaria.
3. È fatto obbligo a chiunque eserciti l'attività del nomadismo sul territorio pugliese di dotarsi dell'attestazione sanitaria, rilasciata dal medico veterinario della ASL di provenienza competente, che certifichi l'assenza di malattie infettive e diffuse [\(6\)](#).
4. Gli apicoltori che intendono praticare il nomadismo nel territorio della regione Puglia devono inoltrare apposita comunicazione con rapporto di ricevimento, almeno quindici giorni prima dello spostamento, al competente Servizio della Regione Puglia, fermo restando ogni altro adempimento previsto dalla normativa vigente [\(7\)](#).
5. La comunicazione di cui al comma 4 deve contenere i dati anagrafici del proprietario e il codice identificativo, l'attestazione sanitaria, le indicazioni del luogo di destinazione degli alveari, la certificazione attestante la razza delle api trasferite e i motivi della movimentazione [\(6\)](#).
6. Gli uffici del Servizio competente della Regione Puglia, preso atto delle indicazioni dell'Osservatorio apistico, istruiscono, entro quindici giorni dalla data di ricevimento, la relativa richiesta in considerazione della consistenza del patrimonio apistico di provenienza, delle potenzialità nettariifere del territorio di destinazione e dei vincoli relativi all'esistenza di altri apicoltori che svolgono abitualmente l'attività produttiva in maniera stanziale o nomade.
7. Trascorsi quindici giorni dalla data di ricevimento della richiesta di cui al comma 4 senza che sia intervenuto un diniego espresso, lo spostamento può essere effettuato.
8. Per gli apiari nomadi le distanze di questi dagli apiari stanziali sono stabilite con provvedimento della Giunta regionale, sentito l'Osservatorio apistico regionale, che, dall'analisi della densità e delle essenze nettariifere esistenti sul territorio interessato in quel determinato periodo dell'anno, fornisce ogni elemento utile.
9. In assenza di provvedimento della Giunta regionale gli apicoltori che praticano il nomadismo sul territorio pugliese sono tenuti al rispetto di una distanza non inferiore a duecento metri dagli altri apiari stanziali o nomadi già ubicati in loco.

10. Gli apicoltori che violano una delle disposizioni indicate all'articolo 10 sono passibili di una sanzione amministrativa di 10 euro per alveare trasportato e comunque non inferiore a 50 euro e non superiore a 500 euro.

[\(6\)](#) Vedi, anche, la lettera m), *Delib.G.R. 6 aprile 2016, n. 441*.

[\(7\)](#) Vedi, anche, la lettera c), *Delib.G.R. 6 aprile 2016, n. 441*.

Art. 11 *Disciplina del nomadismo nell'ambito regionale.*

1. Il nomadismo nell'ambito regionale è il trasferimento di alveari oltre tre chilometri di distanza dal luogo di ubicazione originario. Esso avviene fondamentalmente per due ragioni:

- a) incremento del raccolto;
- b) espletamento del servizio di impollinazione.

2. L'apicoltore pugliese che esercita il nomadismo può posizionare i propri alveari in qualsiasi località del territorio regionale. Almeno sette giorni prima dello spostamento, è fatto obbligo di comunicare alla ASL di destinazione i propri dati identificativi, la località, il numero degli alveari collocati e un'autocertificazione in cui risulti che le famiglie sono esenti da malattie infettive e diffuse [\(8\)](#).

3. Il Servizio veterinario della ASL può disporre eventuali controlli sanitari, i quali saranno eseguiti in presenza dell'apicoltore, a cui è fatto obbligo di fornire l'assistenza necessaria.

4. Il mancato rispetto di quanto disposto al comma 2 comporta una sanzione amministrativa di 10 euro per alveare trasportato e comunque non inferiore a 50 euro e non superiore a 500 euro.

[\(8\)](#) Vedi, anche, la lettera m), *Delib.G.R. 6 aprile 2016, n. 441*.

Art. 12 *Allevamento e selezione delle api regine.*

1. Per salvaguardare l'Apis mellifera, la Regione Puglia, riconoscendo l'importanza della selezione di api regine della sottospecie ligustica, sentito l'Osservatorio apistico regionale, può delimitare appositi areali destinati alla selezione in purezza dell'Apis mellifera ligustica, disciplinandone le modalità e le sottospecie da allevare, le distanze degli apiari non coinvolti nell'attività selettiva e le zone di rispetto dall'area protetta.

Art. 13 *Forestazione.*

1. La Regione Puglia, nell'ambito dei programmi di rimboschimento, compatibilmente con le vocazioni territoriali e nel rispetto della biodiversità vegetale, promuove l'impianto di specie vegetali di particolare interesse apistico, allo scopo di aumentare la produzione e la qualità del miele regionale.

Art. 14 *Clausola valutativa.*

1. Con cadenza triennale dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale relaziona alla competente Commissione consiliare permanente in ordine a:

- a) livelli di protezione della biodiversità dell'ape domestica (Apis mellifera), con particolare riferimento alla sottospecie ligustica, sul territorio regionale;
 - b) incremento e valorizzazione dei prodotti dell'apicoltura pugliese, anche con riferimento ai livelli occupazionali nel settore specifico;
 - c) entità del nomadismo, sia proveniente da altre regioni, che nell'ambito regionale.
-

Art. 15 *Norma finanziaria.*

1. I proventi delle sanzioni amministrative irrogate ai sensi della presente legge sono introitati dalla Regione Puglia in apposito capitolo di entrata di nuova istituzione n. 3066240, nell'ambito della U.P.B. 03.04.02 del bilancio regionale, denominato "Sanzioni amministrative del settore apistico ai sensi della [legge regionale n. 45/2014](#)". Al capitolo di entrata è connesso il capitolo di spesa, di nuova istituzione n. 111214, nell'ambito della U.P.B. 01.01.07, denominato "Risorse a favore dell'attività dell'apicoltura pugliese".

Art. 16 *Abrogazione.*

1. La [legge regionale 8 giugno 1985, n. 61](#) (*Interventi regionali a favore dell'apicoltura*), è abrogata.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'*art. [53, comma 1](#) della [L.R. 12 maggio 2004, n. 7](#) "Statuto della Regione Puglia"*.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

L.R. Umbria 9-4-2015 n. 12 (Capo II)

Testo unico in materia di agricoltura.

Capo II**Norme per l'esercizio e la valorizzazione dell'apicoltura in umbria****Sezione I****Finalità****Articolo 86** *Oggetto e finalità.*

1. Con il presente Capo la Regione promuove la tutela e lo sviluppo dell'apicoltura nell'ambito delle politiche volte a valorizzare le risorse zootecniche minori, diversificare le potenzialità produttive agricole del territorio, migliorare la qualità e la quantità delle produzioni vegetali, difendere la biodiversità, favorire l'agricoltura compatibile con il rispetto dell'ambiente e conservare gli ecosistemi naturali.

Articolo 87 *Definizioni.*

1. Ai fini del presente Capo si definisce:

- a) apicoltura: l'attività di conduzione zootecnica delle api;
- b) apicoltore: chiunque detiene e conduce alveari;
- c) imprenditore apistico: chiunque detiene e conduce alveari ai sensi dell'articolo 2135 del Codice civile;
- d) famiglia: ogni colonia d'api con regina;
- e) arnia: il contenitore atto ad ospitare una famiglia d'api;
- f) alveare: l'arnia contenente una famiglia d'api;
- g) apiario: un insieme di alveari presso una stessa postazione;
- h) postazione: il sito di un apiario;
- i) nomadismo: la conduzione dell'allevamento apistico a fini di incremento produttivo che prevede uno o più spostamenti dell'apiario nel corso dell'anno.

Sezione II

Disciplina

Articolo 88 *Denuncia degli apiari e degli alveari e comunicazione dell'inizio dell'attività.*

1. Al fine della profilassi e del controllo sanitario, è fatto obbligo a chiunque detenga apiari e alveari di farne denuncia, anche per il tramite delle associazioni degli apicoltori operanti nel territorio, specificando collocazione e numero di alveari, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente Testo unico e, successivamente, entro il 31 dicembre degli anni nei quali si sia verificata una variazione nella collocazione o nella consistenza degli alveari in misura percentuale pari ad almeno il 10 per cento in più o in meno. Chiunque intraprenda per la prima volta l'attività nelle forme di cui all'articolo 87, comma 1, lettere b) e c), è tenuto a darne comunicazione ai sensi del comma 2.
2. Le denunce e le comunicazioni di cui al comma 1 sono indirizzate ai servizi veterinari dell'Azienda Unità Sanitaria Locale (Azienda USL) competente.
3. I trasgressori all'obbligo di denuncia o di comunicazione non possono beneficiare degli incentivi previsti per il settore.
4. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, nelle more dell'organizzazione del Servizio veterinario competente, le denunce e le comunicazioni sono indirizzate al Comune nel cui territorio sono localizzati gli apiari e gli alveari.

Articolo 89 *Anagrafe apistica.*

1. Fino alla completa attuazione dell'anagrafe apistica nazionale prevista dal [decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche](#)

[sociali 4 dicembre 2009](#) (Disposizioni per l'anagrafe apistica nazionale) trova applicazione quanto previsto dall'[articolo 7 della legge regionale 26 novembre 2002, n. 24](#) (Norme per l'esercizio e la valorizzazione dell'apicoltura in Umbria).

Articolo 90 *Modalità di attuazione.*

1. La Giunta regionale adotta norme regolamentari per la disciplina:
 - a) della denuncia degli apiari e degli alveari;
 - b) dell'anagrafe apistica;
 - c) delle distanze degli apiari nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 896-bis del Codice civile;
 - d) della vendita o dello spostamento di alveari;
 - e) dei criteri per la concessione degli aiuti di cui all'articolo 95.
-
-

Articolo 91 *Controlli sanitari.*

1. È compito del Servizio veterinario della competente Azienda USL, ai sensi della [legge regionale 7 aprile 1982, n. 19](#) (Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica veterinaria e polizia veterinaria), organizzare ed attuare il servizio di vigilanza sullo stato sanitario degli apiari, nonché diffondere le norme tecniche di profilassi e di prevenzione in campo apistico.
2. In caso di malattie soggette a denuncia o di sospetti avvelenamenti, nonché in attuazione di programmi specifici, i servizi veterinari delle Aziende USL, competenti per territorio, effettuano interventi sanitari e profilattici e promuovono accertamenti sanitari.
3. Per gli adempimenti diagnostici e per le operazioni di risanamento, i servizi veterinari delle Aziende USL si avvalgono della collaborazione dell'Istituto Zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e delle Marche. Per

altre attività di carattere sanitario o per interventi finalizzati al miglioramento delle produzioni, i suddetti servizi possono anche avvalersi della collaborazione delle facoltà di Medicina veterinaria e di Agraria dell'Università degli studi di Perugia e delle associazioni di categoria.

4. La Regione favorisce l'adozione di protocolli tra Vigili del Fuoco, Vigili Urbani, Associazioni Apistiche, servizi veterinari delle Aziende USL, ARPA e tutte le altre parti interessate al fine di regolamentare:

- a) il recupero di sciami in ambiente urbano;
 - b) le procedure per accertare i casi di avvelenamento di api.
-

Articolo 92 *Denuncia delle malattie e divieti.*

1. È fatto obbligo ai proprietari e ai detentori di alveari, anche in temporanea consegna e a qualsiasi titolo, di denunciare al sindaco del comune nel cui territorio è installato l'apiario, per il tramite del servizio veterinario della Azienda USL competente, le malattie sospette o accertate, previste dal regolamento di polizia veterinaria, approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320](#) (Regolamento di polizia veterinaria).

2. È vietato lasciare a portata delle api il miele, i favi ed il materiale infetto o sospetto di essere affetto dalle malattie di cui al comma 1.

3. È vietato, al fine di preservare la sanità degli allevamenti, alienare, rimuovere, occultare alveari, attrezzi, miele, polline e cera di apiari infetti o sospetti di malattia.

4. I produttori di fogli cerei sono tenuti alla preventiva ed idonea sterilizzazione della cera in uso.

Articolo 93 *Zone di rispetto.*

1. La Regione può costituire zone di rispetto intorno agli allevamenti di api regine appartenenti agli iscritti all'Albo nazionale degli allevatori di api regine di razza *Apis mellifera ligustica* Spin. e intorno alle stazioni di fecondazione ubicate nel territorio regionale. In tali zone sono vietate anche postazioni nomadiste. Per le zone di rispetto vengono definiti:

- a) i confini;
- b) la loro validità temporale;
- c) ogni altro elemento ritenuto utile.

2. Dal momento della costituzione della zona di rispetto intorno agli allevamenti di api regine e alle stazioni di fecondazione, è fatto divieto ai non iscritti all'albo nazionale degli allevatori di api regine di razza *Apis mellifera ligustica* Spin., di introdurre sciami, api regine, nuclei o famiglie in sostituzione o in aumento di quelli ivi esistenti.

3. Gli sciami eventualmente catturati nell'area di rispetto durante il periodo di validità di cui al comma 1 devono essere trasferiti al di fuori della zona stessa.

Articolo 94 *Trattamenti antiparassitari.*

1. Allo scopo di salvaguardare il settore apistico e l'indispensabile attività pronuba delle api, è vietato eseguire qualsiasi trattamento con fitofarmaci ed erbicidi alle piante legnose ed erbacee di interesse agrario, ornamentali e spontanee, che possa essere dannoso alle api, dall'inizio della fioritura.

2. Possono essere eseguiti trattamenti fitosanitari su colture legnose, ornamentali e spontanee al di fuori del periodo di fioritura, previa eliminazione o appassimento naturale della eventuale flora in fiore sottostante.

Sezione III

Interventi

Articolo 95 *Concessione finanziamenti e intensità dell'aiuto.*

1. Sono concessi finanziamenti, ai sensi del presente Capo, per le seguenti tipologie di intervento:

a) investimenti immobiliari o mobiliari:

- 1) acquisto arnie;
- 2) acquisto macchine e attrezzature per l'esercizio dell'attività apistica, per la lavorazione, la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura, con l'esclusione degli automezzi;
- 3) realizzazione, ampliamento e adeguamento igienico sanitario dei locali per la lavorazione e la trasformazione dei prodotti dell'apicoltura;
- 4) acquisto di api regine e/o di sciami di api debitamente certificati sotto il profilo sanitario esclusivamente di razza *ligustica*;
- 5) diffusione sul territorio regionale di piante arboree, arbustive ed erbacee mellifere.

b) investimenti immateriali:

- 1) programmi di sperimentazione e diffusione di nuove tecniche in apicoltura;
- 2) programmi di selezione, produzione e distribuzione di api regine di razza *ligustica*;
- 3) programmi di entomoimpollinazione di colture arboree ed erbacee di interesse agrario;
- 4) programmi di controllo sanitario sugli allevamenti e sui prodotti apistici;
- 5) programmi di aggiornamento e di assistenza tecnica agli apicoltori ⁽¹⁵⁾;
- 6) azioni di promozione di prodotti apicoli;
- 7) interventi profilattici e chemioterapici di risanamento degli apiari, svolti in attuazione di programmi di intervento concordati con le unità sanitarie locali e con l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e delle Marche.

2. Per gli interventi di cui al comma 1 lettera a) è concesso un contributo fino al quaranta per cento della spesa ammissibile ⁽¹⁶⁾.

[3. La percentuale di contributo per gli interventi indicati al comma 1, lettera b) può essere elevata sino ad un massimo del novanta per cento ⁽¹²⁾.]

4. La Giunta regionale con proprio atto disciplina le modalità e i criteri per la concessione degli aiuti di cui al presente articolo.

[\(15\)](#) Vedi, anche, la Det. reg. 9 novembre 2016, n. 10868.

[\(16\)](#) Comma così modificato dall' [art. 9, comma 1, L.R. 4 maggio 2016, n. 6](#), a decorrere dal 12 maggio 2016.

[\(17\)](#) Comma abrogato dall' [art. 9, comma 2, L.R. 4 maggio 2016, n. 6](#), a decorrere dal 12 maggio 2016.

Articolo 96 *Beneficiari.*

1. Possono beneficiare dei finanziamenti di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a), gli imprenditori apistici singoli o associati, in una delle forme previste dal Codice civile, che esercitano l'attività in forma stanziale o in forma nomade nel territorio regionale e in regola con la denuncia degli alveari.

2. Possono beneficiare dei finanziamenti di cui all'articolo 95, comma 1, lettera b), punti 5) e 6), le società cooperative di apicoltori e/o di imprenditori apistici, che gestiscono sul territorio regionale almeno cento alveari, e le associazioni o organizzazioni di apicoltori.

3. Possono beneficiare dei finanziamenti di cui all'articolo 95, comma 1, lettera b), punti 1), 2), 3), 4), 5) e 7) gli istituti di ricerca e sperimentazione e la Società TRE A Parco Tecnologico Agroalimentare di cui all'articolo 19, comma 2.

Sezione IV

Vigilanza, disposizioni transitorie e finali

Articolo 97 *Vigilanza.*

1. La vigilanza sul rispetto delle norme e degli obblighi contenuti nel presente Capo è demandata alla Struttura regionale competente, ai Comuni, ai servizi veterinari delle Aziende USL e all'ARPA.

Articolo 98 *Sanzioni amministrative.*

1. Per le violazioni delle prescrizioni recate dal presente Capo, oltre che l'esclusione dai benefici e provvidenze dal medesimo previste, si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

- a) da 103,00 euro a 258,00 euro per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 88;
- b) da 258,00 euro a 516,00 euro per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 92;
- c) da 103,00 euro a 258,00 euro per la violazione delle disposizioni previste dall'articolo 90, comma 1, lettera b);
- d) da 103,00 euro a 258,00 euro per la violazione delle disposizioni previste dall'articolo 90, comma 1, lettera d);
- e) da 258,00 euro a 516,00 euro per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 93, comma 2;
- f) da 258,00 euro a 516,00 euro per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 94, comma 1.

2. L'entità della sanzione pecuniaria comminata tiene conto, tra l'altro, della gravità e della eventuale reiterazione della violazione.

3. L'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie compete alla Struttura regionale competente ai sensi della [L.R. 15/1983](#).

L.R. Piemonte 22-1-2019 n. 1 (Artt. 24, 96 e 97)**Riordino delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo rurale.****Art. 24** *Ruolo multifunzionale dell'apicoltura.*

1. La Regione disciplina, tutela e sviluppa l'apicoltura regionale, valorizzandone i prodotti.

2. L'apicoltura è riconosciuta materia di formazione ed informazione professionale, di consulenza aziendale e divulgazione in agricoltura.

3. La Regione riconosce il ruolo dell'impollinazione a mezzo delle api nella tutela dell'ambiente e nella produzione agricola e forestale e si impegna ad assumere le iniziative idonee a diffonderla.

4. La Regione promuove l'inserimento di specie vegetali di interesse apistico, privilegiando quelle autoctone, nei programmi di rimboschimento, negli interventi per la difesa del suolo e nelle azioni di sviluppo delle colture officinali.

5. La Regione promuove e disciplina la pratica del nomadismo, ispirandosi alle seguenti linee guida:

a) il riconoscimento del nomadismo quale pratica essenziale per l'attività apistica produttiva;

b) la priorità degli apiari a conduzione produttiva e commerciale rispetto a quelli a conduzione amatoriale;

c) la conservazione dei diritti acquisiti dagli apicoltori produttori apistici che svolgono abitualmente l'attività produttiva con postazioni nomadi o stanziali;

d) la tutela delle risorse economiche degli apicoltori produttori apistici che operano in zone montane e svantaggiate;

e) la tutela dello stato sanitario del patrimonio apistico territoriale con controlli su tutti gli apiari, a prescindere dalla forma di conduzione;

f) la tutela, mediante l'istituzione di aree di rispetto, degli allevamenti di api regine in cui si attuano programmi di selezione.

6. La Giunta regionale, con proprio regolamento approvato entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, acquisito il parere della commissione consiliare competente, disciplina:

a) i criteri per l'individuazione dei soggetti produttori apistici, apicoltori amatoriali o per autoconsumo e delle loro forme associative;

b) l'organizzazione ed il funzionamento del Centro apistico regionale istituito presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta.

c) la definizione di sciame o nucleo;

c-bis) e linee guida per la pratica del nomadismo in apicoltura [\(7\)](#) [\(8\)](#).

[\(7\)](#) Lettera aggiunta dall' [art. 29, comma 1, L.R. 9 luglio 2020, n. 15](#), a decorrere dal 9 luglio 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 92, comma 1, della medesima legge](#)).

[\(8\)](#) In attuazione di quanto previsto dal presente comma, vedi l' [art. 1, comma 1, del regolamento emanato con D.P.G.R. 3 agosto 2021, n. 10/R](#).

Capo VI

Obblighi, vigilanza e sanzioni in materia di apicoltura

Art. 96 *Obblighi in materia di apicoltura.*

1. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, per apicoltore piemontese si intende l'apicoltore avente residenza o sede legale in Piemonte.
2. Al fine di garantire la pubblica sicurezza, gli apiari devono essere collocati a non meno di dieci metri da strade di pubblico transito e a non meno di cinque dai confini di proprietà pubbliche o private. L'apicoltore non è tenuto a rispettare tali distanze se tra l'apiario ed i luoghi indicati esistono dislivelli di almeno due metri, o se sono interposti, senza soluzioni di continuità, muri, siepi od altri ripari idonei a non consentire il passaggio delle api. Tali ripari devono avere un'altezza di almeno due metri; sono comunque fatti salvi gli accordi intervenuti fra le parti interessate.
3. Il rispetto delle distanze si applica:
 - a) agli apiari di nuovo impianto e dal momento del loro insediamento agli apiari nomadi;
 - b) agli apiari stanziali.
4. A fini statistici ed igienico sanitari è aggiornato il censimento del patrimonio apistico: gli apicoltori, proprietari e detentori di alveari, che non siano già registrati presso il servizio veterinario competente, sono tenuti a dichiarare, accedendo alla banca dati apistica nazionale informatizzata ed utilizzando i moduli predisposti dal Centro servizi nazionale (CSN), direttamente o tramite persona delegata, l'inizio dell'attività di apicoltura ed a richiedere l'assegnazione di un codice identificativo, univoco su tutto il territorio statale, assegnato dal servizio veterinario dell'ASL territorialmente competente, in base alla sede legale dell'apicoltore. La dichiarazione è effettuata entro venti giorni dall'inizio dell'attività di apicoltura. Nel periodo compreso tra il 1° novembre ed il 31 dicembre di ogni anno, coloro che sono iscritti alla banca dati apistica, procedono all'aggiornamento dei dati relativi alla consistenza ed alla dislocazione degli

apiari posseduti. Gli apicoltori, proprietari e detentori di alveari che non siano già registrati presso il servizio veterinario competente, sono altresì tenuti a presentare la dichiarazione di inizio attività entro il termine previsto e ad aggiornare annualmente la consistenza e la dislocazione degli apiari.

4-bis. Ogni apiario è identificato da un cartello identificativo, le cui modalità di gestione e caratteristiche sono stabilite dal manuale operativo previsto dall'articolo 1 del decreto del Ministero della salute 11 agosto 2014 (Approvazione del manuale operativo per la gestione dell'anagrafe apistica nazionale, in attuazione dell'*articolo 5 del [decreto 4 dicembre 2009](#)*, recante: "Disposizioni per l'anagrafe apistica nazionale"). [\(20\)](#)

4-ter. Gli apicoltori hanno l'obbligo di apporre il cartello identificativo in un luogo chiaramente visibile in prossimità di ogni apiario. [\(20\)](#)

5. Al fine di garantire la disciplina igienico sanitaria degli allevamenti apistici, chiunque possiede o detiene alveari comunica immediatamente al servizio veterinario dell'ASL territorialmente competente ogni caso di malattia diffusiva delle api soggetta a denuncia obbligatoria.

6. Al fine di garantire la disciplina igienico sanitaria degli allevamenti apistici, è fatto divieto:

- a) esporre o lasciare a portata delle api il miele, i favi ed il materiale infetto o sospetto di malattia;
- b) abbandonare, alienare, rimuovere o comunque occultare alveari, attrezzi, miele e cera di apiari infetti o sospetti di malattia;
- c) abbandonare alveari od apiari alla noncuranza. In caso di abbandono di alveari o di materiale apistico infetto, qualora il proprietario non sia individuabile dagli organi di vigilanza, l'obbligo e l'onere della rimozione degli stessi compete al proprietario del fondo.

7. Al fine di garantire la disciplina igienico sanitaria degli allevamenti apistici, ogni apicoltore piemontese, entro trenta giorni dall'inizio dell'attività, deve dotarsi del libretto sanitario aziendale rilasciato gratuitamente dal servizio veterinario dell'AL territorialmente competente.

8. Al fine di consentire un'efficace sorveglianza delle malattie delle api, l'apicoltore o chiunque detiene a qualsiasi titolo materiale vivo quali alveari, sciami, nuclei, pacchi d'api, api regine, registra ogni compravendita o movimentazione di tale materiale vivo, nel rispetto delle norme stabilite dalle disposizioni per l'anagrafe apistica nazionale e dal manuale operativo per la gestione dell'anagrafe apistica nazionale.

9. Al fine di tutelare gli allevamenti apistici da sostanze tossiche, sono vietati i trattamenti antiparassitari con fitofarmaci ed erbicidi tossici per le api sulle colture arboree, erbacee, ornamentali e spontanee durante il periodo di fioritura, dalla schiusura dei petali alla caduta degli stessi. I trattamenti sono, altresì, vietati se sono presenti secrezioni nettarifere extrafloriali su piante con presenza

di melata o qualora siano in fioritura le vegetazioni sottostanti, tranne che si sia proceduto allo sfalcio di queste ultime ed all'asportazione totale delle loro masse, o si sia atteso che i fiori di tali essenze si presentino completamente essiccati in modo da non attirare più le api. I trattamenti specifici contro le malattie crittogamiche di colture erbacee, nonché contro le ticchiolature delle pomacee e le moniliosi delle drupacee possono venire effettuati con prodotti selettivi, anche durante le fioriture, solamente nei casi di necessità accertati dalla struttura regionale competente in materia fitosanitaria.

10. Gli apicoltori che esercitano il nomadismo possono posizionare i propri alveari in qualsiasi località del territorio regionale, nel rispetto delle disposizioni per l'anagrafe apistica nazionale e delle procedure previste dal manuale operativo per la gestione dell'anagrafe apistica nazionale.

11. Al fine di salvaguardare l'attività di selezione negli allevamenti di api regine, la Regione può istituire delle zone di rispetto delle postazioni di fecondazione, all'interno delle quali è fatto divieto di installare apiari a chiunque non sia autorizzato dalla struttura competente in materia di agricoltura; all'interno di tali zone sono istituiti controlli di carattere sanitario e genetico al fine di salvaguardare l'attività di selezione negli allevamenti di api regine i cui titolari risultano iscritti all'apposito albo nazionale, sentito l'organismo istituito in materia apistica ai sensi dell'articolo 3, comma 2.

[\(20\)](#) Comma aggiunto dall' [art. 31, comma 1, L.R. 9 luglio 2020, n. 15](#), a decorrere dal 9 luglio 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 92, comma 1, della medesima legge](#)).

Art. 97 *Vigilanza e sanzioni in materia di apicoltura.*

1. Alla Regione, alla Città metropolitana di Torino, ai comuni ed ai servizi veterinari delle ASL spettano le funzioni di vigilanza sull'osservanza delle norme e degli obblighi in materia di apicoltura.

2. È fatto obbligo agli apicoltori di consentire l'accesso nelle proprie aziende agli addetti ai controlli e di permettere l'effettuazione di qualsiasi tipo di prelievo attinente all'attività apistica.

3. Le controversie tra apicoltori in ordine al posizionamento degli alveari possono essere presentate alla struttura regionale competente, la quale decide in merito.

4. Si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

- a) da euro 200,00 ad euro 1.200,00 nel caso di violazione al disposto di cui all'articolo 96 commi 2, 7, 9, 10 e 11;
- b) da euro 1.000,00 ad euro 4.000,00, nonché l'esclusione dai benefici previsti dalla normativa europea e statale, nel caso di violazione al disposto di cui all'articolo 96, comma 4;
- b-bis) da euro 200,00 ad euro 600,00 nel caso di violazione del disposto di cui all'articolo 96, commi 4-bis e 4-ter; [\(21\)](#)
- c) da euro 516,00 ad euro 2.582,00 nel caso di violazione al disposto di cui all'articolo 96, comma 5;
- d) da euro 258,00 ad euro 1.291,00 nel caso di violazione al disposto di cui all'articolo 96, comma 6;
- e) da euro 150,00 ad euro 900,00 nel caso di violazione al disposto di cui all'articolo 96, comma 8.
-

[\(21\)](#) Lettera aggiunta dall' *art. 32, comma 1, L.R. 9 luglio 2020, n. 15*, a decorrere dal 9 luglio 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 92, comma 1, della medesima legge*).

L.R. Emilia Romagna 4 marzo 2019, n. 2 [\(1\)](#).

Norme per lo sviluppo, l'esercizio e la tutela dell'apicoltura in Emilia-Romagna. Abrogazione della [legge regionale 25 agosto 1988, n. 35](#) e dei regolamenti regionali [15 novembre 1991, n. 29](#) e [5 aprile 1995, n. 18](#) [\(2\)](#).

[\(1\)](#) Pubblicata nel B.U. Emilia-Romagna 4 marzo 2019, n. 64.

[\(2\)](#) Vedi, anche, la [Delib.G.R. 29 luglio 2019, n. 1342](#), la [Det. reg. 19 gennaio 2021, n. 763](#) e la [Delib.G.R. 22 luglio 2021, n. 1181](#).

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1 *Finalità e principi.*

1. La Regione Emilia-Romagna riconosce l'apicoltura come attività agricola zootecnica di interesse per l'economia agricola e utile per la conservazione dell'ambiente, la salvaguardia della biodiversità e degli ecosistemi naturali e per lo sviluppo dell'agricoltura in generale. Per i medesimi fini la Regione Emilia-Romagna riconosce altresì l'importanza degli insetti pronubi.

2. Con la presente legge, la Regione promuove e disciplina, nel rispetto di quanto previsto dalla [legge 24 dicembre 2004, n. 313](#) (Disciplina dell'apicoltura) e dalla disciplina in materia di Anagrafe apistica nazionale, il potenziamento dell'attività apistica, la valorizzazione dei prodotti apistici, le modalità di svolgimento dell'attività di apicoltura a fini produttivi, di ottimizzazione dello sfruttamento delle risorse apistiche attraverso la pratica del nomadismo, di difesa igienico-sanitaria delle api, la tutela della popolazione autoctona di *Apis mellifera* sottospecie *ligustica* e le azioni finalizzate a contrastare il fenomeno di

spopolamento degli alveari, di moria delle api e degli insetti pronubi da trattamenti fitosanitari.

3. La Regione favorisce lo sviluppo delle forme associate e l'integrazione della filiera apistica, la sottoscrizione di accordi fra le Associazioni ed Organizzazioni degli apicoltori e produttori apistici e quelle degli agricoltori e di altre organizzazioni coinvolte, per la tutela dell'ape, il miglioramento delle produzioni e i rapporti interprofessionali.

4. La Regione, compatibilmente con le vocazioni territoriali e nel rispetto della biodiversità vegetale e delle norme vigenti, favorisce l'inserimento ed il mantenimento di specie vegetali, anche non autoctone, di particolare interesse apistico, nei piani di rimboschimento e degli interventi per la difesa del suolo, di gestione delle aree protette, nelle azioni di sviluppo delle colture officinali, sementiere e del verde urbano.

Art. 2 *Programmazione degli interventi.*

1. L'Assemblea legislativa, su proposta della Giunta regionale, approva gli obiettivi e le linee strategiche di azione del Programma apistico poliennale in conformità agli indirizzi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale per la realizzazione di interventi per la produzione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti dell'apicoltura, in particolare favorendo:

- a) il miglioramento della filiera produttiva anche attraverso l'assistenza tecnica e sanitaria e le attività di formazione e divulgazione;
- b) la lotta ai nemici e alle malattie delle api, il ripristino e la protezione del patrimonio apistico, il miglioramento della salubrità e qualità dei prodotti;
- c) il miglioramento e la diffusione della pratica del nomadismo;
- d) azioni di supporto tecnico-scientifico finalizzate all'adozione di programmi di ricerca.

2. La Giunta regionale, con propri atti, approva annualmente i criteri e le modalità di attuazione del Programma di cui al comma 1, finanziato attraverso le misure comunitarie di sostegno alle Organizzazioni comuni di mercato.

Art. 3 *Misure di difesa igienico-sanitaria e divieti.*

1. La Regione, sentito il Tavolo apistico regionale di cui all'articolo 4, individua le attività per la difesa della salute delle api e per il controllo igienico-sanitario delle loro produzioni nell'ambito del Piano regionale integrato relativo alle attività di controllo nel campo della sicurezza alimentare, sanità e benessere animale di cui al regolamento (CE) n. 882/2004.

2. Il Piano di cui al comma 1 prevede anche un piano di controllo dell'impiego dei fitofarmaci in fioritura, con l'obiettivo di integrare le misure di tutela delle api e degli insetti pronubi previste all'articolo 8.
 3. Per assicurare la salvaguardia della difesa igienicosanitaria è vietato lasciare apiari in stato di abbandono.
 4. L'apiario in stato di abbandono è un apiario non identificato dal cartello identificativo previsto dalla normativa dell'Anagrafe apistica nazionale, oppure, anche se identificato, i cui alveari, in parte o anche singolarmente, si trovano in evidente stato di incuria riguardo alla gestione e all'accudimento delle famiglie di api e con la presenza di materiali apistici che determinano il fenomeno del saccheggio. Tale definizione è valida anche per le arnie o altri porta sciami contenenti i nuclei o sciami artificiali.
 5. Le Aziende USL territorialmente competenti che accertano la pericolosità di apiari in stato di abbandono, quale fonte di propagazione di patologie, anche in assenza del proprietario o del detentore, ne propongono la distruzione che avverrà attraverso l'adozione di specifica ordinanza del Sindaco del luogo di rinvenimento.
-

Art. 4 *Tavolo apistico regionale.*

1. E' istituito il Tavolo apistico regionale con funzioni tecnico-consultive, composto da componenti designati tra funzionari regionali dei settori Agricoltura e Sanità veterinaria ed igiene degli alimenti, un funzionario rappresentante dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna, un funzionario rappresentante dei Servizi veterinari delle Aziende USL e da un componente designato da ciascuna delle Associazioni ed Organizzazioni degli apicoltori e produttori apistici regionali [\(3\)](#).
2. Il Tavolo è convocato e presieduto dal Responsabile del Servizio regionale competente nelle specifiche materie afferenti all'Agricoltura o alla Sanità veterinaria ed igiene degli alimenti, in relazione ai temi oggetto di consultazione.
3. Al Tavolo, con riferimento alle materie da trattare, possono essere invitati soggetti individuati da ciascuno dei Servizi regionali competenti per territorio in materia di agricoltura, dalle Organizzazioni professionali agricole e cooperative regionali, dall'Università degli Studi di Bologna - Scuola di agraria e medicina veterinaria, dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA), dal Centro di referenza nazionale per l'apicoltura dell'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie, dalla Federazione regionale degli Ordini veterinari e dall'Osservatorio nazionale miele, da altri soggetti pubblici, nonché da privati esperti del settore [\(4\)](#).
4. Le modalità di costituzione e funzionamento del Tavolo apistico regionale sono definite con atto della Giunta regionale [\(5\)](#).

5. Il Tavolo ha il compito di formulare proposte:

a) sulle attività correlate alla programmazione e alle misure di difesa igienico-sanitaria per l'esercizio dell'apicoltura nel territorio regionale, compresa la disciplina della movimentazione degli apiari;

b) sulle attività correlate alla tutela dell'*Apis mellifera* sottospecie *ligustica* e alla difesa delle api e degli insetti pronubi da trattamenti fitosanitari;

c) sui fabbisogni dell'apicoltura anche con riguardo alle iniziative e agli interventi da intraprendere riguardanti la ricerca, l'innovazione, i servizi e gli studi relativi alle finalità della presente legge.

6. La partecipazione al Tavolo non dà diritto a compensi e rimborsi spese.

[\(3\)](#) Comma così sostituito dall' [art. 17, comma 1, L.R. 21 ottobre 2021, n. 14](#), a decorrere dal 22 ottobre 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 27, comma 1](#), della medesima legge).

[\(4\)](#) Comma così modificato dall' [art. 17, comma 2, L.R. 21 ottobre 2021, n. 14](#), a decorrere dal 22 ottobre 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 27, comma 1](#), della medesima legge).

[\(5\)](#) Vedi, anche il punto 1), [Delib.G.R. 22 novembre 2019, n. 2332](#).

Art. 5 *Disciplina della movimentazione degli apiari.*

1. Con specifico atto da approvare entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale disciplina le modalità con cui possono essere movimentati nel territorio regionale gli apiari o parte di essi per l'attività del nomadismo o per l'esercizio della pratica dell'impollinazione, comprese le distanze di rispetto tra gli apiari, per consentire l'applicazione di adeguate misure di prevenzione dalle malattie delle api e la conduzione degli allevamenti secondo criteri di biosicurezza, o altre misure, comprese quelle di controllo, che si rendano necessarie.

Art. 6 *Impollinazione.*

1. La pratica dell'impollinazione è effettuata esclusivamente con famiglie o nuclei di api, così come definiti dalle norme di applicazione dell'Organizzazione comune di mercato e conformemente alle normative sulla detenzione e movimentazione, al fine di migliorare la produttività delle colture vegetali dipendenti dall'azione pronuba dell'entomofauna.

2. La pratica dell'impollinazione è consentita anche mediante l'impiego di altri insetti pronubi allevati diversi dal genere *Apis*.

Art. 7 *Tutela dell'Apis mellifera sottospecie ligustica.*

1. La Regione Emilia-Romagna tutela l'*Apis mellifera*, sottospecie *ligustica*, diffusa nel territorio regionale con le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4, volte ad assicurare la conservazione di questa sottospecie autoctona e finalizzate al miglioramento genetico, alla successiva diffusione del materiale selezionato e a ridurre i fenomeni di erosione genetica derivanti dall'ibridazione.

2. Nel territorio della regione Emilia-Romagna gli apicoltori non possono svolgere attività di selezione e moltiplicazione di api regine e di materiale apistico vivo di sottospecie diverse da *Apis mellifera ligustica*. Non è comunque consentito introdurre api appartenenti a sottospecie diverse da *Apis mellifera ligustica*.

3. Gli allevatori che producono e commercializzano materiale apistico vivo della sottospecie *Apis mellifera ligustica*, iscritti all'Albo nazionale degli allevatori di api italiane o ad altra Associazione di allevatori di api regine, possono richiedere l'istituzione di zone di conservazione dell'ampiezza massima di 10 km di raggio attorno ai propri apiari destinati all'allevamento, riproduzione e fecondazione del materiale selezionato. In tali zone non è consentito allevare api diverse dalla sottospecie *ligustica*.

4. Su richiesta motivata di uno o più allevatori di api regine della sottospecie *Apis mellifera ligustica*, iscritti all'Albo nazionale degli allevatori di api italiane o ad altra Associazione di allevatori di api regine, delle Associazioni ed Organizzazioni degli apicoltori e produttori apistici o di un Istituto di ricerca coinvolti in progetti di selezione e miglioramento genetico della sottospecie autoctona, possono essere costituite idonee zone di rispetto per la realizzazione ed il funzionamento di stazioni collettive di fecondazione, secondo i requisiti stabiliti dal Disciplinare dell'Albo nazionale degli allevatori di api italiane e sentito il parere della Commissione tecnica centrale dell'Albo stesso. In tali zone non è consentito allevare api diverse dalla sottospecie *ligustica*.

5. La Giunta regionale, con specifico atto da approvare entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce i requisiti che si debbono possedere per poter richiedere l'istituzione di zone di conservazione e di rispetto previste ai commi 3 e 4, i criteri e le modalità per l'applicazione ed il controllo delle disposizioni previste ai commi 2, 3 e 4.

Art. 8 *Tutela delle api e degli insetti pronubi da trattamenti fitosanitari e conseguenti divieti.*

1. Al fine di salvaguardare le api e l'entomofauna pronuba, è vietato eseguire qualsiasi trattamento con prodotti fitosanitari ad attività insetticida e acaricida sulle colture arboree, erbacee, sementiere, floreali, ornamentali e sulla vegetazione spontanea, sia in ambiente agricolo che extra agricolo, durante il periodo della fioritura, dalla schiusa dei petali alla caduta degli stessi. Sono altresì vietati i trattamenti in fioritura con altri prodotti fitosanitari che riportano in etichetta specifiche frasi relative alla loro pericolosità per le api e gli altri insetti pronubi.

2. I trattamenti con i prodotti fitosanitari di cui al comma 1 sono altresì vietati in presenza di sostanze extrafloriali di interesse mellifero o in presenza di fioriture delle vegetazioni spontanee sottostanti o contigue alle coltivazioni, tranne che si sia provveduto preventivamente all'interramento delle vegetazioni o alla trinciatura o sfalcio con asportazione totale della loro massa, o si sia atteso che i fiori di tali essenze si presentino essiccati in modo da non attirare più le api e gli altri insetti pronubi.

3. La Giunta regionale, previa consultazione del Tavolo apistico regionale di cui all'articolo 4, può:

a) individuare zone di rispetto intorno ad aree di rilevante interesse apistico e agroambientale, nelle quali sono vietati trattamenti con specifici prodotti fitosanitari alle specie arboree, erbacee, sementiere, floreali, od ornamentali per ovviare ai danni causati dai trattamenti agli insetti pronubi;

b) escludere, solo in caso di comprovata necessità, dai divieti di cui ai precedenti commi 1 e 2, particolari prodotti fitosanitari ad attività insetticida o acaricida a base di microrganismi che esercitano un'azione generale o specifica contro gli organismi nocivi, quali prodotti microbiologici contenenti virus, funghi, lieviti o batteri, di cui sia comprovata l'assenza di effetti nocivi nei confronti delle api e degli altri insetti pronubi;

c) stabilire eventuali ulteriori disposizioni per la tutela delle api e degli altri insetti pronubi da trattamenti fitosanitari.

4. Ogni sospetto caso di avvelenamento o fenomeno di mortalità di api deve essere segnalato, secondo le modalità previste dal Piano regionale integrato di cui all'articolo 3, commi 1 e 2.

Art. 9 *Vigilanza e controllo.*

1. Le Aziende USL territorialmente competenti svolgono le funzioni di vigilanza e controllo per l'osservanza delle norme e delle prescrizioni di cui agli articoli 3, 5 e 8.

2. I Servizi regionali competenti per territorio in materia di agricoltura svolgono le funzioni di vigilanza e controllo per l'osservanza delle norme e delle prescrizioni di cui all'articolo 7.

3. L'osservanza delle norme e delle prescrizioni previste all'articolo 6 per lo svolgimento della pratica dell'impollinazione avviene attraverso lo svolgimento dei controlli previsti dalla disciplina in materia di Anagrafe apistica nazionale.

Art. 10 *Sanzioni.*

1. Per la violazione delle norme e degli obblighi derivanti dalla presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative [\(6\)](#):

a) nel caso di apiario in stato di abbandono per assenza del cartello identificativo previsto dalla normativa dell'Anagrafe apistica nazionale: da euro 100,00 ad euro 600,00;

b) nei casi di apiari in stato di abbandono per situazioni, in tutto o in parte, in evidente stato di incuria riguardo alla gestione e l'accudimento delle famiglie di api, dei nuclei o sciami artificiali e con la presenza di materiali apistici che determinano il fenomeno del saccheggio: da euro 500,00 ad euro 3.000,00;

c) nel caso di inosservanza alle disposizioni sulle distanze di rispetto tra gli apiari stabilite dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 5 inerente alla disciplina della movimentazione degli apiari: da euro 500,00 ad euro 3.000,00;

d) per l'inadempienza alle prescrizioni di cui all'articolo 6 quando è impiegato materiale apistico diverso da famiglie o nuclei per l'impollinazione si applicano le sanzioni amministrative stabilite dall'[articolo 34 della legge 28 luglio 2016, n. 154](#) (Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale);

e) nel caso di inosservanza alle disposizioni stabilite dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 7, commi 2, 3 e 4 inerente alla tutela dell'*Apis mellifera* sottospecie *ligustica*: da euro 1.000,00 ad euro 6.000,00;

f) in caso di violazioni alle disposizioni previste per la tutela delle api e degli insetti pronubi dai trattamenti fitosanitari di cui all'articolo 8, commi 1, 2 e 3: da euro 2.000,00 ad euro 20.000,00, fatto salvo il caso in cui le violazioni riguardino il mancato rispetto delle prescrizioni e delle indicazioni riportate in etichetta del prodotto fitosanitario utilizzato, per le quali si applicano le sanzioni stabilite all'[articolo 3 del decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 69](#) (Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del [regolamento \(CE\) n. 1107/2009](#) relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga la [direttiva 79/117/CEE](#) e la [direttiva 91/414/CEE](#), nonché del [regolamento \(CE\) n. 547/2011](#) che attua il [regolamento \(CE\) n. 1107/2009](#) per quanto concerne le prescrizioni in materia di etichettatura dei prodotti fitosanitari).

1-bis. Le sanzioni di cui al comma 1, lettere a), b), c) ed e), si applicano al proprietario o al detentore degli alveari, quelle di cui alle lettere d) ed f) si applicano ai soggetti responsabili delle violazioni, anche diversi dal proprietario o detentore di alveari [\(7\)](#).

2. La sanzione di cui al comma 1, lettera a), non si applica nel caso in cui tutti gli alveari costituenti l'apiario siano identificati mediante l'apposizione di un codice identificativo costituito dal codice identificativo univoco dell'apicoltore, seguito da un ulteriore codice univoco identificativo dell'arnia, che deve essere apposto in maniera indelebile e registrato nella Banca dati apistica nazionale, secondo quanto previsto dalla normativa dell'Anagrafe apistica nazionale.
3. Le sanzioni di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), f), sono applicate dalle Aziende USL territorialmente competenti che ne introitano i relativi proventi. La sanzione di cui al comma 1, lettera e) è applicata dalla Regione che ne introita i relativi proventi.
4. Per le violazioni di cui al comma 1, lettere a) e c), qualora si tratti del primo accertamento presso il proprietario o detentore di alveari, l'autorità che effettua il controllo prescrive al proprietario o al detentore, nel verbale, gli adempimenti necessari per una completa regolarizzazione delle violazioni accertate, fissando un termine non superiore a quindici giorni per provvedere. Se il proprietario o il detentore ottempera a tutte le prescrizioni imposte dall'autorità per la regolarizzazione entro il termine fissato, non si applicano le sanzioni relative alle violazioni riscontrate.

[\(6\)](#) Alinea così modificato dall' [art. 18, comma 1, L.R. 30 luglio 2019, n. 13](#), a decorrere dal 31 luglio 2019 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 46, comma 1](#), della medesima legge).

[\(7\)](#) Comma aggiunto dall' [art. 18, comma 2, L.R. 30 luglio 2019, n. 13](#), a decorrere dal 31 luglio 2019 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 46, comma 1](#), della medesima legge).

Art. 11 *Abrogazioni.*

1. La [legge regionale del 25 agosto 1988, n. 35](#) (Tutela e sviluppo dell'apicoltura) è abrogata.
2. Il [Reg. reg. 15 novembre 1991, n. 29](#) (Istituzione in Emilia-Romagna dell'Albo Regionale degli allevatori a scopo commerciale di api regine, in attuazione dell'[art. 12 della L.R. 25 agosto 1988, n. 35](#), concernente la tutela e lo sviluppo dell'apicoltura) è abrogato.
3. Il [Reg. reg. 5 aprile 1995, n. 18](#) (Disciplina del nomadismo in apicoltura nella regione Emilia-Romagna in attuazione dell'[art. 9 della L.R. 25 agosto 1988, n. 35](#), concernente la tutela e lo sviluppo dell'apicoltura. Abrogazione del [Reg. reg. 17 settembre 1991, n. 25](#)) è abrogato contestualmente all'approvazione delle disposizioni inerenti alla movimentazione degli apiari di cui all'articolo 5.

4. Con l'entrata in vigore della presente legge cessano, altresì, di applicarsi i provvedimenti adottati dal Presidente della Giunta regionale in materia di profilassi della varroasi delle api e quelli in attuazione della [legge regionale n. 35 del 1988](#).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.